Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 245 del 19 ottobre 2022 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 19 ottobre 2022** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134».

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I decreti legislativi 10 ottobre 2022, numeri 149, 150 e 151 sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2022.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

RELAZIONE

* *

INTRODUZIONE

Il presente schema di decreto legislativo è emanato in attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

A tal fine, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge delega, il testo legislativo elaborato dal Governo si propone di realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

La complessità dell'intervento rispetto al sistema delle fonti si giustifica in ragione del fatto che una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziali e stragiudiziali interessati dalla riforma presuppone, come del resto la stessa legge delega prevede e autorizza (articolo 1, comma lett. a)), un'attenta opera di "coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega" "operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie". Proprio il metodo della "novella" che, pur di ampio respiro, non è integralmente sostitutiva del codice e delle altre fonti che contribuiscono a determinare l'ordinamento processuale civile, ha reso dunque necessaria un'attenta e capillare opera di riordino e coordinamento tra le nuove norme e quelle non investite dalla riforma.

Dal punto di vista temporale, il presente schema di decreto legislativo viene presentato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel PNRR, al quale la presente riforma, come le ulteriori poste in essere nel generale settore della giustizia, è strettamente correlata.

Dal punto di vista delle finalità, l'intero impianto del decreto legislativo tende a perseguire i tre obiettivi sopra descritti, posti dalla delega quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento.

Per raggiungere tali obiettivi, il decreto legislativo si sviluppa attraverso molteplici aree tematiche, che nel loro complesso sono rivolte a tenere conto delle necessità di intervento sul processo ordinario di cognizione, nei differenti gradi nei quali lo stesso si articola, e negli ulteriori riti e modelli speciali propri del sistema processuale civile nei quali maggiormente la delega ha individuato la necessità di un cambiamento, anche attraverso le correlate misure ordinamentali e organizzative e ulteriori interventi normativi finalizzati a operare al di fuori del contesto processuale *stricto sensu* considerato, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare.

In questa prospettiva, i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione enunciati nell'*incipit* della delega, pur mantenendo ciascuno una loro specificità, operano sovente, all'interno delle singole innovazioni proposte, in forma congiunta, contribuendo nel loro insieme a perseguire il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale, che rappresenta una sorta di unitaria "stella polare" di riferimento nel sistema della giustizia civile.

Si avrà modo di dettagliare in seguito, in relazione alle singole disposizioni innovate, le ragioni che giustificano i diversi interventi posti in essere.

In via di sintesi, per quanto riguarda i molteplici settori interessati dalla riforma, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (in particolare comma 4 e comma 15), lo schema di decreto legislativo interviene innanzitutto proprio sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi *ADR*, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell'arbitrato.

Per la mediazione sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega (comma 4, lett. a), l. n. 206/2021), rideterminata l'area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola, secondo la scelta ponderata tracciata dalla delega, alle controversie che investono rapporti di durata (comma 4, lett. b), l. n. 206/2021) e data attuazione agli ulteriori principi contenuti nel comma 4 l. n. 206/2021 relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche

aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonché alla disciplina sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi.

Per quanto riguarda la negoziazione assistita, la stessa è stata valorizzata riconoscendone l'esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti (in particolare nell'ambito della regolamentazione delle controversie di lavoro, o attraverso la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, alle quali va aggiunta l'ulteriore fondamentale modifica, già direttamente introdotta dal comma 35 l. n. 206/2021 con norma immediatamente precettiva, relativa alla possibilità di ricorrere a tale procedimento al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica della condizioni già determinate, oltre che per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti). Sempre nell'ambito della negoziazione assistita è stata poi introdotta l'importante previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale (comma 4, lett. s), l. n. 206/2021). Si tratta di una innovazione importante, che apre a nuovi scenari nella fissazione dei fatti anche ai fini dell'eventuale futuro giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita e contribuisce a realizzare, se non già una vera e propria "giurisdizione forense" (giacché il sintagma è per sua natura ossimorico), quanto meno una forma di giustizia complementare realizzata attraverso il costruttivo apporto degli avvocati.

Infine, per quanto riguarda l'arbitrato, che, costituendo a pieno titolo un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, può considerarsi alternativo unicamente al processo ordinario di cognizione, oltre alle ulteriori innovazioni di cui si darà conto, in attuazione dei principi della delega, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello degli ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini.

Gli interventi sopra tratteggiati e gli ulteriori indicati nello schema di decreto legislativo permetteranno quindi di ricorrere con maggiore effettività alle forme di giustizia complementare, dando così un vantaggio diretto e immediato ai consociati e l'ulteriore indiretto apprezzabile effetto di alleggerimento del ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Sempre in relazione all'obiettivo di semplificazione sono contenuti molteplici interventi relativi all'assetto del giudizio di primo grado, che spaziano dalla ripartizione delle competenze alla struttura degli organi giudiziari, con una rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace (in attuazione del principio indicato nel comma 7, lett. b), l. n. 206/2021) e con una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale (in attuazione del principio indicato nel comma 6, lett. a), l. n. 206/2021).

Le nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado mirano a perseguire gli obiettivi generali, dal legislatore delegante ulteriormente specificati nell'intento di "assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo" (comma 5, lett. a), l. n. 206/2021). Si è a tal fine intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso *case management* volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

La complessiva scansione dell'*iter* giudiziale è stata a sua volta semplificata, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (comma 17, lett. n), l. n. 206/2021) e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l'obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza (comma 5, lett. i), l. n. 206/2021) e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l'udienza per l'assunzione delle prove (comma 5, lett. i), l. n. 206/2021).

Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione (comma 5, lett. l), l. n. 206/2021).

Il decreto legislativo ha poi inteso realizzare la semplificazione dei procedimenti attraverso il rafforzamento di un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione (articoli 702-*bis* e seguenti

del codice di procedura civile) denominato ora procedimento semplificato di cognizione e reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un'attività istruttoria non complessa (comma 5, lettera n), l. n. 206/2021; artt. 281-*decies* e seguenti c.p.c.). E ancora, sono stati introdotti provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda *ex* articolo 163, terzo comma, numero 3) del codice di procedura civile (comma 5, lettera o), l. n. 206/2021; art. 183-*ter* c.p.c. e art. 183-*quater* c.p.c.).

La riforma contiene numerosi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle impugnazioni. In relazione al giudizio di appello è stata prevista, *inter alia*, una rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell'attuale disciplina dei "filtri" nelle impugnazioni, prevedendo per l'appello che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile (comma 8, l. n. 206/2021).

Per il giudizio in Cassazione sono state previste modifiche volte a rendere più celere, rispetto all'ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (comma 9, lettera e), l. n. 206/2021) e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto(comma 9, lett. g), l. n. 206/2021).

Sempre nell'ambito del sistema delle impugnazioni, e in attuazione del principio contenuto nel comma 10 l. n. 206/2021, è stata introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli, a condizione che si tratti di specifiche violazioni, riferibili segnatamente ai diritti personali o di stato (nuovo art. 391-quater c.p.c.).

Ed è sempre l'obiettivo della semplificazione, e con essa di una più incisiva effettività, ad avere ispirato gli interventi effettuati sul processo del lavoro (comma 11 l. n. 206/2021), sul processo esecutivo (comma 12 l. n. 206/2021), nonché alcuni interventi sui procedimenti speciali, in particolare nell'ambito della giurisdizione volontaria, riconoscendo la possibilità di delegare determinate funzioni, oggi necessariamente attribuite al giudice, anche a professionisti (*in primis*, i notai, comma 13, lett. b), l. n. 206/2021)).

Infine, rilevanti innovazioni sono state introdotte nel settore del diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità e proliferazione dei modelli processuali, in assenza di un disegno organico e unitario. Tale realtà si è rivelata nel tempo come un fattore di criticità sotto molteplici profili, dalla individuazione per la parte delle forme necessarie per dare avvio al procedimento, alla stessa organizzazione dei carichi per gli uffici giudiziari, per tacere infine dei diversi gradi di tutela talvolta anche incongruamente attribuiti a fattispecie analoghe quando non del tutto omologhe. In attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega si è quindi inteso realizzare, secondo un'inversione di tendenza rispetto al passato, un modello generale e organico, il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473-*bis* e seguenti c.p.c.), valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (con alcune specifiche eccezioni) (comma 23, l. n. 206/2021).

Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall'attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Da questo punto di vista, l'unificazione delle competenze rappresenta un obiettivo particolarmente apprezzabile non soltanto dal punto di vista sistematico, e con esso in relazione all'aspetto etico-valoriale di individuazione di un'unica autorità giudiziaria dotata della *potestas decidendi* su tutti i profili che riguardano in particolare i minori, ma si dimostra anche del tutto congruente con gli obiettivi di semplificazione e alleggerimento del contenzioso propri della riforma. Invero, la moltiplicazione delle controversie ingenerata dalla duplicità dei tribunali rappresenta un dato anche di appesantimento del contenzioso, considerato che una larga fetta del contenzioso civile è da

ascrivere proprio alla materia delle persone e della famiglia e su questo aspetto, pertanto, la riforma potrà sicuramente contribuire a una riduzione del complessivo contenzioso.

Ma la riforma non si limita a intervenire sui diversi settori del processo civile.

La stessa introduce norme che potrebbero essere definite come "trasversali", occupandosi di molteplici modelli processuali, sino a interessare pressoché tutti i settori della giustizia. A tal fine, e in primo luogo, in ossequio a un'esigenza sempre più avvertita che risponde del resto anche alle mutate modalità di ogni forma di relazione e di comunicazione, nella generale finalità di aumentare la digitalizzazione nell'amministrazione della giustizia, la riforma ha inteso rafforzare gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, prevedendo l'estensione e il rafforzamento del processo civile telematico nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione (comma 17, lettere a) – c) e h), l. n. 206/2021), la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato (comma 17, lettera f), l. n. 206/2021), e la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza o siano sostituite dalla modalità cd. a trattazione scritta, dallo scambio di note (comma 17 lett. l), l. n. 206/2021).

Anche i profili strettamente organizzativi, fondamentali nel quadro di una compiuta riforma della giustizia, devono essere tenuti in debita considerazione. In questa prospettiva la valorizzazione della figura e della composizione dell'ufficio per il processo che la legge delega ha sottolineato, incaricato del necessario supporto al giudice che dovrà decidere la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa e diversamente articolato avanti al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione (in relazione alle specificità proprie dei giudizi che si svolgono avanti ai singoli organi giudiziari), è stata demandata, per le sue specificità, ad altro decreto legislativo.

Infine, lo schema di decreto legislativo che viene presentato si caratterizza anche per aver posto l'accento, attraverso molteplici disposizioni che seguono gli snodi fondamentali del processo ordinario e dei procedimenti speciali, sulla dimensione valoriale del processo, sottolineando il ruolo fondamentale di alcuni principi, quali quelli della chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice (comma 17, lettere d) ed e), l. n. 206/2021) e quello della collaborazione tra le parti e il giudice. In questa prospettiva, anche attraverso una rimeditata e più puntuale applicazione degli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice (*in primis*, nella definitiva liquidazione delle spese di lite, nell'applicazione delle diverse forme di condanna di cui all'art. 96 c.p.c.), ma anche nella stessa valutazione del comportamento processuale ai fini della decisione, si è inteso rafforzare i principi di lealtà, trasparenza che devono improntare il giusto processo.

Capo I Modifiche al codice civile ed alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 1 – (*Modifiche al codice civile*)

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene modifiche al codice civile.

Comma 1

Il primo comma apporta modifiche all'articolo **145 c.c.**, in attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lettera ii), l. n. 206/2021 che prevede di "*procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898".* L'attuale primo comma dell'articolo 145 del codice civile prevede che, in caso di disaccordo sull'indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza, ciascuno dei coniugi possa rivolgersi al giudice che tenta di raggiungere una soluzione concordata. La modifica precisa, in armonia con tutta la disciplina dell'ascolto del minore e con il disposto dell'articolo 315 *bis* del codice civile, che il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice. Le modifiche apportate al secondo comma

prevedono che il giudice, quando gliene viene fatta richiesta anche da uno solo delle parti, possa assumere con provvedimento non impugnabile la soluzione più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze della famiglia. Il terzo comma, in attuazione del principio di delega prevede che in caso di inadempimento agli obblighi di mantenimento di cui all'articolo 143 si applichi quanto previsto dall'articolo 316 *bis* del codice civile. L'ulteriore principio della delega ("*prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898*") è stato attuato mediante la previsione dell'articolo 473 *bis*. 37 c.p.c. che si estende anche al contributo fissato prima dell'introduzione del giudizio di separazione.

Comma 2

Il secondo comma, alla lettera a) in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1 comma 23, lett. ll), abroga i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo **156 c.c.**, essendo i relativi contenuti stati riorganizzati e trasposti nella nuova e uniforme disciplina relativa alle garanzie patrimoniali, contenuta negli articoli 473-bis.36 c.p.c. e 473-bis.37 c.p.c.; la lett. b), in attuazione del principio di delega di cui all'art. 1 comma 23, lett. hh), abroga il secondo comma dell'articolo **158 c.c.**, essendo i relativi contenuti stati riorganizzati e trasposti nella nuova e uniforme disciplina relativa ai procedimenti su istanza congiunta all'articolo 473-bis.51 c.p.c.

Comma 3

Il terzo comma, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1 comma 22, lett. a) modifica il quarto comma dell'articolo **250 c.c.**, armonizzandolo con i principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie. A fronte del rifiuto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio al riconoscimento da parte dell'altro, quest'ultimo può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Il procedimento segue le norme delineate dal nuovo rito unitario; il giudice, in linea con quanto previsto dall'articolo 250 del codice civile nella sua attuale formulazione, può adottare, in ogni momento e dunque anche prima della decisione sullo status i provvedimenti ritenuti opportuni per instaurare la relazione tra il figlio colui che ha richiesto il riconoscimento.

Comma 4

Il quarto comma alla lettera a) apporta modifiche all'articolo **316 c.c.** in attuazione dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lettere d), seconda parte, e ii), della legge delega. Con le modifiche inserite al primo comma, è specificato che le scelte della residenza abitazione e dell'istituto scolastico per il figlio minore rientrano tra le questioni di particolare importanza che devono essere assunte concordemente dai genitori ovvero, in caso di dissenso e su richiesta di uno di essi, dal giudice. Le modifiche apportate al terzo comma precisano, in analogia con quelle apportate all'articolo 145 e in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 23, lett. ii) della l. n. 206/2021 che il giudice, sentite le parti e ascoltato il figlio, secondo le regole generali dell'ascolto del minore, ove i genitori non raggiungano un accordo, assume, anche su richiesta di uno solo dei genitori, le determinazioni che ritiene utili a realizzare l'interesse del minore. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica, giusta la previsione dell'articolo 151-ter disp. att. c.c.

La lettera b) del quarto comma in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1 comma 22, lett. a) contiene alcune modifiche necessarie ad armonizzare l'articolo **316-*bis* c.c.** con i principi del rito unitario. In particolare, è previsto: a) che la trattazione del procedimento sia delegata a un giudice del tribunale; b) che sia al procedimento di opposizione (attualmente regolato dalle norme in materia di opposizione al decreto ingiuntivo) sia a quello di successiva modifica (attualmente regolato dalle norme del processo unitario) si applichino le norme che disciplinano il nuovo rito unitario.

La lettera c) contiene modifiche all'articolo **320 c.c.**, di coordinamento con la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione) e l'attribuzione della competenza al solo giudice tutelare (che nell'attuale sistema rende un mero parere non vincolante).

La lettera d), contenente modifica dell'articolo **336 c.c.**, attua i principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 22 (*Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e*

delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega) e comma 26 (*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati*). Viene in primo luogo modificata la rubrica della norma, che non fa più riferimento all'intero procedimento, ormai retto dalle regole del nuovo rito unitario, con il solo richiamo alla legittimazione ad agire. A tal fine, sono modificati i criteri attributivi della legittimazione ad agire, in linea con l'impianto generale della riforma. I provvedimenti già de potestate potranno essere richiesti al giudice competente (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni, a seconda dai casi) non solo dal pubblico ministero o dai genitori ma anche dal curatore speciale del minore, se nominato. Si è data così attuazione agli altri principi espressi all'articolo 1, comma 26, l. n. 206/2021, negli articoli 473-bis.8 c.p.c., 473-bis.9 c.p.c. per quanto attiene alla nomina del curatore del minore; nell'articolo 473 bis.15 c.p.c. per quanto attiene l'udienza di conferma, revoca o modifica dei provvedimenti inaudita altera parte; negli articoli 473-bis.4 c.p.c. e 473-bis.5 c.p.c. per quanto attiene all'ascolto del minore. Rispetto alla formulazione attuale, l'articolo 336 c.c. come modificato non deve più dettare indicazioni di natura processuale, giacché anche i procedimenti già *de potestate* e oggi *de responsabilitate* sono regolati dalle norme generali di cui agli articoli 473-bis ss. c.p.c., in attuazione del principio di delega sull'unicità del rito contenuto nell'art. 1, comma 23, lett a). In particolare, gli altri criteri direttivi richiamati dalla norma di legge delega devono intendersi rispettati per effetto del richiamo al Titolo IV bis. In particolare: a) "che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento" è già previsto dall'art. 473-bis.8 c.p.c.; b) "che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati". Tale indicazione, nel caso di provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis. 15 c.p.c., è già individuata nella previsione dell'udienza di comparizione entro quindici giorni. Più complesso il caso dei provvedimenti provvisori di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. Da un lato, per questi provvedimenti è comunque già rispettato il diritto al contraddittorio nella fase precedente l'emanazione del provvedimento (e il pubblico ministero è interveniente); dall'altro ritenere obbligatoria la comparizione delle parti a un'udienza successiva sarebbe un "non senso" processuale. In ogni caso il criterio delle delega, anche per la previsione della parte successiva ("all'esito dell'udienza conferma modifica o revoca i provvedimenti emanati") non può che riferirsi ai provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.; c) "proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto". L'ascolto del minore è già previsto come regola generale per tutti i procedimenti (artt. 473-*bis*.4 ss. c.p.c.).

La norma mantiene infine l'ultimo comma relativo alla assistenza del difensore per i genitori e per il minore.

La lettera e) abroga l'articolo **336-*bis* c.c.** in quanto le norme sull'ascolto del minore sono state organicamente accorpate negli artt. 473-bis.4 ss. c.p.c. e negli articoli 152-*quater* e 152-*quinquies* disp. att. c.p.c.

Comma 5

Il quinto comma alla lettera a), in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 22, lett. a) introduce modifiche al secondo comma dell'articolo **337-*ter* c.c.**, così da armonizzarlo con le nuove disposizioni.

In primo luogo, e per quanto riguarda la disciplina in materia di provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione dei genitori e in particolare gli accordi raggiunti in tale ambito dei quali le parti chiedono al giudice la ricezione, si è introdotto un coordinamento con il profilo per il quale l'eventuale accordo sia frutto di un percorso di mediazione familiare

Non sembra ragionevole, infatti, che un accordo formato dopo un percorso di mediazione sia tenuto nel medesimo conto di uno che non sia frutto di tale percorso; si è di conseguenza emendato l'art. 337-*ter* c.c.,

prevedendo che il giudice, nel prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori (beninteso quando non li ritenga contrari all'interesse dei figli), debba considerare in modo particolare gli accordi cui i genitori sono pervenuti tramite il percorso di mediazione familiare.

In secondo luogo, viene poi inserito il richiamo alle leggi speciali con riferimento ai presupposti e ai limiti dell'affidamento del minore terzi secondo la nuova formulazione adottata in forza dei principi di delega di cui al comma 23, lett. ff) e gg), degli articoli 4 e seguenti della l. n. 184/1983.

A tal fine si prevede che all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio ovvero "su richiesta del pubblico ministero"; e si abroga infine l'inciso finale "*A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare*", essendo ormai l'iniziativa per l'attuazione dei provvedimenti direttamente riconosciuta in capo allo stesso pubblico ministero.

La lettera b), in attuazione del principio di delega di cui all'art. 1 comma 22, lett. a) abroga l'articolo **337-*octies* c.c.**, in quanto contenente disposizioni di natura processuale che trovano, oggi, la loro collocazione nel Titolo IV *bis* del Libro II del codice di procedura civile.

Comma 6

Il comma 6 contiene una modifica dell'articolo **350 c.c.** necessaria per esigenze di coordinamento con il nuovo articolo 38*ter* disp. att. c.c. (cfr. *infra*), che si è preferito mantenere unitario sia perché relativo a un ambito di applicazione definito, sia perché valevole per una serie di figure diversificate.

Commi 7-10

Gli interventi di cui al comma 4, lett. c), nonché di cui ai commi da 7 a 10, attuano la disposizione di cui al comma 13, lett. a), della legge delega che prescrive di *"ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale*".

Si è dunque soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo dunque la competenza al solo giudice tutelare (che nell'attuale sistema rende un mero parere non vincolante).

In tal senso sono stati novellati, oltre all'articolo 320, comma 5, c.c. con riguardo alla continuazione dell'impresa commerciale, l'articolo **374 c.c.**, che ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell'interesse dell'interdetto, ivi incluse quelle oggi contemplate dall'articolo 375 c.c. di competenza del collegio. Si è conseguentemente provveduto a sopprimere l'articolo **375 c.c.** e a novellare **376 c.c.**

Analoghi interventi sono stati operati con riguardo agli articoli **394, comma 3, 395 e 397 c.c.** relativamente all'emancipato e all'articolo **425 c.c.** con riguardo all'inabilitato.

Ai fini del necessario coordinamento conseguente alla modifica degli articoli 374, 375 e 376 è stato inoltre soppresso il secondo periodo dell'articolo **411, primo comma, c.c.** in materia di amministrazione di sostegno, nonché il richiamo all'articolo 376, comma 2, contenuto nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile, regolante la competenza a decidere i reclami [cfr. art. 2, comma 1, lettera e) del presente schema di decreto legislativo].

Comma 11

Le disposizioni di cui ai commi 11-14 contengono infine mere disposizioni di coordinamento.

Il comma 11 modifica l'articolo **1137 c.c.** per allineare il testo alle modifiche apportate all'articolo 668 *octies* del codice di procedura civile: non è più necessario prevedere l'esclusione dell'applicazione di tale

disposizione processuale. Infatti, in attuazione del principio di delega (comma 17, lettera *q)* sono state apportate modifiche all'articolo 669-*octies* c.p.c. al fine di prevedere, al comma settimo, che il regime di non applicazione del procedimento di conferma previso dall'articolo 669-*octies* c.p.c. e dal primo comma dell'articolo 669-*novies* c.p.c. si applichi anche ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari, adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma del codice civile, fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito.

Commi 12 e 13

Nella versione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare si prevedeva che l'articolo **2113 c.c.** fosse modificato per conferire agli accordi di negoziazione la stabilità protetta di cui al relativo ultimo comma, integrando tale norma anche con l'espresso richiamo alla conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita. La modifica è stata però espunta, al fine di conformarsi a quanto richiesto dalle competenti Commissioni del Senato e della Camera nei pareri resi ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 206/2021.

Quanto ai commi 12 e 13 (già 13 e 14), si osserva che il legislatore delegante, mediante la previsione del comma 10, lettera *b)* ha compiuto lo sforzo di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi i diritti dei terzi di buona fede sorti all'esito del giudicato nazionale civile, allorché siano rimasti estranei al processo convenzionale: in attuazione di tale previsione, anche in forza della previsione della legge delega di cui al comma 10, lettera *f)* si è estesa a loro tutela la disciplina degli articoli **2652, primo comma, e 2690, primo comma, c.c.** sugli effetti prenotativi della trascrizione già previsti per gli altri casi di revocazione con effetto automatico senza l'attesa del decorso del tempo previsto per le altre ipotesi. Preme chiarire che l'inciso "*terzi di buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi a tale Corte"* è riferibile ai soli terzi di buona fede dovendosi per costoro prevedere, in analogia a quanto già previsto per gli altri motivi di revocazione straordinaria dall'art. 391 *quater* c.p.c., la medesima deroga al principio *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*. In tali ipotesi, dunque, se la domanda di revocazione è trascritta prima della trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Tale esegesi è in linea con la nuova previsione dell'onere informativo posto a carico dell'Agente del governo che renderà di fatto tutte le parti del processo nazionale in grado di partecipare o fornire elementi informativi alla Corte europea, con ciò assolvendo il proprio onere legato alla buona fede, potendo peraltro le stesse poi eventualmente far valere le proprie doglianze e, con esse, il proprio diritto di difesa, nella fase rescissoria del giudizio di revocazione.

Da ultimo il comma 12, lett. b) modifica l'articolo **2658 c.c.** (che disciplina gli atti da presentare al conservatore) per renderlo compatibile con il nuovo rito semplificato di cognizione e disciplinare la modalità di richiesta di trascrizione nei casi in cui la domanda giudiziale si introduce con ricorso, circostanza che appunto avviene nel rito semplificato. È stato previsto che quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.

Art. 2 – (*Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie*)

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo contiene modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Comma 1

Il comma 1, alla lettera a), in attuazione delle indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*"), si è proceduto ad alcune modifiche dell'articolo **38 disp. att. c.c.**, per coordinarlo con le innovazioni disciplinate dalle nuove norme sul rito unitario. Così, in primo luogo, si è dovuto sostituire il richiamo agli articoli 710 c.p.c. e 9 l. divorzio (ora abrogati), con l'inciso più generico relativo alla pendenza di "*procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore*". Analogamente, nel secondo comma, si è sostituito il richiamo all'articolo 709-*ter* c.p.c.,

mediante l'indicazione di ricorso (e di procedimento) per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni. Il meccanismo della *translatio* previsto dalla norma è ora previsto dall'articolo 473-*bis*.39 c.p.c., ma non già anche per i procedimenti con i quali si chiede (unicamente) l'irrogazione delle sanzioni, e per tale ragione la disposizione merita di essere mantenuta, coordinandola con il nuovo testo. Si è poi abrogato l'inciso per il quale "*Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile*", tenuto conto che detti procedimenti seguono ormai la struttura e le regole del nuovo rito unitario. Analogamente si è abrogato il periodo iniziale dell'ultimo comma, per il quale "*Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente*", e si è adeguata la chiusa della norma specificando che "*Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni*".

La lettera b) abroga l'articolo **38-*bis* disp. att. c.c.**, in quanto le norme sull'ascolto del minore state organicamente accorpate negli artt. 473-*bis*.4 e seguenti c.p.c. e negli artt. 152-*quater* e 152-*quinquies* disp. att. c.p.c.

La lettera c), in attuazione del principio di cui al comma 23, lett. gg), n. 1, della legge delega (che prevede l'individuazione di cause di incompatibilità "*con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento di minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità*"), ha introdotto l'articolo **38-*ter* disp. att. c.c.** che, nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale, sancisce il divieto di svolgimento delle funzioni di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o di assistente sociale per coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono.

Il secondo comma della norma in commento vieta, altresì, l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico e lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma. Si deve porre in luce che le precisazioni temporali, anche non formalmente ricomprese nella delega, sono state indicate al fine di dare un significato effettivo alla norma, poiché diversamente risulterebbe agevole eludere il divieto. Il legislatore delegato ha poi individuato ulteriori destinatari delle cause di incompatibilità rispetto a quelli indicati nella delega, menzionando in particolare anche il curatore, il curatore speciale e il tutore del minore in quanto persone che, per il ruolo rivestito, sono portatori dell'interesse del minore nel procedimento. Il fondamento del divieto sancito dalla disposizione in oggetto è da ravvisare nell'esigenza di assicurare maggiore trasparenza nei procedimenti relativi all'affidamento di minori garantendo così la terzietà-imparzialità di coloro i quali sono chiamati a svolgere delicate funzioni nel processo, evitando così il rischioso conflitto di interesse tra strutture di accoglienza e soggetti che ricoprono il ruolo di consulente tecnico, assistente sociale, tutore, curatore e curatore speciale del minore.

La lettera d) abroga l'articolo **41 disp. att. c.c.**, essendo il suo contenuto di fatto trasposto ed assorbito nel nuovo articolo 152-*ter* disp. att. c.p.c.

Le lettere f), g) e h) contengono modifiche agli articoli **47, 49 e 51 disp. att. c.c.** e costituiscono il completamento dell'attuazione di uno dei principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista: "*la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso ed all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.*". Con le modifiche apportate all'articolo 330 c.c. è stata prevista espressamente la possibilità di nomina di un tutore provvisorio, nel corso, di procedimento avente ad oggetto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori, e la necessità di disporre la nomina di tutore qualora all'esito del procedimento sia pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Con le modifiche all'articolo 333 c.c. è stata prevista la possibilità per il giudice di nominare, con il provvedimento conclusivo che adotti misure limitative della responsabilità genitoriale, un curatore per il minore al quale potranno essere attribuiti specifici poteri di esercizio della responsabilità genitoriale (si richiama la relativa relazione illustrativa). L'articolo 473-*bis*.7 c.p.c.,

introducendo precise disposizioni nel codice di procedura civile, ha dettato le regole procedurali per la nomina del tutore, nel corso e all'esito di procedimenti *ex* articolo 330 c.c. e del curatore del minore, all'esito di procedimenti *ex* articolo 333 c.c. (si richiama la relativa relazione illustrativa dell'art. 473-*bis*.7). Le norme in esame hanno il fine di allineare alle nuove disposizioni i contenuti degli articoli 47, 49 e 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l'ufficio del giudice tutelare. In particolare, è prevista la modifica dell'articolo 47, che disciplina la tenuta presso l'ufficio del giudice tutelare del registro delle tutele e delle curatele, prevedendo espressamente che nel registro delle curatele, allo stato destinato a registrare le sole curatele dei minori emancipati, vengano inserite anche le curatele dei minori, pronunciate ai sensi del novellato secondo comma dell'articolo 333, c.c., inserendo nel registro i provvedimenti con i quali, all'esito di procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, sia stato nominato un curatore del minore; la modifica dell'articolo 49, che disciplina il registro delle curatele, prevedendo l'annotazione tra i provvedimenti che dispongono le curatele anche del provvedimento che dispone la curatela ai sensi dell'articolo 333 c.c., dunque all'esito di adozione di misura limitativa della responsabilità genitoriale che tale nomina abbia previsto, con ulteriori allineamenti destinati a prevedere l'annotazione degli elementi rilevanti per questa nuova figura di curatore; ed infine la modifica dell'articolo 51, che disciplina il registro delle tutele del minore, prevedendo che in tale registro vengano inserite anche le curatele, precisando che i relativi provvedimenti che dispongono le tutele e le curatele possono essere emessi non solo dal tribunale per i minorenni ma anche dal tribunale ordinario, adeguando la norma alle modifiche dell'articolo 38 disp. att c.c. che tale competenza ha attributo al suddetto organo giudicante nei limiti previsti e dando atto in particolare che nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.

Comma 2

Il secondo comma dell'articolo 2 contiene modifiche all'articolo **71 *quater* disp. att. c.c.** per ragioni di incompatibilità con la nuova disciplina di cui all'articolo 5-*ter* del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Capo II Modifiche al codice di procedura civile ed alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 3 – (*Modifiche al codice di procedura civile*)

Comma 1

I primi due commi dell'articolo **7 c.p.c.** sono stati modificati per prevedere, in conformità alla delega (comma 7, lettera b), l'aumento di competenza del giudice di pace, secondo un criterio di valore.

La competenza è elevata, anche a seguito dei pareri formulati dalle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, per le cause relative a beni mobili, a diecimila euro, e fino a venticinquemila per le cause indicate nel secondo comma.

Comma 2

Lettera a)

Come già evidenziato nella relazione della Commissione ministeriale di studio durante i lavori preparatori del disegno di legge delega, l'articolo **37 c.p.c.** ha assunto, per effetto degli interventi della Corte regolatrice della giurisdizione, un significato nuovo, improntato ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Da un lato, la possibilità di sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, con la conseguenza che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevabile se dedotto con specifico motivo di gravame avverso il capo della pronuncia che, anche in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione. Dall'altro, il diritto vivente esclude che l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario e

sia rimasto soccombente nel merito, possa esercitare uno *ius poenitendi* sulla giurisdizione, sollevando con l'impugnazione l'auto-eccezione di difetto di giurisdizione. Dando attuazione al principio indicato nella lettera c) del comma 22 della legge delega, l'intervento di modifica intende adeguare la lettera della disposizione del codice alla sua reale portata. Per un verso, la riscrittura della disposizione modifica il primo comma dell'articolo 37, espungendo le parole «*o dei giudici speciali*». Si è così inteso restringere ai casi di difetto assoluto di giurisdizione la rilevabilità anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo del difetto di giurisdizione. Per altro verso, alle questioni di riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali è dedicato il secondo comma. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato in primo grado anche d'ufficio. In sede di impugnazione, la discussione sulla giurisdizione è lasciata aperta quando vi sia un'eccezione in tal senso proposta con l'appello principale o con quello incidentale, con la conseguenza che il dibattito sulla relativa questione non può riaprirsi quando, dopo due gradi di giudizio, l'eccezione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Allo stesso tempo, si prevede espressamente che il difetto di giurisdizione non è proponibile dall'attore per contestare la giurisdizione del giudice che ha adito: valendo il principio di autoresponsabilità, l'attore non ha il potere di sollevare, con l'atto di appello, il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto.

Lettera b)

Al terzo comma dell'articolo **40 c.p.c.** è inserita la disciplina che dispone la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina connessione (ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36) tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli articoli 409 e 422 del codice di procedura civile. L'intervento risponde alla finalità di operare un coordinamento fra l'eventuale coesistenza del nuovo rito semplificato di cognizione e altri riti speciali diversi da quelli in materia lavoristica e di locazione (art.1, comma 22 della legge delega).

Comma 3

Lettera a)

L'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e la previsione (disciplinata in via regolamentare: articolo 27 d.m. n. 44/2011) della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti depositati telematicamente hanno consentito di operare importanti modifiche, nel segno della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio (art. 1, comma 1, della legge delega):

L'articolo **47 c.p.c.** terzo comma è stato modificato, quindi, al fine di semplificare la procedura di rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione nell'ambito del procedimento di regolamento di competenza. Non è più previsto l'onere della parte, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso, di chiedere ai cancellieri degli uffici avanti ai quali pendono i processi interessati dal procedimento di regolamento di competenza la rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte. Correlativamente è stato eliminato l'onere del giudice di disporre tale trasmissione, La parte è tenuta, con la nuova formulazione del comma, a depositare il ricorso e i relativi documenti, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.

Al quarto comma sono apportate modifiche di coordinamento con l'intervento operato al terzo comma.

Al quinto comma è stato eliminati il riferimento, non più pertinente per i depositi, alla cancelleria della Corte.

Lettera b)

Conseguentemente all'intervento operato sull'articolo 47 c.p.c., è stato modificato l'articolo **48 c.p.c.**, nel senso di prevedere che il giudizio di merito è sospeso dal giorno in cui viene depositata presso il giudice *a quo* copia del ricorso notificato o dell'ordinanza con cui è sollevato il regolamento di competenza.

Lettera c)

Si è novellato il primo comma dell'articolo **49 c.p.c.**, che in tema di regolamento di competenza continuava a prevedere – con una disposizione da sempre disattesa – che la Corte di cassazione dovesse pronunciare sulle relative istanze, addirittura entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di memorie e scritti difensivi assegnato alle parti.

Comma 4

L'articolo **50 *bis* c.p.c.**, che elenca le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, è stato modificato per attuare la previsione della lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della legge delega, la quale impone la riduzione dei casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale, limitando a tale organo i casi di "oggettiva complessità giuridica" e tenendo conto della "rilevanza economico-sociale delle controversie": si è proceduto all'abrogazione dei numeri 5 e 6 del primo comma, devolvendo quindi al giudice monocratico le cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

Comma 5

In attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*"), si è ritenuto opportuno trasporre all'interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche le disposizioni relative al curatore speciale del minore, introdotte dalla l. n. 206/2021 ai commi 30 e 31. In particolare, dunque, l'abrogazione dell'articolo **78, terzo e quarto comma, c.p.c.**, e dell'articolo **80, terzo comma, c.p.c.** è correlata alla trasposizione dei relativi contenuti nell'articolo 473-*bis*.8 c.p.c.

Comma 6

All'articolo **96 c.p.c.** è stato aggiunto un quarto comma per dare attuazione al comma 21, lettera a), della legge delega: esso contiene la previsione che nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo comma di tale disposizione, sia possibile comminare alla parte soccombente la sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.

Comma 7

L'articolo **101 c.p.c.** è stato modificato, in virtù della necessità di operare il dovuto coordinamento, come disposto dal comma 22 della legge delega, fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento delegato, per rafforzare le garanzie processuali delle parti nel nuovo "modulo" del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice), così come – laddove occorra – se vi sia necessità di ripristinare "la parità delle armi" nel nuovo rito semplificato. È stato quindi inserito un nuovo periodo nel secondo comma che ribadisce il dovere del giudice di assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adottare i provvedimenti opportuni.

Comma 8

In attuazione al comma 21, lettera b), della legge delega, avente come obiettivo quello di promuovere la leale collaborazione fra parti e giudice, al comma secondo dell'articolo **118 c.p.c.** nei casi nei quali una parte si rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose comminato dal giudice nel corso dell'istruttoria, è stata prevista una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 3.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende.

Comma 9

L'intervento normativo introduce in modo concreto nel processo civile il principio di sinteticità degli atti e trae origine da uno specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 17, lettera d), della legge delega.

Detto intervento risulta ormai improcrastinabile non solo in un'ottica acceleratoria, ma anche tenuto conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici.

L'articolo **121 c.p.c.** viene modificato con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti. Detti principi sono ormai immanenti nel processo civile, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, anche a sezioni unite, a partire dal 2014, la quale in più occasioni ha avuto modo di osservare come il principio di sinteticità degli atti processuali è stato introdotto nell'ordinamento processuale con l'articolo 3, secondo comma, del codice del processo amministrativo, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice (si vedano, fra le tante: Cassazione civile, Sezione 5, sentenza del 30 aprile 2020, n. 8425; Cassazione civile, Sezione 5, ordinanza del 21 marzo 2019, n. 8009; Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 17 gennaio 2017, n. 964; Cassazione civile, Sezione 2, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21297; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 6 agosto 2014, n. 17698).

Comma 10

Le disposizioni introdotte al terzo comma dell'articolo 127 c.p.c., nonché nei nuovi articoli 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c. attuano i criteri di delega dettati dall'articolo 1, comma 17, lettere l) ed m), della legge n. 206 del 2021. A tali disposizioni si aggiunge, pure in attuazione dei medesimi criteri di delega, il nuovo 196-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Alla lettera *a)* è stato introdotto un nuovo terzo comma nell'articolo **127 c.p.c.**, rubricato "*Direzione dell'udienza*"), al fine di dettare una disposizione di principio ai sensi della quale il giudice può disporre che l'udienza si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza o è sostituita dal deposito di note scritte, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 127-bis e 127-ter, che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all'udienza in presenza. Il terzo comma dell'articolo 127 subordina la possibilità di svolgimento dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza e della sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ad una decisione del giudice, in coerenza con il potere di direzione dell'udienza a quest'ultimo attribuito dal medesimo articolo 127.

L'articolo **127-*bis* c.p.c.**, inserito dalla lettera *b)* e rubricato "*Udienza mediante collegamenti audiovisivi*", prevede al primo comma che lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, come disposto dal criterio di delega. È pertanto esclusa la possibilità di tenere udienza in videoconferenza nel caso di escussione di testimoni, sommari informatori e, in generale, nel caso si renda necessaria la presenza all'udienza di soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati dalla norma. Al fine di prevenire dubbi interpretativi, la disposizione precisa che l'udienza mediante collegamenti audiovisivi è consentita anche per l'udienza pubblica (in riferimento a quest'ultima, l'articolo 196-*duodecies* delle disposizioni di attuazione rinvia a provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia affinché ne sia garantita la pubblicità).

Il secondo comma regolamenta i termini di comunicazione del provvedimento del giudice e l'esercizio della facoltà di opposizione attribuita alle parti dal criterio di delega. Si prevede infatti che il provvedimento con il quale il giudice dispone lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza (di cui al primo comma) è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza; che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza e che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. Si è prevista espressamente la non impugnabilità del decreto con il quale il giudice decide in ordine all'istanza proposta dalle parti, al fine di evitare che il procedimento possa essere rallentato. Su sollecitazione delle Camere, poi, si è specificato che nel decidere sulla richiesta della parte di celebrare l'udienza in presenza il giudice debba tenere conto «dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza», al fine di garantire che gli adempimenti più rilevanti quali ad esempio la discussione orale della causa avvengano preferibilmente in presenza, quando le parti lo chiedano. È inoltre prevista la possibilità che sia disposta udienza mista, ovvero in presenza per le parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. Da ultimo, si è chiarito che resta ferma, nel caso in cui venga

disposta l'udienza mista, la possibilità di partecipare in presenza anche per le parti che non avevano avanzato la relativa richiesta.

È infine previsto, dal terzo comma, che se ricorrono particolari ragioni di urgenza i termini di cui al secondo comma possano essere abbreviati dal giudice, che deve dare atto nel provvedimento delle ragioni alla base dell'abbreviazione.

La disciplina dell'udienza con collegamento audiovisivo è poi completata attraverso l'introduzione, nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, del nuovo articolo 196-*duodecies*.

L'articolo **127-*ter* c.p.c.**, rubricato "*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*", disciplina la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, in attuazione del criterio di delega dettato dall'articolo 1, comma 17, lettera m) della legge n. 206 del 2021. La norma prevede al primo comma, in conformità al criterio di delega, che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, aggiungendo che, negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

I commi successivi regolano il procedimento attraverso il quale il giudice assegna termine per il deposito delle note, le modalità attraverso le quali le parti possono proporre opposizione e le conseguenze della proposizione di quest'ultima. In particolare, è disposto che con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note; che ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile (analogamente a quanto disposto dall'articolo 127- bis c.p.c.) e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Pure analogamente a quanto disposto dall'articolo 127-*bis* c.p.c., è prevista la possibilità per il giudice di abbreviare i termini se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali deve darsi atto nel provvedimento.

È altresì previsto che il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, con meccanismo analogo a quello previsto, in caso di mancata comparizione di tutte le parti a due udienze successive, dall'articolo 181 c.p.c..

L'ultimo comma della disposizione in esame chiarisce che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti, al fine di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza (quali, ad esempio, il calcolo di termini stabiliti a ritroso a decorrere dall'udienza).

Comma 11

Lettera a)

L'intervento normativo, in ottica di riordino secondo quanto previsto dal comma 17, lettera h) dell'articolo unico, si limita ad adeguare la disposizione di cui all'articolo **136 c.p.c.** alla tecnologia in uso.

Al terzo comma si è ritenuto di sopprimere la possibilità di trasmettere il biglietto di cancelleria a mezzo telefax, trattandosi di modalità ormai desueta, e di lasciare soltanto la possibilità di chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica.

Lettera b)

Nell'attuare i criteri di delega relativi alle notifiche telematiche e, in tale ambito, al riordino e implementazione del processo civile telematico, si è ritenuto di mantenere la disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati in materia civile e stragiudiziale nella legge n. 53 del 1994, ove formano un corpo normativo unico applicabile anche alle notifiche di atti in materia amministrativa, intervenendo nel codice di procedura civile per il necessario coordinamento nonché per dare attuazione ai criteri di portata generale o indirizzati all'ufficiale giudiziario.

Più in particolare, è stato modificato il secondo comma dell'articolo **137 c.p.c.** per introdurre espressamente le notifiche effettuate dall'avvocato, in coordinamento con le altre modifiche di seguito descritte.

Sono stati introdotti due nuovi commi sesto e settimo all'articolo 137 c.p.c., per dare atto, da un lato, dalla disciplina in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (oggi contenuta nella legge n. 53 del 1994) e, dall'altro, per coordinare l'obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato con il divieto all'ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica.

Sotto quest'ultimo profilo, si è quindi previsto che l'ufficiale giudiziario possa eseguire la notificazione su richiesta dell'avvocato soltanto se quest'ultimo non è obbligato, in base alla legge, a procedere personalmente mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dalla legge (quale l'inserimento nell'area *web* riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al nuovo articolo 3-*ter* della legge n. 53 del 1994). Tale limitazione non opera, tuttavia, quando vengono meno i presupposti per l'operare del predetto obbligo in capo all'avvocato: ossia, nei casi in cui non è possibile eseguire la notificazione secondo le modalità previste dalla legge, o quest'ultima non ha avuto esito positivo, per cause non imputabili al destinatario. Si prevede, in tale ipotesi, che l'avvocato debba formulare una dichiarazione formale, di cui l'ufficiale giudiziario dà atto nella relata di notifica; ciò, anche in ottica di maggior controllo circa la sussistenza dei requisiti per notificare mediante l'ufficiale giudiziario e quindi di controllo della validità della notifica eseguita mediane inserimento nell'area *web*.

Lettera c)

Le modifiche proposte all'articolo **139, quarto comma, c.p.c.** attuano il criterio di delega del comma 20, lettera d), dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021. Sopprimendo la firma del portiere o del vicino del destinatario, si dematerializza il flusso di ritorno al richiedente della copia dell'atto notificato e si semplifica l'attività notificatoria dell'ufficiale giudiziario, riducendo la quantità di carta che deve produrre e trasportare con sé quando si reca sui luoghi di notifica e consentendogli di redigere una relata di notifica in via esclusivamente telematica. A norma vigente, infatti, poiché non si può prevedere se il ricevente sia munito di firma digitale, né si può imporre che se la procuri, l'ufficiale giudiziario, che debba procedere a consegna a mani di copia cartacea, deve sempre portare con sé anche una ulteriore copia cartacea sulla quale il ricevente, eventualmente diverso dal destinatario, possa apporre firma autografa. La copia cartacea firmata deve essere poi materialmente restituita al richiedente, che la deve conservare.

La soppressione della firma da parte del ricevente, quando la consegna venga fatta da soggetto che, come l'ufficiale giudiziario, riveste la qualità di pubblico ufficiale e restituisce relazione scritta dell'attività svolta, con valore probatorio dell'atto pubblico, estende a casi analoghi, senza modificarne la natura, la potestà certificatoria che l'ufficiale già ha con riferimento al caso in cui il ricevente rifiuti la firma o non possa firmare e agevola il flusso telematico degli atti processuali.

Lettera d)

L'intervento aggiunge due commi all'articolo **147 c.p.c.**, al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 che, con riferimento alla notifica di un atto in materia civile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Si è previsto che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante (al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione) e per il destinatario (nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7).

Lettera e)

L'articolo **149-*bis* c.p.c.** è stato modificato in attuazione del criterio di delega del comma 20, lettera d), che richiede di "*adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici*". La disposizione inoltre attua la delega sull'implementazione del processo civile telematico disponendo la notifica

via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che semplifica anche l'introduzione del processo esecutivo.

Non si è ritenuto necessario modificare il comma terzo, in materia di tempo delle notificazioni, considerata l'esistenza, all'articolo 3-*bis*, comma 3, della legge n. 53 del 1994, di una specifica disposizione sul perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'avvocato. La disciplina dettata in quest'ultima norma, che prevede un diverso tempo della notificazione per il notificante e per il destinatario, appare dettata da esigenze legate ai termini e alle conseguenti decadenze in cui incorre la parte e, pertanto, è stata ritenuta compatibile con quanto previsto per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.

Comma 12

Lettera a)

L'articolo **163 c.p.c.** è stato modificato per dare attuazione alle previsioni contenute nelle lettere b) e d) del comma 5 della legge delega: si è a tal fine disposto nel n. 4) del terzo comma che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni siano esposti in modo chiaro e specifico; il n. 7) del terzo comma è stato modificato per aggiungere la necessità di inserire un nuovo avvertimento ("*che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato"*).

Inoltre, sempre in forza della necessità di operare il dovuto coordinamento fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento delegato, come disposto dal comma 22 della legge delega, il termine per la costituzione del convenuto (che deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell'atto di citazione) è stato posto a settanta giorni prima dell'udienza, dovendosi consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all'udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del *thema decidendum ac probandum.* Per la medesima finalità di coordinamento è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione, non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell'udienza di cui all'articolo 183.

Per analogo intento di coordinamento e con l'obiettivo di assicurare la concentrazione e la ragionevole durata del processo (comma 5, lettera a) della legge delega) è stato infine inserito un nuovo n. 3-*bis* nel terzo comma, per agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo articolo 171-*bis* c.p.c.

Lettera b)

L'articolo **163-*bis* c.p.c.** reca al primo comma una modifica che estende il termine a comparire a centoventi giorni prima dell'udienza di trattazione: tale intervento, in ossequio ai criteri di cui alla lettera g) del comma 5 della legge delega, ha l'obiettivo di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all'udienza di prima comparizione, assicurando tempi congrui per l'elaborazione delle memorie integrative di cui al nuovo articolo 171-*ter,* e così ivi consentire la piena definizione del *thema decidendum ac probandum* prima dell'udienza di cui all'articolo 183. È stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell'attore (simmetricamente a quanto operato negli articoli 163 e 165), non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell'udienza di cui all'articolo 183.

Lettera c)

L'articolo **164 c.p.c.** è stato modificato solo all'ultimo comma, sempre in forza della necessità di operare il dovuto coordinamento fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento delegato, come disposto dal comma 22 dell'unico articolo della legge delega: poiché è stato introdotto un momento, antecedente all'udienza, nell'ambito del quale il giudice opera le verifiche sulla corretta instaurazione del contraddittorio (nuovo articolo 171-*bis* c.p.c.), precedentemente svolte in apertura di udienza nel primo comma dell'articolo 183 con possibile rinvio dell'udienza ai sensi del relativo secondo comma, quest'ultimo è stato sostituito con il nuovo riferimento al secondo comma dell'articolo 171-*bis.*

Lettera d)

Dal primo comma dell’articolo **165 c.p.c.** è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell’attore (simmetricamente a quanto operato negli articoli 163 e 163-*bis*), non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183. In chiusura dell’articolo è stato previsto che, anche in caso di costituzione personale dell’attore, costui debba indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica (attuazione della lettera h) del comma 17 della legge delega).

Lettera e)

L’articolo **166 c.p.c.** contiene alcune modifiche rispetto all’attuale formulazione. A tal fine, è stato in primo luogo previsto che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta (e non più venti) giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, e ciò tenuto conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della fase introduttiva, che prevede che dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, debba avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti.

È poi stato espunto che la costituzione possa avvenire almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, nonché almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-*bis,* quinto comma, perché quest’ultima norma è stata abrogata, essendo stato il relativo contenuto trasferito nel nuovo articolo 171-*bis*, terzo comma, c.p.c., che prevede che il giudice possa comunque differire l’udienza sino a quarantacinque giorni e, come precisato nella stessa norma, i termini per le memorie di cui all’articolo 171-*ter* decorrono in tal caso a ritroso dalla nuova udienza che viene fissata dal giudice.

Lettera f)

L’articolo **167 c.p.c.** disciplina il contenuto della comparsa di risposta, e contiene unicamente una modifica, nel senso che il convenuto deve, “in modo chiaro e specifico”, proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. La modifica costituisce una esemplificazione applicativa del principio di chiarezza e specificità degli atti processuali che la riforma ha inteso rafforzare e rendere generale (cfr. modifiche all’articolo 121 c.p.c.).

Lettera g)

L’articolo **168-*bis* c.p.c.** contiene la disciplina della designazione del giudice istruttore, adattandola alla complessiva digitalizzazione del disegno riformatore della legge delega, prevedendo che, formato un fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. È stato soppresso l’inciso per cui la designazione del giudice istruttore debba avvenire “con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo”, e l’ulteriore inciso per cui subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, e su quello del giudice istruttore “e gli trasmette il fascicolo”, per necessario adeguamento alle disposizioni del processo civile telematico. È stato infine soppresso l’ultimo comma, per il quale “Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”, in quanto la disposizione è stata trasfusa nell’articolo 171-*bis* c.p.c.

Lettera h)

L’articolo **171 c.p.c.**, che disciplina la ritardata costituzione delle parti, è stato oggetto di interventi di mero coordinamento. Nel secondo comma si è infatti eliminato l’inciso che consente, nel caso in cui una parte si sia costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge, alla controparte di costituirsi successivamente “fino alla prima udienza”, in quanto per consentire le verifiche preliminari del giudice anteriormente all’udienza e alla fissazione dei termini per le memorie di cui all’art. 171-*ter*, il termine per la costituzione del convenuto deve

essere necessariamente fissato in quello tempestivo di cui all'art. 166 c.p.c.; il tutto tenendo peraltro conto anche della previsione di cui all'articolo 291 c.p.c. Nulla vieta, in ogni caso, al convenuto di costituirsi anche successivamente, ma nella consapevolezza di dover accettare il processo *in statu et terminis*, ferme restando le decadenze ormai maturate, e salve naturalmente le ipotesi di possibile rimessione in termini.

Per analoghe ragioni il terzo comma contiene a sua volta una modifica formale, con la soppressione dell'inciso "neppure entro tale termine" e la sostituzione dell'inciso "entro il termine di cui all'art. 166", a precisare che dopo tale termine la parte è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (la verifica è tra quelle preliminari di cui all'art. 171-*bis* c.p.c.).

Lettera i)

L'articolo **171-*bis* c.p.c.** rappresenta una norma quadro nel quadro della nuova fase introduttiva, e disciplina le verifiche preliminari che il giudice è chiamato a fare prima dell'udienza. Invero, in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del *thema decidendum* e del *thema probandum* già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all'udienza stessa. Nel rispetto della finalità perseguita dalla delega si è pertanto ritenuto che, scaduto il termine di cui all'art. 166 per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore abbia comunque a procedere entro un termine ravvicinato (i successivi quindici giorni) a tutte le verifiche d'ufficio che, nel loro insieme, sono funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio.

Per quanto concerne in particolare la tipologia dei controlli richiesti al giudice, gli stessi riguardano i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell'atto di citazione e relative sanatorie), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 171, terzo comma (dichiarazione di contumacia), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamate in causa del terzo), 291 e 292 (ancora contumacia), e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda (e in specie dunque all'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione) e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Nel caso in cui il giudice abbia a effettuare rilievi e ad assumere provvedimenti in ordine a tali profili, gli stessi sono poi trattati dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-*ter* c.p.c.

È poi stabilito che quando pronuncia i provvedimenti sopra indicati il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'art. 171-*ter* c.p.c. per le memorie integrative e di completamento della trattazione.

È in ogni caso previsto che il giudice, anche se non provvede ai sensi del secondo comma, possa confermare o anche differire, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza (con previsione, dunque, non dissimile a quella dell'attuale articolo 168-*bis*, quinto comma, c.p.c., e per consentire di meglio organizzare il proprio ruolo). Naturalmente, in tal caso i termini indicati per le memorie di cui all'articolo 171-*ter* c.p.c. decorrono dalla data della nuova udienza.

È infine previsto che il decreto del giudice debba essere comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Sempre al fine di consentire di realizzare l'obiettivo principale legato alla fase introduttiva, l'articolo **171-*ter* c.p.c.** disciplina le memorie integrative che le parti possono depositare una volta avvenute le verifiche preventive del giudice e sempre prima dell'udienza. È stato così stabilito che le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

In sostanza, si tratta delle stesse tre memorie oggi contemplate dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., ma dopo la prima udienza, che vengono invece anticipate a un termine anteriore, per consentire come già precisato che all'udienza il tema di causa sia perfettamente delineato e possano essere assunte le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio.

Rispetto alla lettera della legge delega (comma 5, lett. f) si è attuata consapevolmente la scelta di parificare i termini per tutte le parti, rispettando dunque la delega nella necessità di assicurare le prerogative in essa contenute per le parti indicate (attore, convenuto, e infine entrambi), ma estendendola di fatto per meglio consentire il rispetto delle finalità dalla stessa perseguite, in particolare nelle ipotesi di giudizi plurisoggettivi, sia ab origine (caso delle domande trasversali) sia ad esito della chiamata del terzo da parte del convenuto, sulla quale il giudice pronuncia ad esito delle verifiche preliminari fissando una nuova udienza dalla quale dunque devono decorrere i termini di cui all'articolo 171-*ter* c.p.c. per tutte le parti. Non si è invece ritenuto di attuare la delega nella parte della lett. f che prevede la anticipata facoltà anche per l'attore di chiamare in causa un terzo (se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto), in quanto tale facoltà, che peraltro corrisponde a una situazione nella prassi e statisticamente assai rara, avrebbe comportato indistintamente per tutti i giudizi un allungamento dei tempi incongruo rispetto ai benefici perseguiti e soprattutto incompatibile con le finalità di semplificazione e celerità poste dalla delega quali obiettivi generali di tutta la riforma.

Comma 13

Lettera a)

L'articolo **182 c.p.c.** reca una modifica dettata da esigenze di coordinamento, come disposto dal comma 22 della legge delega, fra tale norma e l'articolo 171-*bis*: si include fra le verifiche preliminari anche l'eventuale mancanza della procura al difensore.

Lettera b)

L'articolo **183 c.p.c.** è stato modificato per dare attuazione alle previsioni contenute nella lettera i) del comma 5 della legge delega, dove si prevede che nella prima udienza le parti debbano comparire personalmente e la mancata comparizione, senza giustificato motivo, sia valutabile ai sensi dell'art. 116, secondo comma.

Il secondo comma prevede che, salvo che non trovi applicazione l'articolo 187, il giudice provveda, quando formulata, sull'istanza dell'attore di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo.

L'accoglimento di tale richiesta comporta a fissazione di una nuova udienza ex articolo 183, i controlli preliminari di cui all'articolo 171-*bis* e la decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all'articolo 171-*ter*.

Il terzo comma prevede che il giudice interroghi liberamente le parti e chieda i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati e proceda così al tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell'art. 185. Il richiamo espresso di tale disposizione è finalizzato a consentire alle parti, ove lo ritengano, di farsi rappresentare per tale adempimento.

Il quarto comma prevede che, alla stessa udienza, il giudice provveda sulle istanze istruttorie predisponendo il calendario del processo e fissando l'udienza di assunzione delle prove entro novanta giorni. Tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, si prevede che il calendario delle udienze successive contenga una precisa programmazione, sino alla data dell'udienza di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse.

È prevista la facoltà di riservare la decisione sui mezzi di prova, ma l'ordinanza emanata fuori udienza deve essere pronunciata entro i successivi trenta giorni. Si prevede infine che, quando vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, come nella disciplina attuale, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma.

Lettera c)

L'articolo **183-*bis* c.p.c.** ha subito modifiche dovute alla nuova configurazione del rito semplificato di cognizione, come conformato dalla lettera n) del comma 5 della legge delega. Si prevede che all'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies,* dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'art. 281-*duodecies*.

Lettera d)

Finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione ha anche la delega contenuta nel comma 5, lettere *o), p) e q),* finalizzata ad introdurre un nuovo strumento definitorio della lite nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ovverosia un provvedimento provvisorio ma con efficacia esecutiva, ispirato ad alcuni esempi della legislazione di altri ordinamenti (come, ad esempio, il *référé provision* di cui all'art. 809 del *code de procédure civile* francese o il *summary judgment* di cui all'art. 24 delle *civil procedure rules* anglosassoni) e modellato sulle fattispecie di c.d. condanna con riserva delle difese del convenuto, già prevista nel nostro ordinamento (articolo 1462 c.c. e articoli 35, 648 e 665 c.p.c.).

Il nuovo articolo **183-*ter* c.p.c.** (attuativo della lettera o)) disciplina l'"*ordinanza di accoglimento della domanda*" e prevede che, limitatamente alle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, nel corso del solo giudizio di primo grado e su istanza di parte, possa pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda e così definire il giudizio in tale udienza. Il presupposto per la pronuncia di questo provvedimento provvisorio è configurato dal raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda e dalla valutazione giudiziale di manifesta infondatezza delle difese del convenuto. È specificato inoltre che in caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte, avendo l'ordinanza natura e scopo completamente definitorio del giudizio. La disposizione prevede, poi, che il provvedimento in questione sia provvisoriamente esecutivo e sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* c.p.c., e non sia comunque idoneo ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 c.c. né la sua autorità sia invocabile in altri processi. La norma è strutturata in modo tale da escludere che, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il giudizio abbia a proseguire, essendo deputata a soddisfare l'eventuale interesse della parte istante di munirsi celermente di un titolo immediatamente spendibile in via esecutiva, nella consapevolezza che la pronuncia non sia idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata. In questo senso, tra l'altro, deve leggersi il carattere di provvisorietà che, in base alla delega, è riconosciuto all'ordinanza in oggetto.

Il secondo comma descrive l'efficacia e il regime di stabilità dell'ordinanza. Sotto il primo profilo la formula della norma esplicitamente attribuisce all'ordinanza la natura di titolo esecutivo, escludendo peraltro che la stessa possa acquistare l'autorità di cosa giudicata ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, o che la sua autorità possa essere invocata in altri processi.

La norma è poi tale da chiarire che unicamente l'ordinanza di accoglimento è reclamabile, non essendovi ragioni perché un controllo sia esercitato nei casi in cui l'istanza sia stata rigettata. Solo l'ordinanza di accoglimento, dunque, tanto laddove non impugnata quanto nei casi in cui il reclamo venga respinto, come subito si dirà, è quindi potenzialmente idonea a definire il giudizio. Ed è per tale ragione che è stato poi previsto che con la stessa ordinanza il giudice liquidi le spese di lite, essendo il giudizio concluso proprio con tale ordinanza.

Il terzo comma disciplina le sorti del processo quando l'ordinanza non sia stata reclamata o quando il reclamo sia stato respinto, prevedendo appunto che in queste ipotesi l'ordinanza di accoglimento di cui al secondo comma sia idonea a definire il giudizio e non sia ulteriormente impugnabile.

L'ultimo comma, conformemente alla delega, specifica poi che, in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegua innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata, essendo quest'ultima una manifestazione di convincimento del giudice nel merito del giudizio.

Inoltre, proprio per contrastare *ab origine* richieste pretestuose e strumentali ed evitare il prosieguo del giudizio, con inutile dispendio dell'attività giudiziaria e dell'impiego di risorse umane e organizzative, e con risparmio di tempi e di adempimenti processuali, il nuovo articolo **183-*quater* c.p.c.** (attuativo delle lettere *p)* e *q)*), prevede che, già all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa nelle

controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, possa pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta dall'attore quando la stessa sia manifestatamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione previsti al comma 3, nn. 3) e 4) dell'articolo 163 c.p.c. e la nullità non è stata sanata, o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma. Con riferimento alla lettera q) si è ritenuto di non modificare l'articolo 164, mantenendo in prima battuta la sanabilità dei vizi dell'atto di citazione sopra indicati, ritenendo che il legislatore non si sia espressamente spinto sino ad abrogare tale possibilità di sanatoria. È specificato inoltre che in caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte, avendo l'ordinanza natura e scopo completamente definitorio del giudizio. Come per l'ordinanza di accoglimento, anche nel caso di specie si prevede che soltanto l'ordinanza che accolga l'istanza (e dunque rigetti la domanda) possa essere reclamata ai sensi dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c. e non abbia valore di giudicato né possa essere fatta valere in altri procedimenti. Anche in questo caso, dunque, la non idoneità ad acquisire autorità di cosa giudicata dà conto del carattere di provvisorietà che, in base alla delega, è riconosciuto all'ordinanza in oggetto.

È poi previsto che con la stessa ordinanza il giudice liquidi le spese di lite, essendo il giudizio concluso proprio con tale ordinanza. L'ultimo comma specifica inoltre che, in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegua innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata, essendo quest'ultima una manifestazione di convincimento del giudice nel merito del giudizio.

Anche per l'ordinanza di rigetto si prevede che quando l'ordinanza non sia stata reclamata o quando il reclamo sia stato respinto, la stessa sia idonea a definire il giudizio e non sia ulteriormente impugnabile.

Lettera e)

L'articolo **184 c.p.c.** è stato abrogato in quanto non più compatibile con le nuove previsioni dell'articolo 183 che dispone che il giudice provveda in udienza sulle richieste istruttorie con facoltà di riservare ad un momento successivo fuori udienza la decisione sui mezzi di prova, ma l'ordinanza deve essere pronunciata entro i successivi trenta giorni.

Lettera f)

L'articolo **185 c.p.c.** reca una lieve modifica per esigenze di coordinamento rispetto al criterio di cui al n. 2 della lettera *i)* del comma 5: è stato ribadito che tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, ma deve rispettare, nel suo complesso il calendario del processo.

Lettera g)

L'articolo **185-*bis* c.p.c.** ha subito un intervento di modifica per attuare quanto previsto dal criterio contenuto nella lettera m) del comma 5: la proposta transattiva o conciliativa può essere ora formulata dal giudice fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

Lettera h)

All'articolo **187 c.p.c.** è stato solamente effettuata una modifica per allineare il rinvio alla opportuna previsione dell'articolo 183, ora confluita nel nuovo quarto comma e non più contenuta nel precedente ottavo comma (mezzi di prova disposti d'ufficio).

Lettera i)

L'articolo **188 c.p.c.** reca modifiche dettate da esigenze di coordinamento sia rispetto al criterio di cui al n. 2 della lettera *i)* del comma 5, in ossequio al quale è stato ribadito che anche le modalità di assunzione dei mezzi di prova devono rispettare il calendario del processo, sia rispetto al generale obiettivo di operare il dovuto coordinamento fra le norme imposto dal comma 22 della legge delega, inserendo quindi gli opportuni riferimenti all'articolo 189 (scambio di scritti conclusivi) e all'articolo 275 *bis* (discussione orale davanti al collegio).

Lettere l) e m)

L'articolo **189 c.p.c.** è stato modificato al fine di prevedere, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, che sia fissata un'udienza, detta di rimessione della causa al collegio per la decisione rispetto alla quale decorrono, a ritroso tre termini, rispettivamente per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica. Tali termini possono essere oggetto di rinuncia ad opera delle parti. In tal caso il giudice può immediatamente trattenere la causa in decisione. Tale modello di fase decisoria, in attuazione del medesimo principio di delega, è stato attuato anche per l'appello.

L'inserimento, nell'articolo 189 dei termini di deposito degli scritti difensivi finali ha comportato poi l'abrogazione dell'articolo **190 c.p.c**.

La modifica dell'articolo 183 c.p.c. ha imposto, infine, una modifica di mero coordinamento all'articolo 191 c.p.c.

<u>Comma 14</u>

Il criterio di delega di cui al comma 17, lettera n), ("*prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile*") è attuato attraverso l'aggiunta di un secondo comma all'articolo **193 c.p.c.,** rubricato "*Giuramento del consulente*", con il quale si prevede che in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dello stesso articolo. È altresì specificato che con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma, del codice (ovvero i termini per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite, per la trasmissione al consulente delle osservazioni delle parti e per il deposito in cancelleria della relazione).

<u>Comma 15</u>

Lettera a)

In conformità al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 21, lettera b), si è ritenuto di inserire nell'articolo **210 c.p.c.** due ultimi commi per rafforzare l'efficacia dell'ordine di esibizione del giudice, con disposizioni volte a sanzionare la mancanza di collaborazione all'attività giudiziale della parte e del terzo.

Al nuovo comma quarto si prevede che l'inottemperanza della parte all'ordine di esibizione venga sanzionato con una pena pecuniaria di importo compreso tra euro 500 ed euro 3000. Il giudice potrà altresì desumere da tale inadempimento argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. Il comma quinto riguarda invece l'inadempimento del terzo, la cui inottemperanza è sanzionata con una pena pecuniaria di importo compreso tra euro 250 ed euro 1500. La sanzione non è tuttavia automatica, consentendo sempre alla parte e al giudice di valutare la consistenza del motivo che ha portato a non ottemperare all'ordine.

Lettera b)

Il principio di cui al comma 21, lettera c) è stato attuato prevedendo nell'articolo **213 c.p.c.** che, in caso di richiesta d'ufficio di informazioni alla pubblica amministrazione, questa sia tenuta a trasmetterle o a comunicare le ragioni del diniego entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di richiesta del giudice.

<u>Comma 16</u>

Lettera a)

Conformemente al criterio di delega di cui al comma 6, lettera *a),* della legge n. 206 del 2021, si è ritenuto di modificare l'articolo **225 c.p.c.**, prevedendo al primo comma che la decisione sulla querela di falso non sia assunta dal collegio, ma dal tribunale in composizione monocratica. Al secondo e al terzo comma sono quindi stati inseriti gli adattamenti necessari di coordinamento.

Lettera b)

Le modifiche all'articolo **226 c.p.c.** sono dettate da esigenze di coordinamento con la nuova competenza sulla querela di falso del tribunale in composizione monocratica (e non più del collegio), prevista dal precedente articolo 225. Inoltre, al secondo comma, si è previsto che il giudice che accerta la falsità debba dare le disposizioni di cui all'articolo 537 c.p.p. (sulla pronuncia sulla falsità di documenti), aggiornando il precedente richiamo all'articolo 480 c.p.p. (sul verbale di udienza).

Comma 17

Lettera a)

L'adeguamento della disciplina della chiamata in causa del terzo, prevista dall'articolo 1, comma 5, lettera *h)* della legge delega, è stato attuato anche con la modifica alle modalità di costituzione del terzo interveniente previste dall'articolo **267 c.p.c.** Al primo comma, si è quindi soppressa la possibilità per il terzo di costituirsi in udienza; la costituzione del terzo interveniente potrà, quindi, soltanto avvenire con il deposito di una comparsa, formata a norma dell'articolo 167. Per ragioni di coordinamento si è altresì modificato il secondo comma, sopprimendo l'inciso sulla costituzione del terzo interveniente in udienza.

Lettera b)

L'articolo **268 c.p.c.**, nella disciplina del termine per l'intervento, contiene una modifica di mero adeguamento alla nuova disciplina della fase decisoria, prevedendo che l'intervento possa avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (essendo ormai la precisazione delle conclusioni collocata in un mero scambio tra le parti).

Lettera c)

L'articolo **269 c.p.c.** è stato modificato per conformarlo alle nuove disposizioni dell'articolo 171 *bis* ove è stato individuato e disciplinato un momento in cui, fuori udienza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 166, il giudice possa verificare d'ufficio la regolare instaurazione del contraddittorio e pronunciare, quando occorre, i provvedimenti opportuni e tipizzati, fra i quali rientra anche la fissazione di nuova udienza al fine di consentire al convenuto di effettuare la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. L'attore potrà chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto il relativo interesse: tale adempimento deve essere effettuato nella memoria di cui all'articolo 171 ter, comma primo, n. 1.

Lettera d)

All'articolo **271 c.p.c.** è stato inserito un richiamo alla norma che disciplina le memorie integrative (art. 171 *ter* c.p.c.) i cui termini si estendono anche al terzo chiamato.

Comma 18

Lettera a)

All'articolo **275 c.p.c.** sono state apportate modifiche al fine di prevedere, innanzitutto, al comma 1 che, nei casi in cui non si ricorra a modelli misti o semplificati, dopo gli scritti difensivi finali, la causa sia trattenuta in decisione e il collegio depositi la sentenza nei sessanta giorni successivi all'udienza di cui all'articolo 189.

I commi secondo e terzo sono stati modificati al fine di disciplinare la fase decisoria con trattazione mista davanti al collegio. In particolare, il comma secondo prevede che le parti possano chiedere, con la nota di precisazione delle conclusioni, al presidente del tribunale, che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio.

In tal caso il presidente revoca l'udienza fissata dal giudice istruttore per la rimessione della causa in decisione e fissa un'udienza davanti al collegio nella quale le parti discutono oralmente, senza deposito delle note di replica. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

Lettera b)

L'articolo **275-*bis* c.p.c.** disciplina la decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio, prevedendo che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

Il secondo comma prevede poi che all'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione e che all'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il terzo comma prevede poi che in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Infine, la norma prevede che se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Comma 19

Lettera a)

L'articolo **281-*quinquies* c.p.c.** è stato modificato al fine di prevedere: al primo comma che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice istruttore fissa l'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, rispetto alla quale decorrono i termini a ritroso, per il deposito degli scritti difensivi finali previsti dall'articolo 189; al secondo comma viene disciplinata la trattazione mista della fase decisoria, con facoltà della parte di farne istanza e con assegnazione dei soli termini per le conclusionali e discussione orale davanti al giudice, senza deposito di memorie di replica. Il termine per il deposito della sentenza è di trenta giorni.

Lettera b)

In conformità al principio di delega (comma 5, lettera l), n.2 è stato inserito un terzo comma all'articolo **281-*sexies* c.p.c.** al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

Comma 20

Lettera a)

In conformità alla delega, quanto ai rapporti tra giudice collegiale e monocratico, l'articolo **281-*septies* c.p.c.** è stato modificato al fine di consentire un passaggio diretto dal collegio al giudice monocratico per la decisione, senza necessità di fissare ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni.

Lettera b)

L'articolo **281-*octies* c.p.c.,** che regola la rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale, è stato modificato, prevedendo che il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275 *bis*.

Lettera c)

In attuazione della delega (comma 5, lettera s), quanto ai rapporti tra giudice collegiale e monocratico, l’articolo **281-*novies* c.p.c.** è stato modificato al fine di prevedere, nel secondo comma appositamente introdotto, che, se sono riunite cause per le quali il tribunale deve giudicare in composizione collegiale e cause nelle quali deve giudicare in composizione monocratica, prevalga il rito collegiale, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate in ciascun procedimento, per la parte che si è svolta prima della riunione.

Comma 21

In attuazione del criterio di delega di cui al n.1 del comma 5, lettera n) è stato inserito un apposito capo del Libro II del codice di procedura civile, contenente la disciplina del procedimento semplificato di cognizione destinato a sostituire il vigente rito sommario di cognizione che, invece, è collocato nel capo III bis del Titolo primo, ed è disciplinato dagli articoli 702 bis e seguenti.

L’intero capo, coerentemente con il medesimo principio di delega, viene quindi abrogato.

Tuttavia, nel delineare la struttura del rito semplificato, come del resto si ricava dal principio di delega, sono state mantenute le principali caratteristiche di concentrazione e snellezza proprie del rito sommario, in quanto compatibili con la sua natura di giudizio a cognizione piena.

Nel capo III quater del Libro Secondo sono stati inseriti gli articoli da 281-*decies* a 281-*terdecies.*

Tale collocazione è coerente con l’alternatività di tale rito rispetto al rito ordinario.

In attuazione del criterio di cui al n. 2 del citato comma 5, lettera *a)* il rito è stato denominato “semplificato di cognizione”.

All’articolo **281-*decies* c.p.c.** viene definito l’ambito di applicazione del rito semplificato. Il primo comma indica quali caratteristiche devono avere le cause per essere obbligatoriamente trattate con il rito semplificato. In sostanza, nella quadruplice possibile formulazione prevista dalla norma (“Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa”) si prevede che si tratti di cause, anche riservate alla decisione del tribunale collegiale, per le quali è prevedibile un’istruttoria non articolata e complessa. Il secondo comma prevede che il rito semplificato possa essere adottato, a scelta della parte, in tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.

L’articolo **281-*undecies* c.p.c.** è dedicato alla forma della domanda e costituzione delle parti. Il comma primo prevede che la domanda debba essere introdotta con ricorso contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 *bis*), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163. Il secondo comma disciplina, secondo criteri acceleratori, le modalità di fissazione dell’udienza con decreto del giudice che assegna anche il termine di costituzione del convenuto, e si prevede, a garanzia del diritto di difesa, che il termine minimo a comparire per il convenuto sia di quaranta giorni liberi se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero. Il terzo e il quarto comma disciplina le modalità di costituzione del convenuto, le decadenze e preclusioni e le modalità con cui chiedere la chiamata di un terzo in causa, prevedendo a tal fine che il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Infine, ai sensi del quarto comma, se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

L’articolo **281-*duodecies* c.p.c.** disciplina il procedimento dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione dell’udienza. Il primo comma prevede che all’udienza il giudice proceda alla verifica della ricorrenza delle ipotesi di cui all’articolo 281-*decies* primo comma e proceda, quando necessario, al mutamento del rito nelle forme ordinarie. Tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 281-*decies*, in quanto la scelta del ricorrente di procedere con il rito semplificato potrebbe non risultare opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia. Inoltre, l’omessa previsione della possibilità di mutare il rito anche nelle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 281-*decies* comprimerebbe eccessivamente la possibilità di scelta della parte convenuta e favorirebbe in modo sproporzionato l’attore. In caso di mutamento del rito da semplificato a ordinario il giudice è tenuto

a fissare l'udienza *ex* art. 183 rispetto alla quale decorrono, *ex lege*, i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-*ter.*

Il secondo comma disciplina la possibilità per l'attore di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un terzo, con i medesimi limiti previsti per il giudizio ordinario.

Il terzo comma disciplina le facoltà che le parti possono esercitare a pena di decadenza all'udienza. In tal modo si è inteso attuare il principio di delega secondo cui l'attuazione del rito semplificato deve coniugarsi con la necessità di prevedere una scansione processuale in cui maturano in modo chiaro e prevedibile le preclusioni e consenta di prevedere i tempi di trattazione del procedimento con questo rito, fermo restando il necessario rispetto del principio del contraddittorio.

Il quarto comma prevede che le parti possano chiedere l'assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità, potendo modulare l'assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma, e comunque ridotti rispetto a quelli ordinari.

Il quinto comma prevede che, quando non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma, e non ritiene la causa matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti, e procede alla loro assunzione.

L'articolo **281-*terdecies* c.p.c.** disciplina la fase decisoria del procedimento semplificato di cognizione che in conformità alla delega deve concludersi con sentenza. Si prevede l'applicazione dell'art.281-*sexies* per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e dell'articolo 275-*bis* per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

La disciplina maggiormente formalizzata dell'esercizio dei diritti di difesa delle parti, ivi compresa l'espressa previsione per l'attore di chiamare in causa un terzo (ferma restando la valutazione del giudice sulla opportunità di proseguire nelle forme del rito semplificato) non comporta la necessaria adozione di una norma specifica sull'appello, come attualmente previsto dall'articolo 702-*quater* per il rito sommario di cognizione, essendo sufficiente a tal fine la precisazione contenuta nel secondo comma per cui la sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

Comma 22

Le modifiche apportate all'articolo **283 c.p.c.** consistono nella trasposizione in forma precettiva del principio di delega previsto dalla lettera f) del comma 8, a mente del quale occorre prevedere: 1) «*che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro*»; 2) che l'istanza di sospensione «*possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione*»; 3) «*che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio*». Si è inteso precisare che il pregiudizio grave e irreparabile, tale da fondare l'accoglimento dell'inibitoria, può derivare "anche" dall'esecuzione di pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro, in particolare in relazione alla possibilità di insolvenza, ma che al tempo stesso la tutela può riferirsi altresì a sentenze di condanna ad un *facere* o a un *pati*, "anche" in relazione alle quali può venire in rilievo la possibilità di insolvenza di una delle parti (si pensi, ad es., all'ipotesi in cui sia stata ordinata la demolizione di un'opera, e il creditore non dia garanzie di essere poi in grado di ripristinarla, nel caso in cui la decisione venga riformata). Nel dare attuazione alla delega si è quindi voluto prevenire possibili interpretazioni restrittive che avrebbero potuto limitare la rilevanza della possibilità di insolvenza alle sole condanne aventi ad oggetto una somma di denaro.

In relazione al procedimento di correzione di errore materiale previsto dagli articoli **287 e seguenti c.p.c.**, si è ritenuto di non attuare il principio di delega previsto dalla lettera h) («*introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento*»), in quanto la sua pratica attuazione – a fronte di un impatto verosimilmente assai limitato sul numero di impugnazioni proposte - avrebbe comportato un *vulnus* al principio

dell’intangibilità del giudicato, consentendo di rimettere in discussione la statuizione sulle spese di lite contenuta in sentenze non più sottoposte ad impugnazione (per il decorso dei termini a tale fine previsti, o perché confermate nei successivi gradi di giudizio). L’attuazione della delega pone inoltre seri problemi di coordinamento per il caso in cui l’impugnazione venga proposta successivamente all’istanza di correzione, e il suo effetto deflattivo appare sostanzialmente irrilevante, se solo si considera che il provvedimento così corretto potrebbe nuovamente essere impugnato relativamente alle parti oggetto di correzione. L’attuazione della delega, pertanto, più che in uno strumento deflattivo si risolverebbe in una sorta di rimessione in termini per chiedere (non una mera correzione, bensì) la revisione di un capo del provvedimento pur una volta scaduti i termini per la sua impugnazione. In ordine a quanto previsto dal principio di cui alla lettera g), volta a prevedere la possibilità di trattazione scritta del procedimento per la correzione dell’errore materiale, si è preferito non inserire specifiche previsioni al riguardo, essendo pacificamente applicabile anche al procedimento di correzione di errore materiale la norma generale sulla trattazione scritta, ed essendo inopportuno introdurre delle specifiche disposizioni destinate a trovare applicazione per questo solo modello di procedimento.

Comma 23

L’articolo **291 c.p.c.**, che disciplina la dichiarazione di contumacia del convenuto, contiene una modifica necessaria per l’adeguamento alla disciplina della nuova fase introduttiva, disponendo ora nel secondo comma che se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-*bis*, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

Comma 24

Lettera a)

L’articolo **316 c.p.c.** è stato modificato al fine di prevedere, in via generale, che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. Il secondo comma è stato modificato al fine di apportare i necessari adattamenti alle modalità di presentazione della domanda in forma verbale, per renderla compatibile con l’adozione, in via generale, del ricorso anziché dell’atto di citazione, con comparizione a udienza fissa.

Lettera b)

L’articolo **317 c.p.c.** è stato modificato al fine di rendere compatibile il conferimento del mandato per farsi rappresentare davanti al giudice di pace, con l’introduzione del procedimento con ricorso anziché con citazione.

Lettera c)

L’articolo **318 c.p.c.** è stato sostituito per prevedere che la domanda davanti al giudice di pace si proponga con ricorso e non più con atto di citazione. Il secondo comma disciplina le modalità di fissazione dell’udienza a seguito della presentazione del ricorso.

Lettera d)

Il primo comma dell’articolo **319 c.p.c.** è stato modificato, mantenendo per la costituzione delle parti una forma semplificata, ma adattandola alle esigenze del processo telematico che dovrà assistere anche il processo davanti al giudice di pace. Si prevede, dunque, che l’attore si costituisca depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 c.p.c., unitamente al decreto di cui all’articolo 318 c.p.c. unitamente alla relazione di notificazione e alla procura, ove occorra. Il convenuto potrà quindi costituirsi depositando la comparsa di risposta e la procura, ove occorra.

Lettera e)

Il terzo comma dell'articolo **320 c.p.c.** è stato modificato al fine di prevedere che il giudice di pace, alla prima udienza, fermo restando l'obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, procede nelle forme previste dal rito semplificato, in particolare dall'art. 281-*duodecies*, con applicazione dei commi che prevedono che si proceda all'istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione.

Il quarto comma è stato soppresso in considerazione dell'obbligo delle parti di dedurre le prove negli scritti difensivi ed eventualmente di formulare alla prima udienza un breve termine per l'integrazione delle istanze istruttorie e delle difese.

Lettera f)

L'articolo **321 c.p.c.** è stato modificato al fine di prevedere che davanti al giudice di pace il modello processuale per la fase decisoria è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica.

Comma 25

Lettera a)

All'articolo **326 c.p.c.**, al primo comma sono state apportate due modificazioni; la prima si limita a sostituire la parola «precedente» (riferito all'articolo) con il riferimento all'articolo 325; mentre dopo le parole "dalla notificazione della sentenza" è stata aggiunta la precisazione che la notifica avvenga "sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario".

Lettera b)

L'aggiunta operata al secondo comma dell'articolo **334 c.p.c.** attua il chiaro disposto del principio di delega di cui alla lettera b), del comma 8 dell'unico articolo della legge delega, la quale richiede di «*prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile*».

Comma 26

Lettere a) e b)

La riformulazione dell'articolo **342 c.p.c.** (e quella, negli stessi termini, dell'articolo 434 relativo alla forma dell'appello nel processo del lavoro) dà attuazione al criterio di delega previsto dalla lettera c), del comma 8 dell'unico articolo della legge delega, che richiede di «*prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico*». La soluzione prescelta cerca di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e quelle di tutela effettiva, nel rispetto della premessa per cui la chiarezza e sinteticità non debbono mai portare a una indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti, e d'altro lato le regole non devono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia. Anche sulla scorta dei lavori della Commissione che presso il Ministero della giustizia aveva elaborato proposte normative per dare concreta attuazione ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti anche nei gradi di impugnazione, e al quale avevano partecipato anche magistrati delle Corti d'appello che avevano portato la propria esperienza, si è cercato di proporre un'attuazione della legge delega volta ad evitare interpretazioni eccessivamente rigide della norma, le quali, andando al di là dell'obiettivo di richiedere che l'appello sia costruito come una critica che indichi le specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza che vengono impugnate, finiscano per appesantire inutilmente l'esposizione o portino a redigere dei veri e propri progetti alternativi di sentenza, nel timore di pregiudizievoli pronunce di inammissibilità. Analoga ragione ha indotto a riformulare, nell'ottica della sinteticità, la previsione relativa alla indicazione, in relazione a ciascun motivo di appello, del capo della decisione che viene impugnato (in luogo della indicazione, richiesta dalla norma vigente, «*delle parti del provvedimento che si intende appellare*»), per evitare inutili trascrizioni nell'atto delle pagine delle pronunce appellate. Si è inoltre prevista

la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-*bis*, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza; la stessa esigenza ha comportato analogo intervento nell'articolo **343 c.p.c.**, con l'indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo dell'attuale rinvio all'articolo 166.

Lettera c)

La lettera d) del comma 8 dell'unico articolo della legge delega assegnava al legislatore delegato il compito di «*individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo*». A tal fine è stato necessario tenere conto del fatto che negli appelli proposti davanti al tribunale questo giudica in composizione monocratica, mentre davanti alla corte d'appello la trattazione è (tendenzialmente, secondo quanto si dirà in seguito) curata dall'istruttore, mentre la decisione è collegiale. Nel modificare l'articolo **348 c.p.c.**, quindi, posto che si è ritenuto opportuno conservare la forma della sentenza per il provvedimento che comunque di questa avrebbe la sostanza (sentenza che sarà quindi impugnabile nei modi ordinari, cosa che è apparso superfluo specificare), per il giudizio davanti alla corte d'appello si è ritenuto opportuno prevedere, al fine di semplificare le forme e rendere immediata la pronuncia, che quando l'udienza è fissata davanti all'istruttore l'improcedibilità venga da questo dichiarata con ordinanza, avverso la quale sarà possibile proporre reclamo al collegio il quale deciderà con sentenza, se respinge il reclamo, ovvero con ordinanza non impugnabile se lo accoglie e dà le disposizioni per l'ulteriore corso del giudizio di appello, secondo il medesimo schema già previsto per l'analoga ipotesi dell'estinzione del processo nel giudizio di primo grado davanti al tribunale, nelle cause in cui questo giudica in composizione monocratica.

Lettere d) ed e)

La delega assegnava, alla lettera e), del comma 8 dell'unico articolo, il compito di abolire l'attuale filtro di inammissibilità per le impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte e introdurre un modulo decisorio semplificato per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello, prevedendo in particolare che «*l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata*», e che «*la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi*». Ciò sul presupposto che, visto che per il giudice il tempo necessario per lo studio del fascicolo e la redazione del provvedimento, nell'uno e nell'altro caso, è sostanzialmente lo stesso, piuttosto che una dichiarazione di inammissibilità sia preferibile una decisione sul merito di un appello manifestamente infondato, nelle forme semplificate previste dall'art. 281-*sexies*.

L'articolo **348-*bis* c.p.c.** è stato quindi riscritto di conseguenza (mantenendolo perché comunque si è ritenuta opportuna la conservazione di una previsione che renda manifesta l'esistenza di un "filtro" o comunque di una forma di decisione accelerata e semplificata), estendendone l'applicazione, stante l'identità di *ratio*, agli appelli manifestamente infondati e a quelli inammissibili; in entrambi i casi, infatti, l'impugnazione "non ha una ragionevole probabilità di essere accolta" ed è possibile e opportuno pervenire alla definizione del processo già nella fase iniziale, con la necessità di consentire alle parti di esporre oralmente al collegio le ragioni favorevoli o contrarie a un tale esito.

È stato invece abrogato l'articolo **348-*ter* c.p.c.**, perché farraginoso e ormai inutile, avendo il legislatore delegante optato per la decisione nel merito dell'impugnazione. Si è però ritenuto opportuno conservare le disposizioni previste dagli ultimi due commi della norma in esame volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 5), nei casi di c.d. "doppia conforme"; disposizioni che tuttavia, per ragioni di coerenza sistematica, sono state spostate in calce all'articolo 360. Ovviamente, in caso di appello incidentale, il modulo decisorio semplificato potrà essere utilizzato soltanto quando entrambe le impugnazioni siano manifestamente infondate.

Lettere f) e g)

La lettera l) del comma 8 dell'unico articolo della legge delega richiedeva di «*prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti*

contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova», delineando così un nuovo (ma al tempo stesso antico) modello di fase istruttoria nei giudizi di appello, in parte ripresi dal sistema vigente nei processi davanti al tribunale quando questo giudica in composizione collegiale, ove la fase decisoria rimane riservata al collegio ma tutta la gestione della fase istruttoria permane in capo all'istruttore. Si è di conseguenza reintrodotto un nuovo articolo **349-*bis* c.p.c.** (subito dopo il preesistente articolo 349, dalla medesima rubrica ma abrogato dall'articolo 5 del D.P.R. 17/10/1950). prevedendo la nomina dell'istruttore da parte del presidente. Tale previsione è stata però temperata, anche alla luce del "filtro" introdotto per le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate, prevedendo che comunque il presidente possa, all'esito di un vaglio preliminare, fissare direttamente udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa, in questo caso nominando un relatore. Si è inteso così assicurare la possibilità di adattare le forme del rito alle effettive esigenze dello specifico procedimento, in modo da privilegiare la snellezza e la celerità della decisione quando ciò sia opportuno, riservando modelli processuali più articolati alle cause il cui grado di complessità lo richieda. È parso superfluo specificare, al fine di evitare appesantimenti della norma, che il presidente provvederà con decreto (forma tipica del provvedimento con cui viene nominato l'istruttore o il relatore e viene fissata l'udienza di comparizione delle parti), e che nel caso in cui il presidente abbia ritenuto di disporre la discussione orale della causa troverà applicazione l'articolo 281 *sexies*, richiamato anche dall'articolo 350 *bis*, che costituisce la norma generale che regola la decisione a seguito di discussione orale nel giudizio ordinario di cognizione. In conseguenza della modifica apportata all'articolo 168 *bis*, quinto comma, il tenore di tale disposizione è stato riprodotto come secondo comma dell'articolo 349 *bis*, di modo che tanto il presidente nel fissare l'udienza di discussione orale, quanto l'istruttore quando nominato, potranno differire l'udienza indicata in atto di citazione; la norma prevede espressamente, a fugare eventuali dubbi, che del decreto debba essere data comunicazione alle parti.

Si è poi modificato l'articolo **350 c.p.c.**, con l'indicazione delle funzioni svolte in udienza dall'istruttore, quando nominato: verifiche preliminari sull'integrità del contraddittorio, dichiarazione della contumacia, riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, tentativo di conciliazione, eventuale ammissione e conseguente assunzione delle prove, nei limiti in cui ciò è consentito nel giudizio di appello. Nella medesima ottica di *case management*, poi, si è previsto che l'istruttore possa disporre la discussione orale della causa davanti al collegio per la decisione in forma semplificata non solo nei casi di cui all'articolo 348-*bis*, ma anche, a prescindere dal "filtro" ivi previsto, quando l'appello appaia manifestamente fondato (ipotesi cui il legislatore delegante ha conferito particolare rilievo, contemplandola espressamente nell'articolo 283) o quando lo ritenga comunque opportuno in ragione della ridotta complessità della causa o dell'urgenza della sua definizione.

Lettera h)

L'articolo **350-*bis* c.p.c.**, di nuova introduzione, reca la disciplina del procedimento per la decisione semplificata a seguito di discussione orale nelle ipotesi di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza, per la quale si è richiamato il modulo decisorio previsto dall'articolo 281-*sexies*. In particolare, nell'ipotesi in cui il presidente abbia fissato direttamente la discussione orale davanti al collegio questo inviterà le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale pronuncerà la sentenza o si riserverà di depositarla nel termine di legge, ferma restando la possibilità, su richiesta di parte, di differire la discussione ad altra data, eventualmente anche concedendo alle parti termine per note (prassi abitualmente impiegata nell'applicazione dell'articolo 281-*sexies*, pur in assenza di una esplicita previsione in proposito. Per l'eventualità che la trattazione dell'appello si sia svolta davanti all'istruttore, si è previsto che questo, fatte precisare le conclusioni, debba fissare l'udienza davanti al collegio assegnando alle parti un termine anteriore all'udienza per il deposito di note conclusionali. In attuazione di quanto previsto dalla lettera e) del comma 8, si è inoltre prevista una forma semplificata di sentenza, motivata in forma sintetica anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Lettera i)

La lettera i) attua il principio di delega contenuto nella lettera i) del comma 8 dell'unico articolo della legge delega, volto a «*prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente*

del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria». Ad esso è stata data puntuale attuazione apportando le relative modifiche all'articolo **351 c.p.c**. In particolare, al primo comma dell'articolo, relativo all'ipotesi in cui la pronuncia sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza avvenga alla prima udienza, si è coordinato il testo con la nuova previsione secondo cui l'istanza può essere riproposta in un secondo momento, e si è previsto che nei casi in cui il presidente non si sia avvalso della facoltà di fissare udienza davanti al collegio (il quale, secondo quanto previsto al primo periodo, provvederebbe in udienza) e l'udienza si svolga davanti all'istruttore questo debba riferire al collegio per l'adozione del provvedimento. Per l'ipotesi, invece, in cui la parte abbia chiesto la fissazione di apposita udienza per la decisione sulla sospensione (disciplinata dal secondo e terzo comma dell'articolo 351), si è data puntuale attuazione alla delega, prevedendo in ogni caso la comparizione delle parti davanti all'istruttore, al fine di non appesantire ulteriormente l'attività del collegio e assicurare agilità e celerità del subprocedimento che si viene così ad instaurare. Si sono apportate all'ultimo comma, infine, mere modifiche di coordinamento, in quanto la norma già prevedeva che nel decidere sull'istanza di sospensione il giudice potesse disporre la discussione orale dell'impugnazione; in particolare, si è mantenuto fermo quanto previsto dal testo vigente, e per il caso in cui davanti alla corte d'appello l'udienza di comparizione delle parti si sia tenuta davanti all'istruttore si è previsto che il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, se ritiene che la causa sia matura per la decisione nelle forme della discussione orale fissa a tal fine udienza davanti a sé, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali per consentire loro di esplicare a pieno il diritto di difesa.

Lettera l)

La fase decisoria, disciplinata dall'articolo **352 c.p.c.**, è stata modificata secondo quanto puntualmente previsto dalla lettera n), prevedendo quindi che quando la causa è matura per la decisione, e non sussistono i presupposti per disporre la discussione orale e la decisione in forma semplificata, l'istruttore debba fissare altra udienza davanti a sé per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti un triplice termine perentorio calcolato a ritroso rispetto alla data dell'udienza di rinvio per il deposito (i) di una nota di precisazione delle conclusioni, (ii) della comparsa conclusionale e (iii) delle note di replica. All'udienza, l'istruttore rimetterà la causa al collegio per la decisione (ovvero, negli appelli davanti al tribunale, che decide in composizione monocratica, tratterà la causa in decisione), fermo restando il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Per mero coordinamento è stata soppressa la previsione, contenuta nell'attuale ultimo comma dell'articolo 352, secondo la quale il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281 *sexies*, in quanto la relativa disposizione è stata inserita, come si è detto, nella disciplina relativa all'udienza di trattazione e richiamata nel primo periodo del primo comma.

Lettere m) e n)

La lettera o) della delega incaricava il legislatore delegato di «riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio». Si è quindi abrogato l'articolo **353 c.p.c.** e con esso l'ipotesi di rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione, e considerati i ritardi nella decisione che la rimessione in primo grado comporta, si è scelto di limitarla alle ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio, confermando quelle oggi previste dal primo comma dell'articolo **354 c.p.c.** (nullità della notificazione della citazione introduttiva, mancata integrazione del contraddittorio, erronea estromissione di una parte, nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma) e sopprimendo l'attuale secondo comma dell'articolo 354 per l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione del processo. A seguito della soppressione dell'articolo 353, il giudice di appello che riconosca la giurisdizione negata dal primo giudice non potrà più rimettere a questo gli atti ma dovrà decidere la causa nel merito, se del caso svolgendo le attività che non si siano svolte in primo grado. Si è perciò modificato l'ultimo periodo dell'articolo 354, prevedendo che tanto in questo caso, quanto nel caso in cui dichiari la nullità di altri atti (e cioè atti diversi da quelli contemplati nei commi precedenti, la cui nullità determina la rimessione al primo giudice), il giudice di appello ammetta le parti al compimento di attività che sarebbero loro precluse, quando questa esigenza discenda dalla necessità di ripristinare il contraddittorio (ad esempio, a seguito della mancata concessione di termini nel giudizio di primo grado) e proceda alla rinnovazione degli atti nulli. Dalle disposizioni di cui all'articolo 356, non modificato in questa parte, si ricava poi che il giudice di appello procederà all'assunzione delle prove che

non siano state assunte nel giudizio di primo grado. Sono state poi riprodotte le disposizioni degli ultimi due commi ultimo comma dell'abrogato art. 353, al quale l'articolo 354 rimandava.

Lettera o)

All'articolo **356 c.p.c.** si è inoltre specificato che quando dispone l'assunzione o la rinnovazione di una prova il collegio della corte d'appello delega l'incombente all'istruttore o al relatore, e si aggiunta la previsione, in attuazione di quanto richiesto dalla lettera l) del comma 8 dell'unico articolo della legge delega e in armonia con la disciplina di cui all'articolo 281 per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, che negli appelli proposti davanti alla corte d'appello il collegio, quando ne ravvisa la necessità, può - anche d'ufficio - disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore.

Comma 27

Lettera a)

Come si è detto nell'illustrazione del comma 26, nel sopprimere l'articolo 348-*ter* (in conseguenza del venir meno del "filtro di inammissibilità" in appello come era sinora conosciuto), si è ritenuto opportuno conservare le disposizioni previste dagli ultimi due commi di tale norma volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 5), nei casi di c.d. "doppia conforme"; disposizioni che tuttavia, per ragioni di coerenza sistematica, sono state spostate in calce all'articolo 360.

È stato, pertanto, inserito nell'articolo **360 c.p.c.** un comma tra il terzo e il quarto, al fine di prevedere che quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado, per le medesime ragioni inerenti i medesimi fatti che sono posti alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), ad eccezione delle cause per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero. Si è volutamente aggiunta la specificazione relativa alle «medesime ragioni inerenti i medesimi fatti», al fine di meglio individuare il concetto di "doppia conforme" e restringere i casi di inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del n. 5) alle sole ipotesi in cui effettivamente la sentenza di secondo grado abbia integralmente confermato quella del primo giudice, in quanto nella precedente formulazione la limitazione delle possibilità di tutela delle parti non trovava una ragionevole giustificazione in un reale e sensibile effetto deflattivo.

Lettera b)

Come si è accennato, parallelamente alla modifica lessicale apportata all'articolo 37, con l'introduzione della specifica considerazione del giudice amministrativo accanto al giudice ordinario e ai «giudici speciali» si sono apportate le conseguenti modifiche all'articolo **362 c.p.c.** Tale norma ha subito un'ulteriore modifica per includere fra le ragioni di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione anche il rimedio della revocazione (come disciplinato dal nuovo articolo 391-*quater*) avverso le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

Lettera c)

Una innovazione particolarmente significativa della legge delega è quella introdotta dalla lettera g), del comma 9 dell'unico articolo della legge delega, che demanda al legislatore delegato di «*introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto*». In attuazione della delega è stato introdotto l'articolo **363-*bis* c.p.c.**, con la rubrica «*Rinvio pregiudiziale*», prevedendo – secondo le direttive di cui ai numeri da 1) a 6) della stessa lettera *g)* – che il giudice di merito possa disporre, con ordinanza e dopo aver sentito le parti, il rinvio pregiudiziale degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla corte di cassazione;

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Al fine di circoscrivere i motivi di rinvio pregiudiziale, si è previsto (analogamente a quanto richiesto per le ordinanze con cui vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale) che l'ordinanza di rinvio debba essere motivata, e nella motivazione il giudice debba dare conto delle diverse possibili opzioni interpretative. Il rinvio pregiudiziale comporta ovviamente che il procedimento di merito resti sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e di quell'attività istruttoria che non dipenda dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale, come può avvenire in caso di pluralità di domande connesse solo soggettivamente.

Si è poi previsto che il primo presidente, entro novanta giorni, valuti la sussistenza dei presupposti di cui si si è detto. In caso positivo, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari tra l'una e le altre) per l'enunciazione del principio di diritto; in caso negativo, pronuncia decreto con cui dichiara l'inammissibilità della questione. Stante il presupposto della rilevanza della questione, poi, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero, e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378. Con la sentenza che enuncia il principio di diritto o con il decreto che dichiara inammissibile la questione, infine, la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte, per espressa previsione della legge delega, è vincolante tanto nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione quanto, nel caso in cui questo si estingua, nel nuovo processo in cui venga proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Lettera d)

L'articolo 1, comma 9, lett. *a)* della delega chiedeva di «*prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione*». Il riferimento testuale è dunque ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., che indica il «*contenuto del ricorso*» per cassazione.

Dai precetti contenuti nella legge delega, inoltre, il legislatore delegato ha tratto fondamento per una migliore esplicitazione del n. 6, che possa servire anche di ausilio alla corretta redazione del ricorso.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: il motivo del ricorso per cassazione richiede una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'articolo 360. Il precetto generale posto dall'articolo 366 indica dunque il "modello" del ricorso per cassazione: il codice di rito vuole che il ricorso contenga tutto quanto occorre al giudice di legittimità per comprendere la questione di diritto portata al suo esame. Ciò, allo scopo di permettere al giudizio di cassazione di pervenire alla decisione effettiva dei motivi, assicurando la piena ed effettiva tutela del diritto di difesa delle parti. A tale intento servono le prescrizioni redazionali, previste dall'articolo 366, quali requisiti di forma-contenuto di ammissibilità del ricorso e dei motivi; donde le esigenze di chiarezza espositiva e di completezza, che la legge delega ha voluto accentuare, ai detti fini.

La vigente disposizione di cui all'articolo **366 c.p.c.**, al primo comma, n. 3), prevede «*l'esposizione sommaria dei fatti della causa*». La legge delega indicava di precisare il requisito della «*chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa*». Il decreto, pertanto, richiede «*la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso*». Fermo restando che l'esposizione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda va operata dal ricorrente in quanto funzionale alla stessa comprensione dei motivi e valutazione della loro ammissibilità e fondatezza, si è voluto in tal modo porre l'accento, in maniera esplicita, sui due requisiti: la chiarezza, riferita al *modus* della narrazione dei fatti, che devono risultare intellegibili ed univoci; la essenzialità, riferita al *quid* e al *quantum* dei fatti, affinché il motivo esponga tutti e solo i fatti ancora rilevanti per il giudizio di cassazione, in quanto indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato, ritenendosi in ciò ribadito anche il concetto di sommarietà (ossia, per riassunto e sintesi). Non si è ritenuto di precisare che si tratta dei fatti sostanziali e dei fatti processuali rilevanti in giudizio, in quanto implicito già nella precedente formulazione.

La disposizione di cui al n. 4) dell'articolo 366, primo comma attualmente in vigore onera il ricorrente di enunciare «*i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano,*

secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis». La legge delega chiede di prevedere «*la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione*». Il decreto così dispone: «*4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano*». Il giudizio di cassazione è a critica rigidamente vincolata e delimitata, in cui i motivi hanno la funzione di porre questioni (da *quaerere*), che costituiscono l'unico oggetto del giudizio, in quanto sostitutive delle domande e delle eccezioni. Il ricorrente ha dunque l'onere di individuazione del motivo – nel novero di quelli elencati nella disposizione – che deve essere in modo chiaro riconducibile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall'art. 360 c.p.c.: il vizio denunciato deve rientrare in una delle categorie logiche ivi previste, quali ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. La corte di cassazione deve poter agevolmente individuare il vizio denunciato, sulla base delle chiare enunciazioni in fatto ed argomentazioni giuridiche svolte dal ricorrente. A questo fine, il legislatore delegato ha richiamato i requisiti della chiarezza e della sintesi, fra di loro indubbiamente collegati, ma autonomi: un testo chiaro si rende univocamente intellegibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione. Si è colta, altresì, l'occasione per sopprimere l'inciso «*secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis*», non più attuale.

Il n. 6 è stato introdotto, come è noto, dall'articolo 5 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006, in quanto il precedente testo dell'articolo 366 c.p.c. conteneva solo i primi cinque numeri. La previsione, che la delega ha inteso ulteriormente specificare, è espressione del principio di idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, di cui all'articolo 156, comma 2. Il testo attuale richiede da parte del ricorrente «*la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda*». Quale ausilio alla migliore redazione e chiarezza, il testo viene così modificato: «*la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi*». A questa disposizione va correlato l'articolo 369, n. 4, non modificato, secondo cui in sede di deposito del ricorso devono essere prodotti gli atti e i documenti su cui esso si fonda. Il legislatore delegato ha mirato così a chiarire che ciascun motivo deve fare riferimento al documento ad esso inerente e che il contenuto di detto documento deve essere richiamato nel motivo, ai fini della sua comprensibilità. In tal modo, il ricorrente è messo in condizione di cogliere l'onere di evidenziare il contenuto dell'atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini.

La legge delega n. 201 del 2021, all'articolo 1, comma 16, lett. a), prevede, anche nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione, che «*il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici*». Il legislatore delegato è, quindi, chiamato a porre, anzitutto, la regola del deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte anche nel giudizio di legittimità, quale innovazione che richiede, però, in un'ottica di razionalizzazione del processo civile (articolo 1, comma 1, della legge delega), di rendere massimamente coerente la disciplina del giudizio di legittimità a quella del processo civile telematico.

In quest'ottica, sono stati eliminati i commi secondo (elezione di domicilio fisico in Roma) e quarto (comunicazioni di cancelleria e notificazioni tra avvocati) dell'articolo **366 c.p.c.** Ora il ricorso introduttivo (come il controricorso) non deve più contenere l'elezione del domicilio presso un luogo fisico, essendo previsto soltanto quello digitale risultante dai pubblici elenchi di cui all'articolo 16-sexies del d.l. 179 del 2012. Non ha, poi, ragione di essere mantenuta una disciplina specifica per il giudizio di legittimità delle comunicazioni a cura della cancelleria e delle notificazioni effettuate tra gli avvocati ai sensi della legge n. 53 del 1994 – oggi sostanzialmente equiparate sotto il profilo del loro contenuto e delle modalità di trasmissione –, dovendo essere effettuate esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Lettera e)

L'adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha comportato l'eliminazione di ogni riferimento al deposito «*in cancelleria*», quale precisazione modale coerente con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l'atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l'appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso (articolo 27 d.m. n. 44/2011). Tale soppressione ha interessato l'articolo **369 c.p.c.** (deposito del ricorso).

Inoltre, la obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e la previsione (disciplinata in via regolamentare: articolo 27 d.m. n. 44/2011) della piena disponibilità per la controparte processuale degli atti depositati telematicamente hanno consentito di operare importanti modifiche, nel segno della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio (articolo 1, comma 1, della legge delega). È stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 369, facendo, quindi, venir meno l'onere del ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

Lettere f), g) e h)

È stato eliminato l'obbligo della notifica del controricorso (articolo **370 c.p.c.**), della notifica dello stesso ricorso incidentale nel caso di notifica di ricorso per integrazione del contraddittorio ex articoli 331 e 332 (articolo **371 c.p.c.**) e della notifica del controricorso al ricorso incidentale (articolo 371): incombenti che non si rendono più necessari una volta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicolo informatico, si rendono, per l'appunto, consultabili dalle altre parti. Il termine per il deposito del controricorso, del ricorso incidentale e del controricorso al ricorso incidentale è fissato in quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, quale termine che somma i due termini di 20 giorni, rispettivamente previsti per la notifica e, quindi, per il deposito del controricorso dall'originaria formulazione dell'articolo 370; quaranta giorni ribaditi anche dall'originaria formulazione dell'articolo 371.

Nella medesima logica, è stato eliminato l'obbligo di notificare alla controparte l'elenco dei documenti depositati ai fini dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso, ai sensi dell'articolo **372 c.p.c.** Tuttavia, per meglio garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere previa e adeguata conoscenza dei documenti è stato previsto un termine per l'effettuazione di detto deposito di 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Comma 28

Lettera a)

Con riguardo alla disciplina della trattazione del ricorso per cassazione, il riordino viene disciplinato in primo luogo attraverso la previsione dei casi in cui la Corte procede in udienza pubblica. Dando attuazione al principio direttivo di cui alla lettera *f),* si prevede che la Corte vi potrà ricorrere quando la questione di diritto è di particolare rilevanza. La decisione con sentenza secondo il rito della pubblica udienza rimane, dunque, residuale. L'udienza pubblica resta per un'area di cause quantitativamente ristretta, ma di alto livello qualitativo: cause nelle quali la Corte esercita la sua funzione fondamentale di unificazione dell'interpretazione delle norme di diritto. Nella tessitura del nuovo testo dell'articolo **375 c.p.c.**, l'individuazione dei casi in cui la Corte pronuncia in pubblica udienza compare nell'apertura della disposizione, al primo comma. Nel testo attuale l'apertura della disposizione è dedicata ai casi in cui la Corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, essendo il ricorso alla udienza pubblica affidato, nell'ultimo comma, ad una norma di chiusura. Diversamente, nella bozza che si propone l'*incipit* è dedicato alla udienza pubblica. Con ciò non si è inteso modificare il rapporto tra regola (la camera di consiglio) ed eccezione (l'udienza pubblica). L'udienza pubblica rimarrà quantitativamente residuale. Piuttosto, l'intervento di *restyling* nella collocazione topografica risponde all'esigenza di individuare in positivo quando il ricorso viene trattato in udienza e quando in camera di consiglio. Esigenze di razionalizzazione hanno indotto a prevedere che, se la questione di diritto è di particolare importanza, anche i ricorsi per regolamento di competenza e di giurisdizione potranno essere decisi in udienza pubblica: si pensi alle grandi questioni di riparto sollevate con regolamento preventivo o, ancora, alle, talvolta complesse, questioni di diritto internazionale privato quando si discute dell'ambito della giurisdizione italiana. Lo stesso regime – per espressa previsione – si applica ai ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo delle pronunce della cassazione: vale la regola della camera di consiglio, ma se la questione di diritto implicata è di particolare rilevanza, la decisione avverrà in pubblica udienza. Più in particolare, la prevista trattazione dei regolamenti di competenza e di giurisdizione, in alcune occasioni, in udienza pubblica, è giustificata dalla possibile particolare rilevanza della questione di diritto con essi veicolata. Quella stessa particolare rilevanza che, per i ricorsi ordinari, determina la fissazione in udienza pubblica, vale per i regolamenti di competenza e di giurisdizione.

Già oggi, per i regolamenti di competenza, se su una questione di competenza si forma un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni ordinarie della Corte, il relativo regolamento viene deciso in sezioni unite e in pubblica udienza, con sentenza, non con il rito della camera di consiglio, con ordinanza.

La novità è, semmai, per i regolamenti preventivi di giurisdizione. Ma anche i regolamenti preventivi possono presentare, e talora presentano, una questione di massima di particolare importanza: si pensi al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di lesione del legittimo affidamento del privato, dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria. Anche in questi casi, quindi, appare opportuno consentire la trattazione del procedimento in pubblica udienza; cosa che peraltro a livello organizzativo non comporterebbe difficoltà di sorta, considerato il ristrettissimo numero di casi che meritano questo particolare canale.

Dando attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera *b)* del comma 9, dell'unico articolo della legge delega, e recependo una prassi in questo senso, il nuovo articolo 375 estende la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosce di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso. La semplificazione del modulo camerale risponde a puntuali principi e criteri direttivi della delega. Essi si compendiano nella unificazione dei riti camerali, attualmente disciplinati dall'art. 380-bis e dall'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cioè dei due procedimenti che sono utilizzati per la trattazione delle adunanze, rispettivamente, innanzi alla sesta sezione e alle sezioni semplici, e nella soppressione della «*apposita sezione*» di cui all'art. 376 cod. proc. civ., introdotta a decorrere dal 4 luglio 2009 ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69. Tale norma ha subito un'ulteriore modifica per la necessità di allineare il nuovo istituto della revocazione previsto dall'articolo 391-*quater* alla disciplina generale relativa al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione con le dovute previsioni caratterizzanti. Si è previsto che il procedimento in questione si svolga in pubblica udienza. Tale scelta si giustifica, pur in assenza di indicazioni specifiche del legislatore delegante, in ragione della particolare rilevanza del nuovo istituto, che quindi merita tale forma di trattazione.

Lettera b)

L'intervento sull'articolo **376 c.p.c.** è di carattere minimale. Essendo stata soppressa l'apposita sezione (la sesta civile), si è stabilito che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice. Mentre la parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza, per il P.M. rimane ferma la possibilità di sollecitare la rimessione alle sezioni unite, anche durante la discussione nel corso dell'udienza pubblica, ovvero – per i soli procedimenti avviati alla trattazione camerale – di norma con le conclusioni depositate nel termine previsto dall'articolo 380-bis.1.

Lettera c)

Per quanto attiene alla fissazione dell'udienza pubblica, si è ritenuto opportuno, muovendosi nell'ambito dei criteri dettati dalla lettera f) della delega, modificare il secondo comma dell'articolo **377 c.p.c.** attraverso l'aumento da venti a sessanta giorni del termine che deve intercorrere tra la comunicazione ai difensori delle parti e al pubblico ministero della data fissata e l'udienza medesima; anche se il testo originario dell'articolo 377 non prevedeva espressamente l'onere di comunicazione al PM, era chiaro che quest'ultimo dovesse avere piena conoscenza della data fissata per l'udienza o per l'adunanza, al fine di intervenire o formulare le sue conclusioni scritte. La legge delega prevede, al riguardo, un anticipo fino a quaranta giorni prima dell'udienza. È parso opportuno allungare detto termine a sessanta giorni, per una esigenza di armonizzazione con i termini previsti per le memorie. L'allungamento del termine è, dunque, in funzione della realizzazione di un contradditorio più esteso. Si tratta di una previsione che recepisce una prassi organizzativa frutto di un protocollo condiviso tra la Prima Presidenza della Corte, la Procura Generale, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura generale dello Stato, e che comunque non determina un aggravio per le parti, né per la durata del processo. L'anticipazione del termine per la comunicazione è parsa utile, anche per consentire di spostare indietro, come si dirà *infra*, il contraddittorio "cartolare" in vista dell'udienza o dell'adunanza, palesandosi sufficientemente agevole per il P.G., alla luce dell'obbligatorietà del deposito telematico, prendere immediata visione di tutti gli atti processuali in precedenza depositati dalle parti, una volta ricevuta la detta comunicazione, non essendo del resto più prevista (con la novella dell'articolo 137 disp att. c.p.c.), la trasmissione a cura della cancelleria di una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata al pubblico ministero (il c.d. "fascicoletto").

Lettera d)

Recepisce una prassi interpretativa già invalsa la norma che nell'articolo **378 c.p.c.** introduce la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria prima dell'udienza. Il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza è in linea con l'analoga previsione contenuta nel rito camerale. Viene elevato a dieci giorni prima il termine, previsto dall'art. 378 c.p.c., per il deposito delle memorie dei difensori delle parti, con un allineamento, anche questa volta, al termine di dieci giorni previsto nel rito camerale dall'art. 380-bis.1 c.p.c. Si è ritenuto opportuno unificare i termini per il deposito delle memorie, sia in vista dell'udienza pubblica che di quella camerale, la quale già oggi prevede un termine di venti giorni per il deposito delle conclusioni del P.M. e di dieci per il deposito delle memorie di parte (articolo 380-bis.1), palesandosi, da un lato, chiare le esigenze di semplificazione ed unificazione dei riti – pure espressamente imposte dalla delega (art. 1, comma 9, lett. b) – e, dall'altro, non ravvisandosi necessità alcuna di mantenere una differenziazione dei detti termini, a seconda che la trattazione del ricorso sia destinata a sfociare in udienza pubblica o in adunanza camerale. Anche per le memorie delle parti in prossimità dell'udienza si prescrive che debbano essere sintetiche e avere carattere illustrativo. Il principio generale di sinteticità degli atti di parte esplica così la sua portata irradiante non solo con riguardo agli atti introduttivi del giudizio di cassazione, ma anche in relazione agli atti difensivi in prossimità della udienza. Quanto alla funzione meramente illustrativa delle memorie, si tratta di una acquisizione giurisprudenziale coerente con l'idea che con esse il ricorrente, ad esempio, non può dedurre nuovi motivi di ricorso o sanare carenze dell'atto introduttivo. Per la memoria del pubblico ministero non si specifica che debba essere sintetica. La ragione di ciò è da rinvenire nel fatto che non c'è necessità di introdurre una regola quando non v'è una esigenza avvertita: e l'esperienza è nel senso che non vi sono memorie del pubblico ministero caratterizzate da eccessiva lunghezza. Ma vi è anche un'altra ragione. Mentre le parti hanno già depositato ricorso e controricorso, il pubblico ministero interloquisce per la prima volta proprio con la memoria.

Inoltre, l'adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha comportato l'eliminazione di ogni riferimento al deposito «*in cancelleria*», quale precisazione modale coerente con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l'atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l'appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso (articolo 27 d.m. n. 44/2011). Tale soppressione ha interessato, tra l'altro, l'articolo 378 c.p.c.

Lettera e)

Il rito dell'udienza pubblica riceve alcuni ritocchi in un'ottica di semplificazione, speditezza e razionalizzazione. Attualmente l'articolo **379 c.p.c.** prevede che nell'udienza pubblica il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Il testo proposto si apre invece con una relazione conformata dal principio di sinteticità e funzionalmente orientata a far emergere i temi della discussione orale. Si prevede infatti che il relatore all'udienza espone in sintesi le questioni della causa. La disposizione è mutuata dalla analoga previsione delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. Rimane fermo l'ordine della discussione, con il pubblico ministero che interviene per primo esponendo oralmente le sue conclusioni motivate e i difensori delle parti che svolgono poi le loro difese, come pure l'esclusione della possibilità di repliche. Si introduce la previsione che affida al presidente il compito di dirigere la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi. Si è poi ritenuto opportuno inserire nella norma, quale primo comma, l'espressa previsione secondo cui l'udienza si svolge sempre in presenza, al fine di escludere la possibilità di trattazione dell'udienza pubblica in forma cartolare, in considerazione della sua particolare importanza e solennità e alla luce del fatto che essa è ormai destinata a trovare applicazione solo quando la questione di diritto sottoposta all'attenzione della Corte è «di particolare rilevanza» e quindi in un ristretto novero di ipotesi. Parallelamente, si è ritenuto opportuno prevedere, con l'introduzione dell'articolo 140 *bis* disp. att. c.p.c., che la camera di consiglio si svolge in presenza, consentendo però al presidente del collegio – in considerazione delle specificità che caratterizzano la Corte di cassazione – di disporne lo svolgimento mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo (si pensi, ad esempio, a casi di riconvocazione della camera di consiglio quando il collegio è composto da consiglieri che potrebbero essere impossibilitati a recarsi a Roma).

Lettera f)

Si è infine ritenuto opportuno introdurre nell'articolo **380 c.p.c.** la previsione secondo cui la sentenza è depositata nel termine di novanta giorni: quella in esame era l'unica ipotesi in cui non fosse previsto un termine per il deposito del provvedimento; termine che è stato fissato nella misura indicata in considerazione del fatto che il termine per il deposito delle sentenze di appello è di sessanta giorni, e che all'udienza pubblica sono riservate questioni di diritto di particolare rilevanza, il che necessariamente richiede un maggiore lasso di tempo per la redazione della sentenza, anche alla luce delle ricadute che questa ha nell'applicazione del diritto da parte dei giudici di merito.

Lettere g), h) e i)

Si prevede la riscrittura dell'articolo **380-*bis* c.p.c.**, con l'abrogazione del procedimento camerale in atto utilizzato davanti alla sesta sezione, come disciplinato, appunto, dall'articolo 380-bis c.p.c.

Parallelamente, si prevede un unico rito camerale, quello attualmente dettato dall'articolo 380-*bis*.1 c.p.c. L'unificazione dei riti camerali avviene, dunque, nel segno della prevalenza del procedimento dettato dall'articolo 380-*bis*.1 c.p.c. Nel progetto che si propone con riguardo al rito della camera di consiglio, muta però la rubrica dell'articolo 380-*bis*.1 c.p.c.: il procedimento per la decisione in camera di consiglio non si riferisce soltanto alla sezione semplice, ma anche alle sezioni unite. Al riguardo, nessuna novità sostanziale di rilievo, solo una razionalizzazione dell'esistente.

Il procedimento *ex* articolo 380-*bis*.1 è destinato, per la sua vocazione unificante, ad assorbire il rito per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza: in funzione del raggiungimento di obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione, l'articolo **380-*ter* c.p.c.** – nel testo elaborato – prevede, ora, che nei casi di ricorso per regolamento di competenza e giurisdizione, si applica l'articolo 380 *bis*.1. L'unica particolarità è che nei regolamenti di competenza e di giurisdizione il pubblico ministero deposita sempre le sue conclusioni scritte (nel termine stabilito dall'articolo 380-*bis*.1 c.p.c.), laddove, negli altri casi in cui si ricorre al procedimento camerale, il pubblico ministero ha la facoltà di depositare le sue conclusioni scritte.

Il procedimento *ex* articolo **380-*bis*.1 c.p.c.** rimane regolato secondo la disciplina attualmente in vigore, ma sono state previste alcune modifiche per renderlo maggiormente rispondente alle finalità della legge delega. Esso diventa più disteso, giacché le parti verranno notiziate dell'adunanza sessanta giorni prima (anziché quaranta giorni prima). L'ampliamento del termine appare più confacente ad un procedimento destinato ad applicarsi in una indefinita varietà di casi, diversi tra di loro e da quello in cui ricorre la particolare rilevanza della questione di diritto. Coerente con il principio di sinteticità degli atti è, poi, la previsione secondo cui le memorie – che le parti hanno facoltà di depositare non oltre dieci giorni prima dell'adunanza – devono essere sintetiche e avere carattere illustrativo. Ottempera ad un criterio direttivo della delega la previsione della semplificazione della fase decisoria del procedimento camerale, con l'introduzione del modello processuale della deliberazione, motivazione contestuale e deposito del provvedimento. Al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, può essere immediatamente depositata in cancelleria; rimane ferma la possibilità per il collegio di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d).

Per quanto riguarda, in particolare, i termini del rito camerale, la proposta normativa è volta a soddisfare l'esigenza di agevolare, nei casi che lo meritano, l'intervento con le conclusioni scritte del pubblico ministero, e di favorire, quindi, il contraddittorio scritto tra le parti. Per la Corte di cassazione questo non costituisce un aggravio, in quanto già oggi le camere di consiglio vengono fissate con almeno due mesi di anticipo. Del resto, il rito della camera di consiglio rappresenta il rito ordinario: una sorta di contenitore neutro destinato ad ospitare tutti i ricorsi nei quali non si pone una questione nomofilattica. Ma escludere la particolare importanza della questione di diritto non significa che il ricorso sia bagatellare: molti ricorsi complessi, con parecchi motivi di impugnazione, vengono decisi in camera di consiglio.

Sotto questo profilo, l'allungamento del termine solo apparentemente sembra porsi in controtendenza rispetto all'obiettivo della semplificazione.

Più in generale, ed anche con riguardo all'udienza pubblica, dove il termine fisso di quaranta giorni prima, previsto dalla legge delega, è stato elevato a sessanta, l'idea sottostante la proposta di modifica è stata quella di semplificare nel segno dell'uniformità, consentendo un contraddittorio più disteso in preparazione dell'udienza, in questo senso ratificando una prassi già invalsa. È chiaro che quando si tratti di un termine che deve essere osservato dalle parti, la previsione della legge delega non può essere ristretta dal legislatore delegato, perché ciò significherebbe un aggravio per il diritto di difesa. Diversamente deve però ritenersi

quando il termine riguardi un adempimento dell'ufficio: quanto tempo prima il presidente deve fissare l'udienza e la camera di consiglio. In questo caso l'ampliamento del termine previsto dalla legge delega va a tutto vantaggio dell'esercizio del diritto di difesa, che gode di termini più ampi, e senza detrimento per la durata complessiva del processo, considerando gli ordinari tempi di trattazione dei ricorsi; basti pensare, al riguardo, che davanti alle sezioni unite civili i ricorsi – sia in udienza pubblica che in camera di consiglio – sono già stati fissati fino a tutto il 6 dicembre 2022, con adempimenti di cancelleria già espletati. In questo caso ben pare possibile una deroga alla previsione della legge delega, in nome di una sua attuazione non meramente formale ma, piuttosto, teleologica, ossia improntata alla migliore realizzazione dello scopo perseguito dal legislatore: semplificazione, effettività, tutela del contraddittorio.

Nessun allungamento dei tempi della decisione, quindi, ma solo la conferma di una anticipazione negli adempimenti di cancelleria, oggi resa possibile dal sistema telematico.

Scompare la sesta sezione con il suo rito, ma non viene meno la funzione di filtro finora assicurata da quella apposita sezione. Per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati, il testo elaborato introduce, in attuazione di una precisa indicazione della legge delega contenuta nella lettera e), un procedimento accelerato rispetto a quello ordinario.

Nella sede finora destinata ad accogliere, con l'articolo 380-*bis*, il rito di sesta, nasce un nuovo virgulto. Quando non è stata ancora fissata la data della decisione in udienza o in camera di consiglio, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato formula una sintetica proposta di definizione del giudizio ove ravvisi l'inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza. La proposta di definizione del ricorso dovrà essere comunicata agli avvocati delle parti. Le parti sono chiamate a valutare la proposta di definizione del ricorso. Se entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta la parte non chiede la decisione, il ricorso si intende rinunciato. In proposito si è ritenuto opportuno concedere alle parti uno *spatium deliberandi* più ampio di quello di venti giorni previsto dalla legge delega, in quanto questo non si traduce in un grave allungamento dei tempi di definizione del procedimento (anche considerato il lasso di tempo usualmente decorrente tra il provvedimento di fissazione dell'adunanza e la data in cui questa si tiene) e il breve termine indicato dal legislatore delegante potrebbe rivelarsi insufficiente per una compiuta disamina delle questioni poste e una scelta meditata e consapevole, anche in considerazione di quanto si dirà in seguito in ordine alla necessità che l'istanza sia sottoscritta dalla parte personalmente, alla luce delle gravi conseguenze derivanti da una decisione in senso conforme alla proposta di definizione. Il presidente o il consigliere della sezione pronuncia quindi decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero, in favore della parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione della camera di consiglio, dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (disposizione, quest'ultima, inserita nel testo unico per ragioni di coerenza sistematica).

Non si tratta di una sorta di parziale ultrattività del rito camerale di sesta all'estinzione dell'ambiente in cui era stato previsto. La novità è, infatti, nel meccanismo di rinuncia al ricorso, che consente alla parte di essere sollevata dall'onere di pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato.

Il testo elaborato assegna un ruolo centrale nella definizione del ricorso al presidente della sezione o al consigliere da questo delegato attraverso la redazione di una proposta che, se accettata dal ricorrente, non dovrà più essere sottoposta al vaglio della camera di consiglio. Infatti, preso atto della rinuncia manifestata per comportamenti concludenti attraverso la mancata richiesta della fissazione della camera di consiglio entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il presidente o il consigliere delegato pronuncia il decreto di estinzione, liquidando le spese secondo i criteri generali, ma con il vantaggio, per la parte soccombente che si ritira, dell'esonero dal pagamento del raddoppio del contributo unificato.

Il testo sul modello accelerato predisposto sviluppa e completa il disegno prefigurato dalla legge delega, tenendo presenti gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione avuti di mira dal legislatore delegante.

Ne è espressione la previsione secondo cui, a fronte della proposta di definizione proveniente dal giudice della Corte, la richiesta di decisione da parte del Collegio deve essere sottoscritta dalla parte e dal suo difensore. La proposta di inammissibilità, di improcedibilità o di manifesta infondatezza formulata dal presidente della sezione o da un consigliere da lui delegato prefigura, infatti, un esito negativo per il ricorso, con un'uscita anticipata dalla Corte. Per chiedere una ulteriore valutazione, da parte di un Collegio della Corte in camera di consiglio, occorre un atto di impulso processuale che coinvolga personalmente la parte ricorrente.

Ne è espressione, altresì, la previsione di conseguenze disincentivanti il seguito camerale a fronte di un filtro negativo effettuato da un giudice della Corte. Nel caso in cui la Corte definisca il giudizio in conformità alla

proposta, infatti, si è ritenuto opportuno inserire un espresso richiamo all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 96, terzo e quarto comma, così come modificate in attuazione della delega: nel caso di decisione conforme alla proposta di definizione, quindi, la parte ricorrente sarà condannata al pagamento di una somma di denaro tanto in favore della controparte, quanto della cassa ammende. La previsione non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, ma è la realistica presa d'atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata. Sicché appare conforme al sistema che il costo dell'aggravio per il servizio giustizia sia sostenuto da colui che, nonostante una prima delibazione negativa, abbia chiesto comunque una valutazione supplementare collegiale senza che ne sussistessero fondate ragioni.

Lettera l)

All'articolo **383 c.p.c.** sono state portate mere modifiche di coordinamento: è stato abrogato l'ultimo comma, relativo alle ipotesi in origine previste dall'articolo 348-*ter*, in conseguenza dell'abrogazione di quest'ultimo.

Lettera m)

Si è ritenuto opportuno prevedere che la rinuncia al ricorso (articolo **390 c.p.c.**) sia comunicata a cura della cancelleria alle parti costituite, così da agevolarne la conoscenza, potendo essa intervenire in qualsiasi momento fino alla data dell'adunanza in camera di consiglio o dell'inizio della relazione all'udienza.

Lettera n)

A proposito dei procedimenti camerali, poi, all'articolo **391-*bis* c.p.c.** (correzione degli errori materiali e revocazione) sono state apportate modifiche di mero coordinamento.

Lettera o)

L'intervento si pone in linea con i solleciti da tempo impartiti al legislatore dalla Corte Costituzionale in tema di possibile riapertura dei processi civili, al fine di assicurare una effettiva *restitutio in integrum,* ove ancora materialmente o giuridicamente possibile, se il contenuto del relativo giudicato integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dalla Corte europea di Strasburgo non suscettibile di essere ristorata tramite tutela risarcitoria (per equivalente), in linea con le statuizioni della Corte Costituzionale su questo tema (sentenza n. 93/2018 e sentenza n. 123 del 2017, riprese anche dalla sentenza della CEDU, BEG S.P.A. c. Italia del 20 maggio 2021, caso n. 5312/11). Si osserva, inoltre, che l'intervento rappresenta un ulteriore adempimento della Raccomandazione R. 2000-2 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei ministri, che, pur non essendo vincolante, è particolarmente importante per la ricostruzione della portata della giurisprudenza convenzionale e per la sua funzione orientativa, la quale afferma che l'obbligo conformativo può «in certe circostanze» ricomprendere misure individuali diverse dall'equo indennizzo e che «in circostanze eccezionali» il riesame del caso o la riapertura dei processi si è dimostrata la misura più adeguata, se non l'unica, per raggiungere la *restitutio in integrum*.

Non esistendo allo stato un meccanismo processuale che consenta la riapertura del processo civile, la legge delega, al comma 10, lettera *a)* ha previsto l'introduzione di un nuovo caso di revocazione, limitato alle sentenze emesse all'esito del processo civile (tale essendo il campo di intervento riformatore della legge delega stessa) che, in fase attuativa, è stato declinato in un'ipotesi speciale di revocazione con proprie caratteristiche processuali che tengono conto della particolarità del rimedio. In tale prospettiva la competenza è stata concentrata sulla Corte di Cassazione, conformemente alle scelte compiute da altri ordinamenti europei che contemplano analogo istituto ed atteso il rilievo che i provvedimenti destinati ad essere interessati dal rimedio saranno tendenzialmente decisioni della Corte di Cassazione (in ragione del condizionamento della ricevibilità del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo al previo esaurimento delle vie di ricorso interne). Inoltre, la delicatezza del nuovo istituto, destinato ad incidere sulla tenuta processuale del giudicato nell'ordinamento interno, richiederà sin dai suoi esordi una costante uniformità interpretativa.

È stato pertanto introdotto l'articolo **391-*quater* c.p.c.**, il quale contiene i tratti salienti del nuovo istituto della revocazione del giudicato civile in presenza di violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo accertate dalla Corte europea che hanno provocato un pregiudizio a un diritto di stato della persona. Tale disposizione, in ossequio alle previsioni della legge delega (comma 10, lettera *a)*), introduce la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni del giudice civile passate in giudicato il cui contenuto sia stato

dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli. L'azionabilità di tale rimedio è stata circoscritta e limitata alla ricorrenza di due condizioni che traducono in dato normativo attuativo la previsione della delega relativa alla necessità che, nel caso di specie, risulti "impossibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente". In particolare, i casi in cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quanto finalizzato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si rivela non del tutto satisfattivo. La seconda condizione corrisponde all'esigenza di attuare il precetto contenuto nella delega e relativo all'insufficienza della tutela per equivalente ed al "divieto di duplicità dei ristori" attraverso il riferimento all'ipotesi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia eventualmente riconosciuto al ricorrente l'equa soddisfazione, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, e questa sia ritenuta in concreto inidonea a compensare del tutto le conseguenze della violazione riscontrata.

In attuazione del principio di delega contenuto nella lettera *d)* del comma 10 dell'unico articolo della legge delega è stato poi previsto che il ricorso per revocazione sia proponibile nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa, per ragioni di coerenza con il termine generale previsto dall'art. 325.

Ulteriore previsione contenuta nell'articolo 391-*quater* riguarda l'esito del giudizio in caso di accoglimento della domanda di revocazione e consiste nel richiamo dell'articolo 391-*ter*, secondo comma, giustificato dalla necessità di limitare la fase rescissoria dinanzi la Corte di Cassazione alle sole ipotesi in cui la nuova decisione sia possibile senza ulteriori accertamenti di fatto.

Con riferimento alle conseguenze dell'accoglimento della nuova forma di revocazione, in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera *b)* del comma 10 dell'unico articolo della legge delega, è stata inserita nell'articolo 391-*quater* una previsione generale di salvezza dei diritti dei terzi, che, in buona fede, abbiano acquistato diritto sulla base della decisione giurisdizionale poi oggetto di impugnazione per revocazione. Conformemente al principio di delega è stato previsto che questa salvezza sia riconosciuta solo ai terzi che non abbiano partecipato al giudizio dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo. La buona fede dovrà valutarsi anche con riferimento al comportamento dei terzi rispetto al processo convenzionale, dovendosi escludere in presenza di indici che facciano presumere negligenza o deliberata intenzione di sottrarsi alle conseguenze dell'eventuale successiva fase di revocazione del giudicato nazionale.

Comma 29

Come previsto dal comma 10, lettera *c)* dell'unico articolo della legge delega. è stata operata una modifica all'articolo **397 c.p.c.** per chiarire che la legittimazione a proporre l'azione di revocazione è stata assegnata anche al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. In particolare, la previsione della legittimazione generale di quest'ultimo si giustifica in ragione dell'ampia formulazione del principio di delega sul punto e dell'interesse superiore dell'ordinamento alla rimozione in ogni caso delle conseguenze di una violazione della Convenzione da parte di una decisione del giudice ordinario, accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Commi 30 e 31

Per quanto concerne il processo del lavoro, si è ritenuto opportuno, con intervento di riassetto e razionalizzazione ispirato a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 206 del 2021, risolvere la contraddizione attualmente esistente – frutto di un difetto di coordinamento – tra l'articolo 429, primo comma, che consente il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni, e l'articolo **430 c.p.c.**, a mente del quale la sentenza «deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia». Si è quindi prevista la soppressione di tale ultima disposizione, prevedendo al tempo stesso che il cancelliere dia comunicazione alle parti della sentenza quando questa è depositata fuori udienza (e non anche, quindi, nei casi in cui le motivazioni sono lette in udienza, in quanto in questo caso esse sono immediatamente note alle parti). L'articolo **434 c.p.c.** è stato modificato, come si è detto, analogamente a quanto fatto con riferimento all'articolo 342, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera c). Del pari, è stato modificato l'articolo **436-*bis* c.p.c.**, relativo all'attuale "filtro" di inammissibilità per gli appelli che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti; in particolare, sulla scia delle scelte operate con riferimento al rito ordinario si è deciso di assimilare alle ipotesi di manifesta infondatezza quelle della manifesta fondatezza, dell'inammissibilità e dell'improcedibilità, prevedendo in questi casi una decisione mediante lettura del dispositivo e contestuali motivazioni redatte anche in questo caso in forma sintetica, fermo

restando l'ordinario regime decisorio (lettura del dispositivo in udienza e deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni) nei casi in cui non ricorrano i presupposti per la decisione in forma accelerata. Conseguentemente, all'articolo **437 c.p.c.,** relativo all'udienza di discussione in grado di appello, è stata apportata una modifica di mero raccordo tra i due modi di definizione del processo, quello "semplificato" previsto dall'articolo 436 *bis* e quello "ordinario" disciplinato, appunto, dall'articolo 437. L'articolo **438 c.p.c.**, infine, è stato coordinato con la modifica apportata all'articolo 430, prevedendo che al di fuori delle ipotesi di decisione semplificata le motivazioni della sentenza debbano essere depositate entro il termine di sessanta giorni ordinariamente previsto per i giudizi di appello.

<u>Comma 32</u>

In attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 11 della legge 26 novembre 2021, n. 206, si è inserito nel corpo del codice di procedura civile un nuovo capo I-*bis*, rubricato "Delle controversie relative ai licenziamenti".

Detto capo introduce tre nuove disposizioni, gli articoli 441-*bis*, *ter* e *quater.*

L'articolo **441-*bis* c.p.c.**, rubricato "Controversie in materia di licenziamento" disciplina la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

In particolare i primi due commi dettano il principio generale in base al quale "La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto", specificando altresì che ferme le peculiarità indicate nei commi successivi tutte le controversie in materia di licenziamento siano assoggettate alla disciplina di cui agli articoli 409 e ss., con conseguente abrogazione per le controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della novella dello speciale procedimento di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. rito Fornero).

Ferma l'applicazione delle norme del rito lavoristico, si è prevista al terzo comma la possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso, garantendo, a tutela del convenuto e del terzo chiamato in giudizio, un temine congruo (non minore di 20 giorni) tra la data di notificazione del ricorso e quella dell'udienza di discussione e per la loro costituzione in giudizio.

Inoltre, si è previsto al quarto comma che nel corso dell'udienza di discussione il giudice disponga, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare, la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria è attuata attraverso la riserva di particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

L'introduzione di questi nuovi strumenti dovrebbe scongiurare la proliferazione di domande cautelari *ante causam*, anche in considerazione del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione al presupposto del *periculum in mora*.

Il quinto coma da ultimo precisa che i principi di celerità e concentrazione dovranno caratterizzare anche la trattazione delle controversie in materia di licenziamento con tutela reale in grado d'appello e in cassazione.

L'articolo **441-*ter* c.p.c.**, rubricato "Licenziamento del socio della cooperativa", disciplina le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anch'esse assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, si è previsto che il giudice del lavoro, investito della domanda avente ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti in esame, decida anche sulle questioni relative al rapporto associativo, eventualmente proposte, e che lo stesso giudice decida sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale provvedimento di licenziamento.

L'attrazione della decisione sul rapporto associativo alla competenza del giudice del lavoro si giustifica tutte le volte in cui quella decisione abbia ricadute o comunque produca effetti sul rapporto di lavoro comunque in essere tra il socio e la cooperativa.

L'articolo **441-*quater* c.p.c.**, rubricato "Licenziamento discriminatorio", con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la nullità di detti licenziamenti dispone che le relative azioni, ove non siano proposte con

ricorso ex art. 414 c.p.c., possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali previsti dagli articoli 38 del D.lgs. n. 198/2006 e 28 del D.lgs. n. 150/2011. Al fine di evitare la duplicazione dei giudizi, si è previsto che la proposizione della domanda, relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, precluda la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

Infine, sotto il profilo organizzativo, si introduce nel corpo delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il nuovo articolo 144 *quinquies,* rubricato "Controversie in materia di licenziamento", a tenore del quale il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al Capo I-*bis* del titolo IV del libro secondo del codice, prevedendosi altresì che in ciascun ufficio giudiziario siano effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentano di valutare la durata media dei processi di cui all'art. 441-*bis* del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

Comma 33

Il comma 33 dà attuazione all'art. 1, comma 23, lett. a) della l. n. 206/2021, che ha previsto che il legislatore delegato introduca, attraverso il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, "*modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato*", denominato "*procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*", introducendo nel libro II del codice di procedura civile un apposito titolo (il titolo IV-*bis*), rubricato "*Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*". Ha aggiunto il legislatore delegante nella medesima lett. a) che in tale nuovo titolo del libro II del codice sia contenuta "*la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare*", ad esclusione, tuttavia, di alcuni specifici procedimenti, quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

In attuazione di questi principi e criteri direttivi il Governo ha proceduto, insieme all'introduzione del nuovo titolo IV-*bis* nel libro II del codice di procedura civile, a cui è stata attribuita la rubrica "*Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*", alla suddivisione di tale titolo in due distinti capi, l'uno intitolato "*Disposizioni generali*", e l'altro "*Del procedimento*" (quest'ultimo, a sua volta, suddiviso in sette sezioni).

Il primo articolo del capo I dedicato alle "*Disposizioni generali*" introduce l'articolo **473-*bis* c.p.c.** e ha ad oggetto la determinazione dell'ambito di applicazione del nuovo rito unificato.

Esso, perciò, si limita a prevedere che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-*bis* si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.

Queste riguardano, in particolare, sia i procedimenti che in questa materia siano espressamente sottoposti dal legislatore ad altra disciplina processuale, sia i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dei procedimenti di adozione dei minori, sia, infine, i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Ovviamente restano fuori dall'ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali.

L'ampia previsione normativa circa l'ambito applicativo del nuovo rito unificato ha l'obiettivo non soltanto di individuare tutti i procedimenti ai quali, dal momento della sua entrata in vigore, si applicherà la nuova disciplina processuale, ma anche di determinare il perimetro nel quale questo nuovo rito troverà applicazione quando, nel prossimo futuro, sarà istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo **473-*bis.*1 c.p.c.** dà attuazione al principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. c), prima parte, che invita a "*prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione l'istruzione al giudice relatore…*".

Nel vigente quadro normativo si registrano differenze nelle disposizioni quanto alla trattazione dei procedimenti di competenza collegiale. Nei procedimenti di separazione e divorzio, per esempio, è normativamente attribuita al giudice istruttore la possibilità di emettere in corso di causa provvedimenti provvisori, con ampia delega per la trattazione e l'istruzione; al contrario nei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del rito camerale (per esempio procedimenti *de responsabilitate* di cui agli art. 330 ss. del codice civile, ovvero per la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, ovvero per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio), l'art. 738 del codice di procedura civile prevede la possibilità che il presiedente possa designare un giudice relatore, al quale possono essere delegati solo specifici adempimenti, con esclusione della possibilità che il giudice relatore possa adottare provvedimenti decisori anche se provvisori, ovvero procedere all'ammissione di istanze istruttorie.

L'attuale quadro normativo, oltre a prevedere l'applicazione di riti diversificati per materie analoghe, con correlate possibili non solo disarmonie ma anche "discriminazioni processuali", comporta inevitabili rallentamenti nell'istruttoria e nella trattazione in tutti i procedimenti per i quali è previsto che sia il collegio ad assumere decisioni anche soltanto temporanee e provvisorie, o addirittura di natura istruttoria.

Con il principio sopra richiamato la legge delega ha voluto superare tutte queste difficoltà.

La norma in esame, oltre ad essere il precipitato dell'unificazione dei riti di cui all'art. 473-*bis* c.p.c., con superamento delle differenze processuali oggi esistenti, ha finalità acceleratorie perché conferisce al giudice, che verrà individuato dal collegio, il potere di condurre l'istruzione e la trattazione del procedimento, con intuibile maggiore velocità e agilità per le decisioni. Essendo stata prevista la delega al singolo componente del collegio per l'istruzione e per la trattazione, nei diversi articoli che regoleranno il futuro procedimento uniforme, in materia di persone, minorenni e famiglie, occorre fare riferimento anche al singolo giudice delegato dal collegio, ovvero secondo il riferimento contenuto nella legge delega il giudice relatore, il quale dunque potrà anche adottare autonomamente atti di istruzione o decisioni provvisorie, con individuazione in modo puntuale dei poteri allo stesso attribuiti. Solo a titolo esemplificativo, e rinviando all'intero capo I in esame per la disciplina di dettaglio, il giudice relatore potrà: nominare il curatore speciale del minore, ovvero il tutore provvisorio nei casi previsti; esercitare gli ampi poteri d'ufficio riconosciuti nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori (sia quanto alla possibilità di adottare provvedimenti a tutela dei minori al di fuori dei limiti della domanda sia per l'ammissione d'ufficio di mezzi di prova, nei casi normativamente previsti); condurre l'ascolto del minore; adottare i provvedimenti indifferibili; tenere l'udienza di comparizione personale delle parti, all'esito della quale adottare i provvedimenti provvisori; ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai Servizi socio assistenziali; tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione; modificare i provvedimenti provvisori ricorrendone i presupposti.

Il giudice relatore condurrà, quindi, l'intera trattazione e istruzione del procedimento essendo la sola decisione rimessa al collegio, al quale egli dovrà riferire gli esiti del procedimento nella camera di consiglio che precede l'adozione della decisione finale.

Questa scelta, dettata dalla necessità di assicurare maggiore celerità e speditezza nella trattazione dei procedimenti in esame, comunque non comporterà una riduzione delle tutele delle parti, in quanto a differenza di quanto previsto nella normativa vigente, ai sensi della quale né i provvedimenti provvisori emessi dal giudice istruttore nei procedimenti di separazione e divorzio, né i provvedimenti provvisori emessi nell'ambito dei procedimenti camerali (tranne limitate eccezioni) sono reclamabili, sarà prevista la possibilità di proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti provvisori adottati dal giudice all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, nonché avverso tutti quelli emessi in corso di causa, in forza del potere di modificare e revocare i provvedimenti provvisori già emessi, qualora abbiano contenuti decisori particolarmente incidenti sui diritti dei minori; per esempio, in caso di sospensione o di sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, ovvero di sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione del minore (si pensi al mutamento di collocamento prevalente per il minore dall'abitazione di un genitore a quella dell'altro, ovvero all'autorizzazione alla modifica della residenza abituale da un comune all'altro) o ancora nel caso di affidamento a terzi del minore.

Al beneficio della maggiore celerità nella trattazione del procedimento, con superamento della collegialità per l'adozione dei provvedimenti istruttori o provvisori, si accompagna pertanto anche un ampliamento delle tutele derivante dal riconoscimento della possibilità di proporre reclamo anche avverso determinati provvedimenti provvisori sino a oggi non suscettibili di alcuna forma di controllo immediato da parte di altro giudice.

L'art. **473-*bis*.2 c.p.c.** dà attuazione all'art. 1 comma 23, lett. t) della legge delega, che disciplina nel dettaglio i poteri ufficiosi del giudice, anche nella veste di giudice monocratico nominato fin dal deposito del ricorso,

che gestisce tutta la fase di trattazione e di istruzione, a tutela degli interessi del minore, attribuendogli, oltre al potere di "*nominare il curatore speciale"* (in tutti i casi previsti dalla legge ma anche ogni qualvolta emergano i presupposti previsti dall'articolo 78 del codice di procedura civile e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all'art. 473 *bis*.8 c.p.c.) il potere decisorio di "*adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112*", nonché poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel "*disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile*", purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio (che deve potersi pienamente esplicare anche in materia istruttoria) rappresentata dal diritto alla prova contraria.

In particolare, infatti, sebbene anche nel sistema previgente (come la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo in molteplici occasioni di sottolineare) già si potesse ricavare da tutto l'impianto codicistico costruito dalla legge di riforma del diritto di famiglia, l'attribuzione di poteri officiosi all'organo giudicante per la tutela della prole, tuttavia la norma concepita dal legislatore delegato non solo ne esplicita l'attribuzione, ma intende altresì delinearne i contorni, superando le incertezze e le disarmonie talvolta emerse nella prassi applicativa della giurisprudenza di merito sulla competenza ad adottare provvedimenti ad opera del giudice monocratico, quali, appunto la nomina del curatore, spesso demandata al collegio.

La norma non individua poi quali tipi di provvedimenti il giudice possa adottare, utilizzando un'espressione ampia e volutamente "elastica", che consente esclusivamente di enuclearne la finalità che è quella, appunto, di apprestare massima tutela al minore.

Significativi sono inoltre i poteri istruttori che, sempre nell'ottica della tutela, consentono al giudice di individuare i mezzi di prova che possono essere assunti ai predetti fini e ciò, sia a prescindere dalle deduzioni delle parti, sia anche "*al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile*", con riferimento pertanto alle limitazioni di cui agli articoli 2721 e seguenti del predetto codice.

Resta naturalmente inteso (e a tal fine è deputata la clausola di salvaguardia inserita nella norma) che qualora il giudice eserciti poteri istruttori d'ufficio egli è in ogni caso tenuto a garantire il contraddittorio con le parti ed attribuire loro la facoltà di dedurre mezzi di prova contraria.

Il secondo comma della norma specificamente prevede poi che con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

La norma deve ritenersi applicabile a tutti i provvedimenti che dispongono contributi periodici di somme di denaro, e in particolare tutte le diverse forme di assegno previste nell'ordinamento.

In tale ambito, i poteri istruttori officiosi del giudice si declinano consentendogli di acquisire, dalle parti stesse ovvero anche da terzi, tutte le informazioni e la documentazione patrimoniale e reddituale necessaria, in ossequio a quanto indicato nel comma 23, lett. t) della legge delega, che riconosce all'organo giudicante "*poteri officiosi di indagine patrimoniale*". A tal fine, in particolare, "*il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria*".

Il legislatore delegato ha così inteso generalizzare un potere già riconosciuto nella materia della separazione, del divorzio e nell'articolo 337 *ter* del codice civile, attribuendo al giudice istruttore, in tutti i procedimenti ai quali si applica il nuovo rito, di ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti, disporre ordini di esibizione, si badi bene, anche d'ufficio, e ciò in deroga all'articolo 210 del codice di procedura civile, che ne subordina l'emissione alla richiesta delle parti, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi valendosi, se del caso, della polizia tributaria.

L'articolo **473-*bis*.3 c.p.c.** disciplina i poteri del pubblico ministero. A seguito dell'unificazione dei riti e in un prossimo futuro - con l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - anche degli uffici giudiziari, la figura del pubblico ministero appare centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma.

La legge delega ha preso in considerazione la figura del pubblico ministero nell'art. 1, comma 23, lett. e), invitando il legislatore delegato a introdurre le necessarie previsioni volte a "*disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione*".

La rilevanza del ruolo del pubblico ministero ha quindi reso sistematicamente necessaria la previsione di una norma autonoma all'interno del nuovo titolo IV bis.

In tal senso, ferme restando le norme generali (articoli 69 ss. del codice di procedura civile) che danno conto della possibilità per il pubblico ministero di esercitare l'azione civile nei casi previsti dalla legge, e delle ipotesi in cui lo stesso è interventore necessario nel processo, si recepiscono e si introducono nel codice di procedura civile, nei principi generali del titolo IV bis, dettati normativi dapprima presenti in altre disposizioni di legge (in particolare nell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione, che prevede che il ricorso sia inoltrato dal pubblico ministero "*assunte le necessarie informazioni*") e di recente nel codice civile con la riformulazione dell'art 403, laddove si prevede che il pubblico ministero, prima di inoltrare il ricorso, *"può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti"*.

Con la disposizione in esame si puntualizzano inoltre i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso. Tali organi e tali indagini preliminari hanno infatti consentito alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di limitare l'intervento giudiziario, in ossequio al principio di necessità, non tanto in un'ottica deflattiva di riduzione della domanda, quanto al fine di limitare un intervento dell'autorità giudiziaria spesso vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo.

Le statistiche degli uffici dei Pubblici Ministeri minorili dimostrano che lo svolgimento di tali accertamenti preliminari ha spesso consentito ai Pubblici Ministeri di non inoltrare ricorsi *ex* artt. 330 e 333 c.c., prendendo atto dell'avvio di una positiva collaborazione da parte dei genitori una volta venuti a conoscenza dell'interessamento della procura minorile.

Gli articoli **473-*bis*.4, 473-*bis*.5** e **473-*bis*.6 c.p.c.** disciplinano l'istituto dell'ascolto del minore, al quale nell'ordinamento viene attribuita una rilevanza sempre crescente, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, e per il quale l'art. 23, lett. dd) prevede il riordino delle relative disposizioni.

In attuazione di tale disposizione programmatica l'art. 473-*bis*.4 c.p.c., al primo comma, prevede che il minore che ha compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, se necessario con l'assistenza di un esperto o altro ausiliario. In tal caso è il magistrato a condurre l'ascolto (c.d. ascolto diretto) o ad ascoltare il minore con l'assistenza di un ausiliario o esperto in psicologia o psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito). Il legislatore ha qui escluso espressamente la delega, da parte del giudice, dell'ascolto del minore, stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi.

La norma dispone che le opinioni del minore debbano essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

È attribuita una generale portata all'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale.

Un'importante innovazione riguarda la previsione che stabilisce di tener conto di quanto espresso dal minore, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità e ciò in attuazione di quanto sancito a livello sovranazionale. A questo proposito va ricordato che la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa. La norma in discorso attribuisce rilevanza alle opinioni espresse dal minore, dovendo essere le stesse debitamente prese in considerazione avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.

Così anche la Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a all'Aja il 29 maggio 1993, all'art. 4 dispone che l'adozione possa aver luogo soltanto se i desideri e le opinioni del minore siano state prese in considerazione e se il consenso del minore all'adozione, quando richiesto, è stato prestato liberamente e spontaneamente.

Il dovere di tener conto di quanto espresso dal minore in sede di ascolto è poi contemplato dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a Nizza, rubricato "*Diritti del bambino",* che al primo comma riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, dovendo poi questa essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso.

Inoltre il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità

genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, all'art. 21, rubricato "Diritto del minore ad esprimere la propria opinione", prevede che nell'esercitare la competenza in materia di responsabilità genitoriale, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. Il secondo comma della citata disposizione prevede che qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

Il legislatore ha inteso qui tutelare l'autodeterminazione e la personalità del minore, che designa il patrimonio individuale del singolo da individuarsi non solo nelle capacità e inclinazioni naturali ma anche nelle aspettative del minore.

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dal minore capace di discernimento e quindi dotato di sufficiente maturità, si deve comunque riconoscere al giudice la possibilità di discostarsi dalle indicazioni dello stesso minore, nel suo superiore interesse: in questo caso è ineludibile una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore.

Il secondo comma dell'articolo 473 *bis*.4 c.p.c. dispone che il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Per tale ragione l'ascolto non può aver luogo, previa motivazione, in tutti i casi in cui risulti pregiudizievole per il minore, anche tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche dello stesso (così come previsto dall'art. 23, lett. s) della delega che fa salvi i casi di "impossibilità del minore"), o appaia del tutto privo di utilità. Il fondamento di siffatta esclusione è da ravvisare in ulteriori esigenze alle quali il legislatore attribuisce rilevanza: l'ascolto, seppur finalizzato alla ricerca dell'interesse di quest'ultimo e alla individuazione della soluzione migliore per lo stesso, non è tuttavia privo di conseguenze potendo talvolta essere dannoso per il minore.

In determinate ipotesi l'ascolto può difatti risultare contrario all'interesse del minore tenuto conto delle condizioni dello stesso e dei disagi che a quest'ultimo possano derivarne.

L'esclusione dell'ascolto può altresì aver luogo qualora sia il minore a non voler essere ascoltato, dovendo in questa ipotesi essere rispettata la scelta del minore a non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria.

Il terzo comma dell'articolo 473-*bis*.4 c.p.c. prevede che nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario: siffatta norma mira a tutelare l'interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell'accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all'ascolto. Tale disposizione abroga quanto previsto dall'articolo 337 *octies* del codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all'affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all'ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

L'articolo 473-*bis*.5 c.p.c. dà poi attuazione a quanto previsto a livello sovranazionale in ordine all'introduzione di una serie di garanzie e di accorgimenti che il giudice dovrà adottare ai fini dell'ascolto, durante il quale potrà farsi assistere da esperti e altri ausiliari: è difatti stabilito che il giudice debba fissare l'udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, rendendolo edotto della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto tenuto conto della maturità e dell'età del minore e procedendo all'adempimento con modalità che garantiscano la serenità e la riservatezza del minore.

A questo proposito l'articolo 25 della "Convenzione di Lanzarote" del 25 ottobre 2007, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia il 10 ottobre 2012, rubricato "*Audizione del minore*", prevede il dovere degli Stati parti di assicurare che le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tal fine e siano condotte da professionisti.

La chiusa del quarto comma dell'articolo 473-*bis*.5 c.p.c. attribuisce al giudice il dovere di informare il minore che abbia compiuto i quattordici anni, della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale. Tale disposizione mira a dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 473-*bis*.8 c.p.c. che prevede la nomina da parte del giudice del curatore speciale qualora sia il minore quattordicenne a richiederlo.

L'articolo 473-*bis*.5 c.p.c., al terzo comma, contempla il dovere del giudice, prima di procedere all'ascolto, di indicare i temi oggetto dell'adempimento alle parti e ai difensori. Ai genitori, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai difensori delle parti, al curatore speciale del minore, se nominato, e al pubblico ministero è riconosciuta la facoltà di proporre argomenti e temi di approfondimento e, se autorizzati dal giudice, di partecipare all'ascolto.

Per assicurare il più corretto svolgimento dell'ascolto, e per evitare successivi possibili fraintendimenti o dubbi interpretativi circa quanto concretamente avvenuto in tale sede, l'articolo 23 lett. s) della delega ha previsto che il giudice debba procedere "in ogni caso" alla videoregistrazione dell'ascolto del minore.

A tal fine, dunque, l'ultimo comma dell'articolo 473-*bis*.5 c.p.c. prevede in ogni caso che dell'ascolto del minore sia effettuata registrazione audiovisiva. Qualora per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell'ascolto deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.

La disposizione di cui sopra entrerà in vigore una volta che il Ministero abbia adottato un decreto ministeriale che doti gli uffici degli strumenti tecnologici necessari alla videoregistrazione, da redigere a cura dello stesso organo ministeriale.

In assenza di videoregistrazione, come detto, il giudice dovrà procedere a una verbalizzazione quanto più analitica dell'ascolto, anche dando conto del contegno del minore.

In considerazione della portata generale delle nuove norme, deve altresì prevedersi l'abrogazione dell'articolo 336-*bis* c.c. e dell'articolo 38 disp. att. c.c., con inserimento del contenuto di quest'ultimo in una nuova disposizione di attuazione del codice di procedura civile (l'articolo 152-*quater*). Viene inoltre inserita una nuova disposizione di attuazione del codice di procedura civile (l'articolo 152-*quinquies*), che prevede che "*con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico*".

Ancora, l'articolo 23, lett. b) della delega, nel disciplinare i casi di rifiuto del minore di aver contatti con uno o entrambi i genitori, ha previsto il dovere del giudice di accertare con urgenza le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria.

In attuazione di siffatto principio, il legislatore delegato ha introdotto l'articolo 473-*bis*.6 c.p.c. che prevede che qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo.

In ogni caso, il giudice assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto ai sensi dell'articolo e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali, stante l'urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare.

L'ultimo comma dell'articolo 473-*bis*.6 c.p.c. dispone l'applicazione di tali disposizioni anche nei procedimenti in cui siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il fondamento della norma deve essere ravvisato nell'esigenza di garantire una pronta tutela in tutti i casi in cui vi sia il rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva tra il minore e il genitore o tra il minore e gli ascendenti o altri parenti di ciascun ramo genitoriale: al riguardo, il legislatore ha reputato necessario prevedere che il giudice debba procedere prontamente e personalmente all'ascolto, fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Il giudice potrà poi assumere sommarie informazioni da soggetti che possano riferire su circostanze utili ai fini della decisione, sulle cause del rifiuto del minore ad avere contatti o ad incontrare il genitore, gli ascendenti o altri familiari.

L'articolo **473-*bis*.7 c.p.c.** dà attuazione ad uno dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista "*la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso ed all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile*".

La necessità di una espressa previsione normativa è discesa dalla rilevazione di prassi non uniformi, nel territorio nazionale, quanto alla nomina del tutore o di soggetto chiamato a esercitare la responsabilità genitoriale, nell'ambito ed all'esito dei procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (*ex* articolo 330 c.c.) o di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per la prole (*ex* articolo 333 c.c.). Come noto

all'esito della riforma dell'art. 38 disp. att. c.c., attuata con la l. n. 219/2012, tali domande, c.d. *de responsabilitate*, possono essere proposte anche nell'ambito di altri procedimenti, aventi usualmente ad oggetto la disciplina dell'affidamento dei figli minori (per es.: procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche), per questo la norma in esame sarà applicabile a tutti procedimenti indicati nell'art. 473 *bis* c.p.c., nei quali siano proposte domande *ex* articolo 330 c.c. o articolo 333 c.c., restando ovviamente possibile applicare la disposizione a procedimenti che abbiano per oggetto esclusivamente queste domande.

Nell'attuale applicazione delle norme indicate si rilevano diverse scelte interpretative potendo, per esempio, essere rinvenuti provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale privi di espressa nomina del tutore, ovvero provvedimenti che tale nomina contengano con diverse statuizioni in merito alla trasmissione degli atti al giudice tutelare territorialmente competente. Ancora più evidente è la divergenza di applicazione delle norme vigenti, certamente lacunose sul punto, nel caso di nomina del tutore nel corso del procedimento, poiché in alcune di queste ipotesi il tribunale procedente provvede, nell'immediatezza, a trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'apertura della tutela *ex* articolo 343 ss. c.c., con conseguente attribuzione a tale giudice dei poteri di vigilanza allo stesso attribuiti; in altri casi, la trasmissione non avviene e i poteri di vigilanza sono assunti dal giudice procedente. L'intervento normativo in esame ha il fine di dettare principi uniformi.

Il principio di delega, oltre a prevedere la possibilità di nominare un tutore nel corso e all'esito dei procedimenti *ex* articolo 330 c.c., ha espressamente riconosciuto la possibilità di nomina del tutore anche nel corso ed all'esito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, emesse *ex* articolo 333 c.c. Nell'applicazione concreta del principio di delega, al fine di rendere le norme processuali maggiormente omogene rispetto alle disposizioni sostanziali che disciplinano i presupposti per la nomina del tutore, si è preferito differenziare tra le ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e domande di cui all'articolo 333 c.c.

L'articolo 343 c.c. prevede, infatti, l'apertura della tutela qualora entrambi genitori siano morti ovvero se "*per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale*"; tradizionalmente tale locuzione è stata interpretata con riferimento alle ipotesi in cui i genitori per impedimento oggettivo (quale ad esempio irreperibilità, malattia fisica o mentale che impedisca totalmente al genitore di assumere decisioni per il figlio), non possano esercitare i compiti genitoriali. Pertanto, nel caso di limitazioni della responsabilità genitoriale, adottate ai sensi dell'articolo 333 c.c., è apparso preferibile non prevedere la possibilità di nomina di un tutore ma prevedere la nomina di un curatore del minore. La nuova disposizione appare coerente con i principi di delega perché prevedere la nomina di un curatore, al quale all'esito di procedimento *ex* articolo 333 c.c., verranno attribuiti specifici poteri, rientra nella previsione di cui all'articolo 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021. Volendo rappresentare il rapporto tra le disposizioni si potrebbe immaginare la nomina del tutore come l'insieme più grande, all'interno del quale è compreso l'insieme più limitato della nomina del curatore; come nel più sta il meno, si ritiene pertanto che il principio di delega sia pienamente rispettato, anche in una prospettiva teleologica e tenuto conto della complessiva finalità di tale principio (diversamente operando permarrebbe un *vulnus* nella posizione del minore nei casi di pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale), prevedendo la nomina di un curatore quando all'esito del procedimento di cui all'articolo 333 c.c. verranno adottate misure limitative della responsabilità genitoriali, avendo il curatore poteri più limitati di quelli del tutore.

L'intervento normativo in esame ha quindi l'obiettivo di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più "disegnati" sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo allo Stato italiano, proprio per l'adozione di "provvedimenti stereotipati", formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.

Il primo comma della disposizione in esame prevede che il giudice, anche relatore, possa procedere all'apertura della tutela ed alla nomina del tutore del minore sia nel corso del procedimento (quando sono adottati provvedimenti provvisori di sospensione della responsabilità genitoriale propedeutici alla successiva pronuncia della decadenza) nominando, in tal caso, un tutore provvisorio; sia all'esito del procedimento *ex* articolo 330 c.c., qualora la misura della decadenza sia pronunciata nei confronti di entrambi i genitori (in quanto nel caso in cui la sospensione provvisoria e la successiva decadenza siano pronunciate nei confronti di un solo genitore, non vi è necessità di nomina del tutore o del curatore concentrandosi la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale sull'unico genitore ritenuto idoneo). La norma comprende tali poteri tra quelli che il giudice può esercitare d'ufficio, quale specificazione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice, anche

al solo relatore, in via generale dall'articolo 473-*bis*.2 c.p.c., prevedendo che nel rispetto del principio del giusto processo qualora tale opzione sia esercitata il giudice che procede alla nomina del tutore debba rispettare il principio del contraddittorio, in applicazione dei principi generali più puntualmente declinati nell'articolo 473-*bis*.2 c.p.c. L'ultimo periodo del comma in esame al fine di scongiurare il rischio di sovrapposizione di competenze e di adozione di provvedimenti potenzialmente in contrasto, precisa che nel caso in cui la nomina del tutore avvenga nel corso del procedimento *ex* articolo 330 c.c., le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 344 c.c., usualmente attribuite al giudice tutelare, sono esercitate dal giudice che procede. Quando invece (terzo comma) l'apertura della tutela e la nomina del tutore sono effettuate all'esito del procedimento (e comunque anche qualora all'esito del procedimento venga disposta la nomina del tutore, quando nel corso del procedimento era stato nominato tutore provvisorio) viene chiarito che il giudice che procede deve disporre la trasmissione del provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, affinché possa essere aperta la tutela, con le conseguenze normativamente previste, in merito al controllo ed alla vigilanza del tutore, che viene attribuita al giudice tutelare.

Il secondo comma disciplina la nomina del curatore del minore. In primo luogo, occorre delimitare gli esatti confini della nomina del curatore del minore adottata ai sensi dell'articolo in esame rispetto alla nomina del curatore speciale del minore di cui all'articolo successivo. Il curatore speciale del minore di cui all'articolo 473-*bis*.8 c.p.c. è figura processuale, è soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti *ex* articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

Il curatore del minore la cui nomina è prevista dall'articolo in esame è invece figura che appartiene all'ambito "sostanziale" (analoga al tutore, ma con compiti più limitati e specificamente individuati nel provvedimento giudiziale di nomina), in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento *ex* articolo 333 c.c., nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale. È stato così recepito un orientamento ermeneutico, fatto proprio da alcune corti di merito, per il quale, in caso di elevatissima conflittualità genitoriale, non risolta neppure con l'adozione di misure, quali il monitoraggio del nucleo familiare o l'affidamento del minore al servizio sociale, è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale (misura da ricondurre nell'alveo dell'articolo 333 c.c.) dei genitori, mantenendo in capo agli stessi la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, e attribuendo a soggetto terzo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età (quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.). Proprio per questi limitati compiti attribuiti, al contrario di quanto accade con la nomina del tutore che può essere effettuata anche in corso di causa, il curatore di cui al comma 2 dell'art. 473-*bis*.7 c.p.c., potrà essere nominato solo all'esito del procedimento, poiché nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'articolo 473-*bis*.8 c.p.c., comma 1, lett. c).

La nuova figura va distinta altresì dall'esperto nominato su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 473-*bis*.26 c.p.c., riconducibile nell'alveo degli ausiliari del giudice nominati ai sensi dell'articolo 68 c.p.c., soggetto destinato ad esercitare le funzioni attribuite solo nel corso del processo, e che cessa (al pari del curatore speciale) i compiti assegnati con la conclusione del procedimento giudiziale nel quale è avvenuta la nomina.

Il curatore del minore, di cui all'articolo in esame, è chiamato a esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori, che avranno determinato l'adozione, *ex* articolo 333 c.c., di provvedimenti limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.

Con l'introduzione di questa figura si amplia, compatibilmente a quanto previsto nella legge delega, lo strumentario a disposizione del giudice della famiglia e dei minori, offrendo un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l'accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, diversi interventi quali l'affidamento al servizio sociale qualora disposto, con continui ricorsi all'autorità giudiziaria per "stallo" della capacità decisionale

relativa ai minori. In presenza di queste situazioni, il giudice all'esito del procedimento potrà decidere se ricorrere all'affidamento al servizio sociale ovvero alla nomina del curatore del minore, ai sensi dell'articolo in esame, scelta da operare in relazione al caso concreto.

Nella prassi, infatti, nelle ipotesi di elevatissima conflittualità genitoriale, in alcuni territori, anche a causa delle croniche carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario, non sono in grado di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all'autorità giudiziaria attraverso l'invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con realizzazione di situazioni di stallo che possono creare pregiudizio per il minore. I precedenti di merito adottati hanno dato prova di ottima riuscita, e in molti casi non sono stati neppure oggetto di impugnazione, in quanto il soggetto autorizzato a compiere scelte, con la garanzia che tali scelte vengono comunque compiute sotto la vigilanza del giudice tutelare, ma con procedimenti molto più immediati, senza imporre l'istaurazione di veri e propri giudizi per superare continui conflitti tra i genitori, ha permesso agli stessi di raggiungere un sostanziale equilibrio nella gestione della prole.

Nel disciplinare la nomina del nuovo curatore, il comma 2 prevede che lo stesso (analogamente a quanto accade per la nomina del tutore) possa essere nominato dal giudice, anche d'ufficio sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, solo all'esito (e non nel corso del procedimento, poiché come detto nel corso del procedimento è già presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'articolo 473-*bis*.8 c.p.c. del procedimento in cui è adottato un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 333 c.c. Il medesimo comma precisa i contenuti del provvedimento di nomina che deve indicare: sia la persona presso la quale il minore è collocato (genitori, parenti, ma anche struttura); sia la precisa individuazione dei compiti riservati al curatore e di quelli che possono essere compiuti dal soggetto presso il quale il minore ha residenza abituale (nella maggior parte dei casi uno dei genitori, ma anche terzi, o responsabili di strutture residenziali); i termini entro i quali il curatore deve periodicamente inviare relazioni al giudice tutelare al quale è attribuita la vigilanza ai sensi dell'articolo 337 c.c. sull'andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori, sull'attuazione dei progetti previsti nel provvedimento di nomina del curatore predisposto al giudice che ha adottato la misura.

Il giudice sarà chiamato a disegnare un dettagliato provvedimento con la finalità di recuperare le difficoltà dei genitori che hanno portato all'adozione della misura limitativa della responsabilità genitoriale, garantendo pieno sostegno e tutela al minore, con l'ausilio del curatore, che potrà operare nei limiti indicati nel provvedimento e la cui attività sarà sottoposta alla vigilanza del giudice tutelare.

L'articolo **473-*bis*.8 c.p.c.** è rubricato "Curatore speciale del minore" e dà attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, laddove si fa presente che l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*", nonché nell'articolo 1, comma 23, lett. dd), prima parte, l. n. 206/2021, che prevede "*la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore*". La norma in esame costituisce di fatto la trasposizione, dovuta a un'esigenza di riordino della materia e di più corretta collocazione sistematica, delle disposizioni contenute negli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile, introdotte con due disposizioni immediatamente precettive dalla stessa legge 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, commi 30 e 31.

Nell'effettuare il dovuto riordino, si è ritenuta opportuna qualche integrazione e precisazione, sempre nel rispetto della portata delle norme. Così, ad esempio si è ritenuto di specificare che "*Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo* 473-*bis.4 c.p.c.*". La precisazione è stata inserita per fugare possibili dubbi circa la natura e le modalità dell'ascolto da parte del curatore speciale, che non è già assimilabile all'istituto dell'ascolto in sede processuale, ai sensi delle nuove disposizioni di cui agli articoli 473-*bis*.4 c.p.c. e seguenti, ma una differente forma di partecipazione, rispondente al principio generale contemplato dall'articolo 315-*bis*, terzo comma, del codice civile, per il quale "*il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano*".

Per quanto attiene all'articolo **473-*bis*.9 c.p.c.**, si è già avuto modo di sottolineare come i procedimenti in materia di minori e famiglia debbano essere assistiti da una serie di rilevanti deroghe a principi anche fondamentali del processo ordinario, quali ad esempio i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con correlata attribuzione al giudice di un ampio ventaglio di poteri officiosi.

Queste deroghe rispondono precipuamente alla finalità di protezione dei soggetti vulnerabili, tra i quali *in primis* i minori. In questa prospettiva, evidenti analoghe esigenze di protezione hanno portato a ritenere

necessario introdurre una norma che chiarisca che anche "*ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili*". La norma costituisce la trasposizione della regola prevista dall'articolo 337-*septies*, secondo comma, del codice civile, per il quale "*ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori*", così venendo a rappresentare il doveroso raccordo tra l'ambito sostanziale e quello processuale, che nella finalità di tutela dei diritti che gli è propria al primo fa costantemente riferimento.

Quanto all'articolo **473-*bis*.10 c.p.c.** si osserva quanto segue. La mediazione familiare, valorizzata dalla legge delega, non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificamente giuridico-formale.

In particolare, con riferimento alle ipotesi in cui si tratta di provvedimenti riguardanti i figli, essa si propone come un percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. È in questo quadro psicologico e comunicativo che interviene l'assistenza di un terzo professionista, il mediatore, che svolge la sua opera con strumenti che non sono puramente giuridici, in un contesto qualificato, o setting, che non faccia percepire alle parti la tensione agonistica e avversariale del processo, ma semmai rafforzi in loro la capacità comunicativa e di confronto e con essa il proposito di mettersi d'accordo. Di qui una serie di peculiarità che deve rispettare la disciplina giuridica di questo istituto, che presenta caratteristiche al contempo endoprocessuali ma anche extraprocessuali.

Sotto il profilo dell'accesso alla mediazione, la stessa è configurata come una possibilità alla quale le parti devono poter ricorrere su base volontaria. A tal fine, si è preso spunto dall'esperienza di ordinamenti in cui questa pratica si è particolarmente sviluppata, prevedendo la possibilità per le parti di ricevere direttamente informazione da un mediatore circa le caratteristiche e le modalità di questo percorso.

Il secondo comma della norma prevede poi che, qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-*bis*.22 c.p.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. La norma riproduce il contenuto dell'attuale art. 337-*octies*, secondo comma, c.c. e risponde all'idea che laddove le parti, motivate a percorrere la strada della mediazione, esprimano il loro accordo in tal senso, il giudice possa anche rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che pure sarebbe tenuto a emanare. La disposizione mira a consentire alle parti interessate alla mediazione di verificare la possibilità di una soluzione bonaria del conflitto, evitando che il nuovo assetto che diversamente sarebbe stato determinato dal giudice possa compromettere la prosecuzione della via del dialogo.

L'articolo **473-*bis*.11 c.p.c.** e l'articolo **473-*bis*.47 c.p.c.** danno attuazione al principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. d), prima parte, l. n. 206/2021 ("*procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento*").

Il primo comma dell'articolo 473-*bis*.11 c.p.c. prevede, come criterio generale assorbente, che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza abituale, come definita al novellato articolo 316 del codice civile. La norma costituisce espressione dei principi sovranazionali in materia (Reg. UE 1111/19; Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101) e di quelli espressi dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15835).

Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di "*forum shopping*", è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord. 20 ottobre 2015 n. 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Reg. UE 1111/19 e art. 7 conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101).

Il secondo comma dell'art. 473-*bis*.11 c.p.c. prevede che, in assenza di figli minori, il tribunale territorialmente competente sia individuato in base ai criteri generali degli articoli 18 e seguenti.

La norma di cui all'articolo **473-*bis*.12 c.p.c.** descrive i requisiti di contenuto-forma dell'atto introduttivo del giudizio e delle attività allo stesso correlate, dando attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. f).

La scelta della forma dell'atto introduttivo (ricorso), con tutto quanto ne deriva, si ispira a molti dei procedimenti tradizionali della giustizia familiare (su tutti, separazione e divorzio), nonché al processo del lavoro dal quale il rito unitario pure attinge alcune caratteristiche. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del giudice ("*l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta*") e ai riferimenti soggettivi della lite, oltre alle indicazioni relative ai minori o ai figli maggiorenni ma bisognosi di protezione ("*il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono*"; "*il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura*"), gli ulteriori elementi identificativi dell'azione ("*la determinazione dell'oggetto della domanda"* e *"la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni*"), nonché, non a pena di decadenza, "*l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione*".

Importante caratteristica che la riforma ha messo in evidenza è quella di un doveroso collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti. Si prevede quindi che il ricorso debba altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e che allo stesso sia allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Una particolare attenzione viene poi riservata ai casi di domande di contributo economico (intendendosi con tale espressione tutte le possibili ipotesi di assegno) o comunque in presenza di figli minori, per i quali è previsto che al ricorso debbano essere allegati una serie di documenti significativi, per consentire al giudice di avere evidenza e cognizione quanto più completa della situazione economico-patrimoniale delle parti, tra i quali le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Infine, sempre in attuazione di un'indicazione contenuta nell'articolo 1, comma 23, lett. f) l. n. 206/2021 (laddove si prevede che "*con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute*") la chiusa della norma stabilisce che nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso (ma analogo onere è previsto per il convenuto in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 473-*bis*.16 c.p.c.) è allegato un piano genitoriale, che consiste nell'illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all'interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell'interesse del minore, costruite "su misura" rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.

Con l'articolo **473-*bis*.13 c.p.c.**, che costituisce una doverosa integrazione dell'attuazione dell'articolo 1, comma 23, lett. e) della legge delega, nella parte in cui mantiene fermo "*il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione*" si è ritenuto necessario descrivere i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l'atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l'iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell'urgenza dell'intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari (come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale).

In particolare, per quanto riguarda l'indicazione all'interno del ricorso "*di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio*", la disposizione intende fare riferimento a tutte le ipotesi in cui, anche in virtù del tradizionale effetto *erga omnes* che si riconosce ai giudicati in materia di *status*, vi siano ulteriori soggetti che potrebbero essere interessati all'esito della pronuncia. Si pensi, esemplificativamente, ai casi dei ricorsi presentati ai sensi degli attuali articoli 48 e 50 c.c. (per effetto della riforma 473-*bis*.60 c.p.c. e 473-*bis*.62 c.p.c.), in cui devono essere indicati il nome e il cognome dei presunti successori legittimi dello scomparso e se esistono del suo procuratore o rappresentante legale; e nel caso di istanza per la dichiarazione di morte presunta devono altresì essere indicati il nome e il cognome di tutte le altre persone che, a notizia del pubblico ministero, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Per altro verso, proprio per la maggiore facilità per il pubblico ministero rispetto alle parti private di avere accesso ad informazioni riservate (la comunità ove è collocato il minore, la pendenza di procedimenti penali, l'accesso all'anagrafe tributaria) si sono previsti alcuni oneri specifici di allegazione.

Con l'ultimo comma la disciplina è stata estesa, fatto salvo il principio di compatibilità, agli altri soggetti, diversi dai genitori, titolari di un potere di iniziativa autonomo nell'interesse del minore esposto a una situazione di pregiudizio.

Gli articoli da **473-*bis*.14 c.p.c. a 473-*bis*.19 c.p.c.** disciplinano la fase introduttiva del procedimento, in particolare le forme e i contenuti della comparsa di costituzione del convenuto, le preclusioni alle difese anteriori all'udienza e le riaperture consentite nel corso del procedimento. Sono inoltre previste le misure cautelari che possono essere adottate in via urgente, senza immediato contraddittorio.

I principi direttivi che hanno avuto applicazione sono quelli previsti dal comma 23, lett. f), h), i).

In particolare, l'articolo 473-*bis*.14 c.p.c. disciplina le fasi del procedimento successive al deposito del ricorso.

Il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l'udienza, avvisa e rende edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l'udienza.

Si tratta degli avvisi sui termini decadenziali che l'attore, per i processi che si introducono con citazione, deve precisare nell'atto ai sensi dell'articolo 163, 3° comma, n. 7, c.p.c.

Su iniziativa dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all'udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all'estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore.

Ad ampiamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, all'articolo **473-*bis*.15 c.p.c.** è stata ammessa, su istanza della ricorrente, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all'attuazione della misura, la possibilità che il presidente adotti provvedimenti opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il contraddittorio, salvo poi fissare, come la legge delega espressamente imponeva, udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate. La misura *inaudita altera parte* risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa; non si vedono dunque ragioni per non consentire l'adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un'udienza ravvicinata per la "convalida" o meno della misura. Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669 *sexies,* 2° comma, c.p.c.

L'articolo **473-*bis*.16 c.p.c.** regola le modalità di costituzione del convenuto, mediante deposito di comparsa entro il termine assegnato dal presidente.

In coerenza con l'articolo 473-*bis*.12 c.p.c., che disciplina i contenuti del ricorso, imponendo all'attore la formulazione della domanda, la disposizione regola altresì gli oneri difensivi del convenuto, imponendo nella comparsa, a pena di decadenza, la formulazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali.

L'articolo **473-*bis*.17 c.p.c.** regola le ulteriori difese delle parti che si rendano necessarie all'esito degli atti introduttivi, ovviamente ancora riferite ai procedimenti aventi ad oggetto diritti disponibili, e ciò sia per esigenze di contraddittorio e sia per esigenze di *ius poenitendi.*

A questo riguardo, va in particolare segnalato che, rispetto alla formula desumibile dalla legge delega, si è ritenuto indispensabile nell'articolo 473-*bis*.17 c.p.c. assegnare un termine più ampio e quindi spostare più in avanti le decadenze, per garantire il più efficace esercizio del diritto di difesa e senza pregiudizio per la celerità del procedimento, oltre che in armonia con quanto previsto per il giudizio ordinario.

Si è così previsto in particolare che l'attore potrà versare in atti memoria entro venti giorni prima dell'udienza per proporre, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e potrà nella stessa memoria modificare e precisare le domande e conclusioni. Di conseguenza il convenuto, mediante memoria da versare in atti entro dieci giorni prima dell'udienza, potrà precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e, a pena di decadenza, formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese dell'attore contenute nella memoria.

In tal modo si conclude il contraddittorio tra le parti in ordine a domande ed eccezioni e si esaurisce lo *ius poenitendi* consentito.

In relazione alle prove, a fronte del principio direttivo che impone la loro formulazione a pena di decadenza con gli atti introduttivi, ovviamente quando il processo ha ad oggetto diritti disponibili, si è ritenuto di rendere coerente il rito per le persone, per i minorenni e per le relazioni familiari, al modello graduale e differenziato caratterizzante il rito ordinario, consentendo la formulazione di prove nuove per l'attore nella memoria venti giorni prima dell'udienza e per il convenuto nella memoria dieci giorni prima dell'udienza, con un'ultima facoltà di replica dell'attore, alle prove dedotte dal convenuto, in una memoria da versare in atti cinque giorni prima dell'udienza, in modo da concludere definitivamente, prima dell'udienza, il contraddittorio tra le parti sulle prove dedotte.

All'udienza, salvo verifica di regolarità del contraddittorio e della regolarità del rapporto processuale, il giudice potrà così subito trattare le difese delle parti, senza ulteriori rinvii.

L'esigenza della gradualità delle decadenze in ordine alle prove si impone non solo per una coerenza con il sistema, alla luce delle regole che ispirano il rito ordinario, ma anche per la particolarità dei diritti solo relativamente disponibili che caratterizzano le controversie familiari e minorili.

All'articolo **473-*bis*.18 c.p.c.** si è inteso sottolineare il dovere di leale collaborazione che le parti sono tenute a rispettare, in una prospettiva di correttezza e trasparenza che deve informare l'intero svolgimento del giudizio. In particolare, si prevede che "*Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete*" possa essere valutato sia ai fini della decisione (come argomento di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c.), sia in relazione alla finale attribuzione delle spese di lite, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 92 e dall'articolo 96 c.p.c.

Per doverosa coerenza sistematica l'articolo **473-*bis*.19 c.p.c.**, al primo comma, evidenzia poi che le preclusioni in ordine a domande ed eccezioni riservate alla parte, sia per la comparsa che per le memorie integrative, sono poste solo in relazione ai diritti disponibili tra le parti, non essendo soggetti a decadenze le difese relative a diritti indisponibili, in particolare i diritti del minore, ove tra l'altro vige una generale deroga ai principi del processo dispositivo, come quello della domanda o dell'onere di allegazione dei fatti ad iniziativa delle parti (in coerenza con i principi direttivi del comma 23, lett. f) e lett. h).

Possibilità di riaperture si impongono nel corso del processo, in coerenza con il principio direttivo di cui al comma 23, lett. i), anche in caso di sopravvenienze fattuali o di nuovi accertamenti istruttori.

Per quanto riguarda l'articolo **473-*bis*.20 c.p.c.**, si osserva quanto segue. Dal punto di vista soggettivo, i processi familiari hanno tendenzialmente una dimensione bilaterale, con due parti soltanto. Non è tuttavia esclusa, in alcuni casi, la presenza di più parti, a volte qualificate anche dalla legge come litisconsorti necessari (si pensi ad esempio alle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità). Vi sono poi ulteriori ipotesi in cui un intervento volontario è ammissibile: ad esempio, come la giurisprudenza di merito tende sempre più sovente a riconoscere, e come del resto ha stabilito espressamente la Suprema Corte (Cass. 19 marzo 2012, n. 4296), nei giudizi di separazione e divorzio deve ritenersi ammissibile l'intervento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e che abbia pertanto diritto al mantenimento, legittimato in tale veste in via prioritaria a ottenere il versamento diretto del contributo; intervento che secondo la Cassazione può avvenire in tutte le forme previste dall'articolo 105 c.p.c. (per far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo della controversia, o eventualmente in via adesiva) e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento

del contributo al mantenimento sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.

La disposizione in esame tende dunque a dare conto di tali possibilità, ma mentre nell'ipotesi del litisconsorzio necessario non può esservi preclusione temporale all'intervento spontaneo del litisconsorte necessario eventualmente pretermesso (poiché in difetto di una sua partecipazione al processo la sentenza resa *inter pauciores* non sarebbe neppure in grado di esplicare i suoi effetti e resterebbe dunque sostanzialmente *inutiliter data*), nelle ipotesi di intervento volontario per semplice connessione è opportuno fissare un termine massimo per l'intervento, che in un processo concepito con rigorose barriere preclusive sin dagli atti introduttivi si è dunque immaginato dover coincidere con il momento della costituzione del convenuto, per consentire alle parti di esplicitare le necessarie difese anche a seguito della costituzione del terzo e delle domande dallo stesso proposte, nelle memorie anteriori alla prima udienza finalizzate alla definitiva fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

L'articolo 1 comma 23 lett. l), della legge delega è particolarmente articolato perché disciplina le principali attività della prima udienza di comparizione delle parti, che si svolge davanti al giudice relatore nominato dal presidente al momento del deposito del ricorso.

Un primo segmento della nuova disciplina delineata all'articolo **473-*bis*.21 c.p.c.** attiene alla fase iniziale, in cui è richiesta la comparizione personale delle parti non solo per prendere atto delle loro volontà di non volersi riconciliare ma anche per sentirle direttamente e formulare loro una motivata proposta conciliativa involgente l'intera controversia, valutando tutto il materiale probatorio già acquisito agli atti del processo.

In considerazione del necessario impulso di parte che deve essere mantenuto per tutto il corso del processo è al tal fine in primo luogo previsto che se il ricorrente non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, facendo salvi ovviamente i casi in cui il procedimento sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero, giacché in tali ipotesi l'impulso delle parti diviene irrilevante.

Ma non solo. L'importanza della comparizione personale è inoltre contrassegnata dagli effetti riconnessi da legislatore delegato alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, che è valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e per la regolamentazione delle spese di lite.

All'udienza il giudice deve sentire le parti, e può optare al riguardo, in considerazione della natura della causa e delle particolarità di ogni fattispecie, se scegliere di sentirle congiuntamente ovvero separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori. In tale sede deve tentare, per quanto possibile, la conciliazione.

Il giudice può inoltre, come già accennato, formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.

Se le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal giudice, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione, per la pronuncia di sentenza che prenda atto ovvero omologhi gli accordi raggiunti dalle parti, in modo analogo alla disciplina prevista per i procedimenti su domanda congiunta.

L'articolo **473-*bis*.22 c.p.c.,** nel solco della precedente norma, sempre attuando i principi di delega esposti al comma 23, lettere q) e r), disciplina i nuovi poteri del giudice, da esercitarsi fin dalla prima udienza di comparizione delle parti.

In primo luogo, innovando integralmente la precedente disciplina, si registra una concentrazione di poteri in capo al giudice relatore, sia di natura tipicamente decisoria, attraverso l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, prima della riforma attribuiti alla competenza del presidente ai sensi dell'articolo 708, terzo comma, c.p.c., sia quelli istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall'articolo 473-*bis*.17 c.p.c.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori riguardanti le parti e la prole, il giudice istruttore indica la decorrenza degli effetti per le statuizioni aventi contenuto economico con facoltà di retrodatarli al momento della proposizione della domanda, previsione particolarmente importante e volta, per un verso, a prevenire il cospicuo contenzioso di carattere esecutivo innescato dall'incertezza circa l'insorgenza temporale degli obblighi contributivi discendenti dall'adozione dei provvedimenti presidenziali e, per altro verso, a garantire che, anche nel tempo trascorso tra il deposito del ricorso e la celebrazione della prima udienza – oggi particolarmente contenuto nelle previsioni del legislatore delegante – gli oneri di mantenimento siano comunque assolti dal genitore/coniuge gravato.

Tali provvedimenti possono essere adottati anche quando uno dei coniugi non compare all'udienza (fermo naturalmente quanto già esaminato in merito all'ipotesi che sia il ricorrente a non presentarsi e il convenuto non chieda che si proceda in sua assenza). L'ordinanza, suscettibile di reclamo, secondo la previsione dell'articolo 473-*bis*.24 c.p.c., costituisce titolo esecutivo e altresì titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ed è dotata di ultrattività, conservando la sua efficacia anche dopo l'eventuale estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. È necessario chiarire che a essere reclamabile sarà solo l'ordinanza nella parte che contiene le statuizioni di merito temporanee e urgenti (concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge, i provvedimenti aventi contenuto economico e tutti i c.d. provvedimenti consequenziali), non ovviamente la parte dell'ordinanza che pronuncia su aspetti meramente organizzativi dell'*iter iudicii* ovvero istruttori.

In secondo luogo, sempre alla prima udienza, con lo stesso provvedimento, il giudice istruttore ammette i mezzi di prova e fissa l'udienza per la relativa assunzione, da tenersi entro novanta giorni, predisponendo, al contempo il calendario del processo. In questa parte l'ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall'articolo 177 c.p.c., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti sopravvenuti.

Infine, in terzo luogo, la prima udienza di comparizione potrebbe avere un esito anche definitorio in tutti i casi in cui la causa si presenti matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria. In questo caso, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, si riserva di riferire al collegio per la decisione; modulo decisorio da utilizzare anche per il caso in cui debba essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande (art. 1, comma 23, lett. q) l. n. 206/2021).

Il testo della norma deve poi coordinarsi con tutte quelle norme collocate nella parte generale del presente titolo che attribuiscono al giudice l'esercizio di poteri officiosi a tutela dei minori, e altresì alle disposizioni speciali dettate a tutela delle presunte vittime di abuso e violenza. Si fa così riferimento, a titolo esemplificativo, alla nomina del curatore speciale, all'assunzione di mezzi di prova, anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria, alla richiesta di integrazione della documentazione quando deve provvedere su domande di carattere alimentare, all'ascolto del minore, alla informativa sulla possibilità delle parti di avvalersi della mediazione familiare.

La norma contenuta nell'articolo **473-*bis*.23 c.p.c.** rappresenta l'attuazione del principio espresso nella legge delega (art. 1, comma 23, lett. u) l. n. 206/2021) volto a stabilire che i provvedimenti temporanei e urgenti "*...possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori...*".

In ossequio al puntuale e analitico disposto della delega si è quindi previsto che la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti (naturale riflesso del loro atteggiarsi *rebus sic stantibus*, non diversamente peraltro anche dai provvedimenti definitivi) possa unicamente essere disposta in dipendenza di ragioni giustificatrici nuove, di natura sostanziale (nuovi fatti sopravvenuti) ovvero processuale (nuovi accertamenti istruttori), senza quindi introdurre un regime di libera modificabilità o revocabilità unicamente in considerazione di una diversa valutazione effettuata dal giudice in un successivo momento.

Con riferimento all'articolo **473-*bis*.24 c.p.c.,** quale necessaria garanzia nei confronti dei provvedimenti temporanei assunti in prima udienza è previsto il reclamo. Per quanto riguarda il relativo regime, la delega si limita a prevedere che il giudice decide in composizione collegiale (art. 1, comma 23, lett. r) l. n. 206/2021). Al riguardo, l'originaria intenzione, quale risultante anche dai lavori della Commissione Luiso, avrebbe verosimilmente dovuto essere nel senso di una generale reclamabilità sempre di fronte al tribunale, del cui collegio ovviamente non avrebbe dovuto far parte il giudice che aveva emanato il provvedimento impugnato. Ragioni di prudenza hanno invece consigliato di confermare (ed estendere in via generale) l'attuale regime proprio dei provvedimenti presidenziali emanati nella separazione e del divorzio, che prevede *ex* art. 708, quarto comma, c.p.c. il reclamo alla Corte d'Appello, e ciò per non introdurre una modifica eccessiva per il sistema ed esorbitante rispetto ai numeri dei processi e ai ruoli giudiziari.

Inoltre, rispetto all'auspicata reclamabilità anche di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, la stessa non potrà verosimilmente attuarsi per ragioni di insufficienza di ruoli, ma si è prevista comunque una forma di controllo per i provvedimenti più invasivi, *id est* quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Questo, almeno sino alla futura realizzazione della riforma ordinamentale e quando avrà luogo l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando la elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo tribunale potrà permettere l'assegnazione dell'intero giudizio alle sezioni circondariali (in composizione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale.

Sempre a questo proposito, l'ulteriore principio di delega di cui al comma 23, lett. v) "*modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo*" sarà attuato con le norme di coordinamento successive all'introduzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Per quanto riguarda l'articolo **473-*bis*.25 c.p.c.**, si osserva quanto segue. Il comma 23 lett. dd) ha demandato al legislatore delegato di definire una autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, prevedendo, al contempo, che nell'albo dei consulenti tecnici siano indicate le specifiche competenze dai medesimi posseduti. Quanto alla disciplina di dettaglio relativa alla tenuta degli albi, la legge delega, con il comma 33, ha apportato modifiche significative agli artt. 13 e 15 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie), prevedendo l'inserimento, tra le categorie da ricomprendere nell'albo, quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia, disciplinando dettagliatamente i titoli richiesti per le relative specializzazioni.

La norma di cui si discute, per converso, disciplina l'oggetto della consulenza precisandone gli ambiti di applicazione e delineando la cornice entro cui le indagini del consulente devono essere condotte. È così previsto che il giudice, con il provvedimento con cui dispone la consulenza, indichi l'oggetto dell'incarico e che il consulente, nell'elaborazione della relazione, tenga distinto ogni segmento dell'indagine precisando: i fatti osservati direttamente e le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, per giungere alle valutazioni supportandole con evidenze scientifiche o comunque con indicazione dei parametri sui quali si fondano. La relazione deve poi concludersi con proposte concrete di intervento a sostegno del nucleo familiare e dei minori.

Uno spazio specifico è dedicato dalla norma agli accertamenti sulle competenze genitoriali che, alla stregua dei rilievi critici evidenziate dalla recente giurisprudenza di legittimità (si leggano a riguardo, i rilievi formulati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9691/2022), devono essere sempre demandati al c.t.u. con provvedimento motivato, il quale esprimerà una valutazione sulla personalità dei genitori solo se ciò assuma incidenza ai fini della verifica della loro capacità genitoriale, e supporterà i giudizi tecnici espressi con l'indicazione precisa sia delle metodologie seguite sia dei parametri riconosciuti dalla comunità scientifica. Lo scopo perseguito dal legislatore delegato, in aderenza allo spirito della legge delega sul punto, è quello di definire il perimetro e le finalità del mezzo istruttorio, volto esclusivamente a fornire al giudice strumenti ed informazioni tecnico-scientifiche che gli consentano, unitamente ad ulteriori elementi istruttori, di formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibili adeguate a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori (cfr. Cass. 23804/2021).

L'articolo di cui all'articolo **473-*bis*.26 c.p.c.** costituisce attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. ee), l. n. 206/2021 nel quale è prevista: "*la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli*".

Ispirato da buone prassi presenti in taluni tribunali, che si sono sviluppate dalla constatazione della necessità che il giudice della famiglia e dei minori sia coadiuvato da professionisti esperti in altri saperi, non solo a fini di valutazione ma anche al fine di attuare specifici interventi, la norma in esame prevede la possibilità che il giudice (il potere deve essere riconosciuto anche in corso di causa) possa nominare ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. quale suo ausiliario un professionista, scelto tra quelli iscritti all'albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richieste delle parti) per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli. Si pensi, ad esempio, ai numerosi casi in cui, pur in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore, siano diradati o interrotti i rapporti genitori-figlio ovvero il figlio sia in tenera età

ed emergano resistenze da parte del genitore convivente a consentire a libere frequentazioni da parte dell'altro, giudicato inidoneo all'accudimento, ovvero anche alle ipotesi, non infrequenti, in cui minori adolescenti abbiano difficoltà di relazione con l'esterno anche a causa della vicenda separativa che ha coinvolto il nucleo familiare. In queste ipotesi il ricorso a professionisti (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ecc.) può essere un valido e spesso risolutivo aiuto. Al fine di controllare l'operato del professionista è tuttavia necessario inserirlo in una cornice processuale, che viene individuata nell'articolo 68 c.p.c. Nell'ambito del singolo procedimento il professionista verrà nominato ausiliario del giudice ai sensi del richiamato articolo 68 c.p.c., nella qualità di "esperto in una determinata professione" incaricato di assistere il giudice ai sensi dell'articolo 337-*ter* c.c., norma che prevede che il giudice adotti "*i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa*" per "*assicurare che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori*"; solo il ricorso ad un professionista esperto può consentire di assistere l'autorità giudicante nel compimento di queste attività.

La norma prevede che a queste figure possa farsi ricorso solo previo assenso di entrambe le parti del processo, in primo luogo per i costi che saranno a carico delle parti nel caso di nomina dell'ausiliario (salva la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per le parti ammesse al beneficio) e, inoltre, in considerazione della particolarità degli interventi che con questo strumento verranno attuati e che necessitano della collaborazione e non dell'opposizione delle parti. In caso di opposizione il giudice potrà ricorrente agli ordinari strumenti di ausilio (quali, ad esempio, incarichi al servizio socio-assistenziale).

Il primo comma della norma in esame indica i presupposti per procedere alla nomina (concorde richiesta delle parti), precisa che gli esperti nominati saranno qualificati quali ausiliari del giudice, e che gli stessi potranno essere scelti o attingendo agli albi dei CTU ovvero anche al di fuori di tale ambito in presenza di accordo delle parti. La norma non indica gli esatti contenuti dell'incarico demandato a tali ausiliari, descrivendone soltanto i fini; si tratterà infatti di interventi non codificati, ma da adattare alle singole fattispecie per superare i conflitti tra le parti, ovvero fornire ausilio ai minori, in particolare (ma non solo) per favorire la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori-figli dove incrinate o interrotte.

Il secondo comma precisa che il giudice individua esclusivamente gli obiettivi dell'intervento, assegnando termini, anche periodici qualora si tratti di interventi che necessitino di un consistente lasso di tempo per essere realizzati, alla scadenza dei quali l'ausiliario dovrà depositare una relazione sull'attività svolta con concessione di termini anche alle parti per il deposito di note scritte. Tale intervento è diverso da quelli valutativi propri della CTU, avvicinandosi agli interventi di sostegno perché finalizzato a risolvere situazioni in cui le relazioni genitori figli risultino compromesse, ovvero emergano specifiche difficoltà dei minori. Il giudice procedente conserva per tutta la durata dell'intervento un ruolo di controllo e di guida dello stesso, in quanto il comma terzo precisa che in caso di questioni sui poteri e sui limiti dell'incarico conferito sia l'ausiliario sia le parti potranno rivolgersi al giudice, che adotterà i provvedimenti opportuni.

La norma di cui all'articolo **473-*bis*.27 c.p.c.** dà attuazione ad alcuni dei principi contenuti *nell'art. 1, comma 23, lett. ff) della legge delega, che invita il legislatore delegato ad adottare* puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento. A questo scopo, la disposizione è finalizzata a dettare alcune necessarie indicazioni di raccordo tra l'organo giudicante e i servizi sociali o sanitari che lo stesso abbia ritenuto di fare intervenire nel conflitto familiare e il cui compito è destinato a durare lungo un arco temporale spesso non definibile a priori e comunque ulteriore rispetto al momento finale di definizione del giudizio. A tal fine, e dal punto di vista organizzativo, si prevede in primo luogo che ogni volta in cui il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, egli debba indicare *"in modo specifico"* l'attività ad essi demandata (ovvero il perimetro di compiti assegnati ai servizi, ad evitare indebiti interessamenti e più ancora mancanze rispetto ai compiti loro attribuiti) e fissare i termini entro cui i servizi sociali devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Dal punto di vista del contenuto delle relazioni, sempre in attuazione del principio della delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. ff) è stato poi considerato fondamentale che nelle relazioni dei servizi siano concretamente distinguibili i diversi aspetti relativi all'intervento, ovvero i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere sempre fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

E' poi assicurato il dovuto regime di pubblicità, o meglio di informativa, sempre tenuto conto che la situazione familiare è in costante evoluzione e quindi appare necessario poter verificare come le eventuali criticità riscontrate all'interno del nucleo o i disagi espressi dai minori trovino nel tempo lo sperato ristoro, e a tal fine si è previsto che le relazioni dei servizi devono essere ostensibili alle parti, che possono quindi prendere visione

ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che sussistano particolari ragioni di segretezza per cui la legge disponga diversamente.

La norma di cui all'articolo **473-*bis*.28 c.p.c.** dà attuazione dell'art. 1, comma 23, lett. z), l. n. 206/2021, che invita il legislatore delegato a "*prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni*".

In ossequio a tali indicazioni è stato concepito un regime semplificato, per il quale, una volta esaurita l'istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali e precisamente:

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

- un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

- un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All'udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è infine depositata nei successivi sessanta giorni.

La norma di cui all'articolo **473-*bis*.29 c.p.c**. corrisponde a un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento (pur se sino a oggi, nella complessiva differenziazione dei riti, evidenziato soprattutto per i giudizi di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati *rebus sic stantibus*, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.

Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti, e conseguentemente determinare la necessità di modificarle per adattarle alla nuova situazione venutasi a creare.

La norma in esame si pone quindi nel solco del generale necessario raccordo e coordinamento delle disposizioni che devono regolamentare il nuovo rito unitario, e trova una giustificazione anche formale (pur se implicita) nella stessa legge delega, all'articolo 1, comma 23, lett. hh) ("*introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati…*") che nel prevedere la necessità di introdurre un rito unitario anche per i giudizi di modifica e revisione di fatto riconosce la possibilità che le statuizioni finali possano essere oggetto di tale modifica e revisione.

In questa prospettiva, si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione fondamentalmente di principio (relativa ai presupposti e alle condizioni perché il giudizio di revisione e modifica possa essere instaurato), in quanto, per quanto concerne l'individuazione del rito applicabile a tali forme di giudizi, valgono le norme generali relative al procedimento unitario.

Per quanto riguarda l'articolo **473-*bis*.30 c.p.c.** si osserva quanto segue. L'articolo 1, comma 23, lett. nn) della legge delega ha genericamente previsto la predisposizione, ad opera del legislatore delegato, di un'autonoma regolamentazione "per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lett. a)" del medesimo comma, con l'intento di procedere ad una definizione del rito dell'impugnazione che ne delinei le regole da valere rispetto a tutte le materie per le quali si applichi il rito uniforme, senza, tuttavia, fornire indicazioni vincolanti sulle forme processuali da applicare. Fino all'entrata in vigore del nuovo giudizio di cognizione per il contenzioso familiare, l'impugnazione avverso le sentenze di separazione e divorzio è promossa e trattata con le forme del procedimento in camera di consiglio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4 comma 15 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898. L'assenza di precise regole processuali ha indotto il gruppo di lavoro a deliberare un modello processuale che, seppur strutturato secondo regole di tipo "contenzioso" con richiami

espressi alle norme dell'appello ordinario, mantenendo la collegialità della trattazione e della decisione, tuttavia, mutui, per un verso, dall'esperienza del rito camerale la snellezza ed elasticità e, per altro verso, dal processo di primo grado i poteri "officiosi" del giudice in tutti i casi in cui si debbano tutelare gli interessi dei minori.

L'articolo 473-*bis*.30 c.p.c. contiene, attraverso il richiamo all'articolo 342 c.p.c., la prima scelta di modulare gli oneri di forma del ricorso ai requisiti di ammissibilità prescritti per l'appello ordinario, nell'attuale formulazione ma anche, nel testo che verrà modificato in attuazione della legge delega, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1.

L'articolo **473-*bis*.31 c.p.c.**, in conformità alle regole prescritte per il giudizio di primo grado, dispone che il presidente, a seguito del deposito del ricorso in cancelleria, nei cinque giorni successivi, nomini il relatore, fissi l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante debba provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato, con la precisazione che tra la data della notificazione e quella dell'udienza intercorra un termine non inferiore a novanta giorni, da elevarsi a centocinquanta nel caso di notifica da eseguirsi all'estero.

Significativa è la previsione del quarto comma dell'articolo 473-*bis*.31 che, attraverso l'attivazione dei poteri officiosi e di impulso, consente al presidente, fin dal momento nel quale nomina il giudice relatore e fissa l'udienza, di disporre l'acquisizione d'ufficio delle relazioni aggiornate dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di ordinare alle parti di depositare tutta la documentazione indicata dall'art. **473-*bis*.12, terzo comma**, **c.p.c.** vale a dire quella reddituale e patrimoniale. Il richiamo espresso alla norma prevista per gli oneri probatori gravanti sulle parti nel giudizio di primo grado consente, nel caso di deposito incompleto della documentazione richiesta, ovvero per il caso in cui siano fornite informazioni che, all'esito del giudizio, si rivelino inesatte, di applicare, anche in appello, gli articoli 92, primo comma, 96, terzo comma, e 116, secondo comma.

L'articolo **473-*bis*.32 c.p.c.** fissa regole processuali per la costituzione dell'appellato e per l'articolazione delle controdeduzioni difensive dell'appellante, nel caso di proposizione di appello incidentale. È prescritto che l'appellato debba costituirsi entro trenta giorni prima dell'udienza, depositando comparsa di costituzione contenente l'esposizione delle proprie difese e le precise contestazioni, in modo chiaro e specifico, al pari degli oneri formali prescritti per il ricorso in appello, e, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. Il secondo comma, difformemente da quanto previsto per l'appello nel rito ordinario, salvaguardando l'esigenza di uno stringato contraddittorio tra le parti, prevede che l'appellante possa depositare una memoria di replica, sino a venti giorni prima dell'udienza, e che l'appellato possa replicare depositando ulteriore memoria difensiva fino a dieci giorni prima dell'udienza. L'obiettivo di questa disposizione è di consentire che si arrivi alla prima udienza dell'appello con l'attività difensiva delle parti già esaurita.

L'articolo **473-*bis*.33 c.p.c.** disciplina le modalità dell'intervento del pubblico ministero, il quale deposita le proprie conclusioni scritte almeno dieci giorni prima dell'udienza.

L'articolo **473-*bis*.34 c.p.c.** disciplina l'attività che si svolge alla prima udienza davanti al collegio, che potrebbe anche essere l'unica udienza nel caso in cui non sia necessaria ulteriore attività istruttoria e la causa possa essere immediatamente rimessa per la decisione.

La norma del decreto delegato precisa che non solo la decisione ma anche la trattazione si svolgerà davanti al collegio. Tale scelta motiva l'indicazione, contenuta nel testo dell'articolo, del giudice relatore piuttosto che "istruttore", il quale, nominato al momento del deposito dell'atto di appello, all'udienza fa la relazione orale della causa e può procedere all'assunzione delle prove ammesse dal collegio quando questi ritenga necessario procedere all'istruzione della causa. All'esito della discussione o dopo l'esaurimento dell'istruzione, il collegio trattiene la causa in decisione assegnando, previa richiesta delle parti, un termine per note difensive, e deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Particolarmente significativa è la disposizione contenuta nel quarto comma della norma che attribuisce al giudice d'appello la facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili e urgenti, previsti dall'art. 473-*bis*.15 c.p.c., in tutti i casi in cui ricorrono situazioni di pregiudizio imminente ed irreparabile, con le forme e le regole processuali ivi previste, con possibilità anche di intervenire *inaudita altera parte* e di fissare udienza per la conferma, modifica e revoca dei provvedimenti adottati, nonché quelli provvisori delineati dall'art. 473-*bis*.22 c.p.c.. Ciò, evidentemente, perché anche in appello potrebbero emergere le medesime esigenze che queste disposizioni prendono in considerazione con riferimento al giudizio di primo grado.

Infine, l'articolo **473-*bis*.35 c.p.c.** indica una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012, la cui produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande

relative a diritti indisponibili, rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili, con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.

Per quanto riguardo l'articolo **473-*bis*.36 c.p.c.** si osserva quanto segue. I principi direttivi del comma 23 lett ii) e ll) impongono un coordinamento delle disposizioni attuative dei provvedimenti sul mantenimento.

Il primo comma prevede che tutti i provvedimenti, anche temporanei che prevedono un contributo economico, sono immediatamente esecutivi, secondo la previsione di vari articoli già presenti, ora unificati in una unica norma del codice di rito. Il medesimo comma prevede che i suddetti provvedimenti siano anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca. Quanto ai provvedimenti definitivi la norma non introduce novità sostanziali ma unifica varie disposizioni di legge (art. 156, comma 5, c.c., articolo 8, comma 2, L. 898/70; articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012). La previsione che anche i provvedimenti temporanei siano titolo per l'iscrizione ipotecaria viene invece introdotta in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 23 lett. r); il richiamo espresso al secondo comma dell'art. 96 è stato inserito al fine di bilanciare, con riferimento alle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di un provvedimento temporaneo, le esigenze di tutela del creditore con quelle di libera disponibilità del patrimonio del debitore, anche al fine di scongiurare ipotesi di abuso del diritto.

Il secondo comma riproduce, in un'unica norma e dunque nell'ottica di unificazione, quanto già previsto dall'articolo 156, comma 4 codice civile per la separazione personale, dall'articolo 8, comma 1 l.n. 898/70 per il divorzio e dall'articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012 per i provvedimenti economici a tutela della prole.

Il terzo comma prevede riprende la formulazione dell'attuale articolo 8, comma 7, della l.n. 898/70 e dell'articolo 3, comma 2 della l. n. 219/2012. Il creditore può chiedere al giudice di essere autorizzato a procedere al sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore, affinché siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento. Il sequestro a garanzia del pagamento degli assegni mantiene il suo carattere speciale di strumento di coazione anche psicologica nei confronti dell'obbligato in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 156 codice civile (Cass., 19 febbraio 2003, n. 2479; Cass., 28 maggio 2004, n. 10273).

Il quarto e il quinto comma, anche in linea con il principio generale della modificabilità dei provvedimenti, prevedono il diritto delle parti di chiedere la modifica dei provvedimenti emessi a tutela delle ragioni creditorie, in presenza di mutamenti delle circostanze; la domanda dovrà essere proposta al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, al giudice territorialmente competente in base ai principi che regolano la materia.

L'articolo **473-*bis*.37 c.p.c.** dà attuazione al principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lettera ll), l.n. 206/2021 che prevede di "*procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro*".

L'attuale cornice normativa, in materia di garanzie a tutela dell'effettivo pagamento degli assegni, è composita e frammentata: l'art. 156 del codice civile prevede l'ordine di pagamento impartito dal giudice per la separazione; l'art. 8 l. n 898/1970 prevede la richiesta di pagamento diretto al terzo, svincolata dall'intervento del giudice; l'art. 3 l. n. 219/2012, disciplina le forme di garanzia per l'assegno di mantenimento in favore della prole con una formulazione che ha dato luogo a molteplici e contrastanti applicazioni (v. *ex plurimis*, le differenti soluzioni adottate da Trib. Milano, 24 aprile 2013 e da Trib. Roma, 7 gennaio 2015).

L'articolo in esame introduce un unico strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento in senso lato modellato, in forza di quanto indicato dai principi di delega, sull'attuale articolo 8 l. n. 898/1970.

Il creditore dell'assegno (stabilito in favore suo ovvero della prole), decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, può notificare il provvedimento che fissa *an* e *quantum* dell'assegno, ovvero l'accordo di negoziazione assistita (che, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, produce gli stessi effetti del corrispondente provvedimento dell'autorità giudiziaria) al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale. Il creditore dovrà dare comunicazione dell'avvenuta notificazione all'obbligato.

Ricevuto il provvedimento, il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazione, è tenuto al pagamento dell'assegno sino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale. Ove il terzo non adempia il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti.

La norma, in attuazione del principio di delega, non richiama il comma 6 dell'art. 8, l. n. 898/1970, che è abrogato: il *debitor debitoris*, a seguito della notificazione del provvedimento, è tenuto a versare al creditore l'ammontare dell'assegno di mantenimento indicato nel provvedimento sino alla concorrenza delle somme dovute al debitore principale e non più sino alla concorrenza della metà.

Il comma 3 prevede che, qualora il credito dell'obbligato verso il terzo sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme provvede il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla natura e alla finalità delle somme dell'assegno.

La norma di cui all'articolo **473-*bis*.38 c.p.c.** riguardante l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento costituisce estrinsecazione di una regola che traspare nell'intera legge delega e che viene specificamente considerata anche per il momento attuativo e di esecuzione dei provvedimenti. Al comma 23 lett. ff) ultimo inciso, la legge delega testualmente prevede di "*dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato*.

Ferma dunque restando la considerazione che l'attuazione dei provvedimenti a carattere personale nei processi della famiglia presenta connotati che impediscono di considerare applicabili le norme ordinarie del libro terzo del codice di rito, e di mantenere uno stretto controllo da parte del giudice della cognizione, il tema di fondo affrontato dal legislatore con simile previsione riguarda, in primo luogo, la necessità di agire tempestivamente per evitare che il provvedimento sull'affidamento della prole già emesso, o quello emesso durante il procedimento in corso, non venga concretamente attuato. La scelta normativa recepisce, in tutta evidenza, le sollecitazioni sovranazionali sul tema considerato che una legislazione conforme alla Convenzione Edu deve garantire l'effettività dei rimedi esistenti a tutela dei diritti fondamentali riconosciuti.

Infatti, la tempestività nell'attuazione dei provvedimenti in tema di affidamento è da tempo al centro delle valutazioni di adeguatezza degli strumenti messi in campo dall'ordinamento per la tutela dei legami familiari significativi in caso di separazione e divorzio.

La Corte Edu ha più volte ritenuto che i giudici nazionali non abbiano adottato le misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita in quanto il relativo provvedimento, a fronte di difficoltà esecutive o comportamenti oppositivi dell'altro genitore, spesso è rimasto privo di concreta esecuzione.

La Corte, in diversi casi, ha ritenuto "che i giudici interni non hanno adottato delle misure concrete e utili volte all'instaurazione di contatti effettivi, e hanno poi in altri casi tollerato che attraverso il comportamento di uno dei genitori venisse di fatto impedita l'instaurazione di una vera relazione tra genitore non affidatario e minore".

Per cogliere, quindi, l'occasione e la necessità di un intervento regolatore della disciplina del controllo del giudice sull'effettività degli strumenti del processo a tutela della bigenitorialità in generale ed in particolare del singolo provvedimento adottato in tema di affidamento si è costruita una disciplina che declina la fase attuativa dei provvedimenti in questione.

Sono state selezionate le ipotesi di intervento giurisdizionale fino all'uso della forza pubblica, da considerarsi però quest'ultima come scelta residuale e non altrimenti evitabile nei casi di assoluta necessità.

Andando al dettaglio delle previsioni, il primo e il secondo comma individuano il giudice al quale rivolgersi nei casi in cui siano sorti contrasti tra le parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o comunque sorgano impedimenti o difficoltà, anche oggettive, che non consentano l'attuazione del provvedimento di affidamento del minore.

La declinazione della competenza, secondo un criterio logico ed ispirato a scelte di ragionevolezza sostanziale, riguarda le ipotesi di pendenza o meno del procedimento e i casi nei quali venga instaurato un nuovo procedimento tra le parti. In pendenza del procedimento sarà il giudice titolare ad essere competente per

l'attuazione del provvedimento in questione. Qualora non penda alcun procedimento, la risoluzione di ogni difficoltà esecutiva va richiesta al giudice che ha emesso il provvedimento. A tale criterio si deroga nel caso in cui il minore abbia trasferito la sua residenza altrove, nel qual caso si applica il criterio di cui all'articolo 473 *bis*.11 c.p.c.

Il legislatore ha previsto, sempre nel secondo comma, l'ulteriore concreta ipotesi che venga instaurato un nuovo e diverso procedimento tra le parti avente ad oggetto la responsabilità genitoriale, privilegiando la necessità, in questo caso, di una concentrazione di "competenze" in capo al giudice del merito in capo al quale verrà trasferita la causa avente ad oggetto l'attuazione del provvedimento in precedenza adottato.

In quest'ultimo caso, ferma la competenza del "giudice dell'attuazione" di assumere i provvedimenti urgenti e necessari nell'interesse del minore, si prevede la trasmissione dinanzi al giudice del procedimento di nuova instaurazione con possibilità di conferma, modifica o revoca di quanto disposto.

La disciplina così costruita risponde all'esigenza di individuare un unico giudice competente ad intervenire, favorendo, al contempo, la tempestività dell'intervento attuativo e la conservazione degli effetti dei provvedimenti emessi.

La scelta compiuta dal legislatore, del tutto assimilabile a quanto già previsto dall'articolo 38 disp. att. del c.c., affonda la sua *ratio* nell'esigenza di prevedere un reticolato di disposizioni in grado di evitare spazi di inerzia e difficoltà nell'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sull'esecuzione di provvedimenti già emessi a fronte dell'introduzione di successivi procedimenti giurisdizionali connessi con l'accertamento già compiuto.

Il terzo comma disciplina il procedimento, prevedendo che in seguito alla presentazione del ricorso, il giudice deve instaurare il contraddittorio con i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, il pubblico ministero, il tutore il curatore e curatore speciale se nominati. Qualora le parti non riescano ad accordarsi sulle modalità di attuazione del provvedimento, il giudice potrà provvedere d'ufficio all'emissione dei provvedimenti per l'attuazione ritenuti opportuni. Anche nella fase esecutiva le parti possono, ancora una volta, avere la possibilità di collaborare spontaneamente all'attuazione del provvedimento. Una volta però naufragata tale possibilità, il giudice esercita il suo potere regolativo fino all'ultima scelta, assolutamente residuale, di autorizzare l'utilizzo della forza pubblica secondo quanto previsto dal successivo quinto comma.

La scelta di giovarsi dell'ausilio della forza pubblica viene, infatti, rigidamente ancorata dal legislatore alla coesistenza di due elementi di valutazione: 1) l'assoluta indispensabilità del ricorso ad essa; 2) la salvaguardia della tutela psicofisica del minore.

I richiamati elementi devono essere trasfusi nella motivazione del provvedimento che dispone per l'intervento della forza pubblica. Il legislatore ha posto l'accento sia sull'*an* che sul *quomodo* di tale intervento prevedendo che esso venga posto in essere sotto la vigilanza del giudice e nella considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto, anche con il sostegno di personale socio-sanitario, questa assoluta novità dell'intervento, qualora ritenuto necessario.

Il legislatore individua questa scelta come *extrema ratio* a fronte della impossibilità di eseguire il provvedimento, tanto da richiedere contestualmente una motivazione specifica riguardante il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, l'utilizzo delle cautele richieste dalle circostanze, l'impossibilità di procedere altrimenti.

Per chiudere il cerchio sulle possibili categorie di comportamenti idonei a richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria a garanzia del disposto affidamento il legislatore, al sesto comma dell'articolo in commento, prevede una specifica ipotesi di intervento incisivo e ufficioso del giudice nel caso sussista il pericolo desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore ovvero di altre condotte in grado di minare l'attuazione del richiamato provvedimento. In questi casi è previsto che il giudice, con decreto e senza convocare preventivamente le parti, possa dettare le regole per l'attuazione del provvedimento, fissando al contempo l'udienza, da tenersi nei successivi quindici giorni, all'esito della quale potrà, con ordinanza, confermare, modificare o revocare il decreto precedentemente emesso. Avverso l'ordinanza è poi ammessa opposizione, da proporsi con le forme di cui all'articolo 473-*bis*.12 c.p.c.

La tempestività in funzione della sicurezza del minore è il fulcro della descritta disciplina. A confermarlo è la modalità prescelta per procedimentalizzare l'ipotesi attuativa nei casi descritti. Si pone l'accento sulla possibilità di un intervento senza convocare le parti perché, in tutta evidenza, dalla preventiva comunicazione del procedimento di attuazione, potrebbe derivare l'impossibilità di eseguire il provvedimento. Così come congegnata la disciplina in questione risponde all'esigenza funzionale di provvedere in via prioritaria alla tutela

immediata del minore, ma garantendo parallelamente le esigenze del diritto di difesa attraverso l'efficace e immediato ripristino del contraddittorio a richiesta di parte per incidere sul contenuto del decreto.

Con riferimento all'articolo **473-*bis*.39 c.p.c.**, si osserva quanto segue. Il legislatore della delega ha compiuto una scelta di razionalizzazione della disciplina esistente sul tema dell'attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole, che comprende il contestuale *restyling* delle regole processuali dell'art. 709 ter c.p.c. con il potenziamento dei poteri ufficiosi del giudice.

Infatti, accanto alla nuova disciplina concernente l'esercizio da parte del giudice di un potere di vigilanza ed intervento sul provvedimento emesso e rimasto inattuato, si interviene a riscrivere la disciplina di cui all'art. 709-*ter* c.p.c. con alcuni correttivi rivolti a potenziare l'efficacia concreta del rimedio già previsto dal legislatore.

Viene, infatti, introdotta la possibilità di adottare d'ufficio le "*astreintes" ex* articolo 614-*bis* c.p.c., previsione già contemplata nel dettaglio dal comma 33 della legge delega, entrato in vigore il 22 giugno 2022, incrementando i poteri di intervento e il ruolo di impulso del giudice in relazione ai comportamenti che possono pregiudicare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o creino comunque pregiudizio al minore, anche nei casi di gravi, perché ad esempio reiterate, sistematiche o strumentali inadempienze a provvedimenti di natura economica, soprattutto in ipotesi come quelle del mancato pagamento delle spese straordinarie in cui gli ulteriori strumenti messi a disposizione (ordine di pagamento diretto al terzo) non possono venire in soccorso.

Il legislatore, in questo modo, opta per una scelta di completezza ed unitarietà della disciplina dettata in tema di esecuzione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori, rafforzando la doverosità degli stessi e altresì dei provvedimenti di natura economica in favore della prole, ritenendo opportuna la declinazione completa del novero delle tipologie di interventi di natura esecutiva, sanzionatoria e risarcitoria costituenti la risposta giurisdizionale a quei comportamenti che sono posti in essere dai genitori volontariamente e che possono minare l'obiettivo di rendere operativo il contenuto dei provvedimenti in questione.

Lo fa introducendo, peraltro, maggiori poteri officiosi nelle ipotesi in cui emergano comportamenti che integrino le gravi inadempienze e il pregiudizio al minore descritto dalla norma.

A differenza di quanto previsto nell'art. 473-*bis*.38, che disciplina i casi di verosimile inerzia derivante dalle contestazioni insorte tra le parti relativamente al *modus* nel quale attuare il provvedimento o di difficoltà oggettive o soggettive che impediscano la concreta operatività di esso, l'articolo in commento descrive condotte volontariamente pregiudizievoli in una duplice direzione.

In particolare, alle gravi inadempienze che minano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e agli atti volti a danneggiare il minore corrisponde la possibilità di disporre d'ufficio, alternativamente o cumulativamente, una serie di interventi che vanno dall'ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria.

Per la sanzione amministrativa pecuniaria il legislatore ha confermato il *range* entro il quale si può disporre da un minimo di euro 75 a un massimo di euro 5.000 da versarsi in favore della cassa delle Ammende.

Il giudice, quindi, una volta verificata la sussistenza dei descritti comportamenti incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento, ovvero anche per gravi inadempienze di ordine economico, può intervenire a modificare il provvedimento vigente e, anche in assenza di istanze di parte, procedere a condannare le parti al pagamento delle sanzioni descritte dalla norma. La natura di queste ultime, tipicamente sanzionatoria, può essere ricondotta, a quei "*punitive damages"*, molto diffusi nei paesi di *Common law,* previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd. "*malice*" (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali. La natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal successivo quarto comma dell'articolo in esame. Risarcimento al quale il giudice può procedere anche d'ufficio nel caso venga disposto in favore del minore.

L'ultimo comma della norma stabilisce infine che "*I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari*". La norma riproduce il disposto dell'art. 709-*ter* c.p.c. e deve essere interpretata come riferita ai mezzi tradizionali e comuni di impugnazione previsti per il modello formale di provvedimento nel cui ambito le misure vengono in concreto in emanate, intendendosi dunque che le misure previste dalla norma in esame sono sempre impugnabili nelle forme previste per il provvedimento che fa ad essi da cornice.

Ciò significa, a mero titolo esemplificativo, che dovrà considerarsi esperibile l'appello avverso le sentenze e il reclamo *ex* art. 473 *bis*.24 avverso i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 *bis*.22.

L'articolo **473-*bis*.40 c.p.c.**, rubricato "Ambito di applicazione", introduce nel Capo III, che disciplina le Disposizioni particolari, una Sezione interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere.

L'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria. La vittimizzazione secondaria si realizza quando "*le stesse autorità chiamate e reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza*" (cfr. relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, del Senato della Repubblica, Doc. XXII bis n.10). La mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto GREVIO (*Group of Expert on Action against Violence against Women and Domestic Violence*, consultabile in https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy), redatto nel 2019 all'esito dell'attività del Gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Il legislatore delegato nella consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, ha dettato specifici criteri di delega indicati nelle lettere b), f), l), m), n), t), ff), del comma 23, della legge n. 206/2021 per garantire piena tutela alle vittime.

Per dare attuazione ai principi di delega richiamati è stata introdotta, nel Capo III, dedicato alle "Disposizioni particolari", una intera Sezione, intitolata "Della violenza domestica o di genere", per disciplinare i procedimenti nei quali una delle parti alleghi di essere vittima di violenza agita dal partner o dall'ex partner, o alleghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita- o di abuso sia il figlio minore delle parti stesse. La scelta normativa intende sottolineare l'importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, creando una sorta di "corsia preferenziale" per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In particolare, in attuazione del principio di delega contenuto nella lett. b), del comma 23 , l. n. 201/2021, sarà sufficiente che anche solo in uno degli atti introduttivi (nel ricorso, sia quando proposto dalla parte, sia quando proposto dal pubblico ministero, ovvero nella comparsa di costituzione) siano presenti allegazioni di violenza di genere o domestica, o di abuso, per garantire una trattazione più rapida del procedimento, con attenzione anche nelle fasi preliminari del giudizio a compiere un rapido accertamento sulla fondatezza dell'allegazione. La scelta di applicare le disposizioni in esame in presenza di mere allegazioni di violenza o di abuso, intese come mera affermazione della parte di essere stata vittima di episodi di violenza domestica, di genere o di abuso, ovvero la mera allegazione che tali condotte siano state poste in essere in danno del figlio minore delle parti, ha la sua ragion d'essere sulla necessità di intercettare al suo primo manifestarsi la volontà della possibile vittima di violenza di superare quello che è noto come il ciclo della violenza. È infatti noto che le vittime di violenza hanno difficoltà a denunciare e a uscire dalla situazione di violenza, a causa delle promesse di chi agisce violenza, tese a relegare l'agito violento ad un episodio momentaneo, non destinato a replicarsi, situazione che induce la vittima a non manifestare all'esterno la situazione di violenza vissuta tra le mura domestiche. Per questo, l'ordinamento, e in particolare i giudici civili e minorili, devono essere in grado di intercettare la richiesta di aiuto della vittima, non appena la stessa si manifesti, per scongiurare il rischio, che la mancata attenzione alla violenza e all'abuso, o peggio la sua sottovalutazione o negazione da parte delle istituzioni, possano indurre la vittima a ricadere nel ciclo della violenza, al quale aveva cercato di sottrarsi. I giudizi in materia di famiglia e di minori sono infatti il luogo privilegiato per l'emersione della violenza domestica, e le norme in esame hanno il fine di permettere al giudice di riconoscere ed intercettare la violenza, compiendo già dalle prime battute del giudizio accertamenti preliminare sulla sussistenza dei fatti di violenza o di abuso.

Le norme in esame prevedono, pertanto, che in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento venga trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità con il fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, la fondatezza o meno delle allegazioni, affinché l'adozione dei provvedimenti, anche provvisori, non avvenga con formule stereotipate, ma solo dopo aver accertato, anche solo a livello di *fumus*, se l'allegazione di violenza sia fondata o meno. Per conseguire tale risultato è stato previsto un ampio coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie civili, penali e minorili, dinanzi alle quali possono essere pendenti procedimenti relativi alle stesse parti. Fondamentale **è** il ruolo del pubblico ministero, che è parte nei

procedimenti aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli dei genitori, ed è interveniente necessario nei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e nei procedimenti di modifica che in ragione del ruolo può veicolare all'interno dei giudizi civili e minorili le risultanze degli accertamenti compiuti nell'ambito dei procedimenti penali. Le norme in esame prevedono, pertanto, che sia la stessa parte, sia quando ricorrente, sia quando convenuta, ad indicare negli atti introduttivi l'eventuale pendenza di procedimenti relativi alle condotte violente o di abuso, con onere di allegare oltre ai documenti che riterrà rilevanti tutte le risultanze degli altri procedimenti qualora pendenti (per esempio i verbali delle sommarie informazioni), ma è parimenti previsto che sia il giudice d'ufficio ad acquisire tali documenti, ovvero ad assumere, anche d'ufficio, ogni mezzo di prova (con piena garanzia del contraddittorio) per accertare la fondatezza o meno delle allegazioni. Le disposizioni in esame che onerano le parti e dispongono che il pubblico ministero e il giudice, comunichino con le altre autorità procedenti, e partecipino attivamente alla verifica della fondatezza delle allegazioni di violenza o di abuso ha il fine di garantire che l'adozione dei provvedimenti, già nelle fasi preliminare del giudizio, non avvenga se non prima di aver compiuto il necessario accertamento per verificare la fondatezza o meno delle allegazioni, poiché qualora emerga, anche a livello di *fumus*, che condotte violente sono state poste in essere il giudice dovrà adottare provvedimenti idonei a tutelare la vittima, dando piena applicazione all'art. 31 della Convenzione di Istanbul nel quale è previsto che il giudice tenga conto degli episodi di violenza "al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli".

Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell'udienza per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria, per esempio costringendo la vittima di violenza ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l'adozione di particolare cautele, prevedendo espressamente che non possa essere compiuto tentativo di conciliazione (che per essere congruo ed efficace presuppone che le parti siano in posizione di parità, e non si subordinazione l'una rispetto all'altra come accade nelle relazioni contraddistinte da violenza), inibendo il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica, e che il giudice non potrà sollecitare in presenza di allegazioni di violenza o di abuso (salva la possibilità di disporre l'invito alla mediazione e la conciliazione nel caso in cui nel corso del giudizio si ravvisi l'insussistenza dei fatti di violenza). Specifiche norme sono dettate per garantire che forme di vittimizzazione secondaria non si realizzino nel corso degli accertamenti demandati ai Servizi socio-assistenziali o sanitari, ovvero delle valutazioni rimesse ai consulenti tecnici d'ufficio. Quanto all'ascolto del minore, in presenza di allegazioni di violenza è richiesto che il giudice proceda a tale adempimento senza ritardo e personalmente, poiché, ferma la particolare natura dell'ascolto del minore, non riconducibile nell'alveo delle prove, nondimeno anche dalle dichiarazioni del minore possono emergere elementi a sostegno o meno dell'allegazione di violenza o di abuso, con attenzione a garantire il massimo coordinamento tra le diverse autorità giurisdizionali che possono essere chiamate a verificare i medesimi fatti (seppure nei diversi ambiti di competenza) per evitare che reiterati ascolti del minore, tra loro non coordinati, possano a loro volta rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria.

Venendo all'esame delle singole norme, l'articolo **473-*bis*.40 c.p.c.** delinea l'ambito di applicazione della Sezione I del Capo III, stabilendo che le disposizioni previste dalla stessa si applichino nei procedimenti in cui siano allegate condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra ovvero nei confronti dei figli minori delle parti, ovvero in presenza di condotte di abuso, che costituiscono una specifica categoria delle condotte di violenza che merita espressa menzione, data la ricorrenza delle stesse nei procedimenti relativi ai minori. La scelta del legislatore delegato di non inserire nella norma un elenco di fattispecie nelle quali le disposizioni, della Sezione I, del Capo III, debbano applicarsi discende dalla necessità di evitare che inserendo un'elencazione, sia pure esemplificativa, alcune fattispecie possano non essere ricomprese nell'abito di applicazione delle nuove norme, che deve avere l'applicazione più ampia possibile. Per esempio, l'elencazione contenuta nel vigente art. 64-*bis* disp. att. c.p.p. che disciplina la trasmissione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria penale a quella civile (che indica i delitti previsti dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p., nonché dagli articoli 582 e 583 *quinquies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.), potrebbe non comprendere alcune condotte, quali ad esempio le percosse (sanzionate dall'art. 581 c.p.), ovvero tutte le forme di violenza c.d. economica, forma di violenza compresa nell'ambito applicativo della Convenzione di Istanbul, che si realizza quando il coniuge ovvero il genitore, pur avendo disponibilità di mezzi si sottrae agli obblighi di assistenza o mantenimento (condotte sanzionate penalmente sia dall'art. 570 c.p., sia dall'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970). L'ampia nozione richiamata dall'art. 473-*bis*.40 permetterà di consentire una più diffusa applicazione delle disposizioni in esame, in presenza di tutte le forma di violenza, fisica, economica, psicologica, in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Inoltre, permetterà al giudice di attivare la "corsia preferenziale" riconosciuta per i procedimenti con

allegazioni di violenza o di abuso, anche a prescindere dalla necessità di ricondurre le condotte allegate a specifiche ipotesi di reato, poiché il diverso ambito di accertamento proprio dei giudizi civili e minorili, rispetto a quelli penali, potrà far ritenere sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per la disciplina dell'affidamento dei minori o per l'accertamento dell'addebito della separazione, anche in presenza di cause di estinzione del reato (per esempio in presenza di prescrizioni) o in mancanza di condizioni di procedibilità (per esempio qualora si tratti di fatti perseguibili a querela di parte e i termini per la presentazione della querela siano spirati). È, infatti, di immediata evidenza come condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti, e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico (addebito della separazione), ma soprattutto per la valutazione delle domande di affidamento dei minori, che presuppongono la valutazione della capacità genitoriale, in quanto un genitore violento con l'altro, non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l'ordinamento ha il dovere di censurare.

L'articolo **473-*bis*.41 c.p.c.**, nel richiamare le norme generali quanto ai requisiti degli atti introduttivi prodotti dalle parti o dal pubblico ministero, contiene una precisazione: gli atti introduttivi devono contenere specifico riferimento a eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte violente o di abuso. L'onere non è posto a carico della sola parte che lamenti di essere vittima di violenza, ma è diretto ad ogni parte processuale, e al pubblico ministero. Pertanto, anche il presunto autore della violenza qualora proponga ricorso ovvero si costituisca come resistente, in uno dei procedimenti di cui all'art. 473-*bis* dovrà segnalare se risultino procedimenti relativi a condotte violente o di abuso. Il secondo comma dell'articolo in esame stabilisce che al ricorso o alla comparsa di costituzione devono essere allegati sia i provvedimenti relativi alle parti o al minore emessi dall'autorità giudiziaria (penale, civile o minorile) ovvero da altre pubbliche autorità (si pensi all'ammonimento emesso dal Questore in presenza di violenza domestica), sia atti dai quali possano desumersi elementi per verificare la fondatezza delle allegazioni di violenza (quali i verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini, ovvero i verbali delle deposizioni rese dai testimoni durante il dibattimento penale). L'elencazione è meramente esemplificativa in quanto la norma, nella prima parte si riferisce genericamente agli "accertamenti svolti", lasciando alle parti libertà di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostegno dell'allegazione di violenza, o teso alla sua negazione.

L'articolo **473-*bis*.42 c.p.c.** disciplina il procedimento in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, prevedendo, al comma 1, la possibilità per il giudice di disporre l'abbreviazione di tutti i termini fino alla metà e di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (beninteso, salvaguardando il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, al fine di assicurare il giusto processo), al fine di garantire una rapida trattazione del giudizio ed una immediata risposta di giustizia, in attuazione del principio di delega contenuto nell'art.1, comma 23, lett. t), l. n. 206/2021. Il secondo comma prevede disposizioni volte a prevenire la vittimizzazione secondaria, prevedendo che debbano sempre essere tutelate la sfera personale, la dignità, la personalità e la sicurezza della vittima. Quanto alla necessità di evitare contatti diretti, il giudice potrà ricorrere all'udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che, ferma la presenza dei difensori per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta. Al medesimo scopo, il quarto comma prevede la possibilità di disporre, a tutela della vittima la secretazione dell'indirizzo di residenza, quando la stessa sia collocata in struttura protetta e in presenza di esigenze di sicurezza. Il comma terzo, aderendo ad una specifica indicazione della legge delega e sulla scorta delle previsioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, prevede che il decreto di fissazione dell'udienza non debba contenere l'invito alle parti a rivolgersi ad un mediatore familiare, quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'art. 415-*bis* codice di procedura penale per abusi o violenze. Tale disposizione è stata riformulata, rispetto alla sua versione originale, in adesione a quanto richiesto dalle Commissioni giustizia del Senato e della Camera nei pareri espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge delega. La disposizione precisa, tuttavia, che qualora il giudice, nel corso del procedimento, ravvisi l'insussistenza dei fatti di violenza, anche all'esito degli accertamenti preliminari cui è tenuto già dalle prime fasi del procedimento, potrà invitare alla mediazione o tentare la conciliazione. La scelta sottesa a questo netto divieto nasce dalla necessità di scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria che si realizza quando una parte vittima di violenza o di abuso sia indotta, per invito del giudice o per sollecitazione normativa, a sedersi al tavolo di mediazione o di conciliazione con l'autore della violenza, con il rischio che la dinamica di sopraffazione violenta si riproduca anche in questo contesto. Il quinto comma prevede che al fine di garantire il massimo coordinamento tra le autorità che nei diversi ambiti di competenza possono essere chiamate ad accertare i medesimi fatti di violenza o di abuso, prevede che sia il giudice a richiedere, anche d'ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero ovvero alle altre autorità competenti (giudice penale, giudice minorile, autorità

amministrativa) informazioni in merito ai diversi procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti (ove ostensibili, perché non coperti da segreto istruttorio) entro il termine di quindici giorni. È espressamente previsto che il pubblico ministero presenti memorie e produca atti, la disposizione - al contrario di quella generale che disciplina i poteri del pubblico ministero, prevedendo la facoltà di produrre memorie e documenti (cfr. articolo 72 c.p.c.) - dispone che il pubblico ministero rivesta necessariamente un ruolo attivo nei giudizi in esame, onerandolo di partecipare non con un contributo meramente formale ma assumendo un ruolo effettivo, che può pienamente assicurare in ragione del bagaglio conoscitivo al quale tale organo accede e del ruolo che lo stesso riveste nel procedimento penale e in quello civile e minorile. Fino alla costituzione del nuovo tribunale per le persone, per le famiglie e per i minorenni sarà necessario un ampio coordinamento tra il pubblico ministero operante presso la Procura della Repubblica dinanzi al tribunale ordinario e il pubblico ministero minorile, per permettere che le informazioni nella disponibilità delle diverse autorità inquirenti possano essere trasfuse nei giudizi civili o minorili. Il **sesto** comma prevede espressamente che non si applicano le disposizioni relative alla necessaria presenza delle parti e al tentativo di conciliazione, per quanto sopra evidenziato con riguardo alle previsioni inserite nel terzo comma.

L'articolo **473-*bis*.43 c.p.c.** dispone il divieto di mediazione e conciliazione familiare, in attuazione del principio contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. f), n), m). Il legislatore delegato ha espressamente previsto che in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso sarà omesso il tentativo di conciliazione, e sarà vietata la mediazione. Tali principi sono stati attuati nella norma in esame che dispone il divieto da parte dei giudice di invitare alla mediazione o di procedere alla conciliazione e il divieto da parte del mediatore di procedere alla mediazione in presenza di condanne o di pendenza di procedimenti penali, per fatti commessi da una parte in danno dell'altra o dei figli minori delle parti (comma 1 , lett. a); anche in questo caso, come da sollecitazione della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, si è specificato che il procedimento deve trovarsi in una fase successiva a quella di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale). Le medesime misure scattano, altresì, anche solo in presenza di allegazioni di violenza o di emersione di tali condotte nel corso del procedimento (comma 1, lett. b)).

L'articolo **473-*bis*.44 c.p.c.** disciplina l'attività istruttoria in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso. *Ratio* delle disposizioni in esame è anticipare l'accertamento sulla fondatezza o meno delle allegazioni di violenza alle fasi preliminari del giudizio, al fine di garantire che l'adozione dei provvedimenti, anche provvisori, avvenga sulla base di riscontri, seppure sommari. La norma al primo comma prevede che il giudice proceda, senza ritardo, e anche d'ufficio all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti per tutelare la presunta vittima, e adottando le idonee modalità di tenuta dell'udienza a garanzia della vittima, ovvero su richiesta della stessa. Il libero interrogatorio delle parti può essere di grande ausilio per il giudice perché permette di mettere a confronto le diverse narrazioni in relazione ai medesimi fatti, confronto che può fornite elementi a sostegno o a contrasto delle contrapposte ricostruzioni degli eventi; inoltre permette di acquisire ulteriori elementi per procedere alla istruttoria (per esempio per accertare al di là di quanto indicato negli scritti introduttivi se qualcuno tra parenti, amici o vicini di casa, sia in grado di riferire in merito alle condotte di violenza o abuso, persona che potrà poi essere escussa direttamente dal giudice con attivazione dei poteri d'ufficio allo stesso riconosciuti). Quanto alla necessità di evitare contatti diretti il giudice potrà ricorrere all'udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che ferma la presenza dei difensori, per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta. Il giudice, per accertare le condotte violente o di abuso, e quindi per verificare la fondatezza o meno delle allegazioni di parte, dovrà disporre senza ritardo e pure d'ufficio, "anche di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile" mezzi di prova, e ciò in attuazione del principio di delega contenuto nell'art.1, comma 23, lett. t), l. n. 206/2021. Al fine di garantire il rispetto del giusto processo, il giudice dovrà comunque avere cura di garantire il contraddittorio e il diritto alla prova contraria. A titolo esemplificativo è previsto che possano essere escussi soggetti che potrebbero aver assistito a fatti di violenza o abuso, ovvero acquisiti documenti presso uffici pubblici (si pensi ai Pronto soccorso) o uffici delle Forze dell'Ordine (si pensi ai verbali di accesso degli operatori chiamati per interventi sui luoghi), sempre previo rispetto dell'eventuale segreto istruttorio quando siano in corso indagini penali.

Il secondo comma della norma detta poi specifiche norme nel caso di nomina di CTU ovvero di incarico ai servizi socio-assistenziali o sanitari in procedimenti che presentino allegazioni di violenza o di abuso, disponendo espressamente che il giudice quando provvede alla nomina del CTU (da scegliere tra quelli dotati di specifica competenza in materia) o all'incarico ai Servizi, deve indicare nel provvedimento la presenza di allegazioni di violenza o di abuso. La precisazione è necessaria per la natura degli accertamenti che possono essere demandati al consulente tecnico ovvero ai responsabili del Servizio, che non potendo accertare i fatti, compito riservato in via esclusiva al giudice, devono essere posti a conoscenza delle eventuali allegazioni di violenza, per evitare che questi procedimenti, connotati di elementi di specialità, vengano trattati al pari di

quelli connotati da mera conflittualità, con conseguente elevato rischio di porre in essere condotte di vittimizzazione secondaria, proprio per il mancato riconoscimento della possibile violenza domestica o della presenza di possibili abusi. Sempre a tal fine dovranno dal giudice essere specificati gli accertamenti da compiere e le misure da adottare (per esempio avendo cura di prevedere che le parti non siano convocate contemporaneamente ovvero che non si trovino a sedere intorno allo stesso tavolo di consulenza, ma invitando il CTU o i responsabili del Servizio ad adottare opportune cautele quali ad esempio collegamenti da remoto per i colloqui congiunti). In adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale non possono essere poste a fondamento delle valutazioni del CTU metodologie che non siano approvate dalla comunità scientifica internazionale (in particolare la sindrome di alienazione parentale cfr. sul punto Cass., sent. n. 7041, del 20 marzo 2013; Cass., ord. N. 13217, del 17 maggio 2021) il CTU dovrà indicare espressamente a quali di queste intende riferirsi, con la precisazione che le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità dovranno essere fondate sui parametri assunti a riferimento. È espressamente prevista, come si è detto, la possibilità per il giudice di disporre la secretazione nelle relazioni del servizio e nella CTU dell'indirizzo della vittima di violenza quando sussistano esigenze di tutela.

L'articolo **473-*bis*.45 c.p.c.** disciplina l'ascolto del minore prevedendo espressamente che in presenza di procedimenti con allegazioni di violenza o di abuso il giudice debba procedere all'adempimento personalmente e senza ritardo, assicurando il coordinamento con l'autorità penale (per esempio acquisendo i verbali e le videoregistrazioni dell'ascolto avvenuto in ambito penale nel corso dell'incidente probatorio), ed avendo cura di evitare ogni contatto diretto tra il minore e il presunto autore della violenza e dell'abuso. *Ratio* della disposizione è assicurare che in presenza di questi procedimenti sia il giudice, preferibilmente nell'ambito di quegli accertamenti preliminari che devono precedere l'adozione dei provvedimenti anche provvisori, ad avere percezione diretta di quanto riferisce il minore, per cogliere personalmente tutti gli elementi che il linguaggio non verbale, particolarmente significativo per i minori, può fornire. Sono espressamente richiamate le norme generali in materia di ascolto del minore, in particolare la disposizione che ne prevede la videoregistrazione, ed è previsto al fine di scongiurare il rischio che la reiterazione degli ascolti nei diversi procedimenti che possono vedere coinvolto il minore possa tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria, che non si proceda all'ascolto diretto quando il minore sia stato già ascoltato e le risultanze dell'ascolto, acquisite agli atti, siano ritenute dal giudice procedente con provvedimento motivato sufficienti ed esaustive.

L'articolo **473-*bis*.46 c.p.c.** chiarisce espressamente che i provvedimenti provvisori in presenza di allegazioni di violenza o abuso potranno essere adottati solo dopo che il giudice abbia realizzato l'istruttoria anche sommaria, che è obbligato a compiere in presenza di queste allegazioni. L'istruttoria potrà essere fondata anche solo sull'acquisizione di documenti quando esaustivi per far emergere, quanto meno a livello di *fumus*, la presenza di agiti violenti o abusanti posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori delle parti stesse, ovvero potrà richiedere specifici accertamenti come l'escussione di testimoni o l'ascolto del minore. Il fine è quello di assicurare tutela alla vittima, già dall'emissione dei primi provvedimenti, in particolare fare in modo che la disciplina dell'affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul. La norma precisa che ogni provvedimento dovrà assicurare piena tutela alle vittime anche con l'intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari, e con adeguata disciplina del diritto di visita tale da non compromettere la sicurezza delle vittime stesse (per esempio prevedendo visite protette, ovvero nei casi meno gravi evitando contatti diretti tra vittima e autore della violenza prevedendo che i minori vengano prelevati e ricondotti nell'abitazione della vittima della violenza non dal presunto autore della stessa ma da altri soggetti -parenti, operatori dei servizi- ovvero prevedendo che il prelievo dei minori e il loro accompagnamento avvenga presso l'istituto scolastico). È fatto espresso riferimento alla possibilità di adottare le misure previse dell'art. 342 *bis* c.c. che disciplina gli ordini di protezione. È inoltre espressamente previsto che nel caso di collocazione della vittima di violenza presso struttura protetta il giudice, quando opportuno, conferisca incarico ai servizi sociali e/o sanitari anche al fine di adottare adeguati progetti per il reinserimento sociale e lavorativo della vittima.

La Sezione II contiene le norme speciali destinate a trovare applicazione nei soli procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

L'articolo **473-*bis*.47 c.p.c.** individua il tribunale territorialmente competente per i procedimenti di cui si è detto.

Il criterio principale, in caso di presenza di figli minori, è sempre quello della residenza abituale degli stessi. In mancanza, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. Nel caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale di residenza dell'attore; qualora, poi, anche l'attore risieda all'estero è competente qualunque tribunale della repubblica. I criteri residuali sono quelli già

attualmente previsti dagli articoli 706 del codice di procedura civile e art. 4, comma 1, l. n. 898/1970, applicabili anche ai procedimenti di scioglimento dell'unione civile, in forza dell'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016.

Nell'articolo 473-*bis*.12 c.p.c., che disciplina per tutte le ipotesi ricomprese nell'ambito di applicazione del rito unitario la forma dell'atto introduttivo e le connesse necessarie allegazioni, si è previsto al terzo comma che nei casi di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, debbano essere allegati al ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. La norma di cui all'articolo **473-*bis*.48 c.p.c.** intende estendere tale portata precettiva nell'ambito dei procedimenti della crisi familiare (procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni) in via generale, tenuto conto che, anche in assenza di prole ovvero di richieste di contributo economico, l'assetto da stabilirsi comunque dipende da una valutazione del quadro economico sottostante, per la quale risulta necessario disporre della necessaria documentazione di riferimento. Ciò anche al fine di avere contezza dei presupposti fattuali in forza dei quali sono stati assunti determinati provvedimenti, e conoscere quindi i necessari dati per una eventuale futura modifica o variazione dell'assetto così determinato.

La norma di cui all'articolo **473-*bis*.49 c.p.c.** dà attuazione a uno dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lett. bb), l. n. 206/2021, nella parte in cui si invita il legislatore delegato a "*prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti*".

A seguito dell'entrata in vigore della l. 6 maggio 2015, n. 55, che ha previsto la riduzione dei termini per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla data della comparizione dei coniugi nell'udienza presidenziale del procedimento di separazione, è emersa con sempre maggiore urgenza la necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione.

Per dare risposta a questa esigenza, la norma in esame prevede, al primo comma, la possibilità di contemporanea proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, in quanto come di recente affermato dalla Suprema Corte la contemporanea proposizione di domande di stato, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità, essendo necessario il passaggio in giudicato dell'una domanda perché ricorra la condizione per proporre l'altra, non è ostacolata dall'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, potendo la seconda domanda essere decisa solo all'esito del passaggio in giudicato della prima (cfr. *ex plurimis*, le decisioni in merito alla contemporanea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale di paternità, tra le quali Cass. Civ., ord. 3 luglio 2018, n. 17392). La possibilità, sia per il ricorrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente domanda di separazione e di divorzio nel medesimo giudizio, garantirà economie processuali, considerata la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l'ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali. La possibilità prevista nel comma quarto della norma di definire il giudizio con la decisione su ciascuna domanda, nei diversi capi dell'unica sentenza (per esempio specifici capi su: addebito della separazione; determinazione di assegno di mantenimento per il coniuge debole con decorrenza dalla data della domanda della separazione fino alla data di passaggio in giudicato della pronuncia sulla status del divorzio - ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio; determinazione di assegno divorzile con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio- ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio; unica pronuncia per le domande sull'affidamento dei figli, sul loro mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare) non priverà nessuna delle parti della pronuncia sulle domande formulate, pur garantendo il sopra richiamato risparmio di energie processuali e di procedimenti nei gradi successivi, in caso di impugnazione dei provvedimenti pronunciati.

Nel dettaglio, il primo comma della norma in esame prevede quindi la possibilità di proporre contemporanea domanda di separazione e di divorzio, precisando che il divorzio potrà essere pronunciato solo previa verifica dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ("*Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale*").

Mantenendo dunque ferma l'applicazione delle disposizioni in vigore che regolano dal punto di vista sostanziale il rapporto intercorrente tra l'istituto del divorzio e quello, allo stesso pregiudiziale (salvi ovviamente i casi di divorzio diretto) della separazione giudiziale, il divorzio potrà essere pronunciato, e le domande allo stesso accessorie (per es. domanda di assegno divorzile, di mantenimento del cognome del marito, o di liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto) potranno essere decise, soltanto dopo che già sia stata pronunciata, nel medesimo giudizio, la sentenza parziale di separazione, previo accertamento che tale decisione sia passata in giudicato e che sia trascorso il tempo richiesto (allo stato, dopo le modifiche introdotte dalla l. 6 maggio 2015, n. 55, un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice nel procedimento in esame (nel quale sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio). Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio e le domande accessorie dovranno essere dichiarate improcedibili.

Il secondo e il terzo comma della norma in esame introducono un altro strumento di accelerazione finalizzato a concentrare l'istruttoria e a ridurre considerevolmente il numero dei procedimenti pendenti prevedendo la possibilità di procedere alla riunione di procedimenti tra le stesse parti di separazione e di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale quando contemporaneamente pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi (secondo comma) ovvero davanti al medesimo ufficio (terzo comma). Accade, infatti, sempre più di frequente che, pendente un processo di separazione giudiziale, nel corso del quale viene pronunciata sentenza parziale di separazione, venga proposta domanda di divorzio dopo che sia intervenuto il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione (ma prima che il processo si sia interamente concluso). La norma prevede dunque la possibilità di riunire tali procedimenti ("*Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 12, primo comma (competenza per territorio)*"), soggettivamente ed oggettivamente connessi, con considerevole risparmio di energie processuali, potendo con la riunione essere trasfusa l'intera istruttoria già realizzata nel procedimento separativo all'interno del procedimento divorzile. Oltre a tale economia processuale, la riunione consente di ridurre il numero dei procedimenti pendenti dinanzi alle Corti superiori, in quanto, qualora impugnata la sentenza emessa all'esito della definizione del giudizio di primo grado sui procedimenti riuniti genererà un unico procedimento pendente in Corte da Appello ed in Cassazione, in luogo di due (impugnazione della separazione e successivamente del divorzio). La norma introduce poi nel terzo comma anche un espresso richiamo all'art. 274 c.p.c. ("*Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274*"), che disciplina la riunione tra procedimenti connessi, disposizione che sarà applicabile nel caso di specie, rimettendo pertanto al giudice procedente la valutazione della opportunità della riunione, anche in considerazione delle fasi processuali dei due distinti giudizi.

L'ultimo comma ("*La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti*") precisa che la sentenza emessa nei procedimenti nei quali o per scelta di una delle parti (comma primo), o per successiva riunione operata dal giudice (comma secondo e comma terzo) siano decise domande di separazione e di divorzio, nonché le domande accessorie all'una o all'altra domanda, che la decisione dovrà contenere specifici capi, al fine di stabilire l'esatta applicazione delle diverse statuizioni, in particolare anche dal punto di vista della loro dimensione temporale. Viene quindi specificamente indicata la necessità di puntualizzare la diversa decorrenza dell'assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge o dell'ex coniuge debole, stante la rilevanza statistica di tali domande, e al fine di evitare possibili sovrapposizioni di pronunce, con potenziali problemi di contraddittorietà di giudicati e di controversie nella fase esecutiva.

L'articolo **473-*bis*.50 c.p.c.** attua i principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lettere g) e r), l. n. 206/2021, nella parte in cui è disposto che "*in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro"* (lett. g) e che "*nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione,*

dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile;... all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile" (lett. r)

La norma, da leggersi in collegamento con quella di cui all'articolo 473 *bis*.12 c.p.c. (che al quarto comma precisa che "*Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute*") prevede che, con i provvedimenti, anche temporanei, che statuiscono sull'affidamento della prole, il giudice indichi le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all'altro e costituisce piana applicazione dei principi dell'affidamento, anche per le ipotesi di affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato. Invero, anche in queste ultime due ipotesi il genitore non affidatario mantiene il generale potere/dovere di vigilanza (art. 337 *quater*, ultimo comma, c.c.), che può essere esercitato solo ove il genitore sia in possesso delle informazioni sulla vita del figlio. La previsione che sia il giudice a indicare specificatamente le informazioni che un genitore deve comunicare all'altro avrà un effetto deflattivo del contenzioso "*satellitare*", così impedendo il sorgere di controversie aventi ad oggetto l'individuazione delle notizie sulla vita del figlio che ciascun genitore ha il diritto di avere dall'altro.

La seconda parte dell'articolo prevede che, nel formulare la propria proposta di piano genitoriale, il giudice tenga conto di quelli allegati dalle parti, pur potendosene discostare, in ragione degli ampi poteri officiosi di cui dispone. La violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 473 *bis*.39 c.p.c.

L'articolo **473-*bis*.51 c.p.c.** attua i principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 17 lett. o), nella parte in cui è disposto di "*prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione"* nonché quelli di cui all'art. 1, comma 23 lett. hh) laddove è richiesto di "*introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti **si** svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare*" e di "*introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti".*

In attualità i procedimenti su domanda congiunta prevedono tre modelli differenti:

- quello di cui al combinato disposto di cui agli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile, che si conclude con il decreto collegiale di omologazione delle condizioni della separazione consensuale. Ove il tribunale ritenga che le condizioni volute dai coniugi siano in contrasto con l'interesse dei figli, può suggerire ai coniugi le modifiche da apportare; in caso di rifiuto dei coniugi il tribunale può rifiutare l'omologazione della separazione che, pertanto, rimane improduttiva di effetti;

- quello di cui all'art. 4, comma 16 L. 898/70, applicabile, ex art 1, comma 25 l. n. 76/2016 allo scioglimento dell'unione civile, che si conclude con sentenza; ove il tribunale ritenga che le condizioni proposte dai coniugi siano in contrasto con l'interesse dei figli, dispone automaticamente, l'apertura del procedimento contenzioso secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, l. n. 898/70;

- quello, frutto di elaborazione giurisprudenziale, per le domande congiunte riguardanti le modalità di affidamento e mantenimento dei minori i cui genitori non sono legati da vincolo di coniugio. In questi casi la domanda si propone con ricorso e il tribunale, se non ravvisa contrasto tra le condizioni proposte dai genitori e l'interesse dei figli, provvede con decreto emesso in camera di consiglio in conformità con le domande delle parti; in alcuni casi la prassi prevede la preventiva convocazione delle parti, in altri casi no.

L’articolo in esame introduce, in ossequio con i principi di delega, un rito unitario anche per i procedimenti su domanda congiunta.

Il primo comma fissa come criterio di competenza territoriale quello della residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte, ponendosi in consonanza anche con il criterio generale dell’art. 473 *bis*.11 c.p.c. in ragione del fatto che i figli minori della coppia risiederanno o avranno domicilio presso l’una o l’altra parte. In presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento.

Il secondo comma disciplina i requisiti del ricorso, mediante il richiamo all’articolo 473 *bis*.12 c.p.c. Al ricorso non dovrà essere allegata la documentazione economica, prevista per il procedimento contenzioso, che viene sostituita dalle indicazioni delle parti circa le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni e degli oneri a loro carico. Si tratta di indicazione indispensabile sia per permettere al giudice di effettuare le doverose verifiche, sia per valutare l’eventuale fondatezza di successive richieste di modifica delle condizioni in precedenza concordate. Il comma precisa altresì, in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza dominante, che le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell’autonomia negoziale (*ex multis* Cass. 5 maggio 2021, n. 11795; Cass. SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761). Viene infine prevista la possibilità per le parti di rinunziare all’udienza di comparizione personale delle parti in ottemperanza al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 17 lett. o); in questo caso però i coniugi, secondo quanto indicato nel richiamato principio di delega, dovranno depositare la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso.

Il terzo comma disciplina il procedimento, sul modello previsto dall’attuale articolo 711 del codice di procedura civile, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lett. hh).

Il quarto comma regola la fase decisoria, precisando che il collegio si pronunzia con sentenza. Rispetto al modello processuale attuale di cui all’articolo 711 c.p.c. (che si conclude con il decreto di omologa) si è preferito optare, per ragioni di coerenza sistematica, per l’adozione della forma della sentenza. La delega, del resto, si limita a prevedere che il rito unico per i procedimenti su domanda congiunta sia “modellato” sull’attuale “procedimento” per separazione consensuale, ma non impone che lo stesso debba necessariamente anche essere definito con provvedimento avente la medesima forma prevista per tale fattispecie giudiziale (decreto di omologazione) e non con sentenza. D’altra parte, la natura costitutiva della pronunzia di divorzio (v. da ultimo Cass. SS.UU. 6 luglio 2022, n. 21425) non rendeva possibile prevedere che il procedimento si potesse concludere con un decreto di omologazione delle condizioni concordate dalle parti. Il comma in esame prevede altresì che, in linea con il modello della separazione consensuale, ove il tribunale ritenga gli accordi dei genitori in contrasto con l’interesse dei figli, possa convocare le parti indicando le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetti la domanda che potrà essere successivamente riproposta.

Il quinto comma disciplina, anche in questo caso in linea con quanto previsto con il principio di delega di cui all’art. 1, comma 23 lett. hh) il procedimento per le domande congiunte di modifica delle precedenti condizioni che diverge da quello disciplinato nei commi precedenti giacché prevede l’udienza di comparizione delle parti solo su loro richiesta congiunta o qualora il tribunale ritenga necessario ottenere chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Occorre precisare che il procedimento di cui al quinto comma si applica anche alle domande congiunte di modifica delle condizioni della separazione giudiziale e non solo della separazione consensuale, come potrebbe desumersi dal richiamo letterale contenuto nel principio di delega che, ove attuato pedissequamente, si sarebbe risolto in una norma priva di ragionevolezza e comunque sia in contrasto con le esigenze di unitarietà del rito che sono chiaramente espresse nell’intera legge delega.

In attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*”, si è ritenuto opportuno, per esigenze sistematiche oltre che per consentire agli operatori del diritto una migliore individuazione e fruizione delle fonti di riferimento, provvedere a una complessiva risistemazione delle disposizioni processuali relative ai diversi procedimenti che con la riforma confluiranno nell’alveo del rito unitario per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A tal fine si rende necessario anche il trasferimento “materiale”, all’interno delle nuove disposizioni e in particolare di una apposita Sezione III, delle norme processuali oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile.

Gli articoli da **473-*bis*.52 a 473-*bis*.58 c.p.c.** operano quindi una sostanziale trasposizione all’interno del nuovo modello processuale delle disposizioni di cui agli articoli da 712 a 720-*bis* c.p.c., che vengono conseguentemente abrogati.

In particolare, l’articolo **473-*bis*.52 c.p.c.** riproduce tendenzialmente il contenuto dell’articolo 712 c.p.c., ovviamente con la sostituzione delle previsioni relative ai requisiti di forma-contenuto della domanda, per i quali deve oggi farsi riferimento alle norme generali sul nuovo rito unitario a tal fine previste.

L’articolo **473-*bis*.53 c.p.c.** riproduce il contenuto dell’articolo 713 c.p.c., prevedendo tuttavia espressamente, in ossequio alla struttura del nuovo rito, che il presidente abbia dapprima a nominare il giudice relatore, e quindi a fissare l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (secondo quanto già prevede l’articolo 713 c.p.c.).

Sempre seguendo quanto già l’attuale norma di riferimento dispone, il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; e il decreto è infine anche comunicato al pubblico ministero.

L’articolo **473-*bis*.54 c.p.c.** sostituisce gli articoli 714 e 715 c.p.c., prevedendo che all’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 c.c.

L’udienza per l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando si svolge di regola in presenza. Nei casi in cui specifiche esigenze di protezione lo richiedano, e in cui l’interdicendo o l’inabilitando non può quindi comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, è peraltro stabilito che il giudice, con l’intervento del pubblico ministero, possa non soltanto recarsi per sentirlo nel luogo in cui si trova, ma altresì, valutata ogni circostanza, disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti.

L’articolo **473-*bis*.55 c.p.c.** sostanzialmente riproduce il contenuto degli articoli 716 e 717 c.p.c., con sostituzione della formula “giudice istruttore” con “giudice relatore”, in ossequio alla struttura del nuovo rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie.

L’articolo **473-*bis*.56 c.p.c.** (Impugnazione) riproduce il contenuto degli articoli 718 e 719 c.p.c.

L’articolo **473-*bis*.57 c.p.c.** (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) riproduce il contenuto dell’articolo 720 c.p.c.

L’articolo **473-*bis*.58 c.p.c.** riproduce il contenuto dell’articolo 720 *bis* c.p.c., prevedendo che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Il giudizio di compatibilità dovrà poi tenere conto del fatto che la trama procedimentale relativa all’amministrazione di sostegno è disciplinata anche da alcune disposizioni contenute nel codice civile, negli articoli 404 e seguenti, e in particolare nell’articolo 407 c.c.

Sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle norme processuali dedicate ai procedimenti di assenza e per la dichiarazione della morte presunta, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 721-729 c.p.c.).

Per esigenze di semplificazione, chiarezza e sistematicità, nel raccordo così operato alcune disposizioni, che disciplinavano segmenti analoghi del procedimento, sono state tra loro accorpate.

In questo senso l’articolo **473-*bis*.59 c.p.c.** riproduce il contenuto dell’articolo 721 c.p.c.

L’articolo **473-*bis*.60 c.p.c.** riproduce il contenuto degli articoli. 722, 723 e 724 c.p.c.

L’articolo **473-*bis*.61 c.p.c.** riproduce il contenuto dell’articolo 725 c.p.c.

L’articolo **473-*bis*.62 c.p.c.** riproduce il contenuto degli articoli 726, 727 e 728 c.p.c.

L’articolo **473-*bis*.63 c.p.c.** riproduce il contenuto degli articoli 729, 730 e 731 c.p.c.

Sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*”), si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario

anche delle disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 732-734 c.p.c.).

In questo senso l'articolo **473-*bis*.64 c.p.c.** riproduce il contenuto dell'articolo 732 c.p.c.

L'articolo **473-*bis*.65 c.p.c.** riproduce il contenuto dell'articolo 733 c.p.c.

L'articolo **473-*bis*.66 c.p.c.** riproduce il contenuto dell'articolo 734 c.p.c.

Infine, sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*"), si è ritenuto opportuno trasporre all'interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 735-736 c.p.c.).

In questo senso l'articolo **473-*bis*.67 c.p.c.** riproduce il contenuto dell'articolo 735 c.p.c.

L'articolo **473-*bis*.68 c.p.c.** riproduce il contenuto dell'articolo 736 c.p.c.

Con riferimento all'articolo **473-*bis*.69 c.p.c.** si osserva quanto segue. In occasione della sua introduzione, la normativa concernente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata inserita in parte nel codice civile (articoli 342 *bis* e 342 *ter*, per i profili sostanziali, in ordine ai presupposti e ai contenuti della tutela) e per altra parte nel codice di procedura civile (articolo 736-*bis*, per i profili processuali in senso stretto).

Essendo il titolo IV *bis* del Libro secondo dedicato alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, seguendo le indicazioni di un generale coordinamento e raccordo delle disposizioni vigenti, attraverso gli articoli 473-*bis*.69 c.p.c., 473-*bis*.70 c.p.c. e 473-*bis*.71 c.p.c., si è ritenuto di trasferire le disposizioni, con alcune lievi modifiche, all'interno del codice di procedura civile, nel titolo relativo, attraverso la introduzione di una quinta sezione, dal titolo "Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari".

L'articolo 473-*bis*.69 c.p.c. costituisce la riproduzione dell'articolo 342-*bis* c.c. La norma, nell'inciso finale del comma primo, risolve un profilo applicativo della disposizione del codice civile, ammettendo l'adozione dei provvedimenti anche quando la convivenza tra autore dell'illecito e vittima è cessata.

Al secondo comma, è stato introdotto un coordinamento con la competenza attribuita al tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 333 c.c. e 38 disp. att. ("*Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni*").

L'articolo **473-*bis*.70 c.p.c.** riproduce, con lievi variazioni letterali, l'articolo 342-*ter* c.c.

In coerenza con l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa in data 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77, è stata eliminata la possibilità per il giudice di disporre l'intervento di un centro di mediazione familiare, secondo la previsione originaria dell'art. 342-*ter* c.c., essendo in tali ipotesi escluso ogni tentativo di accordo o mediazione che implichi la comparizione personale delle parti.

Essendo la misura il risultato di un intervento cautelare del giudice, si è preferito che l'effetto del versamento diretto all'avente diritto della somma che il datore di lavoro deve a titolo retributivo all'obbligato, sia il risultato dell'ordine di protezione e non di un'attività stragiudiziale.

All'articolo **473-*bis*.71 c.p.c.** viene trasferita, con alcune lievi modifiche, la disciplina del procedimento degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, già contenuta nell'articolo 736-*bis* c.p.c.

L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Viene quindi adottato un rito monocratico deformalizzato, che presenta analogie con il procedimento cautelare, con eventuale istruttoria e indagini sui redditi nelle forme più opportune, e in caso di urgenza con provvedimento senza immediato contraddittorio, salvo convalida all'udienza fissata, senza un richiamo espresso agli articoli 337 e ss. c.p.c., essendo adottata una regolamentazione autonoma ("*Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.*

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione").

Il ricorso può essere dunque proposto sia in pendenza del procedimento di merito, innanzi al giudice che lo conduce, oppure *ante causam*. Questa la novità più significativa, in applicazione del principio direttivo del comma 23 lett. b) l. n. 206/2021.

Il provvedimento è reclamabile, secondo le forme del reclamo camerale ("*Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato*").

Si prevede infine che per tutto quanto non previsto dalla norma, al procedimento si applicano gli articoli 737 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili.

Quanto all'articolo **473-*ter* c.p.c.**, tenuto conto dell'applicazione del rito unitario ai procedimenti contenziosi, e in ossequio alle esigenze di riordino e coordinamento evidenziate dal principio contenuto nell'articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, si è ritenuto opportuno introdurre una norma ricognitiva da applicare a tutti i procedimenti privi di una disciplina *ad hoc* e sino ad oggi tendenzialmente retti dalle norme relative al rito camerale.

Commi 34 e 35

La disposizione di cui al comma 34, lettera a), mantiene, benché modificata, una parte delle disposizioni contenute nell'articolo 475 c.p.c. (abrogato dalla successiva lettera b), in quanto essenziali sotto due profili: a) per la parte in cui si fa riferimento ai successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione; b) per la previsione – non più contenuta nella formula – per la quale il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. Venuta meno la formula, e considerando altresì che la disposizione contenuta nell'articolo 513, comma 2, c.p.c. è limitata all'espropriazione mobiliare, si è mantenuta la previsione dell'(attuale) articolo 475, comma 3 c.p.c., inserendola nell'articolo **474 c.p.c.**, norma d'esordio del libro dedicato all'esecuzione forzata [cfr. lett. a) del comma in esame].

Per quanto riguarda il comma 35, lettere da b) a e), e comma 36, si osserva quanto segue. L'articolo 1, comma 12, lettera a) della legge delega che prescrive al legislatore delegato di "*prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva*".

Le disposizioni interessate da tale prescrizione sono principalmente gli articoli **475 e 476 c.p.c.** Sennonché il riferimento a "formula esecutiva" e a "spedizione in forma esecutiva" è contenuto anche in altre norme del libro III, in alcune disposizione del libro IV, nonché in innumerevoli leggi speciali, soprattutto di ratifica e esecuzione di accordi e trattati internazionali

In tale contesto, si è mantenuta, benché modificata, una parte delle disposizioni contenute nell'articolo 475 c.p.c. [cfr. lett. b) del comma in esame], in quanto essenziali sotto due profili: a) per la parte in cui si fa riferimento ai successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione; b) per la previsione – non più contenuta nella formula – per la quale il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. Venuta meno la formula, e considerando altresì che la disposizione contenuta nell'articolo 513, comma 2, c.p.c. è limitata all'espropriazione mobiliare, si è mantenuta la previsione dell'(attuale) articolo 475, comma 3 c.p.c., inserendola nell'art. 474 c.p.c., norma d'esordio del libro dedicato all'esecuzione forzata [cfr. lett. a) del comma in esame].

La nuova disciplina dettata dalla legge delega implica, oltre alla modifica dell'articolo 475 c.p.c.: i) l'abrogazione dell'articolo 476 (lett. c), anche in considerazione della forma telematica delle copie del titolo (per titolo giudiziale e notarile), ii) la modifica degli articoli **478 c.p.c.** e **479 c.p.c.** [lett. d) ed e)]; iii) la modifica dell'ultimo comma dell'articolo **488 c.p.c.**, mantenendo comunque in capo al giudice la possibilità di richiedere al creditore l'esibizione dell'originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice, anche in considerazione del fatto che vi sono in circolazione ancora molti titoli non in copia digitale; iv) l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 492 c.p.c., sostituito in virtù della modifica dell'articolo 492 *bis* c.p.c.

Comma 36

Un gruppo di norme dà attuazione ai criteri di cui alla lettera b) del comma 12, che prevede la sospensione del termine di efficacia del precetto durante l'espletamento delle attività disposte dall'art. 492 bis c.p.c., nonché alla lettera b) del comma 13 che autorizza interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai o ad altri professionisti dotati di specifiche competenze delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione attualmente assegnate al giudice civile (oltre che al giudice minorile).

In virtù di dette previsioni si sono riformati l'articolo **492 c.p.c.**, inserendo un nuovo testo nell'ultimo comma, l'art. 492 *bis*, nonché gli articoli 155 *bis*, *ter* e *quinques* delle disp. att. c.p.c.

Quanto alle modifiche da apportare all'articolo **492-*bis*** si è diversificata la disciplina dell'istituto secondo che l'istanza per le ricerche telematiche venga inoltrata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c. ovvero prima.

Nella prima ipotesi, [in attuazione della lettera b) dell'art. 13 della legge delega] è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento. Peraltro, l'ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prescrive l'art. 492, quarto, quinto e settimo comma, c.p.c., nonché l'art. 513 c.p.c. Tale soppressione, quando il sistema delineato dall'art. 492 bis c.p.c. sarà effettivamente praticabile, avrà senza dubbio un notevole impatto positivo sul carico degli uffici giudiziari e in particolare sui presidenti di tribunale, dato che il numero delle richieste di autorizzazione (attualmente inoltrate ai sensi dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) è molto elevato (circa 90.000 nel 2021) e in costante crescita.

La disciplina delineata in tal caso prevede che, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Diversamente, per l'ipotesi in cui la richiesta preceda la notifica del precetto, o quando ancora non è spirato il termine dilatorio dell'articolo 482, è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'autorizzazione da parte del presidente del tribunale, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.

In ogni caso, il termine di cui all'art. 481, primo comma, rimane sospeso dalla proposizione dell'istanza, vuoi se formulata all'ufficiale giudiziario, ai sensi del primo comma, vuoi se formulata al presidente del tribunale (secondo comma).

La sospensione del termine opera per tutta la durata del subprocedimento di cui all'articolo 492-*bis* c.p.c., fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza inoltrata al presidente del tribunale, ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma, nel caso in cui si sia proceduto con le ricerche.

La comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario – di nuova introduzione nel quarto comma- è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine dell'articolo 481, primo comma, inizia o riprende a decorrere. Inoltre, per evitare possibili contestazioni in sede di opposizione riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un ultimo comma all'articolo 492-*bis* c.p.c, in virtù del quale si prevede che, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo depositi, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al precedente quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

In conseguenza delle modifiche apportate alle succitate disposizioni, è altresì stato introdotto un nuovo ultimo comma all'articolo **492 c.p.c.** (in sostituzione del precedente abrogato in seguito agli interventi operati in relazione alla formula esecutiva), nel quale si prevede che nell'ipotesi dell'articolo 492-*bis* c.p.c. l'atto o il verbale di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, e la data della comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso articolo, ovvero la data della comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 492, terzo comma, c.p.c. o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza. Tale previsione, al pari di quella introdotta nell'ultimo comma dell'art. 492-*bis*, è volta ad evitare che il debitore, ignaro della sospensione del termine *ex* art. 481, proponga opposizione sostenendo l'intervenuta perenzione del precetto.

Comma 37

Ragioni di coerenza sistematica rispetto all'intervento di cui all'articolo 591*ter* c.p.c. in tema di espropriazione immobiliare, hanno imposto di novellare gli istituti concernenti l'espropriazione mobiliare: il reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario (articolo **534-*ter* c.p.c.**) ed il reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (articolo 168 disp. att. c.p.c.).

Comma 38

Con i seguenti interventi normativi si è data attuazione alle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 12 della legge delega, concernenti nomina e compiti del custode giudiziario nell'espropriazione forzata immobiliare; esse si muovono nel solco, già in passato praticato dal legislatore, della trasposizione in diritto positivo di prassi c.d. virtuose diffuse negli uffici giudiziari.

Con la delibera adottata all'esito della seduta del 7 dicembre 2021, nell'aggiornare "le linee guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari" già approvate con delibera del giorno 11 ottobre 2017, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva favorevolmente apprezzato la prassi della nomina anticipata del custode giudiziario al momento (e contestualmente) alla nomina dell'esperto stimatore. Al proposito, l'organo di autogoverno dei magistrati aveva sottolineato l'opportunità di un supporto convergente e di un operato sinergico di professionalità distinte: l'una - quello dello stimatore – portatore di conoscenze e competenze specialistiche in ordine agli aspetti catastali, planimetrici, urbanistico-edilizi e di estimo; l'altra – quello del custode -, espressione di una formazione in discipline giuridiche, più idonea a cogliere le implicazioni legali salienti della connotazione urbanistica e dello stato di occupazione del cespite, soprattutto nella prospettiva di individuare eventuali situazioni opponibili alla procedura e, pertanto, da considerarsi (dall'esperto stimatore) quali fattori decrementativi del valore di collocazione del bene sul mercato. Aveva poi evidenziato che la coordinata attività dei due professionisti si concretava, nella sua migliore espressione, nell'esame della documentazione ipocatastale, indicando, quale concreta strada operativa, la compilazione di una *check-list* riepilogativa delle verifiche effettuate (concernenti anche profili di regolarità della procedura esecutiva), dalla quale far emergere, in uno stadio ancora iniziale dell'espropriazione, eventuali criticità inficianti l'ulteriore corso del procedimento.

Ulteriori ragioni, al fondo ispirate alla ricerca di una maggiore efficienza dell'espropriazione, erano state da più parti prospettate in favore dell'anticipazione della nomina del custode rispetto al momento (l'emissione della ordinanza di messa in vendita del bene) previsto dall'articolo 559 c.p.c.: la sostituzione del debitore nelle mansioni di custode (che egli ricopre *ex lege* dall'epoca di notifica dell'atto di pignoramento: art. 559, primo comma, c.p.c.) consente, per un verso, di assicurare alla procedura la riscossione di frutti e rendite cui il pignoramento dell'immobile si estende (articolo 2912 c.c.) e, dall'altro, permette al custode giudiziario di assolvere una funzione informativa – transattiva (assai diffusa nella prassi) nei confronti del debitore, cioè a dire un'attività informativa sulle possibili definizioni della procedura ancora praticabili senza addivenire alla liquidazione del compendio staggito (conversione del pignoramento, accesso al sovraindebitamento, chiusura con c.d. saldo e stralcio).

Le puntuali e specifiche disposizioni delle lettere d) ed e) del comma 12 non hanno ingenerato particolari difficoltà nell'elaborazione dell'articolato *in parte qua* attuativo: si è semplicemente trattato di riportare il contenuto già precettivo della legge delega all'interno del pertinente articolo **559 c.p.c.**

Di quest'ultima norma, tuttavia, è parso opportuno un riordino che, senza minimamente incidere sulla sua portata dispositiva, superasse dubbi ermeneutici indotti dal difetto di coordinamento con il successivo articolo **560 c.p.c.**, come modificato dal legislatore nel 2019 e nel 2020.

Si è pertanto proceduto a modificare il secondo comma dell'articolo 559 c.p.c. con la previsione della nomina anticipata del custode (contestuale alla nomina dell'esperto), ribadendo (con l'effetto di assorbire il precedente disposto del quarto e del quinto comma) la ristretta cerchia dei soggetti abilitati all'incarico (da individuarsi nell'istituto vendite giudiziarie o in uno dei professionisti delegabili per le operazioni di vendita inseriti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* disp. att. c.p.c.); è stata poi *in incipit* inserita la clausola di salvezza in forza della quale, in situazioni eccezionali e dall'àmbito applicativo limitatissimo («*Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita*») al giudice dell'esecuzione è data facoltà di non provvedere alla sostituzione del debitore con un custode giudiziario.

Il successivo terzo comma recepisce i nuovi compiti del custode giudiziario (che si sommano a quelli analiticamente indicati nel D.M. n. 80/2009), ovvero il controllo, in ausilio all'esperto stimatore, della completezza della documentazione *ex* articolo 567 c.p.c., con l'aggiunta (apparsa necessaria) di un tempestivo *report* sull'esito di tale attività mediante relazione informativa in un termine che il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri di direzione della procedura, avrà cura di fissare.

Un ulteriore gruppo di norme riguarda l'ordine di liberazione, con riferimento al quale la legge delega [lettere f) ed h), del comma 12] interviene in una duplice direzione: a) sui presupposti e sui tempi dell'emissione del provvedimento; b) sulle modalità della sua attuazione.

È doveroso segnalare come la giurisprudenza di legittimità intenda, in maniera oramai pacifica, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato regola generale nelle espropriazioni immobiliari, stante l'esplicita disciplina dei casi e dei tempi in cui è esclusa la sua emissione nei confronti del debitore e del suo nucleo familiare abitanti nel cespite staggito; ritenga pertanto l'ordine di liberazione strumento funzionale agli scopi del processo di espropriazione forzata e, in particolare, all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori condizioni possibili, notoriamente connesse allo stato di immediata, piena e incondizionata disponibilità dell'immobile.

Quanto ai presupposti ed ai tempi di adozione dell'ordine di liberazione, la legge delega, confermando in sostanza l'impianto risultante dalle modifiche del 2019 e del 2020, distingue due fattispecie, correlate allo stato di occupazione dell'immobile pignorato, a seconda che quest'ultimo (al momento del pignoramento) sia occupato dal debitore a fini diversi dall'abitazione oppure da un terzo privo di titolo opponibile alla procedura (primo caso) ovvero sia abitato dal debitore (secondo caso).

Nel primo caso, l'intento del legislatore delegante è stato visto nell'affermazione della doverosità del provvedimento di liberazione, sottratto alla discrezionalità dell'organo giudicante, e nel chiaro contingentamento dei tempi di adozione dello stesso, con la previsione di un termine *ne ultra quem*.

Si è così introdotto il settimo comma dell'art. 560 c.p.c. (così formulato: «*Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni*»): ricalca, quasi pedissequamente, la formula della legge delega, con l'uso di un presente deontico («ordina») e l'opportuna integrazione di una espressa specificazione regime di impugnazione (opposizione agli atti esecutivi) dell'ordine di liberazione, anche qui senza valenza innovativa, ma meramente ricognitiva di quanto già statuito dall'art. 560 c.p.c. prima delle riforme del 2019 e di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di nomofilachia.

Nel secondo caso, le modifiche volute dal legislatore delegante sono assai circoscritte.

E' stato infatti mantenuto l'ordito risultante dalle riforme del 2019/2020: il debitore che, al momento del pignoramento, occupi l'immobile staggito "non perde il possesso" dello stesso sino al decreto di trasferimento; la permanenza nell'occupazione del cespite è *ope legis*, non abbisogna cioè (come nel sistema anteriore) di una autorizzazione del giudice dell'esecuzione; a fronte di tale rilevante beneficio, sono posti a carico del debitore precisi doveri di collaborazione miranti al buon esito della procedura espropriativa, doveri estesi anche ai familiari conviventi, e l'adempimento continuo di tali obblighi rappresenta la condizione legittimante del permanere del debitore nel godimento dell'abitazione pignorata. Sono tipizzati i presupposti per l'adozione dell'ordine di liberazione, corrispondenti, in un quadro generale e d'insieme delle singole ipotesi, alla violazione di obblighi inerenti all'immobile (cioè a dire obblighi *propter rem*, non personali del debitore, seppur occasionati dall'immobile) e pregiudizievoli (idonei cioè a ledere l'interesse della procedura a realizzare il miglior risultato economico, diminuendo il valore dell'immobile o determinando una minore appetibilità di esso, o a recare danno alla posizione giuridica dell'aggiudicatario, provocando il sorgere di costi destinati a gravare a suo carico). In questa configurazione, l'ordine di liberazione non assume natura o veste

sanzionatoria di qualsivoglia condotta non gradita del debitore, ma mira a garantire un corretto equilibrio tra gli interessi in gioco: da un lato, l'interesse pubblicistico, a liberare l'immobile per "vendere prima e vendere meglio", realizzare cioè l'ottimale soddisfazione dei crediti azionati e, quindi, in ultima analisi, tutelare il credito; dall'altro l'interesse privatistico del debitore all'abitazione, avente natura di vero e proprio diritto fondamentale, come tale idoneo (secondo quanto affermato da Corte Cost. n. 128/2021) a comprimere (seppur in maniera temporanea) il pieno esercizio della tutela esecutiva.

Proprio l'individuazione della salvaguardia del diritto all'abitazione (secondo la citata pronuncia della Consulta, avente valenza di «diritto sociale», rientrante «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione») come *ratio* della permanenza *ex lege* del debitore nell'immobile occupato a fini abitativi ha consentito di sciogliere il nodo sulla possibilità di attribuire il beneficio anche al debitore *single*: la natura individuale del diritto all'abitazione e l'esigenza di evitare ingiustificate differenziazioni di trattamento, difficilmente compatibili con il principio di eguaglianza, hanno indotto a non recepire *stricto sensu* la locuzione «convivente» adoperata dal legislatore delegante, in guisa da riconoscere la permanenza sino al trasferimento al debitore che occupi da solo l'immobile.

L'unico ritocco apportato dalla legge delega (e tradotto in una corrispondente interpolazione dell'attuale nono comma, previgente sesto comma) è consistito nella individuazione di una nuova situazione legittimante l'emissione dell'ordine di liberazione anticipata rispetto al trasferimento: il comportamento del debitore che rechi impedimento allo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice dell'esecuzione.

Quanto all'attuazione, la legge delega, con la lettera h) del comma 12, scioglie l'inestricabile groviglio di criticità applicative sollevate dalla formulazione, per vari versi atecnica, del sesto comma dell'articolo 560 c.p.c., come frutto delle plurime e mal coordinate interpolazioni delle leggi n. 12 del 2009 e n. 8 del 2020.

Si opera un ritorno al passato, cioè a dire un ripristino *in parte qua* della disposizione dell'articolo 560 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 59 del 2016 (convertito dalla legge n. 119 del 2016) e poi travolta dalla legge n. 12 del 2019: con il nuovo decimo comma, il custode attua il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti c.p.c., successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Nell'ipotesi di immobile abitato dal debitore, con il nuovo ottavo comma si è precisato, dissipando plurime letture ermeneutiche dell'attuale vigente disposto, che l'ordine di liberazione costituisce provvedimento autonomo e separato, emesso (salvi i casi di ordine anticipato per comportamenti violativi del debitore) contestualmente alla pronuncia del decreto di trasferimento.

Il regime del nuovo ordine di liberazione è dunque perfettamente coerente con il suo disegno (condiviso unanimemente da dottrina e giurisprudenza) di provvedimento *selfexecuting*, cioè a dire autoesecutivo, con effetti diversi dal decreto di trasferimento (che, comunque, è e resta titolo esecutivo in favore dell'aggiudicatario da azionare nelle forme della procedura per rilascio ex articolo 605 e ss. c.p.c.), attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. del codice, con l'attribuzione al custode – in favore di una maggiore efficienza della procedura - di una ultrattività della funzione, limitata alla materiale liberazione di un immobile divenuto di proprietà di altri e, quindi, non più soggetto al *munus* custodiale.

Comma 39

Lettera a)

Ulteriore disposizione modificata è l'articolo **567 c.p.c.** in virtù dell'articolo 1, comma 12, lettera c), della legge delega che detta il seguente criterio: « *prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile*».

La modifica dell'art. 567 c.p.c., dunque, è destinata ad incidere sul "fattore tempo" del processo di espropriazione forzata. In virtù del richiamato criterio di delega si sono pertanto ridotti i termini per il deposito della documentazione di cui all'articolo 567, 2° comma, c.p.c. e per l'eventuale proroga. Benché il termine per il deposito dell'istanza di vendita e quello per il deposito della documentazione ipocatastale coincidano, deve

escludersi che, in virtù la nuova formulazione della norma, da un lato, debba necessariamente depositarsi la documentazione unitamente all'istanza di vendita e dall'altro che il deposito della suddetta documentazione possa precedere l'istanza di vendita.

Lettere b) e c)

Particolare rilievo assume poi l'introduzione dell'istituto della c.d. vendita diretta, con l'inserimento degli articoli **568 *bis* e 569 *bis* c.p.c.**, in attuazione del criterio di cui alla lettera n) del comma 12 della legge delega.

La previsione, contenuta nella lett. n) del comma 12 del procedimento di vendita c.d. diretta promossa dal debitore, ha lo scopo di favorire una "liquidazione 'virtuosa' e rapida attraverso la collaborazione del debitore", facendo attenzione a non allungare "infruttuosamente i tempi processuali" e ad evitare che siano perpetrate "frodi in danno dei creditori".

L'idea, contenuta nella legge delega è quella di rendere interessante per l'acquirente l'acquisto del bene, in ragione della verifica giudiziale dei presupposti e, soprattutto, dell'assunzione dei costi del trasferimento e della cancellazione dei gravami a carico della procedura (come già avviene col provvedimento ex articolo 586 c.p.c.).

La legge delega stabiliva:

a) la previsione di una offerta minima legata all'esito del procedimento di stima;

b) una proposta di acquisto irrevocabile per un congruo periodo e garantita da cauzione per dimostrare la serietà dell'offerta;

c) la possibilità che l'offerta fosse posta in competizione con eventuali altre;

d) la predeterminazione legislativa dei tempi di durata del procedimento di vendita;

e) la previsione che, nell'interesse del debitore e dell'acquirente, il trasferimento fosse compiuto dal giudice dell'esecuzione col provvedimento ex articolo 586 c.p.c., con la cancellazione dei gravami a spese della procedura ovvero che il trasferimento fosse operato con atto privato lasciando al giudice solo l'autorizzazione alla cancellazione dei gravami;

f) la facoltà di delegare a un professionista le operazioni garantendo il rispetto della tempistica individuata;

g) l'immediata liberazione del bene oggetto di pignoramento da parte del debitore esecutato dopo la presentazione dell'offerta.

La delega poneva, però, una serie di criticità ed introduceva un meccanismo di nessun interesse per la parte debitrice, che non avrebbe mai avuto alcun interesse ad utilizzare l'istituto così come delineato nella legge delega.

Veniano, in primo luogo a due criticità, per così dire, sistematiche.

La prima è quella del rapporto tra questa nuova "vendita immobiliare" e l'udienza disciplinata dall'art. 569 c.p.c., che costituisce sostanzialmente l'unica udienza dell'espropriazione immobiliare. La proposizione dell'istanza non può certamente determinare il venire meno di tale udienza, giacché in questa il giudice dell'esecuzione, oltre a fissare i termini per la vendita ordinaria (articolo 569, 3° comma, c.p.c.), alla quale la vendita c.d. diretta sarebbe alternativa, nel contraddittorio delle parti, (a) svolge i necessari accertamenti prodromici alla vendita, tra cui quello di verificare che il creditore procedente abbia effettuato le notificazioni previste dall'articolo 498, 3° comma, c.p.c., (b) provvede sulle opposizioni agli atti, (c) determina, ai sensi dell'articolo 568 c.p.c., il prezzo base all'esito dell'iter dettato dall'articolo 173-bis, 3° e 4° comma, disp. att. c.p.c. ovvero delega il professionista a tale incombenza sempre all'esito del predetto iter, ai sensi dell'art. 591-bis, 3° comma, n. 1), c.p.c. (disposizione quest'ultima pressoché inutilizzata), (d) fissa l'udienza prevista dall'art. 499, 5° comma, c.p.c. Inoltre, l'udienza ex articolo 569 c.p.c. è "spartiacque" per l'intervento tempestivo dei creditori ai sensi degli articoli 499, 2° comma, 564 e 565 c.p.c., nonché per proporre l'opposizione all'esecuzione fondata su fatti antecedenti, ai sensi dell'articolo 615, 2° comma, seconda parte, c.p.c., quando nel corso della medesima viene disposta la vendita.

La seconda criticità è costituita dal "prezzo base" al di sotto del quale l'offerta della vendita c.d. diretta è inammissibile. Infatti, considerato che il prezzo base, come detto, è determinato dal giudice dell'esecuzione all'udienza ex art. 569 c.p.c., all'esito dell'iter scandito dall'articolo 173 bis, 3° e 4° comma, disp. att. c.p.c.,

nel termine ultimo per la proposizione dell'istanza per la vendita c.d. diretta (dieci giorni prima della udienza), il medesimo non è stato ancora determinato. Né l'ipotesi di sdoppiare l'udienza, fissando la prima solo per la determinazione del prezzo base, avrebbe pregio, considerato che ciò implicherebbe un'inutile e irrazionale perdita di tempo in ogni procedura solo in funzione della remota eventualità che il debitore proponga la predetta istanza. Del resto, nella prassi, i tempi di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. sono scanditi dai tempi necessari all'esperto per la valutazione del compendio immobiliare oggetto dell'espropriazione forzata. Nemmeno è ipotizzabile prevedere che in caso di istanza per la vendita c.d. diretta (dieci giorni prima dell'udienza), in pieno iter per la determinazione del prezzo base (ai sensi dell'articolo 173 bis, 4° comma, le parti possono depositare all'udienza note purché queste siano state trasmesse all'esperto almeno 15 giorni prima, per consentire al medesimo di replicare in udienza), il "prezzo base" diventi quello determinato dall'esperto nella relazione di stima.

Di qui l'esigenza di prevedere che, da un lato, dopo la proposizione dell'istanza di vendita diretta da parte del debitore l'udienza di cui all'articolo 569 c.p.c. si tenga comunque, dall'altro, che l'offerta di acquisto depositata unitamente all'istanza del debitore non più tardi di 10 gg. prima dell'udienza debba essere integrata (unitamente alla cauzione) nel caso in cui, all'udienza, il prezzo base determinato dal giudice ai sensi dell'articolo 568 c.p.c. sia superiore al valore determinato nella perizia di stima e, conseguentemente, all'offerta.

Questa soluzione ha il pregio di superare entrambe le criticità in precedenza indicate, ma la vendita c.d. diretta, nella quale è prevista la pubblicità dell'offerta ai sensi dell'articolo 490 c.p.c. e la procedura competitiva tra più offerenti, non sarebbe molto diversa dalla vendita ordinaria di cui all'articolo 569, 3° comma, c.p.c., anche con riferimento ai tempi di attuazione, considerando, tra l'altro, che con la riforma il professionista delegato è tenuto in un anno ad esperire almeno tre tentativi di vendita.

Il procedimento avrebbe, quindi, una scarsissima appetibilità per il debitore in alternativa alla vendita ordinaria. Se poi si considera che la legge delega prevede la liberazione dell'immobile, ancorché abitato dal debitore con la sua famiglia, in termini ristrettissimi, a pena di decadenza dall'istanza, allora è evidente che le prospettive di impiego dell'istituto sarebbero del tutto nulle. Nel caso probabilissimo di accordo tra l'offerente e il debitore affinché quest'ultimo possa continuare ad abitare l'immobile con la sua famiglia, si verificherebbe l'assurdo che il medesimo sarebbe tenuto a lasciare l'immobile libero da persone e da cose, per poi rientrare dopo pochi mesi con le persone e le cose. Non si comprende per quale ragione il debitore dovrebbe preferire la vendita diretta, con offerta formulata al prezzo base e assoggettata alla procedura competitiva, in cui è tenuto entro trenta giorni a liberare l'immobile abitato con la sua famiglia, anziché la vendita ordinaria con offerta dell'interessato "non ostile" a prezzo minimo (ossia ridotto del 25% rispetto al prezzo base), che, a differenza della vendita diretta, meglio gli garantirebbe la permanenza nell'immobile, dal medesimo abitato con la sua famiglia, sino al decreto di trasferimento e, quindi, senza soluzione di continuità. Peraltro, l'obbligo del debitore istante, a pena di decadenza, di liberare entro trenta giorni l'immobile anche se abitato con la sua famiglia, in deroga a quanto stabilito dall'art. 560, 8° comma, c.p.c. pone seri dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina.

La soluzione adottata è quella di un procedimento di vendita diretta a prezzo base senza la procedura competitiva in caso di accordo dei creditori titolati e di quelli indicati dall'articolo 498 c.p.c., manifestato anche tacitamente mediante mancata opposizione; questa soluzione offre al debitore un istituto appetibile, alternativo alla vendita ordinaria, senza alterare gli equilibri e senza pregiudicare gli interessi delle parti nel processo esecutivo.

È pur vero che con l'offerente "non ostile" e l'accordo con i creditori, il debitore può sempre sottrarre il bene alla vendita forzata, previa rinuncia agli atti dei soli creditori titolati (contestuale alla vendita e al pagamento nelle loro mani), senza necessità di ricorrere alla vendita diretta; è anche vero, però, che tale iter è spesso complesso, lungo ed articolato e in alcuni casi il debitore, soprattutto quando i creditori sono istituti bancari o soggetti similari, incontra con questi serie difficoltà finanche alla interlocuzione. La procedura della vendita diretta senza opposizione dei creditori ha il pregio di smussare tali asperità: il creditore troverebbe la sua convenienza non soltanto nella vendita a prezzo base senza ribassi, nemmeno il primo ribasso costituito dal prezzo minimo, ma soprattutto, nella drastica riduzione dei tempi del processo. D'altro canto, però, si è ben consapevoli che l'accordo extraprocessuale con i creditori, "a saldo e stralcio", avrebbe, al pari della procedura di sovraindebitamento, il pregio di esdebitare il debitore, mentre la vendita diretta con l'accordo dei creditori, manifestato mediante la mancata opposizione, raggiungerebbe tale obiettivo sole se il prezzo offerto sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

Ad ogni modo, la vendita diretta con l'accordo dei creditori avrebbe il pregio di depotenziare anche l'iniziativa dilatoria del debitore, con la perdita del 10% della cauzione, considerando che in caso, appunto, di mancata

opposizione dei creditori, l'espletamento della vendita, seguìto dal mancato versamento del saldo-prezzo, comporterebbe un rallentamento della procedura di non più di quattro o cinque mesi, a fronte dei 10/12 mesi della vendita diretta con procedura competitiva nel caso di opposizione dei creditori. Il che giustifica ulteriormente la mancata previsione della deroga alla disciplina prevista dall'articolo 560, 8° comma.

Lo scostamento dalla legge delega della vendita senza la procedura competitiva si ha solo con l'accordo dei creditori manifestato mediante la mancata opposizione.

Del resto, tale istituto è già previsto nell'ordinamento per la vendita esattoriale dall'articolo 52, comma 2 bis, d.p.r. 29 settembre 1972, n. 602, come modificato d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del fare), convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, ancorché con l'adesione espressa dell'Agente di Riscossione che, considerando l'art. 54, è l'unico creditore agente della procedura.

Se invece il creditore titolato o quello indicato dall'art. 498 c.p.c. si oppone alla vendita senza procedura competitiva, si ripristina il sistema previsto nella legge delega.

In tale ultima ipotesi, la disciplina della vendita con la procedura competitiva prevede termini che complessivamente non si discostano da quelli indicati nella legge delega, ancorché con una diversa distribuzione interna dovuta alla impossibilità materiale di effettuare la pubblicità entro quindici giorni dal provvedimento del giudice dell'esecuzione, come previsto dalla legge delega. Peraltro, il termine di trenta giorni successivo al termine per la presentazione delle offerte, previsto nella legge delega per convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti, può essere ridotto, anche in considerazione delle modalità telematiche delle vendite, senza pregiudizio alcuno per le parti.

Al fine di accelerare la chiusura della procedura di vendita si è altresì previsto che, su istanza dell'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione possa autorizzare il trasferimento del diritto mediante atto notarile da trasmettere ad opera del notaio rogante nel fascicolo della procedura esecutiva. In tal caso spetta comunque al giudice il compito relativo alla cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.

Comma 40

Gli interventi hanno riguardato anche il subprocedimento di vendita; le plurime modifiche apportate riaffermano e consolidano il ruolo centrale svolto dal professionista delegato in tale segmento della espropriazione forzata.

Concerne anche (ma non solo) il professionista delegato la previsione della lettera g) del comma 12, ovvero l'introduzione di schemi standardizzati per la redazione degli avvisi di vendita (nonché della relazione di stima dell'esperto stimatore), tradotta nell'articolato attuativo nella interpolazione dell'articolo **570 c.p.c.** e dell'articolo 173 *quater* disp. att. c.p.c. (nonché, per la relazione di stima dell'esperto, dell'articolo 173 *bis* disp. att. c.p.c.). La funzione della modifica è rivolta tanto al giudice dell'esecuzione, onde facilitare la necessaria interlocuzione con i propri ausiliari, tanto alla platea dei potenziali interessati all'acquisto dell'immobile staggito, dacché l'uniformità dei modelli adoperati senza dubbio agevola la lettura e la comprensione di due atti fondamentali per determinarsi all'offerta.

Comma 41

L'estensione alle procedure espropriative delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, predicata dalla lettera p) del comma 12, è stata realizzata (apportando le opportune modifiche agli articoli 585, 586 e 591 *bis* c.p.c., introducendo commi *ad hoc* oppure modificando i preesistenti) rispettando rigorosamente la previsione della legge delega, limitata esclusivamente all'applicazione agli aggiudicatari di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2007 a carico del cliente.

Più in dettaglio, con le modifiche agli articoli **585 e 586 c.p.c.**, si è previsto che nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità, civili e penali, previste per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la legge delega, sia perché il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di

indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest'ultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell'uno o dell'altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato.

Comma 42

Lettera a)

In forza delle disposizioni in materia di c.d. vendita diretta si è reso necessario integrare la disciplina della delega *ex* articolo **591 *bis* c.p.c.** per adattarla al nuovo istituto, aggiungendo differenti previsioni secondo che la vendita avvenga senza opposizione dei creditori e conseguente procedura competitiva, o con l'opposizione dei medesimi.

È stato poi introdotto, sempre all'articolo 591 *bis* c.p.c., un nuovo comma quattordicesimo, allo scopo di collocare nella sede ritenuta più appropriata la disposizione attualmente contenuta al comma 9-*sexies* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012. Tale norma prevede che il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte; che a decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte; che entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente. Tale disposizione è stata quindi spostata nell'articolo 591-*bis* c.p.c., con modifiche di mero *drafting.* L'ultimo periodo del nuovo quattordicesimo comma dell'articolo 591-*bis* c.p.c. precisa che i rapporti riepilogativi contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima, con disposizione che ricalca quella attualmente contenuta al comma 9-*septies* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012.

Lettera b)

Assai importante è la previsione della lettera l) del comma 12 circa i rimedi avverso gli atti del professionista delegato. Quanto alle ragioni giustificatrici della novella, pare opportuno riportare per stralcio la relazione prodromica alla legge delega: «La proposta modifica è volta a rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento. Infatti, in base al vigente articolo **591-*ter* c.p.c.** (così come interpretato da Cass., sent. n. 12238/2019), il reclamo avverso l'atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione ex articolo 617 c.p.c.) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo, decorso il quale l'atto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nell'attività del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso l'atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioè, avverso il decreto di trasferimento. Ciò determina una nociva instabilità del provvedimento traslativo della proprietà del cespite staggito, la quale può essere eliminata stabilendo un termine entro il quale dolersi degli atti del delegato (e decorso il quale eventuali vizi antecedenti non potrebbero più essere denunciati) innanzi al giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza potrebbe essere impugnata entro il termine decadenziale ex articolo 617 c.p.c., evitando qualsivoglia ripercussione dei vizi sul decreto *ex* articolo 586 c.p.c.». Le modifiche suggerite dalla legge delega appaiono senza dubbio funzionali allo scopo: esse eliminano i due principali problemi posti dalla disciplina del reclamo avverso gli atti del professionista delegato, ovvero la mancata indicazione del termine per la presentazione del reclamo e la previsione del reclamo al collegio come strumento di impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il nuovo sistema prefigura un meccanismo di progressiva stabilizzazione degli atti del delegato alla vendita (e di sanatoria dei vizi del relativo subprocedimento) che si forma prima dell'emissione del decreto di trasferimento: l'atto si stabilizza se non è impugnato nei venti giorni successivi alla sua conoscenza e, in caso di impugnazione, il meccanismo di stabilizzazione è quello generale dell'opposizione *ex* art. 617 c.p.c. (ripristinando il rimedio analogo a quello previsto dalla disciplina anteriore alla riforma del 2015) e, quindi, al successivo controllo della Corte di Cassazione. Nella traduzione in articolato, per dissipare eventuali dubbi interpretativi, si è precisato che le modifiche interessano -seguendo pedissequamente la legge delega- il reclamo proposto da parti ed interessati avverso l'atto del professionista (e non già il reclamo *motu proprio* da questi sollevato al giudice dell'esecuzione, in quanto originato non da questioni di diritto bensì da mere difficoltà materiali), che il termine per il reclamo (venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza) ha natura perentoria. Oltre all'art. 591-*ter* c.p.c. in tema di espropriazione immobiliare (cui testualmente era riferita la legge delega), ragioni di coerenza sistematica hanno imposto di novellare nello stesso senso anche i corrispondenti e speculari istituti concernenti l'espropriazione mobiliare: il reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del

commissionario (articolo 534-*ter* c.p.c.) ed il reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (articolo 168 disp. att. c.p.c.).

Finalizzata ad un più celere svolgimento delle operazioni di vendita è poi la previsione della lettera i), dal duplice contenuto (durata annuale della delega, compimento in tale periodo di tempo di tre esperimenti di vendita). La disposizione della legge delega ha sollevato criticità operative: intesa alla lettera, cioè a dire come riferita all'intero *corpus* delle attività oggetto di delega analiticamente descritte dal num.1) al num. 13) dell'art. 591 bis, terzo comma, c.p.c., essa dava luogo ad una concreta irrealizzabilità, in quanto, pur ammettendo il felice esito del primo esperimento di vendita, i tempi occorrenti per il compimento delle varie attività (il versamento del saldo prezzo, l'emissione del decreto di trasferimento, la redazione e l'approvazione del progetto di distribuzione) sforavano di certo l'anno; d'altro canto, forti perplessità sono state sollevate dagli operatori circa la possibilità di tentare tre esperimenti di vendita in un anno, in ragione degli obbligatori tempi da accordare per la formulazione delle offerte di acquisto e per le tempistiche di prassi degli adempimenti pubblicitari. Nella consapevolezza di questi problemi, si è dato egualmente corso alla delega, intendendo la durata annuale, al di là del tenore letterale, nell'unico senso plausibile, cioè a dire come riferito alle operazioni di vendita in senso stretto: con il modificato primo comma dell'art. 591 *bis* c.p.c., si è pertanto statuito che con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione fissi un termine finale per il completamento delle operazioni delegate, nella loro globalità intese, e disponga altresì lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma;, stabilendo le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Il concreto pericolo di non riuscire ad effettuare nell'anno i tre tentativi di vendita è salvaguardato dalla possibilità per il delegato di richiedere tempestiva proroga al giudice della esecuzione, fermo restando che non sono inficiati da nullità gli atti del subprocedimento compiuti oltre il termine accordato per gli stessi. Lo sforamento del termine ha infatti ripercussioni solo e soltanto sull'incarico al professionista, che può essere revocato (come nell'ipotesi di inosservanza delle direttive impartite) dal giudice dell'esecuzione, previo contraddittorio con l'interessato, secondo la regola posta dal novellato undicesimo comma dell'art. 591-*bis* c.p.c., che recepisce anche la previsione (più che altro un monito o raccomandazione per i giudici dell'esecuzione) della vigilanza del giudice dell'esecuzione sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, da realizzarsi mediante richiesta (in ogni momento) di informazioni sulle operazioni di vendita.

Comma 43

Un ampliamento delle funzioni del professionista delegato consegue all'attuazione della lettera m) del comma 12. Trasposizione positiva di prassi diffuse in molti uffici giudiziari (ed avallate come virtuose dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 7 dicembre 2021 recante l'approvazione delle "linee guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari"), viene affidato al professionista delegato il potenziale svolgimento di tutta la fase della distribuzione del ricavato: non soltanto la predisposizione del piano di riparto (sulla scorta delle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione), ma anche la convocazione delle parti innanzi a sé per l'audizione e la discussione sul progetto, la cui approvazione, in caso di mancata comparizione o mancata contestazione, compete al professionista delegato, il quale avrà altresì cura di provvedere al materiale pagamento delle singole quote agli assegnatari. Sono stati così ridisegnati gli articoli **596, 597** e **598 c.p.c.** nonché l'art. 591-*bis*, facendo salva in ogni caso la preventiva verifica del giudice dell'esecuzione sul progetto di distribuzione elaborato dall'ausiliario (onde apportare le opportune correzioni e integrazioni) e la competenza esclusiva del medesimo giudice in caso di insorgenza di controversie in fase distributiva; una serie di stringenti termini sono stati fissati, onde accelerare il momento conclusivo dell'espropriazione, per il compimento della verifica del giudice sul progetto, della fissazione della data per l'audizione delle parti innanzi il professionista delegato, per l'emissione dei bonifici o mandati di pagamento dopo l'approvazione del piano.

Comma 44

Il criterio di delega di cui alla lettera o) del comma 12 della legge delega, che prescrive al legislatore delegato di "*prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un*

provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento", impone diversi ordini di interventi sull'articolo **614-*bis* c.p.c.**.

Il primo concerne l'ammontare della somma che diviene dovuta – a seguito del provvedimento che la prevede – quando si verifichi l'inadempimento all'obbligo previsto nel titolo esecutivo.

A tal riguardo la previsione di cui al secondo comma del testo attualmente vigente è stata integrata con il richiamo al vantaggio che l'obbligato trae dall'inadempimento. È infatti pacifico che l'esecuzione indiretta ha la finalità di indurre l'obbligato all'adempimento volontario, in quanto l'inadempimento produce nella sua sfera giuridica conseguenze negative superiori ai vantaggi che egli trae dall'inadempimento. Pertanto, la misura coercitiva, per poter essere effettiva, deve essere commisurata principalmente a questo parametro. Il danno che l'inadempimento produce nella sfera giuridica dell'avente diritto assume invece un ruolo secondario, posto che l'esecuzione indiretta si aggiunge al – e non sostituisce il – risarcimento del danno prodotto dall'inadempimento.

Non è stato possibile determinare l'entità massima della sanzione pecuniaria, in quanto tale quantificazione esorbita da valutazioni di natura giuridica, investendo essenzialmente profili di politica legislativa. Se il governo riterrà opportuno, potrà valutare se inserire una determinazione quantitativa dei minimi / massimi della sanzione pecuniaria.

Un ulteriore intervento concerne la durata massima della misura coercitiva; in particolare si è integrato il primo comma della norma con un ultimo periodo, che consente al giudice di fissare un termine di durata della misura. Sembra evidente che una tale previsione ha rilevanza nei casi di inadempimento di un obbligo avente come contenuto una prestazione, mentre non ha rilevanza ove si tratti di un obbligo di astensione. In quest'ultimo caso, poiché la sanzione diviene operativa solo ove sia tenuto un comportamento contrario all'obbligo di astensione, non vi è necessità di assicurare che l'entità della somma da corrispondere non divenga esorbitante. Esemplificando: se ad un soggetto è fatto divieto, sotto comminatoria di una sanzione pecuniaria, di chiudere a chiave un cancello o di suonare la tromba dopo le 23, non ha senso prevede un termine massimo di durata della misura esecutiva. In caso, invece, di obblighi positivi, può essere opportuno porre un limite massimo alla durata della misura coercitiva, e così alla somma complessiva che divenga dovuta. Non è infatti possibile che essa divenga perpetua. Esemplificando: se ad un soggetto è prescritto, sotto comminatoria di una sanzione pecuniaria pari a X euro per ogni giorno di ritardo, di consegnare un certo bene, non è concepibile che la sanzione pecuniaria assuma entità stratosferiche.

La seconda previsione della legge delega è volta a porre rimedio ad una lacuna della normativa vigente che attribuisce al solo giudice, che pronuncia la condanna, il potere di concedere la misura coercitiva: ciò che produce l'inconveniente di penalizzare i titoli esecutivi diversi dalle sentenze di condanna, che pure la recente legislazione ha equiparato ai titoli esecutivi giudiziali – si pensi solo alla disciplina della mediazione e della negoziazione assistita – onde rendere appetibili gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Lo stesso deve dirsi per il lodo arbitrale.

In ossequio alla legge delega, che imponeva di attribuire tale potere al giudice dell'esecuzione, la norma richiama le disposizioni di cui all'esecuzione per obblighi di fare. Dopo la notificazione del precetto, l'avente diritto presenta il ricorso al giudice dell'esecuzione competente, il quale – sentite le parti – provvede a determinare la misura esecutiva.

Avverso tale provvedimento resta ovviamente proponibile l'opposizione agli atti esecutivi, mentre l'opposizione all'esecuzione può essere utilizzata nelle ipotesi di cui all'art. 615 c.p.c., anche nelle forme dell'opposizione a precetto.

<u>Comma 45</u>

Il comma 45 contiene una mera disposizione di coordinamento, volta a coordinare la disposizione di cui all'articolo **654 c.p.c**. con l'abolizione della formula esecutiva.

<u>Comma 46</u>

Lettera a)

In attuazione del principio contenuto nel comma 5, lett. R) si è estesa la applicabilità del procedimento di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità, anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda, entro tali limiti modificando dunque l'articolo **657 c.p.c.**

Lettera b)

Il comma 46, lettera b, contiene una mera disposizione di coordinamento, volta a coordinare la disposizione di cui all'articolo **663 c.p.c.** con l'abolizione della formula esecutiva.

Comma 47

Lettera a)

L'attribuzione di poteri cautelari in capo agli arbitri ha reso necessario un intervento di coordinamento anche in relazione alle norme che sino ad oggi erano integralmente deputate alla disciplina dei provvedimenti cautelari nell'ipotesi di devoluzione della causa in arbitrato. Si è dunque imposta una modifica dell'articolo **669-*quinquies* c.p.c.**, deputato a disciplinare la competenza cautelare in caso di clausola compromissoria, compromesso o pendenza del giudizio arbitrale. Sino ad oggi la norma prevede che nell'ipotesi di controversie oggetto di clausola compromissoria, compromesso in arbitri, anche non rituali, ovvero di pendenza del giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Rispetto a tale generale previsione si è quindi reso necessario l'inserimento di un inciso per cui la stessa opera "*salvo quanto disposto dall'articolo 818*" del codice di procedura civile.

Lettera b)

In attuazione del principio di delega (comma 17, lettera *q)* sono state apportate modifiche all'articolo **669-*octies* c.p.c.** al fine di prevedere, al comma settimo, che il regime di non applicazione del procedimento di conferma previso dall'articolo 669-*octies* e dal primo comma dell'articolo 669-*novies* si applichi anche ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari, adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma del codice civile, fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito. Attualmente, infatti, ai provvedimenti cautelari con i quali il giudice sospende l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi di società (articolo 2378, quarto comma, c.c.) o di associazioni (articolo 23, ultimo comma, c.c.) non è riconosciuta natura anticipatoria della sentenza di merito con la conseguenza che essi perdono efficacia ove il giudizio di merito – nell'ambito del quale essi sono necessariamente proposti - si estingua. L'intervento ha, dunque, uno scopo deflattivo del contenzioso. Infatti, molto spesso, l'attore, dopo avere ottenuto, nell'ambito del giudizio di merito, il provvedimento cautelare con il quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della deliberazione non ha un reale interesse alla decisione di merito diverso da quello costituito dalla necessità di "stabilizzare" gli effetti della decisione cautelare.

Pertanto, si rende opportuno coordinare il regime della efficacia di questi provvedimenti cautelari equiparandolo a quello previsto dall'art. 669-*octies* c.p.c. In questo modo, infatti, le parti saranno spinte ad abbandonare il giudizio di merito, senza che ciò incida sul provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione. Conseguentemente sono state apportate modifiche all'ultimo comma dello stesso articolo, al fine di prevedere che l'estinzione del giudizio di merito non determina neppure l'inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società".

Lettera c)

In attuazione del principio di delega (comma 7, lettera *r)* è stato modificato il secondo comma dell'articolo **669-*novies*** a fine di sopprimerne il periodo che stabilisce che, in caso di contestazione sulla intervenuta inefficacia di un provvedimento cautelare, la relativa questione sia definita con ordinanza anziché con sentenza.

Quanto al provvedimento che il giudice deve emettere, infatti, la disposizione vigente distingue tra l'ipotesi in cui non vi sia stata contestazione da parte del resistente da quella in cui questi intenda opporsi alla dichiarazione di inefficacia. Nel primo caso è previsto che il giudice emetta una ordinanza avente efficacia esecutiva con la quale dichiara che il provvedimento cautelare è divenuto inefficace (dando, anche, le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente). In caso di contestazione, invece, l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare provvede sull'istanza con sentenza provvisoriamente esecutiva.

La differenziazione operata dal vigente secondo comma dell'articolo 669-*novies* c.p.c. non appare sistematicamente corretta, in quanto tutti i provvedimenti che disciplinano situazioni giuridiche in via cautelare hanno forma di ordinanza, ed è fonte di notevole aggravio per l'attività giurisdizionale, obbligando il giudice alla concessione dei termini per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* e, infine, dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.

In attuazione della delega, dunque, si prevede che in entrambi i casi indicati dal primo comma il giudice, dopo avere convocato le parti e garantito il contraddittorio sull'istanza, provvede con ordinanza avente efficacia esecutiva.

Lettera d)

Per ragioni di coordinamento con gli interventi in materia di arbitrato, per l'ipotesi di revoca e modifica del provvedimento cautelare prevista dall'articolo **669-*decies* c.p.c.** si è imposta una modifica del secondo comma, per il quale "Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare" con l'aggiunta dell'ulteriore inciso "ovvero agli arbitri nel caso previsto dall'articolo 818". Si è dunque inteso riconoscere agli arbitri che hanno emanato un provvedimento cautelare - in ragione del potere loro attribuito dalle parti - del corrispondente potere anche di disporre l'eventuale revoca o modifica della misura cautelare in precedenza disposta, in presenza di mutamenti nelle circostanze o di allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, secondo quanto disposto dall'articolo 669-*decies*, primo comma, del codice di procedura civile.

Commi 48 e 49

La necessità di provvedere a un organico riordino della materia ha indotto ad abrogare le disposizioni processuali che il codice prevedeva per singoli procedimenti e a reintrodurle, siccome derogatorie delle norme speciali sul procedimento unitario, nelle nuove sezioni da II a VII del Capo II del Titolo IV bis del Secondo libro del codice di procedura civile, secondo quanto già esaminato. Sono stati, pertanto, abrogati il Capo III *bis* del Titolo I, Libro IV c.p.c. e i Capi I, II, III, IV, V e V *bis* del Libro IV, Titolo II, c.p.c.

Comma 50

In attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 23, lett. oo), che invita a "*prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato*" si è inserito nell'articolo **739 c.p.c.** un inciso per il quale il tribunale investito del reclamo pronuncia in camera di consiglio "*in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato*".

Comma 51

Lettera a)

L'attuazione del principio di delega di cui alla lettera h) del quindicesimo comma dell'articolo unico è stata realizzata inserendo un ultimo periodo al terzo comma dell'articolo **810 c.p.c.**

Il periodo si sviluppa in due parti. In primo luogo, impone alle autorità di nomina il rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza: saranno le singole autorità giudiziarie a concretizzare questi criteri, anche, se lo riterranno, con la predisposizione di elenchi. In ogni caso, nella sua seconda parte, il periodo impone una precisa modalità informativa, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito dell'ufficio giudiziario, il che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri positivi indicati dalla norma.

Si è esclusa l'imposizione alle autorità di nomina di elenchi prefissati, nel rispetto della loro autonomia e per consentire un'opportuna flessibilità, in rapporto alle esigenze dei singoli giudizi arbitrali.

Lettera b)

Il principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 15, lett. a, della l. 26 novembre 2021, n. 206, punta al rafforzamento delle garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri, essenziali per lo sviluppo di questo istituto, attraverso alcuni strumenti concorrenti, che vengono quindi disciplinati dalla normazione delegata.

A tal fine, viene in primo luogo operato un significativo intervento sull'articolo **813 c.p.c.**, primo comma. Viene resa obbligatoria, a pena di nullità, la dichiarazione, da parte di ogni arbitro, delle eventuali circostanze che potrebbero essere suscettibili di valutazioni problematiche sul piano dell'indipendenza e dell'imparzialità. La mancanza della *disclosure*, peraltro richiesta già oggi da molti regolamenti di istituzioni di arbitrato amministrato e doverosa sul piano deontologico forense, impedisce il perfezionamento dell'accettazione e quindi l'assunzione dell'incarico. L'arbitro potrà dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità e comunque segnalare fatti che, pur non apparendogli tali da impedire l'accettazione, devono essere sottoposti all'attenzione delle parti, in un quadro di piena trasparenza. Si prevede ovviamente che la dichiarazione debba essere ripetuta in caso di circostanze sopravvenute in pendenza del giudizio arbitrale.

L'eventuale omessa dichiarazione, che non fosse stata fatta oggetto di un immediato rilievo e anche l'eventuale omissione di circostanze rilevanti, è passibile di una forte sanzione: la parte interessata potrà chiedere la decadenza dell'arbitro all'autorità giudiziaria, nelle forme dell'articolo 813 *bis*, entro dieci giorni dall'accettazione compiuta senza la dichiarazione oppure dalla scoperta della circostanza rilevante non dichiarata.

Lettera c)

Sempre in attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 15, lett. a, della l. 26 novembre 2021, n. 206, e al fine dunque di rafforzare le garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri viene aggiunto al primo comma dell'articolo **815 c.p.c.** un ulteriore motivo di ricusazione, il n. 6 *bis*), reintroducendo una clausola aperta di ricusazione, consistente nell'emergere di gravi ragioni di convenienza, che possono incidere sull'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri. Il sistema italiano già prevedeva, sino alla riforma del 2006, che la ricusazione degli arbitri potesse essere declinata mediante un rinvio integrale all'art. 51 del codice di procedura civile, tale da comprendere, dunque, accanto alle ipotesi di ricusazione per i motivi di astensione obbligatoria, anche i casi di cui all'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, di astensione facoltativa da parte del giudice. La riforma del 2006 ha invece deciso di operare in modo differente, introducendo anche per l'arbitrato una serie di ipotesi tipizzate di ricusazione. L'intervento normativo in oggetto si propone dunque di operare un rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza, essenziali per la realizzazione del giusto processo anche arbitrale, e venendo così ad allinearsi alle migliori prassi internazionali.

Comma 52

Lettera a)

L'attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) ("disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale") è realizzata attraverso una serie di differenti interventi normativi.

L'importanza del tema era stata evidenziata in particolare da Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223, con la quale il Giudice delle leggi aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, "*nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile*". La pronuncia della Corte costituzionale aveva così segnato una tappa fondamentale nel percorso volto all'individuazione di un substrato comune tra arbitrato e giudizio ordinario e nella disciplina dei relativi rapporti (al quale aveva fatto seguito, nella stessa direzione, la di poco successiva Cass., ord. 24 ottobre 2013, n. 24153), ma rimaneva in concreto da determinare come attuare la *translatio iudicii* dall'arbitrato al giudizio ordinario, nonché da disciplinare l'ipotesi corrispondente e speculare.

In questa prospettiva si è posto il principio di delega in oggetto, la cui concreta attuazione è stata posta in essere innanzi tutto con una disposizione di carattere generale, inserita in un nuovo articolo **816-*bis*.1 c.p.c.**, ai sensi del quale "*La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819*-quater". Anche al fine di garantire la piena realizzazione degli effetti della *translatio* viene in tal modo colmata una lacuna nel sistema, in quanto la novella posta in essere con l. 5 gennaio 1994, n. 25, aveva introdotto una serie di disposizioni volte a disciplinare la produzione da parte della domanda di arbitrato di singoli effetti propri della domanda giudiziale (sulla prescrizione, la trascrizione e l'instaurazione del processo di merito dopo la concessione della misura cautelare) senza tuttavia prevedere la piena parificazione tra le due domande per la generalità degli effetti normalmente conseguenti alla domanda giudiziale. In questo senso, dunque, la nuova disposizione dà atto *per tabulas* che la parificazione deve considerarsi sussistente, e che gli effetti prodotti dalla domanda arbitrale vengono mantenuti anche nel caso di trasmigrazione del processo avanti al giudice ordinario, nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 819-*quater* del codice di procedura civile.

Lettera b)

Un ulteriore, rilevante comparto della normativa in materia di arbitrato è quello della disciplina dei poteri cautelari da parte degli arbitri rituali.

A tal fine, le nuove disposizioni si pongono in attuazione del comma 15, lett. c) della delega, che invita il legislatore delegato a "*prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario*".

La legge delega ha tenuto conto delle argomentazioni che, anche in chiave critica, sono state in passato mosse dal punto di vista sistematico al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, considerandolo superato, e ritenendo che un intervento in questo ambito fosse necessario per rispondere alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (v. ad es. in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame Ltd.*). Senza contare, poi, che la disciplina italiana dell'arbitrato restava di fatto isolata rispetto a quanto previsto negli ordinamenti europei che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari e un intervento in questo ambito si pone anche nella prospettiva di rendere lo strumento arbitrale maggiormente attrattivo anche per soggetti e investitori stranieri.

In questa prospettiva, l'intervento normativo si pone oltre tutto in una direttrice di ideale prosecuzione con la linea di apertura delineata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che, nel modificare l'articolo **818 c.p.c.**, aveva temperato l'originario divieto per gli arbitri di concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari, stabilendo che lo stesso non dovesse più considerarsi assoluto, ma valere "*salva diversa disposizione di legge*". Di fatto, tuttavia, la possibilità per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari è rimasta nell'ordinamento limitata al solo arbitrato societario e al potere per gli arbitri, in tale sede previsto, di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari.

In concreto, il riconoscimento dei poteri cautelari al giudice privato non viene attuato in modo generalizzato, ritenendosi più opportuno introdurre una disciplina maggiormente prudenziale, volta a demandare tale prerogativa alle sole ipotesi di libera e consapevole scelta ad opera delle parti compromittenti.

In questo senso l'art. 818 c.p.c. viene dunque modificato prevedendo che: "*Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di emanare misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale*".

In questo modo si stabilisce che il potere cautelare degli arbitri sia riconosciuto e delimitato alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, purché anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. L'individuazione di tale criterio temporale risponde all'esigenza di cristallizzare, prima dell'instaurarsi della litispendenza (in senso ampio) arbitrale, il perimetro dei poteri spettanti agli arbitri, così da attribuire maggiore certezza in proposito sia alle parti, sia agli stessi

arbitri, che possono avere accettato la nomina anche sulla base di una determinata prefigurazione del complessivo svolgimento dell'*iter* processuale.

In analoga prospettiva e sempre tenendo conto che l'attribuzione del potere cautelare agli arbitri presuppone una differente organizzazione del giudizio, si è voluta sottolineare la possibilità che la scelta delle parti di fatto avvenga "*anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali*", così valorizzando la realtà delle istituzioni arbitrali e la loro capacità organizzativa nell'amministrare il procedimento.

Il riconoscimento di un potere cautelare in capo agli arbitri non poteva peraltro non essere contemperato e coordinato con l'attribuzione, sino ad oggi generale e di fatto ancora quasi esclusiva (con l'unica eccezione già accennata del potere cautelare degli arbitri di sospensione delle delibere assembleari nell'arbitrato societario), del potere cautelare in capo all'autorità giudiziaria. A tal fine, nell'articolo 818 c.p.c. sono state introdotte le ulteriori precisazioni per le quali "*La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669*-quinquies".

Le modifiche intendono evitare pericolose sovrapposizioni e duplicazioni di tutela, sostanzialmente riconoscendo che, mentre prima dell'instaurazione del processo arbitrale, la competenza a emanare provvedimenti cautelari continua a rimanere appannaggio esclusivo dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'articolo 669-*quinquies* del codice di procedura civile, una volta che il processo arbitrale sia iniziato e l'organo arbitrale si sia regolarmente costituito (in modo tale da consentire una sollecita risposta alla richiesta di tutela cautelare formulata dalla parte), o comunque, nel caso di arbitro unico, questi abbia accettato la nomina, ove le parti abbiano inteso attribuire agli arbitri tale potere, lo stesso viene attribuito integralmente e in via esclusiva agli stessi arbitri. Non vi può dunque essere, in queste ipotesi, una *potestas* concorrente tra arbitri e giudici ordinari.

Lettera c)

Il riconoscimento in capo agli arbitri di poteri cautelari presuppone peraltro anche la simmetrica previsione di adeguate garanzie di verifica e controllo dell'operato degli arbitri. A tal fine, mediante l'introduzione dell'articolo **818-*bis* c.p.c.** si è inteso dare attuazione al principio della delega volto prevedere in questo ambito la disciplina del reclamo cautelare.

A questo proposito, viene stabilito che il reclamo si svolga davanti al giudice ordinario e, a tal fine, tenuto conto che la delega individua come ragioni per l'impugnazione della misura cautelare quelle indicate dall'articolo 829 del codice di procedura civile, si è ritenuto che per analogia sistematica sia corretto individuare quale giudice del controllo anche della misura cautelare la corte d'appello.

Quanto all'individuazione concreta della corte d'appello, la stessa è stata effettuata facendo riferimento al distretto ove è la sede dell'arbitrato, seguendo un evidente parallelismo con tutti gli altri casi di ausilio giudiziario e supporto al procedimento arbitrale, per i quali la disciplina del codice di rito fa riferimento, *in primis*, all'autorità giudiziaria del luogo dove è stabilita la sede dell'arbitrato (come previsto ad esempio dagli articoli 810, 811, 813, 814, 815 del codice di procedura civile).

Per quanto poi riguarda l'ambito concreto di estensione del reclamo, nel nuovo articolo 818-*bis* del codice di procedura civile non è stata prevista alcuna limitazione in relazione alla possibile tipologia di provvedimento arbitrale, così comprendendo tanto i casi di accoglimento quanto di rigetto della richiesta cautelare, ritenendosi che l'eventuale previsione della facoltà di reclamo unicamente per i casi di accoglimento della richiesta, oltre che non contemplata dalla legge delega, avrebbe potuto porsi in contrasto con i principi costituzionali, così come già dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 giugno 1994, n. 253, in relazione all'originaria limitata previsione dell'articolo 669 *terdecies* del codice di procedura civile.

Per altro verso (e come espressamente previsto dalla legge delega), la garanzia del reclamo viene dall'articolo 818-*bis* del codice di procedura civile limitata ai soli motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di rito, in quanto compatibili, oltre che al caso della contrarietà all'ordine pubblico. Tale previsione intende porsi in conformità con l'ambito di impugnazione nei confronti del provvedimento decisorio finale del giudizio, istituendo un parallelismo tra i possibili motivi di impugnazione del lodo, previsti nello specifico catalogo di *errores in procedendo* di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto compatibili (e ciò tenuto conto che alcuni casi contemplati dalla norma appaiono estranei alla materia cautelare) e nella contrarietà all'ordine pubblico, di cui al terzo comma della stessa norma, e le possibili censure spendibili nei confronti del provvedimento interinale, che abbia accolto o rigettato la richiesta di misura cautelare. Anche a prescindere dal chiaro disposto della legge delega, non sarebbe stato logico, in effetti,

attribuire in sede di reclamo cautelare un generale controllo di merito e con esso un sindacato più ampio di quello stabilito dal legislatore nei confronti del provvedimento decisorio finale del giudizio.

Ancora, l'avvenuto riconoscimento di poteri cautelari in capo agli arbitri impone anche di individuare la necessaria disciplina per l'attuazione dei provvedimenti stessi.

A questo riguardo, con l'introduzione dell'articolo **818-*ter* c.p.c.** si è inteso dare specificazione e un più definito contenuto precettivo alla previsione, generale ma generica, contenuta nella legge delega, per la quale "*Il giudice ordinario mantiene altresì la competenza per l'eventuale fase di attuazione della misura*". Si è così stabilito che "*L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669 duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma*".

In questo modo non soltanto si conferma l'idea per la quale le funzioni esercitate dagli arbitri sono sostanzialmente omologhe a quelle del giudice ordinario e che anche il provvedimento cautelare emanato dagli arbitri ha natura non differente da quella del corrispondente provvedimento emanato dal giudice ordinario, ma altresì che lo stesso deve dunque essere soggetto ad analoga disciplina anche con riferimento all'attuazione.

Il richiamo all'articolo 669-*duodecies* comporta dunque la previsione di una distinta modalità di attuazione, poiché, mentre con riferimento alle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro, l'esecuzione delle stesse avviene di fatto nelle forme previste dal libro terzo del codice di procedura civile, agli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sempre sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale determina anche le modalità di attuazione, e laddove sorgano difficoltà o contestazioni dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Questa stessa disciplina viene quindi applicata anche alle ipotesi dei provvedimenti cautelari emanati dagli arbitri, sia pure con riconoscimento dei necessari poteri già attribuiti agli arbitri stessi, sotto il controllo del tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. Il mantenimento, in capo al giudice ordinario, dei poteri necessari per l'attuazione del provvedimento cautelare risponde del resto alla constatazione generale, e universalmente condivisa, per la quale gli arbitri, in quanto soggetti privati, pur chiamati a rendere attraverso il proprio giudizio una funzione equivalente a quella della giurisdizione di cognizione, rimangono sprovvisti di *ius imperii* e così privati della spendita di poteri coercitivi, ciò che rende pertanto necessario fare riferimento, per la fase di attuazione ed esecuzione della misura, al giudice ordinario.

La sostanziale trasposizione della disciplina dell'attuazione dei provvedimenti cautelari anche all'ipotesi delle misure cautelari, concesse dagli arbitri, ha poi reso opportuna, all'interno dell'articolo 818-*ter* del codice di procedura civile, la previsione espressa, per l'esecuzione dei sequestri eventualmente concessi dagli arbitri, della salvezza del disposto degli articoli 677 e seguenti del codice di rito in ordine, ovvero di quelle specifiche disposizioni che sono in generale deputate all'attuazione dei sequestri. Anche a tal fine si prevede peraltro che competente sia il tribunale previsto dal primo comma dell'articolo 818-*ter*, ovvero sempre il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

Lettera d)

Ancora in attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) ("*disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale*"), quale raccordo sistematico, è introdotta una modifica anche nel già esistente articolo **819-*ter* c.p.c.**, prevedendo che sono impugnabili con il regolamento di competenza, a norma degli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile, non soltanto la sentenza del giudice ordinario (come già previsto), ma altresì l'ordinanza (l'intervento è necessario, tenuto conto che a far tempo dal 2009 le pronunce sulla sola competenza da parte del giudice ordinario sono emanate in forma di ordinanza). Si è ritenuto di non operare una piena equiparazione tra arbitrato e processo ordinario, sotto questo profilo, considerata l'opportunità di limitare l'intervento del giudice in pendenza del procedimento arbitrale; l'impugnazione del lodo che declina la competenza con il regolamento necessario di competenza, invece, opera all'esito del procedimento arbitrale, consentendo una pronuncia definitiva in unico grado.

Lettera e)

L'art. **819-*quater* c.p.c.** è la norma maggiormente deputata a disciplinare il fenomeno della *translatio* (che come già precisato costituisce attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) "*disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale*") e in particolare la riassunzione della causa tra giudizio ordinario e arbitrato, in entrambi i sensi. A questo proposito, i primi due commi della norma dispongono, in modo simmetrico, che:

"*Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento.*

Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione".

Viene quindi prevista la possibilità, in tutte le ipotesi di declinatoria di competenza (dal giudice all'arbitro e dall'arbitro al giudice) di mantenere salvi gli effetti della domanda attraverso la predisposizione ad opera delle parti di tutte le attività necessarie all'instaurazione del processo. Nel caso in cui sia stato il giudice ordinario a declinare la competenza e occorra quindi instaurare il giudizio arbitrale, le parti saranno onerate a porre in essere le attività inerenti alla nomina degli arbitri, di cui all'articolo 810 del codice di procedura civile; nel caso inverso (quando cioè la declinatoria di competenza sia contenuta nel lodo o nella sentenza o ordinanza che definisce la sua impugnazione), le parti dovranno invece porre in essere la formale riassunzione della causa secondo quanto disposto dall'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In entrambi i casi il termine per il compimento di tali attività è di tre mesi, in conformità a quanto previsto in via generale dallo stesso articolo 50 del codice di procedura civile, dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di primo grado (del giudice ordinario o dell'arbitro), ovvero dall'avvenuto definitivo compimento delle possibili impugnazioni.

Per valorizzare il significato della trasmigrazione del processo tra le due sedi, e in conformità tra l'altro a quanto già prevede l'articolo 59 l. n. 69/2009 per le ipotesi di *translatio iudicii* tra differenti ordini di giurisdizione, viene poi stabilito che "*Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo*".

Infine, la nuova disposizione si preoccupa di disciplinare le conseguenze per il caso di mancata osservanza dei termini per la riassunzione. In queste ipotesi, trattandosi in sostanza di una inattività qualificata verso atti di impulso, si prevede che "*L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l'estinzione del processo*". Per tale ragione, il regime di rilevabilità resta quello di cui all'articolo 307, quarto comma del codice di procedura civile ("*L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio*") e gli effetti della dichiarazione di estinzione quelli previsti in via generale dall'articolo 310 del codice di procedura civile.

Comma 53

Ulteriore principio contenuto nella legge delega (comma 15, lett. d, l. 26 novembre 2021, n. 206) è quello di "*prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile*". In attuazione di tale principio, nell'articolo **822 c.p.c.** viene quindi introdotto un secondo comma, tale da prevedere che "*Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili*".

La modifica individua segnatamente, da un lato, il contesto e il momento temporale in cui può esercitarsi il potere delle parti di indicare le fonti straniere applicabili e, dall'altro, la tipologia della fonte richiamabile (anche in assenza di una precisa scelta delle parti).

Sotto il primo profilo, la scelta di consentire alle parti di esercitare tale potere "*nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale*" risponde alla logica di individuare in via preventiva, rispetto alla litispendenza in senso ampio e all'instaurazione del giudizio, il diritto applicabile al merito della controversia (in simmetria con quanto disposto per le norme processuali dall'articolo 816-*bis* del

codice di procedura civile) e in tal modo consentire agli arbitri di valutare se accettare o meno la nomina, in relazione a una vertenza per la cui risoluzione ritengano di essere in possesso delle necessarie competenze giuridiche. Senza contare che, diversamente ragionando e consentendo di modificare in corso di causa la legge applicabile al giudizio, si incorrerebbe anche nel rischio di un inutile dispendio di tutta l'attività processuale, necessariamente calibrata in funzione della legge applicabile alla fattispecie.

Sotto il secondo profilo, la nuova norma fa riferimento alla possibilità di indicare quali fonti applicabili "*le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia*", perché è evidentemente al merito della controversia che occorre fare riferimento. Non soltanto la legge regolatrice del processo è infatti tipicamente la *lex fori*, ma oltre tutto, nel caso dell'arbitrato, il problema non ha una vera e propria ragion d'essere, essendo già prevista dalla legge (dal già richiamato articolo 816-*bis* del codice di procedura civile) la possibilità per le parti di stabilire "*le norme*" (evidentemente processuali) "*che gli arbitrano debbono osservare nel procedimento*".

Quanto alla tipologia di fonti richiamabili dalle parti, si è preferita una dizione ampia ("*le norme o la legge straniera*") in quanto notoriamente nell'ambito dell'esperienza arbitrale, soprattutto laddove caratterizzata da elementi di estraneità, assumono un fondamentale rilievo anche fonti differenti dalle leggi ordinarie statuali, quali in particolare la *lex mercatoria*, le norme modello UNCITRAL e altre ancora.

Infine, quale clausola finale di salvaguardia per l'ipotesi in cui le parti non abbiano a indicare alcuna fonte di riferimento, la norma precisa che "*In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili*", in conformità al principio indicato nell'articolo 28 delle norme modello UNCITRAL.

Comma 54

La modifica dell'articolo **828 c.p.c.** è disposta in attuazione del principio contenuto nella legge delega al comma 15, lettera e), che prevede di "*ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile*".

In attuazione di tale previsione, il testo del secondo comma dell'articolo 828 del codice di procedura civile viene dunque modificato prevedendo che l'impugnazione del lodo "*non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione*", anziché dalla data di un anno, come sino ad oggi avveniva. In questo senso, la modifica risponde all'esigenza di uniformare il c.d. termine lungo per l'impugnazione del provvedimento decisorio di primo grado (che deve essere previsto, per evidenti ragioni di certezza e di necessità di pervenire alla irretrattabilità del provvedimento in mancanza di notificazione dello stesso), sino ad oggi incongruamente diversificato tra sentenza e lodo.

Il termine lungo di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile è stato infatti abbreviato (prima di tale riforma era di un anno) per opera della legge n. 59/2009 di riforma del processo civile, ma analogo intervento non era stato sino ad oggi posto in essere per il lodo, probabilmente anche in modo del tutto involontario, né dal legislatore del 2009, né dal legislatore del 2006, che ha attuato la riforma del diritto dell'arbitrato. La parificazione del termine lungo per l'impugnazione del lodo e della sentenza risponde a meritevoli esigenze di allineare i due regimi e renderli uniformi, anche tenuto conto della ormai riconosciuta natura giurisdizionale del processo arbitrale e della sempre più stretta assimilazione - non soltanto *quoad effectum* ma altresì in relazione alla natura - tra i due provvedimenti decisori che pongono termine al giudizio.

Comma 55

Il principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 15, lett. f, della l. 26 novembre 2021, n. 206, impone l'inserimento delle disposizioni sull'arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile.

L'indicazione della legge di delega è solo quella di trasporre le norme esistenti, apportando una sola modificazione: prevedere cioè la reclamabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l'efficacia di delibere assembleari.

Si è quindi provveduto, in primo luogo, a inserire nel titolo VII del codice un apposito capo VI-*bis* e a rinumerare gli originari articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che ora diventano rispettivamente gli articoli **838-*bis*, 838-*ter*, 838-*quater* e 838-*quinquies* c.p.c**.

Non era possibile, però, riprodurre le previgenti norme in modo automatico, perché esse contenevano numerosi rinvii interni ad articoli del codice, nel testo che tali articoli avevano al tempo del decreto legislativo citato. Le successive riforme hanno dato a questi articoli contenuti diversi, in genere estendendo al diritto comune dell'arbitrato regole che, inizialmente, valevano solo per l'arbitrato societario. Per rispettare rigorosamente ciò che il legislatore aveva voluto nel 2003, si è dunque corretto il secondo comma dell'articolo 838-*ter*; si è evitato di riprodurre nell'articolo 838-*ter* il terzo comma dell'art. 35; si è effettuato un riferimento al terzo (e non al secondo) comma dell'articolo 829 per consentire l'impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi regolati dall'articolo 838-*quater*; si è espunto nell'articolo 838-*quater* il secondo comma dell'articolo 36, a motivo dell'intervenuta abrogazione delle norme specifiche per l'arbitrato internazionale.

Il risultato complessivo è quello di una riscrittura formale delle norme, che non innova in alcun modo il portato delle disposizioni originariamente inserite negli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Del resto, il principio di delega invita il legislatore delegato ad attuare un riordino organico della materia, il che necessariamente comporta l'operazione di *restyling* così effettuata.

Si è poi modificato, rispetto al testo dell'articolo 35, il quarto comma dell'articolo 838-*ter*, prevedendo che le ordinanze emesse dagli arbitri societari che, nell'esercizio di poteri cautelari, sospendono delibere assembleari, siano reclamabili dinanzi al giudice ordinario nei modi dell'articolo 818-*bis*: vale a dire, con lo stesso procedimento previsto per il reclamo delle misure cautelari concesse da arbitri comuni, in applicazione della normativa introdotta con la riforma.

Comma 56

La legge di delega, nel principio contenuto nell'articolo 1, comma 15, lett. b, della l. 26 novembre 2021, n. 206, intende risolvere un contrasto interpretativo insorto sotto la previgente disciplina, circa l'immediata esecutorietà o no, in pendenza del giudizio di opposizione, del decreto con cui il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia dei lodi stranieri. La scelta del legislatore è nel senso di disporre l'immediata esecutorietà.

In sede di norme delegate, si è quindi inserita l'espressa previsione dell'esecutorietà immediata nell'articolo **839, quarto comma, c.p.c.**

L'attuazione della delega suppone però che si modifichi di conseguenza anche l'articolo **840 c.p.c**. Infatti, nel contesto del procedimento di opposizione al riconoscimento e all'esecuzione del lodo straniero occorre menzionare non la possibilità di concedere la provvisoria esecutorietà, ma quella di eventualmente ottenere la sospensione dell'esecutività ora prevista *ex lege*. Di qui la modifica dell'articolo 840, secondo comma, assegnando il compito di disporre la sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione del lodo, ove già intrapresa, al consigliere istruttore, che vi darà luogo in caso di gravi motivi. Va detto che si è consapevolmente scelto un meccanismo diverso da quello degli articoli 283 e 351 c.p.c. per ragioni di semplificazione e perché qui non ci si colloca in secondo, ma in unico grado di merito.

Sempre in attuazione del principio contenuto nell'art. 1, comma 15, lett. b, della l. 26 novembre 2021, n. 206, si è ritenuto di modificare altresì l'articolo 840, quarto comma. La fattispecie è quella della sospensione non dell'esecuzione, ma del procedimento di opposizione, a motivo dell'impugnazione del lodo dinanzi ad un'autorità giurisdizionale estera. La richiesta di una cauzione a carico della controparte non spetta più alla sola parte che richiede l'esecuzione, ma anche all'altra parte, a seconda che l'esecutività del decreto di riconoscimento del lodo sia stata confermata o meno. Si è quindi preferita la più ampia dizione di parte interessata.

Comma 57

Il comma 57 reca la norma di copertura finanziaria per le disposizioni di cui al comma 29, lettera g).

Art. 4 – (*Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*)

Comma 1

Lettera a)

Nelle disp. att. c.p.c. viene introdotto un nuovo Titolo II, Capo I-*bis*, intitolato "Dei mediatori familiari".

L'articolo **12 *bis* disp. att. c.p.c.** disciplina l'elenco dei mediatori familiari, prevedendo che presso ogni tribunale sia istituito tale elenco.

Ai sensi dell’articolo **12 *ter* disp. att. c.p.c.** l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare**,** designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. Si dà inoltre atto che l’elenco è permanente e che ogni quadriennio il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-*quater* o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Infine, si fa presente che anche all’elenco dei mediatori familiari si applicano gli articoli 19, 20 e 21, relativi alla vigilanza e azione disciplinare, alle sanzioni e al procedimento disciplinare nei confronti dei consulenti tecnici, in quanto compatibili.

Ai sensi dell’articolo **12-*quater* disp. att. c.p.c.** possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari, inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall’articolo 12-*ter*. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5.

L’articolo **12-*quinquies* disp. att. c.p.c.** disciplina le domande di iscrizione, prevedendo che coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita;

2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4. attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5. i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il presidente procede ai sensi dell’articolo 17, assumendo le opportune informazioni presso le competenti autorità.

L’articolo **12-*sexies* disp. att. c.p.c.** prevede infine che per l'attività professionale del mediatore familiare, la disciplina della formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili, siano demandate a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La finalità della disposizione è dunque quella di valorizzare l’esperienza dei mediatori familiari e delle loro associazioni riconosciute attualmente dalla legge, demandando al regolamento interministeriale più puntuali e specifiche determinazioni circa l’attività, la formazione e le correlate competenze necessarie, le regole deontologiche nonché la determinazione tramite tariffe degli onorari applicabili, in modo da assicurare buone pratiche e professionalità.

Comma 2

Lettera a)

I criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 16, lettere a), b) e c), prevedono che la normativa in materia di consulenti tecnici debba essere modificata per “*rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali*” (lett. a), “*distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento”* (lett. b), nonché per creare *“un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso”* (lett. c).

Nell’attuare tali criteri di delega, si è ritenuto di introdurre in un nuovo quarto comma all’articolo **13 disp. att. c.p.c.** che demanda ad un decreto ministeriale adottato dal Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché del Ministro dello sviluppo economico, l’indicazione delle ulteriori categorie dell’albo (in aggiunta a quelle già elencate nel secondo comma dell’articolo 13) e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Sul punto, si è ritenuto in via preliminare di non delegificare le categorie elencate nel terzo comma dell'articolo 13 che, insieme al successivo articolo 15, è stato oggetto di modifica ad opera dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 206 del 2021 (che ha previsto l'inserimento di una settima categoria relativa alla neuropsichiatria infantile, psicologia dell'età evolutiva e psicologia giuridica o forense).

A garanzia, quindi, della stabilità delle disposizioni recentemente entrate in vigore, si è preferito demandare ad una norma di rango secondario la possibilità di ampliare le categorie di ciascun albo dei consulenti tecnici e di distinguere, all'interno di ciascuna categoria, le relative specializzazioni. Si tratta di un intervento che, introducendo una maggiore specializzazione tra i consulenti tecnici, potrà anche favorire forme di associazionismo a livello nazionale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega.

Il suddetto decreto ministeriale dovrà tenere conto dell'attività già svolta, nella stessa materia, dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati dal Ministero della giustizia.

Lettera b)

Le lettere a), b) e f) del comma 16 dell'articolo unico hanno ad oggetto, rispettivamente, la revisione del percorso di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, la distinzione dei percorsi professionali e formativi dei consulenti tecnici e la sospensione volontaria dall'albo per ragioni di salute, gravidanza o altre situazioni contingenti. Tali lettere sono state attuate attraverso la modifica dell'articolo **15 disp. att. c.p.c**.

Più in particolare, al primo comma è stato previsto che l'iscrizione all'albo sia subordinata anche al rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.

Inoltre, al sesto e al settimo comma, di nuova introduzione, si è ritenuto di demandare al predetto decreto ministeriale la disciplina relativa:

(i) ai requisiti per l'iscrizione;

(ii) gli obblighi di formazione continua e ad eventuali altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché alle modalità per la verifica del loro assolvimento;

(iii) ai casi di sospensione volontaria dall'albo, a tutela anche della salute, della gravidanza e di altre situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo.

Si precisa che i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, di cui alle lettere (i) e (ii), dovranno essere differenziati per ciascuna categoria dell'albo.

Inoltre, per ragioni di coordinamento, è stata modificata la rubrica dell'articolo in esame, in considerazione dei nuovi requisiti da rispettare per la permanenza nell'albo.

Non si è ritenuto di dare specifica attuazione:

- alla parte del criterio di cui alla lettera a) del comma 16, che richiede di favorire *"l'accesso alla professione anche ai più giovani"*, per consentire alla normativa secondaria di prevedere criteri più analitici e organici al riguardo;
- alla parte del criterio di cui alla lettera d) del comma 16, che prevede la soppressione degli *"obblighi di cancellazione da un distretto all'altro"*, considerato che si è preferito garantire una maggiore mobilità dei consulenti tecnici operando sul piano processuale anziché sull'organizzazione degli albi, ciascuno dei quali resta, pertanto, incardinato presso il relativo tribunale.

Lettera c)

Si è ritenuto di introdurre per esigenze di coordinamento, un nuovo punto 5-*bis* nel secondo comma dell'articolo **16 disp. att. c.p.c.**, per consentire al decreto ministeriale, di cui all'articolo 13, quarto comma, di prevedere la presentazione di ulteriori documenti a corredo della domanda di iscrizione all'albo, in considerazione dei nuovi requisiti introdotti nel precedente articolo 15.

Infine, alla luce delle forme di pubblicità introdotte agli articoli 23, secondo comma, e 24-*bis*, si è ritenuto di precisare che la domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui ai predetti articoli.

Lettera d)

L'articolo **18 disp. att. c.p.c.** è stato modificato in considerazione dell'esigenza di coordinare la revisione dell'albo con i nuovi requisiti di permanenza, onde rendere questi ultimi più effettivi e, al contempo, garantire ai soggetti cancellati dall'albo un rimedio contro il provvedimento di cancellazione.

Al primo comma si è, quindi, previsto che la revisione dell'albo sia effettuata dal comitato competente non più ogni quattro anni, ma ogni due anni.

Si è ritenuto, poi, di introdurre, in un nuovo secondo comma, la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di cancellazione dall'albo, da presentare al comitato previsto dall'articolo 5 disp. att. c.p.c. entro quindici giorni dalla notificazione dello stesso. Tale rimedio ricalca quello previsto dall'articolo 15, quinto comma, per opporsi ai provvedimenti sulle domande di iscrizione.

Lettera e)

Le modifiche all'articolo **22 disp. att. c.p.c.** sono volte a recepire i criteri di cui ai commi 16, lettera d), e 17, lettera i), dell'articolo unico, in materia di mobilità dei consulenti tecnici e di conferimento dell'incarico al consulente tecnico da parte del giudice delle sezioni specializzate con competenza distrettuale.

Al primo comma, si è quindi introdotto un ultimo periodo che prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possano conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Viene così ampliato il novero degli albi dei consulenti a cui tali giudici conferiscono, di regola, l'incarico, per rispecchiare la competenza distrettuale di specifiche sezioni specializzate.

Il secondo comma è stato modificato per alleggerire – ma non eliminare del tutto – gli incombenti processuali che il giudice deve rispettare nel caso in cui decida di conferire l'incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Invero, si è voluta mantenere una preferenza per l'affidamento dell'incarico ai consulenti iscritti nell'albo del tribunale a cui appartiene il giudice, anche per ragioni di spesa ed efficienza dell'amministrazione della giustizia, pur attuando il principio di una maggiore mobilità dei consulenti tecnici. Nello specifico, quindi, nel caso di conferimento di un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, il giudice non è più tenuto a sentire il presidente, ma deve soltanto comunicare a quest'ultimo il provvedimento motivato di conferimento dell'incarico.

Analoghe modifiche sono introdotte al terzo comma per il conferimento dell'incarico in grado di appello.

Lettera f)

La lettera g) del comma 16 dell'articolo unico prevede l'istituzione, presso le corti d'appello, di una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine. Si è ritenuto di non dare attuazione a tale criterio di delega, considerati i poteri di vigilanza già affidati al presidente del tribunale e al presidente della corte di appello dall'articolo **23 disp. att. c.p.c**.

Coerentemente con la finalità di garantire la regolarità delle nomine, si è invece preferito prevedere all'articolo 23, secondo comma, che il potere di vigilanza dei capi degli uffici venga attuato attraverso l'annotazione, degli incarichi affidati e dei compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo, nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che gli incarichi e i compensi siano pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

Lettera g)

Si è data attuazione al criterio di cui alla lettera c) del comma 16 mediante l'istituzione di un elenco nazionale degli iscritti agli albi dei consulenti tecnici. Trattasi di un elenco con funzioni meramente ricognitive, che dovrebbe quindi riportare, seguendo la struttura degli albi presso ciascun tribunale, l'indicazione completa dei consulenti tecnici presenti sul territorio nazionale, suddivisi in categorie ed eventuali specializzazioni.

Sul punto, si è preferito non fare riferimento, a differenza della legge di delega, ad un albo nazionale, ritenendo che un elenco potesse rispondere in maniera più semplice, ma altrettanto efficace, all'esigenza di rendere

pubblicamente e immediatamente consultabili, da giudici e avvocati, i nominativi e le competenze dei consulenti tecnici a livello nazionale.

Si è quindi introdotto un nuovo articolo **24 *bis* disp. att. c.p.c.**, a chiusura delle disposizioni in materia di consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, con cui è stato previsto, al primo comma, che il predetto elenco sia istituito presso il Ministero della giustizia; che sia suddiviso per categorie e che contenga l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria; che nello stesso confluiscano le annotazioni dei provvedimenti di nomina, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma.

Al secondo comma, si è previsto che tale elenco sia tenuto con modalità informatiche e che sia accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

<u>Comma 3</u>

Lettera a)

La modifica dell'articolo **36 disp. att. c.p.c.** è finalizzata ad adeguare la disposizione anche alla formazione del fascicolo telematico, attraverso l'accorpamento del terzo e quarto comma e l'eliminazione del riferimento agli elementi cartacei del fascicolo (copertina e facciata interna) e del numero progressivo da attribuirsi agli atti, non applicabile al fascicolo telematico. Viene inoltre aggiunto, in fine, un nuovo quarto comma, contenente una disposizione analoga a quella dettata dal comma 3 dell'articolo 9 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (recante "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24*"). E' infatti apparso opportuno ribadire anche in una norma di rango primario la disposizione secondo la quale la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo, previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.

Lettera b)

La modifica dell'articolo 121 del c.p.c. ha comportato un ripensamento dell'articolo **46 disp. att. c.p.c.**: detto articolo viene "modernizzato" e arricchito con nuove disposizioni che recepiscono e attuano i canoni della chiarezza e della sinteticità, introducendo criteri e limiti agli scritti difensivi da individuarsi con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense da aggiornarsi con cadenza almeno biennale seguendo analogo *iter* consultivo. È prevista una certa flessibilità che tenga conto del valore e della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. In linea con quanto previsto dalla legge delega nell'articolo 1, comma 17, lettera *e)* è stato espressamente previsto che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Nell'ultimo comma dell'articolo 46 si chiarisce che anche il giudice, nella redazione dei propri provvedimenti, è tenuto a rispettare i criteri contenuti nei commi precedenti.

La disposizione ha subito alcune modifiche redazionali successivamente al passaggio parlamentare in quanto, per mero errore materiale, era stata prevista l'introduzione di due nuovi commi con parziale riproduzione delle norme già contenute nei commi esistenti del medesimo articolo 46. È stato quindi necessario operare il raccordo fra commi esistenti e quelli di nuovo conio, al fine di mantenerne tutto il contenuto precettivo preesistente, senza duplicazione di precetti, aggiungendo successivamente le disposizioni nuove.

<u>Comma 4</u>

Lettera a)

All'articolo **81 *bis* disp. att. c.p.c.** sono state apportate due modifiche. La prima consiste nella soppressione del primo periodo del primo comma, che impone al giudice la fissazione del calendario del processo, in quanto la relativa previsione è stata spostata nell'articolo 183 del codice, in modo da conferirle maggiore rilievo. La seconda costituisce specifica attuazione del principio di delega previsto dal comma 23, lettera f) dell'articolo

1 della legge delega, a mente del quale nel rito unificato in materia di persone, minori e famiglia la prima udienza deve essere fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso, e impone di prevedere «che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità».

Lettera b)

La modifica dell'articolo **87 disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Produzione dei documenti*", è stata resa necessaria a seguito dell'introduzione dell'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti delle parti costituite a mezzo difensore, di cui si è fatta menzione nella norma attraverso il rinvio all'articolo 196-*quater,* che sostituisce il precedente riferimento al deposito "*in cancelleria*". Il deposito con modalità telematiche rende impossibile la produzione dei documenti nel corso dell'udienza, cosicché è stato previsto di eliminare tale possibilità, sostituendola con la previsione secondo cui se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi.

Comma 5

Per ragioni di coordinamento si è provveduto all'aggiornamento dei richiami normativi contenuti nel vecchio testo dell'articolo **123 *bis* disp. att. c.p.c.**

Comma 6

Lettera a)

Nell'ambito delle disposizioni di attuazione sono stati abrogati gli articoli **134** (deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta), **134-bis** (residenza o sede fisica delle parti), **135** (invio di copie in formato analogico alle parti) e **137 disp. att. c.p.c.** (deposito di copie in formato analogiche del ricorso e del controricorso), poiché contengono disposizioni tutte incompatibili con la disciplina sul processo civile telematico in Cassazione, che non richiede la spedizione degli atti a mezzo del servizio postale, né la domiciliazione fisica, né tanto meno il formato analogico degli atti e documenti.

Lettera b)

In stretta correlazione alle modifiche apportate agli articoli 47, 48 e 369 del codice di procedura civile, d semplificazione della trasmissione dei fascicoli alla Corte di cassazione quando è proposto regolamento di competenza, si è qui **p**rovveduto ad introdurre l'articolo **137 bis disp. att. c.p.c.,** onerando la cancelleria della corte di cassazione di acquisire, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso – id est venti giorni dal deposito del controricorso –, direttamente il fascicolo d'ufficio tenuto dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o che ha sollevato il regolamento di competenza d'ufficio. Analogo onere di acquisizione del fascicolo d'ufficio a cura della cancelleria della Corte di cassazione lo si è previsto anche in riferimento al regolamento di giurisdizione (art. 41), nei casi di impugnativa delle decisioni dei giudici speciali o di conflitti di giurisdizione (art. 362) e nel caso di rinvio pregiudiziale (art. 363-bis).

Con l'art. **137 *ter* disp. att. c.p.c** di nuova introduzione è stata codificata la previsione della pubblicità, sul sito istituzionale della Corte, di una serie di atti del giudice di merito e del pubblico ministero. Ferma restando, infatti, la previsione della pubblicazione di tutti i provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) della Cassazione sul suo sito web istituzionale, come già previsto dal comma 2 dell'art. 51 del d.lgs. n. 196 del 2003, si è stabilito che – con il supporto tecnico del Centro elettronico di documentazione della S.C. – i provvedimenti dei giudici di merito che dispongono il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, nonché tutti i decreti del primo presidente che dichiarano inammissibile il rinvio oppure rimettono gli atti alle sezioni unite o a quella semplice, siano pubblicati nel sito istituzionale della Corte (https://www.cortedicassazione.it), per assicurare la massima conoscenza a tutti gli operatori del diritto delle questioni pendenti. Inoltre, con una innovazione che richiama la disciplina prevista in sede di corti sovranazionali (si pensi alla pubblicità delle conclusioni scritte dell'avvocato generale innanzi alla Corte di Giustizia UE), si è previsto che siano parimenti pubblicati sul sito web della Corte, non solo i ricorsi nell'interesse della legge proposti ex art. 363 dal Procuratore Generale, ma anche tutte le sue conclusioni per i singoli ricorsi, naturalmente nei casi in cui siano state formulate per iscritto, attraverso le memorie ex art. 378 e quelle previste dall'art. 380-*bis*.1.

Lettera c)

L'adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha comportato l'eliminazione di ogni riferimento al deposito «*in cancelleria*», quale precisazione modale coerente con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l'atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l'appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso (art. 27 d.m. n. 44/2011). Tale soppressione ha interessato, tra l'altro, l'articolo **139 disp. att.** (istanza di rimessione alle sezioni unite).

Lettera d)

Nell'ambito delle disposizioni di attuazione è stato abrogato l'articolo **140 disp. att. c.p.c.** (deposito di copie in formato analogico delle memorie), poiché contiene disposizioni tutte incompatibili con la disciplina sul processo civile telematico in Cassazione, che non richiede la domiciliazione fisica, né il formato analogico degli atti e documenti.

Lettera e)

Si è ritenuto opportuno prevedere, con l'introduzione dell'articolo **140-*bis* disp. att. c.p.c**., che la camera di consiglio si svolge in presenza, consentendo però al presidente del collegio – in considerazione delle specificità che caratterizzano la Corte di cassazione – di disporne lo svolgimento mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo (si pensi, ad esempio, a casi di riconvocazione della camera di consiglio quando il collegio è composto da consiglieri che potrebbero essere impossibilitati a recarsi a Roma).

Lettera f)

All'articolo **143 disp. att. c.p.c.**, in materia di enunciazione del principio di diritto, è stato espunto il riferimento alla «sentenza di accoglimento», dal momento che il provvedimento decisorio della Corte può essere rappresentato anche dall'ordinanza.

Lettera g)

Si è ritenuto opportuno conservare la previsione di cui al vigente articolo **144-*quater* disp. att. c.p.c.** – sia pur spostandola, per ragioni di coerenza sistematica, in un nuovo articolo **144-*bis*.1 disp. att. c.p.c.** in quanto la disposizione era stata inserita nel capo dedicato alle disposizioni relative alle controversie di lavoro – dal momento che nonostante l'obbligo di deposito telematico degli atti di parte e l'inserimento nel fascicolo informatico di copia dei provvedimenti depositati in forma cartacea, non è possibile escludere che le nuove disposizioni trovino applicazione anche in relazione a ricorsi per cassazione proposti nell'ambito di procedimenti in cui parte degli atti processuali erano ancora in formato analogico e in cui quindi si rende necessaria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio anche in tale formato.

Comma 7

Lettera a)

Il vigente articolo **144-*quater* disp. att. c.p.c.** è stato abrogato in conseguenza dello spostamento della disposizione, per ragioni di coerenza sistematica, in un nuovo articolo 144 *bis*.1.

Lettera b)

Infine, sotto il profilo organizzativo, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b, introduce nel corpo delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il nuovo articolo **144-*quinquies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "Controversie in materia di licenziamento", a tenore del quale il presidente di sezione ed il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione

prioritaria dei procedimenti di cui al Capo I bis del titolo IV del libro II del c.p.c., prevedendosi altresì che in ciascun ufficio giudiziario siano effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentano di valutare la durata media dei processi di cui all'art. 441-*bis* del codice di procedura civile, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

Comma 8

La norma di cui al nuovo articolo **152-*ter* disp. att. c.p.c.** (Procedimenti in camera di consiglio) riproduce il contenuto dell'art. 41 disp. att. c.c., che è stato abrogato.

In attuazione del principio contenuto nell'art. 1, comma 22, lett. a) della legge delega, e per evidenti esigenze di carattere sistematico, invero, nella riorganizzazione delle disposizioni relative alle persone, ai minorenni e alle famiglie si è ritenuto opportuno trasferire la norma, deputata a disciplinare il profilo della competenza per i provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice civile e le modalità di svolgimento del relativo procedimento, tra le disposizioni di attuazione del codice di rito dedicate al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie. Sempre per esigenze di coordinamento sistematico al richiamo all'art. 145 c.c. si è affiancato l'ulteriore richiamo al procedimento di cui all'art. 316 c.c., che merita di essere analogamente disciplinato.

Per ragioni di coerenza sistematica si è ritenuto opportuno trasporre all'articolo **152-*quater* disp. att. c.p.c**. (Ascolto del minore) il contenuto dell'abrogato art. 38-*bis* disp. att. c.c.

In relazione al principio contenuto nella delega che prevede che l'ascolto del minore debba essere audioregistrato, la norma di cui all'articolo **152-*quinquies* disp. att. c.p.c**. (Registrazione audiovisiva dell'ascolto) affida a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia la predisposizione delle regole tecniche necessarie per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico.

La norma di cui all'articolo **152-*sexies* disp. att. c.p.c**. (Indagini del consulente) contiene alcune disposizioni specifiche relative alla consulenza nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, precisando che fermo quanto previsto dall'art. 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-*bis*.25 c.p.c. e 473-*bis*.44 c.p.c. del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.

Il consulente può chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessità delle indagini.

Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.

La norma di cui all'articolo **152-*septies* disp. att. c.p.c**. (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) contiene alcune disposizioni specifiche relative al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che recepiscono i contenuti dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 10, comma 1, l. divorzio, ora abrogati, sulla disciplina della comunicazione all'ufficiale dello stato civile della notizia della presentazione della domanda e della trasmissione della sentenza.

In relazione alla previsione contenuta nell'articolo 473-*bis*.54 c.p.c. la norma di cui all'articolo **152-*octies* disp. att. c.p.c**. (Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando) demanda a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia l'individuazione e la regolamentazione delle modalità per l'eventuale collegamento da remoto dell'interdicendo, inabilitando o beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno ai fini del suo esame.

Comma 9

Lettere a) e b)

Si tratta di modifica apportata agli articoli **153** e **154 disp. att. c.p.c.** a seguito dell'abrogazione della formula esecutiva.

Lettere c), d) ed e)

A causa delle modifiche apportate alla numerazione dei commi dell'art. 492 *bis* c.p.c., si sono inoltre apportate correzioni formali agli artt. **155-*bis*** e **155-*ter* disp. att. c.p.c.**

In forza del comma 22 lettera a) della legge delega, è stata altresì modificata la disciplina "transitoria" di questo istituto: vale a dire, l'ipotesi – allo stato unica praticabile su tutto il territorio nazionale – prevista dall'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c., per la quale le ricerche telematiche *ex* art. 492 *bis* attualmente si effettuano attraverso la richiesta da parte del creditore interessato, autorizzato dal presidente del tribunale, ai gestori delle banche dati.

In tal caso, la disciplina delineata dal legislatore è differente da quella dell'art. 492 *bis* c.p.c., ma il problema relativo alla scadenza del termine *ex* art. 481, 1° comma, prima che possa concludersi la fase delle ricerche si pone ugualmente. Per questo motivo, si interviene anche sulla disciplina della suddetta disposizione di attuazione, seguendo la medesima ratio degli interventi operati sull'art. 492 *bis* c.p.c., ma delineando una disciplina *ad hoc*.

Anche in tal caso si è distinto a seconda che l'istanza sia depositata dopo la notifica del precetto, ovvero prima della medesima.

Nella prima ipotesi, in forza della previsione della legge delega *ex* art. 1 comma 13 lettera b), come dispone l'art. 492-*bis* riformato, l'istanza deve essere presentata all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale, verificata la regolarità dell'istanza, attesta l'impossibilità di effettuare le ricerche per il mancato funzionamento dell'accesso diretto alle banche dati. Dopo tale verifica, il creditore, munito della attestazione, può rivolgersi ai gestori delle banche dati per far svolgere le ricerche, senza necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale.

Quando, invece, vi è pericolo nel ritardo e l'istanza precede la notificazione del precetto, per i motivi già illustrati a proposito dell'art. 492-*bis*, si è mantenuta la necessità di autorizzazione in capo al presidente del tribunale.

Poiché, come si è già sottolineato, anche in relazione alla disciplina qui in esame si pongono i medesimi problemi già illustrati in relazione all'art. 492-*bis* (nella formulazione ora in vigore) quanto al rispetto del termine previsto dall'art. 481, 1° comma, si è conseguentemente modificato l'art. **155-*quinquies* disp. att. c.p.c.** anche sotto tale profilo, al fine della piena efficienza dell'istituto. Si è pertanto previsto che, laddove non occorra l'autorizzazione del presidente del tribunale, il termine di cui all'art. 481, 1° comma, rimanga sospeso per novanta giorni, decorrenti dal rilascio dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Uguale sospensione di novanta giorni del termine ex art. 481, 1° comma, decorrenti dal provvedimento di autorizzazione, è prevista quando il precetto è notificato successivamente al provvedimento (di autorizzazione) del presidente del tribunale. Si prevede, inoltre, nel nuovo 4° comma della disposizione, che si applichino anche con riferimento alla disciplina in oggetto l'ultimo comma dell'art. 492 e l'ultimo comma dell'art. 492-*bis* c.p.c. (entrambi di nuova introduzione) per quanto compatibili.

Comma 10

Lettera a)

Ragioni di coerenza sistematica rispetto all'intervento di cui all'art. 591-*ter* c.p.c. in tema di espropriazione immobiliare, hanno imposto di novellare gli istituti concernenti l'espropriazione mobiliare: il reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario (art. 534-*ter* c.p.c.) ed il reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (art. **168 disp. att. c.p.c**.).

Lettera b)

L'articolo **169-*quinquies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite*" è stato modificato attraverso l'aggiunta di un ultimo periodo, contenente la disposizione, attualmente collocata nel comma 9-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, secondo la quale il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice.

Comma 11

Lettera a)

Le modifiche all’articolo **173-*bis* disp. att. c.p.c.** sono di adeguamento, per espungere il riferimento a mezzi di tecnologia ormai desueti, nonché per attuare il criterio di delega che prevede che gli atti del processo esecutivo debbano essere redatti secondo schemi standardizzati.

Lettera b)

Gli interventi hanno riguardato anche il subprocedimento di vendita; le plurime modifiche apportate riaffermano e consolidano il ruolo centrale svolto dal professionista delegato in tale segmento della espropriazione forzata.

Concerne anche (ma non solo) il professionista delegato la previsione della lettera g) del comma 12, ovvero l’introduzione di schemi standardizzati per la redazione degli avvisi di vendita (nonché della relazione di stima dell’esperto stimatore), tradotta nell’articolato attuativo nella interpolazione dell’art. 570 c.p.c. e **173-*quater* disp. att. c.p.c.** (nonché per la relazione di stima dell’esperto, dell’art. 173-*bis* disp. att. c.p.c.). La funzione della modifica è rivolta tanto al giudice dell’esecuzione, onde facilitare la necessaria interlocuzione con i propri ausiliari, tanto alla platea dei potenziali interessati all’acquisto dell’immobile staggito, dacché l’uniformità dei modelli adoperati senza dubbio agevola la lettura e la comprensione di due atti fondamentali per determinarsi all’offerta.

Lettera c)

Si è modificato l’articolo **179-*ter* disp. att. c.p.c.** recante la disciplina dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, come sostituito dall'art. 5 bis, primo comma, della legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 56. In particolare la disposizione vigente, rubricata “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di stabilire: a) gli obblighi di prima formazione per ottenere l’iscrizione nell’elenco; b) gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell’iscrizione; c) la composizione e le modalità di funzionamento della commissione preposta alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco.

Tale decreto, peraltro, non è mai stato emanato, essenzialmente in ragione dell’incompletezza della disciplina di rango primario, che non attribuiva copertura normativa ad alcuni aspetti essenziali della materia che non potevano dunque essere rimessi neppure alla regolazione secondaria, peraltro espressamente esclusa dall’articolo 179 *ter* che richiama un decreto non regolamentare (si pensi, senza pretesa di completezza alle modalità di esercizio del potere di vigilanza, ai presupposti per disporre la cancellazione dall’elenco, ai requisiti del primo popolamento, tutti elementi che non paiono ricompresi nel perimetro disciplinatorio dell’articolo 179 *ter* vigente e senza i quali concretamente la nuova disciplina non può operare).

Pertanto, dando attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 1, commi 12 e 16, si è colta l’occasione per disciplinare nel dettaglio la materia direttamente con norma primaria stabilendo che le modalità di tenuta e formazione dell’elenco, attribuita ad un comitato presieduto dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Sono state inoltre disciplinati nel dettaglio i requisiti necessari per la proposizione della prima domanda di iscrizione nell’elenco (comi 3, 4 e 5 dell’articolo novellato) e per la conferma della medesima (commi 6 e 7).

Il comma 10, infine, attribuisce al comitato il potere di disporre la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall’elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Si stabilisce altresì che i professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Lettera d)

Viene altresì novellato l'articolo **179-*quater* disp. att. c.p.c.** prevedendo che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice, in modo tale da garantire un'ampia rotazione dei professionisti iscritti all'elenco, evitando la concentrazione degli incarichi in capo a pochi professionisti.

Comma 12

Le disposizioni in materia di deposito con modalità telematiche attuano i seguenti criteri e criteri direttivi, dettati dal comma 17, lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021:

"*a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;*

b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione".

Tali criteri di delega sono completati da quello previsto dalla lettera h) del medesimo comma 17, che impone di "*introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico*".

Inoltre, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021, che dispone di "*rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità*", sono state riviste le disposizioni relative all'attestazione di conformità già vigenti, contenute negli articoli indicati nella legge delega, completandole con un'ulteriore disposizione (il nuovo articolo 196-*decies* delle disposizioni di attuazione), finalizzata a consentire le attestazioni di conformità previste nelle disposizioni vigenti anche per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità, come previsto dalla lettera g) del comma 17 dell'articolo 1 della legge delega.

La delega in tali materie è stata attuata in parte attraverso la razionalizzazione e la modifica delle disposizioni vigenti, sulla base del criterio dettato dal comma 22, lettera a), della legge n. 206 del 2021 ("*curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie*") ed in parte attraverso l'introduzione di nuove norme, al fine di adeguare la disciplina nel rispetto dei criteri di delega innanzi citati.

Da un punto di vista sistematico, la delega relativa all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e alle modalità di tale deposito (comma 17, lettere a), b) e c) della legge n. 206 del 2021) è stata attuata, in primo luogo, attraverso l'abrogazione dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, attualmente contenente le principali disposizioni in materia di processo telematico, atteso che parte di tali disposizioni sono superate in virtù della generale previsione dell'obbligatorietà del deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore. Le altre disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis,* modificate sulla base dei criteri di delega, sono state principalmente raggruppate nel Titolo V-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di nuova introduzione, intitolato "*Disposizioni relative alla giustizia digitale*", interamente dedicato alle norme in materia di giustizia digitale. L'articolo 16-

bis del decreto-legge n. 179 del 2012 contiene anche, ai commi 9-*quater,* 9-*quinquies* e 9-*sexies*, disposizioni estranee alla materia del processo telematico, con le quale è introdotto l'obbligo, per alcuni ausiliari del giudice nelle materie esecutiva e concorsuale, di depositare rapporti riepilogativi. Tali commi sono stati abrogati e le relative disposizioni sono state collocate nei pertinenti articoli del codice di procedura civile (articolo 591-*bis*), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (169-*quinquies*) e della legge fallimentare (articoli 33, 119, 182 e 186-*bis*), nel rispetto del criterio di delega, di cui al comma 22, lettera a), della legge n. 206 del 2021, che impone il coordinamento con le disposizioni vigenti.

L'attuazione del criterio di delega in materia di attestazioni di conformità è anch'essa avvenuta attraverso l'abrogazione degli articoli 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 e la collocazione della disciplina negli stessi contenuta nel nuovo Titolo V ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dedicato alla giustizia digitale, nonché l'introduzione di una nuova norma in materia di attestazione di conformità degli atti trasmessi all'ufficiale giudiziario (articolo 196-*decies*).

Sono stati inoltre modificati ulteriori articoli delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (artt. 36 e 87), al fine di adeguarli alla nuova disciplina in materia di deposito telematico degli atti.

Come innanzi anticipato, si è scelto di collocare le disposizioni in materia di deposito telematico e attestazioni di conformità nelle disposizioni di attuazione, attraverso l'inserimento di un nuovo Titolo V-*ter* disp. att. c.p.c., intitolato "*Disposizioni relative alla giustizia digitale*". Le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono state ritenute la sede più appropriata per contenere il nuovo corpo normativo in materia di giustizia digitale, in ragione della funzione accessoria rispetto alle norme codicistiche, dalle stesse rivestita. Al contempo, l'introduzione di tale nuovo titolo ha lo scopo di raccogliere, in un unico contesto normativo, tutte le disposizioni in materia di giustizia digitale, tanto allo scopo di armonizzare e rendere coerente la materia del processo digitale, quanto al fine di consentirne l'agevole modifica nel momento in cui si dovessero rendere necessari futuri interventi, tanto più probabili in quanto si tratta di materia in rapida evoluzione in conseguenza dell'evolversi delle tecnologie.

La creazione del nuovo Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione di codice di procedura civile è stata ritenuta preferibile rispetto alla collocazione della disciplina in materia di processo telematico nel codice di procedura civile. Con riferimento alle norme sul deposito telematico, l'inserimento delle stesse nelle disposizioni di attuazione rende infatti possibile introdurre, in un'unica disposizione (l'articolo 196-*quater*), una norma generale in tema di obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice (quanto a questi ultimi, limitatamente a quelli previsti dal libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, i soli per i quali attualmente vige il regime dell'obbligatorietà di tale modalità di deposito), conducendo ad una disciplina più razionale e rendendo più agevole un'eventuale modifica della disposizione nel caso in cui, in futuro, si volesse estendere l'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice. Deve infatti sottolinearsi che la delega in materia di obbligatorietà del deposito telematico è limitata agli atti e documenti delle parti che sono in giudizio a ministero di un difensore, mentre, quanto ai provvedimenti del giudice, l'unica possibilità di intervento da parte del legislatore delegato è quella consentita dalla lettera h) del comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021, in tema di riordino. Ove, quindi, si fosse optato per la modifica del codice di procedura civile, sarebbe stata necessaria l'introduzione di una disposizione, da collocarsi nel libro I ("*Disposizioni generali")*, titolo VI ("*Degli atti processuali*"), capo I ("*Delle forme degli atti e dei provvedimenti"),* sezione I ("*Degli atti in generale*"), dopo l'articolo 121 c.p.c., riferita all'obbligo di deposito telematico degli atti di parte, e di una diversa disposizione nell'ambito della disciplina del procedimento di ingiunzione, contenuta nel libro IV ("*Dei procedimenti speciali"*), titolo I (*"Dei procedimenti sommari"*), capo I ("*Del procedimento di ingiunzione*"), dal contenuto analogo all'attuale comma 4 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012. Quest'ultima soluzione è apparsa meno razionale rispetto a quella prescelta, rendendo inoltre più complessi gli interventi di modifica ove si addivenga, in futuro, alla generalizzata obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti giudiziari.

La limitazione della delega ai soli documenti e atti "delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore" impedisce inoltre di estendere, in sede di attuazione della delega, l'obbligatorietà del deposito telematico ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.

Come già rilevato, le modifiche di maggiore incisività alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile risiedono nella creazione di un nuovo Titolo V-*ter*, intitolato "*Disposizioni relative alla giustizia digitale*", nell'ambito del quale le norme in materia di deposito telematico e attestazioni di conformità sono state distribuite in un Capo I, "*Degli atti e dei provvedimenti",* in un Capo II, "*Della conformità delle copie agli originali*" e in un Capo III, "*Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza*".

Il Capo I contiene gli articoli 196-*quater,* 196-*quinquies,* 196-*sexies* e 196-*septies.*

L'articolo **196-*quater* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti*", dispone al primo comma: "*Nei procedimenti civili davanti al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche*". Il primo periodo costituisce attuazione del criterio direttivo dettato dall'articolo 1, comma 17, lettera a) della legge n. 206 del 2021; al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi, si è chiarito che rientra nell'obbligo di deposito telematico anche la nota di iscrizione a ruolo. Il secondo e il terzo periodo costituiscono trasposizione di disposizioni attualmente contenute ai commi 1 e 9 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il secondo comma contiene la disposizione attualmente dettata, per il tribunale, dal comma 4 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 e prevede pertanto che nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche. L'eliminazione del riferimento ai soli procedimenti davanti al tribunale, contenuto nel comma 4 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n, 179 del 2012, costituisce indiretta trasposizione, con riferimento a tale aspetto e previa effettuazione delle necessarie modifiche (su cui si veda *infra*), della norma attualmente contenuta al comma 6 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevede l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, anche delle disposizioni di cui al comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. Pertanto, in attuazione del criterio di delega relativo al riordino e all'implementazione del processo civile telematico (comma 17, lettera h)) si è provveduto, in primo luogo, ad inserire in un solo articolo (il 196-*quater* delle disposizioni di attuazione) tutte le disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito telematico; in secondo luogo, ad eliminare il riferimento ai soli procedimenti di ingiunzione davanti al tribunale, in tal modo prevedendo l'obbligo di deposito dei provvedimenti del giudice anche ai procedimenti di ingiunzione innanzi al giudice di pace. Al contempo è stata fissata, attraverso l'inserimento di una norma transitoria nel decreto legislativo, la data del 30 giugno del 2023 per l'entrata in vigore delle disposizioni dettate dall'articolo 196-*quater* per i procedimenti davanti al giudice di pace.

Il terzo comma dell'articolo 196-*quater* precisa che il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, come attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012.

Con il quarto comma si prevede che il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio, nonché che con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema. La disposizione, che costituisce l'estensione di quella contenuta al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché adattamento al criterio di delega di quella contenuta al comma 8 del medesimo articolo, costituisce attuazione del criterio di delega di cui all'ultima parte del comma 17, lettera a), della legge n. 206 del 2021 ("*spett*[a] *al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema"*).

In attuazione del criterio di delega di cui alla lettera h) del comma 17, che impone l'introduzione di misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico, è stata riportata anche in una norma di rango primario, collocata all'articolo **196-*quinquies* disp. att. c.p.c.**, la disposizione contenuta all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, al fine di colmare la lacuna derivante dall'assenza di una legge che prevedesse il valore legale del deposito degli atti del processo da parte di magistrati e personale, al di fuori dei casi di obbligatorietà. Al di là di mere modifiche di *drafting*, l'unica modifica sostanziale rispetto alla norma regolamentare è costituita dall'eliminazione del riferimento all'apposizione della firma del cancelliere, in coerenza con quanto attualmente disposto dal comma 9-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 e, successivamente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo, dal nuovo articolo 196-*octies* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

L'articolo 196-*quinquies*, rubricato "*Dell'atto del processo redatto in formato elettronico*" prevede pertanto che se l'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico; che in caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente; che quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico; che se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. Il quinto comma contiene una disposizione relativa al procedimento di correzione dell'errore materiale, disponendo che se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

L'articolo **196-*sexies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Perfezionamento del deposito con modalità telematiche*", detta la regola generale in materia di perfezionamento del deposito (attualmente contenuta al comma 7 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012), disponendo che quest'ultimo si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. La norma precisa che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e che se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

La disposizione costituisce attuazione dei criteri di delega di cui al comma 17, lettere b) e c) della legge n. 206 del 2021. Più in particolare, l'attuazione di tali criteri avviene attraverso la modifica della regola generale, di rango primario, sul perfezionamento del deposito, attualmente riferita al solo deposito a mezzo posta elettronica certificata (cfr. articolo 16-*bis,* comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012: "[i]*l deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia"*) in modo da renderla applicabile anche a tecnologie diverse rispetto alla posta elettronica certificata ed il rinvio alla normativa, anche regolamentare, per le regole tecniche di dettaglio relative al perfezionamento del deposito telematico. Tale soluzione presenta il vantaggio di consentire al Ministero della giustizia di individuare la tecnologia utilizzabile nel momento in cui sia disponibile, e di aggiornare conseguentemente le norme tecniche con decreto ministeriale. È stato, in ogni caso, ritenuto opportuno mantenere in una norma di rango primario (il nuovo articolo 196-*sexies* disp. att. c.p.c.) la regola generale sul perfezionamento del deposito e sulla sua tempestività, sia in ragione dell'importanza del principio (si confronti, ad esempio, l'articolo 149 c.p.c., che disciplina il momento perfezionativo della notifica a mezzo posta), sia perché, ove il comma 7 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 venisse abrogato senza che la regola generale in ordine al momento perfezionativo del deposito fosse riportata in una norma di legge, si verrebbero verosimilmente a determinare incertezze interpretative.

In altri termini, il nuovo articolo 196-*sexies* disp. att. c.p.c. contiene una disposizione più generale rispetto a quella attualmente vigente, di cui al comma 7 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, e riprende la formulazione della legge delega, dettando una norma di principio la cui precisa declinazione tecnica viene lasciata alle disposizioni di natura regolamentare (attualmente contenute nel D.M. n. 44 del 2011). La modifica della norma primaria, attraverso il generico riferimento alla generazione della conferma del completamento della trasmissione e non più alla ricevuta di avvenuta consegna, specificamente riferita al deposito a mezzo posta elettronica certificata, costituisce attuazione del criterio di delega di cui al comma 17, lettera c) ("*prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione*"), in quanto, eliminando il riferimento alla posta elettronica certificata, consente di modificare la disciplina regolamentare prevedendo soluzioni diverse dalla pec. Al contempo, tale opzione non determina alcun vuoto normativo, atteso che la regola tecnica in ordine al momento perfezionativo del deposito a mezzo posta elettronica certificata continua ad essere contenuta nell'articolo 11 del D.M. n. 44 del 2011 ("*1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12* [atti del processo in forma di documento informatico e documento informatico] *sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche*

stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente (…)".).

L'articolo **196-*septies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Copia cartacea di atti telematici*", reca la disposizione attualmente contenuta al comma 9 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012. La sua trasposizione nel titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. costituisce pertanto attuazione del criterio di delega relativo al riordino delle disposizioni in materia di processo civile telematico, di cui al comma 17, lettera h) della legge n. 206 del 2021. La norma prevede che con decreto il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità e per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee e che con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-*quater*, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

Il Capo II del titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, intitolato "*Della conformità delle copie agli originali*", reca le norme in materia di attestazione di conformità, tanto attualmente contenute nei commi 2 e 9-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 e negli articoli 16-*decies e* 16-*undecies* del medesimo decreto-legge (collocate nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. nell'ambito dell'esercizio della delega sul riordino delle norme in materia di processo civile telematico, di cui alla lettera h) del comma 17 dell'articolo 1 della legge delega), quanto di nuova introduzione (l'articolo 196-*decies*), in attuazione del criterio di delega di cui al comma 17, lettera g).

Il capo si compone di quattro articoli, dal 196-*octies* al 196-*undecies.*

L'articolo **196-*octies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria*" riprende, con minime modifiche, la norma contenuta al comma 9-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012. La disposizione prevede che "[l]*e copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.*". Rispetto al comma 9-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, l'articolo 196-*octies* include anche il liquidatore giudiziale tra i soggetti ai quali è attribuito il potere di attestazione ed estende quest'ultimo potere anche agli atti allegati alle comunicazioni telematiche, colmando alcune lacune esistenti nel comma 9-*bis* ed esercitando in tal modo la delega relativa all'implementazione delle norme in materia di processo civile telematico.

L'articolo **196-*novies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti*" contiene, al primo comma, la disposizione attualmente dettata dall'articolo 16-*decies* del decreto-legge n. 179 del 2012 e, al secondo comma, la regola relativa al potere di attestazione contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012. Analogamente a quanto previsto all'articolo 196-*octies,* il potere di attestazione della conformità della copia è stato esteso al liquidatore giudiziale. La disposizione prevede pertanto che "[i]*l difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, ed il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al*

predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali"**.**

Con l'articolo **196-*decies* disp. att. c.p.c.**, di nuova introduzione, è stata esercitata la delega di cui al comma 17, lettera g) dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021, con particolare riferimento alla finalità di consentire le attestazioni di conformità per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità. La norma, rubricata "*Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario",* prevede quindi che il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto e che la copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

L'articolo **196-*undecies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Modalità dell'attestazione di conformità*", contiene, con modifiche di mero *drafting*, la disposizione attualmente dettata dall'articolo 16-*undecies* del decreto-legge n. 179 del 2012. La norma prevede pertanto, al primo e secondo comma, che l'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del capo II del titolo V-ter, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima e che l'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico. Il terzo comma specifica che nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. Il comma quarto precisa che i soggetti di cui agli articoli **196-*octies*,** 196-*novies* e 196-*decies*, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Il Capo III del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, intitolato "*Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza*", contiene l'articolo **196-*duodecies* disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza*", attraverso il quale si completa l'attuazione della delega contenuta al comma 17, lettera l) della legge n. 206 del 2021, relativa alle udienze svolte con collegamenti audiovisivi a distanza. La norma detta infatti puntuali disposizioni in ordine alla modalità di tenuta di tali udienze al fine di assicurarne il regolare svolgimento e di risolvere possibili questioni interpretative.

Nel dettaglio, l'articolo **196-*duodecies* disp. att. c.p.c.** dispone che l'udienza di cui all'articolo 127-*bis* del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza, prevedendo altresì l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 84 delle medesime disposizioni di attuazione, in tema di svolgimento delle udienze. Prevede altresì che nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. È altresì disposto che i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e che agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.

Si specifica che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti (in tal modo consentendo al giudice la possibilità di collegarsi anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario) e che l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Il quinto comma prevede che i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa sono individuati e regolati con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Con riferimento a tali provvedimenti, il decreto legislativo contiene una disposizione transitoria con la quale è disposto che nelle more della loro adozione i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Capo III Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura penale

Art. 5 – (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*)

Comma 1 – (*Modifiche al codice penale*)

Nell'ambito delle dichiarazioni disciplinate dall'articolo 4-*bis* del D.L. n. 132 del 2014, il principio di delega di cui alla lettera t), n. 2, del comma 4, prevede che la falsità delle dichiarazioni rese dagli informatori possa comportare conseguenze penali. La riserva prevista dall'articolo 3 *bis* del codice penale, per la quale nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice stesso, impone di inquadrare la nuova fattispecie incriminatrice in tale corpo normativo.

L'articolo **371-*ter* c.p.**, commi terzo e quarto, sanziona le false dichiarazioni rese al difensore nell'ambito dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 4-*bis* del D.L. n. 132 del 2014.

Il comma terzo prevede che chi rende false dichiarazioni nella procedura di acquisizione di dichiarazioni disciplinata dal menzionato articolo 4-*bis* del D.L. 132 del 2014 è punito con la stessa pena prevista per chi rende false dichiarazioni al difensore che svolge indagini difensive in sede penale.

Il comma quarto, in armonia con quanto prevede il secondo comma dell'articolo 371-*ter* del codice penale, a mente del quale il procedimento penale per false dichiarazioni è sospeso fino alla sentenza di primo grado ovvero all'adozione del provvedimento di archiviazione della sentenza di non luogo a procedere nel processo nel quale le dichiarazioni sono state assunte, prevede che anche il procedimento penale per le false dichiarazioni rese nella procedura di negoziazione è sospeso fino alla conclusione della procedura stessa. Quando la procedura si conclude senza accordo, il processo penale è sospeso fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132**,** ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto. Tale disciplina è finalizzata a consentire all'informatore di ritrattare prima che le sue dichiarazioni siano utilizzate, così escludendo che si perfezioni il reato. Il meccanismo di sospensione consente inoltre di attendere che la procedura di negoziazione o il processo davanti al giudice, in cui sono rese o utilizzare le dichiarazioni false si concludano prima di avviare il procedimento penale finalizzato ad accertare la falsità di tali dichiarazioni delle quali, evidentemente, deve essere stato fatto uso.

Si è ritenuto, invece, di non esercitare la delega contenuta nell'articolo 1, comma 4, lettera t, n. 2), in ordine all'applicabilità dell'articolo 642, secondo comma, del codice di procedura civile alla parte che si sottrae all'interrogatorio, non essendo risultato possibile costruire una disciplina generale che consenta alla parte di ottenere l'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo a fronte della sottrazione della controparte all'interrogatorio e considerato il rischio di abusi legati all'introduzione di una simile possibilità. Non è stata, infine, esercitata la delega contenuta nel successivo n. 4), in ossequio all'autonomia dell'ordine professionale forense.

Comma 2 – (*Modifiche al codice di procedura penale*)

La modifica all'articolo **282-*bis* c.p.p.** si rende necessaria in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206 del 2021, laddove si fa presente che *l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*".

L'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale è stato introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, e disciplina la misura dell'allontanamento dalla casa familiare.

Al quarto comma, il richiamo all'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile, resa nel giudizio di separazione tra i coniugi, deve essere soppresso stante l'avvenuta abrogazione di tale norma e l'intera riscrittura della disciplina del processo di separazione giudiziale mediante le norme del nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (nel combinato tra le disposizioni generali e le disposizioni speciali). Non si ritiene peraltro necessario sostituire l'inciso soppresso, in quanto la norma prosegue con un

richiamo onnicomprensivo, che di fatto costituisce una clausola generale ("*provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli*") e dunque ben può applicarsi anche ai provvedimenti emanati nel nuovo rito unitario a tutela dei coniugi e della prole, non soltanto nel giudizio di separazione, ma più in generale in tutti i procedimenti relativi alla crisi familiare.

Art. 6 – (*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

Il criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 23 demanda al legislatore delegato il compito di prevedere, nel caso in cui siano allegati comportamenti di violenza domestica o di genere, che siano assicurate "*le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti*". D'altro lato, il monitoraggio sull'articolo 64-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 14 della legge n. 69 del 2019) condotto nel 2021 dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ha evidenziato come gli obblighi informativi che la legislazione vigente pone a carico degli attori del processo penale non abbiano raggiunto lo scopo che il legislatore si prefiggeva, per una serie di cause quali la mancata specifica predeterminazione legislativa del soggetto tenuto alla comunicazione e, soprattutto, la mancata conoscenza, da parte del soggetto (pubblico ministero o giudice penale) tenuto alla segnalazione, del presupposto indicato dalla legge, e cioè la pendenza di un procedimento di separazione o comunque di un procedimento civile relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale; il problema principale, in altri termini, è risultato essere quello della reciproca conoscenza del dato e del suo scambio. Tali problemi potranno in parte essere risolti tramite l'estensione dell'utilizzo della Consolle del pubblico ministero da parte delle Procure della Repubblica, che tramite l'accesso telematico ai registri di cancelleria civile del tribunale consente di appurare la pendenza di procedimenti che vedono coinvolti l'indagato e la persona offesa, si è ritenuto di proporre – unitamente agli altri interventi già esaminati nell'ambito delle norme di cui alla sezione I del capo III – una modifica della disposizione sopra indicata, volta a ridurre gli inconvenienti sin qui rilevati.

In particolare, l'articolo **64-*bis* disp. att. c.p.p.** viene modificato innanzitutto nella sua rubrica, non più relativa alla sola "trasmissione" di atti al giudice civile, ma anche alle "comunicazioni". Nel merito, si prevede che quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulti che sono pendenti procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e allo scioglimento dell'unione civile, ovvero alla responsabilità genitoriale (e di tale pendenza il pubblico ministero potrà avere notizia direttamente dalla persona offesa ovvero, quando il procedimento sia pendente presso lo stesso tribunale, mediante una verifica tramite l'utilizzo della Consolle di cui sopra) il pubblico ministero deve senza ritardo darne notizia al giudice che procede il quale sarà così messo in condizione di richiedere le informazioni e gli atti di indagini ostensibili (salvo, naturalmente, che si tratti di atti coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale); lo stesso compito grava sul pubblico ministero quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente un procedimento civile o minorile relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. Il nuovo comma 1-*bis* della norma prevede poi che una volta accertata la pendenza di uno dei procedimenti di cui si è detto, il pubblico ministero debba trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede "*copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice*". Allo stesso modo, la cancelleria del giudice penale dovrà trasmettere al giudice civile copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.

Capo IV Modifiche alle leggi speciali

Sezione I Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

Art. 7 – *(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

Comma 1

Lettera a)

L'articolo **2, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010** è stato modificato, con l'aggiunta delle parole "e di conciliazione" al fine di chiarire che esso ricomprende anche le procedure di conciliazione, previste per legge, nelle carte dei servizi elaborate e pubblicizzate dai soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici procedure non solo di reclamo. La modifica è pertanto necessaria per armonizzare la disciplina vigente con l'evoluzione delle carte dei servizi che tende ad ampliare gli strumenti di tutela per gli utenti in caso di violazione degli *standard* di qualità garantiti, includendo il procedimento di conciliazione.

La modifica appare necessaria anche nel contesto del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), della legge delega (che impone l'ampliamento dei casi di ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla procedura di mediazione), in quanto volto a chiarire che le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010 non precludono alle parti di avvalersi di tali procedure.

Lettera b)

Gli interventi sull'articolo 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 hanno imposto di effettuare un richiamo ad esso nell'articolo **3, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010** al fine di chiarire che il procedimento di mediazione, secondo il regolamento dell'organismo, deve comunque essere conforme all'articolo 8.

L'articolo 3, comma 2, è stato modificato al fine di chiarire che il regolamento dell'organismo deve assicurare anche l'indipendenza del mediatore, in coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 14.

Infine, al comma 4 si è previsto che la previsione di far svolgere la mediazione con modalità telematiche, contenuta nel regolamento dell'organismo di mediazione, debba essere conforme a quanto previsto dal nuovo articolo 8-*bis*.

Lettera c)

Conformemente al criterio di cui al comma 4, lettera e), relativo al riordino della procedura di mediazione, sono state introdotte modifiche all'articolo **4 del d.lgs. n. 28 del 2010**.

Nello specifico, al comma 1 è stato precisato che la domanda di mediazione è presentata da una delle parti all'organismo di mediazione competente, individuato sulla scorta dei criteri dettati dalla legge o su accordo delle parti. Si è poi ritenuto di sopprimere la distinzione tra domanda e istanza di mediazione (quest'ultima relativa al documento contenente la domanda), di scarsa utilità pratica ma foriera di confusione, e di fare riferimento, in maniera uniforme in tutto il decreto legislativo n. 28 del 2010, alla domanda di mediazione.

Al comma 2 è stato, quindi, pure soppresso il riferimento all'istanza, e inserito un riferimento alla domanda di mediazione.

Il comma 3 è stato modificato per coordinamento con la nuova numerazione dei commi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Lettera d)

Il principio di delega impone l'ampliamento dei casi di ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla procedura di mediazione. Si è quindi modificato l'articolo **5 d.lgs. n. 28 del 2010,** lasciandovi la disciplina relativa alla mediazione come condizione di procedibilità stabilita *ex lege* per alcune categorie di controversie, e spostando in altri articoli la disciplina relativa alla mediazione demandata e alla mediazione prevista dallo statuto o dell'atto costitutivo dell'ente.

L'ampiezza delle modifiche ha imposto una sostituzione dell'articolo 5, che prevede quanto segue.

Il **comma 1** individua le controversie in relazione alle quali si richiede alle parti di esperire il tentativo di mediazione, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Oltre alle categorie già previste, sono aggiunte le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, *franchising*, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

La restante disciplina contenuta nel precedente comma 1-*bis* è stata in parte soppressa e in parte sostituita con una nuova e più razionale collocazione delle relative disposizioni.

Non si è ritenuto di inserire interventi di carattere generale per l'armonizzazione di tutta la normativa applicabile in materia di procedure stragiudiziali e la sua collocazione in un testo unico sugli strumenti complementari alla giurisdizione, come previsto dalla lett. b), comma 4, articolo 1 della legge delega, considerato che quest'ultima subordina tale attività normativa al monitoraggio, da svolgere nell'arco di un quinquennio, da effettuare sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria.

Al **comma 2** trova più chiara collocazione quanto precedentemente previsto nel secondo e quarto periodo del comma 1-*bis*, in ordine ai rapporti tra la procedura di mediazione obbligatoria e il processo. Il comma ribadisce, quindi, che il previo esperimento della mediazione nei casi di cui al comma 1 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che quando tale condizione non è rispettata e viene proposta domanda giudiziale, la relativa eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, dalla parte convenuta, fermo restando il potere di rilievo officioso in capo al giudice, da esercitarsi entro la prima udienza.

Si è inoltre precisato che quando la mediazione non risulti esperita, oppure risulti esperita ma non conclusa, il giudice debba fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata della procedura di mediazione, fissato dall'articolo 6.

È stato meglio chiarito, rispetto al testo previgente, che il giudice, a tale successiva udienza, se constata che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, dichiara l'improcedibilità della domanda.

Il **comma 3** riprende quanto previsto nel primo periodo del previgente comma 1-*bis* e prevede che le parti, per assolvere alla condizione di procedibilità di cui al comma 1, possono anche esperire le procedure specificamente previste nelle lettere da a) a d).

Il **comma 4** prevede che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tale condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Il **comma 5** sancisce il principio secondo cui la pendenza della condizione di procedibilità non preclude il ricorso al giudice per chiedere l'adozione di procedimenti cautelari e urgenti, né preclude la trascrizione della domanda giudiziale.

Il **comma 6** indica i casi in cui non opera la condizione di procedibilità prevista dal comma 1. Rispetto al testo previgente, sono state apportate modifiche di coordinamento dovute all'inserimento della disciplina della mediazione demandata dal giudice nell'articolo 5-*quater,* ed è stata inserita la disposizione contenuta nella lettera h) finalizzata a chiarire che tra le azioni giudiziali che non sono precluse dalla pendenza della condizione di procedibilità ai sensi del comma 1 è compresa anche l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

Lettera e)

In attuazione dei criteri di delega e dell'esigenza di un intervento sistematico, sono stati introdotti gli articoli da 5-*bis* a 5-*sexies*, illustrati di seguito.

Nei casi di mediazione obbligatoria, quando il procedimento è iniziato nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto alle quali non vige la regola della improcedibilità che opera, invece, solo nell'eventuale fase di opposizione, come richiesto dal legislatore delegante con il criterio di cui alla lettera d) del comma 4, è stata individuata la parte che è tenuta a soddisfare la condizione di procedibilità, una volta sollevata la relativa eccezione. L'articolo **5-*bis* d.lgs. n. 28 del 2010** è stato aggiunto per attuare tale principio di delega.

Si stabilisce che quando una delle azioni previste dall'articolo 5, comma 1, è proposta con ricorso monitorio, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. La conseguenza processuale a carico della parte che non adempie a tale onere consiste, ove il giudice ne verifichi l'inerzia, nella declaratoria di improcedibilità della

domanda proposta in sede monitoria e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e liquidazione delle spese.

Si è inoltre previsto, per scongiurare problemi interpretativi, che in tali ipotesi il giudice possa procedere al rilievo di improcedibilità (entro la prima udienza) solo dopo avere provveduto, se tale richiesta è stata formulata entro la prima udienza, sulle istanze di adozione dei provvedimenti provvisori di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Con riferimento all'articolo **5-*ter***, in attuazione del criterio di delega contenuto nella lettera h), sono state introdotte modifiche alla disciplina applicabile all'amministratore di condominio, al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione.

L'articolo 5-*ter*, rubricato "Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio", è stato introdotto al fine di prevedere che l'amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea, a seconda dei casi, il verbale contenente il testo dell'accordo di conciliazione individuato dalle parti, o la proposta conciliativa del mediatore. L'assemblea dovrà quindi manifestare la propria volontà di aderirvi, (con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile) entro il termine fissato nella proposta di accordo, decorso inutilmente il quale la conciliazione s'intende come non conclusa.

L'articolo **5-*quater* d.lgs. n. 28 del 2010** colloca in apposito articolo la disciplina della mediazione demandata dal giudice, precedentemente disciplinata dal comma 2 dell'articolo 5 che, a seguito degli interventi di razionalizzazione previsti, si prevede sia dedicato alla disciplina dei casi di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie elencate nel relativo comma 1 e ai rapporti con il processo.

Il **comma 1** chiarisce, rispetto all'originaria formulazione, che il giudice, quando demanda le parti in mediazione, deve provvedere con ordinanza motivata, nella quale potrà dare atto delle circostanze considerate per l'adozione del provvedimento e fissare la successiva udienza. Oltre al riferimento alla natura della causa, allo stato dell'istruzione e al comportamento delle parti, si è ritenuto di inserire una clausola di chiusura ("ogni altra circostanza") idonea a consentire al giudice di dare adeguata e piena motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione. Si è altresì ritenuto, anche in coordinamento con le modifiche apportate alla fase conclusiva del processo ordinario, di prevedere che il giudice possa demandare le parti in mediazione fino alla precisazione delle conclusioni.

Il **comma 2** precisa che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con applicazione, anche in questo caso, della disciplina dettata all'articolo 5, commi 4 (che prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata quando le parti non raggiungono l'accordo al primo incontro), 5 (che fa salva la concessione delle misure cautelari ed urgenti, nonché la trascrizione della domanda giudiziale, in pendenza della condizione di procedibilità) e 6 (che disciplina il diverso operare della condizione di procedibilità consistente nell'esperimento del tentativo di mediazione nei particolari procedimenti ivi elencati).

Il **comma 3** prevede espressamente che il mancato esperimento della procedura di mediazione, accertato dal giudice all'udienza fissata nell'ordinanza di mediazione demandata, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.

Con riferimento all'articolo **5-*quinquies* d.lgs. n. 28 del 2010**, il criterio di delega di cui alla lettera o) prevede la valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice. In attuazione di tale criterio, si è ritenuto necessario, in primo luogo, intervenire in ottica di riordino e razionalizzazione della disciplina processuale della mediazione demandata; in secondo luogo, sono state introdotte precise disposizioni in materia di formazione del magistrato, tracciabilità e valutazione delle ordinanze di mediazione demandata e delle controversie definite ad esito del successivo procedimento di mediazione; in terzo luogo, è stata introdotta la possibilità per il capo dell'ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con soggetti esterni agli uffici giudiziari al fine di incentivare l'uso della mediazione. L'articolo 5-*quinquies* si compone dei seguenti quattro commi.

Il **comma 1** disciplina i doveri del magistrato nella cura della propria formazione e aggiornamento in materia di mediazione, con la frequentazione di corsi, anche decentrati, organizzati dalla Scuola superiore di magistratura. Nel rispetto dell'autonomia istituzionale e organizzativa della Scuola superiore di magistratura viene rimessa a tale ente l'individuazione di una adeguata offerta formativa periodica, così come viene lasciata all'autonomia e responsabilità del singolo magistrato la scelta di partecipare a tali corsi.

Il **comma 2** disciplina gli incentivi al magistrato che sceglie di curare una specifica formazione in materia di mediazione e che in concreto utilizza lo strumento della mediazione demandata per la migliore definizione del contenzioso pendente. Si prevede espressamente, con richiamo ai criteri previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 160 del 2006, che tali attività siano indicative dell'impegno, capacità e laboriosità del magistrato, rilevanti sul piano delle valutazioni previste dal citato decreto legislativo.

Il **comma 3** prevede che le ordinanze di mediazione demandata siano oggetto di specifica rilevazione statistica, necessaria al fine della concreta applicazione dei criteri di valutazione di professionalità del magistrato prevista dal comma 2, in modo tale da consentire di associare l'adozione dell'ordinanza di mediazione demandata con l'abbandono della stessa lite, quale elemento indicatore dell'intervenuta soluzione della controversia mediante composizione stragiudiziale in sede di mediazione.

Il **comma 4**, nell'ottica di valorizzare tutti i rapporti di collaborazione istituzionale necessari per dare impulso alla cultura della mediazione, prevede che il capo dell'ufficio giudiziario, nell'ambito dei propri compiti, possa promuovere progetti di collaborazione in questa materia con altri soggetti, senza aggiuntivi oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione è formulata in modo ampio, al fine di rispettare la discrezionalità organizzativa dei capi degli uffici, cui è rimessa la scelta in concreto di modi e tempi per il suo esercizio.

Nel contesto generale del riordino della procedura di mediazione (previsto dalla lettera e) del comma 4) si è deciso di collocare in un apposito articolo **5-*sexies* del d.lgs. n. 28 del 2010** la vigente disciplina della mediazione obbligatoria alla quale le parti si vincolano con apposita espressione di volontà, inserendola in apposita clausola contrattuale o statutaria.

L'articolo 5-*sexies* viene, quindi, introdotto per dare adeguata e più razionale collocazione al soppresso comma 5 dell'articolo 5, e disciplina l'ipotesi in cui le parti, con apposita clausola contrattuale o statutaria, si impegnino a esperire, prima di adire il giudice, la procedura di mediazione. L'articolo riprende quanto previsto dal comma soppresso ma chiarisce che, in caso di inerzia delle parti nel soddisfare la condizione di procedibilità, il giudice debba dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Lettera f)

L'articolo **6, comma 1**, **d.lgs. n. 28 del 2010** è stato modificato per rafforzare l'efficacia della procedura conformemente a quanto richiesto dal comma 4, lettera e), dell'unico articolo della legge delega al fine di prevedere che il termine massimo di durata della procedura di mediazione può essere prorogato di ulteriori tre mesi, su accordo delle parti, a condizione che la richiesta di proroga intervenga prima della scadenza di tale termine.

Le modifiche apportate al **comma 2** sono di mero coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 5.

Infine, al **comma 3**, si è ritenuto necessario precisare il dovere delle parti di comunicare al giudice la proroga del termine per concludere il procedimento di mediazione, così da consentire al giudice di adottare i provvedimenti conseguenti rispetto al giudizio avanti a sé pendente.

Lettera g)

Le modifiche all'articolo **7 del d.lgs. n. 28 del 2010** sono di mero coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 5 e con le nuove disposizioni dell'articolo 5-*quater*.

Lettera h)

L'attuazione del criterio di delega di cui alle lettere e), f), i) e p) del comma 4 dell'unico articolo della legge delega ha comportato modifiche di ampia portata in quanto ha imposto il riordino delle disposizioni concernenti la procedura di mediazione, allo specifico fine di favorire la partecipazione delle parti e l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando altresì le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di mediazione. Più in particolare, i principi di delega intendono conferire alla procedura di mediazione una concreta effettività, in modo che le parti che vi aderiscono, fin dal primo incontro, insieme al mediatore, si dedichino concretamente alla ricerca della migliore e stabile soluzione del conflitto che le contrappone.

L'articolo **8 del d.lgs. n. 28 del 2010** è stato quindi sostituito al fine di collocarvi i fondamentali principi che regolano la procedura avanti al mediatore.

Il **comma 1** prevede gli adempimenti del responsabile dell'organismo di mediazione, una volta ricevuta la domanda di mediazione. È stato reso più flessibile e meno stringente il termine per il primo incontro tra le parti, da tenersi tra i venti e i quaranta giorni dal deposito della domanda, al fine di evitare che la tempistica eccessivamente ridotta ostacoli una adeguata preparazione del primo incontro e, da parte dell'organismo, l'individuazione del mediatore ritenuto idoneo ad occuparsi della controversia. Sono stati inoltre meglio precisati gli oneri di comunicazione a carico dell'organismo successivi alla ricezione della domanda di mediazione, in modo che alle parti arrivino immediatamente tutte le informazioni utili per il più efficace avvio della procedura. È stata conservata la previsione che, nelle controversie tecnicamente complesse, l'organismo possa nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il **comma 2** è stato introdotto allo scopo di dare adeguata collocazione alla previgente disposizione di cui al soppresso comma 6 dell'articolo 5, secondo la quale la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce, per una volta, la decadenza. Al fine, inoltre, di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano danneggiare gli interessi delle parti che ricorrono alla mediazione che quindi, già solo per questo, possono essere indotte a non avvalersi di tale procedura, si prevede che la parte che presenta la domanda possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, senza esonero degli obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.

Il **comma 3** riprende quanto precedentemente previsto al comma 2 dell'articolo 8, precisando che il procedimento di mediazione si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Il **comma 4**, in attuazione del criterio di cui alla lettera f), stabilisce che le parti, in linea di principio, sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione ma, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante, a condizione che sia informato sui fatti e che sia munito dei poteri per conciliare la lite. Tale possibilità è solo in apparente contrasto con il principio di partecipazione effettiva e attiva alla procedura in quanto rappresenta, invece, un ulteriore strumento partecipativo utilizzabile da chi, per varie ragioni (ad esempio salute, età, impegni inderogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore) non potrebbe partecipare di persona agli incontri fissati dal mediatore rischiando di far fallire la mediazione ovvero di prolungarne eccessivamente la durata.

L'espressa previsione della possibilità di partecipare mediante un delegato ha reso necessario stabilire in modo chiaro che il mediatore deve verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi delle persone comparse davanti a lui e darne atto a verbale.

Il **comma 5**, al fine di riordinare e razionalizzare le disposizioni in tema di procedimento di mediazione, attribuisce idonea collocazione al principio secondo cui, nei casi di mediazione obbligatoria per legge, ossia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, ciascuna parte deve essere assistita dal proprio avvocato.

Il **comma 6**, in attuazione della lettera e), ha ripreso la previsione (di cui al previgente comma 3), secondo cui il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, ed è stato integrato al fine di precisare le attività e gli oneri che gravano sulle parti della procedura di mediazione e sullo stesso mediatore il quale, in linea generale, è tenuto preliminarmente a informare le parti, nel primo incontro, sulle modalità di svolgimento della mediazione ed è tenuto ad adoperarsi affinché sia raggiunto un accordo di conciliazione. Allo stesso tempo si richiamano espressamente i doveri di leale cooperazione nel rispetto del canone della buona fede, che gravano sulle parti e sui loro avvocati al fine di realizzare l'effettivo confronto sulle questioni controverse. Si è inoltre stabilito che del primo incontro è redatto verbale a causa del mediatore, sottoscritto da tutti i partecipanti.

Tale disposizione sottolinea e ribadisce l'importanza del primo incontro, non più finalizzato a una mera informativa alle parti sulla procedura, la cui funzione è stata invece potenziata e sono previsti specifici oneri a carico del mediatore anche finalizzati a far constare l'eventuale soddisfacimento della condizione di procedibilità, e del relativo verbale.

Il **comma 7** contiene la previsione (precedentemente collocata nel comma 4 dell'articolo 8) che il mediatore può avvalersi di esperti, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell'organismo. Inoltre, in attuazione del principio di cui alla lettera i), è stata aggiunta la previsione che le parti, al momento della eventuale nomina dell'esperto, possano accordarsi per stabilire che la relazione da questi redatta possa essere prodotta nell'eventuale processo davanti al giudice. L'accordo di produrre la relazione nell'eventuale giudizio deroga ai limiti di utilizzabilità del documento formato nella procedura di mediazione, derivanti dal dovere di

riservatezza sancito dall'articolo 9. In caso di produzione, si è previsto che tale documento venga valutato ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.

Tale disposizione, in armonia con le generali finalità della delega in materia di mediazione, concorre a incentivare le parti ad avvalersi di tale procedura, proprio in quanto consente, se non si raggiunge l'accordo di conciliazione, di avvalersi delle attività tecniche svolte durante la procedura stragiudiziale.

Lettera i)

L'inserimento dell'articolo **8-*bis* nel d.lgs. n. 28 del 2010** attua il principio di delega contenuto nella lettera p) per disciplinare la mediazione in modalità telematica.

Il **comma 1** prevede, per gli atti del procedimento di mediazione svolto in modalità telematica, che si debbano rispettare le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e che la loro trasmissione può avvenire avvalendosi di sistemi di posta elettronica certificata o altri servizi elettronici di recapito certificato.

Il **comma 2** individua gli *standard* tecnici che devono essere rispettati nel caso in cui gli incontri del procedimento di mediazione si svolgano con sistemi audiovisivi a distanza e si prevede che le parti possano optare per la partecipazione agli incontri in forma mista.

Il **comma 3** regola la formazione e sottoscrizione, con modalità digitale, del documento contenente il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione, da parte del mediatore, oltre che delle parti e, nei casi previsti dalla legge, dagli avvocati che li assistono.

Il **comma 4** prevede che il documento sottoscritto ai sensi del comma 3, dopo essere stato firmato dal mediatore, sia poi ritrasmesso alle parti, agli avvocati (ove nominati) e alla segreteria dell'organismo.

Il **comma 5** stabilisce che l'organismo di mediazione procede alla conservazione ed esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche osservando le disposizioni di cui all'articolo 43 del codice dell'amministrazione digitale.

Lettera l)

L'articolo **9 del d.lgs. n. 28 del 2010** viene modificato allo scopo di razionalizzare le disposizioni in tema di procedimento di mediazione. In particolare, si modifica il comma 1, al fine di chiarire che il dovere di riservatezza deve essere osservato da chiunque partecipi alla procedura di mediazione.

Lettera m)

L'articolo **11 del d.lgs n. 28 del 2010** viene modificato in attuazione del principio di cui alla lettera e) e in tale articolo è collocata la disciplina della fase conclusiva del procedimento di mediazione.

Il **comma 1** individua alcuni specifici oneri di verbalizzazione a carico del mediatore, con riferimento all'ipotesi in cui l'accordo sia o non sia raggiunto. Viene mantenuta la previsione del testo attualmente vigente, in ordine al persistere, qualora le parti non raggiungano un accordo, della facoltà del mediatore di formulare comunque una proposta di conciliazione che deve essere allegata al verbale, informando le parti delle possibili conseguenze derivanti dal rifiuto della proposta ai sensi dell'articolo 13.

Al **comma 2** sono stabilite le formalità e i tempi per la formalizzazione della proposta di conciliazione ad opera del mediatore, al fine di consentire alle parti di esaminarla e valutarla con un adeguato margine di tempo prima di manifestare la volontà di aderirvi o di rifiutare. Per ragioni di riservatezza nell'eventuale successivo procedimento giudiziale *inter partes*, è stato previsto che la proposta del mediatore non possa contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il **comma 3** costituisce una norma di coordinamento con l'articolo 15-*septies*, comma 4, al fine di procedimentalizzare e semplificare la procedura di liquidazione del compenso dell'avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il **comma 4** stabilisce le regole per la formazione del verbale conclusivo della procedura, sia con riferimento alla necessità di allegarvi, quale parte integrante, l'eventuale accordo, ma anche di stabilire chi debba

sottoscrivere il verbale e il dovere del mediatore di curarne il celere deposito presso l'organismo, oltre alla previsione degli oneri di verbalizzazione che gravano sul mediatore.

Il **comma 5** stabilisce che il verbale contenente l'eventuale accordo deve essere redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un originale da depositare presso l'organismo di mediazione. Tale disposizione ha lo scopo di agevolare l'utilizzo di tale documento da parte di coloro che hanno partecipato alla procedura di mediazione.

Il **comma 6** sancisce l'obbligo per l'organismo di mediazione di rilasciare copia del verbale contenente l'eventuale accordo alle parti che lo richiedono, nonché di conservare copia degli atti dei procedimenti di mediazione trattati per almeno tre anni decorrenti dalla loro conclusione.

Il **comma 7** ribadisce, con diversa collocazione, quanto originariamente previsto dal comma 3 il cui contenuto viene riformulato, nell'ottica del riordino delle norme sul procedimento di mediazione, per meglio definire le condizioni per procedere alla trascrizione dell'accordo di conciliazione, oltre a ribadire che l'accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento.

Lettera n)

La lettera g) del comma 4 dell'unico articolo della legge delega contiene un criterio di delega volto ad incentivare la conclusione di accordi da parte delle amministrazioni pubbliche, disponendo che per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Oltre alle modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è stato inserito l'articolo **11-*bis* nel d.lgs. n. 28 del 2010**, al fine di effettuare un espresso richiamo alla nuova disposizione della legge n. 20 del 1994 applicabile nei casi di accordo conciliativo sottoscritto, in sede di mediazione, dalle amministrazioni pubbliche.

Lettera o)

L'articolo **12 del d.lgs. n. 28 del 2010** è stato oggetto di modifiche di chiarimento e coordinamento.

Al **comma 1**, al fine di evitare interpretazioni potenzialmente pregiudizievoli per le parti, si è chiarito che l'accordo sottoscritto dalle parti della mediazione e dei agli avvocati, costituisce titolo esecutivo quando le stesse sono assiste "dagli avvocati", così sostituendo l'attuale espressione "da un avvocato" che potrebbe indurre l'interprete a ritenere che un simile accordo possa essere stipulato, sottoscritto ed avere efficacia esecutiva, anche quando più parti siano assistite da un solo avvocato.

Si è inoltre chiarito, con apposito coordinamento con l'articolo 8-*bis*, che tra le modalità di sottoscrizione a tal fine consentite sono comprese anche quelle previste da tale disposizione.

Il **comma 1-*bis*** è stato quindi inserito per contenere, in collocazione separata, la diversa disciplina dei casi in cui, al di fuori dalle ipotesi del comma 1, l'omologa dell'accordo avviene, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.

Il **comma 2** precisa, mediante una formulazione più corretta rispetto al testo previgente, che l'omologazione dell'accordo conferisce a quest'ultimo la qualità di titolo esecutivo per procedere a espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale.

Lettera p)

L'articolo **12-*bis* del d.lgs. n. 28 del 2010** viene inserito per attuare il principio di cui alla lettera e) e contiene, collocate in un unico articolo, le disposizioni sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.

Il **comma 1** prevede, riportando con diversa collocazione la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* del testo vigente, che il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile, dalla mancata partecipazione di una parte, senza giustificato motivo, al primo incontro della procedura di mediazione cui la controparte l'ha invitata.

Il **comma 2**, riprendendo il principio previsto dal secondo periodo del vigente comma 4-*bis* dell'articolo 8, disciplina le conseguenze della mancata partecipazione nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda. In tale ipotesi si prevede che la mancata e ingiustificata partecipazione comporti la condanna della parte costituita, a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione. Rispetto alla disposizione vigente, oltre a una diversa e più razionale collocazione, si è previsto un aumento della sanzione irrogata a questo titolo al fine di disincentivare comportamenti elusivi del principio del tentativo obbligatorio di mediazione, procedura astrattamente idonea a evitare che le parti, per la medesima controversia ricorrano al giudice.

Il **comma 3** prevede che, nei casi di cui al comma 2, su istanza di parte, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice possa altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di lite maturate dopo la infruttuosa conclusione del procedimento di mediazione, dovuta alla mancata partecipazione della medesima parte soccombente.

Il **comma 4** prevede una speciale conseguenza processuale connessa all'ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o da parte di soggetti sottoposti a un'autorità di vigilanza.

In tali ipotesi il giudice segnala la mancata partecipazione, nel primo caso, al pubblico ministero presso la Corte dei conti e nel secondo caso, all'autorità di vigilanza.

Tale segnalazione consente l'eventuale adozione, nei confronti dei soggetti che ingiustificatamente hanno omesso di coltivare una procedura di mediazione obbligatoria, di eventuali sanzioni connesse al danno che tale comportamento possa avere causato all'amministrazione o al soggetto vigilato.

Lettera q)

L'articolo **13 del d.lgs. n. 28 del 2010** viene modificato per attuare il principio di delega di cui alla lettera e) del comma 4 dell'unico articolo della legge delega.

La rubrica viene modificata allo scopo di chiarire che tale disposizione regola il regime delle spese processuali nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione, mentre il nuovo articolo 12-*bis* disciplina la diversa materia delle conseguenze processuali della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Il **comma 1,** nel penultimo periodo, contiene un intervento di coordinamento dovuto alla modifica apportata all'articolo 96 del codice di procedura civile, con l'aggiunta di un quarto comma, il cui contenuto non sarebbe coerente con il richiamo operato dal vigente comma, che ha lo scopo di precisare che l'eventuale condanna della parte al pagamento della somma prevista dal primo periodo del comma 1, non esclude la possibilità che la stessa parte sia condannata, ricorrendone i presupposti, per lite temeraria.

Dunque, per effetto delle descritte modifiche, l'articolo 12-*bis* contiene la disciplina delle conseguenze scaturiscono dalla mancata e ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione, mentre l'articolo 13 contiene la disciplina delle conseguenze che possono derivare alla parte che, pur avendo partecipato alla procedura di mediazione, ha rifiutato la proposta conciliativa il cui contenuto ha poi trovato riscontro nel provvedimento giurisdizionale.

Lettera r)

L'articolo **14 del d.lgs. n. 28 del 2010** è stato modificato in attuazione del principio di cui alla lettera m), nell'ottica di potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, prevedendo, al comma 2, lettera a), che il mediatore sia obbligato a sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza, oltre che di imparzialità.

La lettera b) del medesimo comma è stata modificata al fine di prevedere l'obbligo, in capo al mediatore, di comunicare, al responsabile dell'organismo e alle parti, tutte le circostanze sopravvenute nel corso della procedura, idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

Inoltre alla lettera c) è imposto l'ulteriore onere al mediatore di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, mentre alla lettera d) quello di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Lettera s)

L'articolo **15 del d.lgs. n. 28 del 2010**, dedicato alla mediazione nell'azione di classe**,** è stato modificato esclusivamente allo scopo di aggiornare il testo alle disposizioni nel frattempo adottate, che hanno dato diversa collocazione alla disciplina dell'azione di classe, portandola all'interno del codice di procedura civile, in particolare, per quanto qui di rilievo, nell'articolo 840-*bis*.

Lettera t)

Il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), in relazione alle procedure alternative di risoluzione delle controversie, prevede tre ambiti di intervento: il riordino, semplificazione e ampliamento degli incentivi fiscali, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita e l'ampliamento delle categorie di beneficiari e l'aumento degli incentivi fiscali. Tali misure sono finalizzate a favorire e incentivare il ricorso e la diffusione delle forme complementari di risoluzione delle controversie che si realizzano con la composizione transattiva della controversia in tal modo contribuendo, quale ulteriore conseguenza, alla deflazione del contenzioso giudiziario.

L'attuazione di tali ampi e complessi criteri di delega è stata effettuata mediante interventi di modifica degli articoli 17 e 20 del d.lgs. n. 28 del 2010 e mediante l'inserimento di un nuovo capo II-*bis* nel d.lgs. n. 28 del 2010 contenente la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui le parti, in ottemperanza al dovere di esperire un tentativo di mediazione, definiscono la controversia senza ricorrere al giudice.

Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che, in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera c), sono estesi per la mediazione alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).

All'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L'intervento è volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l'accordo prima di adire l'autorità giudiziaria.

Si è ritenuto di non collocare tale intervento all'interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma nel d.lgs. n. 28 del 2010.

Nel sistema del TUSG, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l'ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; in una seconda fase, l'autorità giudiziaria che procede, all'esito della lite, conferma l'ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell'attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all'erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all'azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (negoziazione assistita o mediazione) che si concluda con l'accordo prima dell'avvio di un'azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà

possibile individuare una parte “soccombente” in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un’azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato.

Si deve poi considerare che l’eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di mediazione, di adire l’autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Si ritiene, per queste ragioni, che il principio di delega non possa essere attuato mediante novella del TUSG in considerazione degli evidenziati aspetti di asistematicità rispetto al vigente sistema della liquidazione giudiziale. Si è pertanto previsto l’inserimento nel d.lgs. n. 28 del 2010 del capo II-*bis*, i cui articoli da 15-*bis* a 15-*duocecies* contengono la speciale disciplina del patrocinio a spese dello Stato per le controversie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità *ex lege,* ai sensi dell’articolo 5, comma 1, l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria e la procedura si conclude con la conciliazione senza ricorso al giudice.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di mediazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che “[r]*imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio*”.

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali, a causa delle circostanze del caso concreto, la procedura di mediazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.

Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.

In particolare, sono state riproposte le stesse condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.

L’articolo **15-*bis*** del **d.lgs. n. 28 del 2010** è dedicato alla istituzione del patrocinio in queste ipotesi, così colmando il vuoto di tutela evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2022. Il comma 2 indica i casi di esclusione dal beneficio, come delineati nel TUSG, in quanto costituenti, salvo specifica eccezione, ipotesi presunte di abuso dello strumento.

L’articolo **15-*ter* del d.lgs. n. 28 del 2010** fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, il limite di reddito per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L’articolo **15-*quater* del d.lgs. n. 28 del 2010***,* al **comma 1,** stabilisce il contenuto necessario dell’istanza di ammissione e al comma 1 prevede espressamente la possibilità, per chi si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di farne richiesta al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare alla relativa procedura.

Il **comma 2** riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di mediazione. Benché la procedura di mediazione non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra mediazione e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.

Tale valutazione, che opera su un piano diverso da quello del procedimento di mediazione, ha la diversa e specifica finalità di prevenire che il beneficio sia strumentale al perseguimento di pretese manifestamente infondate, e di consentire la verifica dell'ulteriore condizione di accesso alla misura che, nel caso della mediazione, consiste nella necessaria riconducibilità della pretesa alle controversie per le quali la mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **comma 3** disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l'apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull'articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell'autorità consolare competente di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

L'articolo **15-*quinquies* del d.lgs. n. 28 del 2010** individua il Consiglio dell'ordine degli avvocati competente nel Consiglio che ha sede nel luogo dove si trova l'organismo di mediazione competente ad esperire la procedura.

Si è mantenuto il meccanismo, già previsto dal TUSG, dell'ammissione anticipata e provvisoria da parte di tale organo, in considerazione del fatto che l'ammissione definitiva, come chiaramente indicato all'articolo 15-*bis*, è condizionata alla dimostrazione del raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

In caso contrario, infatti, la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.

L'articolo **15-*sexies* del d.lgs. n. 28 del 2010**, nell'ottica della tutela effettiva del diritto al patrocinio, individua il rimedio giudiziale esperibile in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione, avverso il provvedimento emesso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. Si tiene conto del fatto che, nelle ipotesi regolate, non è previsto l'esperimento della domanda davanti al giudice.

L'articolo **15-*septies* del d.lgs. n. 28 del 2010** disciplina gli effetti dell'ammissione anticipata al beneficio e la procedura di conferma dell'ammissione anticipata.

Il **comma 1** contiene la clausola generale di validità dell'ammissione anticipata per l'intera procedura di mediazione.

Il **comma 2** stabilisce che la parte ammessa al patrocinio non è tenuta a versare all'organismo di mediazione le indennità previste dall'articolo 17, commi 3 e 4. Per completezza si evidenzia che per tali indennità non esigibili dalla parte non abbiente, l'articolo 20 attribuisce, in conformità ad apposito principio di delega, un corrispondente credito di imposta all'organismo di mediazione.

I **commi 3 e 4** disciplinano le condizioni per la conferma dell'ammissione anticipata, che deve essere attivata dall'avvocato che assiste la parte non abbiente che è tenuto a tal fine a documentare il raggiungimento dell'accordo, atto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, deve contenere l'indicazione del suo valore, indispensabile per la determinazione del corretto parametro di liquidazione del compenso. In tal modo, la procedura di liquidazione viene snellita e limita eventuali controversie avanti al Consiglio dell'ordine sulla corretta individuazione del parametro da applicare. Il Consiglio dell'ordine è tenuto a svolgere, in base a tale comma, oltre alla verifica formale di completezza della documentazione a corredo dell'istanza, anche una valutazione di congruità del compenso, determinato in conformità all'articolo 15-*octies*, e a confermare in caso di esito positivo l'ammissione tramite apposizione del visto di congruità sulla parcella, trasmettendone copia all'ufficio finanziario competente per le verifiche di competenza.

Il **comma 5** riproduce il divieto, per l'avvocato della parte ammessa al beneficio, di percepire dal cliente compensi o rimborsi e sanziona con la nullità eventuali patti contrari e viene richiamato l'articolo 85, comma 3, TUSG che stabilisce che la violazione di tale divieto costituisce "*grave illecito disciplinare professionale*".

L'articolo **15-*octies* del d.lgs. n. 28 del 2010** disciplina la determinazione del compenso autoliquidato dal difensore, da sottoporre al vaglio di congruità di cui all'articolo 15-*septies*, rimandando a un decreto ministeriale per l'individuazione degli importi spettanti all'avvocato a titolo di onorario e di spese nonché delle modalità con cui l'avvocato deve compilare la dichiarazione di autoliquidazione. Si mira a introdurre così un sistema chiaro e procedimentalizzato, che ponga il Consiglio dell'ordine in condizione di operare senza complicazioni, avendo a disposizione anche il documento contenente l'accordo di conciliazione, tutti i controlli di conformità prodromici alla adozione del provvedimento di conferma dell'ammissione anticipata e alla verifica di congruità del compenso prevista dal comma 4 dell'articolo 15-*septies*.

La norma prevede altresì, in un'ottica di semplificazione, accelerazione ed effettività del riconoscimento del compenso maturato dall'avvocato che ha assistito una parte in una procedura di mediazione, che il professionista possa accedere a forme di riconoscimento diverse dalla materiale erogazione delle somme, quali il riconoscimento di un credito di imposta e la possibilità di compensare tale credito con altri crediti che il professionista vanta nei confronti dell'Erario, sulla scorta di quanto attualmente prevede l'articolo 1, commi 778 e 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'articolo **15-*novies* del d.lgs. n. 28 del 2010** disciplina i casi di revoca del provvedimento di ammissione e i rimedi contro tale decisione. Si tratta di norma di chiusura necessaria, che stabilisce in che modo si procede a revoca nei casi in cui sia accertato che una parte ha fruito del beneficio pur non avendone diritto.

Il **comma 1** prevede quindi che ove sia accertata dalle autorità competenti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ne sia data notizia al Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento di ammissione.

Il **comma 2,** nella medesima prospettiva, prevede che siano comunicate al medesimo organo anche le modifiche sopravvenute delle condizioni reddituali che escludono il diritto di essere ammessi al beneficio ponendosi a carico della parte non abbiente l'onere di comunicare al proprio avvocato eventuali modifiche reddituali sopravvenute idonee a incidere sulle condizioni di ammissione. Si tratta di una necessaria norma di chiusura del sistema, considerando la brevità del termine di durata della procedura di mediazione e la prevedibile rarità dei casi in cui in concreto, in tale breve spazio di tempo, sopravvengano mutamenti del reddito, rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente, tali da mettere in discussione il mantenimento del diritto al beneficio.

Il **comma 3** prevede che il Consiglio dell'ordine, ricevuta una di queste comunicazioni ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, procede alla revoca del provvedimento di ammissione, da comunicare all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

Il **comma 4** individua il rimedio giurisdizionale attivabile per contestare la revoca, con richiamo della procedura attualmente prevista dal TUSG.

L'articolo **15-*decies* del d.lgs. n. 28 del 2010** riproduce le sanzioni attualmente previste dall'articolo 125 TUSG per chi effettua false attestazioni per ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio e, come previsto anche nel TUSG, attribuisce alla Guardia di finanza il compito di effettuare, nel contesto dei programmi annuali di controllo fisale, anche i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo **15-*undecies* del d.lgs. n. 28 del 2010** contiene infine le disposizioni di copertura finanziaria per l'attuazione delle descritte disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nella procedura di mediazione.

Lettera u)

Nella rubrica del Capo III è stato inserito riferimento agli enti di formazione per riflettere la nuova disciplina introdotta sul punto.

Lettera v)

L'articolo **16 del d.lgs. n. 28 del 2010** è stato modificato con l'aggiunta del **comma 1-*bis*,** che opera una revisione e inserisce nella norma primaria i requisiti necessari perché gli organismi di mediazione siano abilitati a gestire i relativi procedimenti ed essere quindi iscritti nel registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

In particolare sono stati individuati in modo specifico i requisiti comprovanti la serietà, costituiti dalla onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi, dalla previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento, da parte dell'organismo, in via esclusiva, di attività consistente nell'erogazione di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, oltre a una dichiarazione di impegno a non prestare servizi di mediazione conciliazione e risoluzione di controversie in tutti i casi nei quali l'organismo stesso ha un interesse nella lite.

Il **comma 1-*ter*** contiene l'individuazione dei requisiti comprovanti l'efficienza, consistenti nella adeguatezza e trasparenza dell'organizzazione, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi e contabili, nella capacità finanziaria, nella qualità dei servizi erogati, della qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e degli stessi mediatori.

Il **comma 3** è stato modificato al fine di prevedere che nel regolamento che l'organismo di mediazione allega alla domanda di iscrizione nel registro, siano espressamente indicate non solo le tabelle delle indennità spettanti agli organismi, ma anche i relativi criteri di calcolo.

Il **comma 4-*bis*** è stato modificato esclusivamente al fine di aggiornare il riferimento normativo al codice deontologico forense. È stato sostituito il riferimento all'articolo 55-*bis* con il riferimento corretto all'articolo 62 di tale codice.

Il **comma 5** è stato modificato esclusivamente al fine di coordinare il testo vigente con l'introduzione del nuovo articolo 16-*bis*, dedicato alla disciplina degli enti di formazione, il cui elenco, effettivamente istituito con il D.M. n. 180 del 2010 adottato in attuazione del comma 5, dovrà essere tenuto in conformità dei nuovi specifici criteri per l'iscrizione degli enti di formazione.

Lettera z)

L'articolo **16-*bis* del d.lgs. n. 28 del 2010**, in attuazione delle lettere l) e n), del comma 4 dell'unico articolo della legge delega è stato introdotto al fine di individuare i requisiti necessari per l'iscrizione degli enti di formazione nell'elenco istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia.

Si è scelto di adottare, quanto ai requisiti di serietà ed efficienza, gli stessi criteri previsti per gli organismi di mediazione, non essendovi ragione di prevedere una disciplina differenziata.

Il **comma** 1 fissa il principio secondo cui l'iscrizione all'elenco degli enti di formazione è condizionato alla dimostrazione dei requisiti di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il **comma 2** contiene, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera n), la previsione di uno specifico e ulteriore requisito richiesto come condizione per l'iscrizione, o per il suo mantenimento, costituito dall'obbligo, per l'ente di formazione, di nominare un responsabile scientifico di chiara fama e esperienza nel settore, cui sono attribuiti specifici compiti, e che deve assicurare la qualità della formazione erogata dall'ente, la sua completezza, oltre che l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto, che non può essere disgiunto dalla stessa competenza dei formatori. Proprio nell'ottica di responsabilizzare gli enti di formazione a reperire, attraverso il responsabile, i formatori dotati della migliore esperienza è stata espressamente prevista la possibilità di valorizzare anche le competenze maturate all'estero. Inoltre, il responsabile della formazione ha lo specifico onere di comunicare costantemente al Ministero della giustizia, i programmi formativi via via predisposti, completi dei nominativi dei formatori scelti per il loro svolgimento.

Il **comma 3** prevede inoltre che con decreto ministeriale siano individuati i più specifici requisiti di qualificazione richiesti ai mediatori e ai formatori per iscriversi negli elenchi tenuti presso il Ministero della giustizia o per mantenere tale iscrizione dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2020 e al D.M. n. 180 del 2010. La completa attuazione delle modifiche apportate all'articolo 16 e con l'introduzione del nuovo articolo 16-bis sarà completata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge delega, apportando le pertinenti modifiche al DM n.180 del 2010 al fine di prevedere, tra l'altro, che per l'iscrizione nel registro, occorre partecipare ad un corso di formazione iniziale per mediatori e ad un numero minimo di procedure di mediazione presso un organismo di mediazione, che coloro che non hanno conseguito una laurea in discipline giuridiche attestano adeguata preparazione attraverso la partecipazione a specifici corsi formativi nelle discipline giuridiche, che dopo l'iscrizione nel registro, i mediatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione; che per mantenere l'iscrizione nel registro, gli avvocati iscritti all'albo sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi minimi di formazione, che dopo l'iscrizione nell'elenco, i formatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione, che le attività di formazione possono svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo da remoto, che il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall'ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l'equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all'estero, certificare per singole attività formative l'idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell'onorario e delle spese spettanti all'avvocato ai sensi dell'articolo 15-*octies*, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. Tali interventi, coerenti con i principi di delega, considerati anche gli ambiti regolati dal DM n.180 del 2010, trovano adeguata collocazione nella normativa secondaria.

Lettera aa)

L'articolo **17 del d.lgs. n. 28 del 2010** è stato sostituito, in attuazione del principio di cui alla lettera a) del comma 4.

Il **comma 1** (che recepisce quanto precedentemente contenuto nel comma 2 dell'articolo 17) sancisce il principio, compatibile con i principi della legge delega in materia, secondo cui documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il **comma 2** dispone che il verbale contenente l'accordo di conciliazione è l'atto esente da imposta di registro ed eleva (rispetto al previgente comma 3) il limite di esenzione da cinquantamila a centomila euro.

Il **comma 3** attua il principio di delega avente ad oggetto la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle relative indennità, e stabilisce che ciascuna parte è tenuta a versare, al momento della presentazione della domanda di mediazione o dell'adesione, le spese di avvio della procedura di mediazione e le spese di mediazione per il primo incontro, precisando che quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Viene quindi meno, quale aspetto di particolare rilievo della riforma del regime delle spese e indennità di mediazione, oltre che di rafforzamento della sua effettività e qualità, il principio della sostanziale gratuità del primo incontro di mediazione.

Il **comma 4** introduce un ulteriore principio secondo cui sono previsti importi specifici e differenziati nel caso in cui il primo incontro si concluda con un accordo e nel diverso caso in cui la procedura di mediazione richieda lo svolgimento di più incontri. Il comma pone a carico degli organismi di mediazione, al fine di migliorare la trasparenza della procedura, l'onere di rendere noti, nel proprio regolamento, gli importi che sono richiesti a questo titolo.

Il **comma 5** prevede i contenuti del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2, riportando quanto già previsto dal previgente comma 4 e aggiungendo, alla lettera c), che il decreto ministeriale deve anche fissare e disciplinare le indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione previste per il primo incontro che, come osservato in precedenza, a seguito della riforma dovranno essere sempre corrisposte e, alla lettera f), che il medesimo decreto deve anche fissare i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione, elemento necessario per la semplificazione della determinazione del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui all'articolo 5, comma 1, e in armonia con quanto si prevede all'articolo 15-*septies*, comma 4.

Il **comma 6**, in accordo con la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per le procedure di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-*quater*, precisa che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è tenuta a versare né spese di avvio, né spese di mediazione (per il primo incontro e per gli incontri ulteriori). Il relativo importo, come indicato in relazione agli interventi operati sull'articolo 20, comma 4, può essere recuperato dall'organismo di mediazione mediante richiesta di riconoscimento di un corrispondente credito di imposta.

Il **comma 7** mantiene la previsione di un onere in capo al Ministero della giustizia di monitorare le "*mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione*", già contenuta nel previgente comma 6, mentre si è ritenuto di sopprimere la parte relativa alla determinazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, divenuta incompatibile con la nuova disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione.

Il **comma 8** contiene il principio di rideterminazione triennale dell'ammontare delle indennità previste per gli organismi di mediazione.

Il **comma 9** contiene la norma di copertura finanziaria.

Lettera bb)

La legge delega, oltre alla semplificazione di tutte le procedure per il riconoscimento di tali crediti, prevede l'incremento del vigente ammontare dell'esenzione dall'imposta di registro sugli accordi di conciliazione; il riconoscimento per le parti della procedura di mediazione, di un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato, un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito di accordo raggiunto in sede di mediazione. È inoltre previsto un credito di imposta per gli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

All'articolo **20 del del d.lgs. n. 28 del 2010** sono quindi state apportate puntuali modifiche per recepire gli specifici criteri dettati in tale ambito dalla legge delega.

La rubrica è stata modificata per renderla coerente con il nuovo contenuto dell'articolo, che prevede non solo un ampliamento dei crediti di imposta riconosciuti alle parti della procedura di mediazione, ma anche un credito di imposta per la prima volta riconosciuto a favore degli organismi di mediazione.

Il **comma 1** viene interamente riformulato al fine di prevedere l'aumento dell'importo massimo del credito d'imposta riconosciuto alla parte per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione (che viene portato da cinquecento a seicento euro). Tale importo, secondo quanto prevedono i commi 3 e 4 dell'articolo 17, introdotti in attuazione di appositi principi di delega, comprende le spese di avvio e le spese del primo incontro di mediazione e degli eventuali ulteriori importi a seconda che il primo incontro si concluda con un accordo o che la procedura prosegua con incontri ulteriori.

Nel medesimo comma viene introdotto un nuovo credito d'imposta in favore delle parti, riconoscibile nei soli casi in cui casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle controversie di cui all'articolo 5, comma 1, e quando il giudice demanda le parti in mediazione (restando quindi esclusa l'ipotesi di mediazione su clausola contrattuale o statutaria di cui al nuovo articolo 5-*sexies* in quanto si tratta di un'ipotesi nella quale la condizione di procedibilità deriva dalla volontà delle parti). Tale credito di imposta è commisurato al compenso corrisposto dalla parte al proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi, per l'assistenza nella procedura di mediazione, nel limite di euro seicento.

Il **comma 2,** per assicurare il rispetto della copertura finanziaria, fissa il tetto massimo all'importo complessivo di cui la parte può beneficiare a titolo di credito d'imposta nei casi previsti dal comma 1. Si prevede, dunque, che per tali crediti alla parte può essere riconosciuto un credito di imposta fino ad euro seicento per procedura e un tetto massimo annuale fino a euro duemilaquattrocento per le persone fisiche, e fino a euro ventiquattromila per le persone giuridiche. Si è scelto di introdurre un tetto massimo annuale differenziato per le persone fisiche e per le persone giuridiche in considerazione del fatto che, anche a causa dello svolgimento di molte attività in forma associata, le persone giuridiche sono più frequentemente coinvolte in procedure di mediazione, con conseguente diritto a vedersi riconoscere i crediti d'imposta di nuova introduzione (è sul punto sufficiente considerare le materie per le quali è prevista, ed è stata ampliata, la condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1). La fissazione di un tetto differenziato ha lo scopo di evitare che le risorse a copertura di tali interventi siano assorbite in maniera sproporzionata dai crediti di imposta delle persone giuridiche, fattore che potrebbe ostacolare le finalità del principio di delega, ossia diffondere la cultura della mediazione anche nelle controversie che vedono come parti le persone fisiche.

L'ultimo periodo del comma ribadisce la regola, contenuta nella precedente formulazione del comma 1, secondo cui, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà. Sotto questo profilo non vengono apportate innovazioni al regime vigente.

Il **comma 3** è stato introdotto al fine di attuare il principio di delega avente ad oggetto il riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta a beneficio della parte, commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione. In tal caso il limite massimo esigibile è stato fissato in euro cinquecentodiciotto (importo corrispondente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per i processi civili di valore indeterminabile). La collocazione di tale beneficio fiscale in questo comma trova la sua ragione nel fatto che si tratta di importo non assoggettato al limite massimo previsto dal comma 2.

Il **comma 4** è stato introdotto al fine di attuare il principio di delega avente ad oggetto il riconoscimento di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione. Il beneficio è riconosciuto quando partecipa alla procedura di mediazione una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, per effetto dell'ammissione, non è tenuta a versare alcuna indennità all'organismo di mediazione, al quale spetta, invece, in misura corrispondente, un credito di imposta per il quale è previsto un limite annuale di euro ventiquattromila.

Il **comma 5** prevede che venga adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge n. 206 del 2021, un decreto ministeriale finalizzato a disciplinare le procedure che dovranno essere seguite per il riconoscimento dei crediti d'imposta sopra descritti, anche per quanto concerne l'individuazione della documentazione da esibire a corredo della richiesta e dei controlli sull'autenticità della stessa, e per definire le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati. Infine, **i commi 6 e 7** contengono le disposizioni di copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20.

Art. 8 – *(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20)*

La lettera g) del comma 4 dell'unico articolo della legge delega contiene un criterio volto ad incentivare la conclusione di accordi da parte delle amministrazioni pubbliche, disponendo che per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo **1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001**, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

L'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è stato pertanto modificato **co**n l'aggiunta del comma 1-01.*bis*, al fine di prevedere che la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione nei soli casi di dolo e colpa grave, definita quest'ultima come "*negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti*".

È stato inoltre inserito, nel d.lgs. n. 28 del 2010, l'articolo 11-*bis* al fine di effettuare un espresso richiamo alla nuova disposizione della legge n. 20 del 1994 che trova applicazione nei casi di accordo conciliativo sottoscritto, in sede di mediazione, dalle amministrazioni pubbliche.

Il principio di delega, che si ricollega al potere transattivo della pubblica amministrazione, fa espresso riferimento all'accordo di conciliazione che può essere raggiunto dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, laddove se ne ravvisi la convenienza economica, tanto nel corso di un procedimento di mediazione quanto nel corso di un procedimento giudiziale, introducendo in tali ipotesi una limitazione della responsabilità per danno erariale, che viene circoscritta ai casi di colpa particolarmente grave, rappresentata dalla negligenza inescusabile e dall'irragionevolezza, oltre che per dolo.

Una limitazione della responsabilità per danno erariale, di cui all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, è già stata introdotta dall'art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, e successivamente con il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, che ha previsto, nell'ambito della disciplina legata all'emergenza pandemica, che, per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, il funzionario è tenuto a rispondere solo dei danni conseguenti ad una condotta dolosamente posta in essere voluta, ferma restando la responsabilità per quelli causati da omissione o inerzia.

Il principio di delega attuato dalla presente norma si pone su un piano diverso rispetto al cosiddetto scudo erariale introdotto dalla normativa emergenziale, che ha lo scopo di disincentivare quelle inefficienze che possono derivare dal timore dei funzionari pubblici di incorrere in responsabilità, e che ha portato alla sostanziale, sebbene temporanea, eliminazione della responsabilità contabile per colpa grave. La finalità della presente norma, invece, non è legata principalmente ad esigenze di de-burocratizzazione o di de-giurisdizionalizzazione quanto a quella di favorire l'utilizzo degli strumenti privatistici e del potere transattivo da parte della pubblica amministrazione nell'ambito dell'attività non autoritativa e dei diritti disponibili.

Per questo l'attuazione di tale principio di delega ha imposto di modificare l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che disciplina l'azione di responsabilità per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, e di aggiungere una disposizione che espressamente garantisce al funzionario che partecipa ad un procedimento di mediazione la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo senza il timore di incorrere nella responsabilità contabile. Tale limitazione opera, in conformità alla legge delega, a condizione che il funzionario abbia agito nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità, nonché di logicità e razionalità che devono sempre caratterizzare l'agire della pubblica amministrazione. Si evidenzia, inoltre che, analoga limitazione di responsabilità si applica al funzionario che concilia la controversia che pende innanzi all'autorità giudiziaria, sia con l'adesione alla proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-*bis* sia attraverso la conciliazione giudiziale.

Con l'attuazione del principio di delega nei termini esposti risulta tendenzialmente precluso al giudice contabile di valutare le scelte discrezionali del funzionario pubblico, in generale sottratte al sindacato giurisdizionale purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia attraverso una transazione palesemente vantaggiosa, ovviamente nel rispetto dell'iter procedimentale previsto e degli obblighi di motivazione del provvedimento che autorizza l'accordo.

La legge delega e la sua attuazione tengono conto, infine, della interpretazione delle norme sulla responsabilità contabile da parte della giurisprudenza (cfr. Corte Conti, Sez. giur. Umbria, sentenza 24 febbraio 2022 n. 9) che valuta favorevolmente le delibere dell'amministrazione che autorizzano gli accordi transattivi in materia

di diritti disponibili, una volta accertata la ragionevole proporzionalità tra costi e benefici, che servano ad evitare oppure a definire una controversia.

Art. 9 – *(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132)*

Comma 1

Lettera a)

Nell'ottica della semplificazione della procedura si è proceduto a eliminare, alla rubrica del Capo II (e ovunque ricorresse) la possibilità che le parti possano essere assistite da "uno o più" avvocati, così da uniformare il procedimento alle ipotesi di cui agli articoli 2-*ter*, 4-*bis*, 4-*ter* e 6, nelle quali è previsto che vi sia almeno un avvocato per parte.

Lettera b)

Per esigenze sistematiche, considerato l'inserimento di una più compiuta disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, si è ritenuto di suddividere il Capo II in due sezioni; la sezione I è dedicata alla procedura di negoziazione assistita.

Lettera c)

Il primo comma è stato modificato in accordo con l'eliminazione della possibilità che le parti possano essere assistite da "uno o più" avvocati.

La legge n. 206 del 2021 prevede che anche le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto prevede, l'articolo 412-ter possano essere oggetto di negoziazione assistita. L'articolo **2, comma 2, lettera b), d.l. n. 132 del 2014** è stato quindi modificato in attuazione di tale principio, al fine di eliminare la previsione che, nel testo previgente, escludeva espressamente la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita nelle controversie in materia di lavoro.

Si è introdotto un **comma 2-*bis*** al fine di prevedere la possibilità, con il consenso delle parti espresso nella convenzione di negoziazione assistita, di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia nonché dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste (disciplinate, rispettivamente, negli articoli 4-*bis* e 4-*ter*). Il medesimo comma prevede, poi, che la negoziazione assistita possa avvenire con modalità telematiche, con il consenso delle parti, con riferimento sia alla formazione e alla trasmissione degli atti, sia all'effettuazione degli incontri con collegamento da remoto.

Infine, il **comma 7-*bis*** è stato inserito al fine di prevedere che, come richiesto dal criterio di cui alla lettera r), al fine di favorire e semplificare la procedura, le parti possano ricorrere, per la stipula della convenzione, ad apposito modello elaborato dal Consiglio nazionale forense.

Lettera d)

L'articolo **2-*bis* d.l. n. 132 del 2014** è stato inserito a fine di disciplinare le modalità di svolgimento della negoziazione assistita con mezzi telematici.

Al **comma 1** si prevede che ciascun atto del procedimento, incluso l'accordo, debba essere formato e sottoscritto in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono anche disciplinate le modalità di trasmissione degli atti, consistenti nella posta certificata o recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

Al **comma 2** si prevede la possibilità per le parti di partecipare alla negoziazione assistita da remoto, con sistemi di collegamento che assicurino la reciproca udibilità e visibilità delle parti collegate. Si è precisato inoltre che il procedimento può essere svolto in modalità telematica anche solo parzialmente.

Il **comma 3** espressamente esclude l'acquisizione per via telematica delle dichiarazioni dei terzi di cui all'articolo 4-*bis* da farsi necessariamente in modalità analogica e in presenza delle parti e degli informatori, per evidenti motivi di verifica della genuinità delle dichiarazioni e di assicurare al terzo la piena verificabilità delle modalità con cui le sue dichiarazioni vengono acquisite. Tale divieto non opera, invece, per le dichiarazioni confessorie di cui all'articolo 4-*ter*, che possono essere acquisite sia in modalità analogica che su documento informatico. In tal caso l'atto deve essere sottoscritto digitalmente dalla parte e dall'avvocato che l'assiste nella sua formazione. In caso di sottoscrizione analogica la firma dell'avvocato vale anche quale certificazione dell'autografia della parte assistita, certificazione non richiesta per l'atto firmato digitalmente dalla parte.

Il **comma 4** prevede che, quando le parti sottoscrivono l'accordo con modalità analogica, la loro firma deve essere certificata dagli avvocati con firma digitale o altra tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto della normativa applicabile.

L'articolo **2-*ter*** del **d.l. n. 132 del 2014** è stato inserito per disciplinare tale nuova ipotesi di negoziazione assistita nelle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c., attraverso un procedimento alternativo a quello previsto dall'articolo 412 *ter* c.p.c., con la garanzia della difesa tecnica dell'avvocato che assiste ciascuna parte e con l'ulteriore garanzia della possibilità della parte che ritiene di avvalersene, di essere assistita da un consulente del lavoro, precisando altresì, secondo quanto previsto dai criteri di delega, che all'accordo così raggiunto si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Accogliendo le proposte della Commissione giustizia del Senato e della Camera formulate nei pareri espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, poi, si è previsto che tale accordo debba essere trasmesso a uno degli organismi deputati alla certificazione dei contratti di lavoro previsti dall'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Lettera e)

L'articolo **3, comma 6, d.l. n. 132 del 2014** viene abrogato per essere sostituito dalla disciplina di cui agli articoli 11-*bis* e seguenti, inseriti in una nuova sezione II.

Lettera f)

La modifica contenuta nell'articolo **4, comma 1, d.l. n. 132 del 2014** inerente alla citazione dei soli commi primo, secondo e terzo, dell'articolo 96 del codice di procedura civile costituisce un intervento di coordinamento con le modifiche apportate alla norma in questione, il cui comma quarto, di nuova introduzione non è pertinente al contesto del comma di cui si discute.

Lettera g)

I criteri di cui alle lettere s) e t) del comma 4 dell'unico articolo della legge delega prevedono la possibilità di svolgere attività istruttoria stragiudiziale nell'ambito della negoziazione assistita.

Per dare attuazione a tali principi sono stati inseriti due nuovi articoli che disciplinano, rispettivamente, l'acquisizione delle dichiarazioni dei terzi e l'acquisizione delle dichiarazioni confessorie, e sono state apportate modifiche all'articolo 371-*ter* del codice penale che prevede e punisce il reato di false dichiarazioni rese al difensore nell'ambito delle indagini difensive nel corso del procedimento penale.

Va preliminarmente evidenziato che la finalità principale delle disposizioni che consentono alle parti di svolgere attività istruttoria nell'ambito della negoziazione assistita è di metterle in condizione di acquisire tutti gli elementi che possono condurre, nel miglior modo, alla composizione della lite. I criteri di delega prevedono anche che tale attività istruttoria possa essere utilizzata in giudizio, ma si deve evidenziare che tale possibilità non costituisce lo scopo principale dell'innovazione in tema di istruttoria nelle procedure di negoziazione.

Si deve poi evidenziare che l'accordo delle parti sulla possibilità di acquisire le dichiarazioni, risultante dalla convenzione, è idoneo a superare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 132/2014 relativamente a tali dichiarazioni, rimanendo ovviamente riservate tutte le altre dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento.

L'articolo **4-*bis* del d.l. n. 132 del 2014** è stato introdotto al fine di disciplinare l'acquisizione delle dichiarazioni di terzi su invito di ciascun avvocato e in necessaria presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

Il **comma 1** prevede che l'invito deve contenere l'indicazione specifica dei fatti sui quali il terzo è chiamato a rendere le dichiarazioni, che devono essere specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. Si è ritenuto di specificare che le dichiarazioni devono essere assunte presso lo studio professionale dell'avvocato che rivolge l'invito o presso il Consiglio dell'ordine.

Il **comma 2** prevede che l'informatore deve essere previamente identificato ed è invitato a dichiarare eventuali rapporti di parentela o di natura personale o professionale con le parti o un interesse nella causa. L'informatore deve inoltre essere preliminarmente avvisato della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione, della facoltà di non rendere dichiarazioni, della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile, delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni, del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date e delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

Il **comma 3** precisa che non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile.

Il **comma 4** prevede che il verbale debba contenere, le domande rivolte all'informazione e le dichiarazioni da quest'ultimo rese, le sue generalità e quelle degli avvocati, unitamente all'attestazione che gli sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.

Il **comma 5** prevede che il verbale così redatto, sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati è consegnato in originale all'informatore e a ciascuna delle parti. La consegna di un originale all'informatore è misura necessaria a sua tutela per le eventuali responsabilità che possono essergli contestate.

Il **comma 6** stabilisce che il documento redatto ai sensi del comma 5 fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza, può essere prodotto in giudizio e valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone.

Il **comma 7** prevede che, quando la negoziazione si conclude senza l'accordo, la mancata adesione dell'invito da parte dell'informatore o il rifiuto di rendere le dichiarazioni consente alla parte che ne ha interesse di chiederne l'audizione davanti al giudice, nell'ambito di un procedimento in cui si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697 698 e 699 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di istruzione preventiva.

L'articolo **4-*ter* del d.l. n. 132 del 2014** disciplina l'acquisizione delle dichiarazioni confessorie di una parte della convenzione di negoziazione.

Il **comma 1** prevede che, quando ciò è previsto nella convenzione di negoziazione assistita, ciascun avvocato possa invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti sfavorevoli alla parte dichiaranti e favorevoli all'altra parte. L'invito deve indicare specificamente i fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. Le dichiarazioni sono poi sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste, anche ai fini della certificazione dell'autografia della firma qualora le dichiarazioni siano rese in forma analogica.

Il **comma 2** stabilisce che il documento contenente la dichiarazione fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto in giudizio, con la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ai sensi dell'articolo 2735 del codice civile.

Il **comma 3** prevede che il rifiuto ingiustificato della parte invitata a rendere le dichiarazioni viene valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.

Lettera h)

L'articolo **5 del d.l. n. 132 del 2014** viene modificato con l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* al fine di prevedere che l'accordo che compone la controversia deve anche contenere l'indicazione del relativo valore. La modifica è necessaria per razionalizzare e semplificare la procedura di quantificazione del compenso, mediante l'individuazione, in apposito atto, del parametro di liquidazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11-*septies*.

Lettera i)

Sono state introdotte, conformemente ai criteri contenuti nella lettera u) del comma 4, articolo 1, della legge delega, modifiche all'articolo 6 in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.

L'articolo **6**, **comma 2, d.l. n. 132 del 2014** è stato modificato al fine di prevedere espressamente o che il nullaosta e l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica siano comunicati agli avvocati di tutte le parti dell'accordo, allo scopo di consentirne il deposito presso il Consiglio dell'ordine e la comunicazione allo stato civile. Sono disciplinate le modalità telematiche di trasmissione alla Procura della Repubblica degli accordi in materia di famiglia; il Procuratore, a sua volta, procede con modalità digitali e telematiche.

Il **comma 2-*bis*** è stato inserito per disciplinare le modalità telematiche di invio dell'accordo al Procuratore della Repubblica per il nullaosta e l'autorizzazione e per la trasmissione alle parti del provvedimento firmato digitalmente dal Procuratore stesso.

Il **comma 3** è stato modificato al fine di chiarire che gli eventuali patti contenenti trasferimenti immobiliari contenuti negli accordi di negoziazione assistita indicati nel comma stesso, hanno effetti obbligatori.

Il **comma 3-*bis*** è stato introdotto al fine di prevedere che quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Il **comma 3-*ter*** è stato inserito al fine di prevedere che la successiva trasmissione al Consiglio dell'ordine, al fine del deposito e conservazione dell'accordo munito di nullaosta e autorizzazione, avvenga in modalità telematica, con richiamo alle norme del codice dell'amministrazione digitale, e che il Consiglio provveda al rilascio di copia conforme degli accordi alle parti e agli avvocati che li hanno sottoscritti.

Lettera l)

Il principio di delega è interpretato, conformemente alle previsioni di spesa e di copertura finanziaria della legge n. 206 del 2021, nel senso di prevedere l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure, sia di mediazione che di negoziazione assistita, nei casi nei quali il loro esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; ossia, per le procedure di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi in cui si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L'articolo 3, comma 6, del D.L. 132 del 2014 del testo vigente, disciplina il caso in cui, a fronte della sussistenza di una ipotesi di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità (come prevista dal comma 1 del medesimo articolo) almeno una delle parti si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma in questione prevede che, in tal caso, la parte non abbiente sia esentata dall'obbligo di corrispondere il compenso al proprio avvocato ma, allo stesso tempo, non disciplina la procedura che deve essere seguita per la formale ammissione e, al termine, per il riconoscimento d4el compenso all'avvocato. In sostanza, quindi, la disciplina vigente prevede la sostanziale gratuità della prestazione dell'avvocato nei casi di assistenza al non abbiente in una procedura di negoziazione assistita, quando essa è condizione di procedibilità della domanda.

L'intervento normativo, in coerenza con il criterio di delega, è quindi volto a superare tale assetto normativo e a introdurre una disciplina che assicuri l'accesso effettivo al patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente che debba stipulare una convenzione di negoziazione assistita nei casi in cui essa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che consenta al difensore di vedersi riconoscere un compenso per le prestazioni rese in tale procedura.

Conseguentemente, l'attuazione del principio di delega di cui alla lettera a) impone di intervenire sul citato articolo 3, comma 6 per disporre l'abrogazione di tale comma.

Si è inoltre ritenuto di non collocare la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita obbligatoria all'interno del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), ma direttamente nel D.L. 132 del 2014.

Nel sistema del TUSG, infatti, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si struttura in due fasi: in una prima fase, viene deliberata l'ammissione in via anticipata e provvisoria della parte non abbiente al beneficio ad opera del Consiglio dell'ordine degli avvocati; in una seconda fase, l'autorità giudiziaria che procede, all'esito della lite, conferma l'ammissione provvisoria e provvede alla liquidazione del compenso considerando quantità e qualità dell'attività processuale svolta dal difensore, applicando i pertinenti parametri legati al valore della controversia, con falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi. Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di pagamento, il sistema prevede che appositi uffici procedano all'erogazione delle somme e stabilisce che lo Stato proceda all'azione di recupero di tali somme nei confronti della parte processuale rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto alla parte ammessa al beneficio.

Tale complessivo sistema appare difficilmente adattabile alle ipotesi nelle quali la parte non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di negoziazione assistita che si concluda con l'accordo prima dell'avvio di un'azione giudiziale. In tale ipotesi, infatti, la controversia è risolta senza necessità di proporre domanda giudiziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà possibile individuare una parte "soccombente" in senso tecnico-processuale nei confronti della quale avviare un'azione di recupero delle spese di lite corrisposte, in forza del patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che l'eventuale previsione di un apposito procedimento che imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a conclusione della procedura di negoziazione, di adire l'autorità giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del compenso, si pone in contrasto con i generali obiettivi di semplificazione e celerità che la legge n. 206 del 2021 si prefigge di raggiungere anche nel settore degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In proposito si evidenzia che la collocazione della disciplina della ammissione al beneficio e della determinazione, liquidazione, riconoscimento ed erogazione del compenso maturato dall'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio dello Stato in una procedura di negoziazione, in un testo normativo diverso dal TUSG, non risulta incompatibile, in termini sistematici, con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2021 che, al punto 11, ha precisato che "[r]imane ferma, ovviamente, la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell'odierno scrutinio".

La disciplina speciale adottata in attuazione della delega è destinata, infine, ad essere applicata nei casi nei quali la procedura di negoziazione non ha comportato, durante il suo intero svolgimento, di svolgere una parte della lite in sede giurisdizionale. Tale differente ambito di applicazione delle due discipline induce a non intervenire sul vigente TUSG.

Tanto premesso, la disciplina attuativa del principio di delega in esame riproduce le disposizioni del TUSG che costituiscono espressione dei principi generali del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e che sono compatibili con la specificità della fattispecie regolata in attuazione della delega legislativa.

In particolare, sono state individuate le medesime condizioni di accesso al beneficio della parte non abbiente, non essendovi ragioni per adottare una disciplina differenziata per il caso in cui la richiesta del patrocinio a spese dello Stato è necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale o a una procedura alternativa, che deve essere obbligatoriamente instaurata prima di adire il giudice.

La proposta prevede, pertanto, l'inserimento nel D.L. n. 132 del 2014, all'interno del capo II in materia di procedura di negoziazione assistita dagli avvocati, della apposita sezione II contenente la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per le controversie per le quali l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e la procedura si conclude con la conciliazione.

L'articolo **11-*bis* d.l. n. 132 del 2014** è dedicato alla istituzione del patrocinio in queste specifiche ipotesi e indica, al comma 2, i casi di esclusione dal beneficio, come delineati nel TUSG, in quanto costituenti, salvo specifica eccezione, casi che la legge presume possano essere indicative di un abuso dello strumento.

L'articolo **11-*ter* d.l. n. 132 del 2014** fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, il limite di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo **11-*quater* d.l. n. 132 del 2014** stabilisce il contenuto necessario dell'istanza di ammissione e, al comma 1, prevede espressamente la possibilità, per chi si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di farne richiesta al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione dell'istanza per l'ammissione, prevedendo poi che nell'istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di negoziazione assistita.

Benché la procedura di negoziazione assistita non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all'organo competente a ricevere l'istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra negoziazione assistita e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.

Tale valutazione, indipendente dal procedimento di negoziazione, ha la diversa finalità di prevenire che il beneficio sia strumentale al perseguimento di pretese manifestamente infondate e di consentire la verifica dell'ulteriore condizione di accesso alla misura che, nel caso della negoziazione assistita, consiste nella necessaria riconducibilità della pretesa alle controversie per le quali tale procedura di risoluzione alternativa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l'apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull'articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell'autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.

L'articolo **11-*quinquies* d.l. n. 132 del 2014** individua nel Consiglio dell'ordine che ha sede del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia, il Consiglio competente a ricevere l'istanza di ammissione. Si è mantenuto il meccanismo, già previsto dal TUSG, dell'ammissione anticipata e provvisoria da parte di tale organo, in considerazione del fatto che l'ammissione definitiva, come previsto dall'articolo 11-*bis*, è condizionata alla dimostrazione del raggiungimento dell'accordo di conciliazione. Ove invece la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità ma senza raggiungere un accordo, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.

L'articolo **11-*sexie* d.l. n. 132 del 2014**, nell'ottica della tutela effettiva del diritto al patrocinio, individua il rimedio giudiziale esperibile in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione da parte Consiglio dell'ordine. Si tiene conto del fatto che, nelle ipotesi regolate, non è previsto l'esperimento della domanda davanti al giudice.

L'articolo **11-*septies* d.l. n. 132 del 2014** disciplina gli effetti dell'ammissione anticipata al beneficio e la procedura di conferma dell'ammissione anticipata. Il comma 1 contiene la clausola generale di validità dell'ammissione per l'intera procedura di negoziazione assistita e pone a carico della parte non abbiente l'onere di comunicare al proprio avvocato eventuali modifiche reddituali sopravvenute idonee a incidere sulle condizioni di ammissione. Si tratta di una necessaria norma di chiusura del sistema, considerando la brevità del termine di durata della procedura di negoziazione assistita e la prevedibile rarità dei casi in cui in concreto, in tale breve spazio di tempo, sopravvengano mutamenti del reddito, rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente, tali da mettere in discussione il mantenimento del diritto al beneficio.

I **commi 2 e 3** disciplinano la fase di conferma dell'ammissione anticipata, che deve essere attivata dall'avvocato che assiste la parte non abbiente, che è tenuto a documentare il raggiungimento dell'accordo contenente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, l'indicazione del relativo valore, al fine di individuare il parametro di liquidazione del compenso. In tal modo, la procedura di liquidazione viene snellita e limitata la possibilità che sorgano sul punto eventuali controversie avanti al Consiglio. Tale organo è tenuto a svolgere, oltre alla verifica formale di completezza della documentazione a corredo dell'istanza, anche la valutazione di congruità del compenso, determinato dallo stesso professionista in conformità all'articolo 11-*octies*, con conferma, in caso di esito positivo di tali verifiche, dell'ammissione anticipata mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella, e trasmissione di copia di tale documento all'ufficio finanziario competente per le verifiche di competenza.

Il **comma 4** riproduce il divieto, per l'avvocato della parte ammessa al beneficio, di percepire dal cliente compensi o rimborsi e sanziona con la nullità eventuali patti contrari, richiamando a tal fine l'articolo 85, comma 3, TUSG (che stabilisce che la violazione di tale divieto costituisce "grave illecito disciplinare professionale").

L'articolo **11-*octies* d.l. n. 132 del 2014** prevede che per la determinazione del compenso autoliquidato dal difensore, da sottoporre al vaglio di congruità di cui all'articolo 11-*septies*, sia adottato un decreto ministeriale che individui gli importi spettanti all'avvocato a titolo di onorario e di spese nonché delle modalità specifiche della procedura. Si intende introdurre un sistema chiaro e procedimentalizzato, che ponga il Consiglio dell'ordine, l'avvocato e gli uffici coinvolti nella procedura in condizione di operare in modo semplice e disponendo della documentazione necessaria, a partire dal documento comprovante l'accordo di conciliazione, e di porre in essere i controlli di conformità prodromici all'adozione del provvedimento di conferma dell'ammissione anticipata e alla verifica di congruità del compenso prevista dal comma 3 dell'articolo 11-*septies*.

La norma prevede altresì, in un'ottica di semplificazione, accelerazione ed effettività del riconoscimento del compenso maturato dall'avvocato che ha assistito una parte in una procedura di negoziazione assistita, che il professionista possa accedere a forme di riconoscimento diverse dalla materiale erogazione delle somme, quali il riconoscimento di un credito di imposta e la possibilità di compensare tale credito con altri crediti che il professionista vanta nei confronti dell'Erario, sulla scorta di quanto attualmente prevede l'articolo 1, commi 778 e 779 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'articolo **11-*novies* d.l. n. 132 del 2014** disciplina i casi di revoca dell'ammissione e i rimedi contro tale decisione. Si tratta di una norma di chiusura necessaria, che stabilisce in che modo si procede alla revoca nei casi in cui sia accertato che una parte ha fruito del beneficio pur non avendone diritto.

Il **comma 1** prevede quindi che ove sia accertata dalle autorità competenti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ne sia data notizia al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

Il **comma 2,** nella medesima prospettiva, prevede che siano comunicate al medesimo organo anche le modifiche sopravvenute delle condizioni reddituali che escludono il diritto di essere ammessi al beneficio.

Il **comma 3** prevede che il Consiglio dell'ordine, ricevuta una di queste comunicazioni ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, procede alla revoca del provvedimento di ammissione, da comunicare all'interessato e all'avvocato.

Il comma 4 individua il rimedio giurisdizionale attivabile per contestare la revoca, con richiamo della procedura attualmente prevista dal TUSG.

L'articolo **11-*decies* d.l. n. 132 del 2014** riproduce le sanzioni attualmente previste dall'articolo 125 TUSG per chi effettua false attestazioni per ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio e, come previsto anche nel TUSG, attribuisce alla Guardia di finanza il compito di effettuare, nel contesto dei programmi annuali di controllo fisale, anche i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo **11-*undecies* d.l. n. 132 del 2014** contiene infine le disposizioni di copertura finanziaria per l'attuazione delle descritte disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nella procedura di negoziazione assistita.

Art. 10 – *(Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato societario)*

Comma 1

L'ampliamento del ricorso obbligatorio alla mediazione in relazione ai contratti di *franchising* impone altresì di abrogare l'articolo **7 della legge 6 maggio 2004, n. 129**, recante "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale", che prevede che per le controversie in materia di *franchising* le parti hanno la facoltà e non l'obbligo, prima di adire l'autorità giudiziaria, di effettuare un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio nel cui territorio ha sede l'affiliato.

Comma 2

Il principio di delega di cui alla lettera f) del comma 15 impone l'inserimento delle disposizioni sull'arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile.

L'indicazione della legge di delega è solo quella di trasporre le norme esistenti, apportando una sola modificazione: prevedere cioè la reclamabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l'efficacia di delibere assembleari.

Si è quindi provveduto a inserire nel titolo VII del codice un apposito capo VI *bis* e ad abrogare gli originari articoli **34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5**, che ora diventano rispettivamente gli articoli 838 *bis*, 838 *ter*, 838 *quater* e 838 *quinquies*.

Sezione II Modifiche in materia di processo civile telematico

Art. 11 – (*Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*)

L'articolo 11 contiene le modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo l'abrogazione degli articoli **16-*bis,* 16-*septies,* 16-*decies* e 16-*undecies* d.l. n. 179 del 2012**. Quanto all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, il comma 1 è stato abrogato in quanto ricompreso nella disposizione introdotta all'articolo 196-*quater*, primo e terzo comma, disp. att. c.p.c., relativa all'obbligo di deposito telematico. In attuazione del principio di delega sul riordino ed implementazione del processo civile telematico (comma 17, lettera *h)*), anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ai quali attualmente non è applicabile l'obbligo di deposito telematico, in virtù delle disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 16-*bis*) si applica il regime generale che prevede l'obbligo di deposito telematico degli atti: la modifica, rispetto all'attuale disciplina, è attuata attraverso l'abrogazione degli ultimi due periodi del comma 1 dell'art. 16-*bis* e la previsione, in una norma transitoria nello schema di decreto legislativo, dell'applicazione anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni degli articoli 196-*quater* e 196-*sexies* disp. att. c.p.c. a decorrere dalla data del 30.6.2023. Il comma 1-*bis* dell'articolo 16-*bis* è abrogato in quanto superato dalla generalizzata obbligatorietà del deposito degli atti processuali di cui all'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c.; il comma 2 è abrogato in quanto ricompreso nel generale obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti delle parti che stanno in giudizio a mezzo difensore, di cui al medesimo articolo 196-*quater,* mentre gli ultimi due periodi sono trasfusi nel secondo comma dell'articolo 196-*novies* disp. att. c.p.c. Il comma 3 è abrogato in quanto ricompreso nel generale obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, dettato dall'articolo 196 *quater* disp. att. c.p.c.; il comma 4 è abrogato in quanto la disposizione nello stesso attualmente contenuta è inserita nell'art. 196-*quater*, comma secondo, disp. att. c.p.c.; il comma 5 è abrogato in quanto superato dalla generalizzata introduzione del processo telematico e attualmente privo di effetti; il comma 6 in quanto inserito (opportunamente adattato, quanto alle decorrenze, tenuto conto del grado di informatizzazione dei diversi uffici), in una norma transitoria nel decreto legislativo; il comma 7 è abrogato in quanto la regola, modificata al fine di dare attuazione alla delega, viene spostata nel nuovo 196-*sexies* disp. att. c.p.c.; il comma 8 è abrogato in quanto il contenuto è stato riformulato all'art. 196-*quater*, comma quarto, disp. att. c.p.c. Il comma 9 è abrogato in quanto, quanto al primo periodo, esso è stato riportato nell'articolo 196-*quater*, primo comma, terzo periodo, disp. att. c.p.c.; quanto al secondo e terzo periodo, sono stati trasfusi nell'articolo 196-*septies* disp. att. c.p.c.; il comma 9-*bis,* in quanto trasfuso nel nuovo art. 196 *octies* disp. att. c.p.c.; il comma 9-*ter,* in quanto superato dall'obbligo generalizzato di deposito telematico di cui all'articolo 196 *quater* disp. att. c.p.c.; il comma 9-*quater* è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento delle relative disposizioni negli articoli della legge fallimentare: in particolare, la disposizione di cui al primo periodo del comma 9-*quater* viene aggiunta al primo comma dell'articolo 119 della legge fallimentare, dopo il primo periodo, mentre la disposizione di cui al secondo periodo del comma 9-*quater* viene inserita nell'articolo 182, sesto comma, della legge fallimentare, dopo il primo periodo. Il comma 9-*quinquies* è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento delle relative disposizioni nell'articolo 186-*bis*, ottavo comma (ultimo), della legge fallimentare; il comma 9-*sexies* è abrogato in attuazione della delega sul riordino, con inserimento della disposizione, modificata in attuazione della legge delega, all'art. 591-*bis* c.p.c. Il comma 9-*septies* è abrogato in attuazione della delega sul riordino; in particolare, la disposizione contenuta al primo e secondo periodo è stata trasposta in una norma autonoma nello schema di decreto legislativo; il terzo periodo è stato inserito, quanto alle procedure esecutive immobiliari, nella disposizione introdotta nell'articolo 591-*bis* c.p.c.; quanto alle procedure concorsuali, nell'articolo 33, comma 5, della legge fallimentare; le disposizioni contenute nel quarto e quinto periodo sono state inserite nell'articolo 169-*quinquies* disp. att. c.p.c. Il comma 9-*octies* è abrogato in quanto ricompreso nel principio generalizzato di chiarezza e sinteticità degli atti. L'articolo 16-*septies* è abrogato per esigenze di coordinamento, in quanto la disciplina del tempo delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata è stata inserita come secondo e terzo comma dell'articolo 147 del codice di procedura civile. L'articolo 16-*decies* è

abrogato in quanto riportato all'articolo 196-*novies*, primo comma, disp. att. c.p.c; l'articolo 16-*undecies* in quanto trasfuso all'articolo 196-*undecies* disp. att. c.p.c.

Art. 12 – *(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)*

L'articolo 12 contiene le modificazioni apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

La lettera *a)* modifica l'articolo **3-*bis* l. n. 53 del 1994** prevedendo l'inserimento del comma 1-*bis,* ai sensi del quale la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; sostituendo, al comma 2, il riferimento all'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello all'articolo 196-*undecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto con il presente decreto legislativo, e aggiungendo al comma 3 le parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 147 bis del codice di procedura civile». Più in particolare, si è ritenuto di inserire un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 3-*bis* della legge n. 53 del 1994, per meglio chiarire che le disposizioni introdotte dal successivo articolo 3-*ter* non comportano deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 179 del 2012, in materia di notifiche via posta elettronica certificata alle amministrazioni pubbliche e all'indirizzo a tal fine utilizzabile. Al comma 2 è stato poi aggiornato il richiamo dall'articolo 16-*undecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 all'articolo 196-*undecies* disp. att. c.p.c., in considerazione della diversa collocazione della norma ad esito dell'opera di riordino eseguita in materia di attestazione di conformità. Al comma 3, infine, si è precisato che in materia di perfezionamento della notifica resta salvo quanto previsto dall'articolo 147-*bis* c.p.c., introdotto per recepire la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 147 c.p.c. (cfr. Corte Cost., sent. n. 75 del 2019).

La lettera b) introduce l'articolo **3-*ter* l. n. 53 del 1994***,* con il quale si è inteso dare attuazione ai criteri di cui all'articolo 1, comma 20, lettere da a) a c) della legge delega ("*a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie; c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario")*. Al primo comma si è quindi previsto l'obbligo, in capo all'avvocato, di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, ovvero nel caso in cui, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale. Il secondo comma prevede che se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo (ad esempio, perché la casella di posta del destinatario è piena), l'avvocato è tenuto ad eseguire la notificazione mediante inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. In tale ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo

a quello in cui è compiuto l'inserimento. Tale ipotesi è stata tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge ad iscriversi nel registro INI-PEC (in particolare, imprese o professionisti), dal momento che a tali soggetti si rivolge la piattaforma di cui si è detto. Nel caso in cui, invece, il destinatario sia soggetto non tenuto ad iscriversi ad INI-PEC ma che volontariamente ha eletto il proprio domicilio digitale, sarebbe stato possibile prevedere l'impiego della diversa piattaforma di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020; si è tuttavia ritenuto preferibile, sia pur a costo di un leggero discostamento dal principio di delega, prevedere che in questi casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Come previsto dal comma 3, poi, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie quando la causa dell'impossibilità di effettuare la notifica con modalità telematiche non sia imputabile al destinatario.

La lettera c) modifica l'articolo **4, comma 2, della l. n. 53 del 1994**, aggiungendo la disposizione secondo la quale per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-*ter*, commi 1 e 2. La norma ha funzione di coordinamento con gli interventi in materia di notifiche in materia civile e degli atti stragiudiziali, in particolare al fine di chiarire che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, è esercitabile soltanto laddove non operi l'obbligo per l'avvocato di eseguire la notifica via posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 13 – *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

L'articolo 13 dello schema reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *f)* del comma 17 dell'unico articolo della legge delega, la quale mira ad estendere, razionalizzandole e semplificandole, le modalità di versamento del contributo unificato, privilegiando i mezzi di pagamento telematici anche facendo tesoro dei risultati ottenuti con l'applicazione della normativa emergenziale. Ed invero, nella fase pandemica è stata prevista, con più disposizioni che si sono succedute nel tempo, l'obbligatoria corresponsione di tale onere tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comma 3 dell'articolo 221 del decreto-legge 34-2021, sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al comma 11 dell'art. 83 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ma analogo principio era già contenuto nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27). L'adempimento si pone in linea con la completa digitalizzazione del processo civile telematico in tutti i suoi aspetti, compreso quello fiscale. Il successo di tale esperienza ha portato il legislatore a stabilizzare tali modalità, valutando anche il superamento di alcune modalità non telematiche e, pertanto, non attuando quanto previsto al punto 1.3 della lettera f) del comma 17 della legge delega. La piattaforma tecnologica, infatti, che allo stato è stata realizzata tramite il sistema PagoPA, consente per vero più metodi di pagamento (telematici e non), anche tramite contante presso i gestori del servizio, tutti utilizzabili a scelta dall'utenza e che consentano di associare, telematicamente, in modo univoco ciascun versamento ad un solo ed individuato procedimento. Questo sistema, a differenza di quello che avviene tramite la compilazione del modello F23 attraverso il servizio *home banking* del singolo utente, consente di ridurre drasticamente il rischio di plurimi utilizzi delle stesse marche o valori bollati per l'iscrizione a ruolo di diversi procedimenti e al contempo sgrava le cancellerie da ogni onere di "abbinamento" dei pagamenti del contributo unificato ai relativi procedimenti giudiziari. I metodi che rientrano fra quelli di PagoPA sono i seguenti: pagamento *on-line* tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire '*login*'); pagamento *on-line* presso un Punto di Accesso (PDA); pagamento tramite canali fisici o *on-line* messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di *home banking* per pagoPA, *app IO*. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento e il *QR code* corrispondente che vengono generati collegandosi all'area pubblica del PST/ pagamenti pagoPA e selezionando l'opzione 'paga dopo'.

Per realizzare le finalità di cui sopra, l'articolo 13 apporta diverse modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La principale modifica riguarda l'articolo **192** (lettera *e)* dell'articolo 13) il cui primo comma viene interamente sostituito e riscritto in termini simili alle disposizioni della fase emergenziale; più specificatamente si prevede in modo stabile che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario

sia di regola corrisposto mediante pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In attuazione di quanto previsto dal numero 5 della *lettera f)* del comma 17 dell'unico articolo della legge delega si è previsto (al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 192) che il pagamento del contributo unificato non effettuato tramite la piattaforma tecnologica non libera la parte dagli obblighi su di essa gravanti e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

Il nuovo comma 1-*ter* prevede che per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le previsioni relative alla telematizzazione del pagamento del contributo unificato acquistino efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Della pubblicazione di tale provvedimento in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata (comma 1-*quater*).

È stata poi inserita una norma transitoria all'interno dello stesso articolo 192 (comma 1-*quinquies*) che prevede che per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le nuove disposizioni acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il nuovo comma 1-*sexies* dell'articolo 192 prevede che se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, il contributo unificato vada corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova di tale versamento dovrà fornirsi con l'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.

Oltre alla conseguente abrogazione dell'articolo **191** (lettera *c),* comma 1, dell'articolo 13), sono state allineate a tali previsioni quelle relative ai procedimenti speciali e quindi l'articolo **18 *bis***, relativo al contributo da versarsi per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, l'articolo **30** che riguarda le anticipazioni forfettarie versate all'erario dai privati nel processo civile, l'istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, l'articolo **32** relativo alle anticipazioni da versarsi agli ufficiali giudiziari per il servizio di notificazione,

Inoltre, per esigenze di coordinamento e semplificazione (comma 22 dell'unico articolo della legge delega) si è uniformata anche la modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile: l'articolo **196, comma 1,** è stato modificato prevedendo che anche tali oneri siano corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (lettera *f),* comma 1, dell'articolo 13).

Infine, all'articolo **197** (lettera *g),* comma 1, dell'articolo 13), relativo al pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo civile, penale amministrativo contabile e tributario, è stato aggiunto un comma 1 *bis* il quale prevede che a decorrere dal 1° giugno 2023 anche tali spettanze debbano essere corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 14 - *(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)*

L'articolo 14 contiene le modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". Nell'esercizio del criterio di delega relativo al riordino delle disposizioni in materia di processo civile telematico, per lo più contenute all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, si è proceduto, come innanzi evidenziato, a creare il nuovo Titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel quale sono confluite numerose disposizioni attualmente contenute all'articolo 16-*bis*. I commi 9-*quater,* 9-*quinques,* 9-*sexies* e 9-*septies* dell'articolo 16-*bis* istituiscono l'obbligo di depositare rapporti riepilogativi nell'ambito delle procedure concorsuali e dei procedimenti di esecuzione forzata, dettando la relativa disciplina. Nel rispetto del criterio di delega previsto dal comma 22, lettera a), del

comma 1 della legge n. 206 del 2021 ("*curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega"*), tali disposizioni sono state inserite, oltre che nell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile e nell'articolo 169-*quinquies* delle disposizioni di attuazione, anche nella legge fallimentare, alla quale si riferiscono.

È stata pertanto inserita, al quinto comma dell'articolo **33 della legge fallimentare**, in tema di rapporto riepilogativo del curatore, la disposizione (attualmente dettata dal comma 9-*septies* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012) secondo la quale il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore; all'articolo **119**, primo comma, la regola che prevede unitamente all'istanza di chiusura del fallimento il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma e all'articolo **182**, sesto comma, la norma secondo cui conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma (tali norme sono attualmente contenute al comma 9-*quater* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012). Infine, all'articolo **186-*bis*** è stato aggiunto, in fine, un ottavo comma, al fine di trasferire nella pertinente disposizione della legge fallimentare l'obbligo attualmente dettato dal comma 9-*quinquies* dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, ai sensi del quale "*ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma*".

Sezione III Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d'ufficio

Art. 15 - *(Modifiche alle leggi speciali conseguenti all'introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale)*

Comma 1 – (*Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89*)

L'attuazione della delega con l'adozione del rito semplificato di cognizione e l'abrogazione del rito sommario, oltre alla previsione di nuovi moduli decisori semplificati e accelerati sia in primo grado che nel giudizio d'appello impone di effettuare interventi di coordinamento sulla legge 24 marzo 2001, n.89 in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

L'articolo **1-*ter***, dedicato alla disciplina dei rimedi preventivi, ai sensi dell'art. 1-*bis* della stessa legge, è stato modificato al fine di coordinare i riferimenti al rito sommario di cognizione e al fine di inserire, tra i rimedi preventivi, la proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale anche ai sensi dell'articolo 275, commi secondo, terzo e quarto, oltre che dell'articolo 350-*bis* davanti alla corte d'appello.

Comma 2 – (*Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24*)

L'attuazione della delega, sia in relazione alla riforma del procedimento di mediazione, disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, sia in relazione all'adozione del rito semplificato di cognizione e alla abrogazione del rito sommario, hanno imposto modifiche di coordinamento anche alla legge 8 marzo 2017, n. 24 recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Sono state quindi apportate modifiche al comma 2 dell'articolo **8** al fine di correggere il riferimento al comma 1-*bis* (che è stato soppresso a seguito di integrale sostituzione dell'articolo) dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 29 in materia di mediazione. Il riferimento corretto è al comma 1 di tale articolo.

Il comma 3 è stato modificato al fine di coordinarne il testo con l'abrogazione del rito sommario di cognizione con il rito semplificato, e operare i corretti riferimenti normativi.

Comma 3 - (*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*)

L'attuazione della delega con l'adozione del rito semplificato di cognizione e l'abrogazione del rito sommario impongono di effettuare interventi di coordinamento su molti articoli del d.lgs. 1° settembre 2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'art. **1**, recante le definizioni, è stato modificato per coordinare il testo del comma 1, lettera *c)* all'introduzione del rito semplificato e alla sua nuova collocazione all'interno del codice di rito.

L'articolo **3** è stato modificato, anche nella rubrica, al medesimo fine.

Al comma 3 sono state apportate le modifiche necessarie anche per coordinare il testo con le modifiche apportate anche al procedimento davanti alla corte d'appello che prevedono la nomina di un consigliere istruttore per la trattazione della causa.

All'articolo **4** sono state apportate modifiche finalizzate a coordinare il comma 2 con il nuovo sistema di introduzione della domanda nelle forme del rito ordinario di cognizione. In particolare, va rammentato che in attuazione della delega, si prevede che la domanda debba essere proposta con atto di citazione e fissazione di un'udienza rispetto alla quale decorrono automaticamente i termini per il deposito delle memorie integrative, a norma dell'art. 171-*ter*. La prima udienza di comparizione, sempre regolata dall'art. 183, il cui testo è stato integralmente riscritto, è dedicata, nel nuovo rito, alla trattazione vera e propria e alla ammissione dei mezzi di prova. La fase delle verifiche preliminari è stata anticipata a un momento anteriore alla data dell'udienza ex art. 183, immediatamente successivo alla scadenza del termine di costituzione del convenuto.

Il decreto legislativo n.150 del 2011 prevede, per i procedimenti specificamente individuati nel capo III l'adozione obbligatoria del rito sommario di cognizione, sostituito con il nuovo rito semplificato. Coerentemente con tale impostazione in ordine alla obbligatorietà di un rito alternativo rispetto a quello ordinario di cognizione, il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4 prevede che il giudice, entro la prima udienza, proceda al mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione tutte le volte che rileva che una delle cause indicate nel capo III, è stata instaurata nelle forme del procedimento ordinario.

Al fine di rendere coerente ed effettivo tale controllo preliminare, con il nuovo rito ordinario, il comma 4 è stato quindi modificato al fine di prevedere che tale controllo e l'eventuale mutamento del rito debbano essere pronunciati dal giudice nella fase delle verifiche preliminari. Diversamente, ove il mutamento del rito avenisse ancora alla prima udienza di trattazione, la scelta del legislatore verrebbe nella sostanza elusa, in quanto il mutamento interverrebbe quando ormai le parti hanno depositato, nei più ampi termini e alle diverse condizioni previste dall'art. 171-*ter*, le memorie integrative, in molti casi vanificando la stessa possibilità di rispettare le scansioni processuali previste per le singole controversie del capo III.

Tutti gli articoli, da **14 a 29**, sono stati modificati per coordinarli con l'introduzione del rito semplificato.

Il solo articolo 14 è stato altresì modificato, a comma 2, in attuazione di un diverso principio di delega (comma 6, lettera a) che prevede la riduzione dei casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale. Si è pertanto ritenuto di attribuire alla decisione del tribunale in composizione monocratica la decisione sulle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, che deve essere trattata con il rito semplificato di cognizione.

Comma 4 – (*Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132*)

Seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale, si è creato un meccanismo che renda maggiormente possibile e vantaggioso il coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale, tramite la previsione di un onere informativo posto a carico dell'Agente di governo: in forza delle indicazioni di cui al comma 10, lettera *e)* ed *f)* della legge delega è stato aggiunto un nuovo comma all'articolo **15 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, come modificato dalla legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 prevedendo che l'Agente del Governo comunichi a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa.

Art. 16 - (*Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti tecnici d'ufficio esercenti le professioni sanitarie*)

Comma 1 – (*Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158*)

Al fine di garantire l'aggiornamento dell'albo dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si è ritenuto, al quinto comma dell'articolo 3 D.L. 13.9.2012, n. 158, di prevedere che tale aggiornamento avvenga con cadenza almeno biennale. In tal modo, si è voluta garantire una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria,

Comma 2 – (*Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*)

Al fine di coordinare la disciplina contenuta nell'articolo 16-*novies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 con le modifiche introdotte agli articoli 23, secondo comma, e 24 *bis*, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, con particolare riferimento alla pubblicità degli albi e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici, è stato inserito un ultimo periodo al quarto comma, nel quale si è previsto che resta fermo quanto disciplinato dai suddetti articoli, per come modificati.

Sezione IV Modifiche in materia di impugnazioni

Art. 17 – (*Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*)

L'articolo 17 contempla le disposizioni con cui si interviene sulle norme di ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

In particolare, alla lettera a) si prevede l'abrogazione dell'art. **67-*bis***, che dettava i criteri per la composizione dell'attuale sesta sezione civile della Corte di cassazione, in conseguenza della soppressione della sezione stessa attuata mediante la riscrittura dell'articolo 376 del codice di procedura civile.

Con la lettera b) si interviene sull'articolo **76**, relativo alle attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione, anche in questo caso in conseguenza della soppressione della apposita sezione prevista dall'articolo 376 (la "sesta sezione civile"), innanzi alla quale era precluso, dal 2016, l'intervento del procuratore generale. Tramite la novella si è sostanzialmente ripristinata la formula originaria del '41, a tenore della quale il pubblico ministero conclude in tutte le udienze pubbliche, sia civili che penali, innanzi alla Corte di cassazione, essendo definitivamente venuto meno il c.d. "rito camerale di sesta", alla quale come detto il procuratore generale rimaneva estraneo. Naturalmente, viene ribadito, al secondo comma dell'art. 76, che nei procedimenti trattati in camera di consiglio, che si svolgono sempre in assenza delle parti, il pubblico ministero formula le sue conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge. In particolare, ai sensi dei novellati artt. 380 *bis* e 380 *ter* le conclusioni scritte – nel termine di venti giorni prima dell'adunanza camerale – saranno facoltative in tutti i procedimenti in camera di consiglio e necessarie nei soli regolamenti di competenza e di giurisdizione, procedimenti questi che tradizionalmente – fin dall'introduzione del codice del '40 – si sono celebrati in camera di consiglio, sempre preceduti dalle conclusioni scritte del P.M. apposte in calce al ricorso (si veda il testo originario dell'art. 138 disp. att. c.p.c.). L'intervento in udienza pubblica – sia presso le Sezioni Unite, sia presso le sezioni semplici – rimane naturalmente obbligatorio, e si articola in forma "mista", scritta (sempre eventuale, salvo che nei casi di rinvio pregiudiziale) e orale (necessaria).

Art. 18 – *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

L'articolo 18 dà attuazione alla previsione contenuta nella lettera e) del comma 9 della legge n. 206 del 2021, relativa al procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi per cassazione che appaiano inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, ai sensi della quale la parte ricorrente che, ricevuta comunicazione della proposta di definizione del ricorso, non chieda la decisione del merito così determinando l'estinzione del procedimento, sia esonerata dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico delle spese di

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Si è quindi prevista l'introduzione, nell'articolo ora citato, di un comma 1-*quater*.1 ai sensi del quale le disposizioni dettate dal comma precedente non si applicano nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione venga dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380 *bis* (norma che detta ora la disciplina del procedimento accelerato di cui si è detto).

Art. 19 - (*Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*)

L'articolo 19 reca una mera disposizione di coordinamento delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in conseguenza della soppressione delle disposizioni degli articoli 47 e 369 del codice di procedura civile che prevedevano l'onere del ricorrente di chiedere, con apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione. Si è quindi espunto dall'articolo 1 delle norme di attuazione del c.p.a. il riferimento al terzo comma dell'articolo 369, e si è per converso inserito quello al nuovo articolo 137 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che sia onere della cancelleria della Corte di cassazione acquisire il fascicolo d'ufficio presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 20 - (*Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*)

Ulteriore novella di mero coordinamento è quella prevista dall'articolo 20, il quale interviene sull'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, relativo al «domicilio digitale», espungendo il riferimento alle previsioni di cui all'articolo 366 del codice di procedura civile, in conseguenza della soppressione del diverso regime in materia di comunicazioni e le notificazioni previsto per il procedimento per cassazione, reso uniforme a quello generale.

Sezione V Modifiche in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo

La Sezione V rubricata "Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo" è composta da 6 articoli e contiene diverse disposizioni in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo.

Con riguardo alla volontaria giurisdizione l'articolo 1, comma 13, lett. b) prescrive di "prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni".

Costituiscono attuazione di tale criterio di delega gli articoli 21, 22 e 23 del presente schema.

Art. 21 – (*Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione*)

Con riguardo all'articolo **21** si evidenzia quanto segue.

Tra i settori oggetto di possibile trasferimento di funzioni è stato individuato quello delle autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore o un soggetto beneficiario di misure di protezione.

In particolare, si è ritenuto, in virtù di esigenze di semplificazione particolarmente avvertite nella quotidianità dei traffici di consentire al notaio rogante il rilascio delle autorizzazioni in questione, pur prevedendosi opportuni contrappesi e bilanciamenti.

In particolare la disposizione in commento è rubricata "*Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione*" e prevede al primo comma che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

Ai fini dell'istruttoria, il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto e nell'ipotesi in cui l'istanza di autorizzazione a vendere riguardi l'oggetto di un legato di specie, deve essere sentito il legatario (comma 2); è inoltre previsto che, ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determini le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo (comma 3).

Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio deve essere comunicato, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4). Ciò tanto ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione nel registro delle tutele), quanto per consentire la modifica o la revoca da parte del giudice tutelare, sul modello dell'articolo 742 c.p.c. (e fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca; cfr. comma 6) e l'impugnazione da parte del pubblico ministero.

Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio può essere impugnato innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e acquista efficacia, decorsi 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo. Non è consentito al notaio concedere la provvisoria esecutività del provvedimento (che potrà invece essere chiesta all'autorità giudiziaria) e restano in ogni caso riservate all'autorità giudiziaria, in ragione della particolare delicatezza, le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché alla continuazione dell'impresa commerciale.

Merita da ultimo osservare che la nuova disposizione non esclude la competenza giurisdizionale in ordine al rilascio dell'autorizzazione: si viene di fatto a creare un doppio binario, talchè l'interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice.

Art. 22 ***(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)***

La devoluzione ai notai di competenze in materia di volontaria giurisdizione non è però limitata al settore delle autorizzazioni sopra esaminato.

In particolare, l'articolo **22** attribuisce al notaio rogante, in aggiunta al presidente del tribunale, la competenza in ordine alla nomina dell'interprete del non udente.

Art. 23 – ***(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)***

L'articolo **23** novella l'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e attribuisce al notaio una competenza concorrente in materia di riabilitazione del protestato.

Art. 24 – ***(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)***

L'articolo 24, comma 1, lett. a), novella l'articolo **13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**, e attribuisce al notaio una competenza concorrente in materia di riabilitazione del protestato.

L'articolo 24, comma 1, lett. b) e c) dello schema attua, invece, il criterio di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 206/2021 che testualmente delega il governo a: "*a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio,*

i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito: 1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000; 2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; 3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; 4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate; 5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c); c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato; d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato; e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati: 1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; 2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione); 3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori; f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti; g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione; h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale".

L'articolo **30-*bis*** del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è stato introdotto per determinare il rito applicabile alle controversie di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ovverosia quelle aventi ad oggetto la mancata ottemperanza o la contestazione del riconoscimento di una sentenza straniera o di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ai fini della successiva azione esecutiva. La sopra indicata legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato è stata nel tempo in parte superata dalla sopravvenuta normativa europea elaborata in tema di cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali in forza delle previsioni di cui all'art. 81 del TFUE. Quest'ultima disposizione, fondata sul principio di reciproca fiducia fra gli Stati membri e quindi di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ha quindi delegato le Istituzioni europee a legiferare in materia di cooperazione giudiziaria civile. Tale cooperazione ha incluso l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, fra le quali diversi regolamenti che disciplinano, seppur con una metodologia settoriale e poco omogenea, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione. Le norme europee in tale materia, contenute in diversi atti derivati, prevalgono quindi su quelle contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la quale, in ossequio al principio di specialità, prevede espressamente all'art. 2 il valore residuale della normativa interna rispetto alle disposizioni che derivano da

accordi internazionali. Tale principio è rafforzato, inoltre, dalla previsione Costituzionale *ex* art. 117, comma 1, volta al rispetto degli obblighi internazionali da parte del legislatore, che discendono anche dal TFUE e dalla normativa europea derivata, salvo il limite dei principi supremi dell'ordinamento (cd. teoria dei *contro-limiti*).

Da quanto premesso deriva che le norme processuali contenute negli atti normativi in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile fanno parte del nostro ordinamento come norme di diritto processuale internazionale, ridimensionando in modo significativo la portata delle corrispondenti norme della legge 31 maggio 1995, n. 218, la quale assume oggi un ruolo complementare e sussidiario rispetto alle norme europee di analogo contenuto. L'articolo 67 di quest'ultima, pertanto, si applica in via residuale alle sentenze straniere che non rientrano nel perimetro di disciplina degli atti normativi europei, i quali dettano regole anche procedurali per le controversie sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Tali regole, tuttavia, non sono esaustive quanto ai riti nazionali applicabili alle varie fasi.

Il presente intervento è dunque sorto, innanzitutto, dall'esigenza di chiarire quali siano i riti processuali esperibili nelle diverse procedure europee previste dai regolamenti che contengono norme sul riconoscimento e l'esecuzione dei titoli nazionali di rilievo europeo; le scelte processuali sono state operate tenendo conto delle peculiarità delle varie fasi di cui alle procedure europee stesse.

In secondo luogo, è stato necessario estendere detti riti processuali agli analoghi procedimenti aventi ad oggetto decisioni straniere che producono effetti in Italia in forza delle disposizioni di convenzioni internazionali, bilaterali o multilaterali, siano esse internazionalmente in vigore per l'Italia oppure in vigore per l'Unione e vincolanti per l'Italia ai sensi dell'art. 216 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo è quello di estendere anche a tali decisioni, per ragioni di uniformità, le previsioni stabilite negli analoghi procedimenti di matrice europea, restando implicitamente salva la possibilità di un loro adattamento alle eventuali specificità procedurali contenute nelle convenzioni in di volta in volta rilevanti.

Resta ferma, in via residuale subordinata, ove non trovino applicazione le nuove norme processuali, la previsione contenuta nell'articolo 30 che fa rinvio all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Nell'attuare i principi di delega contenuti nel comma 14 della legge delega, va segnalato che, anziché modificare l'articolo 30 come previsto dalla lettera a) di tale comma, si è ritenuto di introdurre un nuovo articolo **30-*bis*** per ragioni di mero *drafting,* risultando maggiormente chiara in questo modo la distinzione fra le fonti regolamentatrici dei vari procedimenti (europea ed internazionale nel nuovo articolo 30-*bis* e residuale-nazionale nell'esistente articolo 30) e al contempo più agevole la lettura, essendo numerosi i nuovi commi contenuti nell'articolo 30-*bis.* Inoltre, si è ritenuto di chiarire i principi che governano le scelte della delega in relazione ai vari procedimenti, anche al fine di non limitarne eccessivamente l'operatività rispetto agli atti normativi indicati ma di potenzialmente immaginarne l'applicazione anche rispetto ad eventuali futuri interventi normativi di analogo contenuto.

L'articolo 30-bis, comma 1, prevede quindi, in via generale, lo svolgimento in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, per i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell'Unione europea, che non sono immediatamente esecutive ma necessitano di *exequatur*.

Sono poi specificatamente indicati gli atti normativi europei che espressamente escludono la necessità di integrare il contraddittorio:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (cfr. articoli 28 e seguenti per la procedura di rilascio dell'*exequatur;* cfr. articolo 21, paragrafo 3, e articoli 30 e seguenti per il procedimento di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento);

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (cfr. articoli 26 e 30 per la procedura di rilascio dell'*exequatur;* articoli 23, paragrafo 2 per le domande di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento);

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (articoli 42 e 47 per la procedura di rilascio

dell'*exequatur;* articolo 36, paragrafo 2, e articolo 47 per le domande di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento);

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (cfr. articoli 42 e 47 per la procedura di rilascio dell'*exequatur*; articolo 36, paragrafo 2, e articolo 47 per le domande di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento);

5) regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo de del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (articoli 43 e 48 per la procedura di rilascio dell'*exequatur;* articolo 39, paragrafo 2, e 48 per le domande di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento).

L'articolo **30-*bis*, comma 2,** estende l'applicazione delle norme interne in materia di procedimenti in camera di consiglio (articoli 737 e 738 del codice di procedura civile) ai procedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo, in assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore europeo ed in ossequio alla delega [comma 14, lettere a) e b)], con la differenza che avverso il decreto motivato, invece del reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile, va promossa - entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto (*dies a quo* indispensabile anche in assenza di delega, al fine di evitare una asistematica impugnabilità *sine die*) - con ricorso nelle forme del rito semplificato di cognizione, in quanto il legislatore delegante [comma 14, lettera c)], seguendo le indicazioni delle disposizioni europee, ha inteso uniformare il rito per impugnare le decisioni emesse nei procedimenti di cui al primo comma a quello previsto per le domande di diniego del riconoscimento (degli stessi titoli non immediatamente esecutivi, come disciplinati dagli atti normativi indicati al comma 1) promosse in via principale.

Al riguardo si fa implicitamente riferimento alle seguenti disposizioni europee che disciplinano i ricorsi avverso le decisioni emesse nei procedimenti di cui al primo comma espressamente richiedendo il contraddittorio fra le parti:

- articolo 32 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

- articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

- articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

- articolo 50 del regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo de del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

L'articolo **30-*bis*, comma 3**, in attuazione del comma 14 lettera c) della legge delega, prevede che anche i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 5 del comma 1 siano trattati con il rito semplificato di cognizione in quanto sono le stesse norme europee o a non sancire il divieto di presentare osservazioni o a prevedere che per la trattazione degli stessi debba essere integrato il contraddittorio (in questo senso peraltro si è pronunciata la Corte di giustizia nella sentenza 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, *Inga Rinau,* punti 104, 105, 106, per i procedimenti di non riconoscimento azionati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: *"l'oggetto del procedimento di non riconoscimento mira ad un giudizio negativo, che, per sua natura, esige il contraddittorio"*).

L'articolo **30-*bis*, comma 4,** in attuazione del comma 14, lettere d) ed e), si occupa invece di titoli che, in forza di normativa europea specifica, non richiedono *exequatur* per circolare nello spazio giudiziario europeo e, con formulazione analoga a quella del comma 1, stabilisce in via di principio che si svolgono con il rito semplificato di cognizione i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza

di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni già immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell'Unione.

Sono poi specificatamente indicati gli atti normativi europei che espressamente prevedono la necessità di integrare il contraddittorio:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (articoli 46 e seguenti: diniego dell'esecuzione; articolo 36, paragrafo 2: attestazione dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento; articolo 45, paragrafo 4: diniego del riconoscimento);

2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (l'articolo 13 non reca il divieto di presentare osservazioni);

3) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (*rifusione*) (articolo 32, paragrafo 2);

4) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (articolo 30, paragrafo 3: attestazione dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento; articolo 40: diniego del riconoscimento; art. 59: diniego dell'esecuzione).

Si è ritenuto superfluo inserire l'inciso, presente nel comma 14, lettera e), "fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile", in quanto l'eventuale cumulo di doglianze relative al riconoscimento o all'esecuzione del titolo straniero con altri motivi di contestazione del medesimo titolo, può già risolversi, in modo peraltro più duttile, con una valutazione del giudice procedente in merito al rito (ordinario o semplificato) più adatto al caso di specie, ferma restando in astratto la possibilità di agire con il rito semplificato.

L'articolo **30-*bis*, comma 5,** attua le previsioni del comma 14, lettera h) e tratta dei casi in cui una decisione straniera produca effetto in Italia in forza delle disposizioni di una convenzione internazionale, bilaterale o multilaterale, sia essa internazionalmente in vigore per l'Italia oppure in vigore per l'Unione e vincolante per l'Italia ai sensi dell'art. 216 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo è quello di estendere anche ai procedimenti che hanno ad oggetto la dichiarazione di esecutività o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, anche a tali decisioni (che non sono immediatamente esecutive come quelle di cui al comma 4), per ragioni di uniformità, il rito semplificato di cognizione, salva la possibilità di un loro adattamento alle eventuali specificità delle convenzioni in di volta in volta rilevanti. Ad esempio, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, pur essendo un atto multilaterale siglato fra Unione Europea da un lato e Svizzera, Norvegia e Islanda dall'altro, espressione del multilateralismo dell'UE ha di fatto contenuto analogo a quello di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Regolamento Bruxelles I) e, pertanto, alle relative procedure andranno estesi i principi di cui al comma 1 dell'articolo 30-*bis*, non avendo le decisioni natura immediatamente esecutiva.

L'articolo **30-*bis*, comma 6,** in attuazione del comma 14, lettera f), della legge delega, prevede che i procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 debbano essere promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti dai medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 30, in quanto alcuni atti normativi europei dettano criteri speciali che prevalgono rispetto alla normativa processuale nazionale (cfr. ad esempio l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate).

Non è stato richiamato il comma 4 in quanto si è interpretato il richiamo alla "salvezza" delle procedure di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi anche riferito al giudice competente (tribunale), essendo per vero assai frequenti i casi di proposizione di doglianze di varia natura riferite allo stesso titolo e risultando pertanto non opportuno creare doppi binari paralleli di procedimenti in gradi diversi aventi ad oggetto lo stesso titolo esecutivo.

È poi previsto che le decisioni della corte d'appello rese all'esito dei i procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 siano impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione per i motivi previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile.

Poiché gli atti europei e le convenzioni internazionali estendono il regime della circolazione delle decisioni giudiziarie ad altri atti, muniti di determinate caratteristiche tipizzate, si è ritenuto opportuno per ragioni di coordinamento (comma 22 della legge delega) inserire un ultimo comma all'articolo **30-*bis,* comma 7,** il quale prevede che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi ad oggetto gli atti pubblici, le transazioni giudiziarie e gli accordi stragiudiziali stranieri si applichino le disposizioni del presente articolo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali.

Art. 25 – *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)*

Costituisce attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 13, lett. b) anche l'articolo 25. Tale norma, sempre, nell'ottica di una esigenza di semplificazione, modifica gli artt. **95, 98 e 99 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396**, recante il *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.*

In particolare, si è ritenuto, con la specificazione introdotta all'articolo 95, comma 1, di lasciare alla competenza dell'A.G., tra le altre cose, la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito "al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis", e di trasferire all'ufficiale dello stato civile, con l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 98, l'attività, essenzialmente vincolata, di ricostituzione di un atto distrutto o smarrito nelle sole ipotesi in cui costui disponga di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto.

Inoltre, con l'introduzione, all'articolo 98, comma 1, del secondo periodo, si è inteso ampliare l'attività di correzione dell'ufficiale dello stato civile, estendendola anche agli atti formati, quando emerga la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

Infine, si è previsto, attraverso la modifica dell'articolo 99, che le disposizioni di cui all'articolo 98 si applichino anche agli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare, e che, in tal caso, il ricorso in opposizione venga proposto al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.

Art. 26 – *(Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata)*

L'articolo 26 dello schema di decreto legislativo contiene infine alcune disposizioni di coordinamento, adeguando la disciplina contenuta in diverse leggi speciali, ed in particolare nel codice di giustizia contabile (art. **212 d.lgs 26 agosto 2016, n. 174**), nel codice del processo amministrativo (art. 115 e 136 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), nelle disposizioni in tema di accordo sui compensi professionali in sede di consiglio dell'ordine avvocati (art. 29 l. 31 dicembre 2012, n. 247), ed infine nell'ambito delle misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 23, comma 9 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176), al principio dell'abolizione della formula esecutiva.

Infine, poiché il numero delle norme in vigore nell'ordinamento che prevedono la formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva è molto elevato, si è altresì inserita nello schema di decreto legislativo una specifica disposizione che ne preveda l'abrogazione in via generale, ferme restando, quanto all'esecutività delle sentenze, dei provvedimenti e degli atti stranieri, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 30-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

La lettera q) del comma 12 della legge delega prevede, infine, l'istituzione presso il Ministero della giustizia **del**la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati più significativi relativi alle vendite giudiziarie (i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima). Nel tradurre in articolato la previsione (articolo 26, comma 7), si è ritenuto di rimettere al decreto ministeriale attuativo l'individuazione delle concrete modalità sia per l'acquisizione delle informazioni indicate nella legge delega sia per l'inserimento e la catalogazione dei dati stessi nella banca dati. L'istituzione della banca dati consente: agli utenti abilitati di fruire delle informazioni in esso contenute, in un'ottica di trasparenza e comoda fruibilità delle stesse; all'autorità

giudiziaria, civile e penale, di ottenere le informazioni ritenute necessarie; alle autorità centrali di comparare l'andamento complessivo di un settore nevralgico per l'economia e per la tutela del credito e, quindi, di effettuare scelte di politica legislativa o di politica economica con maggiore consapevolezza. A tal fine, si ritiene utile suggerire la creazione di ulteriori voci, quali l'indicazione, in un apposito campo, del prezzo di stima e del prezzo base, nonché della data di emanazione dell'ordinanza di vendita e della data di aggiudicazione nonché del numero dei tentativi di vendita effettuati e dei costi della procedura, valore complessivo dei crediti azionati, per consentire, attraverso la consultazione della banca dati, la valutazione dei seguenti dati: a) tempo intercorrente tra la data di emanazione dell'ordinanza di vendita e la data dell'aggiudicazione; b) differenza tra il prezzo di aggiudicazione del bene, il prezzo base e quello di stima iniziale (ove diverso); c) percentuale di soddisfacimento del credito in relazione al prezzo di aggiudicazione; d) incidenza dei costi della procedura sul prezzo di aggiudicazione. Si segnala, inoltre, che l'acquisizione dei dati potrebbe essere effettuata direttamente dal Siecic, in automatico, mediante l'implementazione del database, ove, però, venga reso obbligatorio l'utilizzo dei rapporti riepilogativi dei professionisti delegati (e dei curatori fallimentari), mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia nel 2017. In tal modo, sarà possibile l'effettiva acquisizione, da parte di tutti gli Uffici, nella banca dati ministeriale delle informazioni contenute nei suddetti rapporti periodici. Si rammenta, a tal fine, che il Csm è intervenuto anche con apposita delibera dell'11.3.2020 (Obbligo di presentazione dei rapporti riepilogativi iniziali, semestrali e finali delle attività svolte ex art. 16-bis, comma 9-sexies D.L. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 incombente sui professionisti delegati nelle esecuzioni immobiliari ai sensi dell'art. 591-bis cpc). Qualora venga reso obbligatorio l'utilizzo del format ministeriale, trattandosi di un file strutturato in formato xml, che contiene i dati per l'alimentazione del database Siecic, la compilazione dello stesso consentirà l'automatico popolament0 della banca dati, mediante il raccordo della stessa col Siecic.

Sezione VI Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Art. 27 – *(Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898)*

Comma 1

Lettera a)

L'art. **3, comma 1, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898** contiene i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni introdotte in attuazione dei principi della legge delega. È stato così espunto sia il riferimento alla "avvenuta" udienza di comparizione, poiché la stessa può essere ora sostituita nei procedimenti congiunti, su istanza congiunta delle parti, dal deposito di note scritte, ed è stato parimenti eliminato il riferimento alla comparizione "innanzi al presidente del tribunale", perché nell'applicazione del nuovo rito unitario i coniugi compariranno davanti al giudice relatore dallo stesso designato.

Infine, in corrispondenza delle modifiche già introdotte per l'ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio all'interno dello stesso procedimento è stato ribadito il principio, già previsto nell'art. 473 *bis*.49 c.p.c., per il quale "*Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati*".

Lettera b)

L'art. **4 l. 1° dicembre 1970, n. 898** è stato interamente abrogato in quanto contenente disposizioni processuali per il giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggi interamente sostituite dalle nuove norme sul rito uniforme, e in parte trasposte nell'art. 152 *septies* disp. att. c.c.

Lettera c)

L'art. **5, 9° comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898**, per il quale "*I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia*

tributaria", è stato abrogato, essendo le relative indicazioni assorbite e rese generali dal secondo comma dell'art. 473 *bis*.2 c.p.c.

Lettera d)

L'art. **8 l. 1° dicembre 1970, n. 898** è stato interamente abrogato in quanto contenente disposizioni processuali per il giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggi interamente sostituite dalle nuove norme sul rito uniforme e in particolare dagli artt. 473 *bis*.36 c.p.c. e 473 *bis*.37 c.p.c.

Lettera e)

L'art. **9, primo comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898** è stato interamente abrogato in quanto contenente disposizioni processuali per il giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oggi interamente sostituite dalle nuove norme e in particolare, quanto al principio della modificabilità delle condizioni di divorzio, dall'art. 473 *bis*.29 c.p.c. e quanto al procedimento dalle nuove norme sul rito uniforme.

Lettera f)

L'art. **10, comma 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898** è stato abrogato in quanto, per ragioni di coerenza sistematica anche con l'avvenuta trasposizione nell'art. 152 *septies* disp. att. c.c. della disciplina relativa alla comunicazione del ricorso all'ufficiale dello stato civile, si è ritenuto analogamente di inserire in tale norma anche la previsione in esame, relativa alla trasmissione della sentenza.

Art. 28 – *(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

Comma 1

Lettera a)

La lett. gg) della delega dispone la riforma "*della disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4. maggio 1983 n. 184*" prevedendo, in particolare: "*1) cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parenti dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero; 2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento*".

Per quanto concerne anzitutto il divieto di affidamento, è stato previsto l'inserimento del comma 1 *quater* all'art. **2 L. 4 maggio 1983 n. 184**, che vieta l'affidamento di minori a coloro i quali siano parenti o affini entro il quarto grado del giudice cha ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

Il fondamento di tale divieto è da ravvisare nell'esigenza di assicurare maggiore trasparenza nei procedimenti relativi all'affidamento di minori, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere affidati a persone

conviventi o legate da vincoli di parentela, coniugio o derivanti dall'unione civile, all'autorità che ha adottato il provvedimento di affidamento o a coloro i quali hanno svolto nel procedimento funzioni aventi ad oggetto un'attività di osservazione e valutazione della situazione familiare (consulente tecnico d'ufficio o assistente sociale).

In ordine al divieto di inserimento, è stato altresì inserito il comma 2 *bis* all'art. 2 L. 4 maggio 1983, n. 184 che sancisce il divieto di inserimento del minore presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

Ancora, le modifiche legislative in tema di affidamento etero-familiare e di inserimento in comunità mirano ad assicurare ai minori privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo e quindi allontanati dai propri genitori e parenti, maggiore tutela e attenzione, in attuazione del comma 23, lett. gg) della delega che prevede la riforma della disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983 n. 184.

Lettera b)

In tema di affidamento etero-familiare le modifiche all'art. **4 L. 4 maggio 1983, n. 184** prevedono che il predetto affidamento possa essere prorogato solo se la sospensione dello stesso possa arrecare un pregiudizio "grave" al minore e previa segnalazione al pubblico ministero al quale il servizio sociale dovrà dare tempestiva comunicazione prima del decorso del termine. Il legislatore ha quindi determinato un presupposto ancor più rigoroso per la proroga dell'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, individuato in un notevole danno derivante al minore dalla sospensione dell'affidamento.

È altresì sancito che ai fini della decisione di cui all'art 4, commi 4, 5 *bis* e 5 *ter*, il giudice debba garantire il contraddittorio tra le parti e il curatore speciale, se nominato, e debba procedere all'ascolto del minore secondo le nuove disposizioni in materia.

Il legislatore delegato ha modificato il comma 5 dell'art. 4 disponendo la cessazione dell'affidamento al decorso del termine ivi previsto, salvo che il giudice abbia diversamente disposto nel provvedimento di affidamento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Per quanto concerne i minori inseriti in comunità, il legislatore delegato al comma 7 dell'art. 4 L. 4 maggio 1983, n. 184 ha previsto che le disposizioni contenute nell'art. 4 si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.

Tale ultima modifica ha l'obiettivo di evitare le lunghe istituzionalizzazioni e di garantire un più attento monitoraggio dei minori collocati in strutture e per tale motivo maggiormente vulnerabili.

La legge delega nel richiamare l'istituto dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale ha poi recepito gli orientamenti dapprima consolidatisi innanzi ai tribunali per i minorenni, in seguito dai tribunali ordinari e da ultimo recepiti dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass, ord. 10 dicembre 2018, n. 31902) che hanno individuato nell'affidamento ai servizi sociali un importante strumento di sostegno in presenza di carenze in entrambi i genitori tali da rendere necessario un intervento pubblico a tutela del minore.

La richiesta di una disciplina dettagliata deriva dalle criticità che sono emerse da prassi applicative assai difformi sul territorio nazionale, dovute da vari fattori quali l'assenza di una disciplina dettagliata, la mancanza di una reale vigilanza sull'applicazione di tale misura, la presenza di diversi livelli di assistenza e di prestazioni da parte dei servizi sociali.

L'istituto dell'affidamento al Servizio Sociale trova infatti la sua origine ed il suo fondamento giuridico nell'art 25 comma 1 n. 1) del R.D 1404/34 che prevede, quale alternativa al collocamento del minore in comunità, l'affidamento al Servizio Sociale dei c,d. minori "irregolari", ovvero i procedimenti amministrativi di competenza dei tribunali per i minorenni, e nell'art 26 co. 3 che estende tale misura ai provvedimenti civili limitativi della responsabilità genitoriale ("*La misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile*").

A fronte di una genericità non tanto dei presupposti indicati nell'art 26 citato nelle situazioni di cui all'art 333 c.c., quanto delle modalità attuative, negli anni si è assistito, nelle prassi più sensibili, a un tentativo di dare una cornice giuridica e dei confini maggiormente comprensibili e garantiti a tale istituto. Per decenni, infatti, nei provvedimenti i tribunali si limitavano a disporre genericamente l'affidamento del minore al Comune senza ulteriori specificazioni, così lasciando indefinito quali fossero i compiti ed i poteri del Servizio Sociale, chi dovesse prendere le decisioni, come si formassero le decisioni e quali doveri e diritti permanessero in capo ai genitori.

Affidamento al Servizio Sociale che veniva e viene disposto sia in presenza di provvedimenti che mantenevano il minore collocato presso i genitori o uno dei due genitori, sia in presenza di collocamenti eterofamiliari (comunità, comunità di tipo famigliare, famiglie affidatarie o parenti del minore). A seconda del tipo di collocamento, l'affidamento al Servizio Sociale si deve infatti plasticamente adattare dovendo indicare quali decisioni spettano al soggetto collocatario, quali in capo al servizio Sociale e quali in capo ai genitori.

Inoltre, era ed è assai frequente da parte dei tribunali per i minorenni che, soprattutto nelle prime fasi di collocamento eterofamiliare, il tribunale scelga di affidare comunque il minore al Servizio Sociale, non essendo ancora pronte, sia la famiglia affidataria che la famiglia di origine, ad un rapporto diretto, così come invece previsto dall'art 5 comma 1 secondo il quale la famiglia affidataria assume le decisioni "*tenendo conto delle indicazioni dei genitori*" con una interlocuzione e con una serenità che, nei c.d. affidi "giudiziali" (ovvero disposti senza il consenso dei genitori), non può essere disposta e pretesa senza mettere a rischio la serenità degli affidatari e del minore stesso, e che costituisce, piuttosto, un obiettivo del progetto di tutela e sostegno.

Altra prassi adottata da alcuni tribunali per i minorenni, benché non prevista, ma tenendo conto delle pronunce della Corte di Strasburgo, è stata quella di individuare un termine anche per l'affidamento al Servizio Sociale (in analogia a quanto previsto dall'art 4.4 l. 184/83 per l'affido famigliare), nonché l'invio di relazioni periodiche (in analogia a quanto previsto dall'art 4.3 l. 184/1983).

È per tali ordini di ragioni che la contestuale previsione di un riordino e un raccordo della disciplina dell'adozione di cui alla legge 184/983, dell'introduzione di una disciplina autonoma dell'affidamento al servizio Sociale e di "*puntuali disposizioni per re-golamentare l'intervento dei servizi socio-as-sistenziali*", rendono naturale e sistematicamente logico il collocamento della nuova disciplina sull'affidamento al Servizio Sociale all'interno della legge sull'adozione, perché è proprio nella disciplina sull'affidamento eterofamiliare di cui agli articoli 4 e 5 l. 184/1983 che la giurisprudenza di merito ha individuato i riferimenti fondamentali per fornire una cornice giuridica e maggiori garanzie ad un intervento da un lato necessario, ma altresì così invasivo e delicato da essere stato non a caso oggetto di censure e condanne dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo.

Sui presupposti dell'affidamento all'ente non si è ritenuta necessaria una descrizione dettagliata in quanto il fondamento rimane l'articolo 333 del codice civile e, quindi, la presenza di una situazione di pregiudizio e non un semplice stallo dovuto alla conflittualità dei genitori o all'impossibilità di raggiungere un accordo. Si sono invece richiamati gli articoli 1 e 2 della legge 184/1983 ed il principio di gradualità dagli stessi previsto, per rimarcare che l'affidamento all'ente risponde al criterio di stretta necessità e deve seguire ad una sperimentata impossibilità di garantire il benessere del minore attraverso misure di sostegno meno invasive, fatta salva ovviamente la presenza di situazioni così gravi da rendere necessaria e indifferibile l'adozione immediata di tale misura così come previsto dall'art 2, comma 3, l. 184/1983.

A differenza del provvedimento di cui all'art 333 codice civile, nella quale il Giudice indica al genitore le prescrizioni cui attenersi per garantire il benessere del minore, con l'affidamento al Servizio Sociale il Giudice – analogamente a quanto già previsto dall'art 5.1 l. 184/1983 - limita la responsabilità genitoriale affidandola, nei limiti che specificamente indica, ad un soggetto terzo il quale decide non "previo il consenso" dei genitori, ma "tenendo conto" dell'opinione dei genitori (art 5 *bis*, comma 3). Nel raccordare la legge sull'adozione alla nuova disciplina sull'ascolto del minore e sul ruolo del curatore speciale, si è previsto, non solo nel nuovo articolo 5 *bis*, ma anche negli articoli 4 e 5, che il Servizio Sociale e la famiglia affidataria assumano le decisioni relative al minore tenendo conto anche delle opinioni del minore e del curatore speciale e del tutore, se nominati.

Mettendo a frutto la positiva esperienza dei giudici tutelari nell'articolazione dei decreti di nomina degli amministratori di sostegno non si sono indicate le singole tipologie di decisione, ma i soggetti che devono interloquire a seconda delle varie decisioni da adottare nell'interesse del minore, così consentendo al giudice di adattare il provvedimento a seconda delle varie tipologie di collocamento sopra indicate e alla natura degli incarichi affidati all'ente e che dallo stesso devono essere assolti. Evidente, ad esempio, che l'ordinaria amministrazione spetterà ai genitori (o al genitore) collocatario, mentre spetterà alla famiglia affidataria o alla

comunità se si è disposto un collocamento eterofamiliare. Altrettanto evidente che su tutte le decisioni di straordinaria amministrazione (si pensi alle decisioni sanitarie, piuttosto che all'indirizzo scolastico), se non sono indicate espressamente come affidate al servizio sociale, le stesse non potranno essere assunte senza il consenso dei genitori, salvo non siano stati sospesi dall'esercizio della responsabilità o specificatamente limitati su tale singolo aspetto della vita del minore.

Come premesso, si è pertanto prevista come necessaria l'indicazione della periodicità delle relazioni di aggiornamento e la durata dell'affidamento per evitare che si dispongano, sia da parte dei tribunali per i minorenni, che dai tribunali ordinari, affidamenti senza termini.

Per garantire maggiore efficienza nel rapporto tra autorità giudiziaria e servizi, nonché per garantire trasparenza e chiarezza nel rapporto tra le parti, con il comma 4 si è previsto – coerentemente con le previsioni e le finalità della legge 241/90 - l'obbligo per i servizi sociali di indicare il responsabile del progetto di affido in modo tale da consentire al giudice, all'affidatario, al genitore, al curatore, di individuare agevolmente l'interlocutore dei servizi cui rivolgersi.

Come già evidenziato in precedenza, la Corte di Strasburgo è intervenuta in passato censurando la legislazione italiana per l'inefficacia del sistema di vigilanza sull'operato dei servizi sociali (soprattutto in tema di diritto di visita). Critica che coinvolge soprattutto gli affidamenti ai servizi disposti con provvedimenti che definiscono il procedimento. Con il comma 5 si è pertanto esplicitamente previsto l'invio del provvedimento all'autorità preposta alla vigilanza.

La previsione di cui al comma 6 riguarda principalmente gli affidamenti ai servizi sociali disposti dal tribunale ordinario all'esito dei procedimenti di separazione/divorzio o di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. La modifica di tali provvedimenti spetta alle parti private non essendo previsto dalla legge delega un potere autonomo del pubblico ministero in tal senso. Non è raro che siano gli stessi servizi sociali che, dopo un certo periodo di tempo, ritengano eccessiva o inefficace la misura disposta, ma le parti non si attivino, per le ragioni più varie, non ultime quelle economiche, per la modifica del provvedimento. Così come può capitare, per altro verso, che, anche decorsi ventiquattro mesi, la situazione di pregiudizio non sia rientrata ed il servizio sociale (o il curatore con poteri sostanziali), reputino necessario mantenere l'affidamento al servizio sociale non essendo ancora in grado i genitori di gestire il minore senza un soggetto terzo che mitighi il conflitto o rimedi all'incomunicabilità della coppia genitoriale e che vigili sull'equilibrio psicologico faticosamente raggiunto dal minore. Dovendo al contempo evitare gli affidi *sine die* ed il verificarsi situazioni di stallo o di ripresa della conflittualità, in vista della scadenza del termine previsto, e non potendo il pubblico ministero ordinario chiedere una modifica o una proroga dell'affidamento, ragioni sistematiche impongono – anche perché si è in presenza di una situazione di permanente potenziale pregiudizio per il minore – la competenza del tribunale per i minorenni che potrà intervenire a seguito del ricorso del pubblico ministero a tal fine sollecitato dal servizio sociale. Tale disciplina è stata raccordata con le novità introdotte nell'articolo 4 in tema di proroga dell'affidamento eterofamiliare.

Con il comma 7 si è raccordato l'istituto dell'affidamento all'ente con quanto previsto dall'art. 473 *bis*.38 in tema di attuazione dei provvedimenti.

Le novità introdotte con l'art 5 *bis* l. 184/1983, nonché alcune criticità emerse nella prassi, hanno pertanto reso necessario un raccordo e un'integrazione della disciplina degli articoli 4 e 5 della legge 184/1983.

Si è in particolare reso necessario aggiornare tali articoli alla luce del già frequente ricorso all'affidamento al servizio sociale in occasione dei provvedimenti di allontanamento del minore dal nucleo familiare con esplicito richiamo, pertanto, all'art 5 *bis* (art. 4, comma 2). Così come, all'art 4, comma 1, si è aggiunto il riferimento all'ipotesi, originariamente non prevista, dell'affidamento esclusivo.

Nell'art 4, comma 4, si è meglio articolato, anche per venire incontro alle critiche della Corte di Strasburgo, il meccanismo di proroga degli affidamenti eterofamiliari e dell'affidamento al Servizio Sociale (attraverso il richiamato a tale comma contenuto nell'art 5 *bis*, comma 7) in modo tale da garantire un periodico controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

In un'ottica di efficienza, ed anche in questo caso per raccordare la disciplina dell'affidamento eterofamiliare con l'affidamento all'ente, ed in particolare con quello disposto dal tribunale ordinario all'esito delle procedure separative, nonché mettendo a frutto alcune prassi consolidatesi nella giurisprudenza di merito di alcuni tribunali per i minorenni e accolte con favore dagli operatori dei servizi e dalle parti, si è prevista l'introduzione al comma 5, oltre all'ipotesi già prevista della revoca dell'affidamento in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria predetermini la durata dell'affidamento e prevede la cessazione automatica dell'efficacia dello stesso senza necessità di un ulteriore provvedimento. Da un lato tale

soluzione ha un evidente effetto deflattivo, non rendendo necessario un nuovo intervento dell'autorità giudiziaria, dall'altro si è rivelata soluzione che favorisce una maggiore collaborazione da parte dei genitori e una minor diffidenza verso l'intervento dei Servizi avendo un orizzonte temporale certo. Resta fermo ovviamente il potere di iniziativa del Pubblico ministero minorile qualora permanga la situazione di pregiudizio e non si ritengano raggiunti gli obiettivi posti a fondamento del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

L'art 4, comma 5 *quater*, l. 184/1983 è stato aggiornato per renderlo sistematicamente coerente con le novità introdotte in tema di ruolo del curatore speciale e in tema di ascolto del minore.

L'art 4, comma 7, l. 184/1983, che estende per quanto compatibili, la disciplina dell'affidamento eterofamiliare ai collocamenti di tipo comunitario, è stato integrato con un esplicito riferimento alla procedura per la proroga di tale soluzione al fine di garantire, anche in termini di contraddittorio, un maggior controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

Lettera c)

Anche l'art **5 l. 184/1983**, è stato aggiornato con i richiami all'affidamento al servizio sociale ed alla figura del curatore speciale (art 5, comma 1).

Lettera d)

Nella legge 4 maggio 1983, n. 184 viene introdotto l'art. **5-*bis* l. 184/1983**, che disciplina l'affidamento del minore al servizio sociale. Viene a tal fine previsto che possa essere disposto l'affidamento al servizio sociale del luogo di residenza abituale quando il minore si trova in una situazione di limitazione della responsabilità genitoriale ("nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile") e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

È in ogni caso fondamentale che con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale abbia a dettare una puntuale disciplina, indicando:

a. il soggetto presso il quale il minore è collocato;
b. gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
c. gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
d. gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
e. gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile;
f. i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
g. la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
h. la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

Il terzo comma della norma stabilisce che il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, debba comunque tener conto delle indicazioni tanto dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale quanto del minore stesso, nonché, ove siano stati nominati, del curatore e del curatore speciale.

Ai sensi del quarto comma, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

Il quinto comma dispone che se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione debba essere comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

Ai sensi del sesto comma, il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Infine, il settimo comma della norma prevede che si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

Art. 29 – *(Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie)*

Comma 1 – (*Modifiche al Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404*)

La norma apporta una modifica all'art. **6-*bis* R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404** per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari e contiene a tal fine un'integrazione, in ossequio all'indicazione contenuta nel comma 23, lett. gg) n. 1, l. n. 206/2021, precisandosi tra le cause di incompatibilità alla funzione di giudice onorario minorile anche l'assunzione di cariche rappresentative in strutture "*o comunità pubbliche o private*" ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

La disposizione mira quindi a evitare il pericoloso conflitto di interesse tra strutture di accoglienza e giudice anche onorario minorile che ha disposto l'inserimento del minore in comunità.

Comma 2 – (*Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218*)

L'articolo in esame dà attuazione al principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. cc) in cui è disposto che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio secondo quanto previsto dal regolamento n. 2010/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale. Il principio di delega richiama espressamente gli artt. 8 e 9 del regolamento, che a loro volta richiamano l'art. 5, norma che disciplina la possibilità per le parti di concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio.

L'attuazione del riportato principio di delega impone di modificare l'intero art. **31 della legge n. 218 del 1995**, norma da ritenere peraltro implicitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea che disciplina la materia e che, essendo atto normativo sovraordinato nella gerarchia delle fonti, prevale sulla norma interna.

Il primo comma dell'articolo in esame precisa, dunque, che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.

Il secondo comma della norma prevede espressamente la possibilità per le parti di concludere accordo sulla designazione della legge applicabile alla separazione e al divorzio mediante scrittura privata ovvero anche nel corso del procedimento, secondo quanto previsto dell'art. 5 del regolamento citato, che rimette alle norme di ogni Stato partecipante alla cooperazione rafforzata di riconoscere tale possibilità.

In virtù di tale richiamo deve ritenersi che la designazione della legge applicabile su accordo delle parti non è libera ma è disciplinata dai criteri dettati dal richiamato articolo 5 che consente ai coniugi di individuare la legge applicabile tra quattro criteri tra loro alternativi: a) legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; b) legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; c) legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento dell'accordo; d) legge del foro.

L'articolo in esame, in attuazione del principio di delega, prevede infine che tale accordo, quando concluso nel corso del procedimento, può intervenire sino alla conclusione dell'udienza di comparizione delle parti, momento in cui si cristallizza il *thema decidendum,* con necessità di definire quale sarà la legge applicabile al giudizio. Inoltre, viene espressamente previsto che l'accordo sulla designazione della legge applicabile possa essere concluso con dichiarazione resa dalle parti, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, e

inserita nel verbale di udienza in piena coerenza con i requisiti formali dettati dall'art. 7 del regolamento, che richiede la forma scritta, la datazione e la sottoscrizione dell'accordo.

Comma 3 – (*Modifiche alla legge 4 aprile 2001, n. 154*)

In attuazione del principio contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, laddove si fa presente che l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di "*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*" deve essere disposta l'abrogazione dell'art. **8 della legge 4 aprile 2001, n. 154**.

La norma disciplina, infatti, i rapporti tra il procedimento speciale per l'emanazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e i procedimenti di separazione o divorzio, dettando a tal fine una limitazione temporale sia (al primo comma) per la stessa possibilità di emanazione degli ordini di protezione, sia (al secondo comma) relativamente all'efficacia dell'ordine di protezione.

Al riguardo, se da un lato l'avvenuta abrogazione delle norme relative al procedimento di separazione personale (artt. 706 ss. c.p.c.) e di quelle relative al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in particolare l'art. 4 l. 1° dicembre 1970, n. 898) già di per sé rende inattuabili i richiami contenuti nella disposizione, la sua integrale abrogazione è giustificata dal fatto che, nel nuovo impianto costituito dal rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, gli ordini di protezione potranno essere sempre emanati, senza condizioni o limitazioni temporali, all'interno del processo di separazione, divorzio o altro processo della crisi familiare, e ciò in forza del principio contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. b) l. n. 206/2021, che invita

"b) *nei procedimenti di cui alla lettera a) , prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342 -bis del codice civile…"* aggiungendo, alla fine della stessa lettera, "*prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342 -bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata*". In attuazione di tali principi, dunque, il nuovo art. 473 *bis*.46 Provvedimenti del giudice, dispone che "*Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473 bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza*", consentendo così al giudice della crisi familiare di adottare sempre, laddove in presenza dei relativi presupposti, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Ciò, del resto, costituisce conferma di un principio già riconosciuto anche dalla Suprema Corte, volto a favorire il principio di concentrazione delle tutele. Come è stato in particolare sottolineato da Cass., 22 giugno 2017, n. 15482, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi dell'art. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall'art. 736 *bis*, comma 1, c.p.c., non esclude la *vis attractiva* del tribunale in composizione collegiale chiamato a statuire sul conflitto familiare in un procedimento avanti già incardinato avanti ad esso. Una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe invero la *ratio*, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti e incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi.

Comma 4 - (*Modifiche alla legge 10 dicembre 2012, n. 219*)

In attuazione del principio di delega di cui all'art. 1 comma 23, lett. ll), l'art. **3, comma 2, l. 10 dicembre 2012, n. 219,** è abrogato, essendo i relativi contenuti stati riorganizzati e trasposti nella nuova e uniforme disciplina relativa alle garanzie patrimoniali, contenuta negli artt. 473 *bis*. 36 e 473 *bis*.37.

Comma 5 – (*Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*)

L'art. 315 *bis* c.c. individua la cornice generale del diritto del minore a essere ascoltato, prevedendo che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. La presenza di questo principio generale,

che discende dalle numerose norme sovranazionali in materia, fa ritenere necessario, in attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 22, lett. dd), della l. n. 206/2021, che attribuisce al legislatore delegato il compito di attuare "*il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento",* che venga colmata una lacuna presente nella disciplina della negoziazione assistita in materia familiare.

Come noto, l'art. **6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132**, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nell'introdurre e disciplinare l'istituto della negoziazione assistita in materia familiare non ha previsto alcuna disposizione in materia di ascolto del minore. La scelta normativa è coerente con il principio per il quale il primo luogo di ascolto del minore è nella famiglia, e i primi soggetti obbligati a garantire l'ascolto del figlio sono i genitori; per tali ragioni, allorquando tra i genitori vi è accordo per disciplinare consensualmente la crisi familiare e la fase della dissoluzione del rapporto, sia matrimoniale che di fatto, in merito alle condizioni dell'affidamento e mantenimento del minore, l'ascolto è adempimento che nella maggior parte dei casi può apparire superfluo, poiché sono gli stessi genitori, che nella fisiologica rappresentanza del minore e nella capacità di comprendere i suoi bisogni e le sue istanze, dovranno farsi portatori del di lui interesse.

Questa considerazione di carattere generale, tuttavia, non vale a escludere in assoluto la necessità o quanto meno l'opportunità di procedere all'ascolto del minore anche nell'ambito della negoziazione assistita.

Tale necessità può sorgere in particolare nei casi in cui nell'effettuare il controllo di rispondenza dell'accordo di negoziazione assistita agli interessi dei figli minori, il procuratore della Repubblica, al quale tale controllo è demandato dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ritenga di non concedere l'autorizzazione prescritta e conseguentemente di trasmettere l'accordo al presidente del tribunale che deve fissare, entro i successivi trenta giorni dalla trasmissione, la comparizione delle parti. In questa fase pare quindi opportuno demandare al presidente del tribunale, chiamato a intervenire per verificare, nel contraddittorio con le parti, quale sia la migliore soluzione nell'interesse del minore, di procedere anche all'ascolto diretto del minore.

La disposizione in esame tende dunque proprio a colmare questa lacuna, prevedendo con la modifica dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, che il procuratore della Repubblica, quando ritenga che l'accordo raggiunto dalle parti non risponda all'interesse dei figli ovvero, in ogni caso, che sia opportuno procedere al loro ascolto, trasmette l'accordo, entro cinque giorni al presidente del tribunale, il quale, come la norma già stabilisce, fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti. In questo contesto, una volta investito della richiesta del pubblico ministero, il presidente del tribunale può quindi procedere all'ascolto diretto del minore secondo le regole ordinarie, tenendo conto che l'ascolto è previsto per il minore che ha già compiuto gli anni dodici, ovvero anche di età inferiore laddove capace di discernimento, e deve avere luogo salvo che ciò sia in contrasto con il suo interesse ovvero manifestamente superfluo. Quest'ultima ipotesi si può ad esempio realizzare laddove il minore sia stato già ascoltato in altri contesti e siano acquisiti agli atti le risultanze dell'ascolto, ovvero se il profilo di dubbio che ha spinto il procuratore della Repubblica a investire il presidente del tribunale attenga a profili economici per i quali nessun apporto potrebbe avere la diretta audizione del minore.

La disposizione in esame, oltre a colmare le lacune indicate, ha il fine di agevolare la circolazione degli atti di negoziazione assistita in materia familiare in ambito internazionale e in particolare dell'Unione europea, in quanto tanto nel regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000), quanto nel nuovo regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), l'ascolto del minore è requisito necessario per permettere la piena circolazione degli atti disciplinanti l'affidamento dei minori, in ambito europeo e internazionale. La presenza di una disciplina che non consenta in assoluto di procedere all'ascolto (come nella attuale formulazione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) rappresenta un potenziale ostacolo alla circolazione di questi atti, ostacolo che l'intervento normativo in esame intende superare.

Comma 6 – (*Modifiche alla legge 20 maggio 2016, n. 76*)

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1 comma 22, lett. a), sono apportate modifiche all'art. **1, comma 25 l n. 76 del 2016** disciplinante il procedimento di scioglimento dell'unione civile.

Sono stati eliminati i riferimenti a norme abrogate dal decreto legislativo, ovvero da precedenti disposizioni di legge (art. 12 sexies abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b) D.lgs n. 21/18) ed è stato fatto espresso richiamo alle norme del rito unitario, applicabile anche ai procedimenti che riguardano lo scioglimento dell'unione civile, di cui all'introdotto Titolo IV bis del libro secondo del codice di rito.

Resta implicito che il richiamo alle norme del codice comporta altresì il richiamo alle relative disposizioni di attuazione.

Sezione VII Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Art. 30 – *(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)*

L'articolo 30 contempla disposizioni con cui si interviene sulle norme di ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 al fine di dare attuazione ai principi di delega contenuti nel comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021, relativi all'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ispirati dall'esigenza unanimemente avvertita di unificare le competenze in tali materie.

Nell'intento del legislatore delegante, la modifica ordinamentale proposta avrà positivi effetti sul numero di procedimenti: la concentrazione delle competenze in un'unica autorità giudiziaria consentirà di ridurre il numero complessivo dei procedimenti civili pendenti, dal momento che oggi accade spesso che questi siano instaurati contemporaneamente sia davanti al tribunale per i minorenni (il riferimento è in particolare ai giudizi *ex* articoli 330 e seguenti del codice civile), sia davanti al tribunale ordinario. Inoltre, la creazione di un unico tribunale altamente specializzato, con sezione distrettuale e più sezioni circondariali, permetterà l'adozione di orientamenti interpretativi uniformi nell'intero distretto, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni, con certa riduzione del contenzioso, potendo la prevedibilità dell'esito dei procedimenti (in particolari di quelli che non presentano particolari difficoltà) stimolare le parti a raggiungere accordi all'esito della crisi della relazione familiare, da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie, anche grazie al ricorso alle convenzioni di negoziazione assistita in materia familiare di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'attribuzione alla costituenda sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie del ruolo di giudice di secondo grado, competente per le impugnazioni avverso i provvedimenti emessi in primo grado dalle sezioni circondariali, avrà un notevole effetto deflattivo sui procedimenti iscritti nelle corti di appello, le cui sezioni specializzate in materia di famiglia e minori vedranno ridotto il carico di lavoro in maniera rilevante, così da consentire di liberare risorse per affrontare la definizione dell'arretrato pendente. Infine, la previsione – ad opera dei principi di delega di cui al precedente comma 23 della legge n. 206 – di un unico rito per la trattazione delle controversie civili in materia di persone, minori e famiglie, ispirato al principio di concentrazione, avrà l'effetto di ridurre notevolmente i tempi di definizione dei futuri procedimenti civili che verranno proposti dinanzi all'istituendo tribunale, effetto sicuramente amplificato dalla creazione di una magistratura, giudicante e requirente, altamente specializzata, assegnata in via esclusiva alla trattazione della materia.

Al momento le competenze civili in materia di minori e famiglia sono distribuite tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario, con sovrapposizioni di accertamenti, duplicazioni di procedimenti e possibile rischio di adozione di provvedimenti contrastanti. Si pensi ai casi di condotte gravemente pregiudizievoli per la prole o di violenza domestica poste in essere da un genitore in danno dell'altro. Tali fattispecie, nella prassi, generano diversi procedimenti che allo stato pendono dinanzi a due autorità giudiziarie e sono seguiti da due diversi uffici di Procura, quella ordinaria e quella minorile. In molti casi viene, infatti, istaurato: un procedimento, spesso su iniziativa del pubblico ministero minorile, dinanzi al tribunale per i minorenni *ex* articoli 330 e 333 c.c. a tutela del minore che abbia subito condotte pregiudizievoli o violenza, anche nella forma della violenza assistita; un procedimento dinanzi al tribunale ordinario per la disciplina dell'affidamento della prole (che potrà essere di separazione, divorzio o affidamento del figlio quando nato da genitori non coniugati), nel quale è interveniente necessario il pubblico ministero ordinario. Il coordinamento di questi procedimenti è difficile e, in applicazione della normazione vigente, non evita il rischio di giudicati potenzialmente contrastanti e di duplicazione di accertamenti istruttori, di comparizioni delle parti e di ascolti del minore dinanzi alle diverse autorità giudiziarie.

L'unicità della materia e l'esigenza, avvertita anche in campo sovranazionale, di formare magistrati, giudicanti e requirenti, avvocati ed operatori specializzati nella materia delle persone, dei minori e delle famiglie,

impongono di prevedere l’istituzione di un unico organo giudicante e di un unico organo requirente, competente per ogni procedimento che riguardi queste materie.

Tra le possibili scelte organizzative, il legislatore delegante ha voluto privilegiare la creazione di un tribunale specializzato che possa proseguire la positiva esperienza maturata dal tribunale per i minorenni nel settore del penale minorile, considerato un modello da seguire per l’efficacia del recupero dei minorenni, e superando, con la concentrazione di ogni procedimento civile dinanzi ad un’unica autorità giudiziaria, le pregresse difficoltà realizzatesi a causa della suddivisioni di competenze, in parte sovrapponibili, tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni. Il modello organizzativo prescelto dal legislatore delegante si articola nella creazione di un unico tribunale che verrà realizzato in ogni sede di corte di appello e di sezione distaccata di corte di appello, con una distribuzione territoriale sostanzialmente sovrapponibile a quella degli attuali tribunali per i minorenni. L’unitario tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie avrà un’articolazione distrettuale e tante articolazioni circondariali quanti sono, nell’ambito del distretto, i tribunali ordinari. Nell’intento del legislatore delegante, la creazione di un unitario tribunale specializzato con le diverse articolazioni, distrettuale e circondariale, permetterà di conservare le specificità del tribunale per i minorenni ma di assicurare, oltre alla concentrazione delle tutele oggi frammentate, la prossimità rispetto all’utenza, altro requisito fondamentale per la corretta gestione del contenzioso che attiene a diritti fondamentali delle persone e delle famiglie, e di liberare risorse per rendere immediatamente reclamabili tutti i provvedimenti provvisori con contenuto decisorio, molti dei quali possono avere immediato effetto nella crescita dei minori e nella vita delle persone coinvolte nel procedimento.

La soluzione organizzativa proposta consente di razionalizzare le risorse, in quanto la presenza di pubblici ministeri e di giudici altamente specializzati, assegnati in via esclusiva alla trattazione dei procedimenti relativi alle persone, ai minori ed alle famiglie, permetterà di prevedere che tutte le decisioni attribuite alla competenza delle sezioni circondariali possano essere assunte dal tribunale in composizione monocratica. Le reclamabilità innanzi alla sezione distrettuale dei provvedimenti provvisori di contenuto decisorio (con esclusione, quindi, dei provvedimenti meramente istruttori, di nomina del consulente tecnico d'ufficio o che dispongano altri accertamenti) adottati dal giudice della sezione circondariale assicurerà il vaglio della decisione da parte di altro giudice dello stesso tribunale, altamente specializzato.

A livello di tecnica normativa, si è ritenuto preferibile intervenire con una novella sulle norme attualmente in vigore che disciplinano il tribunale per i minorenni, anziché redigere *ex novo* un testo normativo “autosufficiente”, in quanto la delega prevede espressamente che si debba «riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni», e non istituire un ufficio giudiziario del tutto nuovo, e in quanto comunque sarebbe stato necessario prevedere il coordinamento sia con le norme di ordinamento giudiziario, all’interno del quale il “nuovo” tribunale è comunque destinato a trovare collocazione e anche al fine di assicurare il raccordo del nuovo tribunale con gli altri uffici giudiziari ordinari, sia con quelle recate dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, alcune delle quali destinate a rimanere in vigore.

Nel dare attuazione ai principi di delega si è quindi intervenuti, in primo luogo, sulle norme di ordinamento giudiziario previste dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. A tal fine, si è seguito lo stesso schema già previsto nell’ordinamento giudiziario con riguardo alla struttura del tribunale ordinario, in cui ad un primo articolo che individua la sede del tribunale (articolo 42) seguono un articolo dedicato alla composizione del tribunale (articolo 42-*bis*) e uno dedicato alle funzioni e attribuzioni dell’ufficio (articolo 43) e, successivamente, dopo le norme dedicate alle funzioni dei giudici, sono inserite le norme che prevedono la costituzione delle sezioni (articolo 46), le attribuzioni del presidente del tribunale (articolo 47), le disposizioni circa la direzione delle sezioni (articolo 47-*bis*), quelle sulla istituzione dei posti di presidente di sezione (47-*ter*) e, infine, quelle relative alle attribuzioni del presidente di sezione (articolo 47-*quater*) e alla composizione dell’organo giudicante (articolo 48).

Comma 1

Lettera a)

In particolare, alla lettera a) dell’articolo 30 si interviene sull’articolo **43** dell’ordinamento giudiziario, relativo alle funzioni e attribuzioni del tribunale ordinario, espungendo il riferimento all’esercizio delle funzioni di giudice tutelare, che vengono trasferite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Lettera b)

La lettera b) interviene sull'articolo **49**, relativo alla «Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni», nel quale oltre ad un cambio meramente terminologico, consistente nella sostituzione dell'espressione «tribunale per i minorenni» con quella «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», si è specificato che questo costituisce, come si è accennato, un ufficio unitario che al suo interno si articola in una sezione distrettuale e in più sezioni circondariali, in maniera non dissimile da quanto accadeva nei tribunali ordinari con le sezioni distaccate, poi soppresse con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. La sezione distrettuale – come attualmente il tribunale per i minorenni - ha sede nel capoluogo del distretto e ha competenza sull'intero territorio di questo, mentre le sezioni circondariali sono costituite in ogni città sede di tribunale ordinario compreso nel distretto e hanno competenza sul corrispondente circondario. Presso la città sede del distretto, quindi, opereranno contestualmente – così come, *mutatis mutandis*, avviene oggi – la sezione distrettuale e la sezione circondariale. Aderendo all'invito in questo senso formulato dalla Commissione giustizia del Senato e della Camera nell'ambito dei pareri resi ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 206 del 2021, nell'espressione «una o più sezioni distaccate circondariali» contenuta nel primo comma è stata espunta la parola «distaccate», potenzialmente foriera di dubbi interpretativi.

Lettera c)

Tramite la lettera c) si è poi novellato l'articolo **50**, relativo alla composizione del tribunale per i minorenni, disciplinando la composizione dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In particolare, si è previsto che questo sia diretto da un presidente, e che possano essere istituiti posti di presidente di sezione nei tribunali a cui sono addetti più di dieci giudici, in ogni caso rispettando la proporzione di uno a dieci già prevista, per il tribunale ordinario, dal primo comma dell'articolo 47-*ter*. Quanto ai giudici, si è previsto – in attuazione di specifici princìpi di delega – che questi debbano essere dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, esercitino le loro funzioni in via esclusiva e siano esonerati dall'applicazione del «limite dell'assegnazione decennale nella funzione», come specificamente previsto dal principio di delega previsto dalla lettera f) del comma 24 al fine di garantire la loro specializzazione. Nell'ottica di assicurare la funzionalità dell'unitario tribunale, la razionale distribuzione delle risorse e l'uniformità degli orientamenti e delle prassi, poi, si è previsto che i magistrati assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie possano essere assegnati, tramite la ben nota procedura tabellare, congiuntamente a più sezioni (ad es. la sezione distrettuale e una sezione circondariale, o più sezioni circondariali), in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g del comma 24). Rispetto alla delega si è preferito parlare di «assegnazione», anziché di «applicazione», per sottolineare il fatto che tale previsione può dipendere anche da una ben precisa scelta organizzativa, e non solo dalla necessità di fare fronte ad esigenze contingenti. Si è di conseguenza reso necessario specificare che in tal caso il singolo magistrato avrà una pluralità di sedi di servizio, che coincideranno con quelle in cui esercita le proprie funzioni; ciò al fine di evitare ripercussioni, ad esempio, sull'obbligo di risiedere nel Comune in cui è ubicata la sede di servizio o sul diritto a percepire un'indennità di missione. Come accade per le sezioni del tribunale ordinario, poi, si è previsto che nell'ambito della pianta organica del tribunale debbano essere le tabelle di organizzazione dell'ufficio a prevedere il numero di giudici assegnati alle singole sezioni, in considerazione delle esigenze di servizio. Le sezioni circondariali, infatti, sono sostanzialmente equiparabili alle preesistenti sezioni distaccate del tribunale ordinario, per le quali non era previsto un numero minimo di giudici; e nel territorio nazionale vi sono circondari il cui carico di lavoro nelle materie attribuite alla competenza del nuovo tribunale può essere sostenuto anche da un numero ridotto di magistrati. Infine, si è previsto che – come nell'attuale tribunale per i minorenni, e secondo quanto previsto dalla legge delega – del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie facciano parte anche dei componenti privati, che assumono la denominazione di «giudici onorari esperti».

Lettera d)

La lettera d) introduce, dopo l'articolo 50, una serie di nuovi articoli che hanno la finalità di disciplinare le attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quelle del presidente e dei presidenti di sezione, il riparto degli affari tra la sezione distrettuali e le sezioni circondariali, in attuazione, tra gli altri, del criterio di delega di cui alla lettera e), con cui si demanda al legislatore delegato di «determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale».

L'articolo **50.1 o.g.** prevede, specularmente a quanto previsto dall'articolo 43 per il tribunale ordinario, le funzioni e le attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie secondo le previsioni

contenute nella legge delega, specificando che in ogni caso – come espressamente previsto, e a fugare possibili dubbi interpretativi – non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo **50.2 o.g.** prevede che il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta, ed esercita le funzioni in via generale attribuite al presidente del tribunale ordinario, sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.

L'articolo **50.3 o.g.** specifica che la sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale quindi oltre a svolgere le funzioni proprie del presidente dell'intero ufficio giudiziario svolgerà le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza in relazione ad una sezione specificamente individuata. Attualmente, la circolare del CSM sulle tabelle prevede che quando il tribunale ordinario è organizzato in sezioni il presidente «ha la facoltà di riservare a se stesso la direzione di una sezione predeterminata»; nel nuovo tribunale, per la sua particolare struttura organizzativa – e al fine di limitare l'istituzione di posti semidirettivi – ciò costituirà la regola. Le sezioni circondariali, invece, possono essere dirette da un presidente di sezione – il quale può essere incaricato di dirigere anche più di una sezione – ovvero, per quelle in cui non sia prevista l'istituzione di un posto di presidente di sezione, da un coordinatore designato tramite la procedura tabellare. In particolare, la disposizione inserita nel secondo comma dell'articolo 50 o.g. indica i presupposti perché all'interno del singolo tribunale possano essere istituiti dei posti di presidente di sezione; le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo qui in esame prevedono invece a chi spetti la direzione delle sezioni circondariali, nelle diverse ipotesi configurabili. Le funzioni del presidente di sezione (distrettuale o circondariale che sia) coincidono con quelle che l'articolo 47-*quater* o.g. attribuisce alla corrispondente figura presso il tribunale ordinario, con un particolare accento sull'attività volta ad assicurare l'uniformità degli orientamenti e delle prassi, che costituisce uno degli aspetti qualificanti del nuovo ufficio. Ciò senza che venga meno il generale potere di vigilanza e di coordinamento attribuito al presidente dell'ufficio giudiziario, i cui poteri ben potranno essere ulteriormente scanditi dalla normazione secondaria dettata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Si è infine espressamente previsto, in parallelo con quanto detto a proposito dell'attività del presidente del tribunale, che i presidenti di sezione collaborino con questo nell'attività di direzione dell'ufficio.

L'articolo **50.4 o.g.** – parallelamente a quanto previsto per il tribunale ordinario dall'articolo 48 – dà attuazione agli specifici princìpi di delega contenuti nelle lettere l), m) ed n) del comma 24. Si è quindi previsto che la sezione circondariale giudica in composizione monocratica; che nella materia civile la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale, con collegio composto da tre magistrati; che nella materia penale, nella materia delle adozioni disciplinata dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184 e nelle altre materie attribuite alla sua competenza (*in primis*, quella relativa ai procedimenti amministrativi previsti dagli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835) la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto – come attualmente il tribunale per i minorenni – da due giudici togati e due giudici onorari esperti. In proposito, si è ritenuto che l'ordine del giorno approvato in Parlamento con cui si è impegnato il Governo a prevedere la composizione collegiale del tribunale nella materia dei procedimenti *de potestate* previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile non fosse di per sé sufficiente a superare la stringente previsione della legge delega con cui si impone al legislatore delegato di «stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica», ma fosse a tal fine necessario un espresso intervento normativo. Ad oggi questo non è intervenuto, ma si confida che possa sopravvenire prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo attuativo della delega.

L'articolo **50.5 o.g.** – anche in questo caso in analogia a quanto all'epoca previsto dal soppresso articolo 48-*quater* per le sezioni distaccate di tribunale – individua la ripartizione degli affari tra sezione distrettuale e sezioni circondariali, prevedendo, secondo i princìpi di delega contenuti nelle lettere b), c), l) ed m) del comma 24, che presso la sezione circondariale siano trattati i procedimenti attualmente attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, quelli di cui all'articolo 403 del codice civile e quelli in materia di affido familiare previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché quelli in materia di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato del familiare del minore previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stante l'analogia con gli altri procedimenti e in considerazione del fatto che in tali procedimenti, di non particolare complessità, più che la trattazione centralizzata è opportuno garantire la prossimità del giudice competente. Sono inoltre attribuiti alla sezione circondariale tutti i procedimenti in materia di stato e capacità delle persone, famiglia, unione civile, convivenze e minori attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario e quelli

attribuiti al giudice tutelare, tra cui quelli volti alla protezione degli adulti vulnerabili. Si è infine specificato che sono attratte alla competenza della sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche le domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo con i procedimenti di cui si è detto. In proposito si osserva che la legge delega contempla l'attribuzione al "nuovo" tribunale delle domande di risarcimento del «danno endo-familiare», espressione che si sta diffondendo nella prassi ma della cui stessa utilità alcune voci dottrinali dubitano. Tale espressione - mai impiegata in precedenza dal legislatore – indica, in buona sostanza, quelle voci di danno derivanti dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra coniugi o tra genitori e figli. Piuttosto che fare uso di una categoria ancora di incerto inquadramento dottrinale, si è preferito fare riferimento ad un concetto – quello di causa connessa per l'oggetto o per il titolo con le domande aventi ad oggetto i rapporti sopra indicati – ormai consolidato e tale da escludere che possano essere attratte alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche domande risarcitorie connesse solo soggettivamente, e che non trovano quindi diretto fondamento nel rapporto di natura "familiare" in senso lato.

Sono viceversa attribuiti alla sezione distrettuale, con norma di chiusura, i procedimenti civili di primo grado diversi da quelli sopra indicati e attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, i quali maggiormente necessitano di gestione centralizzata (si pensi ai procedimenti di adozione, a quelli di sottrazione internazionale di minori o alla materia dei minori stranieri non accompagnati), nonché quelli penali minorili comprese le competenze del giudice di sorveglianza per i minorenni e gli altri procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni quali, ad esempio, i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 r.d.l. n. 1404 del 1934. Nel fare ciò si è volutamente impiegata un'espressione volta ad attribuire in via residuale alla sezione distrettuale le controversie che non siano state oggetto di specifica individuazione, al fine di prevenire quanto più possibile eventuali vuoti normativi in relazione alle controversie oggi attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni.

Sempre nella materia civile, poi, in attuazione del principio di cui alla lettera o) del comma 24 sono attribuite alla sezione distrettuale, come si accennava in premessa, le impugnazioni avverso i provvedimenti definitivi e i provvedimenti temporanei aventi contenuto decisorio emessi dalla sezione circondariale; in proposito il legislatore delegato ha ritenuto che ciò presumibilmente determinerà un'accelerazione dei tempi di definizione del giudizio, stante il notorio carico gravante sulle corti di appello. Più nel dettaglio, le disposizioni di carattere processuale (e non ordinamentale) volte ad individuare in maniera più specifica quali siano i provvedimenti impugnabili davanti alla sezione distrettuale dovranno essere predisposte in un secondo momento, modificando le previsioni che in questa occasione, in attuazione di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 1 della legge delega, vengono introdotte con il nuovo titolo IV *bis* del libro II del codice di procedura civile. Per espressa previsione della legge delega, infatti, in un primo momento deve essere introdotto il rito unificato destinato a regolare i procedimenti di cui si tratta, e solo in un secondo momento entreranno in vigore le disposizioni che istituiscono il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. A ciò si provvederà con l'apposito decreto legislativo recante norme di coordinamento previsto dall'articolo 1, comma 25 della legge n. 206 del 2021, con il quale sarà data attuazione anche agli altri principi di delega previsti dal comma 24 ma aventi natura prettamente processuale piuttosto che ordinamentale, quali quello di cui alla lettera p), volto a prevedere la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione avverso i provvedimenti provvisori emessi ex articoli 330 e 333 c.c. dalla sezione distrettuale all'esito di reclamo proposto nei confronti del provvedimento della sezione circondariale, quelli previsti dalle lettere r) e s) relativi al rito da applicare e quelli volti a disciplinare la partecipazione alle udienze da remoto da parte dei giudici applicati ad una sezione diversa da quella di appartenenza e da parte del rappresentante del pubblico ministero.

La medesima norma specifica poi, all'ultimo comma, che la ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza, in conseguenza della loro natura di mere articolazioni interne dell'unitario tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Nell'ambito del codice di procedura civile o delle relative disposizioni di attuazione saranno poi inserite, sempre con il decreto previsto dal comma 25 dell'articolo 1 della legge delega, le norme volte a disciplinare le questioni inerenti all'attribuzione del processo all'una o all'altra sezione, sulla falsariga di quanto in origine previsto per gli analoghi conflitti tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale o tra diverse sezioni distaccate.

Lettere e)-i)

Le lettere e), f), g), h) e i) modificano gli articoli **50-*bis*, 51, 54, 58 e 70** dell'ordinamento giudiziario apportandovi modifiche di coordinamento, in quanto con riferimento alle competenze penali e di sorveglianza

dell'attuale tribunale per i minorenni la legge delega prevede che non siano apportate innovazioni. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 58, la legge n. 206 del 2021 non reca alcuna disposizione circa l'attuale sezione di corte d'appello per i minorenni. Questa viene comunque rinominata in «sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie» in quanto ad essa saranno attribuiti, oltre ai procedimenti di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dalla sezione distrettuale nella materia minorile, i procedimenti in unico grado attualmente di competenza della corte quali, ad esempio, la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio e la dichiarazione di esecutorietà delle sentenze e dei provvedimenti di volontaria giurisdizione pronunciati all'estero. Si è inoltre ritenuto opportuno inserire nel medesimo articolo 58, al fine di riunire tutte le disposizioni in un unico corpo normativo, la disposizione attualmente prevista dal r.d. n. 1404 del 1934 secondo cui alla sezione specializzata devono essere tabellarmente assegnati, ove possibile, magistrati dotati di specifica esperienza nelle materie a questa attribuite; norma che è coerente con le esigenze di specializzazione dei magistrati incaricati della trattazione dei procedimenti di cui si discute. Ai criteri di delega volti a prevedere l'anzianità di servizio necessaria a svolgere le funzioni giudicanti, requirenti, direttive e semidirettive presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si è invece data attuazione intervenendo nell'appropriata *sedes materiae*, ovvero il decreto legislativo n. 160 del 2006, come di seguito si dirà.

Lettera l)

La lettera l), infine, introduce nell'ordinamento giudiziario il nuovo articolo **70-*ter*,** volto a disciplinare le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie precisando che questo ha sede nel capoluogo del distretto, così escludendo, secondo quanto desumibile dalla lettera t) del comma 24, che debbano essere costituiti uffici circondariali del pubblico ministero. Con la stessa norma si sono recepite nell'ambito dell'ordinamento giudiziario le disposizioni sulle funzioni del pubblico ministero minorile attualmente previste dal R.D.L. n. 1404 del 1934. Sarebbe stato invero opportuno disciplinare in maniera più specifica i poteri del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sua azione, ma si è ritenuto che la delega conferita non lo consentisse.

Art. 31 – *(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835)*

L'articolo 31 introduce nel r.d.l. n. 1404 del 1934 le necessarie modifiche, abrogando disposizioni ormai superate o in questa sede recepite nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e coordinando il testo alla luce delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.

Art. 32 – *(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)*

L'articolo 32 interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al fine di dare attuazione ai princìpi di delega previsti dalle lettere d), f), u) e v) che richiedono di stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di giudice, di presidente della sezione distrettuale, di presidente della sezione circondariale di procuratore della Repubblica e di sostituto procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Inserendo, infatti, nell'articolo 11 le figure professionali del nuovo tribunale con l'individuazione delle relative funzioni, grazie al combinato disposto con le disposizioni già contenute nell'articolo 12, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 viene stabilito che per lo svolgimento delle funzioni di giudice e di sostituto procuratore sia sufficiente la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio (funzioni giudicanti e funzioni requirenti di primo grado); che per ricoprire le funzioni di presidente della sezione circondariale sia necessario il conseguimento della seconda valutazione di professionalità, analogamente a quanto previsto per le funzioni di presidente di sezione presso il tribunale ordinario (funzioni semidirettive giudicanti di primo grado); che per la nomina a presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e a procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia necessario aver conseguito la quarta valutazione di professionalità, come richiesto per gli analoghi incarichi direttivi presso i tribunali di maggiori dimensioni e presso i tribunali di sorveglianza (funzioni direttive elevate di primo grado).

Per quanto riguarda, in particolare, l'anzianità richiesta per svolgere le funzioni giudicanti e requirenti presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si è ritenuto necessario consentire che siano assegnati a tali uffici anche magistrati ordinari al termine del tirocinio. Diversamente, sarebbe stato estremamente difficoltoso (se non impossibile) coprire i posti previsti in pianta organica, come hanno dimostrato tutte le esperienze che nel recente passato hanno introdotto specifici requisiti di anzianità per svolgere, ad esempio, le funzioni di pubblico ministero o di magistrato di sorveglianza. Del resto, una volta terminata la fase transitoria e compiuto il passaggio al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dei magistrati già in servizio che svolgono o hanno svolto funzioni nelle materie della famiglia e dei minori, la specializzazione dei magistrati di nuova nomina non potrà che essere assicurata (così come avviene, ad esempio, per la sorveglianza) tramite lo svolgimento del tirocinio mirato e il successivo conferimento delle funzioni presso il tribunale di nuova istituzione, dal momento che essi non avranno altro modo di iniziare a svolgere funzioni giudiziarie nelle materie di cui si tratta.

È viceversa rimandata ad un apposito decreto legislativo volto a disciplinare in via generale l'ufficio per il processo l'attuazione dei princìpi di delega in proposito previsti dalle lettere h) e i) del comma 24 della legge n. 206. Nell'ambito dell'attuazione della delega in materia di digitalizzazione sono invece dettate le disposizioni relative all'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (lettera bb).

Art. 33 – *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)*

L'articolo 33 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni con modifiche di mero coordinamento, dal momento che la legge delega prevede che non vengano apportate modifiche alle norme che disciplinano il procedimento penale minorile e quello di sorveglianza.

Art. 34 – (*Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121*)

L'articolo 34, infine, apporta modifiche di coordinamento all'articolo 23 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, relativo alla composizione del consiglio di disciplina competente ad irrogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei condannati minorenni.

CAPO V Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Sezione I – Disposizioni in materia di processo civile

Articoli 35-40

Il capo V contempla le disposizioni transitorie e finali, oltre a quelle di copertura finanziaria. Esso è diviso in tre sezioni.

La prima sezione è relativa al processo civile.

In via generale, l'articolo 35 prevede al comma 1, al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative, che le disposizioni recate dal decreto legislativo hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la precisazione – a fugare possibili dubbi interpretativi – che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. Così facendo, ci si è assicurati che l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione delle nuove norme (si pensi, ad esempio, all'abrogazione del c.d. "rito Fornero" e alle nuove disposizioni in tema di procedimenti di impugnazione dei licenziamenti) operino contestualmente.

Il comma 2 ha la funzione di “saldare” la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con la disciplina introdotta in questa occasione, e procede di pari passo con la progressiva “informatizzazione” degli uffici allo stato esentati dall’applicazione delle norme sul processo telematico. Così, si prevede che negli uffici già informatizzati (tribunali, corti di appello e Corte di cassazione) la nuova disciplina operi già dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quella che riguarda le amministrazioni che stanno in giudizio in persona di loro funzionari.

Il comma 3 prevede che le norme in materia di obbligo di deposito telematico nei procedimenti davanti al Giudice di Pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche si applicheranno a partire dal 30 giugno 2023, ferma restando la possibilità di anticipare, con appositi decreti non regolamentari del Ministro della giustizia, l’applicazione di tali disposizioni a specifici uffici o specifiche tipologie di procedimenti.

Il comma 4 prevede invece che per i procedimenti pendenti davanti a uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le norme in materia di deposito obbligatorio degli atti si applichino al momento dell’entrata in vigore dei decreti con cui il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

Il comma 5 prevede, per quanto riguarda i giudizi di impugnazione, che la nuova disciplina si applichi alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023, in modo da non differire troppo in là nel tempo l’applicazione delle nuove norme (che altrimenti si sarebbero applicate alle impugnazioni nei procedimenti introdotti in primo grado dopo la data indicata, e quindi a distanza di alcuni anni).

Il comma 6 contiene un’eccezione per quanto concerne la disciplina inerente la Corte di cassazione, in quanto si è ritenuto opportuno prevedere l’applicazione delle nuove norme ai ricorsi notificati successivamente al 1° gennaio 2023 e l’applicabilità anche ai giudizi pendenti delle novità specificamente indicate nella norma (quali, ad esempio, l’abolizione della c.d. “sezione sesta”, il nuovo giudizio accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, il nuovo rito dei procedimenti in camera di consiglio), stante l’urgenza di intervenire per assicurare la funzionalità della Corte.

Il comma **8**, invece, prevede l’applicazione delle norme in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotte con il nuovo articolo 363 *bis*, anche ai giudizi di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023, auspicando che queste possano da subito contribuire a prevenire il proliferare di procedimenti vertenti su una identica questione di diritto.

Il comma **9**, al fine di evitare dubbi interpretativi, precisa che anche per i procedimenti arbitrali le nuove disposizioni si applicheranno dopo il 30 giugno 2023.

Il comma **10,** infine, prevede che fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto legislativo, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continueranno ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020.

L’articolo **36** fissa la data del 30 giugno 2023 per l’applicazione delle disposizioni che apportano modifiche al codice penale, che introducono il reato di false dichiarazioni al difensore nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, e prevede l’applicazione delle modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ai procedimenti iscritti successivamente a quella data, in tema di comunicazioni a carico del pubblico ministero in relazione a procedimenti che abbiano ad oggetto fattispecie di reato di violenza domestica.

L’articolo **37** riporta l’elenco delle disposizioni delle leggi speciali abrogate perché incompatibili con quelle introdotte con il decreto legislativo. L’articolo **38** apporta modifiche all’art. 3 al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 connesse alle modifiche apportate all’articolo 492-*bis* del codice di procedura civile ed in attuazione del criterio di cui al comma 22 dell’articolo 1 della legge delega. L’articolo 3 del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2014/655 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.- Il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo è stato nuovamente allineato allo spostamento delle previsioni precedentemente contenute nel secondo comma dell’articolo 492-*bis* e ora confluite nel nuovo quarto comma.

L’articolo **39** rimanda ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, previsto dal nuovo articolo 24 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

L’articolo **40** contiene una disposizione finalizzata a disciplinare il monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi finali previsti per le procedure concorsuali e di esecuzione forzata, a fini di elaborazione, anche statistica, da parte del Ministero della giustizia

Sezione II Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita

Articoli 41 - 44

La II sezione del capo dedicato alle disposizioni transitorie e finali concerne la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita.

In particolare, l’articolo **41** precisa che le modifiche apportate alla disciplina della mediazione e alla negoziazione assistita si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, al fine di consentire, nelle more, l’adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti dalle disposizioni in precedenza indicate. Per il resto, l’art. 41 è destinato a disciplinare le modalità e i tempi entro i quali tanto gli organismi di mediazione iscritti al registro istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega, quanto gli enti di formazione iscritti nell’apposito elenco alla medesima data, devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

L’articolo **42** viene inserito per dare attuazione al principio di delega che impone al Ministero della giustizia di procedere a un monitoraggio degli interventi in materia di mediazione anche al fine di verificare, decorsi cinque anni, l’opportunità di mantenere o meno il principio del ricorso obbligatorio alla mediazione in alcune materie.

L’articolo **43** prevede inoltre il monitoraggio sul rispetto dei vari limiti di spesa da parte del Ministero della giustizia, autorizzato, in caso di scostamenti, ad operare aumenti del contributo unificato.

Con l’articolo **44,** è stata introdotta una norma di coordinamento dovuta alle modifiche apportate all’art. 5 del decreto legislativo n.28 del 2010, il cui comma 1-bis del testo previgente è stato abrogato. Ogni precedente riferimento a tale disposizione deve intendersi al comma 1 dell’art. 5 nel testo modificato.

Sezione III Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Articoli 45-49

La sezione III contiene, infine, le prime disposizioni di attuazione e transitorie indispensabili per il primo avvio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura, secondo i criteri previsti dalla legge delega alle lettere z) e aa) del comma 24. Disposizioni che prevedono, in considerazione della complessità (anche logistica) dell’intervento, una partenza graduale dei nuovi uffici, e che ben potranno essere modificate, ampliate e integrate con il decreto legislativo appositamente previsto dal comma 25 della legge delega.

In primo luogo, con l’articolo **45** si è ovviamente prevista la determinazione delle piante organiche dei nuovi tribunali e delle nuove procure, per le quali in particolare si dovrà tenere conto delle maggiori competenze attribuite all’ufficio rispetto a quelle attualmente gravanti sulle procure minorili: a queste si aggiungeranno, infatti, tutte le competenze in materia di affari civili attualmente attribuite al pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Sul punto, è stata riportata la previsione della legge delega secondo cui la rideterminazione delle piante deve avvenire nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma non è stata inserita la disposizione, pure contenuta nella legge delega, secondo cui le nuove piante organiche dovrebbero essere predisposte entro un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso: dall’interlocuzione avuta con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è infatti emerso che la soluzione predicata dalla legge n. 206 del 2021 è scarsamente praticabile, in quanto – considerato che nella maggior parte dei tribunali il medesimo giudice svolge funzioni sia in materia di famiglia

che in altre materie civili e a volte penali – sottrarre risorse ai tribunali ordinari potrebbe portare questi alla paralisi; cosa tanto più inaccettabile in considerazione del fatto che, com'è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impone il raggiungimento, entro il 2024, di sensibili percentuali di riduzione del numero di procedimenti arretrati. D'altro lato, la previsione di piante organiche con una dotazione di personale aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione complessiva che, come si è detto, è condizione necessaria per assicurare la funzionalità tanto del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie quanto dell'esistente tribunale ordinario, presuppone necessariamente che prima vengano stanziate le risorse necessarie. Il mancato inserimento del termine per l'adozione delle nuove piante organiche è quindi finalizzato a far sì che l'amministrazione possa disporre di un congruo lasso di tempo per ottenere i necessari stanziamenti.

L'articolo **46** è volto a disciplinare il passaggio al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie del personale di magistratura e amministrativo attualmente in servizio presso il tribunale per i minorenni e la relativa procura, nonché di quello in servizio presso la corte d'appello e il tribunale ordinario e che svolge le proprie funzioni, anche non in via esclusiva, nelle materie attribuite all'istituendo tribunale. A tal fine, si è mutuata pressoché integralmente la disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 («Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148») con riguardo ai magistrati e al personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi in quell'occasione, prevedendo:

a. Che una volta istituite le piante organiche, i magistrati assegnati al tribunale per i minorenni e alla procura presso il tribunale per i minorenni entrano di diritto a far parte dell'organico del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze;

b. Che i magistrati di appello e i magistrati assegnati al tribunale ordinario possano essere assegnati, a loro domanda, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, anche in via non esclusiva, e che nel caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, è rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale;

c. Che l'assegnazione così disposta non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, salvo al diritto ai trattamenti previsti, ricorrendone i presupposti, nel caso in cui ad essa consegua la fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente;

d. Che i giudici onorari addetti al tribunale per i minorenni sono addetti di diritto al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni;

e. Che il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali per i minorenni può, previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in sovrannumero e con diritto di priorità su altri candidati; in particolare, la previsione dell'interpello si rende necessaria, come emerso dall'interlocuzione con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in quanto - a differenza di quanto avvenuto in sede di revisione della geografia giudiziaria – in questo caso non si ha una semplice soppressione dell'ufficio esistente, ma la sua trasformazione in un nuovo ufficio, e la rigida applicazione delle previsioni contenute nella legge delega potrebbe comportare che il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie abbia la medesima dotazione organica del vecchio tribunale per i minorenni e non sia quindi in grado di fare fronte alle maggiori competenze a lui attribuite;

f. Che nelle sezioni circondariali presterà servizio il personale che risponderà ad appositi interpelli pubblicati dal Ministero della giustizia, con diritto di priorità in favore del personale che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo **47** è dedicato ai magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso il tribunale per i minorenni e la procura minorile, nonché presso le sezioni del tribunale ordinario cui sono assegnate le materie trasferite al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si è in proposito previsto, anche in questo caso ripetendo la disciplina già dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012:

1. che a far data dal 1° gennaio 2025 i magistrati titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni assumano le funzioni di presidente e procuratore degli uffici cui sono trasferite le relative funzioni;
2. che a far data dal 1° gennaio 2030 i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, sono destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in questo caso assicurando prevalenza, in caso di aspiranti in numero superiore ai posti disponibili, ai magistrati di maggiore esperienza nelle materie;
3. che l'assegnazione al nuovo ufficio non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive. Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica.

L'articolo **48**, relativo al personale di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni riproduce letteralmente l'articolo 7 del decreto legislativo n. 155 del 2012, prevedendo che il personale è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e che ciò non costituisce nuova assegnazione o applicazione ovvero trasferimento.

L'articolo **49** è poi dedicato alla sorte dei procedimenti attualmente pendenti, con il quale si dettano le disposizioni volte ad assicurare la sopra menzionata gradualità nell'avvio del nuovo tribunale, ispirato alle analoghe disposizioni introdotte allorché furono soppressi gli uffici di pretura e introdotto il giudice unico di primo grado. In particolare, il primo comma prevede, in attuazione della previsione contenuta nella lettera cc) del comma 24 della legge delega, che le norme relative all'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie avranno efficacia decorsi due anni dalla data della pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale. Si prevede inoltre:

a. che le disposizioni previste dal decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente alla data ora indicata;
b. che i procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di efficacia delle disposizioni proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;
c. che i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
d. che sino al 31 dicembre 2029, al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi in coassegnazione del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, meriante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura;
e. che l'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni per una data successiva a quella di efficacia delle disposizioni e quella fissata davanti al tribunale ordinario per una data successiva al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti, e che i procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

Sezione IV Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali

Articoli 50, 51 e 52

L’articolo **50** detta una norma finale di coordinamento volta a sostituire, in tutta la legislazione vigente, le parole «tribunale per i minorenni» con le parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Il principio di delega di cui alla lettera bb), volto a prevedere la completa informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trova infine attuazione nell’ambito della complessiva disciplina della digitalizzazione del processo, secondo quanto si è detto con riguardo all’avvio del processo civile telematico dei tribunali per i minorenni. Una volta che si sarà provveduto a tale incombente, infatti, il neoistituito tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie erediterà dagli uffici “madre” (rispettivamente, il Tribunale per i Minorenni per le sezioni distrettuali e il Tribunale Ordinario per le sezioni circondariale) i sistemi informatici già in uso, che saranno armonizzati a cura del Ministero della giustizia.

L’articolo 51 reca, da ultimo, le disposizioni inerenti alla copertura finanziaria per gli interventi previsti. In particolare, questi non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le voci di spesa hanno già trovato copertura secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 39 e 40 della legge n. 206 del 2021.

L’articolo **51** contiene le disposizioni finanziarie finali e precisa che, salvo quanto espressamente previsto dagli articoli, 3, comma 57; 7, comma 1, lettere t), aa) e 9, comma 1, lettera l) per i quali si provvede ai sensi dell’articolo 1, commi 39 e 40 della legge n. 206 del 2021, dalle altre disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede altresì che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo **52** contiene disposizioni relative all’entrata in vigore. In particolare, è prevista l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale.

22A06017

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

PREMESSA

La presente Relazione illustrativa si compone di tre parti, dedicate, rispettivamente, alla **riforma del processo penale** (**Parte Prima**), alla **riforma del sistema sanzionatorio penale** (**Parte Seconda**) e all'introduzione di una **disciplina organica della giustizia riparativa** (**Parte Terza**). Le tre parti della relazione illustrano gli interventi di riforma contenuti nello schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1), recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021).

L'intervento di riforma della **giustizia penale**, delegato al Governo, è particolarmente ampio e articolato. Lo schema di decreto legislativo si compone di **novantanove articoli**, che introducono nuove disposizioni e intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici. Si tratta di una riforma ampia, organica e di sistema. Per agevolare la lettura dello schema di decreto legislativo, la presente relazione illustrativa è suddivisa per **aree tematiche di intervento**. Per ciascuna area sono riportate, per comodità di lettura, le disposizioni oggetto dello schema di decreto, unitamente ai riferimenti normativi alla legge delega e alle corrispondenti disposizioni attuative. Nei testi delle disposizioni riportate nella relazione, sono evidenziate in grassetto le parti modificate o aggiunte; in barrato quelle soppresse.

Lo schema di decreto legislativo e la relazione illustrativa sono stati predisposti anche sulla base dei contributi di **sei gruppi di lavoro**, composti da qualificati esperti, **costituiti dalla Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia** con decreti ministeriali del 28 ottobre 2021 e del 14 aprile 2022.

Il **filo conduttore degli interventi** di riforma è rappresentato dall'**efficienza del processo e della giustizia penale**, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli **obiettivi del P.N.R.R.**, che prevedono **entro il 2026** la **riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio**. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a **completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021** (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Gli **interventi attuativi della legge delega attraversano l'intero processo penale**, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale.

Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la **transizione digitale e telematica del processo penale**, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. La **digitalizzazione della giustizia penale** e lo **sviluppo del processo penale telematico** rappresentano

aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.

Una seconda area di intervento attiene alla fase delle **indagini**, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice, esercitando l'azione penale.

La stessa logica propulsiva e selettiva informa le modifiche riguardanti l'**udienza preliminare, il giudizio di primo grado e le impugnazioni,** ove gli interventi sono stati calibrati avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle **garanzie del giusto processo** (in tal senso, ad esempio, si muovono la radicale rivisitazione del processo *in absentia,* come anche le importanti novità rappresentate dalla introduzione della udienza "filtro" nel procedimento mediante citazione diretta e dal regime delle contestazioni suppletive) e alle esigenze di **efficienza ed efficacia dell'accertamento processuale** (cui concorrono, tra le altre, le misure di incentivazione all'accesso ai procedimenti speciali, le regole per la riassunzione della prova nel caso di mutamento del giudice, le forme semplificate di trattazione "cartolare" delle impugnazioni, fatta sempre salva la possibilità per le parti di ottenere la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata).

Gli interventi sul **sistema sanzionatorio** rispondono a una duplice, concorrente finalità:

a) **diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene** (*riforma delle pene sostitutive* delle pene detentive brevi – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria – applicate dal giudice di cognizione all'esito di un'udienza ispirata al modello del *sentencing* anglosassone e immediatamente esecutive dopo il giudicato); *riforma delle pene pecuniarie principali* (multa e ammenda), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento, in linea con i modelli di disciplina maggiormente diffusi in Europa;

b) **incentivare la definizione anticipata del procedimento** attraverso i riti alternativi (estensione dell'area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive), la sospensione con messa alla prova, l'archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, la remissione della querela, l'estinzione del reato (e delle contravvenzioni in particolare) a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie.

Ancora, gli interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli relativi al processo, consentono di: **ridurre le impugnazioni** (inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità); **rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell'esecuzione** (riduzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di cognizione, con conseguente **riduzione del numero e ridimensionamento della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi**, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione); **incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie**, oggi a livelli estremamente bassi e non più accettabili. L'idea guida che ha ispirato le modifiche al sistema sanzionatorio, nei limiti consentiti dalla legge delega, è in

definitiva che **un processo che sfocia in un'esecuzione penale inefficiente non è un processo efficiente**, come gli obiettivi della legge delega e del P.N.R.R. impongono.

Gli interventi in tema **di giustizia riparativa**, infine, disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che **si affianca, senza sostituirsi, al processo e all'esecuzione penale**. In linea con la **Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE)** – e con la **Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa il 13 dicembre 2021**, durante il semestre di Presidenza italiana – la giustizia riparativa viene infatti definita nello schema di decreto legislativo come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla **risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.** La giustizia riparativa **concorre all'efficienza della giustizia penale** in vario modo: agevola la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; **incentiva la remissione della querela**; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; **riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali**, rappresentando **un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità**.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 e trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021, affinché sullo stesso fosse espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La II Commissione (Giustizia) e la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati nonché la 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato hanno espresso pareri favorevoli senza condizioni né osservazioni. La 2a Commissione (Giustizia) del Senato ha espresso parere favorevole, prendendo atto del parere reso dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e auspicando la valutazione positiva, da parte del Governo, del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali mediante l'accoglimento, in particolare, delle osservazioni di cui ai punti n. 1, 2 e 6 del dispositivo. In sede di redazione dello schema del decreto legislativo inoltrato per l'esame definitivo sono state recepite tutte le condizioni poste nel parere espresso dalla Conferenza Unificata nonché accolte le osservazioni di cui ai punti n. 2 e 6 del dispositivo del parere del Garante, come meglio specificato *infra*. Rispetto al parere del Garante sono state, altresì, accolte ulteriori osservazioni, di cui pure si darà conto nella presente Relazione.

PARTE PRIMA - RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

CAPITOLO I - ATTI

1. Processo penale telematico - art. 1, co. 5, lett. a) - f).

1.1. Premessa

Con il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 134 del 2021 il legislatore delegante ha inteso delineare un unico e organico contesto normativo di riferimento, idoneo ad istituire un ambiente (o ecosistema) digitale per il procedimento penale, ovvero un insieme, anche limitato sul piano quantitativo, di previsioni normative che siano tali da favorire la transizione digitale sia direttamente, per la portata precettiva esplicita delle proprie previsioni, sia indirettamente, favorendo una interpretazione delle diverse disposizioni del codice, nei casi critici, orientata alla transizione digitale.

In tale ottica, l'opzione prescelta è consistita nella introduzione di alcune previsioni nuove nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato agli atti del procedimento; la funzione di queste nuove disposizioni è precisamente quella di costituire quell'ambiente digitale capace di favorire una ermeneutica coerente, per tutte le fasi del procedimento penale; di conseguenza, l'intervento sulle disposizioni dei libri successivi del codice processuale è stato limitato a quegli snodi normativi nei quali i temi del processo penale telematico risultano coinvolti.

Si è altresì ritenuto di non dover introdurre nuove previsioni in materia di invalidità degli atti, ma di adattare, semmai, quelle esistenti alla transizione digitale, sulla base della considerazione che un sistema, già denso di previsioni invalidanti, non necessitasse di disposizioni ulteriori. La scelta, si auspica, dovrebbe favorire una maggiore facilità di attuazione della riforma, evitando le tensioni e le pressioni che l'introduzione di nuove ipotesi di invalidità degli atti possono cagionare.

1.2. Le disposizioni generali sugli atti

Art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «*a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza;* [...]»

Articolo 110 c.p.p. – ***(Forma degli atti)***
1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

V. art. 6, co. 1, lett. a), dello schema di decreto

Articolo 111 c.p.p. – (Data ***e sottoscrizione degli atti)***
1. Quando la legge richiede la data di un atto, **informatico o analogico,** sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
2-*bis*. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2-*ter*. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-*bis*, della identità della persona che lo ha reso.
2-*quater*. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.

V. art. 6, co. 1, lett. b), nn. 1, 2 e 3 dello schema di decreto

Nel contesto delineato in premessa, il novellato art. 110 c.p.p. individua, quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale, quella digitale: si è inteso, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, consacrare un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione nel processo penale sono legati ad alcuni requisiti imprescindibili, ovvero quelli idonei ad assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti prescritti dalla disposizione. Si prevede, infatti, il rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello UE, quale il regolamento eIDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Si è inoltre previsto esplicitamente l'ulteriore requisito, strettamente legato alle dinamiche del processo penale, della idoneità dell'atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge.

Quanto all'*incipit* della nuova disposizione ("*quando è richiesta la forma scritta gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico*") si è ritenuto che il termine "possono" utilizzato dal legislatore delegante sia semanticamente inteso a positivizzare tale legittimazione nel processo penale e che non equivalga, invece, ad

introdurre una mera facoltatività del ricorso alla modalità digitale per la redazione degli atti processuali, alla luce dello stretto collegamento esistente tra tale indicazione e quella, contenuta nel medesimo criterio di delega, inerente l'obbligatorietà del deposito telematico, che trova attuazione nel nuovo articolo 111-*bis* c.p.p.

Si è in ogni caso prevista, al comma 3, una deroga alla regola generale dettata al comma 1, per tutti "*gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico*", formula volutamente ampia che vale a consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall'art. 175-*bis* c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell'atto non consentano la formazione dell'atto nativo digitale (si pensi, per esempio, ad una memoria redatta dall'imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell'articolo 175-*bis* c.p.p.)

L'inserimento nella presente disposizione vale ad "anticipare" al momento della formazione la medesima deroga prevista all'art. 111-*bis* quanto al deposito telematico.

Si è, comunque, previsto, al comma 4, che gli atti redatti in forma di documento analogico, siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico. Si è ritenuto preferibile non indicare un termine rigido di conversione in copia informatica dell'originale analogico, che, in coerenza con quanto si è detto circa la scelta di non inserire nuove ipotesi di invalidità, sarebbe stato comunque di natura ordinatoria. In questo senso, il riferimento alla locuzione "senza ritardo", ben nota nella terminologia del codice, è parsa offrire quelle caratteristiche di coerenza e di sufficiente chiarezza, alla luce della elaborazione giurisprudenziale, tali da assicurare effettività in concreto alla previsione.

Si tratta di disposizione generale applicabile, dunque, a tutti gli atti del procedimento penale, ivi compresi, ovviamente, i provvedimenti del giudice disciplinati all'articolo 125 c.p.p. che, pur nella specifica regolamentazione delle forme, costituiscono, una sottocategoria di atti, come risulta evidente dalla collocazione sistematica nel codice processuale (la relativa disciplina è inserita nel titolo II del Libro secondo del codice di procedura penale "Atti").

Quanto alla scelta del binomio di atto o documento "*redatto in forma di documento informatico*" ovvero "*redatto in forma di documento analogico*" si precisa quanto segue.

La terminologia utilizzata nella legge delega (redatti e conservati in formato digitale) non è esattamente corrispondente a quella finora diffusa e utilizzata nella normativa vigente, (sia primaria che secondaria), laddove l'aggettivo "digitale" viene riferito in modo pressoché esclusivo al "domicilio digitale" o alla "firma digitale".

L'alternativa "documento informatico" / "documento analogico" è invece patrimonio acquisito.

Ed invero, l'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, ("Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”), che detta le specifiche tecniche, comuni al processo civile e penale, utilizza la seguente espressione: “*L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti (Omissis)”.*

La definizione di documento informatico e di documento analogico si rinviene poi nel CAD (d.lgs. n. 82/2005) nei seguenti termini:

- “*documento informatico*” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

- “*documento analogico*” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Gli artt. i-*bis* e ss. del CAD disciplinano, poi, il passaggio dall’uno all’altro, delineando i concetti di copia e di duplicato:

i-*bis*) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-*ter*) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-*quater*) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-*quinquies*) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

Si è dunque ritenuto che, in un momento di transizione digitale di particolare rilievo in un contesto, quale quello che processo penale, che impone un punto di incontro tra linguaggio giuridico e tecnico, la soluzione di fare riferimento alle comuni definizioni presenti nella normativa primaria e secondaria, cui peraltro le nuove disposizioni del codice di procedura penale fanno espresso rinvio, fosse l’unica strada percorribile al fine di evitare sovrapposizioni terminologiche tali da creare il rischio di dubbi interpretativi.

L’art. 111 c.p.p., anch’esso modificato in maniera significativa, adatta il tema della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene, come già evidenziato, quella di base per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale. In tale ottica, si è ritenuto necessario modificare la rubrica della norma, sì da dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell’atto informatico.

Il comma 1, che si occupa della data dell’atto, ripropone la regola generale già prevista dal vigente comma 1 dell’articolo 111 c.p.p. (“*Quando la legge richiede la data di un atto sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta*”), da ritenersi operante sia per l’atto analogico che per quello informatico (ed in questo senso è la interpolazione). Resta immutata anche la regola, già dettata dal comma 2 dell’articolo 111 c.p.p. nel testo vigente, secondo la quale “*Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi*”.

Non si è ritenuta necessaria una interpolazione relativa agli elementi da cui desumere la data dell'atto, quando questo sia redatto in forma di documento informatico, posto che il richiamo generale al rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, rimanda inequivocabilmente ai criteri stabiliti dalle regole tecniche per ricostruire l'elemento temporale attraverso atti connessi a quello (informatico) privo di data o a dati registrati dai sistemi informatici

Il comma 2-*bis*, invece, dedicato al tema della sottoscrizione, introduce la nuova disciplina della sottoscrizione dell'atto informatico, anche qui (come nell'articolo 110 c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici**,** tecnica prescelta per la formulazione di tutte le disposizioni cardine del nuovo processo telematico in luogo del recepimento nel testo di specifiche regole tecniche, che avrebbe invece imposto una inammissibile necessità di continuo adeguamento delle disposizioni del codice processuale al mutamento delle predette regole conseguenti alla evoluzione tecnologica.

I commi 2-*ter* e 2-*quater* della disposizione provvedono, poi, per i casi già disciplinati dall'articolo 110 c.p.p. testo vigente ovvero:

- la sottoscrizione dell'atto redatto in forma di documento analogico, caso per il quale si ripropone la previsione già contenuta nel comma 1 dell'articolo 110, ovvero che "*se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare"* (comma 2-*quater* primo periodo dell'art. 111 c.p.p.);

- la ricezione di un atto orale per il quale, in coerenza con la nuova formulazione dall'art. 110 c.p., si prevede la trascrizione in forma di documento informatico, che deve contenere l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-*bis*, della identità della persona che lo ha reso (comma 2-*ter* dell'art. 111 c.p.p.);

- la previsione, per il caso in cui chi deve firmare non sia in grado di scrivere, dell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, della identità della persona (comma 2-*quater* secondo periodo dell'art. 111 c.p.p.).

1.3. Le disposizioni sul deposito telematico e sul fascicolo informatico

Art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «*a)* [...] *prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica*».

Art. 1 comma 5, lett. e) della legge delega*: «e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:*

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;
2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;
3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici».

Art. 1 comma 5 lett. f) della legge delega*: «f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».*

Articolo 111-bis c.p.p. – (Deposito telematico)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-*bis*, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

V. art. 6, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Articolo 111-ter c.p.p. – (Fascicolo informatico e accesso agli atti)
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

V. art. 6, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Articolo 172 c.p.p. – (Regole generali)
(Omissis)
6-*bis*. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

6-*ter*. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

V. art. 11, co. 1, lett. a), dello schema di decreto

Articolo 175-bis c.p.p. – (Malfunzionamento dei sistemi informatici)

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-*ter,* comma 3.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175

V. art. 11, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Le nuove disposizioni di cui agli artt. 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p. concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l'architrave del nuovo processo telematico.

La prima delle due disposizioni prevede, al comma 1, l'obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore delegante. Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l'identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell'art. 111-*bis* c.p.p.

Il comma 3 precisa che la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico "*non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica*". Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l'autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e

precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale.

Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di previsione - che non necessita di specifici commenti - che, evidentemente fa salva la facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche.

L'art. 111-*ter* c.p.p. concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché un'efficace e agevole consultazione telematica. Con questa ultima previsione, in particolare, si pretende una modalità che faciliti, per il lettore, l'orientamento tra gli atti inseriti nel fascicolo informatico (funzione che, nell'analogico, è svolta, in maniera più rudimentale, dall'indice). Il beneficio della transizione al digitale, evidentemente, è, da un lato, quello di garantire integrità, accessibilità e facile leggibilità del fascicolo; dall'altro, quello di dare maggiore effettività al diritto di difesa delle parti, rendendo più spedita la acquisizione di copia.

La riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completa, di facile lettura.

Si è posta specifica attenzione alla fase della trasmissione, prevedendo esplicitamente al comma 2 (a scongiurare possibili dubbi interpretativi) che la disposizione generale di cui al comma 1 vale anche quando la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale.

Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive, al comma 3, una pronta conversione in copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell'inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica**.** Tale disposizione vale, tra l'altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di acquisizione di originali di scritti e documenti di cui all'art. 234 c.p.p**.** Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo.

Al comma 4 si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

La norma appena citata, corrispondente all'art. 16-*bis*, comma 9-*bis* del d.l. 179/2012, ha costituito nell'impianto civilistico, la cerniera indispensabile, per consentire agli atti nati

analogici di essere acquisiti al fascicolo senza la firma del cancelliere/addetto alla segreteria e di divenire originali informatici, così da poter essere estratti in modalità di duplicati o copie. La ragione della sua introduzione risiedeva nella necessità di acquisire al fascicolo analogico tali atti in deroga al disposto delle regole tecniche DM 44/2011 (che avevano previsto all'art. 15 che "*Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale*").

Infatti, non tutto il personale amministrativo in servizio in quegli anni (2014) disponeva di firma digitale e, introducendo questa regola, si agevolavano le cancellerie, poiché - essendo obbligatoria la comunicazione telematica degli atti in forza dell'art. 16 d.l. 179/2012- era possibile acquisire e comunicare il c.d. originale, senza altra formalità.

Tale previsione nel sistema processuale civilistico, in cui agli avvocati è consentito l'accesso al fascicolo informatico, ha reso possibile (come esplicitamente previsto dall'art. 16-*bis* comma 9-*bis*, seconda parte, d.l. 179/2012) per l'avvocato estrarre duplicati e copie dal fascicolo informatico o ricevere via PEC dalla cancelleria gli "originali" da utilizzare come duplicati o copie per successive attività processuali (originali/duplicati informatici, come definiti dal CAD, o copie informatiche di atti redatti come documento informatico ovvero atti che, redatti in forma di documento analogico, divengono documenti informatici in seguito all'acquisizione del cancelliere), senza firma di attestazione di conformità.

Nel sistema processuale penale, a prescindere dalla circostanza che l'estrazione degli atti dal fascicolo informatico possa avvenire in autonomia o tramite la mediazione del cancelliere, la norma è parsa utile per le ipotesi di atti che, pur nel regime di obbligatorietà del deposito telematico, siano redatti, per ragioni processuali o contingenti (quali, ad esempio, il malfunzionamento) in formato analogico.

Quanto alla conversione degli atti e documenti formati come documento analogico in documento informatico, pare utile richiamare in questa sede la normativa tecnica, che spiega anche la scelta di non prevedere una disciplina parallela e concorrente per fascicolo informatico e fascicolo cartaceo, ma solo di disciplinare, in coerenza con la normativa, anche regolamentare, la formazione, la conservazione, l'aggiornamento e la trasmissione dei fascicoli informatici. In altri termini, il fascicolo processuale è e rimane, ovviamente, unico, quand'anche fosse costituito in parte da documenti informatici ed in parte da documenti analogici, essendo volte le nuove regole a disciplinare le fondamentali regole di formazione, conservazione, gestione e trasmissione del fascicolo creato in modalità digitale. Ciò che, evidentemente, lascia impregiudicate tutte le regole dettate dal codice processuale (e dalle relative disposizioni di attuazione) che si riferiscono ai fascicoli – del pubblico ministero o del giudice – nelle diverse fasi processuali.

Va, sul punto, richiamato l'art.9 d.m. 44/2011, che prevede:

«1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.

4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) dell'oggetto del procedimento;

c) dell'elenco dei documenti contenuti.

5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.

6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.»

E, ancora, gli artt. 14 e 15 del d.m. 44/2011, che di seguito si riportano:

Art. 14. Documenti probatori e allegati non informatici

«1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate di cui all'articolo 11, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale».

Art. 15. *Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni*

«1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

3. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.»

Riguardo alle disposizioni dell'articolo 111-*ter* c.p.p. si evidenzia che, in sede di parere espresso in data 1 settembre 2022 (Registro dei provvedimenti n. 292 del 1° settembre 2022), il Garante per la protezione dei dati personali ha suggerito l'opportunità di aggiungere, al comma 1, le seguenti parole *"comunque in osservanza della disciplina di protezione dei dati personali*", al fine di *"introdurre, espressamente, un opportuno coordinamento normativo con la disciplina di protezione dati"*. Si è ritenuto di non recepire la proposta di riformulazione, avuto riguardo alla circostanza che la materia della protezione dei dati personali, nello specifico contesto nel procedimento penale, trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", ciò che rende superflua la precisazione circa la necessità di rispettarne le disposizioni.

D'altro canto, il richiamo espresso di tale normativa, ove effettuato – come proposto – in una unica disposizione del codice processuale rischierebbe di produrre effetti fuorvianti sul piano ermeneutico, potendo ingenerare (non giustificati) dubbi circa l'effettiva applicabilità della normativa generale suddetta in assenza di un suo specifico richiamo.

Ulteriori due interventi, concernenti la modifica dell'art. 172 e l'introduzione del nuovo art. 175-*bis* c.p.p., fanno da necessario corollario al nuovo sistema, e allo stesso tempo rispondono a precise indicazioni del legislatore delegante.

L'articolo 172 c.p.p., che detta le regole generali in materia di termini, è stato interpolato attraverso l'aggiunta di due commi, i quali prevedono, da un lato, che, il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione dello stesso da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile; dall'altro che, salvo sia diversamente stabilito (relativamente alla specifica tipologia di atto processuale), i termini decorrenti dal deposito telematico degli atti effettuato fuori dell'orario d'ufficio stabilito dal regolamento si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio. In tal modo, si è favorito l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la parte può far uso dell'intera giornata nella quale è in scadenza il lasso temporale previsto dalla legge per depositare telematicamente l'atto (occorrerà solo verificare che l'accettazione sia rilasciata dal sistema entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile). Allo stesso tempo, tuttavia, la soluzione non compromette l'organizzazione giudiziaria, consentendosi (al comma 6-*ter*) che il termine per provvedere sulla domanda, depositata telematicamente fuori orario d'ufficio, decorra dalla prima apertura successiva dell'ufficio competente.

L'art. 175-*bis*, infine, regola i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici.

In coerenza con quanto specificamente stabilito dal legislatore delegante, la disposizione da un lato positivizza la necessità di "*sistemi di accertamento effettivo*" e di "*registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato*" del malfunzionamento e, dall'altro, mira a garantire, per il caso di malfunzionamento, l'accesso a "*soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali*".

Si è ritenuto necessario provvedere in relazione alle due diverse ipotesi di malfunzionamento che, in concreto possono verificarsi.

La prima ipotesi (disciplinata ai commi 1 e 2 della nuova disposizione), riguarda il malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati; con le medesime modalità viene accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento.

È indispensabile, in ogni caso che, (secondo quanto precisato al comma 3) vengano registrati e quindi attestati tanto la data di inizio quanto quella della fine del malfunzionamento e, ove risulti, anche l'orario.

La seconda ipotesi (disciplinata al comma 4) riguarda il malfunzionamento "non certificato", ovvero quello che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale e che comunque sia tale da impedire, per un tempo più o meno consistente, l'accesso alla modalità telematica: in tal caso il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio ed anche in questo caso è previsto che siano verificate e attestate la data di inizio e quella della fine del malfunzionamento e, ove risulti, anche l'orario.

In relazione ad entrambe le ipotesi si è comunque previsto un onere di comunicazione da parte del dirigente con modalità che si è ritenuto di definire solo con riferimento all'obiettivo perseguito, ovvero quello di assicurare la tempestiva conoscibilità (e non conoscenza effettiva) da parte dei soggetti interessati.

Quanto alla necessità di "*garantire soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali*", al comma 3, con una previsione che (attraverso il richiamo operato nel comma 4) vale per entrambi i casi di malfunzionamento, si è previsto che durante tutto il periodo del malfunzionamento, gli atti e i documenti vengano redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche: in tal modo si eviteranno stalli nell'attività processuale, allo stesso tempo garantendosi, anche per questa ipotesi, la completezza e la continuità del fascicolo informatico, stante il richiamo all'obbligo di conversione in copia informatica e conseguente inserimento nel fascicolo informatico previsti dagli artt. 110, comma 4, e 111-*ter*, comma 3.

La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 175-*bis* c.p.p., relativa alle ipotesi in cui la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del malfunzionamento, intende provvedere per i casi in cui la parte sia incorsa nella decadenza, senza fare ricorso alla tradizionale modalità analogica. In tali casi, sarà onere della parte che chiede di essere rimessa in termini dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore (si pensi, per esempio, al caso in cui non vi sia stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento o al caso in cui, nonostante la tempestività delle comunicazioni, siano intervenuti altri fattori estranei che tuttavia rivestono la natura e le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore previsti dall'articolo 175 c.p.p.). La disciplina operante sarà, in tali casi, quella prevista dal richiamato articolo 175 c.p.p.

La nuova disciplina, dunque, si muove secondo precise direttrici fondamentali.

In primo luogo, il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia – ma solo temporanea – alla opzione digitale ed un – altrettanto temporaneo – "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali.

Peraltro, la previsione, quale regola generale, del ricorso, in tali casi, alla modalità analogica per la formazione ed il deposito degli atti processuali supera l'ulteriore problema creatosi nella vigenza della normativa emergenziale che, nel subordinare l'accesso al deposito analogico ad una specifica autorizzazione del dirigente del singolo ufficio (cfr. art. 24 comma

2-*ter* d.l. 28 ottobre 2020, n. 137: 2-*ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche*), ha costituito fonte di disomogeneità di soluzioni nella pratica nei diversi uffici giudiziari.

La seconda direttrice di fondo è nel senso di escludere che i casi di malfunzionamento possano costituire causa di proroga o sospensione di diritto di termini processuali (anche qui, a differenza di quanto previsto dalla normativa emergenziale che, all'articolo 24 comma 2 *bis* stabilisce, per il caso di malfunzionamento, che "*il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale*").

Sotto tale profilo, si è ben consci del fatto che una ipotesi di malfunzionamento del sistema possa impedire, in concreto, anche l'accesso al fascicolo informatico, con inevitabili riflessi anche sull'attività da svolgere in analogico: basti pensare al giudice del Tribunale del Riesame che deve adottare una decisione sulla libertà personale dell'indagato e che disponga del solo fascicolo informatico, o del difensore che deve depositare un'istanza *de libertate* o comunque urgente per la cui predisposizione necessita dell'accesso al fascicolo informatico o, ancora, del pubblico ministero che debba procedere alla convalida di un arresto e che disponga solo di atti depositati per via telematica e contenuti nel fascicolo informatico.

E tuttavia, si è ritenuto che, in una riforma di sistema (che è, evidentemente, qualcosa di ben diverso da una normativa emergenziale) il necessario bilanciamento dei valori in gioco imponesse una soluzione che non consenta eccezioni al rispetto dei termini perentori stabiliti dal codice processuale che, nel sistema del codice, attengono, direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti fondamentali (fermo restando, come si è già evidenziato, la persistente operatività del meccanismo di rimessione in termini di cui all'articolo 175 c.p.p. nelle ipotesi previste al comma 5 dell'art. 175-*bis* c.p.p.)

E se è vero che una tale soluzione necessariamente implica oneri aggiuntivi di diligenza da parte di tutti gli operatori della giustizia (che dovranno, per esempio, attrezzarsi per continuo e tempestivo *back up* dei dati necessari allo svolgimento delle attività processuali), è anche vero che tali oneri non sono di certo dissimili – seppur trasposti nel mondo digitale - da quelli inerenti la tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei, la cui eventuale distruzione o perdita, anche accidentale e imprevista, certamente non ha e non può avere alcun riflesso sulla prosecuzione del processo, salvo l'obbligo di procedere alla relativa ricostruzione.

D'altro canto, la tempistica graduale dell'operatività a regime della riforma consentirà, ed allo stesso tempo imporrà, l'adozione di misure tecniche sempre più efficaci che limitino le ipotesi di malfunzionamento e che offrano al contempo soluzioni tempestive nonché l'adozione di misure organizzative negli uffici giudiziari idonee a fronteggiare situazioni di difficoltà legate a problemi di natura tecnica.

Atteso il rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuto nell'art. 261 del codice penale militare di pace, è stato necessario prevedere analoga disciplina in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari, introducendo nel codice anzidetto l'art. 261-*quinquies* (cfr. art. 76, comma 1, lett. c) dello schema di decreto).

1.4. Gli interventi consequenziali

1.5. Il concetto di domicilio digitale. Il raccordo con i criteri di cui all'articolo 1 comma 6 della legge delega in materia di notificazioni telematiche

Art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega: «*[.] prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica*».

Il criterio di legge delega ha trovato attuazione nel contesto della più ampia riformulazione della disciplina delle notificazioni, agli articoli 148 e segg. c.p.p., improntate, per quanto si specifico rilievo rispetto al criterio appena citato, sulla regola generale della notificazione per via telematica, salvo i casi in cui "per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3".

Nel rimandare, quanto alla disciplina generale di nuova introduzione in tema di notificazioni penali, allo specifico paragrafo relativo all'attuazione del criterio di delega dettato dall'articolo 1 comma 6, è però opportuno evidenziare in tale sede che la nuova disposizione generale dell'articolo 148 c.p.p. costruisce le coordinate fondamentali che orientano tutta la disciplina delle notificazioni.

Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni.

~~1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.~~

~~2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.~~

~~2-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.~~

~~3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.~~

~~4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.~~

~~5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.~~

~~5-*bis*. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.~~

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

V. art. 10, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Nell'attuazione del criterio di delega relativo alle notificazioni telematiche risulta centrale la scelta di campo – che presiede a tutte le disposizioni in materia di notificazioni – operata con la individuazione del "domicilio digitale", la cui disponibilità da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile purché la notificazione per via telematica garantisca, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, che «*le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario*».

Il domicilio digitale è definito e regolato dal CAD (articolo 1, comma 1, lettera n-*ter* del CAD).

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-*ter* del CAD.

Tuttavia, occorre tenere conto anche di una importante norma specifica processuale, l'art. 16-*ter* d.l 179/2012, che - in linea con il CAD (che vale per il processo civile, penale, amministrativo, contabile e anche per la materia stragiudiziale) - specifica come le notifiche nel processo debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi. Del resto, il CAD all'art. 2 comma 5 prevede che «*le disposizioni del presente Codice si applicano [...] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*)».

Segnatamente l'art. 16-*ter* d.l. 179/2012, concernente i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, così dispone: «*1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. 1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni*».

Da quanto riportato emerge che il domicilio digitale, per potersi ritenere idoneo ai fini delle notificazioni, deve - necessariamente - essere censito in uno dei pubblici elenchi richiamati.

Attualmente i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche processuali sono:

- per professionisti e imprese, INI-PEC (art. 6-*bis* del CAD, richiamato dal sopra citato art. 16-*ter* del d.l. n. 179 del 2012);

- per le imprese, il Registro delle imprese (che confluisce comunque nell'INI-PEC);

- per gli utenti abilitati esterni al processo telematico, il REGINDE (gestito da Giustizia);

- per le PA, il Registro delle PA (art. 16 co. 12 d.l. 179/2012), nonché l'Indice delle PA, previsto dall'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 28 del d.l. 76 del 16 luglio 2020 che ha modificato l'art. 16 d.l. 179/2012).

Per i comuni cittadini, il CAD prevede ora l'INAD, gestito dall'AGID, ovvero l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6-*quater*).

Le linee guida relative all'INAD sono state rilasciate dall'AGID a settembre 2021 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022.

L'INAD, ai sensi del citato art. 6-*quater* del CAD, è realizzato e gestito dall'AgID che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell'indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'articolo 6-*bis* del CAD (INI-PEC).

In ogni caso, l'art. 16-*ter* del d.l. n. 179, ossia la disposizione che valorizza i pubblici elenchi ai fini della comunicazione e notificazione nel processo, considera già l'elenco di cui

all'art. 6-*quater* del CAD, disposizione che regola i domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (ora INAD).

L'art. 6-*quater* del CAD ("*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*), come modificato da ultimo dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, prevede quanto segue:

«1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel già menzionato elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)».

L'art. 6-*quater* comma 2 stabilisce, in sostanza, che il professionista iscritto in albi ha quello specifico domicilio digitale a tutti i fini, salvo che non intenda eleggerne uno autonomo personale ai sensi del 6-*quater.* In altri termini, l'articolo 6-*quater,* comma 2 del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'INI-PEC sia inserito anche nell'INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso.

Dunque, le linee guida dell'AGID su INAD, nel prevedere la possibilità di cessare il domicilio digitale eletto, stabiliscono anche che la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultino contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 6-*quater*, comma 2, del CAD.

L'INAD sarà popolato subito con l'inserimento degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC (salvo la scelta dei professionisti di individuarne uno personale e specifico: cfr. Linee guida Agid su INAD); pertanto, i soggetti iscritti ad INI-PEC se non eserciteranno la facoltà di indicare un diverso domicilio si troveranno automaticamente inseriti nell'INAD con il domicilio digitale professionale.

È, poi, curato l'allineamento tra ANPR e INAD: nelle linee guida dell'Agid è anche previsto che i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell'INAD sono trasmessi all'ANPR con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento.

Quanto al tema delle notificazioni, specifico rilievo assume anche il paragrafo 5 delle linee guida Agid ("*Verifica dei domicili digitali e relative modalità*"), che stabilisce che la responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati presenti all'interno dell'INAD è posta in capo al soggetto che ha effettuato la relativa comunicazione.

Si deve, dunque, ritenere pacifico che il semplice "recapito telematico" (definizione che compare nella legge delega), ovvero un semplice indirizzo di posta elettronica, non potrebbe mai avere caratteristiche tali per essere un domicilio idoneo ai fini della notifica, perché non soddisfa la previsione dell'art. 16-*ter* del d.l. 179/2012, norma primaria interdisciplinare e di sistema, che stabilisce come le notificazioni si possono fare solo ai domicili censiti in pubblici elenchi, di cui al CAD; né tale definizione risulterebbe soddisfacente alla luce della previsione della legge delega che stabilisce che "*le trasmissioni e le ricezioni in via telematica*" devono assicurare "*al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario*".

In tale contesto normativo, l'opzione di fondo prescelta nell'attuazione del criterio di delega è stata quella di:

- prevedere come regola generale la notificazione per via telematica, ove il destinatario sia titolare di un "domicilio digitale" inteso nei termini sopra riferiti (in tal senso si veda la disposizione generale di cui all'art. 148 c.p.p.);

- prevedere la notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata solo nell'ipotesi in cui il destinatario abbia dichiarato tale domicilio telematico (in tal senso si veda la disposizione di cui all'art. 161 c.p.p.);

- prevedere che, ai soli fini del rintraccio o delle comunicazioni di cortesia, il destinatario possa fornire anche un semplice indirizzo di posta elettronica, non certificato.

Un sistema dunque idoneo a delineare una disciplina in linea con quanto stabilisce la normativa vigente riguardo al domicilio digitale, e rispettosa della giurisprudenza europea e di legittimità in tema di diritto alla conoscenza del processo da parte dell'imputato.

1.6. La disciplina transitoria

Art. 1, comma 5, lett. b), della legge delega: «*[.] b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;*»

Art. 1, comma 5, lett. c), della legge delega: *«c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:*

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;
3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto»

Art. 1, comma 5, lett. d), della legge delega: *«d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente comma*
per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;»

Art. 87 dello schema di decreto (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)
1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3 *bis*, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi *2 bis*, 2 *ter* e 2 *quater*, 111 *bis*, 111 *ter*, 122, comma 2 *bis*, 172, commi *6 bis* e *6 ter*, 175 *bis,* 386, comma 1 *ter*, 483, comma *1-bis*, 582, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153 *bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera e) del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153 *bis* sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

In attuazione dei criteri di delega citati, si è ritenuto di formulare una norma transitoria con la quale si prevede che:

- con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

- nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possano essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

- con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Sono state poi indicate, partitamente, le disposizioni normative la cui operatività è necessariamente condizionata ai tempi ed ai contenuti dei regolamenti sopra indicati.

Nella concezione di un processo penale telematico finalizzato ad agevolare la gestione e il trasporto della conoscenza dalle fonti di produzione (atti e documenti) ai centri decisionali, nel rispetto delle regole classiche di formazione e valutazione delle prove, l'approccio più convincente non può che essere quello "*service oriented*": "scambiare" lo sforzo degli *users* per il passaggio alla nuova soluzione organizzativa tecnologica proposta offrendo un "servizio" immediatamente percettibile come beneficio.

Ne consegue che, ad una - nuova - condotta doverosa richiesta a tutti gli attori del processo (ovvero creare e utilizzare atti e documenti informatici), si deve collegare un immediato servizio offerto dal sistema all'*user* che interagisce e collabora.

Occorre, quindi, individuare – nelle nuove modalità del processo telematico - quelle norme che introducono degli obblighi, o comunque delle modalità operative di fatto esclusive (ad esempio, deposito esclusivamente telematico): esse, infatti, presuppongono l'allestimento quelle misure organizzative (di struttura, hardware e software, di formazione, di fruibilità) tali da assicurare il pieno funzionamento del sistema; qualora la nuova forma di organizzazione sia solo facoltativa, non si generano momenti bloccanti nello svolgimento del procedimento penale: sarà sempre possibile, infatti, optare per la forma classica – analogica – se la soluzione tecnologica digitale non è - per qualsiasi motivo – disponibile.

Individuata la condotta doverosa, il rapporto sinallagmatico con l'*user* va individuato nel vantaggio direttamente collegato a tale attività, ovvero nella disponibilità, in relazione alle

varie fasi processuali e ai passaggi di *discovery*, del patrimonio conoscitivo collegato al deposito di atti e documenti informatici nel procedimento penale – che si sostanzia in un organizzato ed efficiente fascicolo informatico del procedimento stesso.

Per schematizzare:

- Atto doveroso: deposito di atti e documenti informatici
- Servizio offerto: accesso al fascicolo informatico, quale vantaggio immediato rispetto alle modalità di acceso classiche al fascicolo analogico.

In tal senso:

a) L'art. 110 c.p.p. (e le disposizioni che ne discendono) costituiscono le ipotesi normative a valore sostanzialmente prescrittivo rispetto all'adozione della "modalità digitale".

b) La modalità digitale – anche da conversione – comporta necessariamente la gestione degli atti organizzati in un fascicolo informatico (che ha come requisiti il sistema di input degli atti e documenti digitali, la gestione del relativo formato, le modalità di output/accessibilità, le prove informatiche del deposito e delle notifiche associate ecc.).

c) Il fascicolo informatico è il servizio offerto all'*user* (il beneficio) e deve essere disponibile e accessibile attraverso il gestore documentale, in ogni stato e momento secondo le fasi disciplinate dalla *discovery* e da altre norme specifiche.

Se si verifica la condizione *c)* il processo telematico potrà ritenersi operativo dal punto di vista della soluzione tecnologica adottata, ed è assicurato l'equilibrio dello scambio condotta doverosa – beneficio offerto.

La disponibilità, pertanto, di un fascicolo informatico - all'interno del quale verranno organizzati tutti gli atti e documenti informatici depositati dalle parti - diventa un primo elemento per individuare il momento di attivazione del dovere di deposito solo di atti e documenti informatici.

Se è disponibile il fascicolo informatico, e le efficienti modalità di accesso al suo contenuto assicurate alle parti, allora può partire la doverosità del deposito.

Il fascicolo informatico, fra le altre varie caratteristiche, dovrà inoltre assicurare che vi siano contenuti tutti gli atti e documenti informatici di quello specifico procedimento: dovrà in sostanza – per le modalità di formazione e di conservazione, attraverso le soluzioni tecnologiche ed organizzative rimesse alla scelta del gestore - superare eventuali eccezioni sulla "integrità" (sia per la completa gestione di tutti gli atti e documenti pertinenti, sia per il rispetto delle regole di trasformazione adottate dal gestore).

La soluzione tecnologica adottata da parte di DGSIA e la sua messa in produzione, in relazione al fascicolo informatico - diventa quindi un elemento essenziale per determinare il periodo transitorio.

DGSIA ha fornito alcune indicazioni di sviluppo e messa in produzione del nuovo sistema di gestione documentale:

a) soluzione centralizzata per gli input documentali (portale unico)

b) indicazione tassativa dei singoli atti informatici (inserimento tramite *forms* predisposti)

c) sviluppo per fasi processuali – nel rispetto anche degli obiettivi del PNRR

La prima fase prevede la gestione di tutti gli atti e documenti in formato digitale relativi alle indagini preliminari dal PM al GIP esclusa l'Udienza preliminare e implica che venga assicurata quanto meno la formazione progressiva del fascicolo informatico fino al 415-*bis* - 416 c.p.p.

Sono pertanto individuabili alcune indicazioni temporali "certe" da utilizzare per il regime transitorio.

Ad ogni fase di operatività del sistema (indagini preliminari – udienza preliminare – dibattimento) può associarsi un provvedimento del DGSIA che attesta la funzionalità del servizio

La *milestone* per ogni fase è la piena operatività e disponibilità del fascicolo informatico aggiornato per tutte le parti del processo

Il DGSIA deve garantire che, da quel preciso momento, il sistema, in relazione alla fase processuale che entra in produzione, sia in grado di assicurare la formazione progressiva del fascicolo informatico, la sua integrità e completezza - con tutte le specifiche indicate nel codice o richieste nel CAD - e l'accesso al fascicolo stesso; al contempo, dovrà essere assicurata la completa dotazione dei dispositivi locali tanto per l'accesso al gestore documentale (connettività, hardware) quanto per la trasformazione periferica degli atti e documenti analogici ancora ammessi.

Il momento in cui divengono operative le garanzie sopra sintetizzate viene, dunque, a coincidere con la richiesta della doverosa collaborazione agli attori del processo di generare - solo - atti informatici.

Un approccio di questo tipo consente pertanto di associare i criteri di "*gradualità*", di "*razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega"* e di *"coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto* richiamati dalla legge delega all'art. 5 lett. c), nn. 1, 2 e 3, ai momenti in cui la piattaforma di sistema sarà in grado di mettere a disposizione delle parti un fascicolo informatico "garantito".

La scelta di adottare un portale unico di accesso presuppone ragionevolmente che il momento di attivazione del servizio "fascicolo informatico" sia unico a livello nazionale.

Non si è ravvisata, peraltro, la necessità di inserire una apposita prescrizione riguardo alla formazione, che non poteva avere altro contenuto se non quello di attestare che tutti i soggetti coinvolti avessero le *soft-skills* necessarie per interagire con il fascicolo informatico.

Si ritiene che già allo stato esistano, sia per gli interni della Pubblica Amministrazione che per gli esterni, dei doveri di aggiornamento professionale, ai quali corrispondono ovviamente dei doveri di predisporre, da parte del datore di lavoro e dell'ordine professionale di riferimento, appositi corsi di formazione.

La richiesta per altro riguarderà solo *soft-skills* (quanto meno per l'accesso al portale e l'accesso al fascicolo informatico), ovvero semplici conoscenze tecniche, peraltro già ampiamente diffuse (modalità di autenticazione, individuazione del *form*, *upload*, *download*, funzioni di ricerca ecc.).

I tempi di formazione (ragionevolmente molto contenuti) possono essere individuati nel periodo temporale decorrente dalla messa a disposizione da parte di DGSIA di una piattaforma del sistema documentale sperimentale (Beta) utilizzabile anche per *e-learning* e la messa in produzione.

La fase di "sperimentazione" e collaudo del gestore documentale può coincidere con quella necessaria per la formazione.

La funzionalità dei servizi presuppone necessariamente la presenza anche delle *soft-skills* necessarie per la completa gestione del fascicolo informatico.

Il fascicolo informatico è da ritenersi comprensivo delle procedure di sotto-fascicolazione richieste dalle varie fasi processuali (per esempio, fascicolo per il dibattimento, fascicolo difensivo ecc.) anche solo per fasi del procedimento e consente a DGSIA di modulare le garanzie di messa a disposizione e di integrità del fascicolo informatico, in relazione alle fasi di sviluppo adottate.

Per tutti i fascicoli pendenti in fase di indagini preliminari alla data del decreto ministeriale, le soluzioni adottate da DGSIA per l'eventuale migrazione dei documenti informatici esistenti sulle piattaforme documentali in uso (es da ex *TIAP, PDOC, DIGIT, file system* ecc.), incidono sul deposito di atti e documenti; se la migrazione avrà portato alla generazione di un fascicolo informatico *standard* previsto per la nuova piattaforma documentale, i nuovi depositi andranno ad integrare il fascicolo informatico e DGSIA potrà e dovrà, dunque, garantirne l'integrità.

Un manuale operativo sulle modalità di formazione e conservazione del fascicolo informatico assumerà anche un rilevante valore per attestarne le garanzie di integrità come sopra richieste.

Sicuramente, per l'entrata a regime del nuovo processo penale telematico, sarà necessario operare una preliminare ricognizione di tutte le dotazioni HW disponibili, anche presso le aule di udienza, e provvedere alle relative installazioni in caso di carenze, al fine di rendere utilizzabile, comunque, il fascicolo informatico in ogni stato e grado del giudizio, seppure per singole fasi procedimentali.

La realizzazione di tali presupposti e le relative scansioni temporali sono state rimesse, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, alla normazione secondaria.

Si è dunque previsto che entro il 31.12.2023 debbano essere adottati i regolamenti indicati ai commi 1 e 3 della disposizione transitoria, ovvero:

un primo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale dovranno essere definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto (comma 1 della disposizione transitoria);

un secondo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, con il quale verranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche

di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (comma 3 della disposizione transitoria)

Si è, poi, articolata la disciplina transitoria secondo coordinate che distinguono tra le disposizioni normative di nuova introduzione e gli interventi modificativi di disposizioni vigenti.

Si è, così, previsto che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento indicato al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Si è invece previsto che le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-*bis,* 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Si è inserita una specifica disposizione quanto all'art. 153-*bis* (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante) di nuova introduzione che ai commi 2 e 3 richiama le modalità di deposito previste dall'articolo 111-*bis*, prevedendo che, sino alle date indicate nel medesimo comma 5, non operi il richiamo alle modalità di deposito previste dall'articolo 111-*bis*, con la conseguenza che sino a quel momento saranno operative le altre modalità previste in via alternativa dalla nuova disposizione.

Si è infine stabilito che la prevista abrogazione dell'art. 164 *disp. att.* c.p.p. continui a trovare applicazione sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati

Da ultimo, si è ritenuto necessario prevedere che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuino ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Tale ultimo intervento risponde all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale.

La disciplina transitoria, per effetto del comma 7 dell'art. 87 dello schema di decreto, è stata estesa anche al processo penale telematico militare.

In accoglimento del parere espresso in data 1 settembre 2022 dal Garante per la protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 292 del 1° settembre 2022), si è

previsto che il regolamento con il quale sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, previsto al comma 1 dell'articolo 87, sia adottato previa acquisizione del parere del Garante. La previsione è stata estesa anche all'analogo regolamento previsto al comma 7 in relazione al processo telematico militare.

Quanto alla richiesta, formulata dal Garante nel richiamato provvedimento, di estendere l'oggetto del parere anche "*alla disciplina delle modalità di formazione e conservazione del fascicolo informatico e di gestione degli atti e dei documenti formati in origine su supporto analogico, dopo l'effettuazione della relativa copia informatica"* si evidenzia che il regolamento indicato al comma 1 dell'articolo 87 (per la cui adozione, come segnalato, è stato previsto che venga sentito il Garante), nel dettare le regole tecniche per il deposito telematico necessariamente avrà riguardo anche al fascicolo informatico, cui sono destinati gli atti depositati con modalità telematiche. Per altro verso, si osserva come, secondo quanto precisato nel nuovo articolo 111-*ter* comma 1 c.p.p. ("*I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica")* la disciplina delle modalità di formazione del fascicolo informatico dovrà avere riguardo a quanto stabilito in materia anche dalla normativa regolamentare: viene in considerazione, sul punto, il d.m. n. 44 del 2011, recante "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"*, sul cui schema il Garante ha reso parere il 15 luglio 2010 (e il 21 dicembre 2011 relativamente alle novelle successive). L'intervento del Garante potrà, dunque, spiegarsi in relazione ad eventuali modifiche al predetto regolamento, anche imposte dalle nuove disposizioni in tema di processo penale telematico.

2. Atti e udienze a distanza - art. 1, co. 8, lett. c).

Art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega: «***c)*** *individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza*».

Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consiglio.
(Omissis)
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. ~~Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.~~ **Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.**
(Omissis)

V. art. 7, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Titolo II-bis. Partecipazione a distanza

Art. 133-bis c.p.p. - Disposizione generale

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-*ter*.

Art. 133-ter c.p.p. - Modalità e garanzie della partecipazione a distanza

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

V. art. 8, co. 1, dello schema di decreto

Art. 294 c.p.p. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

(Omissis)

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. **Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.**

4-*bis*. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente **e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4**, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
(Omissis)

V. art. 13, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Art. 309 c.p.p. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
(Omissis)
8-*bis*. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente **o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza**. **Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta**.
(Omissis)

V. art. 13, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
(Omissis)
4-*bis*. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-*ter*.
(Omissis)

V. art. 17, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 360 c.p.p. - Accertamenti tecnici non ripetibili
(Omissis)
3-*bis*. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.
(Omissis)

V. art. 18, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 370 c.p.p. - Atti diretti e atti delegati
(Omissis)
1-*bis*. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 **e, nel caso di cui al comma 1-*bis*, le disposizioni dell'articolo 133-*ter* in quanto compatibili**.
(Omissis)
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, ~~il pubblico ministero,~~ qualora non ritenga di procedere personalmente **e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-*bis***, **il pubblico ministero** può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
(Omissis)

V. art. 18, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 391 c.p.p. - Udienza di convalida
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. **Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.**
(Omissis)

V. art. 19, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 422 c.p.p. - Attività di integrazione probatoria del giudice
(Omissis)

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. **Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.**
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

*Art. 496 c.p.p. - Ordine ~~nell'~~***e modalità dell'***assunzione delle prove*
(Omissis)
2-*bis*. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

V. art. 30, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 666 c.p.p. - Procedimento di esecuzione
(Omissis)
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente~~; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,~~**. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato** è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
(Omissis)

V. art. 39, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 703 c.p.p. - Accertamenti del procuratore generale
(Omissis)
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. **Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.** Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-*bis*.
(Omissis)

V. art. 40, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 717 c.p.p. - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
(Omissis)
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. **Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte d'appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando ne fanno richiesta.** Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.
(*Omissis*)

V. art. 40, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Disposizioni di attuazione c.p.p.

Art. 45-bis - Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.
~~2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.~~
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, ~~commi 2, 3, 4, 4-bis e 6~~ **comma 4-*bis* e dall'articolo 133-*ter* del codice**.

V. art. 41, co. 1, lett. c) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 146-bis disp. att. - Partecipazione al dibattimento a distanza
(Omissis)
~~2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.~~
~~3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.~~
~~4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.~~
4-*bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle ~~altre~~ parti **private** e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.
~~5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.~~
~~6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.~~
(Omissis)

V. art. 41, co. 1, lett. z) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 147-bis - Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso
(Omissis)
~~2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il~~ Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza~~, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.~~
(Omissis)
~~4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.~~
(Omissis)

V. art. 41, co. 1, lett. aa) dello schema di decreto

V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 205-ter disp. att. - Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero
1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo **133-*ter* del codice**.
(Omissis)
5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo **133-*ter* del codice**.

V. art. 41, co. 1, lett. hh) dello schema di decreto

In considerazione sia della *ratio* dichiarata dell'intervento di riforma («*semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale*»: art. 1, co. 1, l. delega), sia – per altro verso – dell'assunzione del consenso delle parti a presupposto indefettibile per l'introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza, si è ritenuto che, in linea generale, l'attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile.

Tutto ciò fermo restando che, secondo la Corte costituzionale, «*ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione*» (sentenza n. 342 del 1999).

In quest'ottica, la partecipazione a distanza è stata prevista anche per atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, seppur nei limitati casi in cui la configurazione degli stessi consentisse la prestazione del consenso ad opera di una "parte".

Si è, invece, escluso che il criterio di delega richiedesse (o, comunque, consentisse):

a) di disciplinare le ipotesi di integrale "dematerializzazione" dell'udienza, in particolare prevedendo che essa possa essere celebrata in un ambiente totalmente virtuale, gestito dal giudice e dai suoi ausiliari da luogo diverso dall'aula di udienza;

b) di intervenire, per modificarne il regime di ammissione e assoggettarlo al consenso delle parti, sulle ipotesi di partecipazione alle udienze a distanza e di esame a distanza già previste - a regime - dalle disposizioni di attuazione del codice di rito (artt. 45-*bis*, 134-*bis*, 146-*bis*, 147-*bis* e 205-*ter* disp. att. c.p.p.).

Peraltro, avuto riguardo alla significativa estensione dell'ambito di applicazione degli istituti in esame conseguente all'attuazione della delega, è apparso necessario concentrare in un apposito titolo del codice - il titolo II-*bis* del libro II - una generale disciplina organica, perlopiù ricavata dalle citate disposizioni di attuazione, che sono state quindi parzialmente rimaneggiate: del tutto inalterato è rimasto, per contro, l'ampio catalogo delle ipotesi di partecipazione a distanza dell'imputato alle udienze e di esame a distanza, fatte espressamente salve - laddove necessario, ovviamente - nei singoli interventi di modifica operati.

Ebbene, la segnalata significativa espansione degli istituti in questione è stata realizzata, innanzitutto, intervenendo sulla disciplina dell'istruttoria dibattimentale, inserendo nell'articolo 496 del codice un nuovo comma 2-*bis*, che generalizza la possibilità di esame a

distanza di testimoni, imputati in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici e parti private. Ciò sul presupposto, da un lato che non ricorra alcuna delle ipotesi che le parti interessate prestino consenso all'impiego di tale modalità di assunzione delle prove: consenso che peraltro non vincola il giudice, il quale - ovviamente - potrà e dovrà accertare la disponibilità della indispensabile strumentazione tecnica e valutare la ricorrenza di eventuali circostanze indicativi dell'opportunità, se non addirittura della necessità, di procedere secondo l'ordinario modulo dell'audizione in presenza. Una disposizione sostanzialmente identica è stata inserita nella disciplina dell'attività di integrazione probatoria del giudice dell'udienza preliminare (art. 422, co. 2), che - in forza del rinvio ad essa compiuto dall'art. 441, co. 6 - trova applicazione anche nell'ambito del giudizio abbreviato.

Suscettibili di essere partecipati a distanza sono stati altresì ritenuti l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare (art. 294, co. 4), nonché l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 391, co. 1). Entrambe le ipotesi risultano già previste dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 (v., rispettivamente, i commi 2, ult. periodo, e 4 dell'art. 23). Quanto all'interrogatorio di garanzia, peraltro, già nella *Relazione* allo schema di legge-delega predisposta dalla Commissione Lattanzi si osservava: «*Con riguardo alla partecipazione a distanza, si tratta di fare tesoro delle esperienze fatte durante la fase dell'emergenza, per non abbandonare alcuni possibili impieghi della cd.* remote justice*, che possono non solo assicurare maggiore efficienza e rapidità al procedimento penale, ma anche incrementare le garanzie della difesa. Vi sono infatti situazioni processuali nelle quali la possibilità di eliminare la distanza fisica attraverso la tecnologia del collegamento a distanza si traduce in un compimento più accurato dell'atto processuale: si pensi, solo per fare un esempio, al collegamento in videoconferenza dell'interrogatorio di garanzia del soggetto detenuto in un istituto fuori dalla circoscrizione del Tribunale dove opera il giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza: nell'ottica dell'indagato in vinculis appare preferibile che a svolgere l'interrogatorio sia il giudice per le indagini preliminari che ha studiato il fascicolo, piuttosto che un giudice che non ne ha mai avuto conoscenza*».

Un ulteriore rilevante intervento, attuato sulla falsariga di quanto già previsto per il procedimento di sorveglianza (art. 678, co. 3.2), è stato eseguito sulle regole generali del rito camerale e del procedimento di esecuzione (art. 666, co. 4), per prevedere la possibilità di audizione a distanza della persona che richieda di essere sentita e risulti detenuta o internata in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, per la quale è attualmente prevista l'audizione unicamente ad opera del magistrato di sorveglianza del luogo (art. 127, co. 3). Solo apparentemente analoga risulta la modifica apportata alla procedura di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, per la quale all'imputato che ne faccia richiesta è riconosciuto «il diritto di comparire personalmente» (art. 309, co. 8-*bis*, c.p.p., previsione che è stata adattata anche all'ipotesi in cui la legge imponga la partecipazione a distanza dell'imputato).

L'impiego dei nuovi strumenti tecnologici è parso compatibile anche con i procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale, potendo - in particolare - trovare utilmente applicazione per l'espletamento dell'interrogatorio nella procedura estradizionale (artt. 703, co. 2, e per i casi di arresto, 717, co. 2).

In relazione agli atti di indagine del pubblico ministero, si è intervenuti sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, co. 3-*bis*) e dell'interrogatorio dell'indagato, anche delegato (art. 370, co. 1-*bis*).

Per l'attività della polizia giudiziaria, in aggiunta all'ipotesi appena ricordata, si è prevista la possibilità di partecipazione a distanza per l'assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350, co. 4-*bis*).

Venendo, infine, alla disciplina generale uniforme, il nuovo titolo II-*bis*, interpolato – come s'è innanzi detto – nel libro II del codice di procedura penale, si compone di due sole disposizioni.

La prima di esse definisce l'ambito di applicazione e il carattere sussidiario della disciplina, la quale trova applicazione «*[s]alvo che sia diversamente previsto*» (art. 133-*bis*).

Più ampio il contenuto della disposizione di cui all'art. 133-*ter*, intitolata alle Modalità e garanzie della partecipazione a distanza, in cui sono state sostanzialmente "trasferite" (con circoscritte modifiche di adattamento e coordinamento) talune regole procedurali già attualmente vigenti, contenute negli articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p., dedicati - rispettivamente - alla partecipazione al dibattimento a distanza e all'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, che sono state dunque conseguentemente soppresse.

Rilevato incidentalmente che la disposizione si applica anche nelle (seppur limitatissime) ipotesi di atti a distanza compiuti dalla polizia giudiziaria *ex* artt. 350, co. 4-*bis* e 370, co. 1-*bis*, si stabilisce, innanzitutto, che la decisione di autorizzare il compimento di un atto a distanza o la partecipazione di una o più parti a distanza debba essere assunta dall'autorità giudiziaria procedente con decreto motivato e che, ove non emesso in udienza, il provvedimento sia notificato alle parti unitamente a quello che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «*autorità interessate*», tra le quali - in primo luogo - i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento (comma 1).

Individuata la caratteristica essenziale del compimento di un atto o della partecipazione ad esso a distanza nella realizzazione di «*un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza, o l'ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza*» (luogo che viene «*equiparato all'aula di udienza*»), si stabilisce che detto collegamento debba essere «*attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre*», che «[*n]ei casi di udienza pubblica [sia] assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza*» e, infine, che «*[d]ell'atto o dell'udienza [sia] sempre disposta la registrazione audiovisiva*» (commi 2 e 3).

Vengono, quindi, individuati i vari luoghi da cui le persone che, a vario titolo, intervengono all'atto o all'udienza possono o debbono collegarsi all'aula di udienza.

La regola generale è che il collegamento debba avvenire, come accennato, «*da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.*» (comma 4).

Seguono tre previsioni derogatorie

La prima interessa le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, le quali si collegano sempre «*dal luogo in cui si trovano*» e, cioè, in concreto, dal carcere o dall'istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza (comma 5).

La seconda ipotesi è rimessa al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria che, sentite le parti, può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello individuato in via generale (comma 6).

La terza ipotesi di deroga, infine, riguarda i difensori, cui è riconosciuta la facoltà di collegarsi all'aula di udienza «*dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo*», fermo comunque il diritto di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, o di farvi accedere propri sostituti. Allo stesso modo, è garantito il diritto dei difensori e dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei (comma 7).

Fuori dei casi in cui l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza provvede un ausiliario del giudice o del pubblico ministero ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria. Il primo potrà essere individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario *ad quem*, mentre la scelta del secondo non potrà cadere su un ufficiale di PG che svolga o abbia svolto «*attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti*».

In ogni caso, il soggetto designato dovrà altresì redigere verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, dando atto delle circostanze già oggi elencate - in termini sostanzialmente corrispondenti - negli artt. 146-*bis*, co. 6, e 147-*bis*, co. 2, disp. att., che - come detto - vengono soppressi unitamente alle altre disposizioni ora riprodotte nella disposizione codicistica (comma 8).

Dall'introduzione di quest'ultima è infine conseguita la necessità di adeguare i rinvii all'art. 147-*bis* disp. att. contenuti nei commi 1 e 5 dell'art. 205-*ter* disp. att., nonché i rinvii all'art. 146-*bis* disp. att. contenuti nel comma 3 dell'art. 45-*bis* disp. att. (disposizione il cui comma 2 è stato integralmente abrogato).

3. Registrazioni audio e video - art. 1, co. 8, lett. a) e b).

Art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega: «***a)*** *prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;* ***b)*** *prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione*».

Art. 134 c.p.p. - Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale **e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.**
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ~~meccanico~~ **idoneo allo scopo** ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. **Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.**

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva ~~è effettuata anche la riproduzione fonografica~~ **o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.**
~~4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.~~

V. art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3 dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 141-bis c.p.p. - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione ~~fonografica o audiovisiva~~ **audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica**. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione **audiovisiva e fonografica** o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

V. art. 9, comma 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 294 c.p.p. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
(*Omissis*)
6-*bis*. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-*ter*, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.

V. art. 13, co. 1, lett. b), n. 3 dello schema di decreto

Art. 351 c.p.p. - Altre sommarie informazioni
(*Omissis*)
1-*quater*. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

V. art. 17, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 357 c.p.p. - Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria
(*Omissis*)
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.
3-*bis*. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-*ter*. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-*quater*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.
(*Omissis*)

V. art. 17, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 362 c.p.p. - Assunzione di informazioni
(*Omissis)*
1-*quater*. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

V. art. 18, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 373 c.p.p. - Documentazione degli atti
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle ~~sommarie~~ informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
d-*bis*) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
2-*bis*. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-*bis)*, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
2-*ter*. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
2-*quater*. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
2-*quinquies*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

V. art. 18, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 391-ter c.p.p. - Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis*, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-*bis*;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

3-*bis*. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-*ter*. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
3-*quater*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile.
(Omissis)

V. art. 20, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 401 c.p.p. - Udienza
(*Omissis*)
5. Le prove sono assunte **e documentate** con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
(*Omissis*)

V. art. 21, co. 1, dello schema di decreto

Art. 441 c.p.p. - Svolgimento del giudizio abbreviato
(*Omissis*)
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. **Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.**

V. art. 24, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 510 c.p.p. - Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
2-*bis*. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.
3-*bis*. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-*bis* è disposta solo se richiesta dalle parti.

V. art. 30, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorso un anno dall'entrata dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. (*omissis)*

V. art. 94, co. 1, dello schema di decreto

Con le *lettere a) e b)* del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 134 del 2021 il legislatore delegante ha inteso porre mano al sistema di documentazione degli atti processuali, tenendo conto per un verso delle risorse tecniche oggi disponibili per una riproduzione non solo cartacea del relativo andamento, e per l'altro degli sviluppi della giurisprudenza e della stessa legislazione circa il minimo valore euristico esigibile per la valutazione di determinate prove (a partire da quelle dichiarative).

Si è preso atto, nella predisposizione dell'articolato, della diversa scansione stabilita in base alla funzione ed alle caratteristiche dei diversi adempimenti: massimo livello per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza (ovvero senza compresenza delle parti in contraddittorio), e dunque ricorso alla videoregistrazione, facendo salva la possibilità di eccettuare situazioni di indisponibilità dei mezzi o del personale tecnico necessari; livello intermedio per le sommarie informazioni (audioregistrazione), con possibilità di eccettuare determinate situazioni, pur con la previsione che non debba necessariamente trascriversi il discorso registrato.

In questo contesto si è ritenuto in primo luogo di adeguare la previsione generale sulla documentazione degli atti (art. 134), includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme ordinarie di documentazione, al fianco di quelle già previste. Nel nuovo comma 1 si compie un mero richiamo alle norme speciali che, per singoli atti, prevedono nel seguito del codice il ricorso alle registrazioni, norme che costituiranno specifica attuazione del precetto generale. Nel nuovo comma 3 si autorizza il magistrato all'uso dei mezzi in questione per qualunque atto, in aggiunta alla verbalizzazione parziale (secondo quanto già attualmente disposto) o come integrazione della stessa verbalizzazione completa, quando quest'ultima sembri comunque insufficiente, per le caratteristiche del caso concreto, rispetto allo scopo di fedele rappresentazione dell'atto.

In riferimento all'interrogatorio di persona detenuta che si svolga fuori udienza (art. 141-*bis*) la delega ha imposto il passaggio dall'attuale equivalenza tra audio e video registrazione alla necessità di impiego in via prioritaria della seconda, sempre facendo salva l'eventualità che manchino i mezzi necessari, ma imponendo in questo caso il ricorso alla perizia od alla consulenza tecnica, data la particolare delicatezza di un atto compiuto fuori udienza e nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione.

Sul presupposto che la norma citata valga per ogni tipo di interrogatorio, compreso quello cd. di garanzia (art. 294), quando condotto nei confronti di persona detenuta, si è ritenuto di innalzare la qualità della documentazione anche nei casi in cui sia applicata una misura non coercitiva, e sia ugualmente necessario procedere, appunto, all'interrogatorio di garanzia. Il testo proposto per il comma 6-*bis* della norma vale appunto in tal senso, pur escludendo l'indefettibilità della videoregistrazione alla luce del minor grado della costrizione subita dall'interessato in punto di libertà personale, e dunque lasciando, ove manchino le risorse, che si ricorra alla "garanzia minima" della fonoregistrazione, come tale introdotta dalla legge delega.

La stessa logica è stata adottata in relazione agli interrogatori (di persone non detenute: supra) condotti dal pubblico ministero (art. 373, comma 1, lettere b e d-*bis*), per i quali, a norma del nuovo comma 2-*bis* della stessa disposizione, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva e, ove ciò non sia possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

Per quanto attiene alla documentazione di dichiarazioni prive di valenza difensiva che si svolgano nella fase delle indagini preliminari (e presentino dunque i noti limiti di utilizzabilità fisiologica), la riproduzione fonografica è stata prevista - salva la contingente indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica o di personale tecnico - nelle indagini

sui delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta (v. artt. 357, co. 3-*bis*, per la polizia giudiziaria, e 373, co. 2-*ter*, per il pubblico ministero). In relazione a tale seconda evenienza, è parso opportuno intervenire sugli articoli 351 e 362 al fine di prevedere che la persona sentita sia avvisata del diritto di ottenere, a sua richiesta, la documentazione in forma fonografica dell'audizione, salva - come detto - l'indisponibilità della necessaria strumentazione.

Anche al fine di evitare inutili aggravi, si è stabilito, comunque, che si provveda alla trascrizione solo ove essa risulti assolutamente indispensabile e che a ciò possa provvedere anche la polizia giudiziaria, in caso di atto assunto dal pubblico ministero o dalla stessa polizia giudiziaria.

In alcuni casi di particolare delicatezza (in particolare quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), è stabilito che la riproduzione audiovisiva o fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l'esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione) sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell'atto, salvo che all'indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza (v. art. 357, co. 3-*ter*). Lo stesso criterio è stato adottato, *mutatis mutandis*, per le informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, comma 2-*quater*) e per quelle assunte dal professionista nell'ambito delle indagini difensive (art. 391-*ter*, comma 3-*ter*).

Resta da dire degli interventi imposti o consentiti dalla porzione della delega (lettera a) del comma 8 dell'art. 1) che concerne la videoregistrazione della prova dichiarativa.

Il presupposto è dato dalla rilevanza della prescrizione per la prova dichiarativa assunta in qualunque contesto nel cui ambito si formi un mezzo dimostrativo fisiologicamente idoneo a supportare la decisione sulla *regiudicanda*. Per questa ragione, ed in estrema sintesi, si è ritenuto di estendere la disciplina di maggior garanzia all'escussione di persone informate nell'ambito del giudizio abbreviato, a norma dell'art. 441, commi 5 e 6, sebbene la legge espressamente prescriva che tale escussione si svolga nelle forme previste dall'art. 422 (commi 2, 3 e 4) per l'udienza preliminare. In tale ultima udienza non si dà luogo a prove dichiarative, ma ad una integrazione della base cognitiva per la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, fisiologicamente inutilizzabile per la decisione sul merito dell'accusa, a meno di una futura ed ipotetica richiesta di accesso ai riti speciali. L'audizione di "testimoni" nel giudizio abbreviato, per quanto a sua volta non riconducibile all'astratta nozione di prova dichiarativa, è invece geneticamente destinata a formare il convincimento del giudice sull'imputazione, ponendo tra l'altro quei problemi di sindacato nei gradi successivi di giudizio dai quali si è originata buona parte della tematica in esame.

A maggior ragione la necessità della registrazione video è stata estesa alle prove raccolte in sede di incidente probatorio (art. 401), che vengono ad esistenza, com'è noto, per essere tendenzialmente valutate da un giudice diverso da quello che ha presieduto all'assunzione, e per le quali dunque è particolarmente pressante l'esigenza di ridurre il *vulnus* ai principi di immediatezza ed oralità.

In questo contesto, norma centrale del sistema diviene l'art. 510 del codice, nel cui ambito si è pianamente prevista, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti

processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti (compresi periti e consulenti tecnici, protagonisti secondo la più recente giurisprudenza di prove dichiarative in senso proprio), facendo salvo - anche in tal caso - il limite della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Considerato l'impatto della nuova disposizione, per concedere all'amministrazione i tempi necessari ad organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazione dei supporti informatici, si dispone, con la norma transitoria di cui all'art. 94 dello schema di decreto, che la disposizione avrà applicazione a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

L'uniformità dei criteri di documentazione è poi ottenuta, riguardo per un verso al giudizio abbreviato, e per l'altro all'incidente probatorio, mediante semplici norme di rinvio inserite rispettivamente all'art. 401 (comma 5 come modificato) ed all'art. 441 (comma 6 come modificato) del codice.

4. Notificazioni - art. 1, co. 6.

Art. 1, comma 6 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
lett. a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, al primo contatto con l'autorità procedente di indicare anche i recapiti telefonici o telematici di cui ha la disponibilità;»
[…]

Art. 349. - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
(Omissis)
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, **nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità**. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

V. art. 17, co. 1, lett. a), dello schema di decreto

La legge delega impone che l'imputato abbia l'obbligo di indicare non solo il domicilio dichiarato o eletto, ma anche i recapiti telefonici o telematici al fine di agevolare le possibilità di ricerca, ma non chiarisce se il recapito telefonico e telematico debba essere "proprio" e quindi oggetto di titolarità formale da parte dell'imputato (come invece previsto ai fini della dichiarazione o elezione di domicilio, nel periodo successivo) o nella mera disponibilità dell'indagato/imputato; inoltre, non si fa cenno, per l'indirizzo telematico, all'aggettivo "idoneo".

Raffrontando questa previsione con quanto previsto dal periodo successivo dello stesso articolo della legge delega, in relazione alla "facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico", si è quindi ritenuto che

l'interpretazione corretta e più aderente al dettato normativo fosse quella di considerare l'obbligo in questione una cosa distinta rispetto alla facoltà di indicare un proprio idoneo indirizzo telematico ai fini delle notificazioni: ovvero l'obbligo di indicare un riferimento telefonico o telematico utile per il rintraccio dell'indagato/imputato, per comunicazioni di cortesia o per le interlocuzioni con il difensore.

Per questa ragione si è ritenuto di non inserire l'obbligo dell'imputato di "indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità" nelle norme strettamente riguardanti le notifiche, al fine di non creare sovrapposizione con le disposizioni che attengono invece alla dichiarazione o elezione di domicilio, e di restringere l'utilità di queste indicazioni a mere informazioni aggiuntive.

Al fine di dare attuazione a questa parte della legge delega, contenuta all'art. 1, numero 6, lett. a), primo periodo, detto obbligo è stato pertanto inserito nel comma 3 dell'art. 349.

Art. 1, comma 5 della legge delega*: «a) prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario;* [...]*».*

Art. 1, comma 7 della legge delega: «[...] ***b)*** *prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;».*

Art. 148. - Organi e forme delle notificazioni.

~~1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.~~

~~2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.~~

~~2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.~~

~~3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.~~

~~4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.~~

~~5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.~~

~~5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.~~

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare

concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

V. art. 10, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 63-bis. disp. att. -Comunicazione di cortesia
1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.

V. art. 41, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Art. 64 disp. att. -Comunicazione di atti
~~1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.~~
~~2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~
~~3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.~~
~~4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.~~
1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero

mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

V. art. 41, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 150. -Forme particolari di notificazioni disposte dal giudice.
~~1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.~~
~~2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.~~

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 151 -Notificazioni richieste dal pubblico ministero
~~1.Le notificazioni di atti del pubblico ministero sono eseguite dagli organi e con le forme previste dall'articolo dagli articoli 148 e 149, nonché dagli articoli 156 e seguenti.~~
~~2. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 3, le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite anche dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.~~
~~3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.~~

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La previsione di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega comporta la necessità di introdurre una norma di carattere generale che sostituisca quella dell'attuale art. 148; diviene pertanto regola generale quella della notifica con modalità telematiche. Del resto, la stessa lett. a), nel prevedere, all'ultimo periodo, che, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito può avvenire anche con modalità non telematica, pare configurare questa come eccezione rispetto alla regola generale che sarebbe tale non solo per il deposito ma anche per le notificazioni.

Essenziale è però che, sempre in attuazione del criterio di cui alla lett. a) suddetta, le modalità telematiche assicurino la identità del mittente e del destinatario, l'immodificabilità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

Tale generale modalità di notifica non è stata tuttavia contemplata come esclusiva, essendosi ritenuto di prevedere modalità sussidiarie discendenti dalla impossibilità di utilizzo di quella telematica e rappresentate dalle altre modalità ordinarie di notifica.

A ciò è peraltro conseguita la scelta di proporre l'abrogazione dell'art. 150 dedicato a forme particolari di notificazione disposte dal giudice, in quanto norma resa superflua dalle nuove disposizioni.

Si è ritenuto, inoltre, non opportuno individuare specificamente quali siano le modalità telematiche utilizzabili, perché le possibili evoluzioni tecnologiche suggeriscono di evitare di introdurre, all'interno del codice, specificazioni che vanno invece più opportunamente riservate a normazione tecnica attuativa.

Peraltro, i connessi interventi effettuati sul decreto-legge n. 179 del 2012 consentono di individuare, ad oggi, nella procedura disciplinata in quella sede la modalità telematica oggi praticabile.

Nell'art. 148, inoltre, sono state assorbite tutte le notifiche effettuate dall'autorità giudiziaria, senza distinzione tra giudice o pubblico ministero: da qui, la conseguente abrogazione dell'art. 151 c.p.p.

Alle modifiche apportate all'art. 148 e alle abrogazioni degli artt. 150 e 151 del codice consegue l'adeguamento del contenuto dell'art. 64 disp. att. c.p.p.

Art. 149. -Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

1. **Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.**

2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

V. art. 10, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 55 disp. att. Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma ~~e il testo del fonogramma~~ previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

V. art. 41, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Le modifiche all'articolo 149 sono di mero adeguamento al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione anche alle comunicazioni di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario. Si è, peraltro, mantenuto il riferimento al pur desueto strumento del telegrafo, in quanto restava indispensabile prevedere uno strumento di chiusura che fosse sempre praticabile.

Art. 152. -Notificazioni richieste dalle parti private

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite **dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero** dall'invio di copia dell'atto **in forma di documento analogico** effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

V. art. 10, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 56-bis disp. att. - Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore

1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1 di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;

b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;

c) il nome e cognome del destinatario;

d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;

f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

V. art. 41, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

La disposizione di cui all'art. 152 c.p.p. viene adeguata al riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, con legittimazione del difensore anche all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica nel caso in cui sia già consentito il ricorso alla raccomandata. Viene conseguentemente introdotta una apposita disposizione di attuazione del codice, modellata, con i necessari adeguamenti, sulle collaudate formalità dettate dall'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, al fine di disciplinare la possibilità per i difensori di ricorrere alle modalità telematiche per la notificazione degli atti che altrimenti dovrebbero essere richiesti alla cancelleria.

Art. 153. - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite **con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4**, ~~anche~~ direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto **in forma di documento analogico** nella segreteria. **In tale ultimo caso, il** ~~Il~~ pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nei modi indicati al comma 1, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ~~Il~~ **In tal caso**, **il** pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

V. art. 10, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Le modifiche operate all'art. 153 sono conseguenza necessitata delle regole principali e sussidiarie introdotte all'art. 148, per prevedere che anche le notificazioni al pubblico ministero siano eseguite con le modalità telematiche.

Art. 154. - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1. ~~Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8.~~ **Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-*bis*, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza,** ~~o~~ di dimora o **di lavoro abituale** all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, **oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato**. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata **alcuna** ~~la~~ dichiarazione o ~~l'~~elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella **segreteria o nella** cancelleria. **Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-*bis*, commi 2 e 3**.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita**, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,** con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, ~~devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente~~ **quando non dispongono di un domicilio digitale devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente**. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito ~~in~~ **nella** cancelleria.

V. art. 10, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Anche la modifica dell'art. 154 rappresenta un necessario adattamento, con riguardo alle parti private diverse dall'imputato, alle regole introdotte nell'art. 148, fermo il disposto dell'art. 33 delle disposizioni di attuazione, che viene di fatto confermato, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 153-bis. Peraltro, a seguito dell'introduzione dell'art. 153-bis e del dettaglio previsto in quella norma circa le formalità connesse all'elezione di domicilio si è ritenuto necessario farne richiamo anche in questa sede.

Art. 155. - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese.
1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto ~~in calce all'atto da notificare~~, che la notificazione sia eseguita mediante ~~pubblici annunzi~~ pubblicazione **dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato**. Nel decreto **da notificare unitamente all'atto** sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

V. art. 10, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

La previsione della possibilità di ricorrere, per la notificazione alle persone offese, a pubblici annunci è stata semplificata con la previsione della pubblicazione dell'atto sul sito internet del Ministero della giustizia, che pare potere accentuare le possibilità di una effettiva conoscenza dell'atto medesimo e, al tempo stesso, è suggerita dall'evoluzione tecnologica ad oggi intervenuta. Il tutto considerando che la medesima modalità è oggi prevista per la pubblicazione delle sentenze dall'art. 36 c.p.. Aderendo al suggerimento del Garante (punto 4: "integrare la previsione di cui all'articolo 155, c. 1, c.p.p., come novellata dall'articolo 10, c. 1, lett. g), dello schema di decreto, disponendo - in conformità al canone di proporzionalità e se del caso con rinvio a fonte secondaria - il termine massimo di pubblicazione dell'atto oggetto di notificazione mediante pubblici annunzi, con sottrazione all'indicizzazione da parte dei motori di ricerca"), si è ritenuto di stabilire che sia l'autorità giudiziaria a fissare la durata della permanenza dell'annuncio in rete.

4.1. Prima notificazione e successive

Art. 1, comma 6 della legge delega*: «*[...] *e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;»*

Art. 156. - Notificazioni all'imputato detenuto.

1. Le notificazioni all'imputato detenuto, **anche successive alla prima,** sono **sempre** eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, **anche successive alla prima,** sono eseguite a norma dell'articolo 157**, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1**.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

V. art. 10, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

In attuazione del criterio di delega di cui alla lett. e) del comma 6 si è anzitutto ritenuto di dovere recepire il principio affermato da sez. un., n. 12778 del 27/02/2020, che ha richiesto che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

Ciò coerentemente con quanto previsto dall'art. 164, che individua, quali eccezioni alla regola della validità in ogni stato e grado del procedimento della determinazione del domicilio dichiarato o eletto, le ipotesi previste dagli artt. 156 e 613, comma 2.

Con riguardo alla detenzione in luoghi diversi da quelli penitenziari, si è inoltre esclusa (anche al di là delle regole sussidiarie dell'art. 148) la possibilità del ricorso a modalità telematiche soprattutto in considerazioni delle problematiche derivanti dal possibile, variegato contenuto delle prescrizioni (tra cui ad esempio il divieto di comunicazione con terze persone) imposte con le misure restrittive diverse da quelle da eseguirsi in ambiente penitenziario.

Si è infine inteso prevedere che il regime di notifica esclusivamente caratterizzato, già nell'impianto originario della norma, dalla consegna alla persona, operi anche con riguardo alle notifiche successive alla prima, in ragione di una maggiore garanzia per l'interessato a fronte, al contempo, di un pressoché sicuro esito positivo, sin da subito, della notifica, tale da non rendere necessario il ricorso, per l'amministrazione, alle procedure sussidiarie di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 157.

Art. 1, comma 6 della legge delega*: «*[...] *b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;*

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;»

Art. 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto
~~1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162 la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.~~

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6. ~~La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.~~ **La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8**.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario ~~dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata~~**, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato.** Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
~~8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.~~
8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.
8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

V. art. 10, co. 1, lett. i) e 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 157-bis. - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima
1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.
2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui

conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157, sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

V. art. 10, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Art. 157-ter. - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.
2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

V. art. 10, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Le proposte di modifica, recependo le prescrizioni contenute all'art. 2, comma 6, della legge delega e l'innesto della modalità di notificazione telematica, mirano a ridisegnare la disciplina, non solo della prima notifica, ma dell'intero sistema delle notifiche all'imputato non detenuto. Da quile modifiche apportate all'art. 157 in "Prima notificazione all'imputato non detenuto" e l'innesto di due ulteriori disposizioni.

L'art. 157, infatti, è oggi destinato a disciplinare solo la notifica del primo atto all'imputato, al quale non sia applicabile la notifica telematica, mentre le norme ulteriori ora aggiunte disciplinano le notifiche successive alla prima e la notifica degli atti introduttivi del giudizio, per le quali, per l'appunto, la delega prevede modalità diverse.

Le innovazioni apportate all'art. 157 riguardano il fatto che proprio in quanto si tratta della prima notificazione, dalla quale discendono effetti rilevanti per le successive (che dovranno sempre essere effettuate al difensore), si è per essa esclusa la possibilità che sia effettuata al domicilio eletto o dichiarato.

Sul piano delle ulteriori innovazioni operative, invece, in connessione con la rilevanza che si è ora attribuita alla notifica del primo atto, si è previsto che con essa l'autorità giudiziaria debba avvertire l'imputato che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

La previsione, peraltro, si coordina con l'innesto effettuato all'art. 161, con il nuovo comma 01, in quanto, ove l'imputato sia già stato avvisato dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto, del luogo in cui saranno effettuate le successive notifiche, non vi è ragione di richiedere il medesimo avvertimento.

Conseguente è la previsione, parimenti imposta dalla delega, che l'omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell'atto notificato, imputabile al fatto di

quest'ultimo, non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

Connessa è, invece, la previsione dell'art. 157-bis, che si occupa delle notifiche successive alla prima e che precisa che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

Peraltro, in applicazione della delega, se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta con consegna di copia dell'atto a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 157 e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima saranno, quindi, effettuate con le modalità di cui all'articolo 157, fino a che non vi sia una notifica che risponda ai criteri indicati e consenta l'operatività della domiciliazione ex lege prevista.

Per quanto riguarda, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio, l'art. 157-ter, sempre in conformità alla delega, prevede, invece, che, a maggior garanzia della conoscenza effettiva dell'atto introduttivo (come vuole la delega in materia di assenza), esse siano sempre effettuate al domicilio, anche di posta elettronica certificata, dichiarato o al domicilio eletto oppure, in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione, quindi, delle modalità della notifica telematica di cui all'articolo 148, comma 1.

Nei casi in cui sia imminente la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare, oppure in presenza di altre gravi situazioni si è previsto che l'autorità giudiziaria possa disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

Infine, si è chiarito che in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

~~*Art. 158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare.*~~
~~1. Salvo quanto previsto dagli artt. 148 commi 1 e 2, 161 e 162, la prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.~~ **Abrogato**

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Come intervento conseguenziale alla riscrittura imposta dalla delega, si è ritenuto di escludere una disciplina specifica per le notificazioni all'imputato in servizio militare, ritenendosi sufficienti, in materia, le esaustive disposizioni dettate dall'articolo 157 con riguardo alle notifiche presso il luogo di lavoro.

4.2. Irreperibilità ed elezione di domicilio

Art. 1, comma 7, della legge delega: *«[...] a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;*
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza;»

Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
1. **Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,** se non è possibile eseguire ~~le notificazioni~~ **la notificazione** nei modi previsti dall'articolo 157 l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che ~~la notificazione sia eseguita~~ **le notificazioni siano eseguite** mediante consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

V. art. 10, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità
1.Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la ~~pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare~~ **notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo** manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

V. art. 10, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 159 risponde allo scopo di specificare che la notificazione con le forme degli irreperibili opera solo quando non sia possibile procedere alla notificazione con modalità telematica, oltre che con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. e ciò in relazione a tutte le notificazioni, anche quelle relative agli atti introduttivi.

La modifica dell'art. 160 si è resa necessaria per coordinare la disciplina dell'irreperibilità con le proposte di modifica del processo in assenza attuative del criterio direttivo di cui alla legge delega, art. 1, comma 7 in tema di processo di assenza.

Si è quindi previsto che l'efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, bensì con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciò in quanto si reputa che il

meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non sia idoneo ad assicurare all'imputato la conoscenza dell'accusa e della pendenza del processo a suo carico, unici presupposti che consentono la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza. Pertanto, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della *vocatio in ius* e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall'art. 420-bis, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420-quater.

Diversamente, quanto ai successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l'attuale disciplina prevista dai commi 2, 3 e 4, in quanto, anche in presenza della notificazione dell'atto introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 159, il giudice dell'impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l'irreperibilità dell'imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza.

Art. 1, comma 6, della legge delega: *«a)* […] *modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;*

[…]

e) *disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;».*

Art. 161. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

~~1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.~~

1. **Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro**

servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.
~~2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.~~
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto**, che procede a norma del comma 1.** ~~Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.~~ **La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.**
4. ~~Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei~~ **Nei** casi previsti dai commi 1 e 3, **se** la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee**, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore**. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

V. art. 10, co. 1, lett. o) e 98, comma 1, lett. a) dello schema di decreto

art. 28 disp. att. c.p.p.* - *Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.

V. art. 41, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 161, innanzi tutto, recepisce quanto prescritto dalla legge delega, prevedendo la possibilità che l'imputato possa dichiarare, ai fini delle notificazioni, anche un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Ai fini di una valida dichiarazione di domicilio telematico si richiede, però, che si tratti di un domicilio "proprio", di cui l'imputato abbia la esclusiva disponibilità.

Peraltro, in conformità alla delega si è coordinata questa norma con il meccanismo di elezione *ex lege* che oggi è previsto per le notifiche successive alla prima e si è espressamente previsto, a questi fini, che la polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, o dell'imputato, lo avverta che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.

Il tutto purché in questo momento si sia in grado di indicare all'imputato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria

procedente, in quanto si deve trattare di un avviso identico a quello che l'imputato riceverebbe con la prima notifica.

Contestualmente la persona sottoposta alle indagini, o l'imputato, è avvertito che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Per il resto la norma, pur in un contesto di complessiva semplificazione, non ha subito modifiche se non funzionali all'accertamento dell'effettiva consapevolezza dell'imputato di chi sia il proprio difensore e delle conseguenze connesse alla mancata elezione, ad una elezione o dichiarazione errata o all'omissione della comunicazione dell'elezione o dichiarazione. Sempre per favorire il rapporto effettivo tra imputato e difensore, nei casi di cui ai commi 1 e 3 si è previsto che l'elezione di domicilio presso il difensore sia immediatamente comunicata allo stesso. Allo stesso fine di agevolare l'instaurazione di un rapporto effettivo fra l'imputato e il difensore a lui nominato d'ufficio, si è imposta la tempestiva comunicazione all'interessato dei recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore. Cosa che per vero già accade per l'imputato detenuto, con la modifica all'art. 28 disp. att.

Art. 162 **-** *Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto.*
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, **con le modalità previste dall'articolo 111-bis o** con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto quando il difensore, appena avuta conoscenza della elezione di domicilio, ha dichiarato all'autorità che procede di non accettare la domiciliazione. **Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.**

V. art. 10, co. 1, lett. p) dello schema di decreto

In attuazione del principio generale ispiratore di tutta la disciplina delle notificazioni, volto ad accordare preminenza alla esecuzione con modalità telematica, si è ritenuto di introdurre al comma 1 della norma in analisi, tra le modalità alternative attraverso le quali l'imputato può comunicare all'autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero il loro mutamento, anche quella telematica, mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis.

Il comma 4-bis, in linea generale, ribadisce l'attuale disposizione codicistica che prevede l'assenso del domiciliatario quale condizione di efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. È stato tuttavia aggiunto che il difensore deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni ~~dell'articolo~~ **degli articoli 148 e** 157.

V. art. 10, co. 1, lett. q) dello schema di decreto

L'innovazione in esame mira esclusivamente ad integrare la norma con il riferimento alle notifiche telematiche.

Art. 164 - ~~Durata del domicilio dichiarato o eletto.~~ ***Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio.***
1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ~~per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.~~ **per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1**.

V. art. 10, co. 1, lett. r) dello schema di decreto

La modifica della norma prevede, per prima cosa, che l'elezione o dichiarazione di domicilio valga solo per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio, e rispetto a ciò introduce una specifica eccezione che riguarda l'imputato detenuto. Mentre si è tolta l'eccezione relativa alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio in cassazione, stante il fatto che già la norma esclude la rilevanza dell'elezione o dichiarazione di domicilio a quei fini, proprio perché in quel caso opera il domicilio legale previsto dall'art. 613, comma 2.

4.3. Notificazione al latitante e ad altri soggetti

Art. 1, comma 7, della legge delega: «[...] *a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;*
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza;
[...]
f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;»

Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
1 *bis.* Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo

nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.
(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. s) dello schema di decreto

L'intervento si coordina alle modifiche operate per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio ai fini della possibilità di procedere nell'assenza dell'imputato (art. 1, comma 7, della legge di delega) e risponde alla necessità di superare la mancata ricerca del soggetto latitante da parte delle autorità pubbliche ai fini della *vocatio in ius* che il sistema sinora prevedeva, consentendo che anche per gli atti introduttivi al giudizio nei confronti di tale soggetto (al quale è equiparato l'evaso) si procedesse direttamente con la notificazione al difensore.

Per meglio garantire la dimensione convenzionale del processo *in absentia*, dimostrando la diligenza apprestata dalle autorità pubblica per portare a conoscenza anche del latitante l'esistenza del processo a suo carico, si è dunque disposto che alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio a carico della persona latitante possa farsi ricorso solo dopo l'infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato (ove esistente) ovvero delle modalità indicate dall'art. 157, opportunamente distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o riguardi persona sottrattasi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

Art. 167. -Notificazioni ad altri soggetti
1. ~~Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.~~ **Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148 si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.**

V. art. 10, co. 1, lett. t) dello schema di decreto

La modifica innova la disposizione dell'art. 167, che rappresenta la norma di chiusura del sistema delle notificazioni e con la quale si disciplinano le modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti a quelle persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessun'altra disposizione normativa, specificando, in conformità con il principio della legge delega, che anche per le suddette persone dovrà, ove possibile, essere previamente esperita la notifica per via telematica.

4.4 Altre norme in materia di notificazione

Art. 168. -Relazione di notificazione
1. **Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, s**alvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

La modifica all'art. 168 è volta esclusivamente ad adeguare la fase di documentazione del procedimento di notificazione all'ipotesi che sia la notificazione avvenga per via telematica.

Art. 169. - Notificazioni all'imputato all'estero
1. ~~**Se** risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.~~ **1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.**

(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. v) dello schema di decreto

Le modifiche all'art. 169 rispondono, innanzitutto, all'esigenza di ampliare i presupposti che legittimano l'invio della comunicazione prevista dalla norma, con riferimento, non solo alla condizione di residenza e dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, ma anche all'ipotesi in cui questa svolga abitualmente all'estero un'attività lavorativa. La modifica, muovendosi su un piano simmetrico a quanto previsto per la notificazione all'imputato dall'art. 157, mira ad ampliare i canali di rintraccio all'estero dell'imputato nel caso in cui non sia possibile a notificare l'atto con modalità telematiche, secondo la regola generale prevista dall'art. 148, comma 1.

Tali canali, infatti, ove limitati alla sola residenza o dimora, in taluni casi, possono paralizzare il procedimento di notificazione, impedendo il "primo contatto" tra la persona interessata e l'autorità giudiziaria con la comunicazione dei dati concernenti il procedimento

a suo carico e con l'invito a procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò rileva soprattutto allorché l'imputato si trovi o lavori abitualmente in uno Stato con il quale l'Italia non ha stipulato alcun accordo di cooperazione o che non ha aderito a specifiche convenzioni internazionali oppure non dia seguito agli accordi pattizi. L'ampliamento dei canali di rintraccio consente di realizzare un duplice obiettivo: di informazione dell'interessato e, al contempo, di efficienza, in quanto consente di completare il procedimento di notificazione o presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero, quando questo manchi, presso il difensore, con tutte le conseguenze correlabili ad un comportamento omissivo o di rifiuto, soprattutto sul piano della successiva celebrazione del processo in assenza.

Con riguardo alle notificazioni all'imputato (che risieda, dimori o svolga abitualmente la propria attività lavorativa all'estero) l'inclusione, quale modalità alternativa rispetto a quella attualmente vigente, sia della prodromica comunicazione per via telematica, ove risulti che l'imputato sia munito di un idoneo domicilio telematico, della indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, e dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata, rappresenta un ulteriore necessario adattamento alla regola principale indicata dall'art. 148; e ciò sia con riguardo al necessario "prodromo" della comunicazione, oggi affidata al solo mezzo epistolare, sia con riguardo al procedimento di notifica, necessariamente inclusivo, secondo le nuove regole generali, delle modalità telematiche, ma solo qualora ricorra l'espressa dichiarazione in tal senso dell'imputato, non bastando le risultanze oggettive circa la sua esistenza di cui all'*incipit* della norma, sufficienti ai soli fini dell'invio della preliminare comunicazione, ma non ai fini della notificazione.

Art. 170. - Notificazioni col mezzo della posta

1. **Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter**, ~~L~~le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
(Omissis)

V. art. 10, co. 1, lett. z) dello schema di decreto

Trattasi di modifica volta a chiarire come la notificazione col mezzo della posta possa essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio.

Art. 171. - Nullità delle notificazioni.

1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata **mittente o** richiedente ovvero sul destinatario;
b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
c) se nella relazione della copia notificata **con modalità non telematiche** manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti ~~dall'art. 161 commi 1, 2, 3~~ **dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161 commi 01, 1, e 3** e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata ~~data la comunicazione~~ **inviata copia dell'atto con le modalità** prescritt~~a~~**e** dall'articolo 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3~~;~~
~~h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario~~.

V. art. 10, co. 1, lett. aa) dello schema di decreto

Coerentemente con l'introduzione delle modalità telematiche, quale modalità principale e generalizzata di esecuzione delle notificazioni, si introduce una specifica causa di nullità con riferimento all'ipotesi in cui il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici indicati all'art. 148, comma 1, idonei ad assicurare certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, l'identità del mittente e del destinatario dell'atto e l'integrità dell'atto, e si modifica la causa di nullità prevista dalla lettera b) del comma 1 della disposizione, includendovi anche il caso che l'incertezza assoluta attenga all'identità della parte privata mittente.

Inoltre, in conseguenza delle modifiche apportate con riguardo agli avvisi da fornire all'imputato connessi all'introduzione generalizzata della sua domiciliazione ex lege dell'imputato presso il difensore, si adegua la causa di nullità prevista dalla lettera e).

Infine, in conseguenza della abrogazione dell'art. 150, si è prevista l'abrogazione della causa di nullità contemplata dalla lettera h) della norma.

Art. 369. Informazione di garanzia.
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero **notifica** ~~invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,~~ alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.
1-*ter*. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
~~2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.~~

V. art. 18, co. 1, lett. c) e 98 co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La modifica dell'art. 369, con la previsione di una compiuta modalità di notificazione, in luogo della previsione vigente per cui l'invio dell'informazione di garanzia avviene di norma con sola raccomandata, discende dal rilievo oggi assegnato alla prima notificazione, che usualmente avviene proprio in occasione della notifica dell'avviso di garanzia. L'intervento sull'art. 369, da un lato, risponde allo scopo di coordinare il testo con le innovazioni apportate in materia di notificazioni, che hanno indotto a far confluire la disciplina dell'art. 151 in quella dell'art. 148, dall'altro, è diretto ad attribuire al momento in cui viene inviata alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia la valenza propria di una prima notificazione ai sensi dell'art. 157, proprio in considerazione del fatto che l'informazione di garanzia è usualmente il primo atto con cui si stabilisce un contatto tra indagato e autorità. Peraltro, la previsione, certamente anomala, per cui in questo caso la comunicazione dovrebbe d'ordinario (fuori dei casi indicati al comma 2) essere effettuata solo a mezzo posta, deve essere superata, mediante abrogazione espressa, anche per evitare

il rischio che non si intenda se quella resti (seppure con quelle modalità) una prima notifica oppure no.

4.5. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
(Omissis)
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni ~~a persona diversa dall'imputato~~ **da eseguire** a norma ~~degli articoli~~ **dell'articolo** 148, ~~comma 2-bis~~ **comma 1,** ~~149, 150 e 151, comma 2,~~ del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti **diversi dall'imputato** per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
7-bis. Nei procedimenti penali, quando l'imputato o le altre parti private dichiarano-domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, **le disposizioni dell'articolo** ~~si applicano gli articoli~~ 148**, comma 4,** ~~e seguenti~~ del codice di procedura penale.
(Omissis)

V. art. 69, co. 1, dello schema di decreto

Le modifiche riguardano, al comma 4, le notificazioni in generale, e al comma 6, le notificazioni degli atti destinati a persone diverse dall'imputato.
Per quanto attiene a quelle apportate al comma 4 esse sono diretta attuazione dell'introduzione delle modalità telematiche quale modalità principale sia per l'esecuzione delle notificazioni, anche nei confronti dell'imputato entro i limiti previsti dagli articoli 148 e 157-ter, sia per la comunicazione all'imputato che abbia residenza o dimora all'estero (art. 169).

La modifica al comma 6 è stata dettata dall'esigenza di evitare che possa sorgere alcun dubbio circa la non eseguibilità mediante deposito in cancelleria delle notificazioni degli atti,

qualunque contenuto e natura abbiano, diretti all'imputato, ove questi appartenga ad una delle categorie che oggi hanno l'obbligo di munirsi di un idoneo indirizzo di posta elettronica e non abbia ottemperato a tale obbligo. La formulazione che si propone consente, dunque, di eseguire la notificazione o comunicazione mediante deposito in cancelleria solo se il destinatario dell'atto sia persona diversa dall'imputato.

Infine, oltre ad adeguare il comma 8, al fine di chiarire che nel caso in cui la notificazione per i soggetti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata rientrante negli elenchi in possesso della P.A. diventi impossibile per causa a loro non imputabile, si procederà come disposto dall'art. 148, comma 4, c.p.p., con il comma 7-*bis* si è dettata apposita disciplina per il caso in cui risulti impossibile procedere alla notificazione per via telematica all'imputato o alle altre parti private che abbiano dichiarato domicilio presso un indirizzo di posta certificata estraneo agli elenchi in possesso delle pubbliche amministrazioni.

CAPITOLO II - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

SEZIONE I - INDAGINI PRELIMINARI

1. Iscrizione e trattazione delle notizie di reato - art. 1, co. 9, lett. i) e p) - s).

1.1. La nozione di *notitia criminis* - art. 1, co. 9, lett. p).

Art. 1, comma 9, lett. p) della legge delega: «*precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni*».

Art. 335 c.p.p. - Registro delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ~~nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.~~**, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**
1-*bis*. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-*ter*. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

V. art. 15, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

L'art. 1, comma 9, *lettera p)* della legge delega affida al legislatore delegato il compito di definire la nozione di notizia di reato, stabilendo i criteri in base ai quali il pubblico ministero è tenuto a provvedere alla relativa iscrizione nel registro.

Tale definizione assume particolare importanza al duplice fine di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza del termine delle indagini preliminari e di offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice che - come previsto dalle successive lettere q) e r) della delega - viene ora chiamato a valutare la tempestività dell'iscrizione.

Come già osservato nella *Relazione* al testo della legge delega, nella generale prospettiva di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, viene altresì perseguito l'obiettivo di sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato – intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva – a un duplice rischio: da un lato, quello di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche (che dunque propriamente tali non sono) e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; dall'altro, il rischio speculare di richiedere, ai fini dell'iscrizione, requisiti troppo stringenti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l'attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini. A tale riguardo, in particolare, va rilevato che il più generale diritto alla conoscenza attiva di indagini a proprio carico dovrebbe essere inteso in senso funzionale al diritto di difesa ed al diritto di essere informato in termini brevi circa la natura ed i motivi dell'accusa, coerentemente con l'art. 6 par. 3, lett. a) CEDU e art. 14 n. 3 lett. a) del patto internazionale sui diritti civili e politici, così come in ambito nazionale debba valere l'art. 111, co. 3, Cost., anche al fine di assicurare "le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni" nel corretto allineamento con l'art. 1 lett. b) d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101, recante attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, con specifico richiamo al considerando 28. Pertanto, giacché l'iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale convivono una componente "oggettiva" - qual è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa - e una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere, si sono partitamente fissati, per un verso, i presupposti per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e, per altro verso, i requisiti necessari per l'iscrizione del nominativo della persona - se identificata – alla quale la notizia stessa debba essere attribuita.

Quanto al profilo oggettivo, rielaborando uno spunto nato in seno alla Commissione Riccio, la notizia di reato è stata definita - nel comma 1 del novellato art. 335 - come la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare il requisito della determinatezza: dunque, esse sono indicate solo ove risultino; ovviamente, ove dovessero essere individuate in epoca successiva, l'iscrizione andrà in tal senso integrata.

Quanto all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito (attualmente disciplinata all'interno del vigente comma 1), i requisiti sono precisati nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 335 c.p.p.: il nominativo va iscritto quando, contestualmente

all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «*indizi a suo carico*». Tale espressione, mutuata per coerenza sistematica dall'art. 63 c.p.p., vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria.

Da ultimo, con il nuovo comma 1-*ter*, è stato attribuito al pubblico ministero, ove non si sia provveduto tempestivamente alle iscrizioni previste dai due commi precedenti, il potere di indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata. La previsione, che traduce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure, ha l'obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l'attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle successive lettere q) e r) della delega.

1.2. La «retrodatazione» dell'iscrizione a istanza di parte - art. 1, co. 9, lett. q).

Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega: «*prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta*».

Art. 335-quater c.p.p. - Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.
10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Nel costruire il nuovo istituto si è partiti dalla constatazione che la legge delega non consente di costringere sempre all'interno del procedimento principale il nuovo strumento di garanzia. Lo si desume dal fatto che, secondo la delega, la richiesta difensiva dev'essere avanzata entro un termine che decorre «*dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione*»: un *dies a quo* individuato in questo modo potrebbe anche trovarsi nel bel mezzo dell'indagine (si pensi, per limitarsi ad un unico esempio, all'ipotesi in cui l'interessato venga a conoscenza dell'atto che può fondare l'istanza a seguito di un deposito disposto in base all'art. 366), ossia in un momento in cui mancherebbe lo "spazio" per avanzare la domanda. È stato perciò indispensabile introdurre un procedimento incidentale *ad hoc*.

Il nuovo incidente è regolato nel comma 6 dell'art. 335-*quater* secondo linee che puntano a non appesantire: in questa chiave si spiegano il mancato coinvolgimento della persona offesa e le cadenze del contraddittorio, che per regola sarà meramente cartolare; è stata tuttavia fatta salva l'eventualità in cui il giudice senta il bisogno d'approfondire alcuni aspetti fissando un'udienza camerale.

L'introduzione di un procedimento incidentale di sindacato sulla tempestività dell'iscrizione, potenzialmente idoneo a produrre effetti di rilievo sulla base cognitiva del giudizio, ha posto problemi di coordinamento con il procedimento principale e con altri procedimenti incidentali che siano aperti o imminenti: un coordinamento necessario per ragioni di economia ed anche di razionalità, dovendosi evitare che la valutazione sia sottratta al giudice competente a decidere sul merito e, al tempo stesso, prevenire il rischio di decisioni distoniche.

Anche in questo caso, la questione è stata affrontata in un'ottica di semplificazione: se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento, non c'è bisogno d'innescare l'incidente *ad hoc*; si può e si deve discutere tutto all'interno dell'udienza aperta; in tal senso provvede il comma 7.

È possibile, per altro verso, che sorgano esigenze di raccordo tra lo specifico procedimento incidentale (soggetto a termini piuttosto serrati) ed altri incidenti. S'immagini, ad esempio, che la persona sottoposta all'indagine venga a conoscenza dell'atto che giustifica la retrodatazione in seguito all'emissione d'una ordinanza di custodia cautelare (art. 293, comma 3) nei cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame. Da un lato, è parso iniquo costringerla ad avanzare la domanda di retrodatazione davanti al tribunale della libertà, perché l'udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo sufficiente per stendere una memoria ben argomentata; dall'altro lato, però, è

sembrato altrettanto iniquo anche costringerla a formulare in questa sede la richiesta di retrodatazione, perché ciò potrebbe ritardare una decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale. S'è dunque deciso di lasciare all'interessato la scelta della sede più opportuna (comma 5), vietando tuttavia che la domanda possa essere avanzata in entrambe: salvi fatti sopravvenuti, infatti, l'istanza può essere presentata una volta sola (comma 3, ultimo periodo).

A pena d'inammissibilità, la domanda deve indicare le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (comma 1); il primo requisito era imposto dalla legge delega; il secondo serve a semplificare il controllo del giudice (che troverà già segnalati gli atti da esaminare) e ad evitare uno stillicidio di istanze: come già s'è accennato, nuove domande sono ammesse, ma solo se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili (comma 3, ultimo periodo).

Il riferimento ad atti «*del procedimento*» non va inteso in senso eccessivamente rigoroso e formalistico ma secondo quella nozione "sostanziale" di procedimento che è stata disegnata dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. sez. un., 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo).

L'istanza dev'essere avanzata entro venti giorni da quello in cui l'interessato ha avuto facoltà di prendere conoscenza dell'atto che giustifica la retrodatazione; è prevedibile che, nella maggior parte dei casi, il *dies a quo* coinciderà con l'avviso di conclusione delle indagini, ma potrebbe anche scattare prima o dopo (per esempio qualora, durante il dibattimento, il pubblico ministero "travasasse" un atto proveniente da un diverso procedimento, e proprio da quell'atto l'imputato scoprisse d'aver diritto alla retrodatazione).

Secondo la legge delega, la retrodatazione viene disposta quando il ritardo è «inequivocabile» e «ingiustificato», aggettivazioni che è parso opportuno mantenere inalterate nel comma 2 della nuova disposizione.

I commi finali della disposizione regolano il sindacato sulla decisione del giudice: esso può essere sollecitato sia dall'imputato (nel caso l'istanza sia stata rigettata), sia dal pubblico ministero (nel caso sia stata accolta). Per entrambe le ipotesi – pur ritenendosi necessario, appunto, che la parola finale sul tema sia riservata al giudice chiamato a definire la regiudicanda – si è avvertita l'esigenza concorrente di semplificare la procedura e di stabilizzare al più presto la base cognitiva del giudizio. Di qui la regola (comma 8) secondo cui la parte interessata deve sollecitare il sindacato sulla prima decisione entro determinati termini, stabiliti a pena di decadenza.

1.3. L'ordine di iscrizione ex officio - art. 1, co. 9, lett. r).

Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega: «*prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto*».

Art. 335-ter c.p.p. - Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.
1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene

che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-*quater*.

V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 415 c.p.p. - Reato commesso da persone ignote.
1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. ~~Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.~~
~~2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.~~
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. i), dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 110-*ter* disp. att. c.p.p. Informazione sulle iscrizioni
1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

V. art. 41, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Per sviluppare i criteri di cui alla *lettera r)* della legge delega, l'art. 335-*ter* riprende e allarga un meccanismo che il codice già conosceva.

L'art. 415, commi 2, secondo periodo, e 2-*bis* (dei quali si prevede l'abrogazione) prevedeva infatti che, nel procedimento a carico d'ignoti, il giudice per le indagini preliminari a cui fosse chiesta l'archiviazione ovvero l'autorizzazione a proseguire le indagini, qualora avesse ritenuto che il reato fosse ascrivibile ad una persona già individuata, ordinasse d'iscriverne il nome nell'apposito registro.

Il precetto viene esteso lungo due direzioni: da un lato, il giudice potrà emettere l'ordine non soltanto in quelle due circostanze ma tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato (si pensi, a esempio, a una richiesta d'intercettazione); dall'altro, la disposizione diventa applicabile anche nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già vi figurano.

Conviene precisare che la prerogativa giudiziale riguarda, in questo caso, unicamente soggetti a cui venga addebitato quello stesso fatto che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice; ove si trattasse di fatti illeciti diversi, potrebbe semmai venire in gioco la disciplina sull'obbligo di denuncia.

Il giudice per le indagini preliminari, peraltro, non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 335 e, quindi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell'esercitare il potere. Per questa ragione s'è previsto che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicargli la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta (art. 110-*ter* n. att. c.p.p.); dovrebbe quindi venir meno la prassi di indicare un unico responsabile, seguito dalla dicitura «ed altri».

Si è previsto che l'ordine sia adottato «sentito il pubblico ministero», e ciò al fine di prevenire l'eventualità di iscrizioni che, alla luce di atti di cui il giudice non abbia avuto conoscenza, non appaiano realmente necessitate.

Sebbene sia teoricamente possibile che il giudice emetta l'ordine nel momento stesso in cui emergono gli indizi a carico del soggetto da iscrivere (si pensi al caso in cui un testimone renda dichiarazioni accusatorie nel corso d'un incidente probatorio), in concreto – di regola – la decisione si baserà sulla valutazione di atti anteriori al provvedimento giudiziale, cosicché bisognerà anche stabilire il momento a partire dal quale decorrono i termini delle indagini.

Quanto al soggetto cui attribuire questo compito, si è ritenuto di affidarlo non al giudice ma al pubblico ministero. La soluzione è parsa coerente con l'impianto codicistico, che riserva appunto al pubblico ministero la prima decisione sulla data in cui è emersa la *notitia criminis*, lasciando al giudice solo un potere di controllo postumo. D'altra parte, almeno se si ritiene che si tratti sostanzialmente d'una retrodatazione, l'assetto opposto sarebbe entrato in attrito con la legge delega, secondo cui la retrodatazione può essere disposta soltanto su domanda.

Il decreto motivato del giudice avrà dunque riguardo al nominativo della persona da iscrivere (e, nel caso d'una pluralità di fatti investigati, al reato che gli si attribuisce), ma non alla data in cui l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire. Naturalmente, qualora l'interessato ritenesse che la data individuata dal pubblico ministero non fosse corretta, potrebbe innescare il meccanismo di controllo disegnato dall'art. 335-*quater*.

1.4. La neutralizzazione degli effetti extrapenali *in malam partem* - art. 1, co. 9, lett. s).

Art. 1, comma 9, lett. *s)* della legge delega: «*prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo*».

Art. 335-bis c.p.p. - Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi.
1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 110-quater disp. att. c.p.p. - Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative.

1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.

V. art. 41, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Il criterio di delega, che riprende testualmente quello indicato alla lettera l-*quater*) dell'articolato proposto dalla Commissione Lattanzi, risulta chiaramente finalizzato a

circoscrivere all'ambito del procedimento penale la rilevanza della valutazione compiuta dal P.M. al momento dell'iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'articolo 335 del codice.

Si tratta, senz'alcun dubbio, di uno dei profili più importanti e innovativi della riforma.

Proprio in ragione di ciò, la Commissione ha ritenuto che il principio enunciato nella delega meritasse d'essere riprodotto in un apposito articolo del codice di rito. La disposizione è stata così inserita all'articolo 335-*bis*, sotto la rubrica «Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi». Questa soluzione è stata confermata, precisando che, ad essere precluso, deve essere l'utilizzo, in via esclusiva, del solo dato relativo all'iscrizione, che, da solo, non può essere posto a fondamento della motivazione di provvedimenti o, in ogni caso, di determinazioni pregiudizievoli per il cittadino.

In proposito, giova premettere che, secondo quanto si legge nella Relazione predisposta dalla Commissione Lattanzi, il legislatore delegato avrebbe dovuto «rived[ere], rimuovendole, le ipotesi normative in cui dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato discenda un effetto pregiudizievole per l'interessato».

In fase di attuazione del criterio di delega si è, tuttavia, dovuto prendere atto di come, in realtà, la dichiarata intenzione "soppressiva" non si sia tradotta in una direttiva di delega volta ad autorizzare interventi di tipo abrogativo sulle norme in questione.

Tali norme, d'altro canto, oltre che non esaustivamente censibili, risultano talora strutturate in modo da accordare rilievo alla sola posizione dell'«indagato» o della «persona sottoposta a procedimento penale» (v., rispettivamente, artt. 463-*bis* cod. civ. e 12, legge 7 luglio 2016, n. 122, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti), senza menzionare quella dell'«imputato», e cioè del soggetto nei cui confronti il P.M. si sia determinato ad esercitare l'azione penale: sicché, in questi casi, l'intervento "ablativo" (peraltro solo incidentalmente) ipotizzato nel citato passo della *Relazione*, interdicendo effetti pregiudizievoli in relazione a valutazioni ben più pregnanti (e, addirittura, espresse da un giudice: si pensi all'applicazione di una misura cautelare personale), avrebbe finito per esorbitare lo stesso ambito di operatività delineato in via generale per il principio di garanzia introdotto dalla delega.

Ebbene, è alla stregua di tali considerazioni che il nuovo articolo 110-*ter* disp. att. opera una sorta di generale "conversione" del riferimento alla mera sottoposizione ad indagini, cui vengono sostituiti snodi procedimentali più pregnanti, quali l'applicazione di una misura cautelare personale o l'avvenuto esercizio dell'azione penale. E' evidente peraltro, tenuto conto del tenore della nuova disposizione di cui all'articolo 335-*bis* c.p.p., che, ove non ricorrano dette specifiche ipotesi, l'autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.

1.5. I criteri di priorità - art. 1, co. 9, lett. i).

Art. 1, comma 9, lett. i) della legge delega: «*prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal*

Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti».

Disposizioni di attuazione del C.p.p.

Art. 3-bis. - Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale
1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.

V. art. 41, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 127-bis. - Avocazione e criteri di priorità
1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.

V. art. 41, co. 1, lett. o) dello schema di decreto

L'attuazione della *lettera i)* delega richiedeva, sotto il profilo ordinamentale di intervenire sulla norma contenuta nell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Nelle more della predisposizione del presente decreto, tuttavia, è stata approvata la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (in vigore dal 21 giugno scorso), il cui art. 13, comma 1, è intervenuto sui commi 6 e 7 del citato art. 1.

Nella prima disposizione, viene ora prevista - quale contenuto necessario del progetto organizzativo dell'ufficio di Procura - l'individuazione di «*criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili*»; con la seconda, si è attuata la "tabellarizzazione dei progetti organizzativi", anch'essa richiesta dalla lett. i) della delega, laddove si prevede di allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

Tanto premesso, nello spirito della riforma, si è comunque ritenuto necessario rimarcare anche in sede di disciplina processuale che i criteri di priorità non hanno valenza puramente organizzativa, ma sono destinati a incidere sulle scelte procedimentali del pubblico ministero, sin dall'attività successiva all'iscrizione della notizia di reato.

La sede di intervento è stata quella delle disposizioni di attuazione, dove già risultano allocati i criteri di priorità nella trattazione dei processi (art. 132-*bis* disp. att.).

In quest'ottica, si prevede anzitutto una norma di portata generale, da inserire in apertura del capo dedicato al pubblico ministero, che vincola quest'ultimo al rispetto dei criteri di priorità tanto nella fase delle indagini, quanto al momento dell'esercizio dell'azione penale.

La seconda previsione riguarda specificamente il procuratore generale e stabilisce che, nel disporre l'avocazione facoltativa, questi debba tener conto dei criteri di priorità: ove così non fosse, si arriverebbe al paradosso di consentire al procuratore generale di avocare un'indagine postergata dal pubblico ministero proprio in applicazione delle scelte di priorità.

2. Termini delle indagini e proroga - art. 1, co. 9, lett. c) - d).

Art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega: «*modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:*
1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi».

Art. 405 c.p.p. - ~~*Inizio dell'azione penale. Forme e termini.*~~ ***Termini per la conclusione delle indagini preliminari.***
~~1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.~~
2. Salvo quanto previsto ~~dall'articolo~~ **dagli articoli 406 e** 415-*bis*, il pubblico ministero ~~richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi~~ **conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è **di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e** di un anno **e sei mesi,** se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.

V. art. 22, co. 1, lett. a) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 1, comma 9, lett. d) della legge delega: «*prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini*».

Art. 406 c.p.p. – Proroga ~~*del termine*~~ ***dei termini****.*
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, ~~per giusta causa~~ **quando le indagini sono complesse**, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. ~~Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.~~ **La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.**
~~2-*bis*. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi~~
~~2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma, 590 bis e 612 bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.~~
(*Omissis*)

V. art. 22, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi **o, se si procede per una contravvenzione, un anno.**
(*Omissis*)
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*, ~~qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati~~ **non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice**.

V. art. 22, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'art. 405, comma 2, è stato modificato conformemente a quanto indicato nel criterio di delega di cui alla **lettera c)**.

Può sin d'ora notarsi che la disposizione, in conseguenza nuova disciplina dei termini di esercizio dell'azione penale (cd. periodo di riflessione: vgs. paragrafo successivo), ha subìto modifiche sia nella rubrica, ora intitolata unicamente ai termini delle indagini preliminari, sia nel comma 1, che è parso opportuno sopprimere e ricollocare nel nuovo art. 407-*bis*, anch'esso rubricato Forme e termini per l'esercizio dell'azione penale.

Quanto al criterio di delega di cui alla **lettera d)**, si è intervenuti sugli articoli 406 e 407 del codice, rispettivamente dedicati alla proroga dei termini di indagine e alla loro durata massima.

La prima disposizione, direttamente investita dalle novità introdotte dalla delega, è stata modificata nel comma 1, al fine di sostituire la complessità delle indagini alla «giusta causa» attualmente prevista quale presupposto per la richiesta di proroga formulata dal P.M.

La possibilità di richiedere solo una volta la proroga del termine ha inoltre comportato la sostituzione del comma 2, la soppressione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché un intervento di adattamento della previsione dell'art. 407, comma 1. Tale ultima modifica, in quanto maggiormente "conservativa" e di più semplice attuazione, è stata considerata preferibile rispetto alla soppressione dell'intero art. 407, che avrebbe tra l'altro comportato la necessità di modificare le numerose norme - anche extracodicistiche - che rinviano al catalogo di cui al comma 2 e di individuare una diversa collocazione delle disposizioni non immediatamente caducate in conseguenza dell'introduzione delle nuove regole.

Anche l'ulteriore intervento che ha interessato il comma 3 dell'art. 407 trova giustificazione nell'esigenza di un miglior coordinamento (anche lessicale) con le modifiche apportate alla disciplina dei termini di esercizio dell'azione penale, per la cui illustrazione può rinviarsi al successivo paragrafo 4.

3. Archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a), b) e t).

3.1. La nuova regola di giudizio per la richiesta di archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a).

Art. 1, comma 9, lett. *a)*, della legge delega: «*modificare la regola di giudizio per la presentazione*

della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna».

Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
1. ~~Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata~~ **Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero** presenta al giudice richiesta di archiviazione.
(*Omissis*)

V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 1 dello schema di decreto

***Art. 125 disp. att. c.p.p. - Richiesta di archiviazione*: abrogato.**

V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Nel dare attuazione al criterio di cui alla *lettera a)*, è innanzitutto parso assolutamente opportuno sopprimere l'art. 125 disp. att. e trasferire nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del P.M. tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale, individuandone la sede naturale nell'art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione.

Nel merito, la formula impiegata nel criterio di delega è parsa senz'altro suscettibile di essere travasata senza modifiche o integrazioni nella norma precettiva di attuazione.

Ciò con un'unica e circoscritta eccezione, che tuttavia non afferisce alla sostanza della nuova regola di giudizio costituendo, piuttosto, una conseguenza - per così dire - lessicale della sua formulazione, ora incentrata sul parametro della «*ragionevole previsione* di condanna».

Ed infatti l'avvenuta polarizzazione della disposizione su tale specifico esito del processo ne ha imposto il coordinamento con la necessaria celebrazione del dibattimento in tutti i casi in cui debba essere applicata una misura diversa dalla confisca, secondo quanto già previsto per la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, la cui pronuncia è - come noto - interdetta dall'art. 425, co. 4, del codice: disposizione, quest'ultima, destinata ad essere replicata per l'identico esito decisorio previsto per la cd. udienza filtro, in forza del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 12, lettera f).

In ragione di ciò, a completamento della modifica prefigurata dal criterio di delega, s'è introdotto - quale ulteriore fattore ostativo alla richiesta di archiviazione - la possibilità di esprimere, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, «*una ragionevole previsione [...] di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*».

Quanto, infine, all'intervento operato sul termine entro cui la richiesta di archiviazione dovrà essere formulata, ora ricollocato alla scadenza del cd. periodo di riflessione, può qui rinviarsi alle osservazioni al riguardo svolte nel successivo par. 4.

3.2. L'esclusione della notifica alla p.o. nel caso di remissione della querela - art. 1, co. 9, lett. b).

Art. 1, comma 9, lett. b) della legge delega: «*escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela*».

Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
(*Omissis*)
2. **Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso** ~~L'avviso~~ della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 2 dello schema di decreto

All'attuazione del criterio di delega, volto a eliminare un adempimento sostanzialmente superfluo dalla procedura di archiviazione, si è provveduto inserendo un'apposita clausola di esclusione in apertura del comma 2 dell'art. 408 («*fuori dei casi di rimessione della querela*»).

3.3. La riapertura delle indagini - art. 1, co. 9, lett. t).

Art. 1, comma 9, lett. t) della legge delega: «*prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale*».

Art. 414 c.p.p. - Riapertura delle indagini.
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalle esigenze di nuove investigazioni. **La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.**
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'art. 335.
2-*bis*. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.

V. art. 22, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

L'art. 1, comma 9, *lettera t)* della legge delega, che impone «*criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini*», ha portato a riformulare l'art. 414 c.p.p.

In proposito, giova premettere che - come sottolineato sin dalla *Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di rito* (p. 101) - l'autorizzazione alla riapertura delle indagini «*[va] concessa anche quando non siano emersi nuovi elementi e l'organo d'accusa si limiti a prospettare al giudice un nuovo piano di indagine che può scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti*».

Ebbene, nel dare attuazione all'indicazione di delega, per un verso, è parso opportuno mantenere inalterata tale essenziale caratteristica del provvedimento in questione, per altro verso prevedere che il giudice debba svolgere una valutazione delle «*nuove investigazioni*» prospettate dal pubblico ministero, respingendo la richiesta allorquando «*non [sia] ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale*».

Il criterio di selezione introdotto mira, in tal modo, a escludere la riapertura del procedimento penale in presenza di (positivi) elementi indicativi della sostanziale inutilità delle stesse, così prevenendo i possibili pregiudizi che dalla decisione di riapertura possono conseguire a carico della persona già in precedenza sottoposta a indagini.

Inoltre, al fine di presidiare adeguatamente il rispetto della garanzia in questione, con il nuovo comma 2-*bis* si è previsto che gli atti di indagine compiuti in mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini siano inutilizzabili.

4. I rimedi alla stasi del procedimento - art. 1, co. 9, lett. e) - h).

Art. 1, comma 9, della legge delega:

e) *prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;*

f) *predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;*

g) *prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;*

h) *prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale.*

Art. 405 c.p.p. - ~~*Inizio dell'azione penale. Forme e termini.*~~ ***Termini per la conclusione delle indagini preliminari.***
~~1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.~~
(Omissis)

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 407 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari.
(Omissis)
~~3-*bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.~~

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 407-bis c.p.p. - Inizio dell'azione penale. Forme e termini.
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-*bis* del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.

V. art. 22, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 412 c.p.p. - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello **può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari**, ~~se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*~~ **se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, 415-*bis*, comma 5-*ter*, 415-*ter*, comma 3**~~, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari~~. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-*bis*, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, e 415-*ter*, commi 1 e 3.**
2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito **delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-*bis*, comma 5-*quater***~~della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3~~.

V. art. 22, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 415-bis c.p.p. - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
1. **Salvo quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, prima** ~~Prima~~ della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.
(Omissis)
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice ~~per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione~~.
5-*bis*. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:
a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.
5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In

caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
5-*quater*. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
5-*quinquies*. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-*quater*.
5-*sexies*. Nei casi di cui al comma 5-*quater*, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-*ter*.

V. art. 22, co. 1, lett. l), nn. 1, 2, 3 e 4 dello schema di decreto

Art. 415-ter c.p.p. - Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinquies* dell'articolo 415-*bis*. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, sono ridotti di due terzi.
4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis*, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-*ter* dell'articolo 415-*bis*. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis*.

V. art. 22, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 416 c.p.p. Presentazione della richiesta del pubblico ministero
(Omissis)

~~*2-bis.* Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.~~

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio
(Omissis)
~~**1-*bis.*** Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.~~
(Omissis)

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 127 disp. att. c.p.p. - Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello ~~un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice~~ **i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:**
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, del codice;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere *a) e b)*, nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.
2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis* del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

V. art. 41, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

Con i criteri di delega in esame il legislatore delegante ha inteso in parte confermare, in parte modificare e sviluppare, il recente intervento attuato con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando) in tema di controllo sulla tempestività delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

Di quell'intervento viene mantenuta, in particolare, l'idea dell'opportunità di riconoscere al pubblico ministero un cd. termine di riflessione, destinato a interporsi tra lo spirare del termine per la conclusione delle indagini preliminari e il concretizzarsi della scelta tra l'esercizio dell'azione penale o l'archiviazione.

I principali profili evolutivi si colgono, invece, innanzitutto nella direttiva impartita al legislatore delegato di individuare «meccanismi procedurali volti a consentire alla persona

sottoposta alle indagini e alla persona offesa [...] di prendere cognizione degli atti di indagine». Una direttiva che, se non sta necessariamente a indicare la volontà di abbandonare la via dell'avocazione, certamente sollecita la ricerca di soluzioni ad essa marcatamente alternative, fondate sulla *discovery* forzosa quale strumento volto per un verso a dissuadere ingiustificati temporeggiamenti decisori del pubblico ministero, per altro verso a favorire l'individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettivi d'essere definiti grazie a possibili apporti conoscitivi ad opera delle "parti" del procedimento.

Un secondo significativo profilo di differenziazione rispetto alla riforma Orlando è costituito dall'esplicita considerazione di limiti alla *discovery* ulteriori e diversi rispetto al tradizionale, più o meno ampio, richiamo della casistica di cui all'art. 407, co. 2, cod. proc. pen., e segnatamente delle «eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012», disposizione che individua le ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine penale.

Senza dubbio, tuttavia, l'aspetto di maggior rilevanza è costituito dai criteri di delega in cui si prevede la necessità di introdurre *finestre di giurisdizione*, e cioè interventi del giudice (e, dunque, non più solo del procuratore generale), laddove l'inerzia del pubblico ministero provochi una «stasi del procedimento»: espressione che, come si desume da una lettura coordinata dei criteri di cui alle lettere f), g) ed h), si riferisce ad una situazione di arresto della sequenza procedimentale successiva tanto alla *discovery* forzosa (lett. g) quanto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (lett. h).

Tanto premesso, venendo al dettaglio dell'attuazione delle direttive di delega, quanto al **criterio di delega *sub e)***, relativo all'individuazione di un termine entro cui il P.M. deve determinarsi circa l'esercizio dell'azione penale, si è ritenuto opportuno – come già in precedenza accennato – collocare la relativa previsione nell'ambito di un'apposita disposizione di nuovo conio (art. 407-*bis*) che, oltre a riprodurre testualmente rubrica dell'originario articolo 405 ("*Inizio dell'azione penale. Forme e termini*") e il suo comma 1 (aggiornandolo nel solo richiamo anche al Titolo V-*bis* del Libro VI, in tema di messa alla prova), prevede al comma 2 che «[...] il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2 o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3 e 4».

Il secondo periodo della disposizione novellata, conformemente alla necessità di modulare la durata del termine «in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari» (come richiesto dal criterio di delega), la prolunga a **nove mesi** quando ricorra taluno dei casi di cui all'art. 407, co. 2. Fermo quanto di seguito sarà rilevato in merito alle possibilità di differire la *discovery*, l'intervento apporta una significativa modifica a quanto attualmente previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 407, che - seppur solo per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) - prevede un termine pari a 15 mesi.

Oltre al comma 1 dell'articolo 405, vengono consequenzialmente abrogati anche l'appena citato comma 3-*bis* dell'articolo 407 (in parte sostanzialmente "assorbito" nella nuova disposizione, in parte superato dall'attuazione dei criteri di delega in esame), nonché il comma 2-*bis* dell'art. 416 e il comma 1-*bis* dell'art. 552 in tema di omicidio e lesioni stradali: anch'essi

appaiono infatti incompatibili con il criterio di delega in esame, che – come visto – contempla la «gravità del reato» unicamente quale fattore di prolungamento (e non già di abbreviazione) del cd. termine di riflessione.

Un ultimo intervento di adattamento si è reso necessario sul co. 5 dell'art. 415-*bis*, relativo alle attività di indagine eventualmente svolte dal P.M. a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, disposizione tuttora riferita alla scadenza del «termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione», e ora da riconnettersi invece alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari.

I più complessi e articolati interventi di modifica operati in attuazione dei criteri di cui alle **lettere f) e g)**, da un lato, e di cui alla **lettera h)**, dall'altro lato, si comprendono agevolmente ove si considerino, innanzitutto, gli ulteriori profili di differenziazione – per così dire – "sostanziale" delle situazioni che si verificano a seconda che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato o meno notificato.

In quest'ultima evenienza, come accennato, esiste un preliminare problema di *discovery* dell'attività di indagine prim'ancora che di esercizio dell'azione penale, non potendo quest'ultima essere intrapresa nella forma della richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta a giudizio in assenza dell'avviso e della conseguente ostensione degli atti (v., rispettivamente, artt. 416, co. 1, e 552, co. 2). Nel primo caso, invece, ad avviso di conclusione indagini già notificato, l'eventuale inerzia del pubblico ministero riguarda (ormai) solo ed esclusivamente le determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale o l'archiviazione, e non (più) la *discovery*. Può dirsi che, in questo caso, si è di fronte a un'inerzia solo decisionale.

Tanto premesso in linea generale, può ora più nello specifico notarsi che il **criterio di delega sub f)** si raccorda direttamente a quello precedente, facendo riferimento all'ipotesi di infruttuosa scadenza del termine di riflessione e rimettendo, in tal caso, al legislatore delegato il compito di «predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine»: meccanismi che, come s'è accennato, dovranno essere strutturati in modo da «ten[er] conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012».

La delega si articola, dunque, su due fronti contrapposti, il secondo dei quali funge da limite o comunque condiziona l'operatività dei meccanismi di *discovery*.

Ebbene, quanto a questi ultimi, va subito detto che l'intervento di novella mantiene l'ipotesi di avocazione per inerzia da parte del procuratore generale ex art. 412 cod. proc. pen., che viene peraltro realisticamente riconfigurata in termini di "discrezionalità". Ulteriori modifiche adattano la disposizione, nonché l'ancillare previsione di cui all'art. 127 disp. att., alla mutata fenomenologia dell'inerzia conseguente al nuovo regime introdotto (v. infra sub 2.6 per l'introduzione dell'art. 127-*bis* disp. att., finalizzato a coordinare le determinazioni del procuratore generale con i criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio di procura).

Viene altresì mantenuto e, anzi, ulteriormente valorizzato il ruolo del procuratore generale nell'apprezzamento dei fattori ostativi all'immediata *discovery*.

Si tratta, anche in questo caso, di un'evoluzione del meccanismo introdotto con il comma 3-*bis* dell'art. 407, che già affida a un decreto motivato del procuratore generale (da comunicarsi al procuratore della Repubblica) la proroga del termine di riflessione nei casi di cui all'art. 407, co. 2, lett. b).

Nell'attuare l'odierna delega, dal momento che *in parte qua* l'intervento di modifica era destinato a operare nell'ipotesi (fisiologica) di *discovery* conseguente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari prim'ancora che in quella (patologica) da rimediarsi con i «meccanismi procedurali» che saranno a breve esaminati, è parso necessario collocare le nuove disposizioni innanzitutto nell'ambito dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. e, quindi, operare ad esse rinvio in sede di disciplina delle nuove misure.

Sono stati così introdotti i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*, espressamente fatti salvi dalla clausola di riserva interpolata in apertura della disposizione.

La prima disposizione consente al P.M. di presentare al procuratore generale – ovviamente prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 405, co. 2 – una «richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1», nelle seguenti circostanze:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Il comma 5-*ter* prevede quindi che, nei venti giorni successivi al deposito della richiesta del pubblico ministero, il procuratore generale provveda con decreto motivato.

Al positivo riscontro dei presupposti del differimento, il pubblico ministero sarà autorizzato «*per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno*».

In caso contrario, il procuratore generale ordinerà al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di conclusione indagini entro un termine non superiore a venti giorni. In tale seconda ipotesi, copia del decreto sarà notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

Come anticipato, a tali disposizioni rinvia anche il nuovo art. 415-*ter* c.p.p. che, sotto la rubrica *Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari*, riconosce all'indagato e alla p.o. la facoltà di accedere agli

atti di indagine nel caso in cui il P.M. non rispetti il cd. termine di riflessione.

In particolare, al comma 1, la nuova disposizione stabilisce che, salvo il tempestivo ottenimento di un'autorizzazione al differimento secondo una procedura essenzialmente analoga a quella - sopra vista - di cui ai co. 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 415-*bis* (e preclusa laddove quest'ultima sia stata già esperita: v. comma 4), una volta scaduto il termine di riflessione senza aver esercitato l'azione penale, o aver richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate debba essere depositata in segreteria, con riconoscimento della facoltà di esaminarla e di estrarne copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa (purché quest'ultima, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini).

Viene altresì previsto che alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa sia fatto notificare apposito avviso di deposito, con cui dovranno essere edotti delle facoltà di cui sopra, nonché dell'ulteriore facoltà di rivolgersi al giudice di caso di «*stasi del procedimento*», introdotta al comma 3 e della quale a breve si dirà.

Dell'avviso di deposito in questione, inoltre, l'ultimo periodo del comma 1 impone la comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello, cui è stato affidato un meccanismo di controllo sull'effettività della *discovery* forzosa, delineato al comma 2.

Ove non riceva la suddetta comunicazione nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di riflessione (scadenza della quale apprenderà attraverso le comunicazioni settimanali effettuate dalle segreterie dei P.M. *ex* art. 127 disp. att.), il procuratore generale sarà infatti tenuto a intervenire o disponendo l'avocazione del procedimento *ex* art. 412, oppure ordinando al procuratore della Repubblica di provvedere al deposito e alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro e non oltre venti giorni.

In tale secondo caso, il decreto di rigetto del procuratore generale andrà notificato in copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, in modo da facilitare il più tempestivo esercizio delle facoltà loro spettanti anche nel caso in cui il P.M. rimanga ancora inerte o, comunque, non dia tempestivamente corso all'ordine impartitogli dal procuratore generale.

Peraltro, ove quest'ultima evenienza si verifichi, e in particolare quando «dalla notifica dell'avviso indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 [sia] decorso un termine pari a un mese senza il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale» (termine pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2), in attuazione del criterio di delega sub g) è stata prevista una di quelle *finestre di giurisdizione* cui s'è sopra fatto cenno, e cioè il diritto della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa (si noti: anche quando non abbia dichiarato di voler essere informata sugli esiti delle indagini) «[di] chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere».

Anche in tal caso, per le medesime ragioni in precedenza viste a proposito dei meccanismi di differimento della *discovery*, la disciplina del rimedio di sblocco della stasi è stata collocata - in attuazione del parallelo **criterio di delega sub h)** - nell'art. 415-*bis*, ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, i quali nell'art. 415-*ter* formano quindi oggetto di richiamo (il comma 5-*quater* limitatamente al secondo, al terzo e al quarto periodo: v. comma 3).

La prima di dette disposizioni, riferita in quella sede senz'altro alla scadenza del termine

di riflessione (e, in particolare, com'è ovvio, dai commi 4 e 5 dell'art. 415-*bis*), stabilisce:

- che sull'istanza formulata dalla persona sottoposta alle indagini o alla p.o. il giudice provveda, nei venti giorni successivi, con decreto motivato;
- che, in caso di accoglimento, il giudice ordini al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni;
- che, infine, copia del decreto sia comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

La successiva disposizione di cui al comma 5-*quinquies* prevede, inoltre, che il pubblico ministero debba trasmettere al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso dal primo ai sensi del comma 5-*quater*.

Come detto, tali disposizioni valgono, *mutatis mutandis*, nel caso in cui il pubblico ministero abbia lasciato decorrere infruttuosamente un mese (tre mesi, nei casi previsti dall'art. 407, co. 2) dalla notifica dell'avviso di deposito di cui all'articolo 415-*bis*, comma 1, o dal decreto emesso procuratore generale della Repubblica ai sensi del comma 2 della medesima norma. In tali evenienze, infatti, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (anche qui pur se non abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini) è riconosciuto il diritto di richiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale e, come detto, si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinquies* dell'articolo 415-*bis*. Allorquando, a seguito dell'ordine emesso dal giudice, il pubblico ministero abbia notificato l'avviso di conclusione indagini, si prevede che «*i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, [siano] ridotti di due terzi*»: ciò, naturalmente, in quanto nelle circostanze considerate non è parso ragionevole riconoscere al pubblico ministero la possibilità di fruire dell'intero termine di riflessione.

Merita infine menzione la disposizione di cui all'art. 415-*bis*, comma 5-*sexies*, che – a completamento del meccanismo di *discovery* forzosa di cui criterio di delega sub f) – stabilisce che, nel caso di infruttuoso decorso del periodo di riflessione post 415-*bis*, alla persona offesa che non abbia già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (e che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini), sia notificato l'avviso di deposito previsto dall'art. 415-*ter*, co. 1, e che operino in suo favore le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-*ter*.

5. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione - art. 1, co. 24.

Art. 1, comma 24, della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro*».

Art. 252-*bis* c.p.p. - Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.
1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

V. art. 12, co. 1, dello schema di decreto

Art. 352 c.p.p. – Perquisizioni.
(Omissis)
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. ~~Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione~~ **Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.**
4-*bis*. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-*bis*, comma 3.

V. art. 17, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Come ricordato nella *Relazione* della Commissione Lattanzi, il criterio di delega in questione è volto «a colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento processuale penale italiano messo in luce dalla Corte di Strasburgo (Corte edu, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia), la quale ha ritenuto l'Italia responsabile per aver violato l'art. 8, par. 2 CEDU, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in indagini a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene».

La previsione di uno specifico rimedio è stata circoscritta alla sola ipotesi interessata dalla pronuncia della Corte di Strasburgo, posto che, nei casi nei quali alla perquisizione segua un sequestro, è già disponibile il ricorso per riesame.

In fase attuativa s'è ritenuto che, per quanto il criterio di delega faccia espressamente riferimento al solo caso di perquisizione disposta sulla base di un «decreto», il rimedio dovesse essere riconosciuto anche per le perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 352 c.p.p., seppur nella sola ipotesi in cui sia intervenuta convalida da parte del P.M.

Nell'ipotesi opposta, per la quale la previsione del rimedio sarebbe apparsa evidentemente ultronea, è parso comunque opportuno chiarire che il P.M. debba comunque assumere un provvedimento motivato anche nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti della perquisizione: ciò, essenzialmente, in ragione del tenore testuale del comma 4 della disposizione citata («[i]l pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore, successive convalida la perquisizione«), talora interpretato nel senso che la verifica dell'autorità giudiziaria non sarebbe dovuta nel caso in cui detti presupposti non

ricorrano.

Al criterio di delega è stata quindi data attuazione intervenendo con tre distinte disposizioni modificative.

1. Il rimedio avverso il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero è stato inserito in un nuovo articolo 252-*bis*, collocato in chiusura del capo II del Titolo III del Libro II del codice e intitolato Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.

La clausola di riserva che apre la disposizione circoscrive l'operatività del rimedio ai soli casi in cui alla perquisizione non sia conseguito un sequestro.

Conformemente al criterio di delega, i soggetti legittimati alla proposizione del rimedio sono stati individuati nella persona sottoposta a indagini e in quella nei cui confronti la perquisizione sia stata disposta o eseguita.

Al riguardo, va notato che, in considerazione della natura impugnatoria del rimedio, ad esso potrà fare ricorso la persona sottoposta a indagini, che non sia stata al contempo destinataria diretta della perquisizione (o delle relative attività esecutive), solo allorquando sussista un suo concreto interesse a far valere l'illegittimità della perquisizione. Tuttavia, trattandosi di un requisito di natura generale (art. 568, co. 4, c.p.p.), è parso superfluo farne espressa menzione nel testo della norma.

Quanto ai motivi per i quali l'opposizione può essere proposta, pur rilevandosi che essi non risultano esplicitamente indicati in alcuna delle norme del codice che al rimedio in questione fanno riferimento (oltre all'art. 263, co. 5, si vedano gli artt. 233, co. 1-*bis*, 366, co. 2, 408, co. 3, 461, co. 1, 667, co. 4, 678, co. 1-ter, c.p.p.), è parso comunque opportuno precisare che – coerentemente con la ratio della sua introduzione – i vizi deducibili sono esclusivamente quelli che attengono ai presupposti sostanziali previsti dalla legge per l'effettuazione della perquisizione, solo in assenza dei quali l'ingerenza nelle libertà del singolo può definirsi "arbitraria".

A tal fine, al comma 3 della nuova norma s'è previsto che il giudice debba «accoglie[re] l'opposizione quando accert[i] che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge».

In proposito, giova unicamente aggiungere come la soluzione appena indicata, calibrata in modo da soddisfare pienamente l'interesse dell'opponente all'accertamento dell'illegittimità della perquisizione subìta, senza tuttavia sfociare nell'invalidazione processuale del decreto oggetto di opposizione (e/o delle relative risultanze), è parsa altresì funzionale alla conferma dell'incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui «l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato [...], o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; né effetti invalidanti sulla utilizzabilità del medesimo atto in funzione probatoria» (così, in tempi recenti, Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, Cataldo, in motivazione, ove si richiamano: Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643-01; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-

01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01).

Premesso infatti che, come ripetutamente rilevato dalla Corte costituzionale, la disciplina in questione costituisce frutto «di scelte di "politica processuale" che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare» (sentenze n. 252 del 2020 e n. 219 del 2019), nel caso di specie appare del tutto evidente che il criterio di delega in attuazione non solo non consenta, ma addirittura espressamente precluda qualsiasi intervento volto a modificarne l'attuale configurazione.

Con il comma 2 della norma, infine, l'esperibilità del rimedio è stata subordinata al rispetto di un termine di dieci giorni, mutuato dalle disposizioni in tema di riesame reale (art. 324), cui si è fatto riferimento anche per il *dies a quo* di decorrenza, che è stato individuato nel momento dell'esecuzione del provvedimento, ovvero nella diversa e successiva data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

Per i residui profili procedurali è stata testualmente riprodotta la formula impiegata nell'articolo 263, co. 5, del codice («possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127»), espressamente richiamato – come visto – nella Relazione della Commissione Lattanzi.

2. Gli ulteriori due interventi di modifica hanno interessato, come anticipato, l'articolo 352 c.p.p., dedicato alle perquisizioni eseguite "di iniziativa" eseguite dalla PG.

Al comma 4, per le ragioni viste, è stato sostituito l'inciso finale, prevedendo che il pubblico ministero debba comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.

L'opposizione al decreto di convalida della perquisizione eseguita di iniziativa dalla PG è stata modellata sulla falsariga della disciplina già illustrata e inserita al nuovo comma 4-*bis*.

SEZIONE II - UDIENZA PRELIMINARE

1. I nuovi termini per la costituzione di parte civile - art. 1, co. 9, lett. o).

Art. 1, comma 9, lett. o) della legge delega: *«prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile».*

Art. 78 c.p.p. - Formalità della costituzione di parte civile
(*Omissis*)
1-*bis*. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e

depositare l'atto di costituzione.
(*Omissis*)

V. art. 5, co. 1, lett. b), n. 2 dello schema di decreto

Art. 79 c.p.p. – Termine per la costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare ~~e, successivamente~~**, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,** fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 **o dall'articolo 554-*bis*, comma 2**.
2. ~~Il termine previsto dal comma 1 è stabilito~~ **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti** a pena di decadenza.
3. ~~Se la costituzione~~ **Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa** avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

V. art. 5, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Già nella *Relazione* della Commissione Lattanzi si osservava che «*nei procedimenti con udienza preliminare, questa rappresenterà il termine ultimo per la costituzione di parte civile dei legittimati, in modo da consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova*».

Come emerge chiaramente dalla Relazione, la prima parte della norma della legge delega è quindi finalizzata ad introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare. Per questo la relativa disciplina è stata inserita nell'art. 79, di cui sono stati modificati i commi 1 e 2 (peraltro, l'interpolazione nella prima disposizione del riferimento all'art. 554-*bis*, così come l'ulteriore modifica del co. 3, rispondono a esigenze di coordinamento con la cd. Udienza-filtro: v., sul punto, cap. VI, par. 2).

La seconda parte della norma di delega è finalizzata, invece, a facilitare la costituzione di parte civile, concentrando sul difensore munito di procura il potere di gestire attraverso altre persone la fase di sottoscrivere l'atto relativo. Il legislatore delegante ha previsto, in particolare, che la procura rilasciata ai sensi dell'articolo 122 c.p.p. – la quale legittima all'esercizio del diritto sostanziale di reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato – conferisce al difensore, che sia anche munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. (e sia, quindi, legittimato a stare in giudizio), la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte.

La nuova previsione è stata inserita nell'art. 78 c.p.p., che disciplina le forme della costituzione di parte civile.

Si è, comunque, rilevato che la delega sembra dar vita ad una situazione complessa e particolare.

L'ulteriore persona «coinvolta» nella procedura riceve solo il «potere» di sottoscrivere in luogo del difensore-procuratore, senza che per questo cambi l'identificazione del procuratore, e men che meno quella della parte costituita.

In proposito, si è ritenuto che, anche se la norma si esprime in termini più generali, consentendo di attribuire «ad altri» il potere di sottoscrizione dell'atto, l'unica persona legittimata a stare in udienza in luogo del difensore, e, quindi, a sottoscrivere e depositare

l'atto, sia il suo sostituto ex art. 102 c.p.p. In questo senso è stato precisato, quindi, il generico riferimento contenuto nella delega.

La possibilità di affidare il compito concorrente della costituzione in udienza al proprio sostituto è negata, allo stato della legislazione, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 12213 del 2018).

La delega vale dunque ad introdurre un criterio diverso: conferendo al difensore, che rivesta anche la qualifica di procuratore sostanziale, la possibilità di trasferire ad altri il diritto di sottoscrivere l'atto di costituzione, si consente in pratica al professionista di valersi del sostituto anche per il deposito del medesimo atto, così risolvendo le questioni che attualmente si pongono nei casi in cui il procuratore non possa presenziare personalmente all'udienza.

2. I rimedi ai vizi dell'imputazione - art. 1, co. 9, lett. n).

Art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega: «*prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero*».

Art. 421 c.p.p. - Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ~~il giudice dichiara aperta la discussione~~**, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lett. b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.**

1-*bis*. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

V. art. 23, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 423 c.p.p. - Modificazione dell'imputazione
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione ~~e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione~~.
1-*bis*. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
1-*ter*. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-*bis*.
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio
(Omissis)
~~2-*bis*. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458.~~
(Omissis)

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Il criterio di delega di cui alla *lettera n)* distingue due ipotesi: la prima si riferisce ad una imputazione "generica", formulata cioè in violazione dell'art. 417, lett. b), che richiede che l'imputazione contenga l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; la seconda attiene ad una imputazione che, anche solo in parte, non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine, tanto in rapporto alla descrizione del fatto che con riferimento alle norme di legge ritenute applicabili.

Nel caso di imputazione generica, il giudice è tenuto a sollecitare un "intervento integrativo" da parte del pubblico ministero e, laddove l'intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 180 c.p.p.

La nuova previsione sanzionatoria non è stata inserita nella norma che prevede altre ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.), perché la rilevazione del vizio è condizionata alla mancata integrazione del capo d'accusa da parte del pubblico ministero o all'omesso recepimento dell'indicazione giudiziale, e dunque al verificarsi di una condizione negativa che integra il vizio originario dell'atto e si manifesta solo con l'apertura dell'udienza.

Per questo motivo, seguendo l'ideale sviluppo cronologico dell'udienza preliminare, la relativa disciplina è stata inserita nell'art. 421, immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione. In questa fase, infatti, il giudice può rilevare la violazione, di carattere formale, ed esercitare i poteri conferitigli dalla legge delega.

Ove il pubblico ministero ottemperi correttamente all'invito del giudice alla riformulazione, l'imputazione modificata sarà inserita nel verbale di udienza e – come già attualmente previsto dall'art. 423, co. 1 – contestata all'imputato, se presente in aula di

persona o, comunque, mediante collegamento a distanza. Altrimenti, diversamente da quanto oggi avviene e in conseguenza delle modifiche apportate in tema di processo in assenza, il giudice dovrà sospendere il processo e disporre rinvio ad una nuova udienza, disponendo la notifica del verbale all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (co. 1-*bis*).

Ove, invece, il pubblico ministero non ottemperi, non potendo utilmente darsi corso alla discussione in assenza di una imputazione espressa in forma «chiara e precisa» (art. 417, lett. b), il giudice dovrà dichiarare la nullità e disporre la restituzione degli atti.

A tale ultimo proposito, la modifica del secondo comma dell'art. 421 è stata operata in modo da introdurre la sequenza di celebrazione dell'udienza preliminare una volta esclusa la nullità dell'imputazione. La formulazione adottata, peraltro, consente di riferire il passaggio anche al caso in cui la nullità sia stata eccepita per ragioni diverse da quelle indicate nel nuovo primo comma, e in particolare per il vizio indicato al comma 1 dell'art. 416 (omissione dell'avviso di conclusione delle indagini o dell'interrogatorio tempestivamente chiesto dall'indagato): restituzione degli atti, nel caso in cui il giudice rilevi la sussistenza del vizio, prosecuzione dell'udienza nel caso concreto. Si ottiene quindi l'effetto di concentrare in apertura della sequenza ogni questione attinente alla validità dell'atto di esercizio dell'azione penale.

Quanto al secondo intervento richiesto dalla norma di delega, la disciplina relativa alla mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione è stata, invece, inserita nell'art. 423 c.p.p., dedicato alle modifiche della contestazione.

Al comma 1, è rimasto invariato l'autonomo potere del pubblico ministero di provvedere alla modifica dell'imputazione o alla contestazione di reato connesso ex art. 12, lett. b), c.p.p. Sono state invece trasferite al comma 1-*ter* le regole sulla contestazione della nuova imputazione, individuate attraverso un rinvio all'art. 417, co. 1-*bis*, già in precedenza esaminato. In tal modo, la diversa disciplina ora prevista per l'imputato non fisicamente presente in aula (né ad essa collegato a distanza) è stata estesa anche all'ipotesi in cui alla modifica dell'imputazione si pervenga a seguito dell'esercizio del potere sollecitatorio del giudice, previsto dal criterio di delega.

Ovviamente, nella prima fase, l'interlocuzione può essere rimessa al concreto svolgersi della dialettica processuale, mentre solo qualora il pubblico ministero non provveda a sanare la discrepanza segnalatagli, il giudice sarà tenuto a disporre la restituzione degli atti con un provvedimento a questo punto formale, motivato, in cui saranno i profili di non corrispondenza tra le risultanze degli atti e l'imputazione.

Quanto al contenuto del controllo rimesso in questo caso al giudice, la locuzione della delega intendeva coprire sia lo spazio relativo a carenze attinenti alla descrizione del fatto, comprese le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, sia la qualificazione giuridica, come reso esplicito dal riferimento a possibili incongruenze nell'indicazione degli "articoli di legge". Per questa ragione la norma articolata declina in termini più tecnicamente corretto il duplice spazio di intervento, facendo espressamente riferimento, accanto al controllo sui fatti, anche il controllo sulla «definizione giuridica».

Ambedue gli interventi rispondono all'esigenza di celere definizione dei procedimenti,

in quanto la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l'accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso.

Il tutto senza contare che proprio il tema dei rapporti tra giudice e pubblico ministero rispetto all'imputazione intesa in senso lato ha provocato numerose complicazioni, con soluzioni giurisprudenziali controverse e non soddisfacenti, da ritenersi superate dalla nuova norma.

I nuovi poteri attribuiti al giudice dell'udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari rendono superflua la previsione dell'art. 429, comma 2-*bis*, che disciplina una situazione non più suscettibile di verificarsi (la norma, infatti, recita: «Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 485»). L'abrogazione in parola consentirà, oltre tutto, di concentrare la celebrazione del rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare innanzi al GUP, poiché l'imputazione dovrà essere in ogni caso modificata in udienza preliminare dal pubblico ministero e non potrà essere disposta autonomamente dal giudice in sede di decreto di rinvio a giudizio.

3. La nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare - art. 1, co. 9, lett. a).

Art. 1, comma 9, lett. *m)*, della legge delega: «*modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

Art. 425 c.p.p. - Sentenza di non luogo a procedere.
(*Omissis*)
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti ~~risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio~~ **non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.**

V. art. 23, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Al fine di attuare il criterio di delega di cui alla *lettera m)* si è ritenuto necessario sostituire la nuova regola di giudizio sia alla più generale categoria della "inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio", sia alle figure specifiche della "insufficienza" e della "contraddittorietà" degli elementi raccolti. Ciò in quanto l'eventuale sopravvivenza di queste ultime, oltre a poter ingenerare dubbi di conformità con il criterio di delega, avrebbe creato un non giustificabile disallineamento rispetto alla regola di giudizio in tema di archiviazione.

CAPITOLO III - PROCESSO IN ASSENZA

1. Assenza: presupposti - art. 1, comma 7, lett. a) - d) e h).

Art. 1, comma 7, lett. a) - d) della legge delega: «*a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;*
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;
c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole
d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato».

Art. 1, comma 7, lett. h) della legge delega: «*h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare,*»;

Art. 420 c.p.p. - Costituzione delle parti
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
2-*bis*. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-*ter*, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-*bis*.

2-*ter*. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

V. art. 23, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 420-bis c.p.p. - Assenza dell'imputato

1.Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-*ter*, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. **Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.**

3. **Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.**

4. **Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.**

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater*, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. **L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:**

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.

V. art. 23, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 420-ter c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

~~3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.~~
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce ~~la citazione e~~ gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

V. art. 23, co. 1, lett. c) e 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
d-*bis*) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora **dell'udienza** ~~della comparizione~~ **per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento**~~, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia~~;
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
~~2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458.~~
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.
~~4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.~~

Art. 133 disp. att. c.p.p. - Notificazione del decreto che dispone il giudizio.
~~1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429, comma 4, del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.~~
(*Omissis*)

V. art. 23, co. 1, lett. n) e 98, co. 1, lett. a) e b) dello schema di decreto

Art. 484 c.p.p. - Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ~~degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies~~ **degli articoli 420, comma 2-*ter*, primo periodo, e 420-*ter*, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-*bis*, 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies*.**

V. art. 30, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

*Art. 489 c.p.p. -**Rimedi per** ~~Dichiarazioni dell~~'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare*
1. ~~L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.~~ **Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.**
2. ~~Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.~~ **La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.**
2-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

V. art. 30, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 581 c.p.p. - Forma dell'impugnazione
[*Omissis*]
1-*quater*. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

V. art. 33, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 598-ter c.p.p. - Assenza dell'imputato in appello
1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-*bis*.
2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-*quater*, nonché gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies*.
3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

V. art. 34, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 344-bis c.p.p. - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
(*Omissis*)

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 **o dell'articolo 598-ter, comma 2,** del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.
(*Omissis*)

V. art. 16, co. 1, dello schema di decreto

In attuazione della delega, la nuova formulazione della norma cardine che disciplina l'assenza (art. 420-bis) supera il sistema di presunzioni oggi vigente.

Peraltro, fondamentale resta la distinzione tra il momento della regolarità della notifica e quello relativo alle valutazioni relative alla procedibilità in assenza, perché se la notifica non è regolare, la verifica della costituzione delle parti non si può concludere, per cui la possibilità di procedere in assenza non può essere verificata e non possono, quindi, avere inizio le attività che potrebbero portare alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.

In questa logica, quindi, assolutamente interconnessa alla disciplina dell'assenza è quella dettata in materia di notificazioni, rispetto alla quale l'intervento di attuazione della delega 134/2021 si connotata per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio.

Posto ciò, gli interventi effettuati sull'art. 420, per prima cosa, rispondono, dunque, allo scopo di rendere evidente la sequenza che si è indicata, introducendo il comma 2-bis, per il quale solo in caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non è impedito ("non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 420-ter"), si procede ai sensi dell'articolo 420-bis: ossia alla verifica della sua assenza.

Con il nuovo comma 2-ter dell'art. 420, invece, vengono ridefiniti, come imposto dalla delega, i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente, aggiungendo ai casi tradizionali dell'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, i casi, nuovi, dell'imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

Due situazioni, queste ultime, nelle quali non solo è certo che l'imputato ha avuto conoscenza del processo e della sua imputazione, ma risulta che ha addirittura deciso di avvalersi del diritto (riconosciutogli dalla legge in relazione alla scelta dei riti speciali) di partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale.

A latere di questo intervento, come appunto imposto dalla delega, nell'art. 420-bis si è, invece, rimodulata l'intera disciplina dell'assenza, riformulata sulla base della indicazione chiave della lettera a) dell'art. 1 co. 7 l.134/2021, che valorizza, ai fini della possibilità di procedere senza la presenza dell'imputato, da un lato, l'effettiva conoscenza della pendenza del processo e non già del mero procedimento o della accusa: un parametro che sottende la consapevolezza dell'imputato della fissazione di un'udienza (nel caso in esame, preliminare,

ma come si vedrà, anche dibattimentale o d'appello).

A questo scopo, nel testo dell'art. 420-bis sono state distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza: quella in cui l'imputato è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto e quella in cui l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. Le ultime due situazioni confinano addirittura con la presenza, in quanto è l'imputato a comunicare di voler rinunciare a comparire oppure che consente a che si proceda anche se sarebbe impedito e potrebbe, quindi, avvalersi dei diritti che gli riconosce l'art. 420-ter.

Accanto a queste situazioni, la nuova disciplina, in conformità alla delega e alla direttiva della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (che costituisce l'altro punto di riferimento decisivo nella predisposizione delle norme in esame), aggiunge quelle situazioni nelle quali, pur non essendovi stata una notifica a mani proprie o di persona espressamente delegata e pur non risultando espressa rinuncia a comparire, la conoscenza della pendenza del processo può comunque ritenersi effettivamente sussistente, perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (comma 2).

In questo caso, per offrire al giudice un criterio di valutazione sono stati indicati alcuni elementi sintomatici, idonei a far desumere l'effettiva conoscenza della pendenza del processo: la formula utilizzata esalta le indicazioni della legge di delega che invitano il giudice a dare rilevo, oltre che alle modalità di notifica (potendo ad esempio valorizzarsi, a tal fine, l'esecuzione della notifica presso un domicilio dichiarato o eletto dall'imputato), a ogni altra circostanza del caso concreto, avvalorando la valutazione giudiziale caso per caso, in netta contrapposizione con il sistema di indici presuntivi attualmente previsti. L'indicazione nel testo di elementi valutativi è meramente esemplificativa, come dimostrato dalla locuzione per cui il giudice può tenere conto «di ogni altra circostanza rilevante».

Nel comma 3 sono, invece, collocati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo. Situazione che include certamente la latitanza, per la quale la delega espressamente prevede che si proceda sempre in assenza e che è ritenuta, anche dalla citata direttiva (UE) 2016/343, caso tipico di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento e in questa logica, come si vedrà, ridisciplinata, ma che può includere anche altri casi, che non è necessario tipizzare, rispetto ai quali si può affermare che la mancata conoscenza dipende da un comportamento volontario.

Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell'art. 420-quater, il giudice dell'udienza preliminare deve disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1 co. 7 lett. b l. 134/2021.

Una procedura che porterà o a rintracciare effettivamente l'imputato oppure ad acclarare una concreta impossibilità di rintracciarlo.

Peraltro, con disposizione generale è previsto che nello stesso modo il giudice deve sempre provvedere se si avvede, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei presupposti indicati nei primi tre commi dell'articolo in esame. Il giudice rileva il

difetto e, salvo che l'imputato sia comparso in udienza (nel qual caso è concesso all'imputato il rimedio restitutorio), procede a disporre la notifica a mezzo di p.g., per avviare eventualmente la procedura di cui all'art. 420 quater.

Questa previsione esprime il più generale indirizzo che informa tutta la materia in esame e che distingue sempre chiaramente tra casi in cui si è erroneamente proceduto in assenza, pur quando mancavano i presupposti normativi per farlo, e le ipotesi nelle quali, invece, in ragione dei dati a disposizione del giudice, la declaratoria di assenza ha pienamente rispettato i parametri di legge ed era quindi del tutto corretta, ma l'imputato offre successivamente una valida dimostrazione che in realtà egli non aveva una conoscenza effettiva oppure non aveva potuto intervenire tempestivamente senza sua colpa.

Secondo uno schema che emerge anche dall'art. 604 c.p.p. vigente, il quale distingue tra i casi in cui non si sarebbe potuto procedere in assenza, rispetto ai quali prevede che la sentenza sia dichiarata nulla e quelli in cui, invece, l'imputato prova che l'assenza era dovuta ad una sua incolpevole mancata conoscenza del processo, rispetto ai quali parimenti prevede che la sentenza sia annullata, ma, appunto, previa prova di una incolpevole mancata conoscenza del processo.

In questa logica, quindi, secondo un modulo che si ripeterà in tutto il corso del processo, e che rappresenta la spina dorsale portante del sistema dei rimedi, se, prima della decisione, l'imputato compare il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza, ma restituisce l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata (ogni qual volta risulti, quindi, che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte) oppure solo in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare. Infatti, proprio perché l'assenza risulta ben dichiarata, l'imputato assente che compare è rimesso nei termini solo se dimostra che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa.

Parimenti, ma nei soli casi di assenza previsti dall'art. 420 bis, commi 2 e 3 (ossia quando l'assenza è stata correttamente ritenuta provata dal giudice) l'imputato è rimesso nei termini se prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Posto ciò, gli interventi sull'art. 420-ter sono, invece, diretti ad uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull'assunto che l'impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica. In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l'impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1, (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all'imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.

Connessa agli interventi in esame è la modifica che si è apportata all'art. 429 con la soppressione del comma 4 e, quindi, l'eliminazione di ogni necessità di notificare il decreto,

prima prevista per l'imputato "contumace" e per l'imputato e la persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento e, dunque, anche la soppressione del comma 1 dell'art. 133 disp. att. c.p.p.

In realtà, l'opzione è imposta dalla delega, la quale al punto d) prevede che il giudice verifica la rinuncia a comparire dell'imputato o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure della sussistenza delle altre condizioni che consentono di procedere in assenza "all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio".

Di conseguenza, quel che accade attualmente, per cui vi è una verifica dell'assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio deve essere escluso.

Questa scelta, d'altro canto, muove dall'assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l'imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l'udienza preliminare. E' rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell'atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell'imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall'imputato.

In ragione di ciò, la verifica dell'assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell'esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare. Nel qual caso soltanto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

Qualora, invece, l'udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l'allontanamento dell'imputato dall'udienza.

In relazione alla fase dibattimentale, invece, secondo la logica sopra indicata, di sviluppo dei rimedi secondo l'intera ossatura portante del processo, si è superato il disposto dell'art. 489 vigente, il quale, in via principale, riconosceva all'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare la sola facoltà di "chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494" (con previsione del tutto inutile, visto che quella facoltà non incontra mai limiti) e, in aggiunta, prevedeva il solo diritto di formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444, ove l'imputato avesse provato che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare era riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4. Con soluzione, anche quest'ultima, anomala, visto che lo stesso art. 420-bis, comma 4, vigente, con riferimento al giudizio di primo grado, riconosce, in realtà all'imputato il diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493 e la rinnovazione di prove già assunte, se fornisce la prova che l'assenza era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o che vi era una impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento era pervenuta con ritardo senza sua colpa.

Per mettere ordine in questa situazione si è, quindi, previsto, per prima cosa, che se l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall'imputato presente (nel qual caso, però, all'imputato - per incentivarlo a quella scelta- è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l'imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.

Per quest'ultimo profilo, infatti, si ritiene che anche l'errata dichiarazione di assenza non dà diritto ad una retrocessione del procedimento se l'imputato era nelle condizioni di comparire in udienza preliminare e, quindi, di far valere già in quel momento il vizio e di esercitare tutte le facoltà che ora chiede di esercitare con azzeramento del procedimento.

Accanto al rimedio per il caso in cui l'assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i due casi già visti, in cui invece risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l'imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento. In questi casi, però, per prima cosa, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.

E l'imputato, secondo il modello già visto, è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se (in qualsiasi caso di assenza) dimostra che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; oppure

b) se (nei casi di assenza provata o colpevole dei commi 2 e 3 dell'art. 420-bis) dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

In ambedue i casi, il rimedio non è riconosciuto se l'imputato era nelle condizioni di comparire (o far valere l'impedimento) in udienza preliminare e, quindi, di esercitare tutte le facoltà che ora chiede di esercitare con azzeramento del procedimento e non lo ha fatto per sua colpa.

Per quanto riguarda la disciplina dell'assenza in appello, si è distinto il caso dell'imputato assente appellante e quello dell'imputato non appellante, in ragione del fatto che per l'appellante assente in primo grado la delega ha imposto l'onere di depositare procura speciale e elezione di domicilio successivi alla sentenza, in tal modo dando certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza.

Per questo motivo, rispetto all'imputato assente in primo grado e appellante non presente alle udienze che si svolgono in presenza (di cui agli articoli 599 e 602), in caso di regolarità delle notificazioni (che devono sempre avvenire con le forme garantite), si procede in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis, proprio perché, come detto, si può ritenere certa la sua conoscenza del processo e della sentenza da lui impugnata.

Invece, per l'imputato non appellante, non presente in primo grado, se si tratta di udienze d'appello che si svolgono in presenza (di cui agli articoli 599 e 602), ferma sempre la verifica della regolarità delle notificazioni, la corte procede solo se sussistono le condizioni previste dall'articolo 420-bis, commi 1 2 e 3, per procedere in assenza, altrimenti dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione.

Non è, infatti, applicabile la disciplina di cui all'articolo 420-quater, (nonché gli articoli 420-quinquies e 420-sexies), perché in questo caso c'è una sentenza di primo grado, che sarebbe revocata ove intervenisse una sentenza di non luogo a procedere.

Una specifica disciplina è stata dettata anche per le udienze che non si svolgono con la presenza delle parti (legittimate dalla direttiva in materia di assenza, che le contempla). Al riguardo si è stabilito che, anche in quel caso, la corte accerti la regolarità della notificazione e verifichi, nei confronti dell'imputato non appellante, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3 per procedere in assenza, disponendo altrimenti le sue ricerche: anche a fronte di udienze "non partecipate", infatti, sussiste la necessità di garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato non appellante.

2. Sentenza di non luogo a precedere per assenza "impediente" - art. 1, comma 7, lett. e).

Art. 1, comma 7, lett. e) della delega: «*e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;* »

Art. 420-quater c.p.p. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
4. La sentenza contiene altresì:
a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:
1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;
d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-*ter*, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.
5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.
7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

V. art. 20, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 159 c.p. - Sospensione del corso della prescrizione.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
[*Omissis*]
3-bis) ~~sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale~~ **pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;**
[*Omissis*]
Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»

V. art. 1, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 132 ter disp. att. – Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo

1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.

V. art. 41, co. 1, lett. p) dello schema di decreto

Art. 143-bis disp. att. - Adempimenti in caso sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. ~~Quando il giudice dispone la trasmissione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi~~ **Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice, ne dispone la trasmissione** alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 420-quinquies c.p.p. - Atti urgenti

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta compente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater.

V. art. 23, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Art. 420-sexies c.p.p. - Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.

3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a).

6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-*bis* e 420-*ter*.

V. art. 23, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Muovendo dalla previsione della legge di delega, che ha stabilito la definizione con sentenza di non doversi procedere dei giudizi nei quali non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il principale nodo problematico è stato rappresentato dalle caratteristiche da attribuire a tale sentenza, dalla disciplina delle sue conseguenze e dalle modalità di riapertura del processo.

La pronuncia di cui all'art. 420-quater definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un più agevole recupero (a tal fine si è modificato l'art. 143 bis disp. att., v. infra). Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato, sulla base della legge delega, nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione. Si tratta, invero, di un periodo di tempo che può essere anche molto lungo, durante il quale sono previste ricerche del prosciolto, ai fini della revoca della sentenza di non doversi procedere e della riapertura del processo. Tuttavia, la delega prevede che mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza debba assumere, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili. A tal fine si è previsto di fare rinvio alla disciplina 'operativa' dell'incidente probatorio. Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche che, altrimenti, sarebbero infinite. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato, per l'effetto previsto dal comma 2.

Per questa ragione si è effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche, e in ogni caso con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., la prescrizione resta sospesa.

La legge delega prevede che il destinatario della sentenza di non doversi procedere sia avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto. Ai fini della più efficace trasposizione di tale previsione, si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l'espresso avviso della riapertura del processo.

Per evitare il rischio che una volta rintracciato l'imputato e notificatagli la sentenza, la successiva ripresa del procedimento possa incappare in problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere, si è previsto che nella sentenza sia anche già dato avviso all'imputato della data in cui si terrà l'udienza per la riapertura.

Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l'imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà.

Per questo aspetto si è previsto che nella sentenza sia specificato che l'udienza per la prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata:

a) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno;

b) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno.

Con indicazione anche del luogo in cui l'udienza si terrà.

Informazioni che saranno ulteriormente dettagliate dalla polizia giudiziaria allorché avrà rintracciato l'imputato e gli avrà notificato la sentenza, perché in quel momento sarà tenuta a dare avviso della data effettiva dell'udienza, individuata nei termini di cui sopra.

Da ciò la conseguente norma di attuazione che onera i dirigenti degli uffici giudicanti di adottare provvedimenti organizzativi che assicurino la celebrazione di udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater (nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2), il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno.

In ragione della circostanza che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere è del tutto *sui generis*, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata, tanto che nella stessa sentenza sono disposte le ricerche che dovranno condurre alla sua revoca, è divenuto necessario disciplinare gli effetti della sentenza sui provvedimenti cautelari, reali e personali, nonché su quei provvedimenti che sono adottati proprio in considerazione di una loro strumentalità all'accertamento in corso (come i sequestri probatori). Tutti provvedimenti che, altrimenti, perderebbero efficacia in presenza di una sentenza di non luogo a procedere. Peraltro, rispetto all'ipotesi più grave (quella in cui sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare e non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di latitanza) è la stessa delega a richiedere che siano previste opportune deroghe alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere.

In ragione di ciò, con la previsione di cui all'art. 420-quater, comma 7, si è stabilito che in deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non perdano efficacia, se non quando la sentenza non è più revocabile e parimenti che non perdano efficacia i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, anch'essi fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

In modo connesso si è dovuto disciplinare con un'apposita modalità la ripresa dell'udienza, almeno per il caso in cui ad essere rintracciato sia un soggetto ricercato (anche) per l'applicazione di una misura custodiale.

3. Incremento dei rimedi - art. 1, comma 7, lett. g)

Art. 1, comma 7, lett. g) della legge delega: «*g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;*»;

Art. 175 c.p.p. - Restituzione nel termine
[*Omissis*]

2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
2-bis. La richiesta indicata **ai commi** 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
[Omissis]
8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa ai sensi del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

V. art. 11, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 603 c.p.p. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
[*Omissis*]
3-*ter*. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-*ter* e 5-*quater*. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-*bis*, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-*bis*.
[*Omissis*]

V. art. 34, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 604 c.p.p. - Questioni di nullità
[*Omissis*]
5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che **la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3** ~~si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420 quater,~~ il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone **la trasmissione** ~~il rinvio~~ degli atti **al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità**. ~~Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.~~ **La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.**
5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.
5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

V. art. 34, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Art. 623 c.p.p. - Annullamento con rinvio
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 ~~e 5-bis~~, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.
[Omissis]

V. art. 35, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 629-bis c.p.p. - Rescissione del giudicato
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-*bis*, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-*bis*, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

V. art. 37, co. 1, dello schema di decreto

Il sistema dei rimedi, come da delega, è stato interamente rimodulato e arricchito.

In primo luogo, si è previsto che l'imputato giudicato in assenza, oltre ai casi già previsti di caso fortuito e forza maggiore (che valgono anche per l'imputato presente e tanto più per gli imputati assenti), è restituito nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3 (ossia di assenza non fondata su elementi di certezza ma ritenuta provata dal giudice, oltre che di assenza derivante da sottrazione volontaria).

In questo caso, da un lato, l'imputato deve dimostrare di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa e, dall'altro, non deve risultare che egli abbia avuto conoscenza della pendenza del processo.

I due elementi di ammissibilità cui l'istanza è subordinata, in connessione con il complessivo sistema dei rimedi, servono allo scopo di impedire l'utilizzo dello strumento da parte di chi, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire e, soprattutto, proporre impugnazione nei termini ordinari. In questi casi, infatti, per prima cosa, egli sarebbe potuto intervenire nel processo e avvalersi dei rimedi interni alla fase e, in secondo luogo, avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini.

Il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini per l'impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l'assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di

domicilio successivi alla sentenza.

Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell'impugnazione per l'assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l'imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa.

Nell'ambito del processo penale, peraltro, il sistema riconosce rimedi per l'assente anche in relazione alla fase di appello.

Per prima cosa, al riguardo un rinnovato comma *5*-bis dell'art. 604 prevede che nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato e si accerti che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.

Questo effetto di azzeramento del processo non opera se la nullità non è eccepita nell'atto di appello e se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. In questi ultimi due casi, infatti, secondo il modulo che si è visto, sarebbe stato onere dell'imputato attivarsi per far dimostrare immediatamente il suo diritto e, quindi, evitare l'inutile protrazione del processo (fino alla pronuncia della sentenza impugnata) nella sua assenza.

Accanto a questa previsione, che opera per tutti i casi di assenza, il nuovo comma 5-ter dell'art. 604 consente all'imputato di essere sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se dimostra (in tutti i casi di assenza) che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire nel giudizio di primo grado in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; oppure

b) se (nei soli casi di assenza provata o colpevole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4020-bis) dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Anche nelle ipotesi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale si colloca la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In queste ipotesi, infatti, siccome può provvedere direttamente il giudice di appello è parso opportuno evitare una retrocessione del procedimento. In modo connesso l'intervento in esame (fermo il fatto che gli atti compiuti restano utilizzabili) si è fatto carico di apportare le connesse modifiche anche all'art. 603, per stabilire che il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, nei casi di cui all'articolo 604, comma 5-ter, ne fa richiesta ai sensi del comma 5-quater dello stesso articolo.

Peraltro, in questo caso, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato correttamente dichiarata ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3 (ossia per la volontaria sottrazione dell'imputato medesimo), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale viene disposta solo ai sensi dell'articolo 190-bis.

Lo schema arricchito dei rimedi si sviluppa ancora anche in relazione alla fase di cassazione, per far fronte alle ipotesi in cui l'eventuale problematica dedotta è stata mal risolta in sede di appello e ai casi in cui la problematica si sia posta solo per la fase di appello.

Conformemente a quanto già previsto, con la lettera b-bis) dell'art. 623 si dispone che la cassazione annulla la condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis (ossia di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti), con trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità, ma parimenti, in conformità con quanto già previsto, si dispone che la corte annulli la sentenza anche nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter (ossia di assenza ben dichiarata ma di dimostrazione da parte dell'imputato che in realtà una reale conoscenza non vi era stata). In questo caso, però, secondo il modulo già visto, l'annullamento non viene dichiarato se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

In chiusura di questo ampio sistema di rimedi, è stato confermato anche l'istituto della rescissione del giudicato, destinato ad operare al di fuori dei casi in cui operi la revisione europea e per le sole ipotesi in cui l'interessato provi che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis.

Ovviamente il ricorso a questo strumento, in conformità a tutti gli altri previsti dall'ordinamento all'interno del processo, postula che l'imputato dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione avverso la sentenza di cui chiede la rescissione nei termini senza sua colpa.

La possibilità riconosciuta dal sistema in tutte le sue fasi e i suoi gradi, di far valere la nullità della dichiarazione di assenza, preclude la concessione del radicale beneficio rescissorio a colui che quella nullità avrebbe potuto far valere nel corso del processo.

Per contro, l'estensione della remissione in termini a chi non deduca un'errata dichiarazione di assenza, ma assuma che malgrado la correttezza della pronuncia egli in realtà non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, esclude la necessità di estendere anche a costui il rimedio rescissorio.

4. Il latitante - art. 1, comma 7, lett. f).

Art. 1, comma 7, lett. f) della legge delega: *«prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi».*

Art. 295 c.p.p. - Verbale di vane ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi **e con le modalità** previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza**, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.**
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.

V. art. 13, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 296 c.p.p. – Latitanza
1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

V. art. 13, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Come già detto per i soggetti latitanti, in conformità alla delega, che, per vero, li individua come l'unica categoria di imputati contro cui si può procedere in assenza anche in mancanza di dati di certezza circa la conoscenza della pendenza del processo, l'art. 420-bis prevede, appunto, che si possa sempre procedere in assenza. Peraltro, il complessivo intervento in esame, a maggior garanzia del soggetto latitante, ha ampliato i casi di ricerca del latitante medesimo, prevedendo, accanto alle ricerche finalizzate all'esecuzione della misura anche l'esecuzione delle ricerche finalizzate alla notifica degli atti introduttivi; nel senso che la notifica al difensore non è più effetto della sola dichiarazione di latitanza (che è funzionale all'esecuzione della misura), ma del combinato disposto della dichiarazione di latitanza e di notifiche infruttuose (cfr. nuovo art. 165).

Per quanto riguarda, invece, l'intervento richiesto dalla delega, diretto a "rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi", si è proceduto sotto tre diversi aspetti.

Il primo (sull'art. 295) con un intervento che esplicita l'onere del giudice di valutare il verbale di vane ricerche e di disporre la prosecuzione delle ricerche quando quelle compiute non siano soddisfacenti.

Il secondo (sull'art. 296) con un intervento che, oltre ad imporre la necessità che il decreto di latitanza sia motivato, espressamente collega la dichiarazione di latitanza che sia consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, al fatto che siano indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.

Infine, con un intervento che chiarisce il necessario raccordo tra esecuzione del provvedimento cautelare che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e il processo in corso, si è specificamente previsto che all'imputato nel caso in cui venga rintracciato dovrà avere notizia della data dell'udienza.

5. Gli obblighi informativi – art. 1 comma 7, lett. i).

Art. 1 comma 7, lett. i) della delega: *«i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g);».*

Art. 419 c.p.p. - Atti introduttivi
[Omissis]
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater~~-e,~~ 420-quinquies **e 420-sexies**.

V. art. 23, co. 1, lett. q), n. 1 dello schema di decreto

Art. 656 c.p.p.- Esecuzione delle pene detentive
[Omissis]
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. **Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.**
[Omissis]

V. art. 38, co. 1, lett. a), n. 2 dello schema di decreto

L'intervento effettuato, per la parte qui di interesse, dà puntuale attuazione al criterio di delega che impone di avvisare il condannato, nel provvedimento di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua assenza potrà attivare i rimedi previsti, che sono, a seconda dei casi, la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato. Con riguardo al disposto dell'art. 419 si è, invece, solo integrata la previsione.

6. Disposizioni transitorie in materia di assenza

Art. 88 **dello schema di decreto** ***(Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine)***
1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Art. 89 **dello schema di decreto** ***(Disposizioni transitorie in materia di assenza)***
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.
3. Le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater,* e 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.
4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*), del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis,* del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

L'esigenza di un intervento che disciplini l'entrata in vigore delle nuove disposizioni si impone in ragione del fatto che il principio *tempus regit actum* potrebbe non essere soddisfacente, in ragione della difficoltà di individuare l'*actum* a fronte di una sequenza processuale concatenata; anche il *tempus* è di difficile individuazione quanto è un'intera sequenza processuale concatenata ad essere disciplinata *ex novo*.

Su questa base si è, quindi, previsto, con l'art. 89, al comma 1, che quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto debbano proseguire con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Come eccezione a questa regola, al comma 2, si è ritenuto possibile prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni, a partire dalla disciplina della sentenza di non luogo a procedere, quando il procedimento era già sospeso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e l'imputato non è stato ancora rintracciato. In questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvederà ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto, con applicazione delle norme conseguenti.

Parimenti di immediata applicazione, alla stregua di quanto disposto al comma 3, sono le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis,* del codice di procedura penale, circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti, che, tuttavia, si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. In questi casi, si è ovviamente estesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, che hanno introdotto (a compensazione del maggior onere previsto per impugnare) il diritto ad una impugnazione tardiva.

Al comma 4 si chiarisce che, nei procedimenti che proseguono con il "vecchio rito", si continuerà ad applicare anche la disposizione sostanziale di all'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*), del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione all'effetto sospensivo del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del procedimento per effettuare le ricerche. Analoga sospensione del corso della prescrizione, pur se non esplicitata in una specifica disposizione transitoria, dovrà ovviamente applicarsi, per effetto della regola generale posta dall'art. 159, primo comma, c.p. (per cui "*il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale* […] *è imposta da una particolare disposizione di legge*"), nei procedimenti pendenti in grado di appello per reati commessi prima del 1° gennaio 2020, per il tempo in cui il procedimento è sospeso ai sensi dell'articolo 420-*quater* c.p.p., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o dell'articolo 598-*ter*, comma 2, c.p.p., come introdotto dal presente decreto. Solo per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, infatti, il corso della prescrizione si interrompe definitivamente con la sentenza di primo grado, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, dall'art. 2, comma 2, lett. c), della legge 27 settembre 2021, n. 134.

In modo connesso, al comma 5, ci si è anche fatti carico di quei procedimenti (e si tratta dei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi *dopo* il 18 ottobre 2021) che, pur proseguendo con il "vecchio rito", non godono del limite massimo alla sospensione della

prescrizione previsto dal regime precedente, perché abrogato con la legge 134/2021 (entrata in vigore il 19 ottobre 2021). Per questi casi si fissa il limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione oggi introdotto con il nuovo ultimo comma dell'art. 159. Identica previsione è stata estesa alle ipotesi di sospensione già disposta alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 2, sempre che, naturalmente, il procedimento abbia ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021.

Inoltre, con l'art. 88, si è dettata una disciplina particolare per i procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020 (con prescrizione che quindi decorre anche in fase di impugnazione), rispetto ai quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1. In coerenza con le altre disposizioni dell'art. 175, si è previsto che non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

CAPITOLO IV - PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Applicazione della pena su richiesta delle parti - art. 1, co. 10, lett. a).

Art. 1, comma 10, lett. a), n. 1 della legge delega: «*prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare*».

Art. 1, comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega: «*ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi*».

Art. 1, comma 10, lett. a), n. 3 della legge delega: «*assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento*».

Art. 444 c.p.p. - Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una ~~sanzione~~ **pena** sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. **L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.**
(*Omissis*)
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, **le determinazioni**

in merito alla confisca, nonché ~~congrua la pena indicata~~ **congrue le pene indicate,** ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-*bis*.
(*Omissis*)

V. art. 25, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 445 c.p.p. - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
(*Omissis*)
1-*bis*. ~~Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.~~ **La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.**

V. art. 25, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Per estendere, come richiesto dall'art. 1, comma 10, lett. a), n. 1 della legge delega, i poteri negoziali delle parti alla confisca facoltativa (in ogni caso di patteggiamento) e alle pene accessorie (in caso di patteggiamento allargato), si propongono due interventi.

In primo luogo, si modifica l'art. 444, comma 1, c.p.p., enunciando detti nuovi poteri delle parti, connotati da facoltatività (le parti "possono", non sono obbligate). Nell'ambito di questo intervento e con riguardo specifico alle pene accessorie, viene fatto salvo il peculiare assetto voluto dall'art. 444, comma 3-*bis,* c.p.p. nella sfera dei reati contro la P.A.

In secondo luogo (e di conseguenza), si interviene sull'art. 444, comma 2 c.p.p., estendendo la verifica del giudice ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie. In particolare, si ritiene che passare dall'attuale singolare ("congrua la pena indicata") al plurale ("congrue le pene indicate") sia idoneo a ricomprendere le pene accessorie.

Ulteriori modifiche al rito patteggiato sono illustrate a commento delle innovazioni introdotte in attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. e) e lett. i), in materia di pene sostitutive.

In relazione al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 10, lett. a), n. 2, la volontà della legge delega di incentivare il ricorso ai procedimenti speciali non si è tradotta, per il patteggiamento, in un allargamento degli ambiti oggettivi di accesso al rito. La ricerca di un maggior stimolo a patteggiare risulta pertanto affidata al criterio in materia di confisca e pene accessorie, i cui margini di manovra sono comunque ben delimitati, e al presente criterio in materia di riduzione degli effetti extra-penali.

In particolare, il presente criterio contiene una indicazione precisa (prevedere che la sentenza di patteggiamento «*non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare*») ed una dai contorni più sfumati (prevedere che la sentenza di patteggiamento «*non abbia efficacia di giudicato (…) in altri casi*»).

La prima direttiva è assolta mediante la proposta abrogazione dell'inciso «*salvo quanto previsto dall'articolo 653*» in apertura dell'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p., senza che vi sia necessità

di intervenire sull'art. 653 c.p.p., che continua a riferirsi alle sole sentenze di assoluzione e di condanna.

Per la realizzazione del secondo obiettivo si propone una formulazione normativa articolata su due livelli.

A un primo livello (art. 445, comma 1-*bis*, primo periodo c.p.p.), si intende sancire l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi.

A un secondo livello (art. 445, comma 1-*bis*, secondo periodo c.p.p.), ricordando la formulazione dell'art. 20 c.p. («*le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa*»), si propone di stabilire che, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie (ciò già avviene *ex lege* sino ai due anni ed avverrà in base ad eventuale accordo di parte sopra i due anni, per effetto del nuovo art. 444, comma 1 c.p.p.), non produrranno effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna.

Quanto, infine, al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 10, lett. a), n. 3 della legge delega, l'articolo 446 c.p.p. non richiede interventi di adattamento a seguito della disciplina adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega, in materia di rito monocratico a citazione diretta. Le necessarie modifiche, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento nei procedimenti a citazione diretta, sono apportate, infatti, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 12, lett. a), attraverso l'interpolazione dell'art. 552, comma 1, lett. f) e la disciplina dettata con il nuovo art. 554-*ter* c.p.p.

2. Giudizio abbreviato - art. 1, co. 10, lett. b).

Art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega: «*modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*».

Art. 1, comma 10, lett. b), n. 2 della legge delega: «*prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione*».

Art. 1, comma 10, lett. b), n. 3 della legge delega: «*abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*».

Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato
(*Omissis)*
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se**, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,** l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e ~~compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili~~ **il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale**. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
(*Omissis*)
6-*ter*. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. **In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.**

V. art. 24, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato
(*Omissis*)
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, ~~commi 3 e 5~~ **commi 3, 5 e 6-ter,** 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
(*Omissis*)

V. art. 27, co. 1, lett. b), n. 1 dello schema di decreto

Art. 442 c.p.p. - Decisione
(*Omissis*)
2-*bis*. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.
~~3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso~~ **Abrogato.**
(*Omissis*)

V. art. 24, co. 1, lett. c) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 676 c.p.p. - Altre competenze
1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate **e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-*bis***. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4.
(*Omissis*)

V. art. 39, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 134 disp. att. c.p.p. - Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso
~~1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato (442 c.p.p.) è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.~~ **Abrogato**

V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

In attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega, si propongono due modifiche all'art. 438 c.p.p. e una, consequenziale, all'art. 458 c.p.p.

Al comma 5 dell'art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico e relazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto in abbreviato con l'istruzione dibattimentale da svolgersi in dibattimento.

Al comma 6-*ter* il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicito la possibilità di rinnovo, *in limine* al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l'ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-*ter*), in modo da consentire la massima deflazione.

In entrambi i casi si è tenuto conto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria.

Per coerenza sistematica, analogo e consequenziale allineamento si propone per l'art. 458, comma 2, c.p.p. Anche in questo caso, infatti, si tratta di disposizione su cui era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 169 del 2003 e che, tuttavia, era stata formalmente "sostituita" dall' art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l'intervento additivo della Corte costituzionale. Si intende offrire, in tal senso, una soluzione "*maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto*", raccogliendo una esortazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 ("3.2.- *Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari. Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all'art. 438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.*").

Quanto al criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega, la fedele attuazione della delega porta a ritenere applicabile la nuova "diminuente esecutiva" in caso di mancata impugnazione, senza alcun sindacato circa le ragioni di tale omissione.

Nella nuova disposizione, introdotta con l'aggiunta del comma 2-bis nell'art. 442 c.p.p., il riferimento contenuto nella legge delega alla mancata impugnazione "*da parte dell'imputato*" viene ovviamente inteso come mancata impugnazione tanto dell'imputato, quanto del suo difensore. Tale lettura del criterio di delega è imposta da ragioni di ordine letterale, sistematico e logico, considerato che: l'art. 571 c.p.p., nel disciplinare unitariamente la "*impugnazione dell'imputato*", fa riferimento tanto all'impugnazione *personale* dell'imputato (comma 1), quanto all'impugnazione proposta dal suo difensore (comma 3); il beneficio è riconosciuto in caso di mancata impugnazione dell'imputato, quale che sia lo strumento prescelto (appello o ricorso immediato per cassazione), e, quindi, nel caso di ricorso in cassazione, non può che riferirsi alla impugnazione del difensore, il solo legittimato a proporlo (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p.); la *ratio* deflattiva dell'intervento – che

collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta - sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega, che consentisse all'imputato di fruire di uno sconto di pena quando l'appello non fosse proposto *personalmente* da lui, ma dal difensore incaricato di farlo nel suo interesse.

All'art. 676 c.p.p. è conseguentemente inserita la nuova competenza del giudice dell'esecuzione, secondo il rito *de plano*.

Il criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. b), n. 3 della legge delega, infine, non prevede particolari difficoltà di attuazione. Nell'elenco delle abrogazioni contenute in apposito articolo finale del presente decreto legislativo vengono inserite le disposizioni di cui all'art. 442, comma 3, c.p.p. e l'art. 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. Giudizio immediato - art. 1, co. 10, lett. c).

Art. 1, comma 10, lett. c), n. 1 della legge delega: «*prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale*».

Art. 1, comma 10, lett. c), n. 2 della legge delega: «*prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato*».

Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 **o all'udienza prevista dal comma 2-*bis* dello stesso articolo**.
(*Omissis*)

V. art. 25, co. 1, lett. c), n. 1 dello schema di decreto

Art. 456 c.p.p. - Decreto di giudizio immediato
(*Omissis*)
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato**,** ~~ovvero~~ l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 **ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova**.
(*Omissis*)

V. art. 27, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 458 c.p.p. - Richiesta di giudizio abbreviato
1. (*Omissis*)
2. Il giudice fissa **in ogni caso** con decreto l'udienza in camera di consiglio **per la valutazione della richiesta,** dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni degli articoli 438, commi 3**,** ~~e~~ 5 **e 6-ter**, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

2-*bis*. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2-*ter*. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

3. (*Omissis*).

V. art. 27, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Art. 458-bis c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena

1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-*ter*.

V. art. 27, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

I criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflativo.

A tal fine si intende rendere obbligatoria ("il giudice fissa *in ogni caso*…"), a richiesta dell'imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l'imputato possa — in quel momento — presentare richieste ulteriori, sempre nell'ottica di definire il procedimento.

Si disciplina da ultimo l'eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.

L'intervento sull'art. 446, comma 1 è di mero raccordo con la "nuova" possibilità di chiedere il patteggiamento all'udienza di cui all'art. 458, comma 2-*bis*.

L'intervento sull'art. 456, comma 2, è volto unicamente a positivizzare il *dictum* della sentenza costituzionale n. 19 del 2020; si è di conseguenza ritenuto di dover menzionare la sospensione del procedimento con messa alla prova come possibile oggetto di richiesta all'udienza camerale anche negli artt. 458 e 458-*bis*. Non vi è viceversa bisogno di sancire il diritto a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in via principale perché ciò è già riconosciuto dall'art. 464-*bis*, comma 2, secondo periodo («*se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1*»).

Quanto alla modifica dell'art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolato con il richiamo anche al comma 6-*ter* dell'art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato atto nell'illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato.

4. Decreto penale di condanna - art. 1, co. 10, lett. d).

Art. 1, comma 10, lett. d), n. 1 della legge delega: «*prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale*».

Art. 1, comma 10, lett. d), n. 2 della legge delega: «*stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria*».

Art. 1, comma 10, lett. d), n. 3 della legge delega: «*assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto*».

Art. 459 c.p.p. - Casi di procedimento per decreto
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ~~sei mesi~~ **un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
(*Omissis*)

V. art. 28, co. 1, lett. a), n. 1 dello schema di decreto

Art. 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ~~sei mesi~~ **un anno** dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
(*Omissis*)

V. art. 68, co. 1, dello schema di decreto

Art. 460 c.p.p. - Requisiti del decreto di condanna
1. Il decreto di condanna contiene:
(*Omissis*)
d) il dispositivo**, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-*ter***);
(*Omissis*)
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste~~.~~**;**
(*Omissis*)
h-*ter*) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.
(*Omissis*)
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. **Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.** ~~Anche~~ **Il decreto, anche** se divenuto esecutivo**,** non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se **il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,** nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, ~~l'imputato~~ non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

V. art. 28, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Il criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. d), n. 1 della legge delega è chiaro. Il termine di un anno si raccorda col termine, parimenti annuale, di durata delle indagini per i reati diversi dalle contravvenzioni (per i quali varrà il termine più breve semestrale) e dai delitti di cui all'art. 407, comma 2 (per i quali varrà il termine di un anno e sei mesi): cfr. art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega. Alla delega si dà attuazione attraverso la modifica dell'art. 459 c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento penale, e della omologa disposizione di cui all'art. 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dettata per il procedimento monitorio nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. d), n. 2 è attuato attraverso la modifica del comma 5 dell'art. 460 c.p.p., affinché il prodursi dell'effetto estintivo ivi previsto sia subordinato al pagamento della pena pecuniaria. Nella sua chiarezza, il criterio di delega è stringente e non consente deviazioni rispetto alla sua portata. Il disallineamento che ne risulta, rispetto alla disciplina riservata dall'art. 136 disp. att. c.p.p. al patteggiamento (che subordina i limiti all'effetto estintivo al solo caso di *volontaria* sottrazione alla pena), è giustificato dalla maggiore premialità del decreto penale di condanna rispetto all'applicazione concordata della pena. Il condannato in via monitoria, infatti, non solo beneficia della possibilità di irrogazione di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale, ma, per effetto dell'attuazione del criterio di delega di cui al successivo n. 3) dell'art. 1, comma 10, lett. d), nel caso di pagamento tempestivo e di acquiescenza fruisce di un'ulteriore riduzione di un quinto della pena inflitta. Eventuali distorsioni che la differente previsione in tema di patteggiamento aveva indotto a paventare in passato (per effetto di opposizioni strumentali al decreto penale di condanna, volte ad accedere all'effetto estintivo, nel caso di insolvibilità del condannato, attraverso il ricorso all'applicazione concordata di pena) sono scongiurate, a seguito della radicale modifica introdotta al sistema di esecuzione delle pene pecuniarie, in attuazione del criterio di delega *sub* art. 1, comma 16.

Quanto al criterio di cui all'art. 1, comma 10, lett. d), n. 3, lo stesso vuole introdurre un ulteriore stimolo, prima che all'acquiescenza, al pagamento immediato della pena irrogata con il decreto penale. In pratica, il giudice nel decreto penale (se non già il P.M. nella sua richiesta) dovrà indicare due somme: quella "intera", da pagare in esito all'acquiescenza al decreto, e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con contestuale rinuncia all'opposizione. Le modifiche all'art. 460 c.p.p. introducono tra le formalità del decreto tali nuovi requisiti.

Per le ulteriori, significative modifiche al procedimento per decreto si rinvia all'attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. e) e lett. i), in materia di lavoro di pubblica utilità.

CAPITOLO V - GIUDIZIO

1. Nuove contestazioni - art. 1, co. 10, lett. e).

Art. 1, comma 10, lett. e) della legge delega: «*coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali*»;
Art. 1, comma 10, lett. f) della legge delega: «*prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione*».

Art. 519 c.p.p. - Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa **e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove.**
2. ~~Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.~~ **Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.**
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

V. art. 30, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Art. 520 c.p.p. - Nuove contestazioni all'imputato ~~assente~~ ***non presente***
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato ~~assente~~ **che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato**, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove**.
2. (*Omissis*)

V. art. 30, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 141 disp. att. c.p.p. - Procedimento di oblazione.
(*Omissis*)
4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. **La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.** Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

V. art. 41, co. 1, lett. q) dello schema di decreto

La Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina delle nuove contestazioni inizialmente per sancire la possibilità di accedere all'applicazione della pena su richiesta, all'oblazione ed al giudizio abbreviato in caso di contestazioni c.d. *tardive* o *patologiche*, ossia relative a fatti o circostanze che già emergevano dagli atti di indagine (cfr. sent. n. 265 del

1994, n. 530 del 1995, n. 333 del 2009 e n. 184 del 2014).

Solo più di recente ed in consapevole superamento di tale prospettiva, il giudice delle leggi ha riconosciuto all'imputato analogo diritto di accesso anche in caso di contestazioni c.d. *fisiologiche*, ossia relative a fatti o circostanze emersi per la prima volta in dibattimento, ritenendo la scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato come «*una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa*» (sent. n. 237 del 2012, n. 273 del 2014, n. 206 del 2017, n. 141 del 2018, n. 82 del 2019, n. 14 del 2020).

Da ultimo, il lungo percorso di sentenze additive di principio sul rapporto tra modifiche dell'imputazione e diritto di accesso ai riti speciali si è accresciuto di un ulteriore passo, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli (C. cost. 14 giugno 2022, n. 146).

Calato in questo quadro, l'intendimento della legge delega è quello di razionalizzare e generalizzare il diritto dell'imputato ad accedere ai riti premiali (segnatamente e nell'attuale contesto normativo: patteggiamento, abbreviato, messa alla prova; l'analogo problema con riguardo all'oblazione trova già soluzione all'art. 141, comma 4-*bis,* disp. att.) in caso di una qualunque modifica dell'imputazione.

Per garantire il risultato si suggeriscono due interventi:

- quello "informativo" all'art. 519, comma 1, norma che enuncia gli avvisi che il giudice dà all'imputato in caso di modifica dell'accusa;

- quello "attributivo" del potere all'art. 519, comma 2, norma che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali).

Nell'art. 519, comma 2 si propone poi la soppressione dell'inciso "a norma dell'articolo 507" per adeguare il comma alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 1992.

La modifica all'art. 520, comma 2, per il caso di nuove contestazioni all'imputato non presente, è conseguente alla modifica all'art. 519. Attesa la necessità di coordinare l'intervento con la nuova disciplina del processo in assenza e di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sull'ambito applicativo della disciplina delle nuove contestazioni, si chiarisce che la disposizione di garanzia si riferisce a tutte le situazioni in cui l'imputato non sia presente in udienza fisicamente o mediante collegamento a distanza, compresi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, l'imputato debba *considerarsi* presente, nonché i casi in cui quest'ultimo sia evaso durante il dibattimento o sia comparso ad una precedente udienza dibattimentale (si rinvia, sul punto, alle modifiche apportate all'art. 420 c.p.p.).

Da ultimo, si apporta una correzione consequenziale anche alla disposizione di cui all'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., al fine di chiarire che la rimessione dell'imputato in termini per richiedere l'oblazione è possibile non solo nel caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale l'oblazione stessa sia ammissibile, ma anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice (sempre che, naturalmente, per le nuove imputazioni l'oblazione sia ammissibile).

2. Altri interventi di modifica - art. 1, co. 11.

Art. 1, comma 11, lett. a), della legge delega: *«prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione».*

Art. 477 c.p.p. - Durata ~~e prosecuzione~~ ***organizzazione*** *del dibattimento*
1. ~~Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo~~. **Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.**
(Omissis)

V. art. 30, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 145 disp. att. c.p.p. - Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
(Omissis)
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori~~, può stabilire~~ **stabilisce** il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

V. art. 41, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

Con la riformulazione dell'art. 477, comma 1, del codice di rito, in stretta aderenza alle prescrizioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. a), si introduce la figura, già nota alla disciplina normativa del rito civile e alle prassi virtuose del processo penale, del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione.

La formulazione adottata ricalca quella della legge delega, ma precisa che la calendarizzazione è delineata dal giudice sulla base dell'ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell'ottica della ragionevole durata del processo.

Nella formulazione proposta, il calendario di udienza costituisce uno strumento per razionalizzare il corso delle attività dibattimentali, evitando - grazie alla programmazione - rinvii inutili o la celebrazione di udienze interlocutorie, ma nel rispetto di una specifica esigenza di celerità e senza rinunciare all'immediatezza del dibattimento, secondo il monito espresso della Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 29 maggio 2019.

In conseguenza si è modificato l'art. 145 delle norme di attuazione, che rimetteva ad una valutazione discrezionale l'indicazione del giorno di udienza fissata per l'esame del singolo testimone, consulente o perito.

Il riferimento al "presidente" si adatterà anche al rito monocratico in funzione del rinvio generale ai principi del dibattimento ad opera dell'art. 559, comma 1, c.p.p.

***

Art. 1, comma 11, lett. b), della legge delega: *«prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale».*

Art. 493 c.p.p. - Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove**, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**.

(Omissis)

V. art. 30, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

In linea con quanto suggerito dalla Relazione di accompagnamento alla legge delega e in attuazione del criterio di delega enunciato dall'art.1, comma 11, lett. b) della legge delega, si è scelto di modificare il primo comma dell'art. 493 c.p.p., impiegando il verbo «illustrare», con riferimento alla richiesta di prove delle parti.

La modifica intende enfatizzare l'introduzione di «*un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti*» a beneficio di un consapevole e razionale esercizio del sindacato giudiziale previsto dagli artt. 189 e 190 c.p.p., al fine di evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l'istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro.

La richiesta di ammissione della prova è articolata nei momenti dell'indicazione dei fatti che si intendono provare e dell'illustrazione dell'ammissibilità e rilevanza delle prove. Per evitare che tale momento si trasformi in un modo surrettizio in un'occasione per veicolare al giudice elementi conoscitivi di valutazione, si è specificato che l'illustrazione deve concernere esclusivamente l'ammissibilità della prova ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1, c.p.p.. Peraltro, rimane fermo il potere del presidente, sancito dall'ultimo comma dell'art. 493 c.p.p., di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

***

Art. 1, comma 11, lett. c), della legge delega: «*prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione*».

Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici

(Omissis)

1.*bis* Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-*bis*, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima l'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, **nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter***, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

V. art. 30, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 501 del codice di rito introduce, in conformità alle previsioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. c), il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica.

In assenza di indicazioni specifiche sulla congruità del termine, si è ritenuto che il termine di sette giorni potesse rappresentare una soluzione adeguata al fine di bilanciare ragionevolmente gli interessi delle parti e l'efficienza processuale.

Si è scelto, inoltre, di non introdurre alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica, ritenendo che lo stesso non possa pregiudicare la validità dell'esame orale del perito o del consulente tecnico.

In conformità alla previsione della legge delega, la nuova disposizione non comporta alcuna deroga alla disciplina dell'ordine di assunzione delle prove, delle letture e dell'indicazioni degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Peraltro, in connessione con l'intervento effettuato sull'art. 501 c.p.p. e con il criterio di delega, secondo cui resta ferma *"la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione"*, si è chiarito, con un intervento sul comma 2, che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con la connessa possibilità di acquisirli), si estende alle relazioni depositate ai sensi dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*, in tal modo coordinando la fase, meramente informativa, del deposito, con quella acquisitiva e fermo, per il resto, quanto previsto dall'art. 511 c.p.p.

***

Art. 1, comma 11, lett. d), della legge delega: *«prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».*

Art. 495 c.p.p. - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
(Omissis)
4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

V. art. 30, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

In attuazione del criterio di delega sancito dall'art. 1, comma 11, lett. d), è stato introdotto nel corpo dell'art. 495 c.p.p. un comma aggiuntivo per regolare il delicatissimo tema dell'immediatezza della deliberazione.

La collocazione della norma è giustificata dal fatto che la nuova regola attiene all'ammissione delle prove, seppure a seguito di istanza di rinnovazione dell'esame a seguito dal mutamento di almeno uno dei giudici che compongono il collegio.

Il testo, rispetto al criterio della legge delega, che già appare sufficientemente specifico rispetto al bilanciamento realizzato, è stato meglio declinato, facendo generico riferimento al mutamento del giudice, per includere sia il giudice monocratico che il giudice collegiale - in quanto la norma si colloca nelle disposizioni dettate per il rito collegiale e opera, invece, nel giudizio monocratico per effetto di quanto previsto dagli articoli 549 e 555 c.p.p. - e per consentire che la disposizione operi anche quando la composizione del giudice collegiale muti per effetto della sostituzione anche di uno solo dei suoi membri. Si è specificato il riferimento espresso al fatto che le prove utilizzabili siano state assunte nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, in quanto, malgrado si tratti di prove assunte nello stesso dibattimento e, quindi, normalmente assunte nel contraddittorio con tutte le parti del medesimo processo, è parso utile ribadire il presupposto decisivo.

In concreto, si dispone che in caso di mutamento di almeno uno dei componenti del collegio (e, quindi, in caso di rito monocratico, dell'unico giudice), a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

Qualora, però, la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, il giudice non disporrà la riassunzione della prova, salvo che lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Quest'ultima disposizione deve essere letta in sintonia con le disposizioni di attuazione del criterio di legge delega enunciato dall'art. 2-*quater* comma 1, lett. a), destinato a introdurre la registrazione audiovisiva delle prove dichiarative come forma ulteriore e tendenzialmente elettiva di documentazione dell'atto.

CAPITOLO VI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. L'estensione delle ipotesi di citazione diretta - art. 1, co. 9, lett. l).

Art. 1, comma 9, lett. l) della legge delega: «*estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento*».

Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, **337-*bis,* primo e secondo comma**, **340, terzo comma**, 343, secondo comma, **348, terzo comma**, 349, secondo comma, **351, 372, 374-*bis*, 377, terzo comma, 377-*bis*, 385, secondo comma,** con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite**, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-*ter,* 495, 495-*ter*, 496, 497-*bis*, 497-*ter*, 527, secondo comma, 556,** 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-*bis*, **611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma,** 625, **635, terzo comma**, **640, secondo comma**, **642, primo e secondo comma, 646** e 648 del codice penale, **nonché quando si procede per i reati previsti:**
a) dall'articolo 291-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-*bis* e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) dall'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
f) dagli articoli 5, comma 8-*bis*, 10, comma 2-*quater*, 13, comma 13-*bis*, e 26-*bis*, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
(*Omissis)*

V. art. 32, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Il criterio di delega *sub l)* risulta finalizzato ad estendere il numero dei reati per i quali si procede a citazione diretta, con corrispondente riduzione dell'area dell'udienza preliminare.

La scelta del Parlamento non è stata quella di estendere indiscriminatamente tale esercizio dell'azione penale ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni. La scelta espressa nella legge delega è stata invece quella di ampliare il novero delle eccezioni già previste nel secondo comma dell'art. 550 c.p.p. sulla base di due criteri: quello formale, per cui deve trattarsi di delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel

massimo a sei anni, quindi delitti puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, e quello sostanziale della non complessità di accertamento.

In base a tali criteri, dunque, si dovrà procedere a citazione diretta per i reati puniti con pena edittale massima compresa tra i quattro e i sei anni, sempre che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

In attuazione della delega, sono stati individuati una serie di delitti i quali, almeno nella norma, non richiedono indagini complesse. Si sono considerati tali, per esempio, i reati che avvengono in pubblico, di fronte ad una pluralità di testimoni, come gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527 comma 2 c.p.) o il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635 comma 3 c.p.) l'apologia di delitto (art. 414 c.p.) e l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.). Anche la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.) e la bigamia (art. 611 c.p.) appaiono di regola di non complesso accertamento, così come i reati caratterizzati da violenza o minaccia, ad esempio l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385 comma 2 prima parte c.p.) o la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.). Si sono esclusi, invece, i reati che possono richiedere accertamenti più delicati, come la procurata evasione e l'agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti allo speciale regime penitenziario di cui all'art. 41-*bis* O.P. (art. 391-*bis*).

È stato inoltre ritenuto che esistano numerose fattispecie rientranti tra i delitti contro la fede pubblica il cui accertamento non appare complesso in quanto emerge da circostanze di fatto: per esempio le falsità in monete (artt. 454, 460, 461 c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), oltre all'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-*ter* c.p.). Un discorso analogo può essere svolto per alcuni casi di falsità personale (artt. 495, 495-ter, 496, 497-*bis* e 497-ter). Sono invece stati esclusi i falsi in atti pubblici, che spesso richiedono indagini più complesse.

Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, sono stati ritenuti riconducibili al criterio di delega la truffa aggravata (art. 640 cpv. c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.) e l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), tenendo anche conto che i querelanti spesso si fanno parti attive con produzioni documentali o indicando persone informate sui fatti.

Nella valutazione dei delitti contro l'attività giudiziaria si sono fatti rientrare nei reati a citazione diretta solo quelli incentrati su condotte di non complesso accertamento, escludendosi quindi le fattispecie di calunnia, falsa perizia e frode processuale.

Nei casi in cui più disposizioni del medesimo articolo prevedano pene diverse o circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'estensione si è cercato di razionalizzarne il trattamento processuale, uniformandone la procedura attraverso l'estensione dell'ambito della citazione diretta, ovviamente quando ciò fosse consentito dal criterio di delega. Si possono citare, per esempio, l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340 comma terzo c.p.); l'esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l'attività (art. 348 comma secondo c.p.); la procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.); la violazione di domicilio aggravata (art. 614 ultimo comma c.p.) e quella commessa da pubblico ufficiale (art. 615 comma 1 c.p.); la rivelazione del contenuto della

corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste (art. 619 secondo comma c.p.).

Si è peraltro deciso di non ampliare il novero dei reati a citazione diretta al caso di omessa denuncia aggravata per un delitto contro la personalità dello stato da parte di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art. 363 c.p.), al reato di interferenze illecite nella vita privata commesse da un pubblico ufficiale e reati analoghi riguardanti intercettazioni di comunicazioni telefoniche aggravate dalla qualifica di p.u. o investigatore privato. Sempre a causa della complessità e della delicatezza degli accertamenti richiesti, sono stati esclusi i delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e contro l'ambiente.

I medesimi criteri sin qui illustrati sono stati seguiti per i reati previsti da leggi speciali.

In tale ambito, si sono innanzitutto selezionati alcuni reati riguardanti le armi contenuti nella legge 110/1975, come il porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi e l'importazione di armi senza licenza.

All'interno del Testo unico doganale d.P.R. 43/1973 è stato individuato il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis*).

Quanto al d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), si è ritenuto che non presentino problemi di accertamento i delitti di inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 80 e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale. Anche la falsa attestazione della presenza in servizio e la giustificazione dell'assenza con certificato medico falso, punito dall'art. 55- *quinquies* comma 1 d.lgs. del 165/01 (Testo Unico sul pubblico impiego), è stato considerato suscettibile di rientrare nei criteri stabiliti dalla legge delega.

Di non complesso accertamento sono stati ritenuti alcuni reati previsti dal T.U. sull'immigrazione d.lgs. 286/1998: per esempio, la contraffazione e l'alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio; la seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l'espulsione disposta dal giudice; la produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno. Ad opposta conclusione si è pervenuti, invece, per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che non è stato dunque inserito nel catalogo dei reati perseguibili con citazione diretta.

Nell'ambito del T.U. sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), sono stati individuati i reati di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti, di cui all'art. 82, comma 1.

In relazione ai reati tributari è stata ritenuta di non complesso accertamento solo la fattispecie dell'omessa dichiarazione (art. 5 c. 1 e 1-*bis*); per gli altri reati tributari e per i reati fallimentari è stata mantenuta l'udienza preliminare.

2. La nuova udienza filtro - art. 1, co. 12.

Art. 1, comma 12, lett. da a) a g), della legge delega:

«a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 c.p.p., introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento»;
«b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), c.p.p., il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti»;
«c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero»;
«d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»;
«e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 c.p.p. con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera»;
«f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»;
«g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 c.p.p. e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica».

V. art. 5, co. 1, lett. c), 32, co. 1 lett. b), c), d), e), f), 99 co. 1, a) dello schema di decreto

Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare ~~e, successivamente~~**, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,** fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 **o dall'articolo 554-bis, comma 2.**
2. ~~Il termine previsto dal comma 1 è stabilito~~ **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti** a pena di decadenza.
3. **Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, s**~~S~~e ~~la costituzione~~ **la stessa** avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

V. art. 5, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
(Omissis)
d) l'indicazione del giudice competente ~~per il giudizio~~ **per l'udienza di comparizione predibattimentale** nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato ~~in contumacia~~ **in assenza**;

(Omissis)
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, ~~prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,~~ **entro il termine di cui all'articolo 554-*ter*, comma 2,** può presentare le richieste previste dagli articoli 438 ~~e~~**,** 444 **e 464-*bis*** ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella ~~segreteria del pubblico ministero~~ **cancelleria del giudice** e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
(Omissis)
3. Il decreto di citazione è notificato**, a pena di nullità,** all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione **predibattimentale**. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria ~~unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2~~.

V. art. 32, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 553 c.p.p. -Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione ~~in dibattimento~~ predibattimentale
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice ~~con il~~ **unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al** decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

V. art. 32, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 554-*bis* - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta
1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater*, 420-*quinquies* e 420-*sexies*.
3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.
7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.
8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 554-quater - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, comma 2;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 554-quinquies - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, possono essere proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo 437.

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 555 - Udienza ~~di comparizione~~ ***dibattimentale*** *a seguito di citazione diretta*
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza ~~di comparizione~~ **dibattimentale**, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
~~2.Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.~~
~~3.Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.~~
~~4. Se deve procedersi al giudizio l~~**L**e parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove**, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

V. art. 32, co. 1, lett. e) e 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 558-bis - Giudizio immediato
1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis*.

V. art. 32, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

L'introduzione nella trama del codice di rito di un'udienza predibattimentale in camera di consiglio risponde nella delega a più finalità.

Da un lato, infatti, essa serve a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale; dall'altro lato, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da

incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità *ex ante*, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria.

Per questa ragione, nell'adempimento della delega, all'udienza predibattimentale è stato assegnato il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (che infatti sono ora trasmessi integralmente al giudice: cfr. art. 553), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Non si è ritenuto di esplicitare che un esito possibile è anche quello previsto dall'art. 131-bis c.p., in quanto tra gli esiti ordinari dell'udienza vi è anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in presenza di una causa di non punibilità, che include, quindi, anche la pronuncia di cui all'art. 131-bis c.p. (su ciò rispetto all'udienza preliminare si è espressa la Corte di cassazione: Sez. 5, Sentenza n. 21409 del 11/02/2016).

Accanto a queste funzioni, l'udienza predibattimentale è destinata, però, anche a definire tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio, relativi, in primo luogo, alla costituzione delle parti (con necessaria anticipazione in questa sede della costituzione delle parti e conseguente adeguamento anche delle disposizioni contenute nell'articolo 79 c.p.p.), alle questioni preliminari e all'accesso ai riti alternativi.

Queste opzioni sono state realizzate tramite l'introduzione degli articoli 554-bis e 554-ter c.p.p., che, per l'appunto, disciplinano quegli istituti e delineano le forme dell'udienza predibattimentale a seguito della citazione diretta, che, in stretta aderenza alle previsioni della legge delega, si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

In conseguenza di quell'intervento sono state, inoltre, disciplinate la forma della sentenza di non doversi procedere e le conseguenze rispetto alle spese, con richiamo, peraltro, alle assolutamente analoghe disposizioni di cui agli articoli 426 e 427 dettate per l'udienza preliminare.

In sede di richiami di norme previste per l'udienza preliminare si è inteso ribadire anche in questa sede l'applicazione dell'art. 425, comma 2, che legittima l'applicazione delle circostanze generiche e la loro comparazione ai fini dell'adozione della sentenza di non luogo a procedere.

Una disciplina particolare è stata, invece, dettata per l'impugnazione della sentenza, in considerazione della peculiarità propria del rito con citazione diretta, con l'innesto, in aggiunta, della modifica imposta da altra parte della delega circa la non impugnabilità di alcune pronunce.

Parimenti, in conformità alla delega, che vuole che anche la sentenza in esame sia revocabile, se ne è dettata una disciplina specifica, come pure impone la delega, per tener conto del fatto che l'esito non può mai essere la riapertura delle indagini, in quanto in questo caso il rito era già passato ad una fase successiva all'esercizio dell'azione penale propriamente processuale.

Per questo, ove il giudice accolga la richiesta dispone procedersi al dibattimento.

Peraltro, all'udienza predibattimentale (analogamente a quanto previsto per l'udienza preliminare) è stato attribuito anche il compito di definire l'oggetto del giudizio, consentendo

al giudice e alle parti di esaminare l'imputazione articolata ai sensi dell'articolo 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti di indagine. In questo modo, da un lato, si evita l'inutile restituzione degli atti al pubblico ministero, quando l'imputazione è formulata in termini tali da comportare la nullità, consentendo una modifica nel contraddittorio. Ma, dall'altro lato, si evita anche che le più ampie e diverse problematiche connesse all'imputazione (se già emergono in questa fase dagli atti di indagine, come spesso accade) provochino solo in esito al dibattimento (a quel punto svolto inutilmente) un provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., oppure determino l'innestarsi delle vicende modificative disciplinate dagli articoli 516 ss. c.p.p., che, in ogni caso, sono causa di inefficienza e complicazioni.

Per effetto di questi interventi, salvo i casi in cui le novità emergano solo dal dibattimento, oggi il *thema decidendum* diviene oggetto di verifica preliminare nel contraddittorio, anche in relazione alla definizione giuridica, come la delega ha imposto facendo riferimento al fatto che debba essere esaminata anche la correttezza degli articoli di legge richiamati. In ogni caso, a maggior garanzia, si è però previsto che, nel caso in cui l'imputato non sia presente all'udienza, fisicamente o mediante collegamento a distanza, il verbale contenente la modifica dell'imputazione sia a lui notificato, anche per consentire l'eventuale accesso ai procedimenti speciali, e si è fissato un termine dilatorio per la celebrazione dell'udienza, alla quale il processo dovrà essere rinviato.

È solo il caso di precisare che non si è, invece, espressamente collocata nell'udienza predibattimentale la disciplina dell'art. 469 c.p., allo scopo di continuare a consentire l'operatività di quell'istituto anche nel rito a citazione diretta, per il caso in cui gli eventi lì indicati sopravvengano all'udienza predibattimentale, nella quale, invece, i medesimi esiti sono espressamente previsti e disciplinati. Il tutto in continuità con il rapporto esistente tra pronuncia ex art. 425 c.p.p. e pronuncia ex art. 469 c.p.p. nei giudizi con udienza preliminare.

Qualora non sussistano condizioni ostative alla celebrazione del dibattimento e sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, nell'impianto prescelto per il caso in cui non si addivenga all'esito previsto da un rito speciale, il giudice si limita ad indicare la data per la successiva udienza dibattimentale, che, in quanto collocata nella medesima fase, si pone quindi in continuità, seppure debba ovviamente svolgersi davanti ad un altro giudice persona fisica. In ogni caso, si è previsto che l'udienza per l'apertura e la celebrazione del dibattimento non si possa fissare prima di venti giorni, anche per consentire alle parti di organizzare a quel punto la loro difesa in un'ottica propriamente dibattimentale. E', infatti, prima di questa udienza che debbono essere depositate le liste testi.

In forza dell'esigenza di effettuare un coordinamento tra le norme adottate e il complessivo sistema processuale (art. 1, comma 3 della delega) e della finalità acceleratoria complessivamente imposta come finalità generale dalla delega (art. 1, comma 1, della delega), si è ritenuto che si imponesse anche un definitivo e chiaro superamento della limitazione, di fonte giurisprudenziale per vero, all'applicazione ai reati con citazione diretta del giudizio immediato.

Per questo aspetto, infatti, per prima cosa il silenzio serbato dal titolo III (procedimenti speciali) del libro VIII (Tribunale monocratico) sul giudizio immediato non poteva essere

interpretato come una deliberata scelta di esclusione di quel rito nei procedimenti davanti al tribunale monocratico, perché la norma cardine del raccordo fra il complesso delle norme codicistiche, per così dire, ordinaria, e il procedimento davanti al tribunale monocratico è l'art. 549 c.p.p., il quale prevede una generalizzata applicazione di tutte le norme del codice, salvo quanto espressamente previsto in senso contrario e previa una valutazione in concreto di applicabilità. Tanto è vero che anche la giurisprudenza non ha mai dubitato che il giudizio immediato si applicasse nel procedimento davanti al tribunale monocratico nel caso di reati che provenissero da udienza preliminare, che sono anch'essi giudizi monocratici disciplinati dal libro VIII. E, difatti, la ragione per cui in sede giurisprudenziale si è escluso che il giudizio immediato fosse applicabile nei procedimenti azionabili con citazione diretta è stata individuata in una assunta incompatibilità, derivante dalla mancanza nel rito a citazione diretta di un'udienza preliminare, ritenuta presupposto implicito del giudizio immediato, in quanto esso sarebbe legittimato da un'evidenza probatoria intesa come standard di fondatezza idonea ad escludere il vaglio dell'udienza preliminare.

Rispetto a ciò, a parte il fatto che con l'introduzione del cd. immediato cautelare il presupposto del rito è in parte mutato (con superamento del presupposto unico dell'evidenza della prova), quel che più rileva in questa sede è che proprio in ragione dell'introduzione dell'udienza predibattimentale, che, come l'udienza preliminare, ha tra i suoi scopi principali di vagliare preliminarmente la sostenibilità dell'azione penale, si impone l'applicazione di un rito che ha la funzione di evitare quel vaglio quando la prova appaia evidente (ad un giudice).

Per questa ragione, si è espressamente estesa anche al rito monocratico con citazione diretta l'applicazione del giudizio immediato.

Peraltro, un simile intervento si rende necessario anche in ragione dell'ulteriore intervento effettuato in forza della delega, che ha ampliato i reati azionabili con la citazione diretta, rispetto ai quali si perderebbe la celerità propria del rito immediato, in modo tanto più irragionevole se si considera, come detto, che quel rito oggi si connota anche quale strumento di accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare.

CAPITOLO VII - IMPUGNAZIONI

1. Impugnazioni: forma, modalità e termini di presentazione dell'impugnazione - art. 1, co. 13, lett. a), b), i).

Art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «*fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione*»;

Art. 1, comma 13, lett. b) della legge delega: «*abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento*»;

Art. 1, comma 13, lett. i) della legge delega: «*prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato*»;

Art. 581 c.p.p. - Forma dell'impugnazione.
1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
1-*bis*. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.
1-*ter*. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 582 c.p.p. - Presentazione dell'impugnazione.
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato **mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-*bis*** ~~personalmente ovvero a mezzo di incaricato~~ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ~~Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione~~
1-*bis*. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Abrogato.

V. art. 33, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 583 c.p.p. - Spedizione dell'atto di impugnazione
Abrogato

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 585 - Termini per l'impugnazione.
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
1-*bis*. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Art. 591 c.p.p. - Inammissibilità dell'impugnazione.
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ~~583,~~ 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

Art. 309 c.p.p. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
(*Omissis*)
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste ~~dagli articoli 582 e 583~~ **dall'articolo 582**.
(*Omissis*)

V. art. 13, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato.
(*Omissis*)
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore**.

V. art. 24, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso.
(*Omissis*)
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste dall'art. 583 comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.**
(*Omissis*)

V. art. 25, co. 1, lett. c), n. 2 dello schema di decreto

Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova.
(*Omissis*)
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore**.
(*Omissis*)

V. art. 29, co. 1, lett. a), n. 3 dello schema di decreto

Art. 589 c.p.p. - Rinuncia all'impugnazione.

(*Omissis*)
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli ~~581, 582 e 583~~ **581 e 582** ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

Art. 591 c.p.p. - Inammissibilità dell'impugnazione.
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ~~583,~~ 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

Art. 595 c.p.p. - Appello incidentale.
(*Omissis*)
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582~~, 583 ,~~ e 584.
(*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di cui all’art. 1, comma 13, lett. a), b), i) della legge delega, si modifica la disciplina generale delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell’impugnazione, nonché ai termini per proporla. Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell’atto d’impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria. Nel nuovo comma 1-*bis* dell’art. 581 c.p.p. è innanzitutto prevista la causa d’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Il comma 1-*ter* dell’art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1.

Quanto alle modalità di presentazione dell’atto, si introduce nell’art. 582 una distinzione a seconda che l’impugnazione sia proposta dalla parte o dai difensori, prevedendo l’uso delle modalità telematiche facoltativo nel primo caso e obbligatorio nel secondo, così operandosi anche il raccordo con quanto previsto, in materia di deposito telematico, dal nuovo art. 111-*bis* c.p.p., introdotto in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega. La disciplina viene conseguentemente semplificata, prevedendo

che solo le parti, quando propongono personalmente l'impugnazione, possano presentare l'atto, in modalità analogica, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le modifiche agli artt. 309, 438, 446, 464-bis, 589, 591, 595 c.p.p. sono di mero coordinamento, conseguenti all'abrogazione dell'art. 583 c.p.p. e alla necessità di adeguare i rinvii effettuati a detta norma da altre disposizioni del codice.

2. Impugnazioni (continua): appellabilità oggettiva delle sentenze e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - art. 1, co. 13, lett. c), e), f), l).

Art. 1, comma 13, lett. c) della legge delega: «*prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa*»;

Art. 1, comma 13, lett. e) della legge delega: «*prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità*»;

Art. 1, comma 13, lett. f) della legge delega: «*prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c)*»;

Art. 1, comma 13, lett. l) della legge delega: «*modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado*».

Art. 593 c.p.p. - Casi di appello.
(*Omissis*)
3.~~ Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.~~ **Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.**

V. art. 34, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 428 c.p.p. - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
(*Omissis*)
3-*quater*. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a ~~contravvenzioni punite~~ **reati puniti** con la sola pena ~~dell'ammenda~~ **pecuniaria** o con pena alternativa.

V. art. 23, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

Art. 603 c.p.p. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
(*Omissis*)
3-*bis*. ~~Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale~~. **Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in**

udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
(*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. c), e), f), l) della legge-delega, le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l'efficienza attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Viene pertanto esclusa l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell'istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

3. Impugnazioni (continua): rapporti tra improcedibilità dell'azione penale, azione civile e confisca – art. 1, co. 13, lett. d).

Art. 1, comma 13, lett. d) della legge delega: «*disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia*».

Art. 578-ter c.p.p. – Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-*bis*, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-*bis*, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

V. art. 33, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 578 c.p.p. - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
(*Omissis*)
1-*bis*. ~~Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.~~ **Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata**

condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis,* gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

V. art. 33, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 317 c.p.p. - Forma del provvedimento. Competenza.
(*Omissis*)
4. ~~Gli~~ **Salvo quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 578, gli** effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

V. art. 14, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 573 c.p.p. - Impugnazione per i soli interessi civili.
1. L'impugnazione per ~~i soli~~ **gli** interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-*bis*. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
(*Omissis*)

V. art. 33, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 78 c.p.p. - Formalità della costituzione di parte civile.
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda **agli effetti civili;**
e) la sottoscrizione del difensore.
(*Omissis*)

V. art. 5, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 165-ter disp. att. c.p.p. (Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice).
1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-*bis*.

V. art. 41, co. 1, lett. dd) dello schema di decreto

Art. 175-bis disp. att. c.p.p. (Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice).

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-*bis*, e 578-*ter,* comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis* del codice".

V. art. 41, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. d), della legge delega, le nuove disposizioni disciplinano i rapporti dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con l'azione civile esercitata nel processo penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata.

L'attuale regime applicabile in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione regola in modo omogeneo le due ipotesi negli artt. 578 e 578-*bis* c.p.p., attribuendo al giudice penale il compito di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, o ai soli effetti della confisca "in casi particolari", secondo un'impostazione che, tuttavia, è in parte superata alla luce del quadro normativo sopravvenuto e, comunque, riguardando la diversa ipotesi di proscioglimento per *estinzione* del reato, non è mutuabile per disciplinare i rapporti tra azione civile o confisca e improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione.

Per attuare la delega con riguardo ai rapporti con la dichiarazione d'improcedibilità, quindi, occorre tenere conto dei principi ricavabili dalla stessa legge n. 134 del 2021 e dei principi generali del sistema.

Quanto ai principi ricavabili dalla legge delega, la direttiva di cui all'art. 1, comma 13, lett. d), che impone di «*disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale* […] *e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata*», non fornisce indicazioni specifiche su come atteggiare tali rapporti, lasciando astrattamente aperte soluzioni diverse (quali la caducazione delle statuizioni civili e in materia di confisca o la prosecuzione o devoluzione del giudizio in altra sede).

Dirimente, quindi, nell'orientare la scelta del legislatore delegato, è il quadro generale di sistema.

Sotto tale profilo, occorre considerare che la pronunzia di improcedibilità ha carattere *processuale* e, come tale, impedisce di proseguire nell'esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia. L'improcedibilità preclude, quindi, l'applicazione della confisca che presuppone una "condanna" (comunque la si voglia intendere, tanto in senso formale, quanto in senso sostanziale). Né può ricorrersi a un'estensione della differente disciplina prevista dall'art. 578-*bis* c.p.p. nel caso di estinzione del reato per prescrizione, poiché il superamento dei termini massimi previsti per il giudizio di impugnazione è uno sbarramento processuale che impedisce qualsivoglia prosecuzione del giudizio, anche solo finalizzata all'accertamento della responsabilità da un punto di vista sostanziale e svincolato dalla forma assunta dal provvedimento (come invece consentito, a seguito della sentenza della C. Cost., 26.3.2015 n. 49, nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione). Sarebbe impropria, del resto, l'assimilazione di una causa impediente della

prosecuzione del giudizio, di natura *processuale*, a una causa estintiva del reato, che è fenomeno attinente al merito del processo.

Esclusa la possibilità che il processo penale prosegua ai soli effetti della confisca, un'alternativa che trasferisca altrove l'accertamento dei suoi presupposti, consentendo all'imputato di difendersi anche in ordine alla *responsabilità penale*, non è proponibile, trattandosi di misura che deve essere applicata in un procedimento giurisdizionale informato a tutte le garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale (ivi inclusa la garanzia della ragionevole durata). Pertanto, non si potrebbe *trasferire* nel procedimento di prevenzione l'azione patrimoniale dopo che la confisca sia stata applicata con una sentenza penale non definitiva. L'imputato potrebbe difendersi rispetto alla decisione di confisca, appellando anche o soltanto i punti riguardanti la responsabilità penale (presupposto della confisca), che non potrebbero essere decisi, seppur *incidenter tantum*, dal giudice della prevenzione. Neppure potrebbe essere previsto un trasferimento della decisione al giudice penale dell'esecuzione. Se l'azione patrimoniale fosse trasferita in sede esecutiva dopo una sentenza penale di condanna non definitiva, senza il presupposto dell'accertamento (definitivo) sul tema della responsabilità penale, nel procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione dovrebbe paradossalmente svolgersi il controllo sul giudizio penale di primo grado demandato alle impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) penali.

In definitiva, il criterio di delega riguardante « *i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione […] e la confisca disposta con la sentenza impugnata*» non può che attuarsi nel senso della privazione di effetti della confisca in sede penale, con la sola eccezione costituita dalle ipotesi di confisca obbligatoriamente prevista dalla legge anche fuori dai casi di condanna (come è, ad esempio, per le cose intrinsecamente criminose di cui all'art. 240, secondo comma, n. 2 c.p.).

Non di meno, nel caso in cui, con la sentenza impugnata, sia stata disposta la confisca di beni in sequestro, si prevede che il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art 344-*bis* c.p.p., trasmetta gli atti all'autorità giudiziaria competente per la proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, affinché la stessa valuti la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del procedimento di prevenzione e l'applicazione, anche in via d'urgenza, di misure conservative, in vista dell'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Non si tratta, quindi, di *trasferimento* o *prosecuzione* del giudizio ai fini della confisca penale in altra sede, ma di impulso per l'eventuale attivazione di *altra e distinta procedura*, da svolgersi nel rispetto della propria disciplina, dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Onde garantire il necessario coordinamento tra le procedure e impedire l'eventuale dispersione dei beni sequestrati in sede penale nelle more della decisione del giudice della prevenzione, si prevede che il sequestro penale cessi di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, non è disposto il sequestro dal tribunale competente per le misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Analoga contraddizione sistematica, in ragione del carattere processuale e impediente della pronuncia di improcedibilità, produrrebbe una prosecuzione del giudizio di

impugnazione ai soli effetti civili, considerata la natura accessoria dell'azione civile nel processo penale.

A tale ultimo riguardo, peraltro, soccorre un ulteriore dato sistematico, ricavabile dalla disposizione già in vigore introdotta nel comma 1-*bis* dell'art. 578 c.p.p., ad opera della legge n. 134 del 2021, secondo cui, in caso di condanna per la responsabilità civile, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p, rinvia per la prosecuzione al giudice civile. Il legislatore, per quanto concerne i rapporti tra improcedibilità e azione civile, ha quindi scelto di percorrere una "terza via", mediana rispetto alla soluzione di lasciare al giudice penale il compito di decidere sulla domanda risarcitoria nonostante l'improcedibilità e a quella di imporre una riproposizione della domanda al giudice civile di primo grado. La scelta punta a ridurre il carico di lavoro del giudice penale nella fase delle impugnazioni, assicurando il diritto della parte civile a una decisione sull'azione risarcitoria in tempi non irragionevoli. In coerenza con tale scelta e con la *ratio* stessa della legge n. 134/2021, pertanto, si propone di attuare la delega in ordine ai rapporti tra improcedibilità dell'azione penale e azione civile *trasferendo la decisione al giudice civil*e.

L'opzione di trasferire al giudice civile la decisione sull'impugnazione, dopo la formazione del giudicato sui capi penali, sviluppa il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 578, comma 1, c.p.p e, quindi, si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d'innocenza dell'imputato, è necessario restringere l'oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato. È pertanto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale. Ciò accade già, secondo la sentenza costituzionale n. 182 del 2021, nelle ipotesi coperte dall'art. 578, comma 1, c.p.p dove "il giudice penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice", ma "se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)", valutando quindi se la condotta contestata "si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno". Secondo la Corte costituzionale, "la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza" (sent. n. 182/2021, par. 14 m.). Questa ricostruzione è stata portata alle logiche conseguenze in sede di attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 13, lett. d) della legge delega, nella parte in cui impone di disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale e l'azione civile. L'art. 578, comma 1-*bis,* c.p.p. è stato pertanto modificato, includendo il riferimento ad "ogni caso" di impugnazione della sentenza "anche" per gli interessi civili (quindi anche in mancanza di una pronuncia di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni). La "prosecuzione" del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull'assenza di cause d'inammissibilità dell'impugnazione, non determina effetti

pregiudizievoli per la parte civile o per l'imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le "questioni civili", con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d'innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l'imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Onde salvaguardare anche le cautele reali che assistono la domanda civile in sede penale, si introduce, con il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 578 c.p.p., una disposizione che – in deroga a quanto previsto dall'art. 317, comma 4, c.p.p. (a tal fine opportunamente interpolato) – prevede, nel caso di trasferimento dell'azione civile, la persistenza degli effetti del *sequestro conservativo* disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non sia più soggetta a impugnazione.

Inoltre, per attuare la seconda parte della direttiva di cui alla lett. d), è stata conseguentemente disciplinata l'ipotesi dell'impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p l'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale. Naturalmente, occorre attribuire il diritto d'impugnare, in prima battuta, come se si trattasse di un'impugnazione anche agli effetti civili (quindi come se vi fosse anche l'impugnazione agli effetti penali del p.m. o dell'imputato), situazione coperta dall'art. 573, comma 1, c.p.p. L'art. 573, comma 1-*bis,* c.p.p diventa applicabile dopo che il giudice penale dell'impugnazione abbia verificato l'assenza d'impugnazione anche agli effetti penali. Questa scelta del legislatore delegato determina un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle "questioni civili". Il giudice civile non potrebbe pertanto accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, con una soluzione normativa che evita i profili d'illegittimità ravvisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito penale compiuto in sede civile. Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano "la domanda agli effetti civili", secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), c.p.p.

In conseguenza della disciplina dettata per i rapporti fra improcedibilità dell'azione penale, azione civile e confisca, si introducono due ulteriori misure al fine di prevenire l'eventuale prodursi di cause di improcedibilità e, nel caso in cui le stesse dovessero comunque verificarsi, evitare il pregiudizio che un ritardo nella declaratoria di improcedibilità potrebbe produrre all'azione della parte civile e alle esigenze di pronta attivazione dell'autorità giudiziaria compente per le misure di prevenzione.

La prima misura è di carattere organizzativo e, attraverso l'introduzione dell'art. 165-*ter* disp. att. c.p.p., intende promuovere l'adozione, da parte dei capi degli uffici, dei provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-*bis* delle stesse disposizioni di attuazione del codice di rito.

Con la nuova disposizione di cui all'art. 175-*bis* disp. att. c.p.p., parallelamente, si impone un termine acceleratorio alle corti per la pronuncia di improcedibilità: termine compatibile con quello, dilatorio, individuato con le nuove disposizioni per la citazione a giudizio in appello (40 giorni) e finalizzato ad assicurare che, nei procedimenti in cui sono presenti parti civili costituite o beni in sequestro, possano attivarsi i percorsi rispettivamente previsti per la prosecuzione dell'azione civile innanzi al giudice civile competente secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario e per l'eventuale adozione di misure di prevenzione.

4. Impugnazioni (continua): rito camerale "non partecipato" in appello - art. 1, co. 13, lett. g) e h).

Art. 1, comma 13, lett. g) della legge delega: «*prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza*»;

Art. 1, comma 13, lett. h) della legge delega: «*eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale*».

Art. 598-bis. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

V. art. 34, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 599. – Decisioni in camera di consiglio ***con la partecipazione delle parti.***
1. ~~Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.~~ **Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.**
(*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 599-bis c.p.p. - Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
1. ~~La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di~~ **Le parti possono dichiarare di** concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. **La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.**
2. **Abrogato**
3. ~~Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.~~ **Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-*bis*, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.**
3-*bis*. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.
3-*ter*. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.
4. (*Omissis*)

V. artt. 34, co. 1, lett. f) e 98 comma 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 601 - Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero **o** se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 ~~o se l'appello è proposto per i soli interessi civili~~.
2. ~~Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione~~. **Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.**
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429**,** comma 1 lettere a), **d-*bis*)**, f), g), nonché l'indicazione del giudice competente **e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine**

perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a ~~venti~~ **quaranta** giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno ~~venti~~ **quaranta** giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
6. (*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. g), dello schema di decreto

Art. 602 - Dibattimento di appello.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
1-*bis*. **Abrogato.**
(*Omissis*)

V. art. 34, co. 1, lett. h) dello schema di decreto
V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 167-bis. disp. att. c.p.p. – Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice.
1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-*bis* del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

V. art. 41, co. 1, lett. ee) dello schema di decreto

Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
1. *omissis*
2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

V. art. 94, co. 2, dello schema di decreto

In attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. g) ed h) della legge delega, si introducono disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello. Vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato. Le forme di trattazione dell'appello con rito camerale "non partecipato" vengono disciplinate dal nuovo art. 598-*bis* c.p.p., con modalità simmetriche rispetto al rito davanti alla Corte di cassazione di cui all'art. 611 c.p.p., secondo la seguente cadenza temporale calcolata a ritroso dall'udienza: quindici giorni per le richieste del procuratore generale e per le memorie e richieste scritte delle altre parti, nonché per i motivi nuovi e la richiesta di concordato; cinque giorni per le memorie di replica, termini il cui tassativo rispetto garantisce un funzionamento efficiente del nuovo rito cartolare. Il termine di quindici giorni prima dell'udienza costituisce uno snodo processuale fondamentale, anche in considerazione della previsione innovativa che entro tale termine debba essere presentata la richiesta di concordato a pena d'inammissibilità. L'altro snodo

processuale è costituito dal termine di quindici giorni dalla ricezione del decreto di citazione in giudizio, entro il quale deve essere presentata a pena d'inammissibilità la richiesta di partecipazione all'udienza dell'appellante o, comunque, dell'imputato o del suo difensore. Il regime del comma 2 del nuovo art. 598-*bis* c.p.p. è pertanto coerente con l'impostazione sistematica del codice che colloca le scelte sul rito a valle degli atti propulsivi del procedimento. Resta invece affidata alle "prassi virtuose" l'eventuale soluzione di far precedere la citazione in giudizio da un "interpello", ove ritenuto utile ai fini di una più ordinata calendarizzazione delle udienze. Considerata la dialettica anticipata e scritta imposta dal rito "non partecipato", vengono ampliati a quaranta giorni i termini dilatori (oggi di venti giorni) concessi per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori, ai sensi dell'art. 601, commi 3 e 5, c.p.p.

La scelta dell'oralità implica la trattazione del giudizio di secondo grado in pubblica udienza, secondo la disciplina del dibattimento di appello di cui all'art. 602 c.p.p., oppure in camera di consiglio con l'intervento delle parti, secondo la disciplina generale di cui all'art. 127 c.p.p., già ora applicata alle decisioni camerali in virtù dell'art. 599 c.p.p.. Come nell'attuale sistema, la corte provvede in pubblica udienza, tranne nei casi previsti dall'art. 599 c.p.p. (quando l'appello ha uno degli oggetti ivi indicati o quando specifiche disposizioni di legge rinviano alle forme dell'art. 127 c.p.p., come nel caso dell'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. e del nuovo art. 554-quater c.p.p.). Il giudizio di secondo grado viene trattato oralmente, in dibattimento o in camera di consiglio, anche nel caso in cui la corte rigetti la richiesta di concordato sui motivi di appello, indipendentemente dalla richiesta di trattazione orale presentata dall'imputato appellante. Resta peraltro fermo il potere di riproporre in udienza la richiesta di concordato, con una scelta finalizzata a incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, obiettivo cui è pure finalizzata la concomitante abrogazione dei limiti al concordato previsti dall'attuale art. 599-*bis,* comma 2, c.p.p.

Alla nuova disciplina delle udienze nel giudizio di appello consegue la necessità di un'ulteriore modifica normativa. Con una disposizione nuova, introdotta all'art. 167-*bis* disp. att. c.p.p., si prevede che avviso del provvedimento emesso dalla corte in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-*bis* c.p.p. sia comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti: si tratta di mera comunicazione "di cortesia", senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-*bis* c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il *dies a quo* per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.p.

All'art. 94, comma 2, dello schema di decreto, infine, è stata prevista una disposizione transitoria per coordinare l'applicazione delle nuove disposizioni sull'udienza non partecipata in appello con le disposizioni "emergenziali" attualmente in vigore ed efficaci fino al 31 dicembre 2022, dettate al medesimo scopo.

5. Impugnazioni (continua): rito camerale "non partecipato" in Cassazione - art. 1, comma 13, lett. m)

Art. 1, comma 13, lett. m) della legge delega: «*prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza*».

Art. 611. Procedimento ~~in camera di consiglio~~.

1. ~~Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.~~ **La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.**

1-*bis*. Nei procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-*bis*, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

1-*ter*. Le richieste di cui al comma 1-*bis* sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

1-*quater*. Negli stessi casi di cui al comma 1-*bis*, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza.

1-*quinquies*. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-*ter* sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

1-*sexies*. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione

delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.
2. [*Comma abrogato dall'art. 6, L. 26 marzo 2001, n. 128*].

V. art. 35, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
1. ***omissis***
2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

V. art. 94, co. 2, dello schema di decreto

Le modifiche all'art. 611 c.p.p. attuano le direttive di cui all'art. 1, comma 13, lett. m) della legge delega e perseguono gli obiettivi del risparmio di risorse giudiziarie e dell'abbattimento dei tempi del processo, incentivando la celebrazione del giudizio davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio con contraddittorio "cartolare", in linea con l'analogo intervento apportato nella disciplina del giudizio di appello.

Il chiaro senso della legge delega è di imporre come regola generale del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, in deroga a qualsiasi altra disposizione di segno contrario, il modello dell'udienza camerale "non partecipata". La stessa delega contempla tre eccezioni a tale regola: a) quando, nei procedimenti *diversi* da quelli per i quali già oggi l'art. 611 c.p.p. prevede il contraddittorio meramente cartolare, una delle parti faccia richiesta di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio; b) quando, negli stessi casi, la Corte di cassazione disponga d'ufficio l'udienza partecipata; c) quando la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa. Ulteriore eccezione al modello camerale "non partecipato" è quella, implicita nel sistema e già oggi sottratta al regime dell'art. 611 c.p.p., delle disposizioni codicistiche o di leggi speciali che disciplinano il procedimento camerale con modalità e scansioni temporali incompatibili con il rito cartolare dell'art. 611 c.p.p.: così è, ad esempio, per il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, a norma dell'articolo 706 c.p.p.. (cui si applica la procedura prevista dall'art. 704 c.p.p., che prevede che le parti siano sentite e, se comparsa, anche la persona di cui è chiesta l'estradizione) o per il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, a norma dell'art. 22 l. 22 aprile 2005, n. 69, la cui procedura contempla termini così brevi da essere incompatibili con la tempistica, pur contratta, prevista dal nuovo art. 611, comma 1-*quinquies*, c.p.p.

Se, dunque, l'udienza camerale "non partecipata" diventa la regola, nel modellarne la disciplina è stato necessario chiarire i rapporti fra il nuovo modello procedimentale di cui all'art. 611 c.p.p. e il procedimento camerale tradizionale, disciplinato dall'art. 127 c.p.p., onde evitare che il richiamo all'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. contenuto in altre norme dello stesso codice (artt. 32, comma 1; 48, comma 1; 311, comma 5; 325, comma 3, per effetto del rinvio all'art. 311, comma 5; 625-*bis*, comma 4, c.p.p.) possa indurre il dubbio che in tali casi la trattazione del ricorso debba comunque avvenire in udienza "partecipata".

Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo sul perimetro applicativo del nuovo regime dell'art. 611 c.p.p., pertanto, la disposizione prevede che la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori "*se non è diversamente stabilito*" (con ciò facendo salva l'applicazione delle diverse e incompatibili procedure dettate da altre disposizioni normative) e "*in deroga a quanto previsto dall'articolo 127*" (onde rendere chiaro il contenuto derogatorio dell'art. 611 c.p.p. rispetto a qualsiasi altra disposizione che, pure, prescriva l'osservanza dell'art. 127 c.p.p.)

Le forme di trattazione del ricorso con rito camerale "non partecipato" vengono previste dal nuovo comma 1 dell'art. 611 c.p.p., che già racchiude la disciplina delle decisioni in camera di consiglio, secondo la seguente cadenza temporale: termine fino a quindici giorni prima dell'udienza, per la presentazione delle richieste del procuratore generale, dei motivi nuovi e delle memorie di tutte le parti; termine fino a cinque giorni prima dell'udienza, per le eventuali memorie di replica.

Nel comma 1-*bis* si introduce la norma generale che consente, sia nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza pubblica, sia in quelli per i quali è prevista la trattazione nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., la scelta della trattazione orale, in alternativa alla trattazione scritta, che diviene il rito "ordinario" davanti alla Corte di cassazione. La delega, al riguardo, manda al delegato di «*prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata* [...]» (art. 1, comma 13, lett. m). Il legislatore delegante, quindi, consente una deroga al rito cartolare per i soli «*casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale*»; esclude, di conseguenza, la possibilità di udienza "partecipata" nei casi per i quali l'art. 611 c.p.p. già oggi prevede il procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (casi particolarmente previsti dalla legge, quali quelli di cui agli artt. 428 e 612 c.p.p. e tutti i ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442 c.p.p.). Per tale motivo, si è limitata la potestà delle parti (di tutte le parti, come da espressa previsione della legge delega) di attivare il rito "orale" nei soli procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 c.p.p., nonché in quelli da trattare con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., prevedendo che in tali casi il procuratore generale e i difensori possano chiedere la trattazione in pubblica udienza (nel caso di ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 c.p.p.) o in camera di consiglio con la loro partecipazione (nel caso di ricorsi da trattare nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.). Per ragioni di coerenza logica e sistematica e per non disincentivare il ricorso al rito cartolare in appello, si è prevista che la stessa facoltà sia concessa alle parti a fronte di ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma del nuovo art. 598-*bis* c.p.p., quando si tratti di ricorsi per i quali, in caso di udienza "partecipata" in appello, si sarebbe dovuto procedere con udienza pubblica (con esclusione, quindi, dei ricorsi avverso sentenze di appello aventi esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario: tutti casi per cui la vigente disciplina prevede il rito camerale in appello).

Nei commi 1-*ter* e 1-*quater* sono previste le scansioni successive alla richiesta di partecipazione all'udienza del procuratore generale e dei difensori delle parti ed è altresì disciplinata la possibilità che la Corte stessa disponga l'udienza "partecipata", pubblica o in camera di consiglio, quando lo consiglino la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame: potestà che, in stretta aderenza al criterio di delega («*prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata*») la Corte potrà esercitare nei soli casi in cui è consentita analoga facoltà alle parti.

Nel comma 1-*quinquies*, ferma restando la distinzione fra trattazione scritta e orale di cui ai commi precedenti, si prevedono termini ridotti, sia per la presentazione dell'eventuale richiesta di intervento in udienza, che per il deposito di memorie e repliche, fissando anche un termine minimo di comparizione (venti giorni) più ampio rispetto a quello previsto in generale dall'art. 127 c.p.p. Nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte, infatti, il rito camerale assume necessariamente cadenze diverse rispetto a quelle previste dall'art. 127 c.p.p., non potendosi comprimere eccessivamente i termini spettanti alle parti per esercitare il contraddittorio scritto.

Completa l'intervento sull'art. 611 c.p.p. la previsione, inserita nel comma 1-*sexies*, a tutela del contraddittorio nel caso in cui emerga la possibilità di una ridefinizione giuridica del fatto contestato, in aderenza alla giurisprudenza CEDU di riferimento (a partire dalla nota sentenza Drassich c. Italia dell'11 dicembre 2007) e del consolidato orientamento della Suprema Corte che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, esclude la compressione o la limitazione del diritto al contraddittorio quando la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga a sorpresa e l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione di interloquire sulla questione (Cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03).

All'art. 94, comma 2, dello schema di decreto, infine, è stata prevista una disposizione transitoria per coordinare l'applicazione delle nuove disposizioni sull'udienza non partecipata in Corte di cassazione con le disposizioni "emergenziali" attualmente in vigore ed efficaci fino al 31 dicembre 2022, dettate al medesimo scopo.

6. Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio - art. 1, co. 13, lett. n).

Art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega: «*prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente*».

Art. 24-bis. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio

riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

V. art. 4, co. 1, dello schema di decreto

Il criterio di delega trova puntuale attuazione nel nuovo art. 24-*bis* c.p.p. La disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. A tale ultimo riguardo, lo scostamento dal dato testuale del criterio di delega («*prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente*»), con la previsione di una trasmissione degli atti al *pubblico ministero* presso il giudice competente, è reso necessario per rispettare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla materia (la sentenza n. 76 del 1993, con cui Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e successivamente la sentenza n. 70 del 1996, con cui la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. anche sotto tale profilo).

7. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - art. 1, co. 13, lett. o).

Art. 1, comma 13, lett. o) della legge delega: «*introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei di ritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale*».

TITOLO III-bis
Rimedi per l'esecuzione delle decisioni
della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 628-bis c.p.p. (Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali)
1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.
3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.
4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.
5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.
7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-*bis* e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

V. art. 36 dello schema di decreto

Art. 60 c.p.p. - Assunzione della qualità di imputato
(*Omissis*)
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo **oppure la riapertura dello stesso a seguito di rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-*bis*.**

V. art. 5, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 91 **[dello schema di decreto]** ***(Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo)***
1. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell'articolo 628-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell'articolo 628-*bis*, comma 5.

V. art. 91 dello schema di decreto

L'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. o) va nel senso di superare l'assetto binario – da un lato, revisione europea e, dall'altro, incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del *dictum* europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo.

L'istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla *restitutio in integrum*, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale.

Per questo, trattandosi di rimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto alla ordinaria revisione. Sulla scorta di tale considerazione, si è ritenuto di collocare la disciplina in un nuovo titolo III-*bis*, sotto la rubrica *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*.

Le scelte caratterizzanti della nuova previsione possono essere sintetizzate come segue.

La norma di cui al comma 1 indica i casi in cui è possibile attivare il rimedio in questione e i soggetti legittimati, individuati esclusivamente nel ricorrente in sede europea, con conseguente esclusione dei terzi non impugnanti che avrebbero potuto vantare la medesima violazione. Sul punto, si è ritenuto che l'espresso riferimento contenuto nella delega al solo «soggetto che abbia presentato il ricorso» non consentisse un ampliamento in favore di soggetti diversi. Per quanto concerne le decisioni della Corte Edu che legittimano l'attivazione della revisione europea, si è fatto riferimento non solo alle sentenze che accertino una violazione della Convenzione, ma anche alle ipotesi in cui sia disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell'art. 37 della Convenzione in conseguenza del riconoscimento della violazione da parte dello Stato.

Le norme di cui ai commi 2 e 3 disciplinano essenzialmente i profili procedurali della richiesta. In proposito, si stabilisce che essa debba, a pena di inammissibilità:

1. contenere «l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano»;

2. essere presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale;
3. formulata con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582 c.p.p., entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.

Si prevede, inoltre, che alla richiesta vadano allegati la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che la giustificano. Circa la competenza della Corte di cassazione, non si è ritenuto necessario precisare che il procedimento debba essere assegnato a una sezione diversa da quella che ha eventualmente definito i ricorsi interni, trattandosi di riparto interno alla Corte che, in quanto tale, potrà essere disciplinato in sede tabellare.

La norma di cui al comma 4 disciplina le modalità di trattazione della revisione europea, richiamando il giudizio camerale previsto dall'art. 611. È integralmente richiamata la disposizione dell'articolo 635 c.p.p., in tema di sospensione della pena o della misura di sicurezza.

Come disposto al comma 5, superato il vaglio di ammissibilità, l'oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione riguarderà l'individuazione della "incidenza effettiva" che la violazione convenzionale ha prodotto sulla condanna, cui seguirà la scelta in ordine allo strumento più adatto per rimuovere gli effetti pregiudizievoli, ivi inclusa – se del caso – la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Solo qualora la Corte di cassazione non sia in grado di provvedere direttamente, trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione oppure, secondo le evenienze, disporrà la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione, stabilendo se e in quale parte gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi conservino efficacia.

Nei commi 6 e 7 vengono disciplinate talune delle conseguenze della riapertura del processo. In particolare, quanto alla prescrizione, la pronuncia di riapertura del processo viene sostanzialmente assimilata all'annullamento agli effetti di cui all'articolo 161-*bis* del codice penale, essendosi previsto che la prescrizione riprenda a decorrere - a far tempo dalla pronuncia della Corte - quando la riapertura del processo venga disposta davanti al giudice di primo grado (comma 6). Ancor più evidente il meccanismo di assimilazione ai fini dell'improcedibilità. In tal caso, infatti, per l'ipotesi di riapertura del processo innanzi alla corte di appello, si è dettata una disposizione perfettamente corrispondente a quella prevista dall'art. 344-bis, comma 8, c.p.p., con la sola differenza che il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128 c.p.p. (comma 7).

Al comma 8 si attua la previsione del criterio di delega, laddove si fa riferimento alla necessità di regolamentare i rapporti del rimedio in esame con la rescissione del giudicato. Al riguardo, si è ritenuto maggiormente coerente con la *ratio* della delega stabilire che le disposizioni sin qui esaminate trovino applicazione anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguardi il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

Ulteriore conseguenza della riapertura del processo è la "riassunzione" della qualità di imputato, che viene disciplinata con apposita modifica della disposizione di cui all'articolo 60 c.p.p.

Con le disposizioni transitorie, inserite in questo stesso decreto, si è provveduto a regolare i possibili profili di diritto intertemporale, stabilendosi in particolare:

- che nelle ipotesi in cui, in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sia divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato la violazione, ovvero la Corte europea abbia disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine di novanta giorni per la proposizione del nuovo rimedio decorra dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- che, per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 (ovvero prima della legge n. 3/2019, che ha introdotto il c.d. blocco della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado) la prescrizione riprenda il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione disponga la riapertura del processo, e non solo allorquando quest'ultima venga disposta innanzi al giudice di primo grado.

CAPITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ED ESECUZIONE DELLA CONFISCA - ART. 1, CO. 14.

Art. 1, comma 14 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*
a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;
b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27».

Art. 86 disp. att. c.p.p. - Vendita o distruzione delle cose confiscat~~e~~.
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione**. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.**
1-*bis*. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

V. art. 41, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

Art. 104-bis disp. att. c.p.p. - Amministrazione dei beni sottoposti a ~~sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari.~~ ***sequestro e confisca.*** *Tutela dei terzi nel giudizio.*
1. ~~Nel caso~~ **In tutti i casi** in cui il sequestro preventivo **o la confisca** ~~abbia~~ **abbiano** per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. ~~Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice~~ **In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca,** ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.
1-*ter*. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-*quater*. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ~~Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.~~
1-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
1-*sexies*. ~~Le disposizioni dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice~~. **In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-*bis* del codice.**

V. art. 41, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

Per attuare la direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 1 comma 14), viene modificata la disciplina di cui all'art. 86 disp. att. c.p.p., facendo salvi i casi in cui sia prevista una specifica destinazione delle cose confiscate. Pertanto, le ipotesi di confisca in casi particolari ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p. e fattispecie assimilate, nonché di confisca disposta nei procedimenti per reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis,* c.p.p. restano disciplinate dal comma 1-*quater* dell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p., con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Negli altri casi, per risolvere la questione delle competenze e delle modalità di liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali in ordine a reati per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, si estende alle cancellerie penali la possibilità di delega delle operazioni di vendita già prevista dalle disposizioni degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile.

Come noto, il criterio di delega originava dalla esigenza di "decongestionare" le cancellerie degli uffici giudiziari, anche in ragione del fatto che si tratta di uffici strutturalmente non attrezzati per gestire questo tipo di attività in tutti i casi (sempre più frequenti) nei quali non si tratta di vendere beni mobili di agevole commercializzazione, per i quali già è possibile per gli uffici avvalersi utilmente dell'IVG, in forza dell'art. 13 del reg. di esecuzione del c.p.p. o dell'art. 152 del TU spese di giustizia. Questioni delicate si sono poste, ad esempio, per la liquidazione di aziende o quote societarie. Problemi analoghi si pongono anche con riferimento alla liquidazione di beni immobili, che vede le cancellerie penali sfornite delle conoscenze delle problematiche inerenti alle vendite immobiliari e che, dalle informazioni disponibili, ha condotto a una generalizzata stasi dei procedimenti.

In attuazione dello specifico criterio di delega, con la modifica al comma 1 dell'art. 86 disp. att. c.p.p., si rendono applicabili anche in sede penale le più agevoli e moderne modalità di vendita dettate dagli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, che hanno dato buona prova di sé in quell'ambito della giurisdizione. Come per la vendita disciplinata in detti articoli, quindi, le cancellerie potranno procedere direttamente alla vendita dei beni confiscati (come già oggi fanno, avvalendosi dell'istituto all'uopo

autorizzato) oppure delegarla a professionisti esterni (come prevedono le norme del codice di procedura civile in alternativa alla vendita diretta).

Il caso particolare dell'esecuzione della confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca, viene invece disciplinato nel comma 1-*bis* dell'art. 86 disp. att. c.p.p., in aderenza alla stessa direttiva di cui alla lett. a). In questo caso si prevede che l'esecuzione della confisca avvenga secondo le modalità proprie dell'esecuzione delle pene pecuniarie. Si tratta di una soluzione già accolta dal sistema, in quanto prevista dall'art. 735-*bis* c.p.p. per l'esecuzione di provvedimenti resi da Autorità straniere che abbiano ad oggetto una "confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto del reato" (che è provvedimento riconducibile, per l'appunto, alla confisca per equivalente che non si sia già manifestata nell'apprensione di un bene in sede di sequestro). La direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 1 comma 14) va d'altra parte coordinata con quelle, previste dal successivo comma 16, che delegano il Governo a modificare la disciplina in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. L'esigenza di semplificare e razionalizzare l'esecuzione della pena pecuniaria emerge dai dati statistici citati in altra parte di questa relazione, che testimoniano come le percentuali di riscossione siano bassissime. La volontà della legge delega, come emerge da una lettura congiunta dei richiamati criteri direttivi, è di introdurre meccanismi efficaci per l'esecuzione tanto delle pene pecuniarie, quanto della confisca per equivalente, nell'ipotesi di cui si è detto. In attuazione della legge delega, pertanto, la nuova disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria troverà applicazione, in quanto compatibile, anche per l'esecuzione della confisca per equivalente. Ciò è coerente con la natura di sanzione penale riconosciuta come propria di tale forma di confisca dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La conversione della confisca per equivalente in una pena sostitutiva, finalizzata alla coercizione dell'adempimento, ove possibile, è d'altra parte misura già prevista in altri ordinamenti europei e giudicata compatibile con il diritto UE (cfr. Corte di Giustizia, Prima Sezione, 10 gennaio 2019, Causa C-97/18 ET). Essa è d'altra già prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamata dal citato art. 735-*bis* c.p.p.

Le norme contenute nell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. continuano a disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, conformemente alla *ratio* della direttiva di cui alla lett. b) dell'art. 1 comma 14 della legge delega. La soluzione prescelta determina anche un coordinamento con la disciplina dei commi 1-*bis* e 1-*quater* dell'art. 104-*bis* modificata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2022, senza necessità di ulteriori modifiche.

CAPITOLO IX - DEINDICIZZAZIONE IN CASO DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE O DI ASSOLUZIONE - ART. 1, CO. 25.

Art. 1, comma 25, della legge delega: «*nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati*».

Art. 64-ter disp. att. c.p.p. - Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini.
1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «*Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.*».
3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo*: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.».*

V. art. 41, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

La norma di attuazione dell'art. 1, comma 25, della legge delega è stata stilisticamente redatta sulla falsariga dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice *privacy*) e lascia impregiudicate le competenze di settore dell'Autorità garante della *privacy*.

Un primo e chiaro vincolo di delega è che l'intervento deve essere operato all'interno delle disposizioni di attuazione del codice di rito.

Il "costituire titolo" lascia intravedere una iniziativa su richiesta - ed in tal senso si è operato - che esclude l'attivazione officiosa o comunque automatismi incombenti sulle cancellerie.

I provvedimenti che costituiscono titolo per la deindicizzazione sono individuati dal criterio di delega nel "decreto di archiviazione", nella "sentenza di non luogo a procedere"

e nella "sentenza di assoluzione". Le tre locuzioni però non si coordinano perfettamente tra loro: non avrebbe senso, da un lato, includere i *decreti* ed escludere le *ordinanze* di archiviazione; dall'altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531), quando le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere vengono menzionate abbracciando qualunque "formula". Nel comma 1 della norma che si propone di introdurre si sono apportate, pertanto, le opportune formule armonizzatrici.

Il rinvio all'art. 17 del Regolamento sulla protezione dei dati ("Diritto alla cancellazione - diritto all'oblio") vuole garantire il rispetto della disciplina comunitaria, imposto dalla delega. Non si è ritenuto opportuno effettuare un rinvio maggiormente specifico, mediante espressa menzione dell'art. 17, comma 1, lett. e) e dell'art. 19 del Regolamento: ciò non perché si ritenga che dette norme non siano applicabili, ma all'opposto perché il rinvio all'art. 17 del Regolamento senza ulteriori specificazioni appare in grado di meglio evocare - in modo recettizio - l'istituto del diritto all'oblio nella sua interezza, anche a fronte di future modifiche della disciplina U.E. Accogliendo il suggerimento n. 6 del Garante per la protezione dei dati personali, relativo al comma 1 della disposizione, si è inserita la richiesta clausola di salvaguardia dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003.

Le tipologie di annotazioni rilasciabili dalla cancelleria, sulla base dell'interesse e della specifica richiesta di parte, sono due, entrambe ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679: un preventivo ed originario divieto di indicizzazione del provvedimento (comma 2); una successiva attestazione della idoneità del titolo ad ottenere la deindicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante, ad indicizzazione già avvenuta (comma 3).

Quanto alla prima annotazione, il Garante, nel suo parere, suggeriva di valutare l'opportunità di espungere il richiamo all'art. 17 del Regolamento. Si è tuttavia ritenuto di mantenere tale richiamo, in quanto l'art. 17 del Regolamento fornisce comunque fondamento all'istituto della deindicizzazione, anche intesa in forma preventiva e con riferimento al c.d. ridimensionamento della visibilità mediatica, che rappresenta un aspetto "funzionale" del diritto all'identità personale cui pure è riconducibile il diritto all'oblio (Cass. 27 marzo 2020, n. 7559). Si è invece condiviso e accolto, per il resto, il suggerimento del punto n. 6 del parere del Garante. Sul piano contenutistico, quindi, si è ridefinito l'obbligo, con riguardo all'adozione di misure idonee a impedire la possibilità di reperire il provvedimento giudiziario in rete mediante ricerche condotte a partire esclusivamente dal nominativo della persona che ne era stata destinataria.

PARTE SECONDA – RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE

CAPITOLO I - PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (art. 1, comma 17)

Art. 1, comma 17 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) *abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;*

b) *prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;*

c) *prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;*

d) *ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;*

e) *prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;*

f) *per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;*

g) *prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;*

h) *prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;*

i) *prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;*

l) *prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;*
m) *prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro ingiustificato motivo;*
n) *mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità».*

1. La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi: premessa e modifiche al codice penale

Art. 20-bis c.p. Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:

1) **la semilibertà sostitutiva;**
2) **la detenzione domiciliare sostitutiva;**
3) **il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;**
4) **la pena pecuniaria sostitutiva.**

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

V. art. 1, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

1. L'attuazione della legge delega (art. 1, co. 17 l. n. 134/2021) comporta una riforma organica delle "sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi", di cui al Capo III della l. 24 novembre 1981, n. 689. Tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell'ordinamento verso l'esecuzione di pene detentive di breve durata. È infatti da tempo diffusa e radicata, nel contesto internazionale, l'idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l'articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l'effetto

desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di *extrema ratio*. La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di "pene" che devono tendere alla rieducazione del condannato. Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere. La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena.

2. In questo contesto, trovano spazio nel sistema le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte più di quarant'anni fa, dalla legge 689 del 1981, quale rilevante novità per l'ordinamento italiano, ispirata, appunto, alla logica delle alternative al carcere. L'area della sostituzione della pena detentiva, originariamente individuata nella misura massima di sei mesi, è stata progressivamente estesa, prima, a un anno (nel 1993) e, poi, a due anni (nel 2003). Nonostante questa progressiva valorizzazione dell'istituto, l'evoluzione del sistema sanzionatorio, nei decenni successivi, è stata tale da rendere nella prassi sempre meno rilevanti le sanzioni sostitutive. Come ha notato la dottrina, l'area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto dei riti alternativi. Entro l'area dei due anni di pena inflitta, patteggiare l'applicazione di una sanzione sostitutiva della reclusione, ad esempio, è di gran lunga meno conveniente rispetto a un patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena stessa. Le statistiche del Ministero della Giustizia confermano d'altra parte il successo applicativo della sospensione condizionale della pena: il 50% delle condanne a pena detentiva di qualsiasi ammontare, nel decennio 2011-2021, è infatti rappresentato da condanne a pena sospesa. Per contro, la pressoché irrilevante applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 l. n. 689/1981 è testimoniata, emblematicamente, dai dati relativi alla semidetenzione - che ha interessato nel 2021 solo 11 persone - e alla libertà controllata - che ha interessato nello stesso anno solo 540 persone. Di qui la scelta del legislatore delegante di abolire tali sanzioni sostitutive di introdurre *ex novo* una disciplina organica.

3. Nel contesto di un più ampio disegno volto all'efficienza del sistema penale, e al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., il Parlamento ha infatti delegato il Governo a rivitalizzare e rivalorizzare le sanzioni sostitutive delle pene detentive, che vengono ora concepite, sin dal *nomen iuris*, come vere e proprie *pene sostitutive*: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali. Invero già la legge 689/1981, nonostante il titolo del Capo III ("sanzioni sostitutive"), in alcune disposizioni parla di "pene sostitutive" (ad es., negli artt. 57 e 58), espressione presente anche nella giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo, la sentenza n. 28/2022). La scelta del legislatore delegato, in linea con lo spirito della legge delega, è di adottare senza indugi la nuova denominazione, più coerente col sistema sanzionatorio e, per quanto si è detto, con la Costituzione. Si tratta di pene, diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale.

4. La scelta del Parlamento è stata di ampliare notevolmente l'area della pena detentiva breve sostituibile: il limite massimo di due anni di pena detentiva, infatti, viene raddoppiato.

Il concetto di pena detentiva "breve" cambia e si allinea, nel giudizio di cognizione, con quello individuato in sede di esecuzione dall'art. 656, co. 5 c.p.p. Per effetto di interventi legislativi e della Corte costituzionale, infatti, il limite di pena detentiva inflitta fino al quale, di norma, il pubblico ministero deve sospendere l'ordine di esecuzione, dando al condannato la possibilità di chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione, è di quattro anni. Di fatto, la pena detentiva breve, nell'esecuzione penale, è la pena fino a quattro anni, che può essere eseguita *ab initio* fuori dal carcere, previa concessione di una misura alternativa alla detenzione. La scelta della l. n. 134/2021 è di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione. Questa scelta comporta due effetti positivi sul sistema:

a) fa venir meno l'integrale sovrapposizione dell'area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi le pene sostitutive;

b) consente al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere 'sostituite' con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l'allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi). La riforma, in altri termini, realizza una anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione.

Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l'efficienza complessiva del processo e della giustizia penale.

Nella prospettiva del processo, la valorizzazione delle pene sostitutive rappresenta, anzitutto, un incentivo ai riti alternativi. Basti pensare all'ampliamento dell'operatività del procedimento per decreto (per effetto del raddoppio – da sei mesi a un anno – del limite di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria, nonché della possibilità di applicare, con il decreto di condanna, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo), ovvero alla possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di una pena detentiva fino a quattro anni, con la garanzia di evitare l'ingresso in carcere. In secondo luogo, la valorizzazione, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità, con il quale può essere sostituita la pena detentiva fino a tre anni, concorre alla riduzione delle impugnazioni, essendo prevista dalla legge delega (art. 1, co. 13, lett. e) l'inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità. Sempre sul terreno processuale, inoltre, la valorizzazione delle pene sostitutive, irrogabili dal giudice di cognizione, promette una riduzione dei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, oggi sovraccarichi e incapaci, in molti distretti, di far fronte in tempi ragionevoli alle istanze di concessione di misure alternative, come testimonia il fenomeno dei c.d. liberi sospesi. L'efficienza della giustizia penale, cui mira la legge delega, non può ragionevolmente essere rapportata al solo processo di cognizione. Se la fase dell'esecuzione penale ha una durata irragionevole, il procedimento penale nel suo complesso non può dirsi certo efficiente. Misure alternative concesse a distanza di anni dall'istanza, e dalla sospensione dell'ordine di esecuzione rappresentano oggi una realtà non infrequente e inaccettabile, per ragioni di efficienza del sistema e, ancor prima, di difesa sociale, di ragionevolezza e di rispetto dei principi costituzionali.

Nella prospettiva del carcere, afflitto da strutturali problemi di sovraffollamento, la riforma delle pene sostitutive promette un significativo impatto, concorrendo alla riduzione del numero dei detenuti per pene brevi. Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, al 31 dicembre 2021 i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano 11.262 su 37.631, pari cioè al 29,9%. Ciò significa che quasi un detenuto ogni tre stava scontando una pena breve. Dei citati 11.262 detenuti, 1.173 stavano scontando una pena fino a un anno; 2.244 una pena compresa tra un anno e due anni; 3.754 una pena compresa tra due anni e tre anni; 4.100 una pena compresa tra tre anni e quattro anni. Ciò significa che i detenuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni – oggi non sostituibili né sospendibili – sono il 70% (7.854) dei detenuti condannati a pena detentiva breve e il 21% del complesso dei detenuti condannati. Tali dati – pur al netto di eventuali condizioni soggettive che possano precludere la sostituzione della pena – rendono evidente il possibile impatto della riforma sulla popolazione penitenziaria e sul problema del sovraffollamento carcerario.

Tali dati, in uno con la rivitalizzazione delle pene sostitutive ad opera della presente riforma e con la crescente dimensione applicativa della sospensione del procedimento con messa alla prova, confermano la centralità dell'esecuzione penale esterna e il ruolo fondamentale dell'UEPE. Il numero delle persone in esecuzione penale esterna ha ormai superato il numero di quelle detenute: a un sistema che per anni ha tradizionalmente conosciuto la centralità del carcere si sta gradualmente sostituendo, in linea con un *trend* osservabile in altri ordinamenti europei e non, un sistema che assegna un ruolo centrale a misure da eseguirsi nella comunità, con minor sacrificio della libertà personale e dei diritti fondamentali, nonché con maggiori possibilità di rieducazione, reinserimento sociale e riduzione della recidiva, nonché del sovraffollamento carcerario. L'efficienza e l'effettività di un simile sistema sanzionatorio richiede opportuni investimenti sull'esecuzione penale esterna. In previsione dell'attuazione della legge delega, il Governo ha già provveduto a stanziare risorse necessarie per il raddoppio dell'organico dell'UEPE (art. 17 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante "Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione").

5. La valorizzazione delle pene sostitutive all'interno del sistema sanzionatorio penale, operata della legge delega, rende opportuna l'introduzione nel codice penale di una disposizione di raccordo con l'articolata disciplina delle pene stesse, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981. Per ragioni di economia e di tecnica legislativa, oltre che di rispetto della legge delega, la disciplina delle pene sostitutive non viene inserita nel codice penale, dove nondimeno è opportuno, per ragioni sistematiche, che alla disciplina stessa venga operato un rinvio nella parte generale, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati. Per tale ragione si introduce un nuovo art. 20 *bis* c.p. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi") – inserito nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della nuova disposizione è di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981.

Si prevede, in particolare, che "salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge" – come ad es. nel caso degli artt. 16 t.u. immigrazione o 186, co. 9 *bis* c. strada –, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si stabilisce espressamente, in linea con il riformato art. 53 della stessa legge, attuativo della legge delega (art. 1, co. 17, lett. b) ed e), che le pene sostitutive sono le seguenti: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

6. Si è ritenuto opportuno denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l'aggettivo "sostitutivo/": semilibertà "sostitutiva", detenzione domiciliare "sostitutiva", lavoro di pubblica utilità "sostitutivo", pena pecuniaria "sostitutiva". Tale denominazione è funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi che, nell'ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina. È il caso delle misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ovvero, infine, è il caso della pena pecuniaria, prevista come pena principale (multa/ammenda).

Art. 175 c.p. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

V. art. 1, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

L'intervento mira a estendere espressamente alle pene sostitutive delle pene detentive il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati. L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze definitive di condanna alle sanzioni sostitutive delle pene detentive è prevista dall'art. 3, co. 1 lett., g) D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Fermi restando i limiti di pena inflitta previsti dall'art. 175 c.p., e gli ulteriori presupposti, l'intervento si limita a consentire l'applicabilità del beneficio in caso di

condanna a pena detentiva (non superiore a due anni) sostituita con una pena sostitutiva. Con ciò si intende incentivare le potenzialità di risocializzazione del condannato a pena sostitutiva, concedendo l'opportunità di attenuare gli effetti negativi e di stigmatizzazione sociale conseguenti alla condanna penale. Sarebbe d'altra parte irragionevole concedere il beneficio in caso di condanna a pena detentiva e non anche allorché, all'esito di una positiva valutazione, tale pena sia stata sostituita. In assenza di una delega legislativa, non si ritiene possibile, per quanto limitatamente alla condanna a pena sostitutiva, intervenire sul limite massimo della pena detentiva richiamato dall'art. 175 c.p.

2. La riforma organica della legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 71, co.1, lett. cc)
Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla rubrica del Capo III, le parole «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» sono sostituite dalle seguenti: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi».

V. art. 71, co. 1, lett. cc) dello schema di decreto

Per la scelta terminologica – pene sostitutive in luogo di sanzioni sostitutive – v. *supra* la relazione illustrativa relativa al nuovo art. 20 *bis* c.p.

Art. 53. Sostituzione delle pene detentive brevi.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater.*
Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 459 del codice di procedura penale.
Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

L'intervento, modificativo del *primo comma* dell'art. 53, attua i criteri di delega di cui alle lettere a), b) ed e) dell'all'art. 1, co. 17 l. n. 134/2021. Vengono anzitutto soppressi i riferimenti alla semidetenzione e alla libertà controllata, che vengono abolite (sul punto v. anche la disposizione transitoria di cui al riformato art. 76). Vengono introdotte quali pene sostitutive la semilibertà e la detenzione domiciliare, sostitutive della pena detentiva inflitta in misura non superiore a quattro anni, il lavoro di pubblica utilità, sostitutivo della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni; la pena pecuniaria, sostitutiva della pena detentiva inflitta in misura non superiore a un anno. Il limite massimo di pena sostituibile viene pertanto raddoppiato (da due a quattro anni). Unica tra le previgenti sanzioni sostitutive

a rimanere nel sistema è la pena pecuniaria, che vede raddoppiato (da sei mesi a un anno) il limite di pena detentiva sostituibile.

La tecnica legislativa adottata, quanto al rapporto tra le pene sostitutive, ricalca quella della previgente sostituzione. Le pene sostitutive possono pertanto concorrere, entro i rispettivi limiti massimi di pena detentiva sostituibile. In particolare, quando la pena detentiva è irrogata entro il limite di un anno, tutte e quattro le pene sostitutive possono essere applicate. Quando la pena detentiva è irrogata da un anno e un giorno a tre anni, possono concorrere lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà. Quando, infine, la pena detentiva è irrogata da tre anni e un giorno a quattro anni, possono trovare applicazione quali pene sostitutive solo la detenzione domiciliare o la semilibertà. I criteri di scelta tra le pene sostitutive sono disciplinati dall'art. 58, al quale si rinvia.

Quanto al lavoro di pubblica utilità, va precisato che il mancato riferimento nell'art. 53, co. 1 alla non opposizione del condannato, pur contenuto nella lett. e) dell'art. 1, co. 17 della legge delega, si giustifica in ragione della disciplina processuale adottata nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p., alla quale si rinvia, e che dà espresso rilievo, anche e proprio per il lavoro di pubblica utilità, al consenso del condannato quale condizione per l'applicazione della pena sostitutiva.

Si precisa, sempre nel *primo comma*, che la sostituzione della pena detentiva può avvenire sia in caso di condanna, sia in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Con ciò si recepisce un'espressa indicazione della legge delega (art. 1, co. 17, lett. e) e si aggiorna la disciplina dell'art. 53 l. n. 689/1981, che nella sua versione originaria precede l'introduzione del rito speciale nel codice di procedura penale del 1988.

Il *secondo comma* dell'art. 53 viene interamente sostituito. La disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, oggi contenuta in quel comma, viene infatti trasferita nel nuovo art. 56 *quater*, che il primo comma dell'art. 53 richiama in chiusura. Il secondo comma dell'art. 53 è invece ora dedicato alla disciplina relativa ai rapporti tra sostituzione della pena detentiva e procedimento per decreto. Si prevede, in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. e), ultimo periodo), che con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, possa sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Il Governo è delegato a "prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone". Tale criterio di delega si presta a una duplice lettura: a) che con il decreto penale di condanna possa applicarsi il lavoro di pubblica utilità entro lo stesso limite – di un anno – entro il quale la pena detentiva, nell'ambito di quel rito, può essere sostituita con la pena pecuniaria; b) che con il decreto penale di condanna possa applicarsi il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva entro il limite ordinario di tre anni. Nel dubbio si è preferito optare per la prima soluzione, valorizzando al fine della determinazione del limite di pena il riferimento alla pena pecuniaria, presente nel criterio di delega. Si è di conseguenza introdotta nell'art. 459, co. 1 *ter* c.p.p. (v. *infra*) una disciplina che prevede, in caso di decreto penale di condanna a pena pecuniaria, sostitutiva di una pena detentiva, la possibilità per il condannato di chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

L'originario terzo comma dell'art. 53, che si riferisce, in tema di giudizio per decreto, a una disciplina e precedente al codice di rito del 1988, viene abrogato.

Il *terzo comma* dell'art. 53 (già quarto comma), che disciplina la sostituzione della pena detentiva in caso di concorso formale di reati e di reato continuato, viene sostituito e riformulato in una nuova disposizione, che risulta collocata nel nuovo terzo comma. L'originaria disposizione stabilisce che "nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione". La distinzione tra reati per i quali è possibile o meno la sostituzione della pena detentiva, operata da tale disposizione, si spiega in considerazione del fatto che l'art. 60 della legge 689, abrogato nel 2003, conteneva un elenco di reati oggetto di esclusioni oggettive, cioè sottratti alla disciplina della sostituzione della pena detentiva. Ciò premesso, in base alla disciplina dell'attuale quarto comma dell'art. 53 i limiti di pena di cui al primo comma sono triplicati in caso di concorso formale di reati o di reato continuato. Il giudice, infatti, al fine della sostituzione della pena detentiva non tiene conto dell'aumento di pena conseguente alla disciplina di cui all'art. 81 c.p. (pena inflitta per il reato più grave, aumentata sino al triplo). L'aumento di pena conseguente al cumulo giuridico *ex* art. 81 c.p., in altri termini, è sterilizzato, dovendosi tenere conto solo della pena da infliggersi per il reato più grave; se questa non è superiore a due anni – attuale limite massimo per la sostituzione della pena detentiva – può aver luogo la sostituzione, anche se la pena inflitta è di sei anni. Tale disciplina, risalente all'originaria formulazione della legge 689, allorché il limite massimo di pena detentiva sostituibile era pari a sei mesi, è difficilmente compatibile con un sistema, come quello delineato dalla legge delega, in cui il limite massimo della pena detentiva sostituibile è pari a quattro anni. Considerando l'ipotesi in cui il giudice infligga la pena detentiva nella misura massima sostituibile (4 anni), applicando poi l'aumento massimo per il concorso massimo o per la continuazione, potrebbe essere sostituita una pena detentiva pari a dodici anni: si tratterebbe, all'evidenza, di una pena non di breve durata, incompatibile con la logica, le finalità e la disciplina delle pene sostitutive (si pensi anche solo a una detenzione domiciliare della durata di dodici anni, o a un lavoro di pubblica utilità che si protragga per nove anni). Di qui la scelta di introdurre una disciplina del tutto diversa, secondo la quale ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. Ciò significa che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo – cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" – non potrà in ogni caso essere superato.

Art. 55. Semilibertà sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione

professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.
I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.
L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

V. art. 71, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

L'art. 55 disciplina la semilibertà sostitutiva. Si tratta, secondo una logica di ordine progressivo, della più afflittiva tra le pene sostitutive della pena detentiva, la cui disciplina, in base al criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. f), viene mutuata dall'omonima misura alternativa alla detenzione, di cui all'art. 48 l. n. 354/1975. Il maggior grado di afflittività si deve al fatto che si tratta – come già nel caso della semidetenzione – dell'unica pena sostitutiva che comporta la permanenza in carcere per una parte della giornata. Nel sistema delle nuove pene sostitutive, come è evidente dalla disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 58, la semilibertà è concepita come una *extrema ratio*. Si tratta, al pari della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di una pena ispirata all'idea della pena-programma. Essa comporta, secondo quanto è previsto nel *primo comma*, l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno (fino a sedici ore), attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). Ulteriori prescrizioni, comuni alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sono previste dall'art. 56 *ter*, al quale si rinvia.

La componente detentiva è recessiva, potendo, nella misura massima possibile, essere ridotta a sole otto ore al giorno, pari al tempo che può trascorrersi in istituto per il rientro e il riposo notturno. Il limite minimo di dieci ore giornaliere in istituto, previsto dall'art. 55 per la semidetenzione, viene pertanto abbassato ad otto ore. Non si è ritenuto opportuno fare generico riferimento, senza indicare il numero di ore, a una parte della giornata da trascorrere in istituto, come fa l'art. 48 l. n. 354/1975 nel caso della semilibertà misura alternativa: il principio di legalità della pena, valevole anche per le pene sostitutive, impone infatti di delinearne i contorni in modo più preciso. Dell'omonima misura alternativa alla detenzione si è peraltro mutata la prassi, individuando in otto ore un ragionevole limite di permanenza minima in carcere, che consente ampi margini di libertà, funzionali alla realizzazione del programma di trattamento rieducativo, anche in considerazione dei tempi necessari per

raggiungere il carcere o altri luoghi, come quello di lavoro, che in alcuni casi possono essere non brevi.

Il *secondo comma*, richiamando quanto già previsto per la semidetenzione e per la semilibertà/misura alternativa, stabilisce che i condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o sezioni autonome di istituti ordinari, di cui all'art. 48, co. 2 l. n. 354/1975, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Rispetto alla disciplina della semidetenzione e della semilibertà/misura alternativa, si attribuisce rilievo anche alla prossimità con il comune di domicilio, lavoro o studio del condannato. La prossimità del luogo di detenzione ai luoghi frequentati nelle ore all'esterno dell'istituto è infatti funzionale a consentire le attività oggetto del programma di trattamento, in vista della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. Richiamando quanto previsto dall'attuale ultimo comma dell'art. 55, si precisa poi che durante il periodo di permanenza in carcere il condannato è sottoposto alle norme della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354/1975) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000), in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna in ordine alla violazione delle prescrizioni inerenti alla semilibertà sostitutiva, che ne possono comportare la revoca.

Il *terzo comma* disciplina l'obbligo di svolgere, per parte del giorno trascorsa fuori dal carcere, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale. Si prevede che il semilibero sia sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, in cui si determinano le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno. La determinazione delle ore da trascorrere in istituto/all'esterno è affidata a un provvedimento del giudice, che approva un programma predisposto dall'UEPE. Il criterio-guida è rappresentato dall'esigenza di svolgere, nella comunità, le attività indicate nel primo comma: attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale. Tali attività rappresentano un obbligo, per il condannato, al pari della permanenza in istituto per una parte della giornata. La flessibilità della semilibertà – in termini di tempo da trascorrere in istituto o all'esterno – risponde alla logica della individualizzazione del trattamento sanzionatorio, conforme al principio di cui all'art. 27, co. 2 Cost. Fermo il limite minimo delle otto ore giornaliere in carcere, le due anime della semilibertà sostitutiva – quella del contenimento/controllo detentivo e quella del rilascio in libertà per attività di rieducazione e reinserimento sociale – possono recedere l'una, rispetto all'altra, sulla base delle esigenze di trattamento del singolo condannato. La componente trattamentale della semilibertà sostitutiva, caratterizzata dalla nuova disciplina, anche processuale, delle pene sostitutive irrogate dal giudice di cognizione, mutua espressamente, in quanto compatibile, la disciplina del programma di trattamento previsto per l'omonima misura alternativa alla detenzione dall'art. 101, co. 2 D.P.R. n. 230/2000, richiamato dall'ultimo comma.

Il *quarto comma* affida all'ufficio di esecuzione penale esterna la vigilanza e l'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D.P.R. n. 230/2000.

Il *quinto comma*, attraverso un rinvio all'art. 101, commi 1, 2 e da 5 a 9 del D.P.R. n. 230/2000 mutua, in quanto compatibile, alcune disposizioni della disciplina di attuazione della semilibertà, misura alternativa alla detenzione. Al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, facilitando le opportunità di trovare un lavoro e gli spostamenti giornalieri da e verso l'istituto di pena, si stabilisce, escludendo l'applicazione dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992, che la condanna alla semilibertà non è di ostacolo al conseguimento o al mantenimento della patente di guida.

Quanto all'impatto atteso nella prassi, l'innalzamento da due a quattro anni del limite di pena detentiva sostituibile, non più coincidente con il limite di pena sospendibile, prefigura un'applicazione della semilibertà sostitutiva ben maggior rispetto alla semidetenzione. Tale pena sostitutiva, nel 2021, ha interessato solo 11 persone. È verosimile che i numeri della semilibertà sostitutiva siano ben maggiori, per quanto si tratti comunque dell'*extrema ratio* tra le pene sostitutive. Nello stesso anno, le persone sottoposte dall'esterno (dalla libertà, non dalla detenzione) al regime della semilibertà/misura alternativa, sono state 94: un numero notevolmente inferiore rispetto a quelle sottoposte a misure meno limitative della libertà, quali l'affidamento in prova al servizio sociale (17.961) e la detenzione domiciliare (8.088). Il sistema delineato dalla riforma – in particolare, per effetto della disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 58 – promette di replicare, all'interno delle pene sostitutive, un analogo rapporto tra semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria.

Art. 56. Detenzione domiciliare sostitutiva.

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis*, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

V. art. 71, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'art. 56 disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva. La disciplina viene mutuata dall'omonima misura alternativa alla detenzione, salvo essere adattata alla natura e alla funzione di pena sostitutiva della pena detentiva breve. Come nel caso della semilibertà sostitutiva, anche la detenzione domiciliare sostitutiva si caratterizza per una duplice anima, comportando l'esecuzione della pena, in parte, in stato di detenzione e, in parte, in stato di libertà. Al pari della semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva è configurata come pena-programma, che si caratterizza per un minor grado di afflittività, evitando del tutto la permanenza del condannato in carcere.

Secondo il *primo comma*, in particolare, la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. L'indicazione della misura minima di detenzione (nel domicilio) è suggerita, come nel caso della semilibertà sostitutiva (e, prima ancora, della semidetenzione) da esigenze di rispetto del principio di legalità della pena. Il maggior numero di ore in stato di detenzione, rispetto alla semilibertà, si giustifica in ragione del minor grado di afflittività della permanenza nel domicilio. I luoghi di esecuzione della pena sono i medesimi previsti per la detenzione domiciliare/misura alternativa dagli artt. 47 *ter* e 47 *quinquies* l. n. 354/1975, nonché, per quanto riguarda la precisazione della natura pubblica o privata dei luoghi di cura, assistenza o accoglienza, nonché il riferimento alle comunità, dall'art. 6 d.lgs. n. 121/2018, che disciplina la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione per i minorenni. L'elencazione dei luoghi di esecuzione della pena sostitutiva caratterizza la detenzione domiciliare sostitutiva quale pena capace di adattarsi a mutevoli esigenze del condannato, in vista non solo del suo recupero sociale, ma anche di eventuali esigenze legate alla salute, all'assistenza, alla condizione sociale o familiare, compresa la maternità. La detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva della pena detentiva, può pertanto soddisfare le esigenze umanitarie proprie della detenzione domiciliare/misura alternativa alla detenzione, rappresentando una misura dall'applicazione anticipata e alternativa, rispetto a quella, con migliore e più tempestiva soddisfazione delle esigenze sottese, nell'interesse del condannato e dei suoi familiari.

Analogamente a quanto è previsto per la semilibertà sostitutiva, la determinazione del tempo da trascorrere, rispettivamente, nel domicilio (non meno di dodici ore) e all'esterno è effettuata dal giudice avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. Si tratta ancora una volta di una pena caratterizzata da elasticità nei contenuti, predeterminati dalla legge, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in vista del raggiungimento degli obiettivi proprio della pena: la rieducazione/risocializzazione del condannato, come anche la prevenzione speciale. Nella sua estensione massima, il periodo di permanenza all'esterno del domicilio può essere di dodici ore, limitando così la permanenza nel domicilio alle ore serali/notturne. Non essendo prevista una misura massima della durata della permanenza nel domicilio, a garanzia del condannato si prevede che in ogni caso, secondo quanto stabilito dal giudice, egli possa lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non

continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute (es., fare la spesa, lavorare, recarsi da un medico, ecc.). Tale disciplina si ispira, con adattamenti, a quella prevista per gli arresti domiciliari dall'art. 284, co. 3 c.p.p.

Il *secondo comma* prevede che il giudice disponga la detenzione domiciliare sostitutiva "tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale". Si conferma la centralità del ruolo dell'UEPE nella gestione delle pene sostitutive.

Il *terzo comma* precisa, nel primo periodo, che "il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente". Il riferimento alle esigenze di tutela della persona offesa allude a situazioni – come quelle relative a reati in materia di violenza domestica o contro le donne – in cui il giudice, nel sostituire la pena detentiva, deve farsi carico delle esigenze anzidette, individuando un luogo adatto all'esecuzione della pena. Mutuando poi la disposizione dell'art. 384, co. 1 *ter* c.p.p., in tema di arresti domiciliari, si precisa che la pena non può essere eseguita in un immobile occupato abusivamente: lo Stato non può ragionevolmente ordinare l'esecuzione della pena in cui il condannato si trova abusivamente, con pregiudizio altrui. Il secondo periodo del terzo comma viene incontro a un problema ricorrente nella prassi e mira a rimuovere ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza, secondo quanto impone l'art. 3 Cost.: "se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare". Viene così mutuata – ed estesa agli adulti – una disposizione prevista, in tema di esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, dall'art. 2, co. 11 d.lgs. n. 121/2018. Le potenzialità di questa disciplina, anche in termini di deflazione penitenziaria, si colgono appieno considerando come non pochi detenuti, specie immigrati, vivano in condizioni di indigenza e siano privi di idoneo domicilio. È in tal senso significativo considerare che, secondo i dati del Ministero della Giustizia, gli stranieri al 31 dicembre 2021 rappresentavano il 44% dei condannati a pena detentiva non superiore a un anno; il 43% dei condannati a pena detentiva compresa tra uno e due anni; il 42% dei condannati a pena detentiva compresa tra due e tre anni; il 39% dei condannati a pena detentiva compresa tra tre e cinque anni.

Il *quarto comma*, analogamente a quanto è già previsto per la misura cautelare degli arresti domiciliari e per la misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare, rende possibile adottare anche per la detenzione domiciliare sostitutiva procedure di controllo elettronico, come il c.d. braccialetto elettronico. Si stabilisce che il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa (ad es., la vittima di violenza domestica o di genere), può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Per non limitare l'applicazione della pena sostitutiva, si prevede poi che l'eventuale temporanea indisponibilità dei predetti mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275 *bis* secondo e terzo comma del codice di procedura penale.

Il *quinto comma* rinvia, in quanto compatibile, all'art. 100 del D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario) per alcuni aspetti operativi relativi alla detenzione domiciliare. Si prevede poi, così come per la semilibertà sostitutiva, e per le medesime ragioni già illustrate, che al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del d.lgs. n. 285/1992, in tema di patente di guida.

Per le ulteriori prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva, comuni alla semilibertà sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si rinvia all'art. 56 *ter*.

Quanto al prevedibile impatto sulla prassi, secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel 2021 sono state ammesse alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dallo stato di libertà, 8.088 condannati a pena non superiore a 4 anni. Questo dato fornisce un ordine di grandezza plausibile delle potenzialità applicative della detenzione domiciliare sostitutiva che, per effetto della disciplina del potere discrezionale del giudice, di cui all'art. 58, rappresenterà verosimilmente la principale pena sostitutiva delle pene detentive inflitte tra tre e quattro anni (nel 2021 sono state 4.100, pari al 36% delle pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni).

Art. 56-*bis*. *Lavoro di pubblica utilità sostitutivo*
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

V. art. 71, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Il nuovo art. 56-*bis* disciplina il lavoro di pubblica utilità (di seguito, LPU) che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni. Oggi il LPU è infatti previsto quale pena sostitutiva non in via generalizzata, ma solo per un ristrettissimo numero di reati: a) per due contravvenzioni - punite con la pena detentiva pari, nel massimo, a un anno di arresto: la guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, co. 9 *bis* d.lgs. n. 285/1992) e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, co. 8 *bis* d.lgs. n. 285/1992); per un delitto – punito con la reclusione pari, nel massimo, a quattro

anni di reclusione: la produzione o il traffico di stupefacenti, quando il fatto è di lieve entità ed è commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, co. 5 *bis* d.P.R. n. 309/1990). Secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel 2021 le persone in carico all'UEPE in esecuzione del LPU sono state 15.228, per reati connessi alla circolazione stradale, e 1.004, per reati in materia di stupefacenti. Il LPU, quale sanzione sostitutiva della pena detentiva, ha interessato nel 2021, nel complesso, un numero di persone pari al 34% di quelle che, nello stesso anno, sono state in carico all'UEPE perché ammesse, in relazione a reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, alla sospensione del procedimento con messa alla prova, *ex* art. 168 *bis* c.p., che comporta obbligatoriamente il lavoro di pubblica utilità. Sono pertanto evidenti le potenzialità applicative del LPU sostitutivo, esteso alla generalità dei reati in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni; così come sono evidenti le correlate capacità deflative della nuova pena sostitutiva, tanto sul processo – anche per via dell'inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU – quanto sul carcere.

Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Se l'affidamento in prova al servizio sociale è di gran lunga la più applicata tra le misure alternative alla detenzione concesse dall'esterno (per pene detentive inflitte entro il limite di quattro anni, cioè entro lo stesso limite in cui è oggi resa possibile l'applicazione di una pena sostitutiva), è verosimile che ciò possa dirsi un domani del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, rispetto alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva. D'altra parte, spesso nella prassi l'affidamento in prova al servizio sociale, nei confronti dei soggetti ammessi dalla libertà, è una misura non correlata a particolari obblighi e prestazioni trattamentali, che può risultare debole sul piano dei contenuti positivi e delle potenzialità rieducative. Non altrettanto può dirsi del LPU, imperniato su attività lavorative che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante e che, anche nella prospettiva della persona offesa dal reato e della società, sono percepite come un reale contenuto sanzionatorio, sostitutivo della pena detentiva di breve durata inflitta al condannato.

Quanto alla disciplina prevista dal nuovo art. 56 *bis*, se è vero che il modello è rappresentato dalla pena principale del lavoro di pubblica utilità (LPU) irrogabile dal giudice di pace (art. 54 d.lgs. n. 274/2000), è anche vero che le specificità dell'omonima pena sostitutiva, anche sul piano sistematico, nonché il pieno rispetto del principio di legalità della pena, suggeriscono la previsione di una disciplina autonoma, e non un mero rinvio al d.lgs. n. 274/2000. Ciò nel rispetto del criterio di cui all'art. 1, co. 17, lett. f) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a mutuare, solo "in quanto compatibile", la disciplina del d.lgs. n. 274/2000.

Il *primo comma* definisce il lavoro di pubblica utilità riproducendo la nozione prevista dall'art. 54, co. 2 d.lgs. n. 274/2000. Esso consiste nella prestazione di attività non retribuita

in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Unica novità – rispetto alla richiamata disposizione relativa al giudice di pace – è rappresentata dall'espressa menzione delle città metropolitane, che si impone dopo la riforma del Titolo quinto della Costituzione, avvenuta nel 2001 (cfr. art. 114 Cost.).

Va precisato che, come nel sistema del giudice di pace penale, il LPU può essere applicato solo con il consenso del condannato, che assume la forma di una richiesta, nell'art. 33, co. 2 d.lgs. n. 274/2000 e, conformemente al criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. e) l. n. 134/2000, di una non opposizione del condannato alla sostituzione della pena detentiva con il LPU. Tale aspetto, imposto da esigenze di conformità della pena sostitutiva con il divieto di lavori forzati od obbligatori di cui all'art. 4 Cedu, è oggetto di disciplina nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p.

Il *secondo comma* dell'art. 56 *bis* disciplina il luogo di esecuzione e la durata del LPU.

Quanto al primo aspetto, si stabilisce che l'attività debba essere svolta, di regola, nell'ambito della regione in cui risiede il condannato. L'individuazione dell'ambito regionale, aperta a deroghe, esclude rigidi automatismi e favorisce l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio in funzione della rieducazione e della risocializzazione del condannato, favorendo l'accesso alla pena sostitutiva. La Corte costituzionale (sent. n. 179/2013), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, co. 3 d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui individuava la provincia di residenza come ambito territoriale di esecuzione della pena del LPU, ha infatti affermato che "la previsione di un vincolo territoriale, privo di una adeguata giustificazione, può compromettere le finalità ora indicate, impedendo al giudice una efficace modulazione della pena e dissuadendo il condannato dall'intraprendere un percorso che avrebbe potuto consentirne l'emenda e la risocializzazione". La Corte, in quella occasione, dichiarò illegittima la citata disposizione "nella parte in cui non prevede che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede". Di qui la scelta, quanto al LPU sostitutivo, di individuare di regola la regione di residenza come ambito territoriale di esecuzione della pena sostitutiva, salva la possibilità per il giudice, d'intesa con il condannato, di individuare un ambito territoriale diverso sulla base delle esigenze del caso concreto, funzionali alle predette finalità (si pensi ad esempio al caso di un condannato che, risiedendo in un comune limitrofo al confine con un'altra regione, manifesti la volontà di svolgere il LPU in quella regione).

Quanto alla durata, si prevede una disciplina diversa rispetto a quella dell'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, che viene mutuata solo in quanto compatibile. Nel sistema del giudice di pace, infatti, il LPU, configurato quale pena principale per reati non gravi, può estendersi da un minimo di dieci giorni a un massimo di sei mesi (cfr. art. 54, co. 2 d.lgs. n. 274/2000). Si tratta pertanto di una pena di breve durata. Ciò si riflette sulla disciplina prevista dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, co. 3-5, che individua la durata del LPU, di regola, in sei ore settimanali, fermo restando comunque il limite massimo di otto ore giornaliere. In quel sistema normativo, infine, ai fini del computo della pena un giorno di LPU consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Del tutto diversa è la prospettiva del LPU quale pena sostitutiva di una pena detentiva irrogabile nella misura massima di tre anni, pari cioè a sei volte la durata massima del LPU

pena principale. Di qui l'esigenza di un ragionevole equilibrio tra l'estensione temporale della pena e del correlato programma di trattamento, da un lato, e le esigenze personali, di vita e di lavoro (libero e retribuito) del condannato, dall'altra parte.

Si è così previsto, nel secondo comma dell'art. 56 *bis*, che il LPU sostitutivo comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

I limiti minimo e massimo di durata settimanale del LPU sono posti a garanzia dei diritti del condannato e del raggiungimento delle finalità della pena sostitutiva, sul piano special preventivo. La forbice temporale (da sei a quindici ore) è funzionale a consentire al giudice, con elasticità, di individualizzare la pena e il programma di trattamento, alla luce delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale, sulla base delle concrete esigenze del condannato e dell'ente presso il quale svolge il lavoro. Si prevede, d'altra parte, con ulteriore elasticità, che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle quindici ore settimanali. Viene poi mantenuta ferma, e mutuata dall'art. 54, co. 4 d.lgs. n. 274/2000, la regola secondo cui la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Sarà così possibile prevedere che l'esecuzione della pena sostitutiva del LPU sia limitata a una giornata (ad es., sei o otto ore di sabato) ovvero si svolga, durante la settimana, nell'arco di più giornate (ad es., qualora il condannato sia in pensione e non debba conciliare con l'esecuzione della pena un'altra attività lavorativa).

Il *terzo comma* stabilisce che ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Viene qui mutuato il criterio previsto dall'art. 54, co. 5 d.lgs. n. 274/2000, che stabilisce una corrispondenza tra due ore di lavoro e un giorno di pena di LPU inflitta dal giudice di pace.

Va ribadito che, nel sistema delle pene sostitutive, il LPU postula una particolare flessibilità nella determinazione dell'orario del lavoro, da parte del giudice, che tenga conto delle esigenze del caso concreto. La durata minima della prestazione lavorativa, pari a sei ore settimanali, risponde in particolare all'opportunità di distribuire l'esecuzione della pena sostitutiva lungo l'arco temporale corrispondente a quello della pena detentiva sostituita. Nel rispetto dei vincoli rappresentati dal massimo di otto ore giornaliere, e di almeno sei ore settimanali, sarà possibile modulare l'orario di lavoro, in un sistema caratterizzato da una spiccata flessibilità, in modo tale da rendere l'esecuzione della pena compatibile con le esigenze e gli interessi, lavorativi e familiari, in particolare, del condannato. L'ordinario limite massimo di lavoro settimanale viene in particolare individuato in quindici ore per consentire l'espiazione di un mese di pena detentiva in un mese di LPU: 30 giorni di reclusione o arresto corrispondono a 60 ore di LPU, che possono essere svolte lavorando 15 ore alla settimana.

Il *quarto comma* mutua quanto previsto dall'art. 54, co. 6 d.lgs. n. 274/2000 stabilendo che, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La disciplina transitoria da applicarsi nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro della giustizia è dettata dall'art. 95, co. 4 dello schema di decreto, al quale si rinvia.

Il *quinto comma* stabilisce, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. i) l. n. 134/2021, che in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Tale disposizione, nella misura in cui consente di evitare la confisca, rappresenta un forte incentivo all'accesso ai predetti riti alternativi, con positivi effetti deflativi sul processo. La revoca della confisca è una misura eccezionale, nel sistema, trattandosi di misura che, normalmente, comporta l'espropriazione perpetua del bene. Ipotesi di revoca della confisca, conseguenti al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sono previste dal codice della strada per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 186, co. 9 *bis* e 187, co. 8 *bis* d.lgs. n. 285/1992) e hanno contribuito al successo applicativo della pena sostitutiva del LPU, testimoniato dai già citati dati statistici. Nella disciplina dell'art. 56 *bis*, tuttavia, la revoca della confisca è agganciata e condizionata all'accesso ai predetti riti alternativi, che il legislatore delegante ha inteso evidentemente incentivare per contribuire a ridurre i tempi medi del processo penale. La rinuncia dello Stato al bene confiscato, nei limiti di cui si è detto, è funzionale all'anzidetto obiettivo. D'altra parte, l'accesso ai riti alternativi, con applicazione del LPU, è sempre subordinato alla valutazione del pubblico ministero, prima, e del giudice, poi, che potranno tenere adeguatamente in considerazione la possibilità della revoca della confisca.

Il *sesto comma* esclude l'applicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992, in tema di patente di guida, ribadendo per il LPU sostitutivo quanto stabilito dall'ultimo comma degli artt. 55 e 56, rispettivamente, per la semilibertà sostitutiva e per la detenzione domiciliare sostitutiva. Tale disposizione, oltre a rappresentare un incentivo alla sostituzione della pena detentiva con il LPU – con correlata inappellabilità della sentenza e riduzione del numero dei procedimenti pendenti in appello – risponde all'esigenza di escludere effetti negativi, quanto al possesso della patente di guida, in rapporto a condannati che, anche e proprio per svolgere l'attività lavorativa, hanno necessità della patente di guida per i propri spostamenti.

Art. 56-ter. Prescrizioni comuni.

La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;

3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;

4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

V. art. 71, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

La disposizione introduce prescrizioni comuni alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, volte a prevenire la commissione di ulteriori reati. Trova per tale via attuazione il criterio di cui all'art. 1, co. 17, lett. c) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a prevedere opportune prescrizioni che assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta ulteriori reati.

Le prescrizioni di cui all'art. 56 *ter* si aggiungono a quelle proprie delle singole pene sostitutive, disposte dal giudice in sede di applicazione, anche attraverso il programma di trattamento. Esse si distinguono in due categorie, a seconda che siano obbligatorie o rimesse alla valutazione discrezionale del giudice.

Il *primo comma* prevede un elenco di prescrizioni obbligatorie, che discendono cioè automaticamente dall'applicazione della pena sostitutiva. Vengono riproposte alcune prescrizioni già previste per la semidetenzione e la libertà controllata o per le misure alternative alla detenzione:

1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;

3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;

4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Rispetto alle prescrizioni relative alla semidetenzione e alla libertà controllata, non viene riproposta quella relativa alla sospensione della patente di guida. Ciò è coerente con l'esclusione espressa dell'applicabilità dell'art. 120 d.lgs. n. 285/1992 e con le ragioni a sostegno di tale scelta, già illustrate.

Il *secondo comma* prevede, quale prescrizione non obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si stabilisce a riguardo l'applicabilità, in quanto compatibile, dell'282 *ter* c.p.p. e, pertanto, delle modalità di controllo previste dall'art. 275 *bis* c.p.p., richiamate dall'art. 282 *ter* c.p.p. (c.d. braccialetto elettronico). La natura non obbligatoria di tale prescrizione si giustifica in considerazione della necessità di valutare, caso per caso, le effettive esigenze di tutela della

persona offesa dal reato in relazione alla sussistenza, in concreto, del pericolo di commissione di ulteriori reati.

Art. 56-quater. Pena pecuniaria sostitutiva
Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

L'art. 56 *quater* disciplina la pena pecuniaria sostitutiva, che può essere applicata in luogo della pena detentiva inflitta in misura non superiore a un anno. Pur in assenza di rilevazioni statistiche – che purtroppo non risultano disponibili –, la pena pecuniaria sostitutiva ha a lungo rappresentato, nella prassi, la più applicata tra le sanzioni sostitutive previste dalla legge 689 del 1981. Le potenzialità applicative di tale pena sostitutiva vengono ora valorizzate ulteriormente per effetto del raddoppio – da sei mesi a un anno – del limite massimo della pena detentiva sostituibile nonché, per quanto si dirà, della modifica del valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato. Ciò è del tutto coerente con la valorizzazione delle alternative al carcere, delle quali la pena pecuniaria rappresenta la più tradizionale espressione. Notevoli sono le potenzialità deflative della pena pecuniaria sostitutiva, sia sul piano processuale (in termini di incentivo ai riti speciali: decreto penale di condanna e patteggiamento, in particolare), sia sul piano penitenziario: il 31 dicembre 2021 i detenuti per pena inflitta non superiore a un anno erano 1.173, pari al 3% dei detenuti in espiazione di pena. Si tratta, con tutta evidenza, di persone che, in un sistema votato alla lotta alla pena detentiva breve, anche attraverso le pene sostitutive, non dovrebbero trovarsi in carcere.

Tanto premesso, va preliminarmente osservato come, sotto il profilo della tecnica legislativa, si è ritenuto opportuno dedicare un apposito articolo alla disciplina della pena pecuniaria sostitutiva, già prevista dall'art. 53, co. 2 della legge 689/1981 nel contesto della disposizione generale sulla sostituzione della pena detentiva, in apertura del Capo III. La collocazione in un apposito articolo valorizza sul piano sistematico la pena pecuniaria sostitutiva, che trova ora menzione espressa (e *nomen iuris*) nella rubrica dell'art. 56 *quater*. Essa è coerente con la collocazione delle tre altre pene sostitutive in appositi articoli della legge 689 e può essere altresì funzionale alle rilevazioni statistiche, facilitate dalla previsione, nei registri informatici, di uno specifico referente normativo. Si ribadisce e si segnala problematicamente, infatti, come ad oggi non risultino rilevazioni statistiche relative a tale pena sostitutiva, la cui applicazione, a seguito della riforma, dovrà invece essere opportunamente monitorata.

Il *primo periodo del primo comma* riproduce il secondo periodo del vigente art. 53, co. 2 della legge 689: "per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per

i giorni di pena detentiva". Viene pertanto ribadito per la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva – in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. l) della legge delega – il modello della pena pecuniaria per tassi giornalieri (o per quote giornaliere), diffuso in molti paesi europei ed introdotto dalla l. n. 134/2003 riformando l'art. 53, co. 2 l. n. 689/1981.

Il *secondo periodo del primo comma* ridetermina il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, secondo i criteri di cui all'art. 1, co. 17, lett. l) della legge delega, al quale si rinvia. Esso forma oggetto di una definizione legislativa: è la "quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare". Rispetto ai criteri che orientano la discrezionalità del giudice, oggi previsti nell'art. 53, co. 2 l. n. 689/1981, viene dato espresso rilievo, oltre che al concetto di "quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria", alle condizioni "di vita" dell'imputato nonché, accanto a quelle economiche, a quelle "patrimoniali".

Al giudice si chiede pertanto di moltiplicare i giorni di pena detentiva inflitta per il valore giornaliero, così determinato, nel rispetto di un limite minimo e di un limite massimo.

Il valore massimo giornaliero viene individuato in € 2.500 per giorno di pena detentiva, pari allo stesso valore massimo determinabile dal giudice, prima della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2022, in applicazione dell'art. 53, co. 2 l. n. 689/1981 (dieci volte l'ammontare della somma indicata nell'art. 135 c.p., pari € 250 euro). L'ammontare massimo della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva inflitta nella misura massima sostituibile (un anno) è pertanto pari a € 912.500.

Il valore minimo giornaliero viene per la prima volta individuato in misura indipendente dall'art. 135 c.p., secondo il criterio della legge delega. La somma indicata nella citata disposizione del codice penale, per effetto di successive riforme, è risultata pari a € 250. Solo di recente, per effetto della sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale, tale somma è stata ridotta a 75 euro. L'art. 135 c.p. – disposizione sulla quale la riforma non interviene, in assenza di una delega a riguardo – disciplina il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva "per qualsiasi effetto giuridico". Tale criterio di ragguaglio era stato elevato da 38 a 250 euro ad opera della l. n. 94/2009, comportando effetti talora favorevoli al reo, talaltra sfavorevoli. L'aumento del valore di tale criterio di ragguaglio va a favore del reo quando si tratta, ad esempio, di ragguagliare la pena pecuniaria alla pena detentiva ai fini della sospensione condizionale di pene congiunte: 2.500 euro di pena pecuniaria, ad esempio, corrispondevano, prima della sentenza n. 22 del 2022, solo a dieci giorni di pena detentiva. Per contro, quando si tratta di ragguagliare la pena detentiva in pena pecuniaria, ai fini della sostituzione della prima pena con la seconda, l'aumento del criterio di ragguaglio ridonda a sfavore del condannato. Sei mesi di pena detentiva potevano essere sostituiti, prima della citata riforma del 2009, con non meno 6.840 euro (38 euro per 180 giorni); dopo quella riforma, invece, e prima della sentenza n. 22 del 2022, con non meno di 45.000 euro (250 euro per 180 giorni). Ciò, come hanno riconosciuto la Corte costituzionale e, prima ancora, la dottrina, ha avuto effetti negativi sulla pena pecuniaria sostitutiva, risultata nella prassi irragionevolmente gravosa. Un caso giudiziario segnalato dalla stampa nel marzo del 2015 rende evidente l'iniquità degli esiti ai quali può portare la disciplina vigente e le ragioni che

hanno ispirato la legge delega nel prevederne la riforma: un pensionato che aveva sottratto dai banchi di un supermercato una salsiccia di valore inferiore a due euro è stato condannato a 45 giorni di reclusione, sostituiti con una multa di 11.250 euro (250 euro per 45 giorni). Si spiega così perché, pur a seguito del recente intervento della Corte costituzionale, successivo peraltro alla legge delega, viene abbandonata la scelta di richiamare l'art. 135 c.p. per determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva.

Come ha affermato la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 22/2022 e, ancor prima, nella sentenza n. 15/2020, una quota giornaliera di conversione così elevata, come quella di 250 euro, "ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell'art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce. Al tempo stesso, la disposizione censurata ha finito per trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti, in contrasto con l'art. 3 Cost.".

Proprio alla luce di tali considerazioni, la disciplina viene ora congegnata in modo funzionale alla commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva entro un limite minimo e massimo rapportato alle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare, che il giudice dovrà accertare nell'udienza di cui all'art. 545 *bis* c.p.p.

Il valore minimo giornaliero viene individuato in 5 euro, assai inferiore a quello, di 75 euro, che la Corte costituzionale, nella citata recente sentenza, ha potuto ricavare dal sistema facendo riferimento alla disciplina della sostituzione della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna. Si tratta di una scelta del tutto innovativa per l'ordinamento italiano e in linea con le discipline vigenti in altri paesi europei allorché si tratta di commisurare la pena pecuniaria secondo il criterio dei tassi giornalieri. Il valore giornaliero minimo è di un euro in Germania (§ 40, co. 2 del codice penale tedesco), di due euro in Spagna (art. 50, co. 4 del codice penale spagnolo); di quattro euro in Austria (§ 13, co. 2 del codice penale austriaco); di 5 euro in Portogallo (art. 47, co. 2 del codice penale). Esso, addirittura, è indeterminato in Francia, dove la legge stabilisce solo il valore giornaliero massimo (art. 131-5 del codice penale).

Una così larga forbice per la determinazione del valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato – da 5 a 2.500 euro – può a prima vista apparire eccessiva in un ordinamento in cui il modello della pena pecuniaria per tassi giornalieri non è adottato per le pene principali e ha ancora oggi un'applicazione limitata alla sostituzione delle pene detentive brevi e alla responsabilità da reato degli enti (cfr. art. 10 d.lgs. n. 231/2001). Quella forbice allargata è però funzionale a soddisfare l'esigenza della commisurazione alle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, che normalmente riflettono un divario altrettanto ampio nella società: la medesima condanna a pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, può infatti essere pronunciata nei confronti di una persona disoccupata e ai limiti dell'indigenza, ovvero di un milionario. Mentre la pena detentiva inflitta ai due condannati

non determina disparità di trattamento, incidendo un bene – la libertà personale – dei quali entrambi dispongono nella stessa misura – altrettanto non può dirsi della pena pecuniaria, che incide sul patrimonio, cioè su un bene che non ha la medesima consistenza. Questa consapevolezza, sottolineata dalla citata recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2022, è d'altra parte alla base della regola, stabilita per la pena pecuniaria principale dall'art. 133 *bis*, co. 2 c.p., che consente al giudice di aumentare o diminuire la multa o l'ammenda fino al triplo "quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa". Ad analoghe esigenze risponde la determinazione del valore minimo e massimo giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, stabilito, rispettivamente, in 5 e in 2.500 euro.

Si tratta, d'altra parte, di un intervento imposto dal rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e proporzione della pena e auspicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2022, nella quale, dopo aver individuato in 75 euro il valore minimo giornaliero, si legge che "resta ovviamente ferma la possibilità che nell'esercizio della menzionata delega di cui alla legge n. 134 del 2021 vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali". L'attuazione della legge delega viene realizzata anche e proprio per venire incontro a questo auspicio della Corte costituzionale.

In primo luogo, l'aver previsto un così basso valore minimo giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva consente di evitare per il futuro l'inflizione di condanne inique e sproporzionate alla gravità del fatto, come nel citato caso in materia di furto: la pena di 45 giorni di reclusione può essere sostituita con 225 euro (5 euro per 45 giorni), quando l'autore sia ai limiti dell'indigenza, come spesso avviene in caso di furto per bisogno, anziché con 11.250 euro.

In secondo luogo, la determinazione del valore minimo in misura così ridotta consente di realizzare l'uguaglianza sostanziale nell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, secondo l'auspicio della Corte costituzionale.

L'intervento è coordinato con la riformata disciplina del decreto penale di condanna (v. art. 459, co. 1 bis c.p.p.). Si prevede, in attuazione della legge delega, che quando la sostituzione della pena detentiva ha luogo nel procedimento per decreto il valore giornaliero è pari, nel minimo a 5 euro e, nel massimo, a 250 euro. L'effetto premiale, connesso al rito, è pertanto rapportato al valore massimo giornaliero, stabilito nella misura determinata dalla legge delega (art. 1, co. 17, lett. l l. n. 134/2021).

Il *terzo comma* dell'art. 56 *quater*, infine, ribadisce quanto è oggi già previsto nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 53, consentendo al giudice, in caso di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, di disporre con la sentenza o con il decreto penale, in relazione alle condizioni economiche del condannato, il pagamento rateale ai sensi dell'art. 133 *ter* c.p. Si tratta di un'ulteriore attenzione alle esigenze di individualizzazione del trattamento sanzionatorio in rapporto alle condizioni economiche del condannato.

Art. 57. Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio

La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-*bis*.
Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

V. art. 71, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 57 mira, da un lato, a introdurre una regola generale sulla durata delle pene sostitutive, e, dall'altro lato, ad adeguare la disciplina degli effetti e dei criteri di ragguaglio delle pene sostitutive al nuovo assetto delineato dalla riforma.

Il *primo comma* stabilisce che la durata della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita, calcolata in anni, mesi e giorni. Di qui la necessità (cfr. art. 61) che il giudice, nella sentenza o nel decreto di condanna, indichi la durata della pena detentiva sostituita di quella sostitutiva. La corrispondenza della durata della pena detentiva sostituita e della pena sostitutiva è stabilita dal vigente art. 53, co. 3 in rapporto alla semidetenzione; è del tutto ragionevole che lo sia ora in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, ancor più considerando che la legge delega il Governo a mutuare la disciplina di tali pene sostitutive, in quanto compatibile, da quella delle omonime misure alternative alla detenzione, che pure hanno durata pari a quella della pena detentiva in relazione alle quali sono concesse. Per il LPU sostitutivo, poi, il criterio della corrispondenza della durata a quella della pena detentiva sostituita è espressamente previsto dalla legge delega (art. 1, co. 17, lett. f) l. n. 134/2021. La menzione espressa della regola per il solo LPU, da parte della legge delega, si spiega in ragione della volontà di derogare rispetto al limite massimo di sei mesi, previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 per il LPU quale pena principale irrogabile dal giudice di pace. La disciplina della durata del LPU sostitutivo deve tenere conto dei criteri stabiliti dall'art. 56 *bis* e, in particolare, dal terzo comma, ai sensi del quale ai fini del computo della pena da espiare un giorno di LPU consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Ciò significa che il giudice, ad esempio, se decide di sostituire due di reclusione con il LPU, dovrà prima convertire la pena in giorni (pari a 730) e poi moltiplicare il numero di giorni per due, ottenendo così il numero di ore di LPU corrispondenti alla pena detentiva sostituita (1.460). In base alla disciplina dell'art. 56 *bis*, tale monte ore di lavoro dovrà essere svolto dal condannato nel rispetto dei vincoli di orario giornaliero (massimo 8 ore) e settimanale (minimo sei ore e, di norma, massimo quindici) previsto dalla legge. La pena sarà espiata quando tutte le ore di lavoro saranno state svolte.

Il *secondo comma* adegua alle nuove pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del LPU la disciplina oggi prevista nel primo e nel terzo comma dell'art. 57 per la semidetenzione e per la libertà controllata. Si prevede anzitutto, come già per la semidetenzione e la libertà controllata, che "per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita". Ciò significa che ogni riferimento alla reclusione e all'arresto, previsto da norme di parte generale o ovunque ubicate, deve di norma estendersi alle tre nuove pene sostitutive ad ogni

effetto giuridico. Si aggiunge poi, in linea con quanto disposto dal primo comma, che ad ogni effetto giuridico un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Le tre pene sostitutive vengono pertanto parificate nella loro corrispondenza alla pena detentiva.

Il *terzo comma*, infine, ribadisce la regola stabilita dal vigente secondo comma dell'art. 57 stabilendo che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Art. 58. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive.

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-*quinquies,* comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-*quater,* comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

V. art. 71, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

L'intervento attua il criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c) l. n. 134/2021 riformando la disciplina del potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta della pena sostitutiva da applicare; disciplina che trova il suo *pendant* processuale nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p.

La disciplina segue un processo bifasico, che prevede in un primo momento la decisione sull'*an* della sostituzione della pena detentiva e, in un secondo momento, l'eventuale decisione sul *quomodo* della sostituzione, cioè sulla pena sostitutiva da applicare.

Il *primo comma* è dedicato al primo momento di discrezionalità del giudice.

Viene anzitutto confermato il riferimento, logicamente preliminare, ai criteri di cui all'art. 133 c.p., dei quali il giudice deve tenere conto per stabilire la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e, quindi, la meritevolezza e il bisogno di una pena detentiva, piuttosto che sostitutiva. Si tratta di una scelta discrezionale affidata all'apprezzamento del giudice, in funzione delle esigenze di prevenzione speciale, che deve naturalmente essere compiuta nel rispetto del criterio oggettivo dei limiti di pena inflitta, di cui all'art. 53. Solo se la pena inflitta non è superiore a quei limiti di pena, infatti, ha ingresso nel processo la valutazione giudiziale sulla sostituibilità della pena detentiva stessa con una o più pene sostitutive.

Si precisa poi che il giudice può sostituire la pena detentiva "se non ordina la sospensione condizionale della pena". Il problema della possibile convergenza delle scelte sulla sospensione condizionale della pena detentiva e sulla sostituzione della stessa si pone, di norma, solo quando la pena detentiva inflitta non è superiore a due anni, ovvero a tre anni, se si tratta di minore degli anni diciotto, ovvero a due anni e mezzo, se si tratta di giovani adulti (persone di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni) ovvero di ultrasettantenni (cfr. l'art. 163 co. 1-3 c.p.). Il riferimento espresso alla sospensione condizionale della pena, contenuto nel primo comma, ha la funzione di richiamare l'attenzione del giudice sul fatto che può applicare una pena sostitutiva se non ordina la sospensione condizionale della pena. Se infatti ordina la sospensione condizionale della pena, questa non può essere sostituita, perché in base alla regola prevista dall'art. 61 *bis*, in attuazione della legge delega (art. 1, co. 17, lett. h) l. n. 134/2021), le pene sostitutive non possono essere condizionalmente sospese. Ciò significa che, entro i limiti oggettivi in cui l'esecuzione della pena detentiva è sospendibile, ai sensi dell'art. 163 c.p., e in presenza dei presupposti soggettivi per la sospensione condizionale, il giudice, sulla base dei richiamati criteri di cui all'art. 133 c.p., può scegliere se ordinare la sospensione condizionale della pena – eventualmente subordinata agli obblighi di cui all'art. 165 c.p. – ovvero se optare per la sostituzione della pena detentiva, che presuppone la non opposizione del condannato (v. art. 545 *bis* c.p.). Tale scelta, che deve essere adeguatamente motivata quale esercizio del potere discrezionale, consente di individualizzare il trattamento sanzionatorio fornendo al giudice un ampio ventaglio di possibilità e alternative, funzionale al migliore raggiungimento degli obiettivi di rieducazione e risocializzazione del condannato. D'altra parte, può darsi il caso in cui la sospensione condizionale non possa essere concessa, difettandone i presupposti soggettivi di cui all'art. 164 c.p. (ad es. perché il condannato ha già fruito più volte del beneficio). In tali casi, la sostituzione della pena detentiva rappresenta la sola via per evitare la condanna a una pena detentiva breve da eseguirsi in carcere.

In attuazione del menzionato criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c), si stabilisce poi espressamente che il giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato, rispetto alla pena detentiva breve sostituita. Tale criterio, come conferma la legge delega, ha un ruolo fondamentale e prioritario nella scelta sulla sostituzione della pena detentiva breve, che deve essere orientata, come impone l'art. 27, co. 3 Cost., al raggiungimento della finalità rieducativa della pena. Il giudice dovrà pertanto compiere una valutazione comparativa tra i risultati attesi, in termini di rieducazione del condannato, applicando la pena detentiva breve ovvero una pena sostitutiva. Se questa risulta in concreto "più idonea" alla rieducazione di quel condannato deve senz'altro trovare applicazione, al posto della pena detentiva.

Sempre in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. c), si stabilisce poi, attribuendo rilievo a non trascurabili esigenze di difesa sociale – a fronte della possibilità di sostituire pene detentive inflitte fino a quattro anni, anche per reati di una certa gravità – che il giudice può sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive quando queste, "anche attraverso opportune prescrizioni assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati". Il giudice, nel decidere sulla sostituzione della pena detentiva, deve pertanto

valutare l'idoneità della pena sostitutiva non solo non solo in rapporto alla rieducazione del condannato, ma anche al pericolo di recidiva durante l'esecuzione della pena stessa. Il giudice di cognizione è pertanto chiamato a compiere una valutazione analoga a quella che il tribunale di sorveglianza compie allorché concede una misura alternativa alla detenzione (cfr., per l'affidamento in prova al servizio sociale, l'art. 47, co. 2, ultima parte, l. n. 354/1975). La decisione sulla sostituzione della pena detentiva è anche una decisione sull'esecuzione della pena nella comunità, in tutto o in parte. Di qui la necessità di opportune valutazioni sul pericolo di recidiva, in funzione di difesa sociale. La prevenzione della commissione di ulteriori reati è rimessa "anche" a "opportune prescrizioni". Il riferimento non è tanto alle prescrizioni obbligatorie comuni (cfr. art. 56 *ter*, co. 1), o a quelle connaturate alle diverse pene sostitutive, bensì alle ulteriori prescrizioni che, nel rispetto del principio di legalità della pena, e con ampio margine di flessibilità, possono essere adottate nel programma di trattamento quanto a modalità esecutive delle pene (si pensi alle prescrizioni relative al tempo e al luogo di esecuzione della pena).

L'ultimo periodo del primo comma ribadisce la regola oggi stabilita dall'art. 58, co. 2: la pena detentiva non può essere sostituita quando il giudice ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. È una regola coerente con i criteri di delega sopra richiamati: se il giudice ritiene che le prescrizioni non saranno adempiute – e che, pertanto, il programma di trattamento non sarà rispettato – la pena sostitutiva non può presentarsi come più idonea alla rieducazione del condannato, né può assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. Rispetto al vigente art. 58, co. 2, che fa riferimento a una presunzione del giudice ("quando presume che…"), a garanzia dell'imputato si introduce tuttavia uno standard più rigoroso, con un corrispondente onere motivazionale: per escludere la sostituzione della pena detentiva breve devono infatti sussistere "fondati motivi" di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Non vi è pertanto spazio per alcuna presunzione, su base soggettiva o oggettiva (relativa, ad esempio, al titolo di reato per il quale vi è condanna).

Il *secondo comma* stabilisce il criterio generale che vincola la discrezionalità giudiziale nel secondo momento di valutazione, relativo alla scelta della pena sostitutiva da applicare, una volta che il giudice ritenga di poter sostituire la pena detentiva. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Rispetto alla vigente disciplina, di cui all'art. 58 (co. 1, ultima parte, e co. 3), è confermato che, tra le pene sostitutive, il giudice deve applicare quella più idonea al "reinserimento sociale" del condannato, fornendo adeguata motivazione al riguardo. La disciplina viene tuttavia integrata con significativi elementi, resi opportuni dall'introduzione di un diverso e più ampio set di pene sostitutive, applicabili in luogo di pene detentive che possono essere inflitte fino a quattro anni.

Un primo elemento è rappresentato dal riferimento all'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato, oltre che al suo reinserimento sociale. La valutazione sull'idoneità rispetto al fine della rieducazione e, pertanto, alle istanze di prevenzione speciale, è compiuta, nel primo comma, in rapporto alla scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva; nel secondo comma chiama in causa, invece, la comparazione tra le pene sostitutive.

Un secondo rilevante elemento di novità, decisivo nel vincolare la discrezionalità del giudice, è rappresentato dalla necessità di contemperare le finalità di rieducazione e reinserimento sociale del condannato con l'esigenza del minor sacrificio della sua libertà personale. La pena sostitutiva che comporta il maggior sacrificio della libertà personale deve pertanto risultare comparativamente necessaria, rispetto alle altre concorrenti, in vista del raggiungimento delle finalità di rieducazione e risocializzazione del condannato. Se così non è, deve invece cedere il posto all'applicazione di pene sostitutive meno afflittive. L'operazione concettuale che il giudice di cognizione è chiamato a compiere, nella scelta delle pene sostitutive, è logicamente analoga a quella che usualmente compie quando si tratta di scegliere le misure cautelari (cfr. art. 275 c.p.p.), nonché a quella che il tribunale di sorveglianza compie quando deve scegliere tra più misure alternative alla detenzione applicabili nel caso concreto.

Il *terzo comma* conferma e rafforza la regola di giudizio di cui al secondo comma. Si stabilisce che ove, tenuto conto dei limiti di pena, siano applicabili tutte le pene sostitutive – quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Viene così espresso e ribadito il tendenziale favore per pene sostitutive, come la pena pecuniaria (entro il limite di un anno di pena inflitta) e il lavoro di pubblica utilità (entro il limite di tre anni di pena inflitta) che, non comportando alcuna detenzione e privazione della libertà personale, devono in linea di principio prevalere quali strumenti di lotta alla pena detentiva breve, salva la sussistenza di esigenze particolari. Viene così affermata, attraverso una regola, anche processuale, relativa all'esercizio del potere discrezionale del giudice, la centralità delle pene non detentive nel sistema delle nuove pene sostitutive, che relega semilibertà e detenzione domiciliare, in rapporto tra loro progressivo (da più a meno), al ruolo di *extrema ratio*. Il modello di disciplina adottato riprende quello previsto in tema di misure cautelari, dove si prevede che, nel disporre la custodia cautelare in carcere – cioè la più afflittiva tra le misure cautelari – "il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico di cui all'art. 275 *bis*, co. 1 c.p.p.". Il principio-guida, in tema di scelta tra le pene sostitutive, è pertanto che, in quanto possibile, il giudice deve sostituire la pena detentiva con una pena non detentiva. Sul piano del successo applicativo della riforma, ciò è d'altra parte di fondamentale importanza per favorire, in quanto possibile, la non opposizione del condannato alla sostituzione della pena (cfr. art. 545 *bis* c.p.p.), a beneficio degli obiettivi di deflazione processuale e penitenziaria perseguiti dalla l. n. 134/2021.

Va inoltre precisato che, quando la pena inflitta è compresa tra tre e quattro anni, e risultano pertanto applicabili solo la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, in base al criterio di cui al secondo comma (minor sacrificio della libertà personale) deve tendenzialmente prevalere la detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto pena meno afflittiva.

Il *quarto comma* introduce un ulteriore e complementare criterio per la scelta tra semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo; un criterio che attribuisce rilievo a una serie di particolari condizioni soggettive del condannato, rilevanti rispetto alla decisione sulla sostituzione della pena e alla scelta del tipo di pena sostitutiva. Si tratta, in primo luogo, di condizioni legate all'età, alla salute fisica

o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47 *quinquies* comma 7 legge 26 luglio 1975 n. 354; condizioni alle quali attribuisce rilievo l'ordinamento penitenziario rispetto all'applicazione delle misure alternative alla detenzione e, in particolare, alla detenzione domiciliare. Fermo restando quanto previsto in tema di rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva dall'art. 69, commi 3 e 4, esigenze di carattere 'umanitario' o familiare ben possono e devono essere tenute in adeguata considerazione nella scelta tra le pene sostitutive. Se è vero che l'ordinamento vede con sfavore le pene detentive brevi, ciò è ancor più vero quando si tratti di condannati nelle anzidette condizioni soggettive, la cui esistenza restringe ulteriormente i margini di applicazione della semilibertà, a favore della detenzione domiciliare (così come nei rapporti tra le omonime misure alternative) e, rispetto a quest'ultima, del lavoro di pubblica utilità.

D'altra parte, la volontà legislativa di anticipare nel giudizio di cognizione sanzioni con funzione e contenuto corrispondente alle misure alternative alla detenzione, concesse dall'esterno, trova adeguata realizzazione rendendo possibile la sostituzione della pena in condizioni nelle quali trova applicazione, in sede di esecuzione, una misura alternativa alla detenzione. È ad esempio il caso della detenzione domiciliare per le detenute madri o per gli ultrasettantenni, ovvero dell'affidamento in prova terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990.

A tale ultimo proposito, l'ultimo periodo del quarto comma stabilisce che il giudice, nella scelta tra le pene sostitutive, diverse dalla pena pecuniaria, tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'art. 94, co. 1 d.P.R. n. 309/1990, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, a norma dell'articolo 47 *quater* l. n. 354/1975. Si intende per tale via richiamare l'attenzione del giudice, pur a fronte della mancata inclusione dell'affidamento in prova ai servizi sociali tra le pene sostitutive, sulla possibilità e sull'opportunità di applicare pene sostitutive con finalità terapeutica, in vista delle esigenze di cura e di reinserimento sociale dei condannati affetti da disturbo da uso di alcol, di sostanze o da gioco d'azzardo (previsione, quest'ultima, innovativa anche rispetto all'ordinamento penitenziario e suggerita dalle più recenti acquisizioni scientifiche; cfr. il DSM-5), ovvero da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. In particolare, se il condannato presenta le predette condizioni di salute e intende intraprendere o proseguire un programma di recupero, il giudice può applicare, in luogo della pena detentiva (destinata ad essere 'sostituita' in sede di esecuzione da una misura alternativa, a distanza di molti mesi o anni), una pena sostitutiva il cui programma di trattamento contempli la sottoposizione ai programmi di cura e assistenza correlativi alle condizioni di salute. Nella scelta della pena sostitutiva da applicare il giudice deve tener conto, oltre che degli altri criteri indicati dall'art. 58, delle specifiche esigenze legate alle condizioni personali del condannato, contemperando le diverse esigenze in gioco, non ultime quelle di cura e tutela della salute dello stesso, con incidenza positiva sui tassi di recidiva e beneficio per la collettività. Le pene sostitutive, applicate dal giudice di cognizione ed immediatamente esecutive, dopo la definitività della sentenza, possono infatti consentire cure, assistenza e recupero sociale più immediato rispetto alle misure alternative alla

detenzione, applicabili in sede di esecuzione dal tribunale di sorveglianza, non di rado a distanza di mesi o anni dall'istanza.

Art. 59. Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
La pena detentiva non può essere sostituita:
a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-*bis,* secondo comma, del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

V. art. 71, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

La modifica dell'art. 59 ("Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva") è realizzata in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. d) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a "ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare".

Vengono individuate quattro diverse ipotesi – corrispondenti ad altrettante condizioni soggettive – in presenza delle quali la pena detentiva non può essere sostituita. La verifica della insussistenza di condizioni soggettive che precludono la sostituzione della pena detentiva costituisce un momento centrale del vaglio sulla sostituibilità della pena, che il giudice, dopo la lettura del dispositivo di condanna, è chiamato a compiere nella sede processuale delineata dal nuovo art. 545 *bis* c.p.p.

Le prime tre condizioni soggettive (lett. a-c) si sostituiscono alle quattro previste oggi dal primo e dal secondo comma dell'art. 59. La quarta condizione (lett. d) assicura il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario, conformemente alla legge delega.

La vigente disciplina dell'art. 59 viene sostituita perché, essendo per lo più imperniata su rigidi automatismi (ipotesi di recidiva: co. 1 e co. 2, lett. a) e presunzioni di pericolosità (co. 2, lett. c) necessita di essere riformata e adeguata ai più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che ha in più occasioni dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghi automatismi e presunzioni.

Le prime tre condizioni (lett. a-c) rispondono, ora (lett. a-b) a una logica sanzionatoria del fallimento nell'esecuzione di una precedente pena sostitutiva applicata per reato diverso da quello per cui si procede, ovvero per il reato stesso, ora (lett. c) a una logica di pericolosità sociale dell'agente, non presunta bensì accertata dal giudice rispetto a un condannato cui deve essere applicata una misura di sicurezza

Il *primo comma, lett. a)* prevede che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di chi abbia commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66. La condizione soggettiva che esclude la sostituzione della pena detentiva – secondo un modello di disciplina in parte analogo a quello del vigente art. 59, co. 2, lett. b) – è legata alla revoca della semilibertà sostitutiva, o della detenzione domiciliare sostitutiva, o del LPU sostitutivo, intervenuta nei tre anni precedenti. Questa preclusione soggettiva non è legata a logiche presuntive ma rappresenta una sanzione per l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni delle tre pene sostitutive: nei tre anni successivi alla revoca *ex* art. 66, infatti, la pena sostitutiva non può essere applicata per un nuovo reato. Con ciò si intende rafforzare, sul piano preventivo, l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni, secondo un modello di disciplina previsto, per le misure alternative alla detenzione, dall'art. 58 *quater*, co. 2-3. Ad analoga finalità è ispirata la preclusione che riguarda chi ha commesso proprio il reato per cui si procede mentre si trovava in esecuzione di una pena sostitutiva, revocata ai sensi dell'art. 72. Tale preclusione viene limitata all'ipotesi in cui il reato commesso sia di particolare gravità (un delitto non colposo). L'innalzamento da due a quattro anni del limite massimo di pena detentiva sostituibile rende opportuno introdurre meccanismi che rafforzino l'adempimento di obblighi e prescrizioni. La rigidità del meccanismo sanzionatorio è temperata non solo dal limitato arco di tempo in cui esso opera, quando riguarda diversi da quello per cui si procede (tre anni dal provvedimento di revoca), ma anche dall'espressa previsione che è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata. La revoca del LPU, nei tre anni precedenti, non impedisce pertanto l'applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà; quella della detenzione domiciliare non impedisce l'applicazione della semilibertà. Si è ritenuto ragionevole limitare la preclusione soggettiva alla stessa pena sostitutiva inosservata e revocata e non estenderla a una pena sostitutiva di specie più grave, che ben può far fronte alle esigenze di contenimento e controllo del condannato. Ciò nella consapevolezza che, come insegna l'esperienza di altri ordinamenti e, in particolare, di quello degli Stati Uniti d'America, in assenza di opportune previsioni normative le sanzioni penali eseguite nella comunità (forme di *probation* o *parole*) possono rappresentare, per effetto dei provvedimenti di revoca connessi all'inosservanza delle prescrizioni, un volano del sovraffollamento carcerario. Con il risultato, paradossale, che la lotta alla pena detentiva breve può concorrere all'incremento della popolazione penitenziaria. Di qui l'opportunità di consentire l'applicazione di una pena sostitutiva di specie più grave anche in caso di revoca di una pena sostitutiva meno grave.

Il *primo comma, lett. b)* esclude che la pena detentiva possa essere sostituita con la pena pecuniaria nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, sia stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'abbia pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103. Anche in questo caso la preclusione soggettiva sanziona la mancata esecuzione di una pena precedentemente inflitta e che comporta il medesimo obbligo – il pagamento di una somma di denaro – di quella sostitutiva. Può trattarsi del mancato pagamento di una multa o di una ammenda applicate a titolo di pena principale o sostitutiva. Si intende così, con finalità preventiva, rafforzare l'obbligo di pagamento e quindi

l'effettività delle pene pecuniarie, *a fortiori* quando sono sostitutive di pene detentive, in linea con le direttrici della legge delega (cfr. art. 1, co. 16 l. n. 134/2021). Come nell'ipotesi precedente, va da sé che la condizione soggettiva considerata dalla lett. b), relativa alla sola pena pecuniaria sostitutiva, non preclude l'applicazione di una diversa e più grave pena sostitutiva.

Il *primo comma, lett. c)*, infine, esclude che il giudice possa applicare una pena sostitutiva nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere. Il giudizio di pericolosità sociale (art. 203 c.p.), presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza personali, si sostanzia in una valutazione positiva del giudice sulla probabilità che il condannato commetta nuovi reati. Tale giudizio è logicamente incompatibile con la sostituzione della pena detentiva, che implica una prognosi favorevole di non recidività e che, ai sensi dell'art. 58, co. 1, ultimo periodo, è preclusa quando vi sono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. D'altra parte, si è ritenuto di limitare tale preclusione ai soggetti pienamente imputabili e di escluderla in caso di parziale incapacità di intendere e di volere. Ciò in quanto le pene sostitutive, attraverso programmi di trattamento predisposti in chiave terapeutica, possono normalmente risultare più funzionali del carcere rispetto alle esigenze di cura e tutela della salute del condannato, anche nella prospettiva di un ragionevole bilanciamento con le esigenze di neutralizzazione della sua pericolosità sociale.

La quarta condizione soggettiva (lett. d) mira ad assicurare il "coordinamento" con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alle misure alternative alla detenzione. In attuazione della legge delega, in particolare, il Governo è chiamato a "coordinare" il regime delle nuove pene sostitutive con quello dell'art. 4 *bis* l. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario). Tale coordinamento dovrà tenere conto delle eventuali modifiche apportate alla disciplina della citata disposizione dal disegno di legge S. 2574, attualmente all'esame del Senato e approvato dalla Camera, in prima lettura, il 31 marzo 2022.

Ciò premesso, si osserva, preliminarmente, come pene detentive di breve durata, non superiori a quattro anni, possono essere inflitte anche agli autori di reati inclusi nel catalogo dell'art. 4 *bis* ord. penit. Di ciò è ben consapevole il legislatore, come dimostra la previsione dell'art. 656, co. 9 c.p.p., che esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione *ex* art. 656, co. 5 c.p.p. nei confronti dei condannati per reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. È possibile, ad esempio, che un reato riconducibile alla criminalità organizzata sia punito con pena detentiva non superiore a quattro anni, presentando una gravità medio-bassa. E' ad esempio il caso di una minaccia o di una violenza privata o di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, *ex* art. 416 *bis*.1 c.p. D'altra parte, per effetto di successivi interventi normativi, il regime limitativo dell'accesso alle misure alternative, con correlato divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, è stato esteso a un insieme eterogeneo di reati, fino a ricomprendere reati estranei alla sfera della criminalità mafiosa e terroristica, per i quali è ben possibile, e non infrequente, che siano irrogate pene detentive non superiori a quattro anni. È ad esempio il caso, tra i delitti contro la pubblica amministrazione, del peculato, punito con la reclusione pari, nel minimo, a quattro anni e, pertanto, sostituibile ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/1981.

Il problema della sostituibilità di pene detentive brevi – nella nuova nozione introdotta dalla legge delega – si pone pertanto anche in rapporto a reati inclusi nel catalogo dell'art. 4 *bis* ord. penit.

Ciò premesso, si ritiene che un ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni all'accesso alle misure alternative, previste dalla l. n. 354/1975, debba essere realizzato escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit.

Se non si prevedesse una simile preclusione, infatti, la disciplina dell'art. 4 *bis* ord. penit. (e dell'art. 656, co. 9 c.p.p.) risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole limitare la concessione della semilibertà e della detenzione domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e procedurali previste dall'art. 4 *bis* e, per altro verso, consentire al giudice all'esito del giudizio di cognizione di applicare la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il legislatore delegante, d'altra parte, ha manifestato di esserne ben consapevole nel momento in cui, nel riformare le pene sostitutive, ha chiesto al Governo di "coordinare" con esse la disciplina delle preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per la semilibertà e per la detenzione domiciliare. Consentire *tout court* l'applicazione delle pene sostitutive in ordine ai reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. non realizzerebbe alcun coordinamento con l'ordinamento penitenziario e contrasterebbe con l'indicazione della legge delega. Detto ciò, si ritiene che l'unica ipotesi in cui sia possibile e ragionevole sostituire la pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 4 *bis* sia quella in cui il giudice di cognizione ritiene applicabile la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 *bis*, co. 2 c.p., richiamata dall'art. 4 *bis* per individuare la condotta collaborativa che funge da presupposto per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. Se il giudice di cognizione ha già accertato la collaborazione rilevante ai fini dell'art. 4 *bis*, non vi è ragione per precludere l'applicazione delle pene sostitutive, anticipando la concessione delle misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza.

Il *secondo comma* dell'art. 59, infine, esclude che le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva – e le connesse preclusioni – operino nei confronti degli imputati minorenni. Si recepisce e si afferma così un principio – orientato al massimo favore per la rieducazione e la risocializzazione dei minorenni – che è del tutto coerente con il sistema della giustizia penale minorile e che la Corte costituzionale ha affermato a più riprese. In primo luogo, con la sentenza n. 16 del 1998 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 59, per contrasto con gli artt. 3, 27, co. 3 e 31 Cost., nella parte in cui non escludeva che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle pene sostitutive si estendano agli imputati minorenni. Si tratta di un principio che deve essere riaffermato, per quanto il regime delineato dall'art. 59 non sia più caratterizzato da rigidi automatismi, come quello riformato. In secondo luogo, con la sentenza n. 263 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 27, co. 3 e 31 Cost., l'art. 2, co. 3 d.lgs. n. 121/2018 (recante la "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni"), che rendeva applicabile l'art. 4 *bis*, co.

1 e 1 *bis* l. n. 354/1975 ai fini della concessione ai condannati minorenni delle misure penali di comunità (comprese la semilibertà e la detenzione domiciliare). Ciò rende ancor più opportuno escludere l'applicabilità della riformata disciplina dell'art. 59 agli imputati minorenni.

Art. 61. Condanna a pena sostitutiva
Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.

V. art. 71, co. 1, lett. h) dello schema di decreto

L'intervento riformula il testo dell'art. 61, che rappresenta, nell'ambito della l. n. 689/1981, la disposizione di raccordo con la disciplina processuale inserita nel nuovo art. 545 *bis* c.p.p. Si stabilisce che nella sentenza di condanna o di patteggiamento, ovvero nel decreto penale di condanna, il giudice deve indicare la specie (arresto o reclusione) e la durata della pena detentiva sostituita, nonché la specie (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva), la durata o, in caso di pena pecuniaria sostitutiva, l'ammontare della pena sostitutiva. Il meccanismo della sostituzione della pena detentiva comporta che questa, pur non eseguita, resti alle spalle della pena sostitutiva, trovando esecuzione in caso di revoca. È pertanto necessario, e richiesto dalla disciplina dell'art., 545 *bis* c.p.p., che il giudice pronunci la condanna a una pena detentiva di una determinata specie e ammontare e che indichi poi la specie, la durata o l'ammontare della pena sostitutiva. Quanto alla durata, l'art. 60 va coordinato con l'art. 57, co. 1, ai sensi del quale la durata della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sempre pari a quella della pena detentiva sostituita. Quanto all'ammontare della pena pecuniaria, l'art. 56 *quater* richiede che lo stesso sia determinato sulla base della durata della pena detentiva inflitta.

Art. 61-bis. Esclusione della sospensione condizionale della pena
Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.

V. art. 71, co. 1, lett. i) dello schema di decreto

La disposizione attua l'art. 1, co. 17, lett. h) della legge delega escludendo che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/1981. L'intervento mira a garantire effettività alle pene sostitutive, restituendo ad un tempo alla sospensione condizionale della pena il suo naturale ruolo di strumento di lotta alla pena detentiva breve. Si tratta di un intervento innovativo. Dottrina e giurisprudenza hanno ammesso l'applicazione della sospensione condizionale della pena alle sanzioni sostitutive traendone conferma, in assenza di una disposizione espressa come quella ora introdotta, dall'art. 57, co. 1 (equiparazione a ogni

effetto giuridico della semidetenzione e della libertà controllata alla pena detentiva corrispondente) e dall'art. 57, co. 3 che, con una disposizione non più riproposta dopo il presente intervento di riforma, fa riferimento al caso in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, da intendersi come sanzione sostitutiva. L'esclusione della sospensione condizionale della pena – che, sostanziandosi in una modifica normativa in *malam partem* sarà soggetta al divieto di applicazione retroattiva – è in linea con analoga esclusione prevista nel sistema sanzionatorio dei reati competenza del giudice di pace dall'art. 60 d.lgs. n. 274/2000. La logica, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2014 escludendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 d.lgs. n. 274/2000, è quella della effettività di pene più miti rispetto a quelle sostituite. D'altra parte, il giudice applica una pena sostitutiva se non ordina la sospensione condizionale della pena (così l'art. 58, co. 1), sicché sarebbe irragionevole applicare la pena sostitutiva per poi sospenderne l'esecuzione. Si realizza così, anche per tale via, un ragionevole coordinamento tra istituti diversi – sospensione condizionale della pena e pene sostitutive –, entrambi volti a contrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi.

Art. 62. Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-*bis,* del codice di procedura penale e, previa verifica l'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.

L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.

V. art. 71, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

L'articolo disciplina l'esecuzione delle due pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, che viene affidata al magistrato di sorveglianza, trattandosi di pene accomunate dalla natura detentiva e distinte dal lavoro di pubblica utilità, la cui esecuzione è invece affidata dal successivo articolo 63 al giudice della cognizione che lo ha applicato.

Lo schema legale rispetta la classica funzione esecutiva del pubblico ministero e ripercorre con opportuni adattamenti la norma previgente relativa alla semidetenzione ed alla libertà controllata con verifica di attualità dei presupposti e dichiarazione di esecutività della pena.

Si tratta della norma cardine dell'esecuzione delle pene sostitutive, ispirata al principio della immediata esecutività, senza meccanismi sospensivi simili a quelli previsti dall'articolo 656 c.p.p. per le pene detentive, finalizzata ad evitare appunto nuove forme di c.d. "liberi sospesi". L'apparente discrimine con il condannato alla pena della reclusione fino a quattro anni, che invece si può giovare della sospensione dell'esecuzione, è colmato dalla previsione della verifica della non opposizione effettiva e consapevole del condannato alla pena sostitutiva, che nel processo ordinario si manifesta al più tardi immediatamente dopo la pubblicazione del dispositivo di condanna mediante lettura, a mente del nuovo art. 545 *bis* c.p.p., introdotto dal presente decreto legislativo.

Si è ritenuto indispensabile mantenere il vaglio del magistrato di sorveglianza anche per altre ragioni:

a) tra la sentenza di merito in cui è applicata la pena sostitutiva e la sua irrevocabilità all'esito di tre gradi di giudizio, la situazione di fatto e soggettiva del condannato possono essere mutate e il vaglio preliminare di esecutività del magistrato di sorveglianza implica la verifica dell'attualità di dette condizioni ovvero il loro mutamento;

b) si è individuato nell'ufficio di sorveglianza, inoltre, l'organo giudiziario più adeguato, per le funzioni tipiche che già svolge, a seguire l'andamento della pena sostitutiva, con i poteri e con l'agilità di intervento che necessita, secondo le prassi consolidate dell'ufficio di sorveglianza; al contrario, il giudice della cognizione, che può essere anche collegiale e, in ipotesi, anche di secondo grado non è strutturato per rispondere con la necessaria tempestività alle esigenze della pena sostitutiva della semilibertà e della detenzione domiciliare e del condannato stesso. Viceversa, il giudice di cognizione ha già familiarità con il lavoro di pubblica utilità, specie nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova *ex* art. 168 *bis* c.p. (oltre che nella sospensione condizionale della pena *ex* art. 165 c.p.)

Il *primo comma* individua quindi nel pubblico ministero l'organo deputato all'esecuzione, che trasmette al magistrato di sorveglianza competente per territorio in relazione al domicilio del condannato la sentenza di condanna, e non solo il suo estratto, affinché il magistrato sia immediatamente in possesso di tutti gli elementi che fondano e definiscono la pena sostitutiva. Il magistrato territorialmente competente è quindi anche quello che segue l'andamento della misura e interviene in tutti gli incidenti che si verificano, dalla concessione delle autorizzazioni in deroga alla revoca della pena per inosservanza delle prescrizioni o commissione di delitti, ai sensi degli articoli 66 e 72.

Nell'ottica della massima valorizzazione del contributo della difesa, il provvedimento esecutivo è notificato anche al difensore, che quindi può tempestivamente interloquire con il magistrato, in vista di eventuali aggiornamenti della situazione di fatto o giuridica dell'assistito.

Al fine di dare maggiore efficacia e celerità all'esecuzione, si è mantenuta la disposizione già vigente di cui all'articolo 678 comma 1 *bis* c.p.p., a mente del quale il

magistrato provvede *de plano*, ma ovviamente previa istruttoria ufficiosa, da svolgere attraverso i consueti canali delle Forze dell'ordine. I poteri di intervento del magistrato di sorveglianza sono limitati ai profili esecutivi e alle eventuali modifiche delle condizioni di fatto delle prescrizioni, dettate dall'evoluzione degli eventi, ma non potranno estendersi a mutare il volto della pena sostitutiva, né meno ancora ad applicarne una diversa anche se meno incisiva sulla libertà personale o ritenuta più rieducativa. La pena sostitutiva, infatti, è stabilita dal giudice, non è alternativa all'esecuzione di una pena principale ed è quindi coperta dal giudicato.

Il *secondo*, il *terzo*, il *quarto* ed il *quinto* comma ripercorrono le modalità esecutive già collaudate sotto i previgenti articoli 62 e 63, concentrate in questo articolo, che non vengono nella sostanza modificate, se non con l'inserimento della trasmissione dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e al direttore del carcere di assegnazione del condannato alla semilibertà sostitutiva per le rispettive competenze e affinché abbiano conoscenza formale della pena sostitutiva da eseguire.

Art. 63. Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo

La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.

Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.

Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-*bis*, quinto comma.

V. art. 71, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

L'articolo disciplina l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in modo autonomo dall'esecuzione delle altre pene sostitutive, in ragione della sua natura peculiare. Tale pena sostitutiva, inoltre, è quella che si presta maggiormente ad incontrare il favore dell'imputato e che, anche per la celerità di applicazione ed esecuzione, rispetta in modo preminente le finalità di accelerazione del processo che si prefigge la legge delega. Il lavoro di pubblica utilità è applicato dal giudice sulla base del consenso/non opposizione del condannato ad una sentenza inappellabile. Inoltre, è prevedibile che anche i ricorsi in

cassazione possano essere molto contenuti nel numero, in ragione della sostanziale adesione del condannato e del suo interesse a dare immediata esecuzione alla pena. Ne consegue che l'esecuzione di tale pena può seguire a breve la pronuncia della sentenza rapidamente divenuta irrevocabile.

Inoltre, il sistema penale conosce già un modello di esecuzione del lavoro di pubblica utilità, previsto dall'articolo 43 del d.lgs. n. 274/2000 relativo alla competenza penale del giudice di pace, a cui la norma in esame si è ispirata. Anche in quel modello competente per l'esecuzione è il giudice di cognizione, che parimenti è competente per l'esecuzione del LPU sostitutivo di cui al codice della strada (artt. 186, co. 9 *bis* e 187, co. 8 *bis*) oltre che per la gestione del LPU quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.

Il *primo comma* prevede che "la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità [siano] immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato". Per le ragioni di efficacia e celerità sopra anticipate, si è ritenuto opportuno evitare il passaggio non indispensabile, ai fini dell'esecuzione, dall'ufficio del pubblico ministero, che invece è ancora previsto dall'art. 43 d.lgs. n. 274/2000. La norma prosegue sul modello del citato articolo 43, introducendo tuttavia il necessario intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, per il suo ruolo centrale nella formazione del programma e nella verifica del regolare svolgimento della pena**.** Si è in ogni caso previsto che la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo debbano essere trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70, ovvero quelli relativi al cumulo delle pene, per le quali, stante il richiamo operato nel medesimo art. 70 all'art. 663 c.p.p., è competente in ogni caso il pubblico ministero, ferma restando la competenza del giudice che applicato il lavoro di pubblica utilità quanto alla sua esecuzione (cfr. ultimo comma art. 70)

Il *secondo comma* affida all'organo di polizia il compito della notifica dell'ordinanza, dell'ingiunzione di attenersi alle prescrizioni e di presentarsi all'ufficio di esecuzione penale esterna. Segue il dettaglio relativo al caso in cui al momento dell'esecuzione, il condannato sia detenuto per altra causa.

Il *terzo comma* dispone che, "con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale". La centralità del ruolo dell'UEPE è prevista in funzione della portata eminentemente rieducativa della pena sostitutiva, ma anche della maggiore gravità dei fatti commessi e delle pene sostitutive applicate rispetto alla limitata competenza penale del giudice di pace.

Infine, il *quarto comma* dispone che "al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56 *bis* quinto

comma. Si è infatti ritenuto che la pena del lavoro di pubblica utilità, da un lato, necessitasse di un vaglio circa l'effettivo e corretto svolgimento del lavoro da parte del giudice che l'ha applicata e che, solo alla luce degli esiti di tale valutazione, dichiara eseguita la pena; e dall'altro, che dovesse essere accompagnata da un beneficio ulteriore consistente nella declaratoria di estinzione degli effetti penali della condanna. È prevista altresì la revoca della confisca, nei casi di cui al quinto comma dell'articolo 56 *bis*.

***Art. 64. Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive*.**
Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-*bis,* del codice di procedura penale.
Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-*ter*, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.

V. art. 71, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

La disposizione ricalca e adegua al nuovo impianto normativo l'analoga previsione dell'art. 64 oggi vigente, rendendo più snella la procedura di modifica delle prescrizioni, che si può presentare frequentemente nel corso dell'esecuzione di una pena sostitutiva, potendo avere anche durata apprezzabile.

Il *primo comma* riguarda le prescrizioni della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva applicate a norma dell'articolo 62 e prevede che "le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate per comprovati motivi" e non più da "sopravvenuti motivi di assoluta necessità", con formulazione che è parsa eccessivamente restrittiva.

L'organo competente a decidere è il magistrato di sorveglianza che ha in carico il condannato e che "procede senza formalità ai sensi dell'art. 678 comma 1 *bis* del codice di procedura penale, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna".

È stato opportunamente eliminato il complesso e superfluo meccanismo di modifica nel contraddittorio con previsione della facoltà di adottare un provvedimento d'urgenza. Il magistrato provvede immediatamente, *de plano* e in camera di consiglio, analogamente a quanto già avviene nella prassi delle misure alternative.

Ancora una volta, l'intervento dell'UEPE è centrale, affinché le istanze di modifica delle prescrizioni pervengano al magistrato già filtrate e, se del caso, istruite dall'organo che ha il diretto contatto e controllo con il condannato.

Il *secondo comma* ricalca il medesimo schema per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, solo adattandolo all'organo competente per l'esecuzione che è il giudice che lo ha applicato.

Il *terzo comma* contiene una disposizione esecutiva comune ai due provvedimenti che precedono.

Per evitare qualsiasi equivoco, in linea con la disposizione oggi vigente, al *quarto comma* si è previsto espressamente un catalogo di prescrizioni inderogabili "di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 56 *ter*, comma 1".

Art. 65. Controllo sull'adempimento delle prescrizioni ~~imposte con la sentenza di condanna~~
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta ~~la semidetenzione o la libertà controllata~~ **le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero**, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, **e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano** periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e **tengono** ~~tiene~~ un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono ~~custoditi l'estratto della~~ **custodite la** sentenza di condanna **che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero** l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione **della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva**, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla **semilibertà** le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica ~~29 aprile 1976, n. 431~~ **30 giugno 2000, n. 230**.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'art. 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto ~~o della sezione ivi indicata~~.

V. art. 71, co. 1, lett. o) dello schema di decreto

L'articolo disciplina le competenze e le modalità operative dei necessari controlli sull'adempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva. In proposito si sono resi necessari solo interventi di adattamento della norma previgente, di cui si conferma l'impianto generale. La predisposizione di un sistema di controlli da parte di organi di polizia è funzionale all'effettività e alla serietà della pena sostitutiva, non affidata ad un contenimento esterno come il carcere, ma alla volontaria collaborazione e adesione del condannato. Conseguentemente, le violazioni riscontrate dagli organi preposti al controllo potranno determinare la revoca della pena sostitutiva, ai sensi del successivo articolo 66.

Il *primo comma* aggiorna la denominazione delle pene sostitutive e, tra gli organi di polizia deputati ai controlli, aggiunge opportunamente il nucleo di Polizia penitenziaria istituito presso l'ufficio di esecuzione penale esterna con D.M. 1° dicembre 2017, che ha compiti di controllo analoghi per le misure alternative.

Il *secondo comma* è sostanzialmente identico al testo previgente, aggiunge solo l'inserimento nel fascicolo individuale anche della sentenza di applicazione del lavoro di pubblica utilità e aggiorna il richiamo normativo al vigente Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario, di cui al d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 per i condannati alla semilibertà sostitutiva.

Il *terzo comma* è sostanzialmente immutato, ma non contempla i direttori delle sezioni autonome per la semilibertà degli istituti di pena ordinari.

Art. 66. Revoca per inosservanza delle prescrizioni
Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti,

ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.

V. art. 71, co. 1, lett. p) dello schema di decreto

L'intervento sull'articolo 66 attua il criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. m) l. n. 134/2021 riformando la disciplina già vigente della revoca per inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene sostitutive, facendo salvo quanto previsto autonomamente dall'articolo 71 per la pena pecuniaria sostitutiva. L'originario istituto sanzionatorio era alquanto severo, ma se ne è conservato l'impianto per la sua insostituibile funzione strumentale all'effettività e alla serietà della pena sostitutiva, non affidata ad un contenimento esterno, come il carcere, ma alla volontaria collaborazione e adesione del condannato. Il rispetto delle prescrizioni funzionali alla corretta esecuzione della pena sostitutiva e alla prevenzione del pericolo di recidiva – anch'esse previste da un apposito criterio di delega - è quindi un profilo ineliminabile della pena sostitutiva e deve essere presidiato da sanzioni specifiche, a cui il criterio di delega sopra citato fa riferimento esplicito.

Il *primo comma*, in sostituzione della violazione semplice anche di una sola prescrizione, recepisce letteralmente il criterio di delega più moderato ed elastico della "violazione grave o reiterata" ed aggiunge il pacifico caso della "mancata esecuzione delle pene sostitutive", sempre previsto dalla legge delega. Rimane ovviamente intatta la previsione che la pena residua non ancora espiata si possa convertire nella pena detentiva sostituita, ma viene aggiunta l'ipotesi della sostituibilità con "altra pena sostitutiva più grave". Si sottolinea, in proposito, che il più ampio catalogo delle pene sostitutive che emerge dalla legge delega consente di concepire rimedi sanzionatori delle violazioni in modo più elastico e proporzionato alla gravità delle violazioni, rispetto al mero ritorno alla pena detentiva sostituita.

Il *secondo comma* resta sostanzialmente inalterato e subisce soltanto adeguamenti al nuovo sistema di pene sostitutive, compresi i compiti di controllo dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il *terzo comma*, invece, ridisciplina l'intervento della magistratura di sorveglianza, per la revoca della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, nonché del giudice della cognizione per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. In luogo della previgente competenza della sezione di sorveglianza (ora Tribunale di sorveglianza), per ragioni di celerità e semplificazione, la norma attribuisce direttamente il potere di revoca al magistrato di sorveglianza (o rispettivamente al giudice di cognizione), ma conserva a garanzia del condannato le forme del contraddittorio, in ragione della gravità delle conseguenze e della rilevanza degli elementi di conoscenza e valutazione che può fornire la parte interessata. Viene, infatti, richiamata la procedura di esecuzione prevista dall'articolo 666 c.p.p., che resta

comunque una procedura più semplice, ma a partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Art. 67. Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione
Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-*ter,* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.

V. art. 71, co. 1, lett. q) dello schema di decreto

L'originario art. 67, la cui rubrica rimane immutata, pone al centro l'inapplicabilità delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario (ad eccezione della detenzione domiciliare, ma solo perché l'art. 47 *ter* l. n. 354/1975 è entrato in vigore successivamente alla l. 689/1981) al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione, a seguito di revoca di sanzione sostitutiva per violazione di prescrizioni a norma dell'articolo che precede.

Come in molti altri casi, la nuova definizione delle pene sostitutive e la loro maggiore rilevanza nell'ambito del sistema sanzionatorio penale ha imposto degli adeguamenti anche di sistema, come quello introdotto dalla disposizione in esame.

Al *primo comma*, si trova il nuovo fulcro della norma, rappresentato da una previsione più radicale, che sigla la "inapplicabilità di tutte le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354 al condannato in espiazione di pena sostitutiva". Si è ritenuto, infatti, che le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario debbano restare funzionali alla sostituzione della sola pena detentiva, nell'ottica della gradualità del trattamento e della progressiva risocializzazione tipiche della funzione rieducativa della pena carceraria.

È parso, per altro, stridente con il sistema affidare al giudice di merito l'arduo compito di selezionare le forme più adeguate della rieducazione e della risocializzazione del condannato, attraverso un ventaglio di pene sostitutive applicate con i criteri stringenti di cui all'articolo 58, e poi consentire l'immediato accesso ad altre forme alternative, pensate all'origine per la pena detentiva.

Militano contro tale possibilità sia ragioni sistematiche, sia ragioni pratiche, legate alla esigenza di evitare la dispersione dell'attività degli organi preposti all'individuazione dei contenuti e delle forme della pena sostitutiva più adeguate al condannato.

In tale contesto, è stato tuttavia necessario fare salvo quanto previsto dall'articolo 47 comma 3 *ter* della legge 26 luglio 1975 n. 354, di nuova introduzione, che costituisce una eccezione alla inapplicabilità delle misure alternative, dettata dalla esigenza di "aprire" all'affidamento in prova, a determinate condizioni, anche le due pene sostitutive più afflittive, al fine di evitare le irragionevoli disparità di trattamento, di cui si tratterà nella relazione all'articolo 47 comma 3 *ter* l. n. 354/1975.

Il *secondo comma* replica la disposizione che nell'ordinamento previgente era centrale e ribadisce che "le misure di cui al comma che precede non si applicano altresì al condannato

in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo precedente" o dell'art. 72, co. 4 (che contempla ulteriore ipotesi di revoca), ma non dopo avere espiato metà della pena residua. Ancora una volta, l'apertura parziale alle misure alternative anche della pena detentiva per conversione è dettata dall'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente penalizzanti e distoniche rispetto alla disciplina che emerge dal nuovo articolo 47 comma 3 *ter* della legge 26 luglio 1975 n. 354.

È infine previsto espressamente che tale disciplina restrittiva e sanzionatoria non si applichi ai "minori di età al momento della condanna", in modo conforme a quanto statuito dalla sentenza Corte cost. n. 109 del 22 aprile 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma previgente, nella parte in cui si applicava appunto ai minori di età al momento della condanna.

Art. 68. Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive.
L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.
L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.
Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

V. art. 71, co. 1, lett. r) dello schema di decreto

In applicazione del criterio di cui all'art. 1, co. 1 e 3 della legge delega, che consente interventi di coordinamento con la collegata legislazione vigente, si interviene con alcuni adeguamenti, resi necessari dalla nuova fisionomia assunta dalle pene sostitutive, nonché con alcuni altri aggiornamenti.

Già la norma originaria, di cui si è conservato l'impianto, prevedeva espressamente delle cause di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva, attinenti alla condotta del condannato, precedente o successiva al provvedimento di sostituzione della pena detentiva breve, diverse dalle violazioni delle prescrizioni connesse alla pena stessa, ma soprattutto sfociate in provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale. Da qui, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ma non di revoca della pena sostitutiva.

Il *primo comma*, infatti, prevede che in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, di arresto (anche nei casi non flagranti previsti dalla legge), di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva la pena sostitutiva venga sospesa, ma non revocata. In tal modo, si afferma il criterio della prevalenza della esecuzione carceraria sulla pena sostitutiva, mentre in caso di misura di sicurezza detentiva concorre anche il criterio della maggiore pericolosità sociale del soggetto.

In modo speculare e coerente con il medesimo criterio, il *secondo comma* dispone che l'esecuzione della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità nei confronti dell'imputato che, per altra causa, si trovi detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.

Il *terzo comma* è sostanzialmente inalterato e concerne la determinazione della pena sostitutiva residua da espiare ed inserisce soltanto l'indicazione della competenza concorrente del giudice della cognizione, e non solo del magistrato di sorveglianza, per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità a lui demandata.

Anche il *quarto comma* è inalterato nella sostanza e riguarda la disciplina della nuova decorrenza delle pene sostitutive, indicate in generale. L'ultimo inciso, relativo alla eventuale necessità di tempo e di viaggio per riprendere la sottoposizione alla pena sostitutiva presso il proprio domicilio dopo un periodo di detenzione altrove, tiene conto delle attuali condizioni di trasporto, che sono largamente più agevoli e celeri di quelle del 1981.

Art. 69. Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive

Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, è applicabile l'articolo 66, primo comma.

Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-*bis*, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l'articolo 66, secondo comma.

Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.

Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.

Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.

V. art. 71, co. 1, lett. s) dello schema di decreto

L'originario articolo 69 della legge n. 689/1981, rubricato "Sospensione disposta a favore del condannato", disciplina oggi limitate cause di sospensione della semidetenzione e della libertà controllata, solo per motivi che siano, ad un tempo, di *particolare rilievo* e attinenti *al lavoro, allo studio o alla famiglia* del condannato. Gli ultimi due commi disciplinano altre cause di sospensione, richiamando solo i casi di cui all'articolo 147 n. 2) e 3) c.p., attinenti alle condizioni di grave infermità fisica del condannato ovvero la condizione di madre di prole inferiore a tre anni.

Ancora una volta, la nuova fisionomia delle pene sostitutive e l'impatto che esse determinano sia sul sistema normativo, sia sui diritti dei condannati, ha imposto una importante opera di adeguamento e di aggiornamento della disciplina della "sospensione in favore del condannato", in applicazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 1 e 3 l. n. 134/2021, che consente interventi di coordinamento con la collegata legislazione vigente; nonché del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17 lett. *f)* l. cit., che consente di mutuare la disciplina sostanziale e processuale delle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare, previste dalla legge di ordinamento penitenziario, e del lavoro di pubblica utilità del Giudice di pace.

Si è quindi ritenuto di agire lungo le seguenti linee di intervento:

a) utilizzare la denominazione di "*licenza*", mutuata dalla misura alternativa della semilibertà, per le esigenze soggettive e di vita del condannato in espiazione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare;

b) mantenere l'espressione "*sospensione*" per i casi di malattia o di altra condizione soggettiva della persona;

c) ampliare il novero dei casi sia di licenza per ragioni personali e di vita, sia di sospensione per i casi previsti non solo dall'articolo 147 c.p., ma anche dall'articolo 146 c.p., che sarebbe irragionevole escludere;

d) limitare a quarantacinque giorni all'anno, ovviamente frazionabili, la fruizione delle licenze della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, mutuando il tetto massimo delle licenze della semilibertà alternativa stabilito dall'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

e) disciplinare in modo autonomo, ma coerente con le altre disposizioni, le cause di licenza e di sospensione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in ragione delle peculiarità di quella pena.

Dall'applicazione di tali linee sono derivate le seguenti disposizioni, che si trattano schematicamente.

Il *primo comma* indica le cause di licenza del semilibero e del detenuto domiciliare individuate in "giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive"; stabilisce il tetto massimo di quarantacinque giorni e rinvia opportunamente alla disciplina dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per regolare il tempo di non sottoposizione agli obblighi, salvo richiamare l'autonoma disciplina per l'eventuale mancato rientro dalla licenza, di cui all'articolo 66 primo comma.

Il *secondo comma* richiama per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo le stesse cause di sospensione delle altre pene, ma aggiunge le "cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56 *bis*", vale a dire chiusure degli uffici, delle attività o dell'azienda del datore di lavoro per ferie o altri periodi di temporanea sospensione dell'attività; anche in questo caso, si richiama la specifica disciplina per l'eventuale mancato rientro dalla licenza, di cui all'articolo 66 secondo comma.

Il *terzo comma* disciplina la sospensione per infermità grave e per le altre cause soggettive di cui agli articoli 146 e 147 c.p., richiamandone la disciplina; inoltre, in analogia a quanto previsto dall'articolo 47 *ter*, co. 1 *ter* l. n. 354/1975 (c.d. detenzione domiciliare umanitaria), nel raro caso di residua pericolosità del condannato alla pena della semilibertà

sostitutiva, è previsto che la misura più afflittiva, che comporta una permanenza in carcere, sia sostituita dalla detenzione domiciliare, alla quale ovviamente si potranno associare tutte le autorizzazioni e le facoltà strumentali alla cura della salute o alle esigenze della condannata madre; è pacifico che in questo ultimo caso, la detenzione domiciliare comporta espiazione della pena; si precisa che la competenza a provvedere è in capo al tribunale e al magistrato di sorveglianza come risulta chiaro dal richiamo alle disposizioni dell'art. 684 c.p.p.

Il *quarto comma* adegua la disposizione precedente alle diverse peculiarità del lavoro di pubblica utilità, che – essendo pena espiata con ampi margini di libertà – può essere legittimamente sospesa solo quando le condizioni soggettive del condannato "non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa"; in questo caso, la competenza è ovviamente del giudice di cognizione che ha applicato la pena sostitutiva che provvede nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Il *quarto comma* vale a richiamare anche per l'eventuale proroga del termine di rinvio dell'esecuzione l'osservanza delle forme previste rispettivamente dall'art. 648 c.p.p. e 666 c.p.p.

Art. 70. Esecuzione di pene sostitutive concorrenti

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.

Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.

Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.

Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.

Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale. È tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

<u>**V. art. 71, co. 1, lett. t) dello schema di decreto**</u>

La disposizione integra e adegua alle nuove pene sostitutive la disciplina già esistente dell'*esecuzione di pene concorrenti*, di cui all'articolo 70 della legge 689/1981, il cui schema di fondo e la stessa denominazione della rubrica vengono mantenuti. Rimane, infatti, inalterato il generale e fondamentale rinvio alle norme del concorso materiale di reati di cui agli articoli da 70 a 80 del codice penale, nonché alla disciplina omonima dell'*esecuzione di pene concorrenti*, di cui all'articolo 663 c.p.p. per le pene detentive.

L'intervento non incide sui principi consolidati sia dell'unitarietà della esecuzione delle pene concorrenti, di cui agli articoli 73 e 76 c.p., sia della applicazione distinta di pene di specie diversa, emergente dagli articoli 74 e 75 c.p., sia infine della decrescente afflittività nell'ordine cronologico dell'esecuzione delle pene, previsto proprio dalla norma in esame e riportato nel quarto comma della nuova disposizione.

Viene ribadito, e in parte rimodulato, anche il criterio del limite massimo di cumulabilità di pene sostitutive, fissato coerentemente con la definizione di "pena breve" fino a anni quattro, affinché il concorso di pene sostitutive non consenta al condannato di beneficare della sostituzione di una pena detentiva che, una volta cumulata, supera il tetto massimo della "pena breve".

In applicazione di tali principi e criteri, la norma in esame è stata rimodellata come segue.

Il *primo comma* è stato modificato solo utilizzando il lessico delle nuove pene sostitutive, integrando con il decreto penale di condanna e aggiornando il rinvio al vigente articolo 663 c.p.p. e non più all'abrogato articolo 582 c.p.p., dello stesso tenore letterale.

Il *secondo comma*, invece, costituisce espressione dello stesso principio che fissa un limite per le pene sostitutive concorrenti e disciplina il cumulo, anche eterogeneo, di pene sostitutive, ma complessivamente inferiori ad anni quattro (il terzo comma – v. *infra* – disciplina il caso opposto). Quindi, in ossequio al criterio della applicazione distinta di pene di specie diversa, quando "il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente". In proposito, si semplifica il meccanismo del previgente secondo comma dell'articolo 70, che applicava le sanzioni sostitutive "a scaglioni", ammettendo tale applicazione distinta "anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità". In altre parole, si è osservato che la specifica e complessa fisionomia di ciascuna pena sostitutiva, in caso di superamento dei limiti *interni alla pena sostitutiva* per effetto del cumulo, avrebbe potuto determinare un nuovo e straordinario intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna e una peculiare decisione del pubblico ministero, che avrebbe potuto mutare la natura di una pena sostitutiva, per esempio il lavoro di pubblica utilità, trasformandolo in una detenzione domiciliare, che ha presupposti di fatto e giuridici assai differenti. Per esempio, due condanne a due anni ciascuna a lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo la nuova disciplina, comportano l'esecuzione di quattro anni di lavoro di pubblica utilità, ma non tre anni di lavoro di pubblica utilità e uno di detenzione domiciliare, come sarebbe stato nel regime previgente.

Il *terzo comma*, come anticipato, disciplina il caso contrario, in cui per effetto del cumulo materiale di pene sostitutive venga superato il limite della "pena breve" pari ad anni quattro. Resta in vigore, pertanto, la precedente disposizione, per cui "si applica per intero la pena sostituita". Anche in questo caso, si realizza un temperamento ispirato all'equità ed alla ragionevolezza, per cui viene fatto salvo il caso in cui "*la pena residua* da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro" per effetto di detrazioni di pena presofferta a vario titolo.

Il *quarto comma* costituisce la piana applicazione del criterio della decrescente afflittività nell'ordine cronologico dell'esecuzione delle pene, sia esterno, per cui si applicano per prime le pene detentive; sia interno, per cui le pene sostitutive si applicano secondo l'ordine di maggiore sacrificio della libertà personale.

Il *quinto comma* stabilisce che per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale, fermo restando che, limitatamente alla sola esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con

pene sostitutive di specie diversa, viene mantenuta la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

Art. 71. Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento.
Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.
Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.
Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.

V. art. 71, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

Per la relazione illustrativa dell'art. 71 si rinvia alla relazione relativa all'attuazione della legge delega in materia di pena pecuniaria (si confronti il capitolo II).

Art. 72. Ipotesi di responsabilità penale e revoca
Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.
Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
La condanna a uno dei delitti di cui ai commi che precedono importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.
La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

V. art. 71, co. 1, lett. v) dello schema di decreto

L'art. 72 viene sostituito in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. n) della l. n. 134/2021, che delega il Governo a mutuare dalla l. n. 354/1975 e dal d.lgs. n. 274/2000 la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Il legislatore delegato è pertanto chiamato, nella sostanza, ad estendere alle nuove pene sostitutive le norme incriminatrici previste nei citati testi normativi, rispettivamente, per la violazione delle prescrizioni relative alle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare e

della pena principale del lavoro di pubblica utilità. Ciò per rafforzare, in chiave preventiva, l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive. Le modifiche all'art. 72 sono inoltre volte a disciplinare alcune ipotesi di revoca, ulteriori rispetto a quelle dell'art. 66, correlate al compimento di reati da parte del condannato durante l'esecuzione delle pene sostitutive.

Il *primo comma* punisce con la reclusione da uno a tre anni, comminata dal primo comma del richiamato art. 385 c.p. (delitto di evasione), "il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56". La norma incriminatrice viene mutuata, per la semilibertà sostitutiva, dall'art. 51, co. 3 l. n. 354/1975; per la detenzione domiciliare sostitutiva, dall'art. 47 *ter*, co. 8 l. n. 354/1975. Ciò in attuazione del già menzionato criterio di delega di cui all'art. 1, co. 17, lett. n) l. n. 134/2021 che, per un evidente refuso (per omissione), quanto alla detenzione domiciliare richiama l'art. 47 l. n. 354/1975 anziché l'art. 47 *ter*. Il mancato rientro in carcere del semilibero, o l'allontanamento dal luogo di esecuzione della pena del detenuto domiciliare, se ingiustificati e protratti per più di dodici ore, integrano una condotta penalmente rilevante di evasione. Ciò che vale per le misure alternative alla detenzione è ragionevole che valga anche per le pene sostitutive, e che sia sanzionato con la stessa pena, a parità di disvalore del fatto.

L'ultimo periodo del primo comma – mutuando la disciplina delle richiamate disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario – rende applica il quarto comma dell'art. 385 c.p., che configura una circostanza attenuante ad efficacia comune per il caso in cui l'evaso, dalla semilibertà e della detenzione domiciliare, si costituisca in carcere prima della condanna.

È giusto il caso di precisare, come già avviene in relazione alle corrispondenti misure alternative alla detenzione, che il mancato rientro nell'istituto di pena, o l'allontanamento dal domicilio, che si protraggano per meno di dodici ore, sono valutati quali violazioni di obblighi e prescrizioni connessi alle pene sostitutive, che ne possono comportare la revoca ai sensi dell'art. 66.

Il *secondo comma*, punisce con la reclusione fino a un anno, cioè con la pena comminata dal richiamato art. 56 d.lgs. n. 274/2000, "il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona". La norma incriminatrice viene mutuata dall'art. 56 d.lgs. n. 274/2000, in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. n) l. n. 134/2021.

Il *terzo comma* introduce un'ipotesi di revoca della pena sostitutiva – relativa a semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità – conseguente alla condanna (da intendersi come definitiva) per uno dei delitti di cui al primo e al secondo comma. La disciplina va coordinata con quella generale, in tema di revoca, prevista dall'art. 66. Si fa peraltro salva l'ipotesi, rimessa alla valutazione del giudice, che il fatto sia di lieve entità.

Il *quarto comma* riformula la disciplina prevista dal vigente primo comma dell'art. 72 stabilendo che la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta

appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58. L'ipotesi di revoca è correlata alla condanna, definitiva, per un delitto doloso (o preterintenzionale) commesso durante l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del LPU sostitutivo. Non rilevano la condanna alla sola pena pecuniaria per qualsiasi reato, né la condanna a pena detentiva per delitti colposi o per contravvenzioni. Si è inteso limitare la revoca all'ipotesi di condanna per i reati più gravi – i delitti – e, in particolare, per quelli commessi con dolo durante l'esecuzione delle predette pene sostitutive, manifestando così un comportamento incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva. Onde evitare rigidi automatismi, si è peraltro previsto, in linea con un orientamento rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale, che la revoca può essere disposta solo quando, secondo la valutazione del giudice, la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 58. L'esclusione di automatismi e l'irrilevanza della condanna per delitti colposi e contravvenzioni è suggerita dall'attenzione che, come già segnalato, si deve porre per evitare che le pene sostitutive delle pene detentive brevi, attraverso meccanismi di revoca non limitati nella loro operatività, secondo una logica di *extrema ratio*, possano paradossalmente aumentare i tassi di incarcerazione e il sovraffollamento carcerario. In tale ottica si giustifica la scelta di riformare in senso restrittivo la disciplina del vigente art. 72, co. 1, che attribuisce rilievo, ai fini della revoca, alla condanna a pena detentiva per qualsiasi delitto commesso successivamente alla sostituzione della pena, nonché a condanne per reati commessi prima della sostituzione della pena detentiva, con rigidi automatismi connessi a situazioni di recidiva, distonici rispetto al rinnovato sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e agli obiettivi della l. n. 134/2021.

Il *quinto comma* riforma infine l'attuale secondo comma dell'art. 72 aggiornando la disciplina processuale che fa da *pendant* alla disposizione di cui al quarto comma: si stabilisce che la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice competente per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Art.75. Disposizioni relative ai minorenni

Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

V. art. 71, co. 1, lett. z) dello schema di decreto

L'intervento sostituisce integralmente il testo dell'originario art. 75, che ha perso ragion d'essere a seguito dell'abolizione della libertà controllata. Si ribadisce espressamente l'applicabilità delle pene sostitutive della legge 689 del 1981 agli imputati minorenni, secondo quanto già si ricava, oltre che dall'art. 75, dall'art. 30 d.P.R. n. 448/1988, che si ritiene opportuno espressamente richiamare, e dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. V, 14 giugno 2005, n. 24894, Rv. 231506 – 01; Cass. Sez. IV, 12 febbraio 1999, n. 3597, Rv. 212992 - 01). Secondo i dati del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel 2021 i minorenni in carico ai servizi sociali minorili per l'esecuzione di sanzioni

sostitutive di pene detentive sono stati 27: un numero non elevato – realizzandosi di norma il recupero sociale dei minori con strumenti diversi e di minore impatto sulla libertà personale, di più frequente applicazione – ma comunque significativo. D'altra parte, escludere l'applicabilità delle pene sostitutive per i minorenni – cioè l'opportunità, per il giudice, di valutare quelle pene quale più idonea risposta dell'ordinamento, nel caso concreto, alla domanda di reinserimento sociale e rieducazione del minore autore di reato – contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 27, co. 3 e 31 Cost. Di qui la scelta di ribadire l'applicabilità delle pene sostitutive ai minorenni. L'intervento è coordinato con quelli relativi alla legislazione in materia di giustizia penale minorile – art. 30 d.P.R. n. 448/1988 e artt. 11 e 24 d.lgs. n. 272/1989 – per i quali v. *infra*.

Art. 75-bis. Disposizioni relative ai reati militari.
Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.

V. art. 71, co. 1, lett. aa) dello schema di decreto

L'intervento inserisce un nuovo art. 75 *bis* per recepire quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 284 del 29 giugno 1995, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione". La sostituzione dell'art. 53, ad opera del presente intervento riformatore, in uno con il sostanziale e ampio riassetto della disciplina in materia di pene sostitutive, può rendere dubbia la perdurante efficacia del *dictum* della Corte costituzionale. Di qui, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega, l'opportunità di tradurre in norma di legge il principio affermato dalla Corte costituzionale, nel contesto di una sentenza che – come sottolinea il dispositivo, richiamando la motivazione – si preoccupa di condizionare la compatibilità delle pene sostitutive applicate in concreto alla posizione soggettiva del condannato. In mancanza di una delega legislativa, che consenta di adattare la disciplina delle pene sostitutive ai condannati per reati militari (si pensi, ad esempio, alle prescrizioni), si ritiene opportuno, nei limiti del principio di legalità della pena (art. 25, co. 2 Cost.), demandare tale adattamento, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice militare, secondo quanto ha da tempo affermato la giurisprudenza, in assenza di una riforma successiva alla citata pronuncia della Corte costituzionale (cfr. Cass. Sez. I, 19 novembre 1996, n. 6042, Rv. 206246 - 01: "L'applicabilità delle sanzioni sostitutive anche alle pene inflitte per reati militari a seguito della sentenza n. 284 del 1995 della Corte costituzionale non rimane sospesa in attesa di un intervento legislativo, ma è subordinata, secondo i principi fissati dal giudice delle leggi, esclusivamente alla condizione che esse non risultino incompatibili con la posizione soggettiva del condannato").

Nella giurisprudenza costituzionale si riconosce d'altra parte che è costituzionalmente illegittima una disposizione che riproduca una disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza additiva, il cui *decisum* il legislatore non tenga in alcun conto (cfr. Corte cost., sent. n. 922 del 1988 e, più di recente, sul tema, Corte cost., n. 127 del 2021). Per quanto non

si tratti, nel caso del riformulato art. 53, di una disposizione identica a quella sostituita, la *ratio decidendi* espressa nella sentenza n. 284 del 1995 ben può adattarsi alla nuova disciplina delle pene sostitutive, evitando profili di possibile illegittimità costituzionale.

Art. 76. Norme applicabili
Alle pene sostitutive previste da questo Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47 comma 12-*bis*, 51-*bis*, 51-*quater* e 53-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

V. art. 71, co. 1, lett. bb) dello schema di decreto

La disposizione rende applicabili alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, in quanto compatibili, alcune norme della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975). Uno dei cardini della legge delega in materia di riforma e rivitalizzazione delle pene sostitutive previste dalla l. n. 689/1981 è costituito, infatti, dall'anticipazione alla fase della cognizione di istituti tipici dell'ordinamento penitenziario, applicati comunemente dalla magistratura di sorveglianza come alternativa alla pena detentiva. In particolare, l'art. 1, co. 17 lett. f) l. n. 134/2021 delega il Governo a mutuare la disciplina sostanziale e processuale delle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare, previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario, e del lavoro di pubblica utilità irrogato quale pena principale dal giudice di pace, al fine di delineare le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. Ne consegue la necessità di allineare alcuni istituti tipici delle misure alternative dell'ordinamento penitenziario al sistema delle pene sostitutive, sia per integrare e dare coerenza alla disciplina delle pene sostitutive, sia per evitare possibili disparità di trattamento irragionevoli tra condannati in espiazione di pena sostitutiva e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione.

Si è pertanto ritenuto opportuno prevedere dei richiami espliciti ad alcune norme della l. n. 354/1975, pertinenti anche alle pene sostitutive.

In primo luogo, si prevede l'applicabilità alle pene sostitutive della liberazione anticipata di cui all'art. 54 l. n. 354/1975. Tale istituto, finalizzato a un più efficace reinserimento nella società, comporta una riduzione di 45 giorni di pena per ogni semestre per i condannati in espiazione di pena detentiva che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Si tratta di un istituto premiale che, ad un tempo, assicura l'effettività dell'esecuzione della pena e del trattamento rieducativo, avendo il condannato l'interesse ad anticipare il momento finale dell'esecuzione della pena aderendo al trattamento stesso. La liberazione anticipata è già oggi concedibile in rapporto al periodo di tempo trascorso in esecuzione di misure alternative alla detenzione. Quanto alla semilibertà, perché è eseguita in parte in carcere, al pari delle pene detentive; quanto alla detenzione domiciliare, perché si tratta di misura espressamente richiamata dall'art. 54, co. 1 l. n. 354/1975; quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, perché ad esso si riferisce l'art. 47, co. 12 *bis* l. n. 354/1975. Tale disposizione, in particolare, estende la liberazione anticipata all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova del suo concreto recupero sociale: "all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si

applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3". Secondo la giurisprudenza, la liberazione anticipata si applica anche alle sanzioni sostitutive della legge n. 689/1981. Ai sensi dell'art. 57, co. 1, per ogni effetto giuridico – e, pertanto, anche ai fini della liberazione anticipata – la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita (in giurisprudenza, per l'applicabilità della liberazione anticipata alla semidetenzione cfr., ad es., Cass. I, 18 novembre 1993, n. 4964, rv 197518-01). Analogo principio viene ribadito nel riformulato art. 57, co. 1 in rapporto alle nuove pene sostitutive, il che rende ragionevole confermare espressamente l'applicabilità della liberazione anticipata. Ciò viene fatto richiamando il citato art. 47, co. 12 *bis* ord. penit. Pur riferendosi tale disposizione all'affidamento in prova al servizio sociale, essa, presupponendo espressamente l'osservazione del condannato in esecuzione penale esterna, e non in carcere, rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altre misure alternative) alle pene sostitutive. Il richiamo a detta disposizione comprende anche le disposizioni da questa richiamate sulle forme del provvedimento e sul diritto di reclamo. A conferma dell'opportunità della scelta di ammettere espressamente la liberazione anticipata per le pene sostitutive delle pene detentive brevi va osservato, infine, come la scelta opposta avrebbe effetti negativi sulle potenzialità deflative delle pene stesse, anche in relazione ai riti alternativi e alla previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU. Per il condannato a pena detentiva, infatti, risulterebbe soluzione più favorevole l'accesso a misure alternative alla detenzione, per le quali la liberazione anticipata è ammessa. Viceversa, la riduzione di pena per la liberazione anticipata può contribuire al successo applicativo delle pene sostitutive, anche in rapporto alla possibilità di anticipare il momento in cui, ai sensi del nuovo art. 47, co. 3 *ter* l. n. 354/1975, è possibile per il condannato chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Oltre a quelle in tema di liberazione anticipata, vengono rese applicabili ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Tra queste, l'art. 51 *bis*, che disciplina la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. La norma affida al magistrato di sorveglianza la valutazione della sussistenza delle condizioni di permanenza dell'applicabilità della misura in esecuzione ovvero la loro mancanza con cessazione della misura. Si reputa opportuno affidare al magistrato ovvero al giudice preposti all'esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva, applicando i criteri previsti dall'art. 70.

Ancora, si rende applicabile alle pene sostitutive l'art. 51 *quater*, inserito dal d.lgs. n. 123/2018, che prevede in linea generale l'esecuzione anche delle pene accessorie, in caso di applicazione di una misura alternativa, ma soprattutto fa salva la facoltà del giudice che ha applicato la misura di disporne la sospensione, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato. In altre parole, il legislatore ha preso atto che alcune pene accessorie, soprattutto interdittive dell'esercizio di una professione o un'arte, o dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, possano essere incompatibili in concreto con l'attività lavorativa del condannato, che anche nelle pene sostitutive costituisce lo strumento primario di reinserimento sociale. La possibilità di sospendere l'esecuzione delle pene accessorie

rappresenta un incentivo alla sostituzione della pena detentiva e, pertanto, nella prospettiva della riforma, è funzionale agli effetti deflativi connessi alle pene sostitutive.

Viene infine reso applicabile l'art. 53 *bis* l. n. 354/1975, che considera il tempo trascorso dal condannato in licenza come tempo di espiazione della pena a tutti gli effetti, salvo gravi mancanze o comportamenti che dimostrano che il beneficio non è meritato. Il beneficio previsto dalla norma si presta ad essere applicato anche ai periodi di licenza relativi alle pene sostitutive.

3. Modifiche al codice di procedura penale

Art. 300. Estinzione ***o sostituzione*** *delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze*
1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
4-*bis*. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.
5. *Omissis*

V. art. 13, co. 1, lett. e), nn. 1) e 2) dello schema di decreto

La nuova definizione di pena detentiva breve - e quindi sostituibile ai sensi della novellata l. n. 689/1981 - determinata dalla estensione dei suoi confini fino a quattro anni di pena inflitta in concreto, impone la previsione di norme di coordinamento con il sistema delle misure cautelari. Si può infatti frequentemente verificare il caso in cui venga condannato a pena sostitutiva un imputato sottoposto a una di tali misure, anche detentive. Inoltre, anche la condanna a pena sostitutiva è compatibile con una quota residua di pericolo di reiterazione di condotte delittuose, ai sensi dell'art. 274, co. 1 lett. c) c.p.p., posto che la stessa legge delega prevede che il giudice detti "opportune prescrizioni" che assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (art. 1, co. 1 17, lett. c) l. n. 134/2021). Tuttavia, tali prescrizioni potranno operare solo con l'esecuzione della condanna definitiva e la sottoposizione agli obblighi, lasciando potenzialmente privo di cautela specifica l'arco di tempo intermedio tra la condanna non definitiva e la sua esecuzione, nel caso in cui si prevedesse l'immediata ed automatica caducazione delle misure cautelari.

La condanna a pena sostitutiva della pena detentiva non osta inoltre alla prosecuzione di una misura cautelare, poiché lo stesso art. 57 l. n. 689/1981 dispone che "*per ogni effetto giuridico, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita*", replicando nel contenuto la corrispondente norma previgente. Inoltre, la pena detentiva edittale può sempre riemergere,

sia nel corso del processo in caso di riforma *in pejus* in appello, sia successivamente in corso di esecuzione, nei casi di revoca previsti dai novellati artt. 66 e 72 l. n. 689/1981.

In primo luogo, in ossequio al principio di proporzione tra pena irroganda o irrogata e regime cautelare, si pone il problema della compatibilità della prosecuzione di misure cautelari, soprattutto se custodiali, con la condanna a pena sostitutiva, considerando che solo la pena sostitutiva maggiormente afflittiva della semilibertà comporta una quota di esecuzione carceraria; la pena della detenzione domiciliare comporta un momento restrittivo della libertà personale extra carcerario; mentre nelle altre pene sostitutive non vi è alcuna restrizione della libertà personale di natura detentiva.

In secondo luogo, si pone il problema della collocazione sistematica della nuova disciplina, poiché il tema non afferisce direttamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., né ai criteri di scelta delle misure nella fase genetica, di cui all'art. 275 c.p.p.; a ben vedere, inoltre, non sono esattamente pertinenti nemmeno gli istituti della revoca o della sostituzione delle misure cautelari, di cui all'articolo 299 c.p.p., legati al venir meno dei presupposti di merito che sostengono il provvedimento restrittivo.

Si è ritenuto, invece, che l'estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze, di cui all'art. 300 c.p.p., sia l'istituto più adeguato a contenere la nuova disciplina che si va delineando, poiché anche nel caso in esame si ha la pronuncia di una condanna che per la sua specificità è o può essere incompatibile con la prosecuzione della misura cautelare in corso di esecuzione.

La diversità di natura delle pene sostitutive, con riguardo alla modulazione della restrizione della libertà, e l'articolazione delle misure cautelari generano tuttavia problematiche più complesse di quelle affrontate e risolte dagli schemi fissi di incompatibilità e quindi di inefficacia contemplati dall'art. 300 c.p.p.; si è pertanto reso necessario prevedere un assetto di regole specifiche e sufficientemente elastiche per disciplinare in modo semplice una materia molto complessa. La mera estinzione delle misure cautelari incompatibili con la condanna a pena sostitutiva – come sopra anticipato - avrebbe potuto lasciare un vuoto di tutela cautelare anche in casi di residua pericolosità sociale, se non si fossero previste regole di graduazione dei provvedimenti cautelari.

Con l'introduzione del nuovo comma 4 *bis* dell'articolo 300 c.p.p., si è pertanto siglata l'incompatibilità della prosecuzione delle misure cautelari custodiali, in caso di condanna a pena sostitutiva non detentiva prevedendo che *quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla l. n. 689/1981, non può essere mantenuta la custodia cautelare.*

Si è previsto che la condanna alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva sia incompatibile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, disponendo che *"negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere.*

In tal modo, si è voluto risolvere il problema delle esigenze cautelari residue, da un lato, non prevedendo l'estinzione della misura *tout court*, ma soltanto il divieto di prosecuzione delle misure radicalmente incompatibili; dall'altro, e in tutti i casi, si è ribadita la possibilità di

graduare il regime cautelare alla condanna in concreto, richiamando per intero tutti i poteri e le condizioni di sostituzione della misura in corso, di cui all'art. 299 c.p.p., chiudendo la nuova norma con il seguente richiamo: *In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 299.*

Le scelte dettate dalla complessità del problema, e soprattutto dalla sua peculiarità rispetto agli istituti già esistenti, hanno imposto anche l'integrazione della rubrica dell'articolo 300 c.p.p. con l'inserimento dell'espressione *"o sostituzione"*, che rappresenta esattamente gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 299 da ultimo citato.

Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 nei seguenti casi:
a) *omissis;*
b) omissis;
c) omissis;
c-bis) omissis;
c-*ter*) nei casi previsti dall'articolo 545 *bis*, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.
2. *Omissis.*
3. *Omissis.*
4. *Omissis.*
5. *Omissis.*
6. *Omissis.*
7. *Omissis.*

V. art. 13, co. 1, lett. f), n. 2) dello schema di decreto

L'introduzione di una udienza successiva a quella in cui il giudice dà lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva entro i quattro anni, e quindi sostituibile ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, per le ragioni e gli scopi dettagliati nella apposita relazione all'articolo 545 *bis* c.p.p., a cui si rinvia, impone la necessità di stabilire una nuova causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'articolo 304 c.p.p.

La norma che disciplina la condanna a pena sostitutiva (art. 545 *bis* c.p.p.) prevede la sospensione del processo, se l'imputato o il suo difensore manifestano la volontà di non opporsi alla sostituzione e non è possibile decidere immediatamente. In tal caso, il giudice fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni. Tale termine è necessitato dall'esigenza di verificare la possibilità concreta di sostituire la pena e di consentire alla parte stessa e all'Ufficio esecuzione penale esterna di intervenire per definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudice.

La nuova causa di sospensione si inserisce pertanto a pieno titolo nel novero delle necessità processuali dettate dalla complessità dei fatti o da oggettive cause impeditive della prosecuzione del processo, che il giudice non può governare discrezionalmente, e deve essere espressamente prevista dalla legge per il suo carattere eccezionale e incidente sulla libertà personale. Da qui, la necessità di una norma *ad hoc* ad integrazione del catalogo di cui all'art. 304, co. 1 c.p.p. attraverso l'introduzione della nuova lettera *c ter).*

Quanto alla durata della sospensione, pur essendo previsti termini elastici commisurati all'esigenza concreta per le altre cause di sospensione, si è ritenuto opportuno limitare detta sospensione alla durata del termine ordinatorio di sessanta giorni, per non fare gravare sull'imputato in custodia cautelare eventuali ed incontrollabili ritardi nella definizione della pena sostitutiva derivanti dall'intervento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 448. - Provvedimenti del giudice.
1.Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
1-*bis*. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.
2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578**, comma 1**.

V. art. 25, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, e quindi sostituibile, il nuovo articolo 545 *bis* c.p.p. introduce tra gli atti successivi alla deliberazione nel giudizio ordinario, e precisamente dopo la pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo, una fase interlocutoria, che prevede la fissazione di una eventuale udienza successiva, finalizzata a verificare la possibilità concreta di sostituire la pena e di consentire alla parte stessa e all'Ufficio esecuzione penale esterna di intervenire per definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudice, come meglio descritto nella relazione all'art. 545 *bis* c.p.p., a cui si rinvia.

La norma è applicabile anche al giudizio abbreviato, senza necessità di espressa previsione, per effetto del generale richiamo operato dall'art. 442, co. 1 c.p.p. agli artt. 529 e seguenti relativi alla decisione nel giudizio ordinario.

Rimangono tuttavia privi di disciplina tutti i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti previsti dall'art. 448 c.p.p. In essi, già oggi è possibile richiedere l'applicazione di una "sanzione sostitutiva" (ora pena sostitutiva), ai sensi dell'art. 444, co. 1 c.p.p., ma non sono regolati i casi in cui le parti davanti al giudice abbiano necessità di un tempo e quindi di un termine per gli stessi scopi previsti dall'art. 545 *bis* c.p.p. per il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato.

La norma si inserisce nel novero di tutte le ipotesi di richiesta di applicazione pena, siano esse tipiche, ossia formulate in udienza già in corso, ovvero atipiche, quando l'udienza debba essere fissata appositamente. Sono questi i casi di giudizio immediato e di richiesta di

applicazione pena nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 447 c.p.p., posto che la delibazione sulla richiesta di applicazione pena deve essere sempre pronunciata in udienza.

Nei casi previsti dall'art. 448, co. 1, c.p.p., la norma di nuovo conio prevede che, *quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.* Poiché l'applicazione della pena concordata dalle parti può essere richiesta all'esito di una previa interlocuzione tra pubblico ministero e difesa dell'indagato o imputato, le parti possono presentarsi al giudice con una proposta già delineata e solo da delibare. Questa dovrebbe essere l'ipotesi fisiologica, quando l'iniziativa diligente della difesa e la disponibilità del pubblico ministero si incontrano tempestivamente.

La norma che si introduce, invece, ha due presupposti:

a) che le parti si trovino già davanti al giudice e non abbiano potuto o voluto per qualsiasi causa raggiungere un consenso sull'applicazione di una pena sostitutiva;

b) che sia raggiunto almeno un accordo sulla pena e sulla sua applicazione ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

Si propone questa interpretazione dell'espressione *quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva*, intendendo che l'accordo almeno generale deve essere già raggiunto e deve precedere la richiesta di differimento dell'udienza, di cui costituisce il presupposto. Si vuole, infatti, scongiurare il rischio di richieste esplorative o peggio dilatorie, oltre che impegnare invano l'Ufficio esecuzione penale esterna in attività preparatorie che poi non hanno concreto esito processuale. Anche in questo caso, se non può decidere immediatamente, il giudice *sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.* La norma contiene il rinvio all'applicazione del comma 2 dell'art. 545 *bis* c.p.p., che disciplina le attività e i poteri del giudice, delle parti e dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, allo scopo di determinare i contenuti e la fisionomia della pena sostitutiva da sottoporre al giudice stesso.

Si rinvia alla Relazione relativa all'articolo 545 *bis* c.p.p. per i dettagli in merito.

Quanto alla modifica apportata all'ultimo comma della norma in esame, essa risponde allo scopo di adeguare la disposizione al fatto che l'art. 578 c.p.p. ora si compone di tre commi, dei quali solo il primo corrisponde al precedente richiamo.

Art. 459. Casi di procedimento per decreto.

1. *Omissis*

1.*bis* ~~Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale~~ **Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può**

essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

1 *ter*. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-*bis*, primo comma e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

2. *Omissis*.
3. *Omissis*.
4. *Omissis*.
5. *Omissis*.

V. art. 28, co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) dello schema di decreto

I criteri di contenuti nelle lettere e) ed l) dell'art. 1, co. 17 della legge delega contengono indicazioni circa la disciplina del decreto penale di condanna con alcune innovazioni importanti, che impongono un'attenta ricerca di soluzioni operative percorribili.

Un primo aspetto riguarda il criterio di delega di cui alla citata lettera e), quanto alla previsione generale che il decreto penale possa contenere una condanna non solo alla pena pecuniaria, ma altresì al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Infatti, il criterio che delega il Governo a *prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone,* deve essere coordinato ed interpretato sistematicamente con la disciplina vigente del decreto penale ed in particolare con l'art. 459 commi 1 *bis* e 2 c.p.p., che nel combinato disposto consentono di emettere un decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva con il beneficio premiale della diminuzione della pena sino alla metà rispetto al minimo edittale.

La lettera della legge consente due interpretazioni:

a) con il decreto penale di condanna il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo fino a tre anni, che può presupporre condanne per reati puniti con la pena della reclusione di anni sei nel minimo edittale (da diminuire sino alla metà per il beneficio del rito);

b) con il decreto penale di condanna il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo solo in quanto alternativo alla possibilità di sostituire la pena detentiva fino ad un anno con la pena pecuniaria. Il criterio ermeneutico si fonda sul legame tra il periodo precedente: *quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente*, a quello immediatamente successivo: *con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.*

Dal punto di vista letterale, appare determinante l'inciso: *oltre che con la pena pecuniaria*, che confina la sostituibilità del lavoro di pubblica utilità nella cornice della pena pecuniaria; mentre da quello sistematico sembra insostenibile prevedere la possibilità di condanne *inaudita altera parte* e con contraddittorio differito per fatti potenzialmente assai gravi e rilevanti.

Si è optato per la seconda interpretazione.

L'area di intervento è stata individuata nel comma 1 *bis* dell'art. 459 c.p.p., che già disciplina la possibilità di emettere il decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva, secondo le seguenti linee di riforma:

a) il primo periodo del comma in esame è rimasto inalterato: *Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.*

b) il secondo periodo, che determina l'ammontare del valore giornaliero di cui al primo comma, è stato adeguato al criterio dettato dal nuovo art. 56 *quater* l. n. 689/1981 in materia di pena pecuniaria sostitutiva: *Il valore giornaliero (…) corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.* Si rinvia per la descrizione di questo criterio alla Relazione all'articolo 56 *quater* cit., come introdotto dal presente decreto legislativo;

c) la cornice del valore giornaliero è stata determinata in applicazione del criterio di delega di cui alla lettera l) del comma 17 cit., a mente del quale "il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo (…) *in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro";* e così si è stabilito che: *il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro.*

La determinazione del minimo è coerente con quanto stabilito nell'articolo 56 *quater* cit., alla cui Relazione si rinvia;

d) è stato mantenuto l'opportuno richiamo alla rateizzazione della pena pecuniaria: *alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale,* con l'auspicio che possa trovare maggiori spazi di accoglienza nella pratica, al fine di rendere più agevole e quindi effettivo il pagamento delle pene pecuniarie;

e) da ultimo, in applicazione dello specifico criterio di delega di cui si è già fatto cenno, è stata espressamente prevista la possibilità di irrogare con decreto penale il lavoro di pubblica utilità sostitutivo nel limite di un anno, in luogo della pena pecuniaria, inserendo alla fine del comma l'espressione: *entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis della legge 689 del 1981, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.*

Si pone il problema di coordinare le peculiarità della procedura semplificata a contraddittorio eventuale e differito con le esigenze della pena sostitutiva ed in particolare con la verificata non opposizione e la necessità di strutturare un programma di lavoro presso un ente accreditato e disponibile. L'ultimo periodo del comma 1 *bis* dell'art. 459 c.p.p.

riguarda in proposito il caso in cui l'indagato sia a conoscenza del procedimento a suo carico e abbia interesse ad attivarsi presso il pubblico ministero per giungere a un decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui fornisce egli stesso gli elementi e la documentazione necessaria con la serietà dell'avallo dell'ufficio di esecuzione penale esterna. In alternativa, presuppone un pubblico ministero o una polizia giudiziaria specializzata che, agli stessi fini, prendano iniziativa presso l'indagato ed il suo difensore.

In tal modo, la richiesta dell'indagato assolve il requisito della non opposizione e la documentazione prodotta tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna delinea i contenuti del lavoro di pubblica utilità da sottoporre alla delibazione del giudice.

Si è inoltre preso atto delle esigenze pratiche di celerità della procedura e della non frequente attivazione diligente e consapevole dell'indagato prima dell'esercizio dell'azione penale.

Nella consapevolezza che l'assoluta maggioranza dei decreti penali viene emessa per pene pecuniarie, si è deciso di aprire uno spazio al lavoro di pubblica utilità anche dopo l'emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva. In proposito, è stato creato un comma 1 *ter* dell'articolo 459 c.p.p., finalizzato a dare piena attuazione ed efficacia al criterio di delega in esame, di cui all'ultimo periodo della lettera e), secondo il seguente schema:

a) il presupposto è l'emissione di un *decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva* e la sua conoscenza da parte dell'imputato, a seguito di rituale notificazione;

b) *nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto*, che è lo stesso termine per proporre opposizione;

c) *l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale,* vale a dire che, in deroga alle condizioni dell'opposizione, si è disegnato un atto personalissimo con la previsione della procura speciale (per il difensore o per altri), in ragione della gravità delle conseguenze sanzionatorie e della necessità della non opposizione della parte, in coerenza con quanto disposto nell'articolo 545 *bis* c.p.p., in occasione della condanna a pena sostituibile;

d) *può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l'atto di opposizione.*

Per semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si è tratto esempio dal caso analogo e noto nella prassi dei giudici per le indagini preliminari del decreto penale di condanna a pena pecuniaria per i reati stradali, che, a mente dell'art. 186, co. 9 *bis* del Codice della strada, può essere punito anche con il lavoro di pubblica utilità. La prassi dei giudici di merito ha trovato l'autorevole avallo della più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale "*in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285*" (cfr. Cass. IV 13 gennaio 2021 n. 6879, Parolin).

d) *l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56 bis primo comma e il programma dell'ufficio di*

esecuzione penale esterna. La disciplina è coerente con le facoltà e i termini riconosciuti all'imputato dall'articolo 545 *bis* c.p.p. e dalle altre norme che lo richiamano. Ne consegue che il condannato con decreto penale, senza proporre formale opposizione, deve depositare istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel termine perentorio di quindici giorni e – su richiesta contestuale - ha diritto a un termine fino a sessanta giorni per presentare il programma e la disponibilità dell'ente.

e) allo spirare del termine, in caso di esito favorevole, *il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero, in difetto dei presupposti, può respingere la richiesta, emettendo in tal caso decreto di giudizio immediato, in conformità all'art. 464, co. 1 c.p.p.*

Art. 545-bis. Condanna a pena sostitutiva.
1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.
4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

V. art. 31, co. 1 dello schema di decreto

L'ampio e diversificato ventaglio delle pene sostitutive di pene detentive brevi delineato dalla legge delega n. 134 del 2021 impone di adottare soluzioni altamente innovative anche in sede processuale di cognizione. La legge delega attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente sono definite come "misure alternative alla detenzione". Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva

breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati (art. 1, co. 17 lett. *c)* l. n. 134/2021).

Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna.

In questa sede, ci si deve soffermare sul "luogo processuale", in cui il giudice di cognizione deve decidere sull'eventuale sostituzione della pena detentiva breve con altra pena sostitutiva, acquisendo anche dagli uffici di esecuzione penale esterna gli elementi indispensabili alla selezione della pena sostitutiva più adeguata a contemperare le esigenze di risocializzazione costituzionalmente connesse alla sanzione penale (art. 27, comma 3, Cost.) con quelle retributive e special-preventive ad essa comunque connaturate. Non deve essere affatto trascurato in questa fase l'apporto responsabile e talvolta indispensabile della difesa del condannato, che – ove miri alla sostituzione della pena detentiva – ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Nel valutare i modi e soprattutto i tempi processuali del possibile innesto nel giudizio di cognizione dell'intervento dell'UEPE e delle parti, ci si trova di fronte a un bivio problematico.

In primo luogo, l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna non può essere anticipato al giudizio per una serie di inconvenienti insuperabili, che finirebbero per rendere l'attività dell'ufficio a posteriori superflua e vana: infatti, l'imputato può essere alternativamente assolto o condannato a pena superiore a quattro anni o ancora a pena sospesa; oppure può opporsi alla sostituzione della pena o, ancora, richiederla ma risultare privo dei presupposti; o infine il giudice stesso può valutare all'esito del processo che il condannato non sia affatto meritevole di una pena sostitutiva.

In secondo luogo, non meno rilevante dal punto di vista giuridico processuale, il coinvolgimento previo dell'UEPE potrebbe apparire come una anticipazione del giudizio di condanna, soprattutto ove si concentri – come sarebbe teoricamente ragionevole – il ricorso all'UEPE solo nei giudizi in cui sia prevedibile una condanna inferiore a quattro anni. Non è percorribile nemmeno l'ipotesi contraria dell'indiscriminato coinvolgimento degli UEPE, che determinerebbe un dispendio di risorse disfunzionale e antieconomico (essendo opportuno che l'intervento degli UEPE – il cui ruolo è cruciale nel disegno riformatore – sia attivato solo quando utile e necessario).

Al fine di evitare le conseguenze inaccettabili sopra descritte ed eludere le controindicazioni giuridiche ed operative delle soluzioni delineate, si è ritenuto di collocare la decisione della sostituzione della pena in un momento successivo alla pubblicazione del dispositivo mediante lettura, ai sensi dell'articolo 545 c.p.p., con possibilità di demandare ad un momento ulteriormente successivo l'integrazione del dispositivo, laddove si versi in un caso in cui è concretamente possibile disporre la sostituzione della pena detentiva breve. In

tal modo, si evitano contemporaneamente il rischio di *anticipazione di giudizio* di cui si è detto poco sopra ed il vano coinvolgimento dell'UEPE, che invece viene interpellato solo in caso di concreta percorribilità della sostituzione della pena.

Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del *sentencing* di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace (art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000 che prevede che – in determinati casi - il giudice possa fissare una nuova udienza per svolgere alcuni accertamenti funzionali all'individuazione della pena più adeguata al caso concreto e – in quella successiva udienza, se ne ricorrono le condizioni – possa "*integrare il dispositivo*").

Solo dopo la pubblicazione del dispositivo (ai sensi del vigente art. 545, co. 1, c.p.p.) sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive. In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l'applicabilità o meno delle pene sostitutive); è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena); è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se – in caso di reati previsti dalla c.d. *prima fascia* dell'art. 4-*bis*, della legge 354 del 1975 – siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi); e via seguitando.

Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti (nuovo art. 545-*bis*, co. 1, primo periodo, c.p.p.].

A questo punto, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria (nuovo art. 545-*bis*, co. 1, secondo periodo, c.p.p.).

Si ritiene opportuno che l'assenso all'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria sia atto personalissimo dell'imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una "non opposizione" desunta dalla mera inerzia dell'imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato.

Con specifico riferimento alla condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la "non opposizione" dell'imputato è richiesta dalla stessa legge delega (art. 1, co. 17, lett. e). Che essa debba essere "atto personalissimo" (da compiere personalmente o a mezzo di procuratore speciale), da formalizzare in modo esplicito è conclusione che si impone per il fatto che la condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta l'inappellabilità della sentenza di primo grado e, dunque, di fatto, la rinuncia a quel grado di giudizio (art. 1, co. 13, lett. e), l. n. 134 del 2021). Pare dunque necessario – per esigenze di coerenza sistematica – che l'assenso alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità sia formalizzato in modi coerenti a quelli previsti dalle disposizioni che regolamentano la rinuncia all'impugnazione (cfr. art. 589 c.p.p., nel testo oggi vigente).

La necessità che l'imputato – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – renda esplicito l'assenso alla sostituzione della pena principale con la semilibertà o la detenzione domiciliare, oltre a dare coerenza all'impianto, si fonda, invece, su altre ragioni.

La mancata introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nel novero delle pene sostitutive, da parte della legge delega, comporta il rischio che possano determinarsi irragionevoli disparità di trattamento tra persone condannate: una persona condannata per reati comuni alla pena di tre anni di reclusione non sostituita, riceverà notifica dell'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione dello stesso, con possibilità di richiedere l'affidamento in prova al servizio sociale (come oggi prevede l'art. 656 c.p.p.); una persona condannata alla stessa pena ma sostituita – in ipotesi – con tre anni di detenzione domiciliare, invece, vedrebbe la sentenza irrevocabile diventare immediatamente esecutiva.

Infatti, in punto di esecuzione delle pene sostitutive, si è optato per l'immediata esecutività della pena, come disciplinata dai novellati articoli 62 e 63 l. n. 689 del 1981, ritenendo che alle pene sostitutive non debba essere applicato il meccanismo sospensivo analogo a quello previsto dall'art. 656 c.p.p. Si è voluto, infatti, dare immediata effettività al meccanismo delle pene sostitutive (per le quali è esclusa anche la sospensione condizionale della pena *ex* artt. 163 ss. c.p.); garantire il più celermente possibile l'avvio dell'attività di risocializzazione che, con le pene sostitutive, si intende favorire; scongiurare il riprodursi – anche per le pene sostitutive – del fenomeno dei c.d. "liberi sospesi" che costituisce, come noto, uno dei fattori di più grave rallentamento dell'esecuzione penale.

Lo strumento che è funzionale ad evitare possibili censure di legittimità costituzionale è legato ad un elemento di consenso promanante dall'imputato all'applicazione delle pene sostitutive: l'imputato acconsente alla sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e con tale atto, nel caso la condanna diventi irrevocabile, accetta sia il fatto che detta pena sarà immediatamente eseguita, sia il fatto che – in caso di semilibertà e di detenzione domiciliare sostitutive – l'affidamento in prova non possa essere richiesto subito, ma dopo un certo lasso di tempo, come previsto dal nuovo comma 3 *ter* dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354. Per tale ragione – anche con riferimento alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare – si ritiene che l'assenso debba essere esplicito e provenire direttamente dall'imputato o dal suo procuratore speciale.

Nulla esclude, ovviamente, che l'imputato possa acconsentire ad alcune soltanto delle pene sostitutive (può darsi il caso di chi acconsenta alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare, dichiarando invece di non acconsentire alla sostituzione della pena principale con quella della semilibertà).

A questo punto, il giudice, verificata la astratta possibilità di sostituire la pena principale e acquisito l'assenso dell'imputato, sentito il pubblico ministero, ha di fronte due possibilità:

a) se vi sono già gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale, il giudice decide immediatamente; e la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata;

b) se tali elementi non vi sono, il giudice fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, per acquisire dall'ufficio esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria, se del caso, le necessarie informazioni utili alla decisione sulla pena sostitutiva più adeguata al caso concreto (nuovo art. 545-*bis*, co. 1, terzo periodo, e co. 2, c.p.p.). In tal caso il processo è sospeso, anche agli effetti dell'art. 159 c.p. in tema di decorso del termine di prescrizione del reato.

Nello stesso termine, il giudice può verificare i presupposti eventuali per disporre, con la pena sostitutiva ed a titolo di prescrizioni, percorsi terapeutici analoghi a quelli previsti dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990. Anche questa previsione ha carattere innovativo, poiché in assenza di previsioni di affidamento in prova e meno ancora di affidamento in casi particolari, si è posto il problema non solo di non discriminare, ma anzi di favorire l'accesso alle pene sostitutive anche ai condannati affetti da dipendenze patologiche. Per coerenza, i soggetti legittimati a fornire la documentazione necessaria e il programma terapeutico sono gli stessi di quelli contemplati dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990. Inoltre, alle dipendenze classiche da alcol o da sostanze, si è ritenuto di aggiungere la dipendenza patologica da gioco d'azzardo, che è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale e fa parte dei compiti dei Servizi territoriali per le dipendenze.

Una volta acquisite le predette informazioni e ricevuto dall'UEPE la proposta di programma trattamentale, il giudice – all'udienza fissata per l'eventuale sostituzione della pena principale – assume le definitive determinazioni sul trattamento sanzionatorio e «*se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti*». Se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possibile disporre la sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva, il giudice «*conferma il dispositivo*». In entrambi i casi, il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo come integrato o confermato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 c.p.p. (nuovo art. 545-*bis*, co. 3, c.p.p.).

Nella stessa fase, è previsto anche l'intervento della difesa e del pubblico ministero, che si possono rendere parte diligente, depositando *documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza* presentando *memorie in cancelleria.* La norma è espressione della valorizzazione dell'apporto delle parti, ed in modo particolare della difesa, che vengono chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in rapporto alle esigenze di individualizzazione del trattamento che discendono dall'art. 27, co. 3 Cost.

Sono state, dunque, previste due norme tecniche di raccordo tra la pubblicazione del dispositivo mediate lettura ed il nuovo dispositivo integrato con la pena sostitutiva o confermato nella pena detentiva.

Al termine dell'udienza c.d. di *sentencing*, si precisa che *del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545*. In tal modo, si vuole rendere chiaro, ad ogni effetto ma soprattutto ai fini del decorso dei termini per l'impugnazione, che il giudice deve dare nuova lettura del secondo dispositivo e che il *dies a quo* è quello della lettura di quest'ultimo, qualunque contenuto esso abbia.

Si introduce, inoltre, una norma di raccordo con la disciplina della motivazione contestuale, la cui pubblicazione ovviamente deve essere differita alla lettura del secondo dispositivo, per

cui si è stabilito che *quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.*
Si è infine chiarito che, quanto alla motivazione non contestuale, *i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3*.

Il meccanismo appena descritto è funzionale ad impiegare le risorse necessarie all'elaborazione del programma trattamentale e all'individuazione della giusta pena sostitutiva solo allorché necessario. Esso determina – con la sospensione del processo e un rinvio di sessanta giorni per la definitiva determinazione della pena – una dilatazione dei tempi processuali solo apparente: infatti, da un lato, il tempo speso per l'individuazione della giusta pena sostitutiva – collocato in una prospettiva di sistema e non parcellizzata alla singola fase processuale – assicura un risparmio di tempi nella fase esecutiva (limitando il dilatarsi del fenomeno dei c.d. liberi sospesi, ex art. 656 c.p.p.); dall'altro lato, il meccanismo immaginato potrà ampliare il numero di casi in cui la pena principale sarà sostituita con il lavoro di pubblica utilità (con contenimento del numero di giudizi di appello) o comunque con un trattamento sanzionatorio più "tagliato su misura" e quindi più accettabile dal condannato, che ha meno ragioni sostanziali e soprattutto meno interesse a interporre impugnazioni.

L'introduzione del meccanismo per la determinazione della pena sostitutiva con un'udienza *ad hoc* nel giudizio ordinario si applica direttamente anche al giudizio abbreviato, la cui disciplina rinvia integralmente alle norme di cui agli artt. 529 e ss. c.p.p. Deve invece coordinarsi con la disciplina del giudizio a citazione diretta dell'imputato di fronte al tribunale in composizione monocratica ed in particolare con l'udienza predibattimentale, di cui al nuovo art. 555 c.p.p., come riformulato alla luce della presente legge delega. Inoltre, analoghe esigenze di coordinamento giustificano l'introduzione del comma 1 *bis* nel corpo dell'art. 448 c.p.p. per i casi tipici ed atipici di applicazione della pena su richiesta. Per tali casi, si rinvia alle relazioni specifiche agli artt. 448 e 555 c.p.p.

Art. 554-ter. Provvedimenti del giudice
1. *Omissis.*
2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.
3. *Omissis.*
4. *Omissis.*

V. art. 32, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

In attuazione della legge delega, ed in particolare dell'art., 1 co. 12, lett. a), è stata introdotta una *udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta* (artt. 554 *bis* e ss. c.p.p.), in cui tra l'altro si prevede che, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti,

l'imputato ed il pubblico ministero possano presentare in quella sede la richiesta di applicazione della pena prevista dall'articolo 444 comma 1 c.p.p.

In tale caso, si impone la necessità di assicurare alle parti i medesimi diritti che sono stati previsti per tutte le altre ipotesi di richiesta di applicazione pena, quando all'art. 448 c.p.p. si è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: *nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545 bis comma 2.*

Si tratta pertanto di un obbligato allineamento della richiesta di applicazione pena in udienza predibattimentale a seguito della citazione diretta alle altre analoghe richieste tipiche e atipiche disciplinate dall'articolo 448 c.p.p.

Art. 657. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero **o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice** che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della ~~sanzione~~ **pena** sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le ~~sanzioni~~ **pene** sostitutive espiate siano computate nelle ~~sanzioni~~ **pene** sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

V. art. 38, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

L'articolo 657 c.p.p. disciplina le ipotesi di fungibilità della detenzione anche cautelare già espiata, sia che si tratti di restrizione della libertà per lo stesso reato, sia che si tratti di altro reato. Il pubblico ministero in sede esecutiva procede d'ufficio e in modo automatico nel caso in cui debba eseguire le pene detentive della reclusione o dell'arresto.

La norma disciplina nei commi 3 e 4 anche l'esecuzione delle "sanzioni sostitutive", di cui alla legge n. 689 del 1981; in proposito, la dottrina ha sottolineato l'esclusione di ogni automatismo ed ha sempre riconosciuto al condannato la facoltà di chiedere lo scomputo della custodia cautelare o di altra pena detentiva "*inutiliter data*", quando nei suoi confronti debbano essere eseguite sanzioni sostitutive. Si vuole in tal modo attribuire al condannato la possibilità di scegliere la detrazione a lui più favorevole, quando questi possa avere delle pendenze e quindi delle prevedibili condanne a pena detentiva. Il condannato, infatti, può avere interesse a detrarre il periodo presofferto dalla pena carceraria piuttosto che da una più mite pena sostitutiva.

Nello stesso senso si è espressa una delle pochissime pronunce di legittimità, che ha statuito che la detrazione può operare anche su pene pecuniarie e sostitutive, ma solo su richiesta del condannato (cfr. Cass. I, 20 giugno 2000, n. 4503, Degni).

Si è ritenuto che tale impianto debba essere conservato, anche rispetto alle nuove pene sostitutive; infatti, nonostante la più lunga durata ed il maggiore impatto sulla libertà individuale, esse rimangono connotate da minore afflittività rispetto alle pene detentive.

L'unico intervento necessario riguarda la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, poiché il nuovo art. 63 della legge 689 del 1981 ne affida l'esecuzione direttamente al giudice che lo ha applicato, mentre l'articolo 657 c.p.p. prevede che organo dell'esecuzione sia solo il pubblico ministero. Si è reso pertanto necessario inserire nel terzo comma l'inciso *o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice*.

*Art. 661. Esecuzione delle ~~sanzioni~~ **pene** sostitutive.*

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

1-*bis.* L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.

V. art. 38, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

L'originario articolo 661 c.p.p. rubricato "*Esecuzione delle sanzioni sostitutive*" si risolveva in una disciplina di semplice rinvio "alle leggi vigenti" e quindi alla legislazione speciale in materia con particolare riguardo all'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e all'articolo 660 c.p.p. Per la semidetenzione e la libertà controllata, l'organo dell'esecuzione era il pubblico ministero, che trasmetteva l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza, incaricato di determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva. L'esecuzione della pena pecuniaria era disciplinata dal comma 2, che rinviava semplicemente all'articolo 660 c.p.p.

Le nuove pene sostitutive introdotte dalla legge delega vengono eseguite in modo diverso, secondo uno schema tripartito:

a) pene sostitutive di natura detentiva come la semilibertà e la detenzione domiciliare, eseguite ai sensi dell'art. 62 l. n. 689/1981; b) lavoro di pubblica utilità sostitutivo, eseguito ai sensi dell'art. 63 l. n. 689/1981; c) pena pecuniaria sostitutiva, eseguita ai sensi dell'art. 660 c.p.p.

Da qui l'esigenza sistematica di mantenere una norma specifica per l'esecuzione delle pene sostitutive (con correlata modifica della rubrica) nel titolo II del Libro X del codice di procedura penale dedicato all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, con analoga funzione di rinvio alla normativa speciale. Nel contempo, la diversa natura e struttura delle nuove pene sostitutive ha imposto degli adeguamenti al nuovo sistema.

Lo schema esecutivo originario, come si è detto, è stato conservato soltanto per la semilibertà e la detenzione domiciliare, prevedendo che *quando deve essere eseguita una sentenza*

di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

In questa sede, va rilevato che il magistrato di sorveglianza competente territorialmente è individuato in relazione al domicilio del condannato, come previsto dal novellato articolo 62 legge 24 novembre 1981, n. 689.

In analogia alle disposizioni dell'art. 656 c.p.p. per l'esecuzione delle pene detentive, si è inteso disciplinare espressamente il caso in cui il condannato si trovi sottoposto a misure cautelari al momento della irrevocabilità della sentenza e quindi della sua esecutività, considerando anche in questo caso la maggiore rilevanza acquisita dalle nuove pene sostitutive di pene detentive brevi, estese fino a quattro anni.

Si è così previsto che *fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.*

La norma va letta in combinato disposto con il nuovo comma 4 *bis* dell'art. 300 c.p.p., per effetto del quale solo il condannato alla semilibertà sostitutiva, se sottoposto alla custodia cautelare in carcere, rimane nello stato detentivo massimo; mentre il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva non può comunque rimanere in stato di custodia cautelare in carcere, ma permane nello stesso *status libertatis* solo se si trova agli arresti domiciliari cautelari. In entrambi i casi, il giudice può graduare la misura cautelare, ai sensi dell'articolo 299 c.p.p.

Al contrario, con la irrevocabilità della sentenza applicativa di pene sostitutive non detentive, si è ritenuto che le altre misure cautelari non avessero più ragione di proseguire, come del resto avviene anche per le condanne a pena detentiva; si è così previsto espressamente che *in tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.*

Il nuovo secondo comma si occupa, invece, specificamente, e sempre con forma di rinvio, dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che *è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689.*

L'originario comma 2, ora comma 3, rimane inalterato con riguardo all'esecuzione della pena pecuniaria con rinvio all'articolo 660 c.p.p., che tuttavia è stato interamente riformato.

Art. 678 procedimento di sorveglianza

1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione **delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria**, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-*ter*. *Omissis.*

2. *Omissis.*
3. *Omissis.*
3.1. *Omissis.*
3.2. *Omissis.*
3-*bis*. *Omissis.*

V. art. 39, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento, quanto alle pene sostitutive, si giustifica in ragione della necessità di sostituire le espressioni "semidetenzione e libertà controllata" con le nuove denominazioni di "semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva".

4. *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)*

Art. 47. *Affidamento in prova al servizio sociale*
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto
per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. *Omissis*
3. *Omissis*
3-*bis*. *Omissis.*
3-*ter*. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-*ter,* del codice di procedura penale, in quanto compatibile.
4. *Omissis.*
5. *Omissis.*
6. *Omissis.*
7. *Omissis.*
8. *Omissis.*
9. *Omissis.*
10. *Omissis.*
11. *Omissis.*
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. **A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche **e patrimoniali**, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa **ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.**
12-*bis*. *Omissis.*

V. art. 78, co. 1, lett. c), nn. 1) e 2) dello schema di decreto

L'introduzione del *nuovo comma 3 ter* dell'art. 47 l. n. 354/1975 si giustifica per quanto segue. Le pene sostitutive delle pene detentive brevi, nel disegno della legge delega, realizzano una sostanziale anticipazione nel giudizio di cognizione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario, che possono essere concesse dal tribunale di sorveglianza *ab initio* (dallo stato di libertà) al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni (stesso limite entro il quale la pena detentiva diventa sostituibile). Ciò è vero per la semilibertà e per la detenzione domiciliare, attesa l'introduzione di omologhe pene sostitutive. Non è però vero anche per l'affidamento in prova al servizio sociale, che non è stato inserito dalla legge delega tra le pene sostitutive e resta configurato

pertanto nel sistema unicamente quale misura alternativa, alla quale si può accedere non solo dal carcere (per l'espiazione della parte residua della pena), ma anche dall'esterno (per l'espiazione della pena in misura alternativa, anziché in carcere). Nella prassi, l'affidamento in prova al servizio sociale è la più applicata e la più ambita tra le misure alternative alla detenzione per i condannati a pena non superiore a quattro anni. Ciò in quanto, a differenza della semilibertà e della detenzione domiciliare, non comporta l'assoggettamento a uno stato di detenzione per parte del giorno. Le persone affidate in prova ai servizi sociali dallo stato di libertà restano infatti libere e si sottopongono alle prescrizioni della misura alternativa, che nella prassi sono spesso prive di particolari contenuti. L'afflittività attenuata dell'affidamento in prova è ragionevole, in linea di principio, quando la misura viene concessa non dallo stato di libertà (*ab initio*), bensì dallo stato di detenzione, sulla base dell'osservazione della condotta del detenuto in carcere e dei suoi progressi nel trattamento rieducativo e risocializzante. Quando viene invece applicata al posto della pena detentiva – evitando l'ingresso in carcere –, la misura dovrebbe avere un più marcato contenuto sanzionatorio e risocializzante, per poter rappresentare una credibile ed effettiva alternativa alla pena detentiva.

La legge delega non consente al Governo un intervento volto a razionalizzare le misure alternative alla detenzione, anche in rapporto alle nuove pene sostitutive; un intervento che il Parlamento potrà in futuro opportunamente valutare e che potrebbe completare la presente riforma attribuendo al giudice della cognizione la competenza esclusiva nell'applicazione di pene/misure extracarcerarie, inserendo anche l'affidamento in prova al servizio sociale (o analoga pena sostitutiva, corredata da contenuti positivi), tra le pene sostitutive, ovvero estendendo l'applicabilità del LPU alle pene inflitte entro il limite di quattro anni. Un simile intervento consentirebbe di superare la disciplina oggi prevista dall'art. 656, co. 5 c.p.p., cioè il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive non superiori a quattro anni, con contestuale richiesta di una misura alternativa al tribunale di sorveglianza. Un auspicabile intervento legislativo potrebbe cioè rivedere la scelta compiuta nel 1998 dalla legge Simeone e limitare l'accesso a tutte le misure alternative alla detenzione solo a chi si trova in stato di detenzione, affidando alle pene sostitutive delle pene detentive, applicate dal giudice di cognizione, la funzione oggi svolta dalle misure alternative concesse dallo stato di libertà. Con il positivo effetto di sgravare di compiti la magistratura di sorveglianza, che potrebbe dedicarsi a risolvere il problema dei ritardi nella trattazione delle istanze di misure alternative, che generano il grave fenomeno dei c.d. liberi sospesi.

La legge delega non consente di escludere la concessione di misure alternative *ab initio*, per i condannati a pena detentiva breve. Ne consegue la necessità di coordinare le pene sostitutive e le misure alternative. A ciò provvede l'articolo 67 della legge n. 689/1981, stabilendo di norma l'inapplicabilità delle misure alternative al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Una misura che consente di scontare la pena fuori dal carcere è già stata applicata dal giudice di cognizione, coinvolgendo l'ufficio per l'esecuzione penale esterna. Semilibertà e detenzione domiciliare, d'altra parte, sono delineate dalla legge n. 689/1981 come pene sostitutive dai contenuti generalmente più favorevoli, per il condannato, rispetto alle corrispondenti misure alternative. La loro immediata esecutività è accettata dal condannato, che acconsentendo alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi e con le forme

previste dal nuovo art. 545 *bis* c.p.p., rinuncia di fatto alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva *ex* art. 656, co. 5 c.p.p. e alla conseguente possibilità di accedere a una misura alternativa alla detenzione. L'alternativa è stata infatti già percorsa per altra via, attraverso la sostituzione della pena detentiva da parte del giudice di cognizione.

Senonché, la mancata previsione dell'affidamento in prova tra le pene sostitutive rende necessaria una deroga alla regola generale dell'inapplicabilità delle misure alternative. Diversamente, infatti, si realizzerebbe un irragionevole disparità di trattamento tra condannati a pena detentiva non sostituita e sostituita. I primi, giudicati *non meritevoli* di sostituzione della pena, possono giovarsi del meccanismo sospensivo dell'esecuzione *ex* art. 656, co. 5 c.p.p. e chiedere al tribunale di sorveglianza e ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, misura meno afflittiva della semilibertà e della detenzione domiciliare. I secondi, giudicati meritevoli di sostituzione, andrebbero incontro a un trattamento sanzionatorio immediatamente esecutivo e maggiormente afflittivo e non potrebbero chiedere l'applicazione di una misura meno afflittiva, quale l'affidamento in prova. Di qui, onde evitare di esporre la riforma a seri dubbi di legittimità costituzionale, la scelta del legislatore delegato di prevedere che l'affidamento in prova possa essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva quando, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. In tal modo, si è inteso raggiungere il duplice scopo di garantire, da un lato, l'accesso all'affidamento in prova; e dall'altro, di fondare tale possibilità sulla valutazione del comportamento del condannato nel corso della pena sostitutiva e quindi secondo un'ottica di gradualità e progressività della rieducazione, oltre che di verifica della attuale pericolosità sociale residua. Per completezza va rammentato che il novellato articolo 76 della legge 689 del 1981 ha sancito l'applicabilità alle pene sostitutive del comma 12 *bis* dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, che estende il beneficio della liberazione anticipata all'affidamento in prova, ciò da cui consegue l'applicabilità di tale beneficio anche alle pene sostitutive.

Infine, residua il problema della procedura applicabile e della competenza per materia del Tribunale di sorveglianza nell'applicazione delle misure alternative. Allo scopo di snellire la procedura che finisce inevitabilmente per appesantire il carico del tribunale di sorveglianza, si ritiene opportuno il ricorso alla procedura speciale di cui all'art. 678, co. 1 *ter* c.p.p., che prevede decisioni *de plano* in camera di consiglio con contraddittorio eventuale e differito per l'applicazione delle misure alternative ai condannati a pena inferiore a diciotto mesi. Così, il condannato in espiazione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare può formulare istanza di affidamento in prova al magistrato di sorveglianza, che provvede con ordinanza provvisoria e non esecutiva, ma trasmessa al tribunale collegiale per la conferma e l'esecutività, che viene decisa altrettanto senza formalità con ordinanza notificata alle parti.

Gli interventi sul *comma 12 dell'art. 47* rispondono a tre diverse esigenze.

Per un *primo intervento*, teso a valorizzare la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale, si rinvia alla parte della presente Relazione in materia di giustizia riparativa.

Un *secondo intervento*, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento, equipara l'effetto estintivo delle pene pecuniarie principali, discendente dall'esito positivo dell'affidamento in prova alle pene sostitutive in cui sia stata eventualmente convertita la pena pecuniaria principale non eseguita, sempre nei confronti del condannato che versi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali.

Un *terzo intervento* inserisce, appunto, il riferimento alle condizioni patrimoniali, ciò in linea con l'espresso rilievo che a tali condizioni è dato dalla nuova disciplina in materia di conversione della pena pecuniaria dalla legge n. 689 del 1981 (artt. 71 e 103). Le condizioni economiche e patrimoniali rilevano, nella valutazione del tribunale di sorveglianza, al momento dell'esito positivo dell'affidamento in prova. L'effetto estintivo può pertanto essere riferito a pene da conversione applicate sia in caso di insolvibilità del condannato dal momento dell'esecuzione, sia in caso di insolvenza, cui abbiano fatto seguito disagiate condizioni economiche e patrimoniali sopravvenute rispetto al momento dell'esecuzione della pena pecuniaria.

Viene infine mantenuto nel testo della disposizione il riferimento all'estinzione della pena pecuniaria non riscossa. Per quanto il nuovo sistema di esecuzione della pena pecuniaria, delineato dalla riforma, contempli la riscossione in tempi brevi, normalmente prima dell'esito positivo di un affidamento in prova concesso per la pena detentiva congiunta, è possibile che si verifichi il caso della mancata completa riscossione, in quel momento (ad esempio, per effetto della rateizzazione del pagamento della multa o dell'ammenda).

5. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (imputati minorenni)

Art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. *Pene sostitutive.*

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva, e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

V. art. 73, co. 1 dello schema di decreto

Art. 11 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272. Organizzazione degli istituti di semilibertà ~~e semidetenzione~~.
1. Gli istituti di semilibertà ~~*e semidetenzione*~~ sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.
2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

V. art. 74, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 24. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.
1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le ~~sanzioni~~ **pene** sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

V. art. 74, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Gli interventi, da leggersi assieme a quello relativo all'art. 75 l. n. 689/1981, coordinano il processo penale a carico di minorenne con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui agli artt. 53 s. l. n. 689/1981. L'aggiornamento della disciplina dell'art. 30 del d.P.R. n. 448/1988 si impone in quanto l'art. 1, co. 17, lett. a) e b) della legge delega n. 134/2021 prevede l'abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e la modifica delle disposizioni di legge, "ovunque previste, che si riferiscono alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi".

L'attuale disciplina del processo penale a carico di minorenni prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva applicata, entro il limite di due anni, con la semidetenzione e con la libertà controllata, sanzioni sostitutive che trovano la loro disciplina nella citata l. n. 689/1981 e che sono abolite dall'intervento di riforma, che estende da due a quattro anni il limite massimo di pena detentiva inflitta sostituibile con una delle nuove pene sostitutive (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo). Per coordinare le disciplina previste per gli adulti e per i minorenni, e per evitare irragionevoli disparità di trattamento a danno degli imputati minorenni, si interviene sull'art. 30 del d.P.R. n. 448/1988 estendendo anche nei loro confronti da due a quattro anni il limite di pena detentiva sostituibile e si prevede espressamente l'applicabilità nel processo penale minorile delle nuove pene sostitutive. La scelta è coerente con il generale *favor* dell'ordinamento nei confronti di alternative al carcere per i minori autori di reato ed è in linea con l'assetto dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, delineato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che contempla la detenzione domiciliare e la semilibertà tra le "misure penali di comunità". La modifica normativa consente di anticipare nel giudizio di cognizione l'applicazione di analoghe misure penali di comunità a titolo di pene sostitutive di una pena detentiva breve, come per gli imputati maggiorenni. Essa consente inoltre di introdurre tra le pene sostitutive per i minorenni il lavoro di pubblica utilità, oggi applicabile dal tribunale dei minorenni come pena principale solo limitatamente

ai reati di competenza del giudice di pace (cfr. art. 4, co. 4. D.lgs. n. 274/2000. In giurisprudenza cfr. Cass. Sez. V, 2 maggio 2018, n. 15723, Rv. 273727 – 01: "Il Tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati altrimenti di competenza del giudice di pace se commessi da persona minore di età, ma deve in tal caso irrogare le pertinenti sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000".).

Viene espressamente stabilita la possibilità di sostituire la pena detentiva inflitta entro il limite di un anno con la pena pecuniaria; possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 53 della legge n. 689/1981 (cfr. Cass. Sez. V, 14 giugno 2005, n. 24894, Rv. 231506 – 01; Cass. Sez. IV, 12 febbraio 1999, n. 3597, Rv. 212992 - 01) ma resa dubbia proprio dall'assenza di un esplicito riferimento a tale pena sostitutiva nell'art. 30 del d.P.R. 448 del 1988. Va infatti precisato che, ferma l'applicabilità anche nel processo minorile, in quanto compatibili, delle disposizioni del Capo III della legge n. 689 del 1981, ora espressamente confermata dal nuovo terzo comma, l'art. 30 aveva la funzione di introdurre una disciplina di favore per i minorenni, prevedendo limiti più elevati di pena detentiva sostituibile con la semidetenzione e con la libertà controllata: due anni, in luogo, rispettivamente, di sei mesi e di tre mesi, come originariamente e ancora nel 1988 previsto dall'art. 53 della legge n. 689/1981. In assenza di una delega legislativa in tal senso, il legislatore delegato non può stabilire più ampi limiti di pena detentiva sostituibile e l'art. 30 del d.P.R. n. 448/1988, come modificato, assolve alla funzione di disposizione di coordinamento tra il processo penale per i minorenni e il nuovo sistema delle pene sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981. Il coordinamento processuale è già assicurato dall'invariata previsione del *secondo comma* e dalla regola generale che rende applicabili, in quanto compatibili, al processo per i minorenni, le disposizioni del codice di procedura penale (art. 1 d.P.R. n. 448/1988). In deroga alla disciplina generale, si è ritenuto opportuno conservare la regola sull'esercizio del potere discrezionale del giudice, di cui all'ultima parte del primo comma, e prevedere come limite all'applicabilità del lavoro di pubblica utilità l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte del minore. Tale pena sostitutiva, infatti, in linea il divieto di lavoro minorile (cfr. art. 32 CDFUE) può essere applicata solo con il consenso del minore che non sia più soggetto all'obbligo di istruzione, cioè dopo il compimento dei sedici anni.

Nel *terzo comma* si richiama la disciplina del Capo III della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibile, e si precisa che le funzioni attribuite in quella legge all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate, dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Viene espressamente esclusa, nei confronti dei minori, l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, che prevede alcune condizioni soggettive per l'applicazione delle pene sostitutive, con efficacia preclusiva. L'esclusione di tali preclusioni, quando di tratta di sostituire la pena detentiva applicata a un minore, è imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega. La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 1998, ha infatti dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni". Più di recente, la Corte costituzionale che ha poi dichiarato illegittima la recente disciplina delle misure penali di comunità per i minorenni, nella parte in cui estendeva a tali misure (nonché ai permessi premio e al lavoro all'esterno) la disciplina di cui

all'art. 4 *bis*, co. 1 e 1 *bis* ord. penit. (Corte cost., n. 263 del 2019), richiamata nel riformulato art. 59. La preminenza della funzione rieducativa nell'esecuzione penale minorile impone, in linea con i principi costituzionali, di consentire al giudice di sorveglianza di individualizzare al meglio il trattamento sanzionatorio applicando le pene sostitutive senza preclusioni soggettive.

Nel *quarto comma* si precisa che l'esecuzione delle pene sostitutive della pena detentiva, per un reato commesso dal minore, può proseguire dopo il compimento della maggiore età; in tal caso, in analogia a quanto disposto per le misure di comunità dall'art. 12, co. 5 del d.lgs. n. 121 del 2018, si prevede per l'esecuzione la competenza del magistrato di sorveglianza minorile fino al compimento dei venticinque anni di età. La disposizione va coordinata con l'art. 272 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 172, ai sensi del quale le sanzioni sostitutive – pene sostitutive, secondo la denominazione adottata dalla legge n. 689 del 1981 – si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto.

Le modifiche apportate agli artt. 11 e 24 d.lgs. n. 272/1989, infine, si limitano a un mero aggiornamento terminologico.

6. Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67 (pianta organica UEPE e relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione penale esterna).

Art. 7. Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del ~~Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria~~ ***Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*** *del Ministero della giustizia*

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo **e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134**, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del ~~Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria~~ **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit**à del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova **e di pene sostitutive delle pene detentive, nonché sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna**.

V. art. 75, co. 1, lett. a) e b) dello schema di decreto

L'intervento sul *primo comma* attribuisce rilievo alle esigenze connesse all'entrata in vigore del presente decreto in vista dell'eventuale adeguamento della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna prevedendo che il Ministro della giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

Il *secondo comma* estende l'oggetto della relazione annuale alle Commissioni parlamentari del Ministro della Giustizia, oltre che all'attuazione della messa alla prova, alle pene sostitutive e allo stato generale dell'esecuzione penale esterna, valorizzata dalla riforma. La riforma si preoccupa così di monitorare l'applicazione delle alternative al processo e al carcere, anche in vista della loro capacità deflativa e del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Nella rubrica e nel testo della disposizione il riferimento al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, del Ministero della giustizia, è stato sostituito a quello del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dello stesso Ministero, in linea con la sopravvenuta modifica della competenza amministrativa relativa agli UEPE.

7. Disciplina transitoria

Art. 95* [del presente decreto]. *Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

3. Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56-*bis*, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

V. art. 95 dello schema di decreto

La presente disposizione è dedicata al *regime transitorio*, che è opportuno introdurre a fronte di un intervento di portata ampia e sistematica come quello di riforma delle pene sostitutive. Le modifiche normative che riguardano il sistema sanzionatorio hanno pacificamente natura sostanziale e, pertanto, sono soggette al principio di irretroattività *in malam partem* e di retroattività *in bonam partem*. Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono più favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente, salvo il limite del giudicato (art. 2, co. 4 c.p.).

Il *primo comma* prevede espressamente, a tal proposito, che le norme previste dal Capo III della legge n. 689/1981, se più favorevoli all'agente, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Si prevede inoltre, quanto al giudizio di legittimità, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di

applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689/1981 al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano in quanto compatibili le norme del Capo III della legge n. 689/1981 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della *lex mitior* – una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflativi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello).

Il *secondo* comma, in attuazione dell'art. 1, co. 17, lett. a), si fa carico degli effetti conseguenti alla abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata di cui agli articoli 53, 55 e 56 della l. n. 689/1981, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. In assenza di una disposizione transitoria, fermo il limite del giudicato (cfr. art. 2, co. 4 c.p.), l'abolizione delle predette sanzioni sostitutive comporterebbe la cessazione dell'esecuzione di quanti vi sono sottoposti nel momento dell'entrata in vigore della riforma. Tale esito sarebbe tuttavia irragionevole: tali pene sostitutive vengono abolite per introdurne di nuove, al loro posto. Non è venuto in alcun modo meno il disvalore penale del fatto per il quale è in esecuzione la pena (non vi è alcuna *abolitio criminis*), né la valutazione sulla meritevolezza e il bisogno di punire il fatto, con una pena sostitutiva della pena detentiva. La ragione dell'abolizione è da rinvenirsi solo nel rinnovamento della tipologia delle pene sostitutive. Si è perciò ritenuto di introdurre una deroga al principio di retroattività della *lex mitior* – abolitrice delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata – stabilendo che alle medesime sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme previgenti. Si è peraltro previsto che, tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà, che presenta contenuti analoghi (e più favorevoli, quanto, ad es., al numero minimo da trascorrere in istituto). Si tratta di una deroga sorretta da ragionevoli motivi e, pertanto, ammessa al metro del principio costituzionale di retroattività della legge penale. Va comunque segnalato il limitato impatto della disposizione transitoria, considerato che il 15 maggio 2022 si trovavano in esecuzione della semidetenzione solo 5 persone, mentre solo 98 erano sottoposte alla libertà controllata.

Il *terzo comma* mira a consentire l'immediata applicazione della nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza attendere l'adozione del decreto attuativo di cui all'art. 56 *bis* della legge n. 689/1981. Si prevede espressamente che sino all'entrata in vigore del decreto stesso si applicano i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, in quanto compatibili. Il rinvio è ai decreti ministeriali che disciplinano, rispettivamente, le modalità di svolgimento del LPU pena principale irrogabile dal giudice di pace e del LPU quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Il rinvio è altresì funzionale a estendere alla nuova previsione del LPU

sostitutivo la disciplina delle convenzioni in essere per l'esecuzione del LPU nelle altre due menzionate vesti.

CAPITOLO II - PENA PECUNIARIA (art. 1, comma 16)

Art. 1, comma 16 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*
a) *razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;*
b) *rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;*
c) *prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento*».

Premessa: l'ineffettività della pena pecuniaria, gli elevati tassi di mancata riscossione, e gli obiettivi della legge delega

1. Gli interventi in tema di pena pecuniaria mirano, con le parole della legge delega (art. 1, co. 16), a *"restituire effettività"* a tale tipologia di pena principale (art. 17 c.p.), alla quale sono riconducibili la multa (pena principale per i delitti) e l'ammenda (pena principale per le contravvenzioni). La premessa di un simile obiettivo è la notoria quanto annosa condizione generale di *ineffettività* della pena pecuniaria, che di norma, come da decenni denunciano gli studiosi del diritto penale – da ultimo, in un documento dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale – non viene né eseguita né convertita. L'ineffettività della pena pecuniaria è imputabile all'inefficienza delle procedure di esecuzione, che richiedono di essere radicalmente riviste: l'efficienza del processo penale, secondo la volontà della legge delega – in tema di pene pecuniarie così come in materia di pene sostitutive delle pene detentive – deve infatti estendersi anche alla fase dell'esecuzione e contribuire all'effettività della pena. Un processo efficiente che, in caso di condanna, sfocia in pene ineffettive, perché non eseguite, non risponde alle finalità di prevenzione generale e speciale della pena, che trova applicazione attraverso il processo e l'attività giurisdizionale e amministrativa. Di qui lo sforzo per *rendere effettiva la pena pecuniaria* che, nel sistema italiano, è notoriamente l'unica pena principale alternativa a quella detentiva (cfr. art. 17 c.p.): un'alternativa oggi non credibile, come denuncia da tempo la dottrina, proprio e anche in ragione della sua generale ineffettività.

2. I *dati statistici* testimoniano lo stato patologico in cui versa la pena pecuniaria. Dai dati del Casellario giudiziale (Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia), risulta ad esempio che, nel 2019, su 211.814 condanne quelle a *pena pecuniaria congiunta* a pena detentiva sono state 104.924, pari al 49,5%; quelle alla *sola pena pecuniaria* sono state 48.609, pari al 23%. Ne consegue che, nel 2019, il 72% delle condanne penali definitive, iscritte nel Casellario giudiziale, comprende anche o solo il pagamento allo Stato di una multa o di una ammenda, per una somma complessiva di oltre due miliardi di euro: 2.371.870.859.

Le condanne a pena condizionalmente sospesa *ex* art. 163 c.p. sono state 52.382, pari al 34% del totale delle condanne a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva), per un importo inflitto complessivamente pari a 354.496.270 euro. Al netto di tali condanne – fisiologicamente non eseguibili (salvo revoca del beneficio) – le condanne a pena pecuniaria iscritte nel Casellario giudiziale nel 2019 riguardano un ammontare complessivo eseguibile di *oltre due miliardi di euro*: 2.017.374.589, una somma che, come ordine di grandezza, è prossima all'ammontare dei fondi del P.N.R.R. destinati alla giustizia. Sempre secondo i dati del Casellario giudiziale, le condanne a pena pecuniaria eseguite nel 2019 sono state 1.051, pari all'1% di quelle eseguibili (101.151), detratte cioè quelle a pena sospesa. L'80% delle condanne eseguite è alla sola pena pecuniaria (per lo più, come si dirà, in esecuzione di un decreto penale di condanna). Sempre secondo i dati del Casellario giudiziale, l'importo delle pene pecuniarie riscosse, nel 2019, è stato di poco superiore a un milione di euro (1.099.059). Ciò significa che *è stato riscosso lo 0,046% e il non riscosso è di oltre due miliardi di euro*. I dati relativi agli anni precedenti sono sostanzialmente in linea (quelli relativi agli anni più recenti non sono ancora aggiornati e quindi attendibili). Essi evidenziano una *grave e intollerabile situazione di inefficienza del sistema di esecuzione della pena pecuniaria e di ineffettività della stessa*.

La situazione è stata censurata dalla *Corte dei Conti* in una relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, approvata il 6 febbraio 2017, e intitolata "Il recupero delle spese di giustizia e i rapporti convenzionali tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia". Tale relazione evidenzia *serie criticità nella riscossione dei crediti dello Stato per spese di giustizia*, macro-voce nella quale si iscrivono secondo l'attuale sistema normativo anche le pene pecuniarie. Tra il 2012 e il 2015, secondo la citata Relazione della Corte dei Conti (pag. 41), solo il 4% delle spese di giustizia è stato riscosso: 85 milioni circa su oltre due miliardi di euro relativi alle 144.000 partite affidate a Equitalia Giustizia, delle quali solo il 18% hanno dato luogo a riscossioni. Il riscosso è peraltro "fortemente concentrato in alcuni distretti quali Milano (31% del totale), Venezia (13%) e Brescia (10%). Sempre nella citata Relazione della Corte dei Conti si legge (pag. 58) che multe, ammende e sanzioni amministrative costituiscono il 71% delle riscossioni totali e fanno registrare un *rapporto affidato/riscosso del 5,5%*, migliore quindi del (pur basso) valore medio complessivo del 4%. Tali dati, a differenza di quelli del Casellario giudiziale, non si riferiscono al totale delle condanne da eseguire in un anno, bensì a quelle sole che, dopo l'avvio della procedura di recupero dei crediti di giustizia, con l'affidamento della pratica ad Equitalia Giustizia, hanno comportato la riscossione del credito. Dalla stessa Relazione si evince anche che i costi sostenuti dal Ministero della Giustizia per compensi riconosciuti a Equitalia Giustizia sono pari a oltre la metà del riscosso per spese di giustizia, nel quinquennio considerato.

Dati aggiornati sono stati acquisiti dal Gruppo di lavoro costituito presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con D.M. 28 ottobre 2021 (art. 5), in occasione di una audizione di Equitalia Giustizia, che ha fornito un contributo scritto. Da questo risulta che nel triennio 2016-2019, quanto alla pena pecuniaria, il rapporto tra credito affidato ad Equitalia Giustizia e riscosso è del 4,2%: il non riscosso è di oltre 3 miliardi di euro, nel periodo considerato. Il dato è ancor più basso (3,2%) in rapporto alle condanne del giudice di pace; con l'aggravante che la pena pecuniaria è la pena principale per eccellenza nel sistema del giudice di pace, che non può applicare pene detentive, Questo dato segnala pertanto

l'ineffettività della pena pecuniaria anche nel sotto-sistema del giudice di pace, che ruota attorno a quella sanzione; una sanzione che non si rivela una credibile alternativa alla pena detentiva, della quale ha preso il posto con il d.lgs. n. 274/2000. Infine, secondo i dati di Equitalia Giustizia, nel triennio 2016-2019 il rapporto tra credito affidato e riscosso è sensibilmente più alto – pari mediamente all'11,1% – quando si tratta di pene pecuniarie applicate con *decreto penale di condanna* (artt. 459 e ss. c.p.p.). Tale dato si presta a una duplice lettura: positiva, in paragone al dato medio di riscossione del 4,2%; negativa, se si considera che, essendo la pena pecuniaria la sola pena irrogabile con il decreto penale di condanna, *circa 9 decreti di condanna su 10 non sono eseguiti*. Con l'aggravante che l'estinzione del reato *ex* art. 460, co. 5 c.p.p. si verifica oggi in molti casi senza che il condannato abbia pagato la multa o l'ammenda; di qui la scelta della legge delega di stabilire che ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria (art. 1, co. 10, lett. d, n. 2 l. n. 134/2021).

In termini generali, è evidente come tassi così macroscopici di mancata esecuzione della pena pecuniaria ne comportano in molti casi la prescrizione, ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p.

3. Come da anni segnala la dottrina penalistica, e come di recente ha sottolineato la Corte costituzionale (sent. 279/2019), solo una pena pecuniaria reale e indefettibile può rappresentare una credibile alternativa alla pena detentiva, come avviene in altri ordinamenti. In *Germania*, ad esempio, le condanne alla sola pena pecuniaria, nel 2019, sono state il 77,8% (fonte: destatis.de); oltre il triplo di quelle italiane (23%). Ed è significativo notare come la Germania, pur avendo un numero di abitanti di molto superiore all'Italia, abbia un numero di detenuti inferiore al nostro paese: circa 50.000 nel 2019, 45.000 nel 2021, dopo la pandemia. Quanto a quest'ultimo dato, è altresì significativo notare come siano circa *4.500 i detenuti per pena da conversione della pena pecuniaria non pagata* (solo nel 2019 le persone condannate a pena pecuniaria sono state 567.000). *In un ordinamento in cui la pena pecuniaria è effettiva, essa rappresenta una credibile alternativa alla pena detentiva e può ridurre il sovraffollamento carcerario, nonostante la previsione della conversione in pena detentiva, in caso di mancato pagamento.*

4. La pena pecuniaria richiederebbe, nel sistema italiano, una profonda e complessiva riforma, che interessi le comminatorie legali di pena, del codice penale e delle leggi complementari, per rimeditare scelte legislative, a volte molto risalenti nel tempo, alla luce del principio di proporzione, e per rivalutare l'opportunità di un così alto numero di comminatorie di pene congiunte (detentiva e pecuniaria), testimoniato dai dati statistici sopra citati. Spesso, infatti, la pena pecuniaria rappresenta un ostacolo al reinserimento sociale del condannato, chiamato a pagare multe e ammende di rilevante importo oltre alla pena detentiva e, spesso, dopo di essa; di qui la previsione, nell'art. 47, co. 12 ord. penit., della possibile estinzione della pena pecuniaria legata al buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale e alle condizioni economiche disagiate del condannato. Altresì da valutare, per esigenze di giustizia sostanziale, non del tutto soddisfatte dal criterio di commisurazione di cui all'art. 133 *bis* c.p., sarebbe poi l'adozione del sistema dei tassi giornalieri (o quote giornaliere), previsto nel nostro ordinamento solo per la responsabilità da reato delle persone

giuridiche, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e che larga diffusione ha all'estero (ad esempio, in Germania e in Spagna)

Tali interventi andrebbero ben oltre i limiti della legge delega e non possono pertanto essere realizzati in questa sede, alla quale è deputato un primo ma fondamentale passo nel processo di rivitalizzazione della pena pecuniaria, nella direzione di un recupero di effettività: la riforma del procedimento di esecuzione e di conversione, in caso di mancato pagamento, e l'introduzione di procedure amministrative che semplifichino il pagamento e la riscossione. I criteri della legge delega (art. 1, co. 16) prevedono infatti di:

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di *esecuzione* delle pene pecuniarie;

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di *conversione* della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva *riscossione* della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

5. L'attuale sistema di esecuzione della pena pecuniaria concepisce la stessa come *un credito* che lo Stato – attraverso una agenzia a ciò incaricata – deve riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo e una complessa procedura amministrativa regolata dal testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002). Multa e ammenda, nel nostro ordinamento, rappresentano crediti per lo Stato e corrispondenti debiti per il condannato, al pari delle più diverse spese di giustizia: dal contributo unificato per il processo civile, alle spese per le copie degli atti giudiziari e per i diritti di cancelleria, alle spese processuali e alle sanzioni processuali (ad es., per la inammissibilità dei ricorsi per cassazione). A ciascuna di queste e altre voci corrisponde un codice tributo che alimenta *una complessa procedura di riscossione*, che vede coinvolti più soggetti:

- la cancelleria del giudice dell'esecuzione, che dopo la definitività della sentenza, compila un'apposita scheda comprensiva delle varie voci di credito relative al fascicolo processuale;
- Equitalia Giustizia, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sottoposta al controllo del Ministero della giustizia, che, sulla base di un'apposita convenzione, acquisisce il fascicolo e la scheda trasmessa dall'A.G., procede alla quantificazione del credito e all'iscrizione a ruolo;
- Ader (Agenzia delle Entrate – Riscossione), che procede infine alla riscossione del credito.

La procedura, come evidenziato nella citata Relazione della Corte dei Conti ed emerso nel Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Giustizia per l'attuazione della legge delega, presenta diverse criticità, che vanno dall'irreperibilità del condannato, alla sua identificazione ai fini fiscali (assenza del codice fiscale), alla lentezza nel processo di compilazione della scheda riassuntiva delle spese di giustizia da recuperare (processo solo in anni recenti informatizzato), alle difficoltà di quantificazione di alcune voci di costo, ecc. Il risultato, testimoniato dai dati sopra riportati, è che la procedura, nonostante gli sforzi organizzativi e l'impegno dei soggetti istituzionali coinvolti, non produce risultati soddisfacenti e che, paradossalmente, i costi che lo Stato sostiene per recuperare le spese di

giustizia, comprese le pene pecuniarie, finiscono per rappresentare *una sorta di condanna per lo Stato, costretto a inseguire i condannati-creditori* – compresi gli autori di reato condannati alla multa o all'ammenda –, per lo più senza frutto. Lo Stato non sempre riesce a chiedere conto delle spese di giustizia e, quando vi riesce, non sempre riesce a riscuotere il relativo credito, in modo forzato o meno.

L'attuale sistema di esecuzione/conversione distingue due situazioni: a) l'insolvenza e b) l'insolvibilità. Quando non riesce a riscuotere la pena pecuniaria, l'agente addetto alla riscossione trasmette gli atti al pubblico ministero il quale, a sua volta, attiva la procedura di conversione della pena pecuniaria in una pena limitativa della libertà personale, cui provvede il magistrato di sorveglianza (artt. 660 e 678, co. 1 *bis* c.p.p.). La conversione è tuttavia prevista dall'art. 102 l. n. 689/1981 per il solo caso di insolvibilità del condannato, cioè di impossibilità di pagare la pena pecuniaria. Se il condannato, invece, può pagare e non paga, la pena pecuniaria non si converte e lo Stato continua a cercare, per lo più invano, di riscuoterla.

Anche il procedimento di conversione, come quello di riscossione, sconta significativi tassi di ineffettività. Basti considerare che, nel 2019, per 100.000 condanne a pena pecuniaria eseguibili, e non eseguite, risultano 15.841 provvedimenti dei magistrati di sorveglianza per la conversione *ex* art. 102 l. n. 689/1981 in libertà controllata e solo 13 per la conversione in lavoro sostitutivo (fonte: Ministero della Giustizia, DGStat). Non risultano dati sulla conversione di secondo grado della pena pecuniaria in pena detentiva (reclusione o arresto), prevista dall'art. 108 l. n. 689/1981 per il caso di inosservanza delle prescrizioni della libertà controllata e del lavoro sostitutivo.

Significativo, nella direzione della riforma dell'attuale sistema, è il monito della *Corte costituzionale* nella recente sentenza n. 279/2019: "Già nella sentenza n. 108 del 1987, questa Corte aveva invocato un intervento del legislatore sulla disciplina processuale della conversione, ritenuta inficiata da «difetti che la rendono non pienamente adeguata ai principi costituzionali in materia, e che possono indirettamente frenare un più ampio ricorso alla pena pecuniaria, da molti auspicato». Un simile monito deve essere ora ribadito. Il *procedimento di esecuzione* della pena pecuniaria, del quale i provvedimenti di conversione costituiscono uno dei possibili esiti, è oggi ancor più *farraginoso* di quanto non lo fosse nel 1987, prevedendo l'intervento, in successione, dell'ufficio del giudice dell'esecuzione, dell'agente della riscossione, del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza. A tutti questi soggetti sono demandati plurimi adempimenti più o meno complessi, che tuttavia *non riescono, allo stato, ad assicurare né adeguati tassi di riscossione delle pene pecuniarie, né l'effettività della conversione delle pene pecuniarie non pagate*. Tale situazione, oggetto di diagnosi risalenti in dottrina, fa sì che la pena pecuniaria non riesca a costituire in Italia un'alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà, come accade invece in molti altri ordinamenti". Analogo monito si legge nella sentenza n. 15/2020, dove si auspica un intervento del legislatore "volto a *restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione* in pene limitative della libertà personale. E ciò nella consapevolezza che soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l'effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri ordinamenti contemporanei". Il

ripetuto monito della Corte costituzionale si è infine rinnovato nella sentenza n. 28/2022, con un espresso riferimento alla legge delega n. 134/2021: "resta ferma, più in generale, la stringente opportunità – più volte segnalata da questa Corte – che il legislatore intervenga, nell'attuazione della delega stessa ovvero mediante interventi normativi *ad hoc*, a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale".

6. A fronte del fallimento dell'attuale e tradizionale sistema di esecuzione della pena pecuniaria, testimoniato impietosamente dalle statistiche, è ormai indifferibile una radicale riforma, che prendendo ispirazione da altri ordinamenti *abbandoni l'impostazione civilistica della pena pecuniaria come credito da riscuotere*, previa iscrizione a ruolo. Le pene pecuniarie si distinguono dalle spese di giustizia perché *non costituiscono comuni crediti fiscali: sono vere e proprie pene, provviste di un carattere afflittivo che non viene meno per il fatto che da esse deriva un reddito per l'Erario*. Come ha scritto uno dei più autorevoli penalisti del secolo scorso, Vincenzo Manzini, che multa e ammenda "non siano meri crediti fiscali si deduce con assoluta sicurezza dai principi generali del diritto e dalla *convertibilità in pene restrittive della libertà personale*".

Interventi necessari, pur minimali, potrebbero essere svolti solo sul piano amministrativo, scorporando le pene pecuniarie dalla massa indistinta dei crediti di giustizia e creando per esse un canale di riscossione privilegiato e più rapido (trattandosi di un credito già quantificato del giudice nella sentenza o nel decreto di condanna). Senonché, lo stato di inefficienza del sistema di esecuzione delle pene pecuniarie è tale da richiedere un intervento più radicale, in linea con la legge delega.

7. Nella tradizione del nostro ordinamento, l'esecuzione della pena pecuniaria passa attraverso l'iscrizione a ruolo del credito e il pagamento, preceduto da intimazione del relativo precetto. In caso di mancato pagamento si distinguono due strade e corrispondenti situazioni: l'insolvenza e l'insolvibilità. Il mancato pagamento determina una condizione di insolvenza a fronte della quale lo Stato si attiva per eseguire coattivamente la pena pecuniaria, mediante esecuzione forzata sui beni del condannato. Se, però, il pagamento è impossibile, in ragione delle condizioni economiche del condannato, si determina una condizione di insolvibilità, che comporta la conversione della pena pecuniaria in una pena restrittiva della libertà personale, che rappresenta una modalità alternativa di espiazione della pena. *L'impossibilità di limitare la libertà patrimoniale del condannato muta il bersaglio della pena, che si indirizza sulla libertà personale*, secondo determinati criteri di ragguaglio tra pene eterogenee (cfr. l'art. 135 c.p.). Ciò finché perdura l'impossibilità di pagamento: il condannato, infatti, può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa e l'ammenda, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta.

Al modello qui abbozzato risponde il Codice penale del 1889 (c.d. Codice Zanardelli: art. 19), che prevedeva *per il solo caso di insolvibilità* del condannato la conversione della multa in detenzione o, su richiesta, in lavoro di pubblica utilità. Nessuna conversione era prevista per il mero insolvente, sul presupposto che, essendo possibile la riscossione del credito, lo Stato si sarebbe dovuto attivare per realizzarla coattivamente.

Il Codice penale del 1930 (c.d. Codice Rocco: art. 136) ha replicato questo modello inasprendolo attraverso l'eliminazione della possibilità di sostituire la detenzione con il lavoro di pubblica utilità. La conversione della pena pecuniaria in pena detentiva continuava ad essere prevista per il solo insolvibile e non anche per l'insolvente. La situazione, fermo il modello, cambiò tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso relativamente alla pena da conversione, seguendo un percorso di progressiva mitigazione. Dapprima, nel 1975, la legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975, art. 49) stabilì che le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie dovessero essere espiate in regime di semilibertà, sempreché il condannato non fosse affidato in prova al servizio sociale o non ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici. Poi, nel 1979, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 c.p. e pose fine alla conversione in pena detentiva (e in semilibertà) della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato. Si legge, in passaggio conclusivo e centrale del percorso argomentativo della sentenza, che "la conversione della pena pecuniaria in detentiva alla stregua della normativa vigente, *finisce…per attuarsi soltanto a carico dei nullatenenti*, dei soggetti, cioè, costretti alla solitudine di una miseria che preclude anche ogni solidarietà economica, e reca, perciò, l'impronta inconfondibile di *una discriminazione* basata sulle condizioni personali e sociali, la cui illegittimità è apertamente, letteralmente, proclamata dall'art. 3 della Costituzione". La Corte censurò la disciplina del Codice Rocco che comportava un'irragionevole discriminazione a carico dei non abbienti i quali, in caso di condanna a pena pecuniaria, finivano per scontare una ben più gravosa pena privativa della libertà personale. Come si legge ancora oggi in un autorevole Manuale di diritto penale, "si trattava, dunque, di una sorte di sanzione per la povertà, in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza" (Marinucci-Dolcini-Gatta).

Il legislatore approntò dunque una nuova disciplina, ancora una volta senza discostarsi dal classico modello che prevede la conversione solo in caso di insolvibilità del condannato. La legge n. 689 del 1981 introdusse nell'art. 102, quali pene da conversione, la libertà controllata e (a richiesta) il lavoro sostitutivo (già previsto dal Codice del 1889 e che fu pertanto ripristinato tra le pene da conversione). La possibilità di chiedere il lavoro sostitutivo, al posto della libertà controllata, era originariamente limitata a ipotesi in cui la pena pecuniaria da convertire fosse di importo ridotto (corrispondente ad attuali 516 euro: cfr. art. 102, co. 2 l. n. 689/1981). Tale limite fu rimosso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 206/1996, sicché, oggi, pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato sono la libertà controllata o, a richiesta, il lavoro sostitutivo. Nella prassi, il lavoro non è quasi mai richiesto, essendo assai più conveniente, per il condannato, la pena della libertà controllata. Secondo dati del Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, alla fine del 2021 risultavano in esecuzione – e in carico alla magistratura di sorveglianza – 21.595 provvedimenti di libertà controllata per conversione di pena pecuniaria e solo 18 provvedimenti di lavoro sostitutivo. La pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità è pertanto di fatto, oggi, la libertà controllata, le cui prescrizioni sono disciplinate dall'art. 55 l. n. 689/1991 e che ruota attorno all'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza.

Dai dati statistici risulta dunque che *le pene pecuniarie raramente vengono eseguite, anche coattivamente, nei confronti di chi può pagarle e, che, non di frequente ma in modo comunque significativo, vengono convertite in mera libertà controllata nei confronti dei soli condannati insolvibili*. La legge commina pecuniaria, a volte molto severe, che in gran parte dei casi non vengono pagate e, quando si convertono, comportano poco più di un quotidiano obbligo di firma, con annessi oneri a carico dello Stato per il controllo delle prescrizioni, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, e per la gestione dei procedimenti, da parte della magistratura di sorveglianza.

8. La ricerca di un possibile nuovo modello di esecuzione e conversione della pena pecuniaria, secondo i criteri della legge delega, può giovarsi della tradizione e dell'esperienza di altri ordinamenti europei, per tradizioni giuridiche e costituzionali vicini al nostro. In molti paesi la conversione della pena pecuniaria è prevista non solo per l'insolvibile, ma anche e ancor prima per l'insolvente. Nel primo caso si tratta di un *mancato pagamento colpevole*, da parte di chi ne ha la possibilità: minacciare la pena da conversione induce a pagare la pena pecuniaria, così come la previsione (già nota, per l'insolvibile, alla nostra tradizione) che il pagamento interrompe in ogni momento l'esecuzione della pena da conversione già iniziata.

In *Germania* la pena pecuniaria non eseguita si converte in pena detentiva quale che sia la ragione del mancato pagamento (§ 40 Codice penale tedesco). Si afferma comunemente che senza la prospettiva della conversione in una pena limitativa della libertà personale, in caso di mancato pagamento, multa e ammenda sono come "una tigre senza denti". E si rileva tra gli studiosi che sarebbe opportuno considerare il caso dell'insolvibilità in ragione delle condizioni economiche.

Analogo modello è previsto in *Svizzera* (art. 36 del codice penale), in *Austria* (§19 del codice penale) e in *Belgio* (art. 40 del codice penale). La possibilità di infliggere una pena detentiva, in caso di mancato pagamento delle pene pecuniarie, è prevista, secondo modelli di disciplina maggiormente articolati, anche in *Francia* (artt. 749 ss. del codice di procedura penale), in *Spagna* (art. 53 del codice penale) e in Portogallo (art. 49 del codice penale).

In Europa il modello della conversione in misure privative della libertà, in caso di mancato pagamento delle pene pecuniarie – anche e proprio da parte dell'insolvente – è talmente diffuso da essere considerato nella *Decisione quadro 2005/214/GAI* del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e attuata in Italia con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37. Ai sensi dell'art. 10 di tale Decisione quadro ("Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione del mancato recupero della sanzione pecuniaria"), "Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione, lo Stato di esecuzione può applicare sanzioni alternative, tra cui *pene privative della libertà*, ove la sua legislazione lo preveda in tali casi e lo Stato della decisione abbia consentito l'applicazione di tali sanzioni alternative…" (cfr. art. 13, co. 5 d.lgs. n. 37/2016).

9. La conversione della pena pecuniaria non eseguita in una pena limitativa della libertà personale, negli ordinamenti in cui è prevista, risponde non a una rinuncia alla riscossione di un credito dello Stato, bensì all'*idea che la minaccia di sanzioni più gravi, in caso di mancato pagamento, possa rappresentare un'efficace controspinta alla decisione di sottrarsi al pagamento*. *Non*

è lo Stato a inseguire il creditore; è il condannato, autore di un reato, che è tenuto al pagamento della pena irrogata dal giudice, onde non andare incontro a conseguenze più gravi.

Un simile modello, di impronta evidentemente endo-penalistica, promette tassi di riscossione elevati e maggiore effettività della pena pecuniaria, quale credibile alternativa alla pena detentiva. Per tali ragioni si ritiene che possa essere adottato anche nel nostro ordinamento, con gli opportuni adattamenti suggeriti dai nostri principi costituzionali.

Prima di illustrare nel dettaglio la disciplina che si introduce, in attuazione della legge delega, è bene ricordare che una conversione di secondo grado, in pena detentiva, è prevista anche nel nostro ordinamento dall'art. 108 l. n. 689/1981 per il caso di inosservanza delle prescrizioni della libertà controllata o del lavoro sostitutivo da parte del condannato insolvibile (unico destinatario delle pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita). La Corte costituzionale, allorché è stata chiamata a pronunciarsi su questioni relative a tale forma di conversione, ne ha sottolineato, da un lato, il carattere non automatico, rimesso alla valutazione del giudice (ord. n. 397/2008), che "potrà comunque procedere alla conversione, valorizzando o la gravità oggettiva del comportamento violativo della prescrizione ovvero altre circostanze sintomatiche di una mancata volontà di reinserimento del condannato, come, ad esempio, l'assidua frequentazione di pregiudicati" e, dall'altro lato, l'evitabilità (ord. n. 157/2001), "posto che è sempre possibile disporre, in suo luogo, l'affidamento al servizio sociale, oltre che la semilibertà, non operando, nel caso di conversione della libertà controllata derivante a sua volta da conversione di pena pecuniaria, il divieto… di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981 (art. 108, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 689 del 1981: e cfr. in proposito ordinanza n. 418 del 1990)"

Nelle citate ordinanze non è stata posta la questione di legittimità costituzionale della conversione in pena detentiva, di per sé stessa. La Corte costituzionale, nella ricordata sentenza del 1979, dichiarò illegittima la conversione di primo livello in pena detentiva, *sempre e solo per l'insolvibile*. Tale decisione, resa in un contesto normativo diverso quello vigente dopo l'introduzione della l. n. 689/1981, ha affermato la contrarietà al principio di uguaglianza di un modello, come quello previsto dal codice penale del 1930, che preveda la conversione in pena detentiva per il solo insolvibile, realizzando una evidente disparità di trattamento tra chi può pagare la pena pecuniaria evitando la detenzione, anche in caso di mancato pagamento volontario/colpevole, e chi, invece, non potendo pagare la pena pecuniaria è costretto a espiare la pena con sacrificio della libertà personale. La *ratio decidendi* della sentenza del 1979 è chiaramente fondata sul *principio di uguaglianza* e sulla *disparità di trattamento tra mancato pagamento colpevole e incolpevole*. Si tratta di una fondamentale indicazione della quale il legislatore delegato deve tenere conto. Non senza osservare, peraltro, che la citata sentenza non è di ostacolo all'adozione di un modello di disciplina che preveda la conversione in pena limitativa della libertà personale anche e proprio per l'insolvenza colpevole, *evitando ogni possibile disparità di trattamento* rispetto all'insolvenza incolpevole.

1. Riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie

Art. 660 c.p.p. Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.
2. L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato, altresì, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
3. L'ordine di esecuzione contiene, altresì, l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene, inoltre, l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.
5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
6. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.
7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.
8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-*bis*, comma 2.
9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
11. Se vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed è accertata l'insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.
12. L'ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
13. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
14. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l'esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

V. art. 38, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

La direttiva di delega di cui all'art. 1, co. 16, lett. a) richiede al Governo di "razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie". Per attuare la legge delega viene anzitutto sostituito il testo dell'art. 660 c.p.p., che all'interno del Libro X del codice di procedura penale disciplina l'esecuzione delle pene pecuniarie.

Viene ribadita, pur nel contesto di un impianto normativo profondamente rinnovato, la competenza del *pubblico ministero*, quale organo dell'esecuzione, e del *magistrato di sorveglianza*, competente *ex* art. 678, co. 1 *bis* c.p.p. per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite, nonché per l'esecuzione delle pene da conversione delle pene pecuniarie stesse.

Il modello di disciplina adottato dal nuovo testo dell'art. 660 c.p.p. si ispira nelle linee essenziali a quello adottato nell'art. 656 c.p.p. per l'esecuzione delle pene detentive. *L'abbandono del sistema del recupero crediti, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria per mera insolvenza, è realizzato, sul piano processuale, concependo la pena pecuniaria non come un credito che lo Stato deve recuperare, attivandosi e sforzandosi in tal senso, bensì come una pena che, al pari di quella detentiva, deve essere eseguita dall'autorità giudiziaria attraverso un ordine di esecuzione.*

Il *primo comma*, sul modello del primo comma dell'art. 656 c.p.p., stabilisce che quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, *il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento*. In caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, tale ordine potrà nella prassi essere emesso insieme a quello di carcerazione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., pur essendo rispetto ad esso del tutto autonomo.

Il *secondo comma* individua i soggetti cui deve essere notificato l'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero: il condannato e il suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, il difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio.

Analogamente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 656 c.p.p. per l'ordine di carcerazione si prevede che l'ordine di esecuzione della multa o dell'ammenda debba contenere le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, *l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento*. Questo può avvenire *in un'unica soluzione ovvero in rate mensili* ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Si precisa infine che, nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (su tale soggetto cfr. gli artt. 196 e 197 c.p.).

Il *terzo comma* disciplina l'*intimazione di pagamento*: l'ordine di esecuzione contiene l'intimazione al condannato alla multa o all'ammenda di provvedere al pagamento *entro il termine di novanta giorni dalla notifica*. L'intimazione di pagamento è accompagnata dall'avviso che*, in mancanza di pagamento, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva (cfr. art. 102 l. n. 689/1981) o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva (cfr. art. 103 l. n. 689/1981) ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva (cfr. art. 71 l. n. 689/81)*. È parso congruo prevedere un termine di novanta giorni dalla notifica per consentire al condannato di recuperare la disponibilità della somma di denaro necessaria per il pagamento della pena. Per agevolare il pagamento l'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, *entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria*, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. L'ordine di esecuzione, a mente sempre del terzo comma, contiene due diversi avvisi. Il condannato è informato che: a) se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato; b) ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il *quarto comma* disciplina l'ipotesi in cui con la sentenza o con il decreto di condanna sia stato già disposto il *pagamento in rate mensili*, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale. In tal caso l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la *prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento*, avvertendolo che *in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata è prevista l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del terzo comma precedente, entro i sessanta giorni successivi*. Per il pagamento della prima rata è parso congruo prevedere un termine più breve rispetto a quello ordinario di novanta giorni. Il mancato pagamento della prima rata non determina peraltro la conversione della pena pecuniaria, potendo il condannato – decaduto dal beneficio del pagamento rateale – pagare in un'unica soluzione la multa o l'ammenda entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro l'ordinario termine di novanta giorni.

Il *quinto comma* ricalca il disposto dell'art. 656, co. 8 *bis* c.p.p. stabilendo che quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

Il *sesto comma* disciplina l'ipotesi in cui, entro il termine stabilito, la multa o l'ammenda vengano pagate. Organo competente a verificare l'avvenuto pagamento e a dichiarare l'avvenuta esecuzione della pena è il pubblico ministero. Se, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda, da parte del condannato, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.

Il *settimo comma*, invece, disciplina l'ipotesi in cui l'ordine di esecuzione non sia andato a buon fine. *Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione* ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge. Resta fermo che, in ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

L'*ottavo comma* regola il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, da parte del magistrato di sorveglianza. È prevista l'applicabilità della procedura senza formalità di cui all'articolo 667, co. 4 c.p.p. Si stabilisce inoltre che, per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'art. 545 *bis*, comma 2 c.p.p. (relativo alla \c.d. udienza di *sentencing*, introdotta per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, da parte del giudice di cognizione).

Il *nono comma* disciplina l'accertamento dell'insolvibilità del condannato, da parte del magistrato di sorveglianza. Al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato, che sia stata da questi allegata o che abbia motivo di ritenere sussistente, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria. La disposizione ripropone con adattamenti quanto previsto nell'art. 238, co. 1 del d.P.R. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), che viene contestualmente abrogato (v. *infra*). L'accertamento dell'insolvibilità del condannato riveste un ruolo ancor più centrale nel riformato sistema di conversione della pena pecuniaria, dipendendo da esso l'applicazione della disciplina più severa di cui all'art. 102, ovvero di quella più mite di cui all'art. 103. In questa prospettiva, altresì centrale sarà, da parte del giudice della cognizione, la corretta e motivata applicazione dei criteri di commisurazione della pena pecuniaria, di cui all'art. 133 *bis* c.p., che può ridurre i casi di conversione per insolvibilità, a beneficio dell'efficienza complessiva dell'esecuzione penale e, quindi, del processo.

Il *decimo comma* stabilisce che quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo

stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita. La disposizione conferma un istituto – quello del differimento della conversione, fino a un anno – già previsto a beneficio del condannato insolvibile dall'art. 660, co. 3 c.p.p. e dall'art. 238, co. 3 del d.P.R. n. 115/2002 (t.u. spese di giustizia). L'istituto, come quello della rateizzazione del pagamento, riflette un generale *favor* dell'ordinamento per il pagamento della pena pecuniaria, riservando alla conversione in pena limitativa della libertà personale un ruolo di *extrema ratio*. Esso viene ragionevolmente limitato ai condannati in condizioni di insolvibilità. Chi è nelle condizioni di pagare, infatti, deve farlo senza indugi e può comunque chiedere la rateizzazione.

L'*undicesimo comma* disciplina l'ipotesi in cui vi sia stata condanna *ex* art. 354 c.p.p. del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. La disposizione coordina pertanto la nuova disciplina dell'esecuzione e della conversione della pena pecuniaria con quella del predetto soggetto processuale, le cui principali disposizioni si rinvengono, oltre che nell'art. 354 c.p.p., negli artt. 196 e 197 c.p. Presupposto del pagamento del soggetto civilmente obbligato è l'accertamento dell'insolvibilità del condannato (cfr. art. 534 c.p.p.), fermo restando (cfr. artt. 196 e 197 c.p.) che, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria da parte del civilmente obbligato, la conversione ha luogo nei confronti del condannato. Questo modello, in linea con il principio di personalità della responsabilità penale, viene ora ribadito. Si stabilisce, nella nuova disposizione del codice di rito, che il magistrato di sorveglianza comunichi al pubblico ministero l'accertata condizione di insolvibilità del condannato e che il pubblico ministero ordini al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al terzo comma, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al quarto comma. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

Il *dodicesimo comma* prevede che all'ordinanza di conversione – e, pertanto, alle pene da conversione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del LPU sostitutivo – sia data esecuzione dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 62 e 63 della l. n. 689/1981.

Il *tredicesimo comma* conferma quanto previsto, prima della presente riforma, dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.p.: il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

Il *quattordicesimo comma* richiama, per l'esecuzione delle pene da conversione, l'art. 107 l. n. 689/1981. Tale disposizione rende applicabili (oltre agli artt. 62 e 23 l. n. 689/1981, già richiamati dal comma 12) gli artt. 64, 65, 68 e 69 della l. n. 689/1981, n. 689. Da segnalare che la competenza del magistrato di sorveglianza per l'esecuzione (e quindi la gestione) di semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva è già prevista dall'art. 62 l. n. 689/1981 quando le dette pene siano applicate dal giudice di cognizione, in sostituzione di una pena detentiva breve. Non altrettanto prevede invece l'art. 63, quanto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Competente per l'esecuzione di quella pena sostitutiva, infatti, è il giudice che ha provveduto alla sostituzione della pena. Quando invece

il lavoro di pubblica utilità è applicato dal magistrato di sorveglianza quale pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita, competente per l'esecuzione della pena è lo stesso magistrato di sorveglianza.

Il *quindicesimo comma*, infine, ha una funzione di raccordo processuale con la disciplina di cui all'art. 102, co. 4 della l. n. 689/1981. Si stabilisce che le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A dimostrazione ulteriore del *favor* dell'ordinamento per il pagamento della pena pecuniaria, che prevale sempre sulla conversione in pena limitativa della libertà personale, si stabilisce, ancora una volta in linea con l'art. 102, co. 4 l. n. 689/1981, che durante l'esecuzione il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata l'esecuzione della pena da conversione è sospesa, e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate successive.

Art. 678 c.p.p. Procedimento di sorveglianza
1. *Omissis*
1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione ~~della semidetenzione e della libertà controllata~~ **delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria,** e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.
1-*ter. Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
3.1. *Omissis*
3.2. *Omissis*
3- *bis. Omissis*

V. art. 39, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Quanto alle *pene sostitutive*, l'intervento si giustifica in ragione della necessità di sostituire i riferimenti alle abolite sanzioni della semidetenzione e della libertà controllata con quelli alla semilibertà sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva. Il magistrato di sorveglianza, infatti, è competente per l'esecuzione di tali nuove pene sostitutive.

Quanto alle *pene pecuniarie*, si ritiene opportuno introdurre un espresso riferimento alla competenza del magistrato di sorveglianza non solo per la conversione, ma anche per l'esecuzione delle pene da conversione. Tra queste, infatti, vi è il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in relazione al quale la competenza è del giudice che ha applicato la pena sostitutiva della pena detentiva e del magistrato di sorveglianza che ha applicato la pena stessa come pena da conversione di una pena pecuniaria non eseguita.

2. Modalità di pagamento delle pene pecuniarie

Art. 181- bis disp. att. c.p.p. Modalità di pagamento delle pene pecuniarie.
1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.
2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

V. art. 41, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

In attuazione della direttiva di cui all'art. 1, co. 16, lett. c), prima parte, della legge delega ("prevedere *procedure amministrative* efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria") viene introdotta nelle disposizioni di attuazione del codice di rito una disposizione che mira ad agevolare il tempestivo pagamento della pena pecuniaria, assicurandone l'esecuzione e la riscossione). In un sistema che prevede la conversione della pena pecuniaria in pene limitative della libertà personale, qualora il pagamento non avvenga (di norma) entro novanta giorni dall'ordine di esecuzione, è necessario assicurare che vengano comunicate al condannato le modalità attraverso le quali può e deve adempiere all'obbligo di pagamento.

Il *primo comma* stabilisce che le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna devono essere indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'art. 660 c.p.p. Esse comprendono in ogni caso il pagamento attraverso un *modello precompilato*, allegato all'ordine di esecuzione.

Il *secondo comma* demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi per la prima volta entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica (ad esempio, sul modello di, o tramite, PagoPA).

Si segnala che, in accoglimento delle proposte del Garante per la protezione dei dati personali in data 1° settembre 2022, si è previsto che il decreto di cui al secondo comma venga adottato previa acquisizione del parere del Garante in ragione delle implicazioni, in termini di protezione dati, suscettibili di derivare dalle previste modalità tecniche di pagamento.

3. Mancato pagamento e sistema di conversione delle pene pecuniarie

Art. 71 l. 24 novembre 1981, n. 689. ***Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento.***
Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.
Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.

V. art. 71, co. 1, lett. u) dello schema di decreto

La disposizione disciplina l'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva, di cui all'art. 56 *quater*, nonché la revoca e la conversione in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito. Competente per l'esecuzione è il magistrato di sorveglianza (v. art. 678, co. 1-*bis* c.p.p.).

Il *primo comma*, quanto all'esecuzione della pena sostitutiva, rinvia all'art. 660 c.p.p. (sul quale, v. *supra*). I commi successivi sono dedicati invece alla revoca e alla conversione della pena sostitutiva, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito dall'art. 660 c.p.p., indicato nell'ordine di esecuzione. Il riformato sistema di esecuzione delle pene pecuniarie prevede infatti l'emissione di un ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, contenente una ingiunzione di pagamento entro novanta giorni (trenta, in caso di ammissione al pagamento rateale). Si distinguono, rispettivamente nel secondo e nel terzo comma, due diverse ipotesi, a seconda del carattere colpevole o incolpevole del mancato pagamento.

Il *secondo comma* disciplina in modo innovativo l'ipotesi del *mancato pagamento colpevole*, che non dipende cioè da una situazione di impossibilità di adempiere all'obbligo, bensì da un fatto, volontario o colposo, del condannato, che può pagare la pena pecuniaria ma non la paga entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione del pubblico ministero.

La conseguenza del mancato pagamento è la revoca della pena pecuniaria sostitutiva, analogamente a quanto avviene per le altre pene sostitutive delle pene detentive brevi, in caso di mancata esecuzione (cfr. art. 66, co. 1 l. n. 689/1981).

La conversione della pena pecuniaria sostitutiva non eseguita è disciplinata dall'art. 71 l. n. 689/1981 in deroga alla disciplina generale dell'art. 66 l. n. 689/1981: si prevede, infatti, la conversione in pene sostitutive più gravi e in nessun caso nella pena detentiva sostituita. *La gravità delle pene sostitutive da conversione, in particolare, è graduata a seconda della natura colpevole (secondo comma) o incolpevole (terzo comma) del mancato pagamento*. Si è escluso di prevedere la conversione della pena pecuniaria sostitutiva nella corrispondente pena detentiva sostituita (reclusione o arresto) per ragioni di coerenza con la scelta di fondo, operata in tema di conversione delle pene pecuniarie non eseguite (cfr. artt. 102 e 103 l. n. 689/1981), di non prevedere la conversione della pena pecuniaria nella reclusione o nell'arresto. Una scelta diversa – non percorsa nemmeno dalla legge 689/1981, ora riformata – sarebbe possibile (consentita dall'art. 1, co. 17, lett. m) della legge delega) e non irragionevole, posto che, alle spalle della pena pecuniaria sostitutiva, vi è una pena detentiva alla quale si ritornerebbe. Senonché si ritiene opportuno far prevalere l'esigenza di scongiurare il pericolo che proprio la pena sostitutiva più mite, per eccellenza, possa convertirsi nella reclusione o nell'arresto per periodi di breve durata, pari o inferiori a un anno, comportando un esito contrastante con l'obiettivo generale della lotta alla pena detentiva breve. D'altra parte, la modularità progressiva delle altre pene sostitutive da conversione, non prive anche di connotazioni

detentive, soddisfa adeguatamente le esigenze di prevenzione correlate alla minaccia legale di una pena da conversione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva.

Si individuano infatti, quali *pene da conversione per il mancato e colpevole pagamento* della pena pecuniaria, la *semilibertà* sostitutiva e la *detenzione domiciliare* sostitutiva. La revoca della pena pecuniaria sostitutiva colpevolmente non eseguita, pertanto, comporta una nuova sostituzione della pena detentiva sostituita, che il giudice può effettuare scegliendo tra semilibertà o detenzione domiciliare, secondo i criteri ordinari di cui all'art. 58, disposizione espressamente richiamata.

Viene esclusa la possibilità di convertire la pena pecuniaria sostitutiva in lavoro di pubblica utilità: si è infatti ritenuto opportuno e ragionevole riservare tale possibilità, come si dirà subito, all'ipotesi del mancato pagamento incolpevole. Ciò per garantire una progressione tra le pene da conversione, proporzionata alla colpevolezza del condannato inadempiente all'obbligo di pagamento.

Il terzo periodo del secondo comma prevede che se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato colpevole pagamento di una rata, nel termine stabilito, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

Il *terzo comma*, in attuazione dall'art. 1, co. 17, lett. m della legge delega, introduce una disciplina *ad hoc* per l'ipotesi di cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva sia *incolpevole*, perché dovuto a *insolvibilità*. Tale situazione, oggetto in passato di definizioni giurisprudenziali, viene ora definita dalla legge rapportandola alle *condizioni economiche e patrimoniali del condannato che, al momento dell'esecuzione, rendano impossibile il pagamento entro il termine stabilito*. Il mancato pagamento per insolvibilità, che fino ad oggi ha rappresentato l'unica ipotesi di conversione della pena pecuniaria sostitutiva non eseguita (in libertà controllata o in lavoro sostitutivo), nel riformato assetto normativo dovrebbe rappresentare un'ipotesi non frequente. Ciò in quanto il nuovo criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva, previsto dall'art. 56 *quater*, consentirà di adeguare quest'ultima alle effettive condizioni economiche e patrimoniali del condannato. L'insolvibilità è d'altra parte condizione che, per espressa previsione normativa, va valutata in rapporto al momento dell'esecuzione. Può pertanto verificarsi in un momento successivo all'applicazione della pena sostitutiva, da parte del giudice di cognizione.

La pena da conversione della pena pecuniaria sostitutiva, revocata in caso di mancato pagamento dovuto a insolvibilità del condannato, è il *lavoro di pubblica utilità* sostitutivo. Solo se il condannato si oppone, è prevista la conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il divieto di lavori obbligatori o forzati, di cui all'art. 4 Cedu, ha imposto tale previsione, in linea con altre disposizioni in tema di lavoro di pubblica utilità presenti nell'ordinamento.

Viene infine richiamato il terzo periodo del secondo comma a mente del quale, in caso di pagamento rateale, la conversione riguarda la parte residua della pena pecuniaria.

Art. 102 l. 24 novembre 1981, n. 689. ***Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento***

Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda.
Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. dd) dello schema di decreto

La disposizione disciplina l'ipotesi del *mancato pagamento colpevole* della pena pecuniaria principale – multa o ammenda. L'ipotesi del mancato pagamento incolpevole, per insolvibilità del condannato, è regolata dal successivo art. 103.

Ai sensi del *primo comma*, il mancato pagamento della multa o dell'ammenda, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale (90 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero; 30 giorni in caso di pagamento rateale), ne comporta la conversione nella *semilibertà* sostitutiva.

La conversione in caso di mancato pagamento colpevole – da parte di chi non paga la multa e l'ammenda, *pur potendolo fare* – è una novità introdotta dal presente decreto. *La legge minaccia la conversione in una pena limitativa della libertà personale, più grave della pena pecuniaria, per assicurare l'effettività del pagamento della pena pecuniaria stessa.* A differenza delle pene detentive, infatti, per essere eseguite le pene pecuniarie richiedono la collaborazione del condannato. Il fallimento del sistema di recupero crediti, che ha tradizionalmente adottato il nostro ordinamento, dimostra come sia opportuno e necessario indurre il condannato al pagamento, onde evitare conseguenze peggiori.

Le pene da conversione della pena pecuniaria ineseguita assolvono a una duplice funzione: *sanzionano sia il mancato pagamento* (se colpevole), *sia il reato commesso*, sostituendosi alla pena pecuniaria principale, rimasta ineseguita. Alla luce dei principi costituzionali, e nei limiti della legge delega, è pertanto necessario adeguare la disciplina della conversione tanto alla *colpevolezza del condannato*, riferita al mancato pagamento, quanto alla *gravità del reato* commesso.

Sotto il primo profilo, la scelta è di ribadire, anche per la conversione delle pene pecuniarie principali, come per quelle sostitutive (cfr. art. 71), la distinzione tra le ipotesi di mancato pagamento colpevole e incolpevole (per insolvibilità del condannato). Le due ipotesi sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 102 e 103. La pena da conversione più grave – la semilibertà – è prevista in caso di mancato pagamento *colpevole*. La pena da conversione meno grave – il lavoro di pubblica utilità (e, in subordine, solo in caso di opposizione al lavoro, la detenzione domiciliare) – è prevista invece per l'ipotesi del mancato pagamento *incolpevole* (dovuto a insolvibilità, cioè alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato).

Sotto il secondo profilo, vengono introdotti nel *secondo comma* limiti massimi di durata della semilibertà, diversamente calibrati a seconda della gravità del reato commesso, riferita alla natura delittuosa o contravvenzionale. Va a tal proposito premesso che – in difetto di diverse indicazioni da parte della legge delega – il ragguaglio tra la pena pecuniaria e la

semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva deve necessariamente essere effettuato a norma dell'articolo 135 del codice penale, che individua in modo rigido il valore di 250 euro (o frazione), equivalente, per quanto qui rileva, a un giorno di semilibertà. Ciò detto, *si stabilisce che in ogni caso la semilibertà non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda.* Le pene superiori a tali limiti, all'esito del ragguaglio, dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti stessi. L'introduzione di limiti massimi di durata della pena da conversione non è d'altra parte una novità, nel nostro ordinamento, essendo già previsti nel vigente art. 103 l. n. 689/1981 limiti massimi di durata della libertà controllata e del lavoro sostitutivo, diversi a seconda che la conversione riguardi la multa o l'ammenda. Ancor prima, nell'originario art. 136 c.p., si prevedevano limiti massimi alla conversione della multa e dell'ammenda nelle corrispondenti pene detentive della reclusione e dell'arresto. In particolare, il limite massimo di quattro anni riferito alla multa (in rapporto al quale viene individuato, in misura proporzionalmente ridotta, della metà, quello di due anni riferito all'ammenda) corrisponde al limite massimo della pena detentiva sostituibile con la semilibertà (cfr. art. 53) e rappresenta pertanto un limite ragionevole e coerente, a livello sistematico, con la disciplina delineata dalla legge delega (art. 1, co. 17, lett. e).

La necessità di introdurre limiti massimi di durata delle pene da conversione è imposta dall'esigenza di evitare l'applicazione di pene sproporzionate rispetto al reato commesso e, come tali, contrastanti con i principi costituzionali. Basti pensare che, senza la previsione di quei limiti, 5 milioni di multa, inflitti quale pena massima edittale per il delitto di manipolazione del mercato *ex* art. 185 d.lgs. n. 58/1998, si convertirebbero in oltre 54 anni di semilibertà, anziché in 4 anni. E va altresì considerato come pene di considerevole durata, ben maggiore ai suddetti limiti, potrebbero altrimenti conseguire alla conversione di pene pecuniarie proporzionali come, ad esempio, quelle previste dall'art. 291 *bis* d.P.R. n. 43/1973 per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto) o dall'art. 22, co. 12 d.lgs. n. 286/1998 per l'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (5.000 euro per ogni lavoratore impiegato).

Quanto alla durata della pena da conversione, va d'altra parte considerato che la stessa (v., *infra*, il quarto comma) resta sempre nella disponibilità del condannato che, pagando anche a rate la multa o l'ammenda – cioè la pena principale irrogata con la sentenza di condanna per il reato commesso, commisurata alla relativa gravità, nonché alle condizioni economiche e patrimoniali –, può far cessare in ogni momento l'esecuzione della semilibertà.

Il *terzo comma* stabilisce che se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria non eseguita.

Il *quarto comma*, infine, stabilisce come si è detto che *il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando, anche a rate, la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata*. La previsione è modellata su quella già prevista originariamente dall'art. 102, co. 4 l. n. 689/1981 per l'ipotesi di conversione per insolvibilità del condannato. Riferita al diverso caso di conversione per insolvenza, la disposizione, in linea con le finalità della legge delega, mira qui a *rafforzare il carattere cogente del pagamento e l'effettività della pena pecuniaria, come anche della sua riscossione*. La conversione in pena limitativa

della libertà personale è in ragione del mancato pagamento; se questo avviene, seppure ove necessario a rate, essa non ha più ragion d'essere. La previsione dell'ammissione al pagamento a rate, pur dopo la mancata esecuzione della pena pecuniaria, rappresenta la disponibilità massima dello Stato nei confronti del condannato, che potendo pagare la multa o l'ammenda, in ragione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, non solo deve farlo, ma ha anche convenienza a farlo.

Art. 103 l. 24 novembre 1981, n. 689. ***Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato***

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale.

V. art. 71, co. 1, lett. ee) dello schema di decreto

L'art. 103 disciplina l'ipotesi del mancato pagamento *incolpevole* della pena pecuniaria entro il termine di novanta giorni (trenta in caso di pagamento rateale) di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale. La condizione di *insolvibilità*, richiamata espressamente in rubrica, è definita nel *primo comma* facendo riferimento a condizioni economiche e patrimoniali del condannato, al momento dell'esecuzione, che rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda. Per quanto la commisurazione della pena pecuniaria, secondo i criteri dell'art. 133 *bis* c.p., debba tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, è sempre possibile, come testimonia la prassi, che al momento dell'esecuzione – a distanza di mesi o anni – questi non abbia oggettivamente la possibilità di pagare la multa o l'ammenda, non disponendo di redditi o beni sufficienti. È una situazione purtroppo ricorrente in rapporto a talune forme di criminalità, che coinvolgono persone ai margini della società e che spesso vivono in condizioni di indigenza. In questo caso, la conversione della pena pecuniaria non sanziona il mancato pagamento – appunto perché incolpevole –, ma *realizza una mera sostituzione della pena principale pecuniaria, comminata dal giudice di cognizione per il reato commesso, con altra pena che il condannato abbia la possibilità di eseguire*. Ciò giustifica e rende ragionevole la complessiva minore severità della disciplina della conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, rispetto alla corrispondente disciplina, prevista per il caso di mancato pagamento colpevole, da parte di chi è e rimane insolvente, pur potendo adempiere all'obbligo di pagare la pena pecuniaria.

La pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato è convertita nel *lavoro di pubblica utilità* sostitutivo di cui all'art. 56-*bis* ovvero, solo se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56. Abolita la libertà controllata, *pena da conversione ordinaria diventa il lavoro di pubblica utilità* che, già nella versione originaria della legge n. 689 del 1981 (art. 105) e, ancor prima, nel codice penale del 1889, è la tradizionale pena da conversione per insolvibilità del condannato. Chi non può pagare la multa o l'ammenda, infatti, può pagare il debito con la giustizia – ed espiare pertanto la pena – lavorando senza retribuzione a beneficio dello Stato, di enti pubblici e della collettività in genere. In linea con altre disposizioni che, nel nostro ordinamento, subordinano l'applicazione del LPU alla richiesta o alla non opposizione del condannato, si prevede tuttavia che, ove questi, per qualsiasi ragione, si opponga alla conversione della pena pecuniaria nel LPU, si applichi la detenzione domiciliare sostitutiva.

Il *secondo comma* stabilisce che il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale. Si tratta della stessa soluzione che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2012, trova applicazione prima della presente riforma per la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata; soluzione che, come sottolinea la dottrina, sarebbe ragionevole estendere anche alla conversione in lavoro sostitutivo, che a norma dell'art. 102, co. 3 viene effettuata calcolando 25 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di lavoro sostitutivo (pari di norma a una giornata lavorativa alla settimana: cfr. art. 105, co. 2). La disparità tra i criteri di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata e in lavoro sostitutivo è oggi evidente quanto irragionevole: dieci giorni di lavoro sostitutivo – pena maggiormente afflittiva – corrispondono a 250 euro e a un solo giorno di libertà controllata (pena molto meno afflittiva). Ciò spiega perché, secondo i dati del Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, alla fine del 2021 risultavano in esecuzione 21.595 provvedimenti di libertà controllata per conversione di pena pecuniaria e solo 18 provvedimenti di lavoro sostitutivo. Parificare il criterio di ragguaglio, ai fini della conversione, oltre ad essere coerente con la scelta effettuata nell'art. 102 per la conversione nella semilibertà, evita disparità di trattamento tra la conversione in LPU e la conversione in detenzione domiciliare e consente di *rilanciare il LPU quale equa pena da conversione per insolvibilità del condannato*, restituendo al tempo stesso alla pena da conversione un contenuto sanzionatorio più adeguato e una migliore idoneità specialpreventiva.

Viene ribadito per esigenze di precisione che, come già prevede l'art. 56 *bis*, co. 3, un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Una multa di 25.000 euro, ad esempio, in caso di insolvibilità del condannato sarà convertita in 100 giorni di LPU, pari a 200 ore di lavoro.

Riproponendo un modello di disciplina già previsto, prima della presente riforma, dall'art. 102 della l. n. 689/1981, vengono poi previsti limiti massimi di durata delle pene da conversione. Per evitare pene sproporzionate (come già si è detto a proposito dell'art. 102), si stabilisce che in ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella della multa, e ad un anno, se la pena convertita è quella dell'ammenda. Si tratta di limiti di durata massima ridotti della metà rispetto a quelli previsti dall'art. 102 per la semilibertà, in caso di conversione della pena pecuniaria a carico dell'insolvente. Ciò, come si è detto, si spiega in

ragione del fatto che la conversione per insolvibilità non sanziona il mancato pagamento, essendo questo incolpevole. Rispetto ai limiti massimi di durata della libertà controllata e del lavoro sostitutivo, previsti dal sostituito testo dell'art. 102, si introducono limiti di durata maggiore. L'opportunità di elevare tali limiti discende non solo dal coordinamento con l'art. 102, ma anche dalla considerazione che essi sono stati aggiornati a seguito dell'aumento, notevole soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 102, co. 3 l. n. 689/1981 e all'art. 135 c.p.

Il *terzo comma*, infine ribadisce quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 102: se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria; il condannato può sempre far cessare l'esecuzione del LPU pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133 *ter* del codice penale.

Art. 103-bis l. 24 novembre 1981, n. 689. Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI, del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354, non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo.
V. art. 71, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

La disposizione esclude l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione alle pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita e, in particolare, alle misure detentive della semilibertà e della detenzione domiciliare. La *ratio* dell'esclusione è analoga a quella prevista dall'art. 67. Semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive, applicate quali pene da conversione della pena pecuniaria, sono pene dal contenuto analogo a quelle delle omonime misure alternative alla detenzione, mentre l'affidamento in prova al servizio sociale è misura dal contenuto meno afflittivo delle anzidette pene da conversione, la cui applicabilità ne minerebbe l'efficacia specialpreventiva. Il condannato a pena pecuniaria potrebbe infratti sottrarsi al pagamento confidando nella concessione dell'affidamento in prova, in luogo della semilibertà. A differenza di quanto previsto nell'art. 67, non si richiama l'art. 47, co. 3 *ter* l. n. 354/1975; non si fa cioè salva la possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale dopo l'esecuzione di almeno metà della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutive. Quella previsione si giustifica infatti solo in un sistema, come quello delle pene sostitutive delle pene detentive, che prevede l'assenso all'applicazione della pena, di immediata esecuzione, che implica la rinuncia alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alla possibilità di chiedere la meno grave misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Del tutto diverso è il sistema delle pene da conversione della pena pecuniaria, che sono applicate a seguito della mancata esecuzione di una pena principale.

Art. 103-*ter l. 24 novembre 1981, n. 689. Disposizioni applicabili*
Alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della

presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive.

V. art. 71, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

La disposizione ha una funzione di chiusura della disciplina delle pene da conversione della pena pecuniaria, e di coordinamento con la disciplina delle pene sostitutive prevista dal Capo III della l. n. 689/1981. Le pene da conversione, disciplinate dal Capo V, sono le stesse pene sostitutive di cui al Capo III: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità. Di qui la necessità di rendere applicabili, in quanto compatibili e non espressamente derogate, la disciplina del Capo III nonché delle ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste (ivi comprese quelle del codice di procedura penale), che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive. Si pensi, tra l'altro, alle disposizioni relative alle singole pene sostitutive (artt. 55, 56, 56 *bis*), alle prescrizioni ad esse comuni (art. 56 *ter*), agli effetti e ai criteri di ragguaglio (art. 57). Per quanto riguarda specificamente le disposizioni applicabili in materia di esecuzione v., *infra*, l'art. 107.

Art. 103-quater l. 24 novembre 1981, n. 689. Disposizioni relative ai minorenni

La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato, la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonché l'articolo 103 *ter*. Si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si applica l'articolo 103 *bis* e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

V. art. 71, co. 1, lett. ff) dello schema di decreto

La disposizione disciplina l'applicazione delle pene da conversione nei confronti degli imputati minorenni. Essa è ispirata a un generale *favor* per i minori, in linea con i principi del sistema penale, che suggerisce opportune deroghe alla disciplina ordinaria, per mitigarne gli effetti.

Il *primo comma* stabilisce che la pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. Diversamente si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva. A differenza di quanto avviene per gli adulti, non si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole, ai fini dell'individuazione della pena da conversione. Si ritiene infatti opportuno applicare in ogni caso pene da conversione che prevedano l'esecuzione nella comunità, e non in carcere, in quanto maggiormente idonee alle esigenze di formazione e rieducazione dei minori e con minore impatto sugli stessi.

Il *secondo* comma, in deroga alla disciplina degli artt. 102 e 103, stabilisce limiti di massima di durata delle pene da conversioni più ridotti, da un lato, e diversificati a seconda della natura colpevole o meno del mancato pagamento, dall'altra parte. Si recupera così, sotto

il profilo della durata massima, la differenza di disciplina – e di rigore sanzionatorio – tra mancato pagamento colpevole e meno.

La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

Il *terzo comma* stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103 (cioè la disciplina prevista per gli adulti in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, anche sostitutiva), nonché l'articolo 103 *ter* (che rende applicabili, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni relative al LPU e alla detenzione domiciliare). Si applica altresì, in quanto compatibile con il processo penale a carico di minorenni, l'art. 660 c.p.p., relativo all'esecuzione della pena pecuniaria, anche sostitutiva. È invece espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 103 *bis* e il minore può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

È il caso di sottolineare come sarebbe opportuno, da parte del Parlamento, rimeditare a monte la ragion d'essere e il ruolo della pena pecuniaria nel diritto penale minorile, in considerazione della capacità economica e patrimoniale dei minori, normalmente ridotta, e della disciplina relativa alla capacità di agire. Ciò esula, tuttavia, dai limiti consentiti al presente intervento normativo.

Art. 105 l. 24 novembre 1981, n. 689. Lavoro sostitutivo
Abrogato

V. art. 98, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento abroga l'art. 105 in considerazione del fatto che in luogo della pena da conversione del lavoro sostitutivo viene introdotta quella del lavoro di pubblica utilità, disciplinata nelle linee generali dall'art. 56 *bis*.

106 l. 24 novembre 1981, n. 689. Esecuzione di pene pecuniarie
Abrogato

V. art. 98, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento abroga l'art. 106, in quanto disposizione superata. Con essa fu sostituito l'art. 586 del vecchio codice di procedura penale, abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988.

Art. 107 l. 24 novembre 1981, n. 689. Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda
Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

V. art. 71, co. 1, lett. gg) dello schema di decreto

L'intervento sostituisce il testo dell'art. 107, aggiornando le disposizioni relative all'esecuzione delle pene da conversione della pena pecuniaria. Competente per (l'applicazione e per) l'esecuzione delle pene stesse è il magistrato di sorveglianza (cfr. art. 678, co. 1-*bis* c.p.p.). Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62 (esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive), 63 (esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo), 64 (modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive), 65 (controllo sull'adempimento delle prescrizioni), 68 (sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive) e 69 (licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione delle pene sostitutive disposta a favore del condannato). Le medesime disposizioni sono richiamate dall'art. 660, co. 13 del codice di procedura penale.

Art. 108 l. 24 novembre 1981, n. 689. Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda

La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-*bis* del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.

<u>V. art. 71, co. 1, lett. hh) dello schema di decreto</u>

L'intervento aggiorna la disciplina prevista dall'art. 108 per il caso di inosservanza delle prescrizioni relative alle pene da conversione della pena pecuniaria non eseguita.

Il *primo comma* stabilisce, in linea con quanto previsto dall'art. 66 in tema di inosservanza delle prescrizioni relative alle pene sostitutive delle pene detentive, che la mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. Si ribadisce pertanto la possibilità di una *conversione di secondo grado* della pena pecuniaria in pena detentiva, già prevista per il caso di inosservanza della libertà controllata e del lavoro sostitutivo dall'art. 108, prima del presente intervento. Senonché, in linea con quanto previsto nell'art. 66, si precisa che *la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave*: la detenzione domiciliare e la semilibertà, in caso di lavoro di pubblica utilità; la semilibertà, in caso di detenzione domiciliare. Per il criterio di scelta delle pene sostitutive da conversione (di secondo grado) troverà applicazione l'articolo 58. Competente alla conversione è magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'art. 678, co. 1-*bis* c.p.p. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66 per quanto riguarda le comunicazioni

dell'inosservanza delle prescrizioni al magistrato di sorveglianza e il procedimento per la revoca e la conversione della pena.

Il *secondo comma* richiama la disciplina del primo e del secondo comma dell'art. 72 per quanto riguarda le ipotesi di responsabilità penale conseguente alla violazione degli obblighi delle pene sostitutive.

4. Interventi di coordinamento normativo in tema di pena pecuniaria

La riforma del sistema di esecuzione e conversione della pena pecuniaria, realizzata con il presente decreto, richiede una serie di interventi di coordinamento normativo, realizzati in attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, co. 3, 16 e 17 della legge delega.

4.1 Modifiche al codice penale

Art. 133-bis c.p. Condizioni economiche ***e patrimoniali*** *del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.*
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche **e patrimoniali** del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche **e patrimoniali** del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

V. art. 1, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

La commisurazione della pena pecuniaria alle effettive condizioni economiche e patrimoniali del condannato è presupposto essenziale dell'applicazione della pena giusta, in quanto proporzionata alle reali capacità del condannato e funzionale agli obiettivi di prevenzione speciale. Il giudice di cognizione è chiamato a un compito di importanza ancor più fondamentale in un sistema che irrigidisce la disciplina della conversione della pena pecuniaria, estendendola al caso dell'insolvenza. La base di calcolo della durata delle pene limitative della libertà personale, applicate in caso di conversione della pena pecuniaria, dipende anche e proprio dall'ammontare della pena pecuniaria, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 *bis* c.p. Di qui, anche per eventuali esigenze di proporzione, che dalla pena pecuniaria possono estendersi a pene da conversione più afflittive, la necessità di una attenta commisurazione e individualizzazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da adeguata motivazione (spesso nella prassi ridotta a clausole di stile) e corroborata dall'acquisizione di elementi di prova. Non va dimenticato, infatti, che ai sensi dell'art. 187, co. 1 c.p.p. sono oggetto di prova anche i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena.

In dottrina e in giurisprudenza è risultata dubbia la rilevanza del *patrimonio*, rispetto alle condizioni economiche del reo. È allora opportuno, anche per esigenze di coerenza sistematica con la disciplina dell'insolvibilità *ex* artt. 71 e 103 l. n. 689/1981, dare espresso rilievo nell'art. 133 *bis* c.p., accanto alle condizioni economiche e reddituali, a quelle

patrimoniali, *allargando così la valutazione del giudice al complesso dell'intera posizione patrimoniale* dell'imputato (ad es., beni mobili e immobili).

Art. 133 ter c.p. Pagamento rateale della multa e dell'ammenda.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche **e patrimoniali** del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ~~da tre a trenta~~ **da sei a sessanta**. Ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. **Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.**
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

V. art. 1, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

L'intervento mira a favorire la riscossione della pena pecuniaria, garantendone l'effettività, e ad agevolare il pagamento dei condannati in funzione delle rispettive condizioni economiche. L'ammissione al pagamento rateale mira ad aumentare i tassi di pagamento e la riduzione dei casi di insolvibilità e del complesso delle conversioni, a beneficio della magistratura di sorveglianza a ciò competente.

In particolare, vengono apportate tre diverse modifiche all'art. 133-*ter* c.p., che fu introdotto dalla l. n. 689/1981.

Una *prima modifica*, relativa ai criteri per la rateizzazione, mira a dare rilevo, accanto alle condizioni economiche, a quelle *patrimoniali* del condannato. La modifica è in linea con i parametri che il giudice deve considerare ai fini della commisurazione della pena (art. 133 *bis* c.p.) e della condizione di insolvibilità del condannato (artt. 103 e 71 l. n. 689/1981): non dovrà guardare solo alle condizioni reddituali (alla quota di reddito mensile impiegabile per il pagamento a rate della pena pecuniaria), ma anche alle complessive disponibilità patrimoniali (es. beni mobili e immobili).

Una *seconda modifica* riguarda il *numero minimo e massimo delle rate* in cui il pagamento può essere dilazionato. *Per incentivare il ricorso alla rateizzazione, viene raddoppiato il numero massimo delle rate, che viene elevato da trenta a sessanta.* Parallelamente, viene *raddoppiato anche il numero minimo, che da tre rate passa a sei.* Viene invece mantenuta la previsione del valore minimo di ciascuna rata, pari a 15 euro: un valore basso, funzionale a consentire il pagamento rateale della pena pecuniaria ai meno abbienti. Per effetto del raddoppio del numero minimo delle rate, l'ammissione al pagamento rateale riguarda pene pecuniarie inflitte in misura pari ad almeno 90 euro. L'aumento del numero di rate consente di *dilazionare il pagamento delle pene pecuniarie fino a 5 anni* (pari a 60 mesi/rate): la pena minima edittale di 25.822 euro prevista in materia di stupefacenti dall'art. 73, co. 1 d.P.R. n. 309/1990, ad esempio, può oggi essere pagata in 30 rate da 860 euro; potrà esserlo, in futuro, attraverso 60 rate da 430 euro.

Una *terza modifica*, infine, è dettata da esigenze di coordinamento con quelle, in materia di pene pecuniarie, apportate al t.u. spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002: v. *infra*). Ci si limita a riprodurre – in quanto ragionevole e compatibile con i criteri di delega – la disposizione prevista dall'art. 236, comma 3 di quel t.u., contestualmente abrogato, secondo cui *non sono dovuti interessi per la rateizzazione.*

Art. 135 c.p. Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

V. art. 1, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

In assenza di una delega legislativa, il Governo non può interviene sul criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p., modificandone l'entità. Inserendo la clausola di riserva, in apertura della disposizione, ci si limita pertanto a sottolineare il carattere generale della stessa, che può essere derogata allorché specifiche disposizioni di legge prevedano criteri di ragguaglio diversi. È ad esempio il caso del criterio previsto dal nuovo art. 56 *quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689 e (in caso di decreto penale di condanna) dal novellato art. 459, co. 1 *bis* c.p.p. per la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Art. 136 c.p. Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

V. art. 1, co. 1, lett. g) dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 136 c.p. si rende necessario per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina della conversione della pena pecuniaria non eseguita, prevista dalle riformate disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Viene meno, anzitutto, il riferimento alla sola conversione per insolvibilità, ciò in quanto il nuovo sistema di conversione riguarda anche la condizione di insolvenza. Si provvede poi a una maggiore precisione del rinvio normativo alle disposizioni di legge che regolano la materia, in modo da realizzare un opportuno coordinamento tra il codice penale e la l. n. 689/1981. Vengono richiamati gli artt. 102 e 103 di detta legge, per la conversione della pena principale della multa e dell'ammenda non eseguita, rispettivamente, per insolvenza e per insolvibilità; l'art. 71, invece, viene richiamato per l'ipotesi della conversione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve (art. 56-*quater* l. cit.), inflitta entro il limite di un anno.

Il riferimento al termine stabilito per il pagamento della pena pecuniaria richiama l'art. 660 c.p.p., che prevede un termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione con ingiunzione di pagamento (30 per il pagamento della prima rata, in caso di ammissione al pagamento rateale).

Art. 388-ter c.p. Mancata esecuzione ~~dolosa~~ **fraudolenta** *di sanzioni pecuniarie.*
Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ~~contenuta nel precetto~~, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

V. art. 2, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La riforma della disciplina in tema di esecuzione e conversione della pena pecuniaria rende opportuno, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 3 e co. 16 l. n. 134/2021, un coordinamento con l'art. 388 *ter* c.p., che fu inserito nel codice penale dalla l. n. 689/1981.

L'intervento è realizzato in una duplice direzione. Quanto alla rubrica, sostituendo la parola "dolosa" con la parola "fraudolenta" si intende rimarcare il nucleo di disvalore della fattispecie delittuosa, che risiedeva e continua a risiedere non tanto nel mancato pagamento volontario della pena pecuniaria – che dà luogo ora a conversione in pena limitativa della libertà personale –, quanto nel mancato pagamento fraudolento. Si esplicita, in altri termini, che il dolo richiamato in rubrica è il dolo di una vera e propria frode, che non solo elude la condanna al pagamento e frustra l'interesse pubblico alla riscossione della pena pecuniaria, ma reca altresì pregiudizio all'amministrazione della giustizia, costretta ad attivare un procedimento di conversione della pena pecuniaria e a valutare – sulla base di una condizione alterata – le condizioni di insolvibilità del condannato. Applicare una pena da conversione, quando il mancato pagamento dipende da un atto fraudolento del condannato, che ha sottratto beni utilizzabili per saldare il debito con lo Stato, non costituisce un raddoppio di punizione, rispetto alla pena irrogata per il delitto di cui all'art. 388 *ter*. Il compimento di atti e fatti fraudolenti, per sottrarsi al pagamento della multa e dell'ammenda, è un fatto diverso dal mancato pagamento della pena pecuniaria, autonomamente sanzionato per rafforzare l'effettiva esecuzione delle pene pecuniarie. Chi non paga la pena pecuniaria è consapevole di andare incontro a una pena da conversione e che, inoltre, *se compie atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento*, incorre in una nuova e autonoma responsabilità penale.

La disposizione, d'altra parte, si riferisce anche al mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Considerato che la disciplina della riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie cambia, continuando l'iscrizione a ruolo a essere prevista solo per queste ultime, è necessario intervenire sul testo della disposizione per eliminare il riferimento all'ingiunzione di pagamento "contenuta nel precetto". Potrebbe infatti risultare dubbia la riferibilità di tale concetto all'ordine di esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 660 c.p.p., emesso dal pubblico ministero, con contestuale ingiunzione di pagamento. Di qui l'opportunità di fugare ogni possibile dubbio con un limitato intervento di coordinamento, rispondente alla legge delega.

4.2 Modifiche al codice di procedura penale

Art. 316. Presupposti del provvedimento.
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento ~~della pena pecuniaria,~~ delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
5. *Omissis*

V. art. 14, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati.
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando ~~diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando~~ diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, ~~le pene pecuniarie,~~ le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

V. art. 14, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

L'abbandono del modello civilistico di esecuzione della pena pecuniaria induce, coerentemente, ad escludere l'applicabilità del *sequestro conservativo* a garanzia del pagamento della pena pecuniaria. Si spiegano così gli interventi soppressivi realizzati nel primo comma dell'art. 316 c.p.p., nonché nel primo e nel secondo comma dell'art. 320 c.p.p. Le statistiche sull'esecuzione della pena pecuniaria, d'altra parte, mostrano come tale strumento, funzionale al pignoramento di beni e all'esecuzione forzata, non abbia verosimilmente prodotto risultati particolarmente apprezzabili.

4.3 Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (giudice di pace)

Art. 42-*bis.* Esecuzione delle pene pecuniarie
Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale.

V. art. 72, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

La disposizione viene introdotta per assicurare il coordinamento tra il d.lgs. n. 274/2000 e la disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie prevista dal codice di procedura penale. Si ritiene opportuno conservare la competenza del magistrato di sorveglianza anche in rapporto all'esecuzione delle pene pecuniarie irrogate dal giudice di pace, senza pertanto riproporre il modello di disciplina di cui all'abrogato art. 42 d.lgs. n. 274/2000, che affidava invece al giudice di pace l'accertamento dell'insolvibilità, la rateizzazione e la conversione delle pene stesse.

Art. 55. *Conversione delle pene pecuniarie*
1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate all'articolo 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.
3. Quando è violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.

4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.
6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.

V. art. 72, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

La modifica del sistema generale di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie rende necessario un intervento di modifica della disciplina speciale prevista dall' art. 55 d.lgs. n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace; intervento ancor più opportuno se si considera che tali reati sono normalmente puniti con la pena pecuniaria. Proprio il rilievo della mancanza di pene detentive, nell'arsenale sanzionatorio del giudice di pace, suggerisce di conservare la disciplina speciale introdotta con il d.lgs. n. 274/2000 per il caso della conversione conseguente a mancato pagamento della multa o dell'ammenda.

Gli interventi sul *primo comma* mutano, da un lato, la denominazione del lavoro sostitutivo in lavoro di pubblica utilità, per ragioni di uniformità della terminologia (v. art. 103 l. n. 689/1981 e art. 54 d.lgs. n. 274/2000) e, dall'altro lato, danno rilievo al termine per il pagamento di cui all'art. 660 c.p.p.

L'intervento sul *secondo comma* eleva da 12 a 250 euro il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro di pubblica utilità. Si tratta di una modifica necessaria per evitare disparità di trattamento rispetto al criterio di ragguaglio previsto dall'art. 103 l. n. 689/1981 per i reati competenza del tribunale. La pena pecuniaria di uguale ammontare, irrogata per un reato di competenza del giudice di pace, sarebbe altrimenti convertita in un numero di giorni di lavoro di gran lunga superiore. 1000 euro di multa, ad esempio, equivalgono a 4 giorni di LPU per i reati di competenza del tribunale (cfr. art. 103 l. n. 689/1981); se si confermasse il criterio di ragguaglio di 12 euro, per i reati di competenza del giudice di pace (meno gravi e attribuiti alla competenza del giudice onorario), 1.000 euro sarebbero convertiti in 83 giorni di LPU, dando luogo a una irragionevole disparità di trattamento. Analogo intervento è effettuato sul *quinto comma*, quanto al ragguaglio tra permanenza domiciliare e pena pecuniaria. In tal caso, l'esigenza è quella di parificare il criterio di ragguaglio con quello previsto dagli artt. 102 e 103 per la detenzione domiciliare, onde evitare irragionevoli disparità di trattamento.

L'intervento sul *terzo comma* si limita a cambiare la denominazione della pena da conversione da lavoro sostitutivo in lavoro di pubblica utilità e ad aggiornare il rinvio al comma 5, che cambia numerazione in comma 6.

L'intervento sul *quarto comma* aggiunge l'ipotesi del mancato pagamento per insolvenza a quella del mancato pagamento per insolvibilità, oggetto del primo comma. In tal caso, pena da conversione è la permanenza domiciliare, che continua altresì ad applicarsi se il condannato in condizioni di insolvibilità non richiede la conversione in lavoro di pubblica utilità.

Per l'intervento sul *quinto comma*, v. *supra*.

Il *sesto comma*, infine, ribadisce quanto in precedenza stabilito dal terzo comma, estendendo la previsione alla permanenza domiciliare (e, quindi, al condannato meramente insolvente).

4.4 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. *Omissis*
3. *Omissis*

3-*bis*. *Omissis*

4. *Omissis*
5. *Omissis*
6. *Omissis*
7. *Omissis*
8. *Omissis*
9. *Omissis*
10. *Omissis*
11. *Omissis*
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. **A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche **e patrimoniali**, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa**, ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.**

12-*bis*. *Omissis*

V. art. 78, co. 1, lett. c) n.2 dello schema di decreto

Gli interventi sul comma 12 dell'art. 47 rispondono a tre diverse esigenze.

Per un *primo intervento*, teso a valorizzare la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale, si rinvia alla parte della relazione in materia di giustizia riparativa.

Un *secondo intervento*, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento, equipara l'effetto estintivo delle pene pecuniarie principali, discendente dall'esito positivo dell'affidamento in prova alle pene sostitutive in cui sia stata eventualmente convertita la pena pecuniaria principale non eseguita, sempre nei confronti del condannato che versi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali.

Un *terzo intervento* inserisce, appunto, il riferimento alle condizioni patrimoniali, ciò in linea con l'espresso rilievo che a tali condizioni è dato dalla nuova disciplina in materia di conversione della pena pecuniaria dalla legge n. 689 del 1981 (artt. 71 e 103). Le condizioni economiche e patrimoniali rilevano, nella valutazione del tribunale di sorveglianza, al momento dell'esito positivo dell'affidamento in prova. L'effetto estintivo può pertanto essere riferito a pene da conversione applicate sia in caso di insolvibilità del condannato dal momento dell'esecuzione, sia in caso di insolvenza, cui abbiano fatto seguito disagiate condizioni economiche e patrimoniali sopravvenute rispetto al momento dell'esecuzione della pena pecuniaria.

Viene infine mantenuto nel testo della disposizione il riferimento all'estinzione della pena pecuniaria non riscossa. Per quanto il nuovo sistema di esecuzione della pena pecuniaria, delineato dalla riforma, contempli la riscossione in tempi brevi, normalmente ben

prima dell'esito positivo di un affidamento in prova concesso per la pena detentiva congiunta, non può escludersi che si verifichi il caso della mancata completa riscossione, in quel momento (ad esempio, per effetto della rateizzazione del pagamento della multa o dell'ammenda).

4.5 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (t.u. casellario giudiziale)

Art. 3. Provvedimenti iscrivibili
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) *Omissis*;
b) *Omissis*;
c) *Omissis*;
d) *Omissis*;
e) *Omissis*;
f) *Omissis*;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma e 72, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g-*bis*) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
h) *omissis;*
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) *Omissis*;
i-ter) *Omissis*;
l) *Omissis*;
m) *Omissis*;
n) *Omissis*;
o) *Omissis*;
p) *Omissis*;
q) *Omissis*;
r) *Omissis*;
s) *Omissis*;
t) *Omissis*;
u) *Omissis*.

V. art. 82, co. 1 dello schema di decreto

L'intervento sull'art. 3 del testo unico in materia di casellario giudiziale amplia il novero dei provvedimenti iscrivibili per esigenze di coordinamento con la riformata disciplina delle pene sostitutive e delle pene da conversione delle pene pecuniarie non eseguite.

Nella *lettera g)* ci si limita ad aggiungere una nuova ipotesi di conversione delle pene sostitutive, prevista dall'art. 72, co. 4 l. n. 689/1981.

Nella *nuova lettera g-bis)* si prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di conversione della pena pecuniaria non eseguita, sia essa sostitutiva (art. 71), ovvero principale (artt. 102 e 103 l. n. 689/1981), ovvero irrogata dal giudice di pace (art. 55 d.lgs. n. 274/2000). È inoltre prevista l'iscrizione del provvedimento di conversione c.d. di secondo grado (per inosservanza della pena da conversione: art. 108).

4.6 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese giustizia)

Art. 1. Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, ~~delle pene pecuniarie,~~ delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

V. art. 80, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 200. Applicabilità della procedura nel processo penale.
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ~~le pene pecuniarie,~~ le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

V. art. 80, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 211. Quantificazione dell'importo dovuto.
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali ~~per le pene pecuniarie,~~ per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

V. art. 80, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 235. Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza.
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese ~~e alle pene pecuniarie~~, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese ~~e delle pene pecuniarie~~ si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

V. art. 80, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 236. Pene pecuniarie rateizzate - ***Abrogato***
~~1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.~~
~~2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.~~
~~3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.~~
~~4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 237. Attivazione della procedura di conversione di pene pecuniarie - ***Abrogato***

~~1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.~~
~~2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 238. Conversione delle pene pecuniarie **- *Abrogato***
~~1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.~~
~~2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.~~
~~3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.~~
~~4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.~~
~~5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.~~
~~6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.~~
~~7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Art. 238 bis. Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate **- *Abrogato***
~~1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.~~
~~2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.~~
~~3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.~~
~~4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.~~
~~5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.~~
~~6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.~~
~~7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.~~
~~8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.~~
~~9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime.~~

V. art. 98, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

Gli interventi soppressivi e abrogativi relativi al d.P.R. n. 115/2002 escludono le pene pecuniarie dall'ambito di applicazione della disciplina del t.u. in materia di spese di giustizia relative al recupero delle spese nel processo penale. Essi sono consequenziali alla scelta (v. *supra*) di abbandonare, per l'esecuzione della pena pecuniaria, il sistema dell'iscrizione a ruolo e del recupero crediti.

Per la disciplina di diritto transitorio, v. *infra*.

4.7 Modifiche all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie)

Art. 1, co. 367 l. 24 dicembre 2007, n. 244
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese ~~e alle pene pecuniarie~~ previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli;
c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo].

V. art. 81, co. 1 dello schema di decreto

L'intervento è consequenziale alla scelta (v. *supra*) di abbandonare, per l'esecuzione della pena pecuniaria, il sistema dell'iscrizione a ruolo e del recupero crediti. La procedura per la conversione delle pene pecuniarie è ora regolata dall'art. 660 c.p.p. Si interviene in particolare sulla disposizione di fonte primaria che autorizza il Ministero della Giustizia a stipulare con una società (Equitalia Giustizia S.p.A., costituita in data 29 aprile 2008) convenzioni per la gestione del credito relativo, tra l'altro, alle pene pecuniarie. La relativa voce di credito viene ora espunta dalla disposizione. Sarà di conseguenza necessario aggiornare le convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia ai sensi della disposizione qui novellata, che continuerà ad applicarsi, peraltro, in relazione all'attività di recupero dei crediti derivanti dalle pene pecuniarie applicate per reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto (v. *infra*).

5. Disciplina transitoria

Art. 97 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie***
1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di

procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

V. art. 97 dello schema di decreto

Il presente articolo provvede alla disciplina transitoria delle modifiche apportate in materia di esecuzione e conversione della pena pecuniaria non eseguita, escludendone l'applicazione retroattiva.

Il *primo comma* stabilisce che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano, salvo che risultino in concreto più favorevoli al condannato, ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. La disposizione ribadisce un principio generale: riguarda infatti modifiche di norme aventi natura sostanziale, perché relative al trattamento sanzionatorio penale, soggette pertanto al divieto di applicazione retroattiva (art. 25, co. 2 Cost.) se e in quanto più sfavorevoli. È questo generalmente il caso, atteso che nel nuovo sistema delineato dalla presente riforma si prevede, da un lato, la conversione anche in caso di mancato pagamento colpevole, e non solo per insolvibilità, e che, dall'altro lato, le pene da conversione sono generalmente più afflittive della libertà controllata e del lavoro sostitutivo. Di qui la scelta di rendere normalmente applicabili le nuove disposizioni in relazione ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto; scelta che è altresì funzionale alle esigenze organizzative dell'autorità giudiziaria e, in particolare, della magistratura di sorveglianza, che vedrà aumentare il proprio carico di lavoro.

Il *secondo comma* precisa inoltre, espressamente, che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste Capo V della l. n. 689/1981, dall'art. 660 c.p.p. e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'abolizione della libertà controllata e del lavoro sostitutivo – il cui posto è preso da nuove pene da conversione – avrebbe infatti potuto far sorgere il dubbio sulla sorte dell'esecuzione delle pene stesse. L'ultrattività della disciplina abrogata o sostituita è coerente con la scelta di escludere l'applicazione retroattiva dello *ius novum* e non viola il principio di retroattività della legge più favorevole: la riforma è infatti ispirata espressamente a obiettivi di maggiore effettività della pena pecuniaria, ragion per cui sarebbe irragionevole caducare tutte le pene da conversione in esecuzione o interrompere i procedimenti volti alla conversione delle pene pecuniarie non pagate, ovvero al loro recupero mediante l'iscrizione a ruolo. È infatti parimenti prevista l'ultrattività delle disposizioni del testo unico delle spese di giustizia abrogate o modificate dal presente decreto.

Il *terzo comma* stabilisce infatti che le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore. Analoga previsione di ultrattività riguarda l'art. 1, co. 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che regola l'attività di Equitalia Giustizia in materia di gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie.

La riforma dell'esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie entrerà pertanto in vigore gradualmente, dando tempo sia all'autorità giudiziaria, sia alle competenti amministrazioni, di organizzarsi a riguardo.

6. Relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie

Art. 79. *Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie.*
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.
2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47 comma 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della Giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.

V. art. 79 dello schema di decreto

Analogamente a quanto è stato fatto in passato in relazione ad alcune rilevanti riforme del sistema sanzionatorio, come nel caso dell'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (cfr. art. 7, co. 2 l. n. 67/2014, come modificato dal presente decreto in rapporto alla riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi), si introduce la previsione di una relazione annuale del Ministro della giustizia alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie. Nel contesto di un intervento che mira all'efficienza del processo penale, è opportuno prevedere un monitoraggio continuo dell'attuazione dell'impatto della riforma, onde valutarne gli effetti in sede amministrativa e legislativa.

A tal fine nel *secondo comma* si prevede che al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47 comma 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della Giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui sopra.

CAPITOLO III - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 1, comma 22)

Art. 1, co. 22 l. 27 settembre 2021, n. 134: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
a) *estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;*
b) *prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero*».

1. Estensione dell'ambito di applicazione e richiesta su proposta del p.m.

Art. 168-*bis* c.p. *Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale l'imputato**, anche su proposta del pubblico ministero**, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
Omissis.
Omissis.
Omissis.
Omissis.

V. art. 1, comma 1, lett. m) dello schema di decreto

L'art. 1, co. 22 della l. n. 134/2021 delega il Governo a riformare la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (di seguito, MAP) in una duplice direzione: *a)* estendendone l'ambito di applicabilità (art. 1, co. 22, lett. a); *b)* prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere presentata anche su proposta del pubblico ministero (art. 1, co. 22, lett. b). Per queste ragioni si è adeguata anche la terminologia impiegata, sostituendo "procedimento" a "processo" nel secondo comma dell'articolo 464-*septies* c.p.p.

Va premesso che la MAP, mentre apporta notevoli benefici per la riduzione dei carichi giudiziari, non comporta una "fuga dalla sanzione penale": come la Corte costituzionale ha riconosciuto in più occasioni – da ultimo, nella sentenza n. 174 del 2022 – "la messa alla prova dell'imputato maggiorenne ha una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al reato per il quale si procede" (comportando, tra l'altro, il lavoro di pubblica utilità, che nell'ordinamento è previsto come pena principale irrogabile per i reati di competenza del giudice di pace e, per effetto del presente decreto, come pena sostitutiva della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni). Essa realizza una anticipazione del trattamento rieducativo/risocializzante, a beneficio della collettività (riduzione dei tassi di recidiva), oltre che dell'individuo che vi è sottoposto. La MAP, nel sistema processuale, contribuisce poi a ridurre la durata media del processo e riveste, pertanto, una importanza strategica rispetto agli obiettivi del P.N.R.R. e di efficienza complessiva della giustizia penale. Essa comporta infatti la sospensione del procedimento

penale, nella fase delle indagini, o del processo, dopo l'esercizio dell'azione penale, consentendo di liberare risorse ed energie per la trattazione di altri procedimenti penali. È vero che, a fini statistici, i procedimenti sospesi per MAP risultano pendenti, ma è anche vero che si tratta di "false pendenze" perché sono procedimenti fisiologicamente sospesi, che non danno luogo ad arretrato. Ciò per inciso suggerisce – anche al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi del PNRR – un'attenta e puntuale rilevazione statistica, da parte del Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, istituito presso il Ministero della Giustizia in attuazione della l. n. 134/2021, al fine di isolare i procedimenti sospesi per MAP dal complesso dei procedimenti penali pendenti e del calcolo della relativa durata media.

Le potenzialità deflative dell'istituto, sul carico processuale, emergono dai dati statistici del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità. Nel 2021 l'ufficio di esecuzione penale esterna ha preso in carico 48.008 persone a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, e ha avviato indagini per 60.072 persone, al fine sella sospensione del procedimento con messa alla prova; nel complesso ha preso in carico 108.080 indagati o imputati. Al 31 dicembre del 2021 le persone messe alla prova erano 24.400 e rappresentavano il 35% delle persone in carico all'UEPE per l'esecuzione di misure di vario genere (misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive delle pene detentive, misure di sicurezza).

Nella prospettiva della deflazione penitenziaria – della quale è necessario preoccuparsi, in ragione del sovraffollamento strutturale delle carceri – la MAP si rivela un istituto di primario rilievo, all'interno del sistema. Basti pensare che al 31 dicembre 2021 il numero dei soggetti in carico all'UEPE per MAP superava quello di quanti, dopo una sentenza definitiva di condanna, erano a quella data affidati in prova al servizio sociale (19.327), la più ricorrente tra le misure alternative alla detenzione. Sempre a quella data, i detenuti erano 54.134: gli ammessi alla MAP rappresentavano, pertanto, un numero pari al 45% dei detenuti.

In attesa della riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che rappresenta uno degli aspetti centrali e di rilievo sistematico più rilevanti del presente decreto, la MAP costituisce oggi la misura di comunità più applicata, tra quelle che gestisce l'UEPE. È una misura dall'elevato potenziale special-preventivo, che evita gli effetti desocializzanti del carcere per quanti, all'esito del processo, sarebbero stati condannati a una pena detentiva; è una misura che contribuisce a non aggravare il sovraffollamento carcerario e che, per quanto si è detto, riduce i tempi complessivi medi del processo penale attraverso il meccanismo sospensivo. Per queste ragioni, l'ampliamento della MAP promette senz'altro di produrre plurimi effetti positivi sul sistema della giustizia penale. L'ampliamento dell'organico dell'UEPE, recentemente disposto dal Governo, è d'altra parte funzionale al rafforzamento di misure come la MAP.

Venendo alle direttive della legge delega, il Governo è in particolare delegato (art. 1, co. 222, lett. a) ad *"estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, a ulteriori*

specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto". Va preliminarmente sottolineato come la scelta del Parlamento *non* sia stata quella di estendere *indiscriminatamente* l'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ciò che sarebbe stato possibile innalzando da quattro a sei anni di pena detentiva il limite stabilito in via generale dall'art. 168 *bis*, co. 1 c.p. Fermo restando il limite generale della pena detentiva edittale massima, stabilito in quattro anni, si chiede infatti al legislatore delegato di estendere l'istituto a *specifici reati puniti con pena edittale detentiva non superiore a sei anni*, *ampliando così il novero delle eccezioni, rispetto a quelle oggi rappresentate dai casi previsti dall'art. 550, co. 2 c.p.p.* Va infatti notato come già oggi il richiamo dell'art. 550, co. 2 c.p.p., da parte dell'art. 168 *bis*, co. 1 c.p., consente l'*applicazione dell'istituto ad alcuni reati con pena detentiva edittale superiore a quattro anni*. È il caso, ad esempio, della ricettazione (art. 648 c.p.) e del furto pluriaggravato (art. 625, co. 2 c.p.). La scelta espressa nella legge delega è di *ampliare il novero delle eccezioni*, rispetto al limite massimo edittale ordinario di quattro anni di pena detentiva, sulla base di *due concorrenti criteri*, l'uno sostanziale – la MAP può essere estesa a *"reati che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, compatibili con l'istituto"* –, l'altro formale. A tale ultimo proposito, deve trattarsi di reati: diversi e "ulteriori" rispetto a quelli già indicati nell'art. 550, co. 2 c.p.p. (rispetto ai quali la MAP è già applicabile, per scelta del legislatore confermata dalla l. n. 134/2021), che siano puniti con *pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni*. Ciò significa che, nel rispetto del criterio di delega, la MAP può essere estesa a reati che siano puniti con un *massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni.* Orbene, valorizzando il richiamo dell'art. 550, co. 2 c.p.p., da parte della legge delega, si osserva come esso individui alcuni reati in relazione ai quali è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, *in deroga* al limite di pena edittale massima di quattro anni, di cui all'art. 550, co. 1 c.p.p., coincidente con quello previsto dall'art. 168 *bis* c.p. L'area della messa alla prova *ex* art. 168 *bis* c.p. si sovrappone pertanto oggi in larga parte con quella della citazione diretta a giudizio *ex* art. 550 c.p.p. Sotto questo profilo, di rilievo sistematico, si osserva come l'ampliamento dell'area della messa alla prova, nell'impianto della legge delega, sia in linea con quello della citazione diretta a giudizio (con corrispondente riduzione dell'area dell'udienza preliminare), previsto dall'art. 1, co. 9, lett. l della l. n. 134/2021 e riferito, anche in quel caso – e non a caso – a *reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni*, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento. Tale ultima categoria, di carattere processuale, ben può includere, sotto il profilo sostanziale, reati che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto di cui all'art. 168 *bis* c.p. Per esigenze di tecnica e di economia legislativa, allora, l'attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 22 viene realizzata coordinando gli interventi relativi agli artt. 168 *bis* c.p. e 550, co. 2 c.p.p. L'ampliamento del catalogo dei reati di cui alla citata disposizione processuale è stato infatti realizzato dal Governo includendovi reati che, oltre a non presentare particolari difficoltà di accertamento, si prestano a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto di cui all'art. 168 *bis* c.p. Per l'elencazione dei reati di cui si tratta si rinvia alla parte della presente relazione illustrativa relativa all'art. 550, co. 2 c.p.p., richiamato attraverso un rinvio mobile.

L'unico intervento necessario sul testo dell'art. 168 *bis* c.p. è pertanto limitato al rilievo espressamente attribuito alla *proposta del pubblico ministero*. L'art. 1, co. 22, lett. b) della legge n. 314/2021 delega il Governo a "prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero". La formulazione adottata nell'elaborazione del criterio di delega merita una riflessione preliminare. L'indicazione del legislatore delegante potrebbe dare adito a pensare che la richiesta di sospensione del procedimento possa promanare direttamente dal Pubblico ministero. Tuttavia, il criterio di delega deve necessariamente essere letto ed interpretato in modo sistematico, anche alla luce di alcune decisioni della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2018, ha escluso che l'istituto della messa alla prova si ponga in frizione con l'art. 27, co. 2 Cost. valorizzando proprio il ruolo che assume il consenso dell'imputato in relazione a tale modalità di definizione del procedimento alternativa al giudizio. La Corte, infatti, ha osservato che "se l'imputato ritiene di possedere elementi per l'affermazione della propria innocenza (…) egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario". In altri termini, l'eventuale "rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa" non implica una "violazione del principio di presunzione d'innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza" (così Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 2018, considerato in diritto n. 6, con esplicito richiamo alla precedente sentenza n. 313 del 1990, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti). In tale linea interpretativa, pertanto, si ritiene che l'attuazione del criterio di delega – per non porsi in frizione con il dettato dell'art. 27, co. 2, della Costituzione – debba articolarsi su uno schema procedurale che – muovendo dalla *proposta formulata dal pubblico ministero* – valorizzi il *consenso dell'imputato quale elemento indispensabile* per disporre la sospensione del procedimento.

La realizzazione di tale schema richiede di approntare una disciplina processuale che di seguito viene qui illustrata.

2. Proposta del pubblico ministero: le modifiche alla disciplina processuale

Art. 464-*bis* c.p.p. *Sospensione del procedimento con messa alla prova*
1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato**, anche su proposta del pubblico ministero,** può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. **Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.**
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo ~~e nel procedimento di citazione diretta a giudizio~~ **oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis***. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
Omissis
Omissis
Omissis

V. art. 29, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Art. 464-*ter.1* c.p.p. *Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari*
1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-*quater*, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.
5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.
6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato
7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

V. art. 29, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 464-*septies* c.p.p. - *Esito della messa alla prova*
(Omissis)
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ~~processo~~ **procedimento** riprenda il suo corso.

V. art. 29, comma 1, lett. c) dello schema di decreto

Art. 141-*bis* disp. att. c.p.p. *Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova.* ***Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.***
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
1 *bis.* Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-*ter.1* del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-*bis* del codice.

V. art. 41, comma 1, lett. r) dello schema di decreto

Art. 141-*ter* disp. att. c.p.p. *Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
1-*bis.* Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-*ter*.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

V. art. 41, comma 1, lett. s) dello schema di decreto

Lo schema procedurale della messa alla prova attivata su proposta del pubblico ministero si articola – quale che sia la fase procedimentale in cui il tema si pone – in due scansioni: a) proposta del pubblico ministero; b) adesione della persona sottoposta ad indagini (o dell'imputato) alla proposta del pubblico ministero.

Il criterio dettato dall'art. 1, co. 22, lett. b), della legge delega non indica in modo esplicito quale sia la fase procedimentale in cui il pubblico ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Si ritiene che ciò indirizzi il legislatore delegato verso l'elaborazione di schemi procedimentali per disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari). Limitare l'attuazione della delega alla sola fase processuale, infatti, comporterebbe una innovazione di portata modesta: già oggi, il pubblico ministero – se pure non può formulare proposte di sospensione del processo con messa alla prova – può avvisare la persona sottoposta ad indagini della possibilità di percorrere tale modalità alternativa di definizione del processo (cfr. art. 141 disp. att. c.p.p.). Ben più rilevante, viceversa, rispetto agli obiettivi di efficienza del sistema e di riduzione dei tempi del processo penale, perseguiti dalla legge delega, è introdurre nell'ordinamento una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova già nella fase procedimentale. Si tratta di una previsione che può favorire il perseguimento di due obiettivi che attraversano tutta la legge delega. La previsione di una possibilità di sospendere il processo con messa alla prova nella fase anteriore a quella tipicamente processuale, infatti, può assicurare:

a) un significativo effetto deflativo (anche la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia tale effetto, trattandosi di "istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo" (Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015, considerato in diritto 2.2);

b) una anticipazione dei percorsi risocializzanti o riparatori (per un'esplicita conferma di tale affermazione, si veda – tra gli altri – il criterio di delega dettato dall'art. 1, co. 22, lett. a), della legge delega).

Dovendosi allora elaborare il procedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di proposta formulata dal pubblico ministero già nella fase procedimentale, si reputa necessario – e opportuno – introdurre uno schema il più snello possibile; ciò è coerente con le caratteristiche e la funzione deflativa dell'istituto, oltre che con la complessiva *ratio* ispiratrice della legge delega, volta a perseguire l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Partendo dall'illustrazione del flusso procedimentale relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova *prima* della fase tipicamente processuale, si prevede che – nella fase procedimentale – il pubblico ministero possa formulare la proposta solo a partire dal momento in cui le indagini preliminari possono ritenersi concluse (cioè: al momento della notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p.). Tale scelta – apparentemente distonica rispetto a quanto prevede l'art. 464 *ter* c.p.p. per la richiesta di messa alla prova formulata durante le indagini preliminari dall'interessato – si giustifica sulla base di tre ragioni: a) la

avvenuta conclusione delle indagini preliminari garantisce la *serietà* del lavoro inquirente e scongiura il rischio di prassi che potrebbero giungere a svuotare di contenuti il principio di obbligatorietà dell'azione penale e quello di completezza delle indagini preliminari; b) la completezza delle indagini preliminari assicura la possibilità per la persona ad esse sottoposta di operare scelte processuali con piena cognizione di causa: se la sospensione del procedimento con messa alla prova postula il consenso dell'imputato, è di tutta evidenza che tale consenso – e con esso la rinuncia a contestare l'accusa (v. Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 2018, cit.) – deve potersi formare in modo pienamente consapevole (e, dunque, con piena cognizione degli elementi d'accusa potenzialmente pregiudizievoli alla persona sottoposta ad indagini); c) la completezza delle indagini preliminari, infine, consentirà al giudice per le indagini preliminari di assolvere – con piena cognizione di causa – alla sua funzione di controllo (sulla ammissibilità della richiesta in relazione alla qualificazione giuridica del fatto proposta; sull'insussistenza di elementi che impongano il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; sulla idoneità della proposta di sospensione del procedimento messa alla prova a perseguire gli obiettivi di special-prevenzione che comunque appartengono alla *ratio* dell'istituto).

Quanto allo schema procedimentale, all'esito delle indagini preliminari il pubblico ministero – con l'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p. – *può* (e non "*deve*") formulare una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, indicando "*la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale*". È opportuno sottolineare – quanto all'indicazione dei contenuti del programma trattamentale – che il pubblico ministero, nel formulare la proposta, potrà limitarsi ad indicare i contenuti essenziali del programma trattamentale (se, cioè, sia necessario un ristoro per la persona offesa; o, ad esempio, la tipologia di lavoro di pubblica utilità maggiormente confacente al caso in esame); il *definitivo programma trattamentale*, infatti, dovrà necessariamente essere elaborato con l'indispensabile apporto consensuale della persona interessata. Relativamente a tale scansione procedimentale, si è ritenuto utile chiarire che il pubblico ministero – ove lo ritenga necessario – possa chiedere l'ausilio dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (di seguito UEPE) per la formulazione della proposta (art. 464 *ter.1*, co. 1, ultimo periodo, c.p.p.). Il coinvolgimento dell'UEPE in questa fase è solo eventuale, essendo opportuno non sovraccaricare tale ufficio di una serie di incombenti che rischierebbero di comprometterne la complessiva funzionalità. Tuttavia, tale esplicita previsione è utile anche a promuovere un'attività di collaborazione tra procure della Repubblica e UEPE che potrebbe trovare espressione non solo nell'elaborazione di proposte di MAP dedicate al singolo procedimento, ma anche all'elaborazione di *protocolli condivisi* tra UEPE e Procura della Repubblica, capaci di offrire degli standard di riferimento dai quali i pubblici ministeri potranno attingere nell'elaborare le proposte da formulare nei singoli casi individuali. Si è altresì ritenuto opportuno prevedere – con finalità acceleratorie – che, in tal caso, l'UEPE debba fornire il proprio contributo entro trenta giorni (v. art. 141 *ter*, co. 1 *bis* disp. att. c.p.p.), con l'introduzione di un termine che, sebbene ordinatorio, deve comunque essere rispettato (arg. *ex* art. 124 c.p.p.).

La proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero è formalizzata – e notificata alla persona sottoposta ad indagini – con l'avviso previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p.

Ricevuta tale proposta, la persona sottoposta ad indagini deve – entro il termine di venti giorni – manifestare la propria adesione alla proposta del pubblico ministero. Si tratta dello stesso termine che l'art. 415 *bis*, co. 3, c.p.p. assegna alla persona sottoposta ad indagini per esercitare alcune scelte procedimentali (presentazione di memorie; formulazione di richieste di indagine; richiesta di interrogatorio). Entro tale termine, dunque, la persona sottoposta ad indagini deve manifestare la propria adesione alla proposta del pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (con una forma di manifestazione del consenso che è coerente alle altre ipotesi di messa alla prova). La manifestazione di adesione può essere depositata presso la segreteria del pubblico ministero anche con modalità telematica (v. art. 111 *bis* c.p.p.).

È solo il caso di evidenziare che – laddove il pubblico ministero riesca ad elaborare una proposta di MAP coerente con le risultanze del procedimento e con il profilo soggettivo della persona sottoposta ad indagini – è probabile che essa incontri l'adesione dell'interessato ed è dunque possibile che l'istituto possa esercitare anche l'auspicabile effetto deflativo. Ove, viceversa, il pubblico ministero formuli proposte di MAP che la persona sottoposta ad indagini reputa eccessivamente gravose, più limitato sarà il tasso di adesioni alla proposta formulata dal PM e, conseguentemente, significativamente inferiore sarà l'effetto deflativo dell'istituto, considerato che in tal caso il procedimento seguirebbe il suo corso ordinario. In questo secondo scenario (proposte di MAP formulate dal PM eccessivamente "gravose"), tuttavia, nessun pregiudizio vi sarà sulla posizione della persona sottoposta a procedimento penale; quest'ultima, infatti, potrà comunque non aderire alla proposta del pubblico ministero e – nelle successive scansioni del procedimento – conserverà la facoltà di sottoporre all'attenzione del giudice una *propria richiesta* di sospensione del procedimento con messa alla prova nelle forme già oggi previste.

Si ritiene che una delle possibili chiavi di successo della novità legislativa sia legata alla snellezza procedimentale e alla necessità di non gravare gli uffici del giudice per le indagini preliminari (già coinvolti da molte novità conseguenti alla riforma) di una serie di incombenze ulteriori e non indispensabili. In tale prospettiva, si è ipotizzato che l'ineliminabile vaglio del giudice per le indagini preliminari sulla proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa avvenire all'esito di un procedimento di natura cartolare; è comunque previsto che – laddove lo ritenga necessario – il giudice per le indagini preliminari possa fissare udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (art. 464-*ter*.1, co. 6, c.p.p.). Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato

Non si ritiene che ciò determini una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla – per certi versi omologa – disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova richiesta nel corso delle indagini preliminari e disciplinata dall'art. 464 *ter* c.p.p. Da un lato, perché la persona sottoposta ad indagini non vede in alcun modo preclusa la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento secondo le modalità già oggi previste dagli artt. 464 *bis* e 464 *ter* c.p.p. Dall'altro lato, perché la procedura delineata nell'art. 464 *ter*.1 c.p.p. contenuta nella proposta del pubblico ministero postula comunque il consenso della persona interessata.

Inoltre, lo schema procedimentale proposto permette di superare alcuni aspetti disfunzionali previsti dalla disciplina oggi delineata dagli artt. 464 *bis* e 464 *ter* c.p.p. (cui, nella prassi, si è ovviato con protocolli e linee guida). La procedura delineata nel nuovo art. 464 *ter*.1 c.p.p. contempla infatti il coinvolgimento nel procedimento degli UEPE solo quando vi è una prognosi concreta e plausibile di sospensione del procedimento con messa alla prova, così limitando il dispendio di risorse da parte di questo ufficio, cruciale per il successo della riforma.

Una volta ricevuta notizia della *tempestiva* adesione alla proposta di MAP da parte della persona sottoposta ad indagini, il pubblico ministero *formula l'imputazione* (in analogia a quanto prevede oggi l'art. 464 *ter*, co. 3, c.p.p.) e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, notificando alla persona offesa dal reato l'esistenza di tale possibile sviluppo del procedimento, con avviso della possibilità di presentare memorie al giudice per le indagini preliminari entro un termine – necessariamente breve – di dieci giorni. Il coinvolgimento della persona offesa in tale scansione del procedimento appare necessario, onde assicurare una adeguata possibilità di partecipazione al procedimento e, dunque, l'esercizio del diritto al contraddittorio. Il coinvolgimento della persona offesa, del resto, è previsto anche in tutte le altre ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 *quater*, co. 1, c.p.p.) e non si vedono valide ragioni per escludere la partecipazione della persona offesa nel particolare procedimento ora in esame. Nella procedura ordinaria che si è introdotta, il coinvolgimento della persona offesa è, in linea di massima, cartolare (salva l'ipotesi in cui il giudice non ritenga necessario fissare udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p.). Del resto, la persona offesa non ha un "potere di veto" sulla possibile sospensione del procedimento con messa alla prova, ma solo il diritto di essere "sentita" e, quindi, di rappresentare il proprio punto di vista. Che la rappresentazione del punto di vista della persona offesa possa avvenire non nel corso di un'udienza camerale, ma solo tramite memorie non è un inedito del nostro sistema processuale: si pensi alla facoltà assegnata alla persona offesa da reati a base violenta di presentare memorie in caso di richieste di revoca o sostituzione di misure cautelari (art. 299, co. 3, c.p.p.) o al contraddittorio cartolare che il legislatore ha delineato in materia di reclamo avverso il decreto di archiviazione (art. 410 *bis* c.p.p.).

Il termine di dieci giorni indicato per la presentazione di memorie da parte della persona offesa è poi coerente con il termine dilatorio previsto dalla legge processuale per la celebrazione delle udienze in camera di consiglio (e, dunque, la persona offesa ha lo stesso lasso di tempo per esporre al giudice il proprio punto di vista sulla eventuale sospensione del procedimento con messa alla prova, benché diversa sia la forma di rappresentazione).

Ricevuti gli atti – e le eventuali memorie presentate dalla persona offesa – il giudice per le indagini preliminari deve procedere al vaglio della proposta di MAP formulata dal PM, cui abbia aderito la persona sottoposta ad indagini, oramai divenuto *imputato*. La norma che si introduce contempla tre ipotesi: a) il giudice per le indagini preliminari ritiene che la concorde richiesta di sospensione del procedimento debba essere respinta; b) il giudice per le indagini preliminari ritiene che la concorde richiesta di sospensione del procedimento debba essere accolta; c) il giudice per le indagini preliminari ritiene necessario acquisire ulteriori elementi utili alla decisione.

Il testo dell'art. 464-*ter*.1, co. 4, c.p.p. prevede esplicitamente tre ragioni di possibile diniego della concorde richiesta di sospensione da parte del giudice per le indagini preliminari: a) quando deve emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (e, in tal caso, il giudice penale emetterà la sentenza senza nemmeno fissare camera di consiglio, come avviene anche in materia di pronuncia di sentenza *ex* art. 129 c.p.p. in caso di richiesta di decreto penale; la sentenza sarà suscettibile di ricorso per cassazione; cfr. Cass. Sez. U, 30.9.2010, n. 43055, rv. 248378-0 e Cass. Sez. U, 11.5.1993, n. 6203, rv. 193744-0); b) quando ritiene che non possa essere formulata una prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva; c) quando ritiene che il contenuto della proposta di MAP formulata dal PM e condivisa dall'imputato non sia idoneo alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.

Vi sono poi due possibili motivi di reiezione della concorde richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova che non si è ritenuto necessario esplicitare e che qui possono essere comunque menzionati per completezza espositiva: d) il giudice per le indagini preliminari può rigettare la concorde richiesta di MAP perché può non condividere la qualificazione giuridica data in imputazione al fatto (ad es.: in imputazione si ipotizza la violazione dell'art. 393 c.p., per cui la MAP è ammissibile; il GIP, esaminati gli atti, ritiene che il fatto debba essere qualificato come estorsione, per cui la MAP è inammissibile; e) il giudice potrebbe ritenere che il fatto di reato ascritto all'imputato sia di particolare tenuità e, dunque, inquadrabile tra "i fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo" (così delinea la *ratio* della causa di non punibilità Cass. Sez. U, 25.2.2016, n. 13681, rv. 266590-01); in tal caso, il giudice potrebbe ritenere non necessario – perché il fatto e l'agente non mostrano bisogno di pena – disporre la messa alla prova e, conseguentemente, restituire gli atti al pubblico ministero (che, a questo punto, potrebbe anche proporre richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto); questa ipotesi di rigetto non è stata esplicitata perché non considerata dalla legge delega; tuttavia, un simile sviluppo procedimentale è stato ritenuto conforme al sistema dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per certi versi analogo (Cass. Sez. U, 18.1.2018, n. 20569. rv. 272715-0 ha escluso che il rigetto della richiesta di decreto penale con restituzione atti al PM per particolare tenuità del fatto costituisca indebita regressione procedimentale e come tale atto abnorme).

Una volta restituiti gli atti al pubblico ministero, l'ufficio requirente potrà assumere le determinazioni che ritiene più adeguate in ordine alle modalità di prosecuzione del procedimento (esemplificativamente: richiesta di archiviazione *ex* art. 131 *bis* c.p.; richiesta di fissazione di udienza preliminare o di emissione di decreto di giudizio immediato o di decreto penale di condanna; citazione diretta a giudizio).

Ove la concorde proposta delle parti di sospensione del processo con MAP non presenti profili problematici, il giudice per le indagini preliminari – sempre con procedura cartolare – può dare incarico all'UEPE di elaborare la proposta di MAP d'intesa con l'imputato (art. 464-*ter*.1, co. 4, c.p.p.). Al fine di evitare stasi del procedimento, si prevede che l'UEPE elabori il programma di intesa con l'imputato e lo trasmetta al giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni (art. 464-*ter*.1, co. 5, c.p.p.); si tratta di termine ordinatorio (di cui è comunque doveroso il rispetto; v. art. 124 c.p.p.), che contempera le esigenze di celerità del singolo procedimento con quelle di "sostenibilità" per gli UEPE del

complessivo carico di lavoro gravante su quegli uffici. Una volta ricevuto il programma elaborato dall'UEPE, il giudice per le indagini preliminari – con ordinanza (e sempre senza fissare udienza) – dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui esito sarà valutato nelle forme già oggi previste dall'art. 464 *quater* e ss. c.p.p.

L'abbandono della procedura esclusivamente cartolare è previsto per il solo caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario chiarire alcuni aspetti della proposta avanzata concordemente dalle parti o del programma elaborato dall'imputato d'intesa con l'UEPE. In tali casi, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza camerale, da celebrare nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. (art. 464 *ter*.1, co. 6, c.p.p.). In quell'udienza camerale, la cui celebrazione è solo eventuale, il giudice per le indagini preliminari potrà acquisire informazioni utili ai fini della decisione e, eventualmente, acquisire il consenso dell'imputato ad integrare con alcuni contenuti del programma trattamentale. Ove, all'esito degli approfondimenti raccolti nell'eventuale udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari ritenga percorribile l'alternativa della sospensione del processo con messa alla prova, egli provvederà ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 464 *ter*.1 c.p.p.; viceversa, ove il giudice ritenga non esservi spazio per tale procedimento speciale, provvederà a respingere la richiesta restituendo gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

Così chiarito l'*iter* procedimentale che si è delineato per la sospensione del procedimento *prima* dell'esordio della vera e propria fase processuale, è da illustrare quanto previsto per la fase processuale. Al riguardo, vengono effettuati alcuni interventi sul testo dell'art. 464 *bis* c.p.p. Va detto che, in questa fase, il ruolo del pubblico ministero nella formulazione della proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova è destinato ad essere residuale. Nell'udienza preliminare o nella fase predibattimentale, infatti, l'imputato ha piena cognizione di quali siano gli elementi accusatori con i quali deve confrontarsi e ha quindi modo – ove lo ritenga utile e opportuno – di attivarsi direttamente per sollecitare la sospensione del procedimento con messa alla prova. Si è comunque ritenuto utile prevedere che – anche in questa fase – il pubblico ministero possa formulare all'imputato la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova; ciò al fine di lasciare aperta al massimo grado possibile la porta che dà accesso a tale modalità di definizione alternativa del procedimento, magari in supplenza a situazioni di inerzia dell'ufficio di difesa (situazioni di inerzia che, pur rare, talora si registrano nella prassi).

Laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell'udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), si prevede la possibilità per la parte interessata di chiedere un breve rinvio del procedimento (con un'estensione del termine dilatorio limitata a venti giorni, in analogia al termine di cui può godere la persona interessata in caso di proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero all'esito delle indagini preliminari); la necessità di prevedere tale rinvio è funzionale a consentire all'imputato di ponderare la proposta del pubblico ministero e, eventualmente, di formalizzare la richiesta di programma trattamentale all'UEPE. Nel testo dell'art. 464 *bis*, co. 2, c.p.p. si è poi prevista la necessità di chiarire che la richiesta di messa alla prova può essere presentata – nei procedimenti a citazione diretta a giudizio – solo sino alla conclusione dell'udienza predibattimentale di cui al nuovo art. 554-*bis* c.p.p.

In definitiva: ove le parti processuali formulino proposte ancorate a dati di realtà e concretamente orientate a percorsi riparatori e di risocializzazione, la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova su proposta del pubblico ministero può rivelarsi estremamente snella e relativamente poco onerosa per il sistema giudiziario, con possibile concreto effetto deflativo. È solo il caso di osservare che il successo di tale sistema postula una possibilità per gli UEPE di far fronte tempestivamente al carico di lavoro su essi gravante (carico di lavoro che con la riforma è destinato ad aumentare, non solo per l'estensione dei casi in cui si potrà disporre la sospensione del processo con messa alla prova, ma anche per il maggior impegno che sarà richiesto agli UEPE per effetto della riforma delle pene sostitutive e della conversione della pena pecuniaria non eseguita). Sarà dunque cruciale, monitorando i dati statistici relativi all'evoluzione della MAP nei prossimi anni, assicurare che gli UEPE abbiano sempre una adeguata dotazione di risorse umane e materiali.

3. Disciplina transitoria

Art. 90 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.***
1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464 *bis*, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

V. art. 90 dello schema di decreto

L'ampliamento dell'ambito di applicazione MAP, in attuazione dell'art. 1, co. 22, lett. a) della legge delega, rende opportuno prevedere una disciplina di diritto transitorio. Un inevitabile punto di riferimento è dato dalla vicenda relativa all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 che, introducendo nell'ordinamento l'istituto della messa alla prova, non dettò disposizioni di carattere transitorio. L'assenza di un regime transitorio determinava l'impossibilità di accedere a tale forma di definizione del processo per tutti i giudizi in cui – alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 – vi era già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. La mancata previsione di una disciplina transitoria suscitò alcune incertezze applicative e oscillazioni giurisprudenziali. La questione giunse infine all'esame della Corte costituzionale, che escluse che il difetto di un regime transitorio violasse il principio di ragionevolezza o quello di tendenziale retroattività della norma penale di favore (con evocazione degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU). In quella decisione, la Corte costituzionale osservò che l'istituto della messa alla prova "ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione

processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova" (così Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015). Sulla scorta di tale premessa interpretativa, la Consulta, valorizzando in modo estremamente significativo la *dimensione processuale* dell'istituto di nuovo conio, escluse la fondatezza delle censure volte a veder dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assenza di regime transitorio.

Si ritiene che, nonostante l'importanza della decisione della Consulta appena evocata, il tema relativo alla possibilità di introdurre un regime transitorio meriti qualche ulteriore riflessione. L'istituto della messa alla prova – oltre alla dimensione processuale, ampiamente valorizzata dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 240 del 2015 – ha anche una dimensione sostanziale (determinandosi, in caso di esito positivo della messa alla prova, l'estinzione del reato). La MAP "realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240 del 2015). Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene 'infranta' la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto" (così Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 3627, rv. 267238-0). La valorizzazione degli aspetti sostanziali dell'istituto suggerisce di modulare nel tempo gli effetti potenzialmente di favore insiti nella novella, anche alla luce del dettato costituzionale e convenzionale: "il principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale è infatti fondato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tanto sull'art. 3 Cost., quanto sull'art. 117, primo comma, Cost., eventuali deroghe a tale principio dovendo superare un vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare controinteressi di rango costituzionale" (così Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2019, considerato in diritto n. 6). La Corte costituzionale è stata recentemente chiamata ad esprimersi sulla compatibilità costituzionale dei limiti posti alla retroattività di trattamenti penali di favore in materie in cui gli aspetti sostanziali della disciplina di favore risultavano fortemente interconnessi con la loro dimensione processuale. Si allude al regime intertemporale previsto dal legislatore in materia di estinzione delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. *codice dell'ambiente*) a seguito di tempestivo adempimento da parte del contravventore delle prescrizioni asseverate impartite dall'organo di vigilanza (cfr. artt. 318 *bis* e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 68 del 2015). Come è noto, l'art. 318 *octies* del cd. *codice dell'ambiente* limita l'applicazione di tale causa estintiva del reato ai soli "procedimenti in corso alla data di entrata in vigore" della Parte Sesta *bis* del testo normativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2020 ha, anzitutto, ricostruito la natura dell'istituto, registrando l'intersecarsi di elementi indicativi della natura sostanziale dello stesso con elementi di marcata natura processuale. In secondo luogo, la Consulta ha ripercorso la propria giurisprudenza in materia di retroattività della *lex mitior*, ribadendo che il principio di retroattività della legge favorevole "può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, con la conseguenza che la scelta di derogare alla

retroattività di una norma più favorevole deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole" (sentenza n. 393 del 2006)" (così Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 7). In terzo luogo, la Consulta ha esaminato nel merito della loro ragionevolezza le scelte del legislatore e – sul presupposto dell'inestricabile connessione della dimensione sostanziale con quella processuale – ha osservato che "la previsione della speciale oblazione amministrativa ambientale mira infatti da una parte ad assicurare, nell'immediatezza dell'accertamento della commissione dell'illecito, il ripristino della situazione ambientale alterata, ponendo tale onere a carico del contravventore. Ed al contempo è orientata a perseguire un effetto deflattivo perché la definizione del procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo, destinato a chiudersi con un decreto di archiviazione, qualora le prescrizioni e il pagamento siano stati adempiuti" (così Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 8).

Gli schemi concettuali che possono guidare le scelte del Governo nell'attuazione della delega possono percorrere dunque le stesse tracce indicate dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata. Il che impone di procedere all'opera di bilanciamento tra gli interessi di rango costituzionale in potenziale frizione tra loro, considerando anzitutto quale sia la *ratio* dell'istituto della messa alla prova. Schematizzando gli approdi della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, si può dire che con l'introduzione dell'istituto della messa alla prova, il legislatore ha perseguito due interessi, ambedue di rilievo costituzionale: da un lato, il perseguimento di finalità specialpreventive e risocializzanti, in una fase anticipata a quella dell'esecuzione della pena; dall'altro lato, il perseguimento di obiettivi di deflazione processuale (indicazioni che si possono ricavare dalla lettura di Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 33216, rv. 267237-0; Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 36272, rv. 267238-0; Corte costituzionale, sentenze n. 240 del 2015 e n. 91 del 2018). Si tratta di interessi ambedue di rilievo costituzionale: l'uno, riconducibile al dettato dell'art. 27, co. 3, Cost.; l'altro, informato all'obiettivo di garantire – seppure in una prospettiva sistemica – la ragionevole durata dei processi penali (art. 111 Cost.).

In questa prospettiva, la disciplina del regime transitorio può essere orientata a privilegiare la dimensione specialpreventiva e il diritto al trattamento penale di favore (che suggerirebbe l'applicabilità retroattiva della disciplina per i reati per cui – con il presente decreto legislativo – si estende l'applicabilità della messa alla prova), nella misura in cui ciò non comporti un sacrificio irragionevole della dimensione deflativa connessa all'istituto. Il che suggerisce l'opportunità di considerare se la previsione della applicazione retroattiva della novella offra un significativo apporto in termini di *anticipazione* dell'azione specialpreventiva e risocializzante e il possibile impatto in termini di deflazione processuale.

Così inquadrata la questione, è necessario aprire un breve inciso sulla stratificazione dell'arretrato pendente presso gli uffici giudiziari e sulla durata media dei procedimenti pendenti in primo e secondo grado. Nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021, il Primo presidente presso la Corte di cassazione ha offerto dati che indicano come la gestione delle pendenze e la durata media dei procedimenti manifesti significative criticità tanto nella fase di primo grado, quanto in quella di secondo grado (durata media dei processi penali stimata – come dato nazionale – rispettivamente in 439 e in 956 giorni; v.

tabelle a pagina 49 della citata relazione). L'introduzione di una norma di diritto transitorio che renda possibile la sospensione del processo con messa alla prova anche ai reati ai quali il presente decreto legislativo ne estende l'applicabilità, ha – come effetto favorevole – la riduzione del numero dei giudizi di primo e secondo grado che debbono giungere ad una sentenza di merito. Il che, in proiezione, può determinare una riduzione del numero e della durata media dei processi in grado di appello (sia per effetto della definizione dei processi oggi pendenti in appello con l'istituto della messa alla prova, sia per effetto del minor numero di impugnazioni per i processi così definiti che oggi sono pendenti in primo grado). Né si potrebbe obiettare che l'estensione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova sia incompatibile con il giudizio di appello; tale possibile obiezione risulta infatti superata dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sulla questione (Cass. Sez. U, 31.3.2016, n. 33216, rv. 267237-0, considerato in diritto n. 10).

Ragioni meno forti – tanto sotto il profilo della deflazione, quanto sotto il profilo della necessità di anticipare i percorsi volti alla risocializzazione e alla riparazione – si pongono relativamente ai processi pendenti in sede di legittimità. Relativamente ad essi, l'effetto deflativo sarebbe pressoché nullo (e, anzi, l'introduzione di una disposizione transitoria che preveda l'applicazione retroattiva della novella non potrebbe che determinare l'effetto – antieconomico – della regressione del procedimento alla fase di merito). Meno pressanti sarebbero anche – per i giudizi pendenti in sede di legittimità – gli elementi relativi alla necessità di anticipare l'applicazione di trattamenti volti alla risocializzazione. Ciò sul presupposto che – allorché il giudizio è giunto in sede di legittimità – di norma molto tempo è trascorso dalla commissione del fatto di reato e, conseguentemente, parlare di un'anticipazione dell'azione risocializzante avrebbe un senso piuttosto incongruo, potendo tale attività risocializzante essere proficuamente esperita in sede esecutiva. Infatti, l'azione risocializzante potrà comunque trovare il suo spazio di esercizio in sede di esecuzione penale (che segue il giudizio di legittimità), soprattutto laddove il condannato chieda di accedere a misure alternative alla detenzione, ivi compreso l'affidamento in prova al servizio sociale. Al riguardo, è da notare – sotto il profilo del beneficio atteso dall'interessato – che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ha effetti estintivi che – sebbene non coincidenti con quelli dell'esito positivo della MAP – sono comunque largamente coerenti alle istanze di risocializzazione (ed è il caso di osservare che anche la Corte costituzionale ha valorizzato l'esistenza di alternative sanzionatorie di carattere "premiale" per valutare la ragionevolezza delle determinazioni del legislatore in punto regime transitorio in materia di estinzione delle contravvenzioni *ex* art. 318 *bis* e ss. del c.d. *codice dell'ambiente*; cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2020, considerato in diritto n. 8).

Si tratta allora di descrivere la struttura di una possibile norma di diritto transitorio che consenta la sospensione del procedimento con messa alla prova, limitatamente ai reati ai quali l'applicazione dell'istituto è estesa per effetto del presente decreto legislativo. Esigenze di stabilizzazione del sistema giudiziario (anche nella prospettiva di garantire una consapevole gestione dei ruoli di udienza da parte degli uffici giudiziari) suggeriscono l'opportunità di imporre l'onere alle parti che intendano richiedere la sospensione del processo con messa alla prova entro un termine ragionevolmente breve, quantificabile in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'attribuzione di un simile

onere alle persone interessate si fonda sulla presunzione di conoscibilità della legge penale e processuale e sulla necessità di responsabilizzare le parti che intendono anticipare i percorsi risocializzanti e/o riparatori ad assumere, altrettanto celermente, le conseguenti determinazioni in ordine alla propria condotta processuale. Sebbene si tratti di soluzione che è già desumibile dal sistema processuale, è il caso di evidenziare che nel caso in cui venga disposta la sospensione del processo con messa alla prova, la parte civile costituita potrà far valere le proprie ragioni in sede civile (risultato che si ottiene escludendo l'operatività dell'articolo 75, co. 3, del codice di procedura penale).

CAPITOLO IV - PROCEDIBILITÀ A QUERELA (art. 1, co. 15)

Art. 1, co. 15 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
a) *prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;*
b) *prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;*
c) *prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;*
d) *prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone*».

1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela

1.1 Lesioni personali stradali gravi o gravissime *ex* art. 590 *bis*, co. 1 c.p. (art. 1, comma 15, lett. a)

Art. 590 *bis* c.p. *Lesioni personali stradali gravi o gravissime*
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

V. art. 2, comma 1, lett. c) dello schema di decreto

L'intervento introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 *bis*, primo comma, del codice penale, recependo così il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che ha sollecitato al legislatore "una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590 *bis* c.p.". La Corte costituzionale ha infatti sottolineato come non possa negarsi "che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell'art. 590-*bis* c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa". Ha osservato infatti la Corte che "le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell'art. 590-*bis* c.p., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso". Inoltre, osserva conclusivamente la Corte costituzionale, "a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi

dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato l'integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell'esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest'ultima dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima". Quest'ultima considerazione è di particolare rilievo nella prospettiva di un più ampio disegno riformatore – come quello della l. n. 134/2021 – volto a ridurre i tempi del processo penale e a favorirne forme di definizione anticipata, anche attraverso la riparazione dell'offesa. Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 590 *bis*, co. 1 c.p. spesso la persona offesa è disinteressata alla punizione del responsabile, perché già risarcita dalle compagnie di assicurazione. Quei procedimenti riguardano fatti frequentissimi (ricorrenti nel ruolo del giudice monocratico) e talvolta di difficile e complesso accertamento, avviati per applicare pene del tutto modeste e per lo più non eseguibili (ad es. perché sospese). L'introduzione della procedibilità a querela rappresenta un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si propone di adottare una disposizione che, analogamente a quanto prevede per le lesioni personali colpose l'art. 590, ultimo comma, del codice penale, stabilisce di regola la procedibilità a querela per il delitto, salvo eccettuare espressamente le ipotesi, aggravate, che restano procedibili d'ufficio. La legge delega, nel limitare la procedibilità a querela all'ipotesi del primo comma dell'art. 590 *bis*, infatti, ha inteso evidentemente riferirsi all'ipotesi-base, escludendo le ipotesi aggravate di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, caratterizzate da un maggiore disvalore e che rimangono procedibili d'ufficio (per l'espressa qualificazione di dette ipotesi come circostanze aggravanti cfr. l'art. 590 *quater* c.p.). A *fortiori*, invece, per evitare censure di irragionevolezza, deve prevedersi la procedibilità a querela anche nell'ipotesi *attenuata* prevista dal settimo comma (qualora l'evento non sia di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole). La procedibilità a querela, in assenza di una o più delle sopramenzionate circostanze aggravanti, va infine tenuta ferma anche nell'ipotesi di pluralità di eventi lesivi, prevista dall'*ultimo comma* dell'art. 590 *bis* c.p. Tale disposizione riproduce analoghe previsioni contenute negli artt. 589, ult. co., 589 *bis*, ult. co. e 590, co. 4 c.p., che non configurano circostanze aggravanti bensì ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Sez. IV, 7 marzo 2017, n. 20340, CED 270167), da una mera unificazione *quoad poenam* dei singoli reati, i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti.

1.2 Ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio (art. 1, comma 15, lett. b)

Gli interventi di seguito illustrati attuano la delega legislativa estendendo la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati

tra quelli puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. In conformità al criterio di delega, ai fini della determinazione della pena detentiva non si è tenuto conto delle circostanze e si è inoltre fatta salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

L'espressione adottata dalla legge delega – "reati" contro la persona e contro il patrimonio, e non già "delitti" – è tale da consentire, in sede di attuazione, di fare riferimento non esclusivo ai titoli XII e XIII del Libro II del codice penale. In particolare, come si vedrà oltre, si estende il regime di procedibilità a querela a due contravvenzioni comprese nel Libro III del codice (artt. 659 e 660 c.p.).

La legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela.

Si è ritenuto opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza del processo e del sistema penale, fissati dalla legge delega, estendere in modo significativo il regime di procedibilità a querela, in particolare per reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della l. n. 134/2021 è infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, *a beneficio dell'imputato, della vittima e del sistema giudiziario*. Estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta *un forte incentivo alla riparazione dell'offesa* nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la *remissione della querela* o l'attivazione della *causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p.* (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 – *ivi*, pag. 61). In un sistema come quello italiano, in cui il numero dei procedimenti penali è notevolmente elevato, anche in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, estendere il regime di procedibilità a querela il più possibile, tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato, è del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. Secondo dati del Ministero della Giustizia, alla fine del 2021 erano pendenti negli uffici giudicanti penali quasi un milione e mezzo di procedimenti penali (1.139.491 davanti ai tribunali, 262.761 davanti alle corti d'appello, 23.736 avanti la Corte di cassazione). Un simile carico giudiziario incide inevitabilmente sulla durata del processo, ragion per cui *è ragionevole e strategicamente opportuno, rispetto agli obiettivi di efficienza perseguiti dalla legge delega, ampliare il novero dei reati procedibili a querela*. In non pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato è costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti

anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato. Ciò è impedito dal regime di procedibilità d'ufficio, che *in non pochi casi lega oggi irragionevolmente le mani tanto alle parti quanto al giudice, con enorme dispendio di energie e risorse che potrebbero essere utilmente impiegate per perseguire altri reati e per ridurre i tempi complessivi medi di definizione dei procedimenti penali*, secondo l'obiettivo del P.N.R.R.

Art. 582 c.p. *Lesione personale*
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito**, a querela della persona offesa,** con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

L'intervento mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p. È fatta salva la procedibilità d'ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. Secondo quanto stabilito dalla legge delega, si fa salva la procedibilità d'ufficio quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità.

L'intervento, limitato a ipotesi che presentano un disvalore ridotto, incentiva condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscono la remissione della querela o l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p. Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l'effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo, ancor più in considerazione del fatto che l'intervento di riforma comporta indirettamente un *ampliamento della competenza del giudice di pace* in virtù della disciplina di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte.

Art. 605 c.p. *Sequestro di persona*
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Omissis
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. d) dello schema di decreto

Viene introdotta la procedibilità a querela limitatamente all'ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma dell'art. 605 c.p., facendo tuttavia salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità. La dimensione personale del bene giuridico tutelato suggerisce di prevedere la procedibilità a querela rispetto a ipotesi non aggravate che – come manifesta il basso limite minimo edittale della pena detentiva comminata (sei mesi) – possono presentare e non di rado presentano nella prassi una ridotta offensività. È questo ad esempio il caso in cui si tratti di limitazioni della libertà di durata assai breve. La giurisprudenza ritiene infatti configurabile il delitto di sequestro di persona anche in ipotesi in cui la privazione della libertà personale è durata pochi minuti (cfr. ad es. Cass. Sez. II, 10.2.2022, n. 12886: persona chiusa sul balcone di casa sua per dieci minuti; Cass. Sez. V, 14.11.2019, n. 4455: persona sospettata di furto in uno stabilimento e chiusa in uno stanzino per dieci in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine; Cass. Sez. I, 8.4.2009, n. 18186: madre chiusa in casa dal figlio per venti minuti). In simili casi il fatto può presentare un disvalore assai ridotto o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p.

Art. 610 c.p. *Violenza privata*
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

V. art. 2, comma 1, lett. e) dello schema di decreto

Viene introdotta la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall'art. 339 c.p. nell'ambito dei delitti contro la p.a. In tale ultima ipotesi, la dimensione pubblicistica dell'aggravante rende opportuno conservare il regime idi procedibilità d'ufficio.

La procedibilità a querela per il delitto di violenza privata è coerente con la natura personale del bene giuridico tutelato ed è suggerita dalla circostanza che, come risulta nella prassi ed è ancor prima testimoniato dal ridotto minimo edittale della pena detentiva (15 giorni di reclusione, *ex* art. 23 c.p.), il fatto può presentare un disvalore assai ridotto (come ad es. nel ricorrente caso giurisprudenziale di chi, parcheggiando impropriamente l'auto, impedisca il passaggio di auto o pedoni in aree pubbliche o condominiali) o essere comunque oggetto di condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscano la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p. L'effetto deflattivo sul carico giudiziario, trattandosi di fattispecie di frequente contestazione, è significativo.

Art. 612 c.p. *Minaccia.*
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, **ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.**

V. art. 2, comma 1, lett. f) dello schema di decreto

L'intervento sul terzo comma dell'art. 612 c.p., da leggersi insieme a quello relativo all'art. 623 *ter* c.p. (sul quale v. *infra*) e mira ad ampliare i casi in cui il delitto di minaccia è procedibile a querela.

La procedibilità d'ufficio è oggi prevista dal terzo comma quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall'art. 339 c.p. In attuazione della legge delega a tale ipotesi si aggiunge quella in cui persona offesa sia incapace per età o per infermità. Si è preferito utilizzare questa espressione – in luogo di "persona contro la quale è rivolta o diretta la minaccia" – per evitare possibili equivoci, posto che il "bersaglio" della minaccia (la persona oggetto del male ingiusto minacciato) può non coincidere con la persona che percepisce la minaccia. Se Tizio minaccia a Caio la morte di Sempronio, il delitto è procedibile a querela se persona incapace, per età o per infermità, è Caio (colui che percependo la minaccia e risultandone intimidito è offeso nella propria sfera psichica); mentre è irrilevante, ai fini del regime di procedibilità, che incapace sia Sempronio.

Un'ulteriore ipotesi di procedibilità d'ufficio è prevista nell'art. 623-*ter* c.p., inserito dall'art. 7 d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, per l'ipotesi in cui la minaccia sia grave (art. 612, co. 2 c.p.) e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Tale ipotesi può verificarsi con frequenza, per la numerosità delle aggravanti a effetto speciale previste nell'ordinamento, nelle quali la giurisprudenza inquadra anche la recidiva, nelle ipotesi di cui all'art. 99, co. 2, 3 e 4 (Cass. Sez. Un. 24 settembre 2020, n. 3585). Per realizzare un significativo ampliamento della sfera della procedibilità a querela della minaccia, si ritiene opportuno escludere che la recidiva possa determinare la procedibilità d'ufficio del delitto di minaccia. L'intervento è realizzato modificando il terzo comma dell'art. 612 c.p. e l'art. 623-*ter* c.p., nel quale viene meno il riferimento all'art. 612 c.p.

La dimensione personale del bene giuridico tutelato può giustificare la procedibilità a querela – rendendo possibili definizioni alternative del procedimento attraverso condotte riparatore o risarcitorie (remissione della querela o applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p. – a prescindere dalla condizione soggettiva dell'autore del reato.

Art. 614 c.p. *Violazione di domicilio*
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da due a sei anni~~, e si procede d'ufficio,~~ se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. g) dello schema di decreto

L'intervento estende la procedibilità a querela del delitto di violazione di domicilio all'ipotesi, oggi procedibile d'ufficio, in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose. Si tratta, nella prassi, di un'ipotesi che spesso ricorre, essendo configurabile, come riconosce la giurisprudenza quando – come nel caso del danneggiamento di una serratura, di una porta o di una finestra – la violenza sulle cose rappresenta il mezzo per introdursi (o trattenersi) nel domicilio altrui. La condotta presenta indubbiamente una minore offensività e disvalore rispetto a quelle realizzate con violenza alla persona o con armi; il che rende ragionevole limitare a queste ultime il regime di procedibilità d'ufficio. Mancando una condotta violenta diretta verso la persona, anche attraverso l'intimidazione connessa all'uso di armi, è ragionevole rimettere la procedibilità all'iniziativa della persona offesa. Si procede peraltro d'ufficio se il fatto è commesso, con violenza sulle cose, contro una persona incapace per età o per infermità. Va precisato che la proposta modifica del regime di procedibilità non fa venir meno la possibilità di effettuare l'arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall'art. 381, co. 2, lett. f-*bis*) c.p.p.

Art. 623 *ter* c.p. *Casi di procedibilità d'ufficio.*
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli ~~612, se la minaccia è grave,~~ 615, secondo comma, 617-*ter*, primo comma, 617-*sexies*, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

V. art. 2, comma 1, lett. h) dello schema di decreto

La modifica dell'art. 623 *ter* c.p. elimina il riferimento al delitto di minaccia. La procedibilità d'ufficio di tale delitto, quando la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale è ora prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 612 c.p. (v. *supra*), che esclude tuttavia la recidiva dal novero delle aggravanti in grado di mutare il regime di procedibilità. Si rinvia alla relazione relativa all'intervento sull'art. 612 c.p.

Art. 624 c.p. *Furto*
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-*bis*.

V. art. 2, comma 1, lett. i) dello schema di decreto

L'intervento mira ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela del furto. Si tratta di un reato contro il patrimonio che di norma è procedibile a querela e per il quale è oggi

prevista la procedibilità d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti che sono spesso contestate, precludendo così in molti casi la possibilità di definire il procedimento penale con la remissione della querela o la dichiarazione di estinzione del reato *ex* art. 162 *ter* c.p., a seguito di condotte risarcitorie e riparatorie dell'offesa patrimoniale. Obiettivi di maggiore efficienza del processo penale rendono opportuno consentire una definizione alternativa e anticipata – con riduzione del carico giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti – in tutti i non pochi casi in cui offese patrimoniali siano state riparate. Il furto è, tradizionalmente, un reato ad alto tasso di denuncia. Lo confermano i dati ISTAT: i furti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sono stati 1.346.630 nel 2016, 1.265.678 nel 2017, 1.192.592 nel 2018, 1.071.776 nel 2019 e 721.680 nel 2020 (dato, quest'ultimo, verosimilmente influenzato al ribasso dalla pandemia e dei provvedimenti che hanno limitato la circolazione delle persone, con conseguente riduzione dei reati comuni e "da strada", come il furto). Ciò significa che in cinque anni, tra il 2016 e il 2020, sono stati avviati 5.598.356 procedimenti penali per furto, nella gran parte dei casi procedibili d'ufficio, stante l'ampia sfera della procedibilità d'ufficio prevista oggi dal codice penale. Un significativo effetto deflativo può pertanto prodursi riducendo i casi di procedibilità d'ufficio, attraverso una riformulazione dell'ultimo comma dell'art. 624, introdotto con la l'art. 12 l. 25 giugno 1999, n. 205.

L'intervento proposto mira, in primo luogo, a escludere la procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 7 c.p., relativa al *danno patrimoniale di rilevante gravità*. La rilevante gravità del danno non rende inopportuno, di per sé, il regime di procedibilità a querela. Nulla impedisce infatti che anche tale danno possa essere risarcito o riparato, con conseguente remissione della querela ed estinzione del reato, anche ai sensi dell'articolo 162 *ter* c.p.

In secondo luogo, la modifica limita la procedibilità d'ufficio – oggi prevista in tutti i casi in cui ricorre una o più delle circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 625 c.p., alle sole circostanze aggravanti previste dai numeri 7 (esclusa l'ipotesi dell'esposizione della *res* alla fede pubblica) e 7 *bis*. Si è ritenuto opportuno conservare la procedibilità d'ufficio, rispetto all'ampio catalogo di circostanze previsto dall'art. 625 c.p., solo in relazione a quelle che connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio pubblico e, comunque, a una *dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta*. Il furto resta procedibile d'ufficio, pertanto, se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7 c.p.); ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7 *bis*). Una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta e dell'offesa patrimoniale non è necessariamente propria della mera esposizione della *res* alla pubblica fede – situazione per la quale si prevede la procedibilità a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciata nella pubblica via.

Art. 626 c.p. ***Furti*** ~~*punibili a querela dell'offeso*~~ ***minori.***

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

V. art. 2, comma 1, lett. l) dello schema di decreto

L'intervento, che si limita a modificare la rubrica dell'art. 626 c.p., va letto assieme a quello relativo all'art. 624 c.p. e risponde a esigenze di coordinamento interno della riformata disciplina del furto. Nell'originario impianto del codice Rocco, il furto era procedibile d'ufficio. La procedibilità a querela, salvo che ricorrano la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 o le aggravanti di cui all'art. 625, è stata introdotta per la prima volta solo con la l. n. 205/1999. Il presente decreto, limitando le ipotesi di procedibilità d'ufficio previste dall'art. 624, ult. co. c.p., accentua la normale procedibilità a querela del furto e rende pertanto necessario intervenire sulla rubrica dell'art. 626 *("Furti punibili a querela dell'offeso")*, risalente all'originaria versione del codice del 1930. I furti previsti dall'art. 626 c.p. non si distinguono più dall'ipotesi generale di cui all'art. 624 per essere procedibili a querela, essendo tale regime proprio, in via ordinaria (a ben vedere, già dal 1999), anche del furto *ex* art. 624 c.p. Il tratto distintivo risiede nella minor gravità delle ipotesi contemplate dall'art. 626 c.p., che si riflette nel più mite trattamento sanzionatorio. Di qui la modifica della rubrica in *"Furti minori"*, espressione da sempre utilizzata dalla dottrina per riferirsi alle tre ipotesi previste dalla citata disposizione.

Art. 634 c.p. *Turbativa violenta del possesso di cose immobili.*
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito**, a querela della persona offesa,** con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. m) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di cui all'art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità. Si tratta di un delitto punito meno severamente di quello previsto dal precedente art. 633, che nell'ipotesi base è procedibile a querela.

Art. 635 c.p. *Danneggiamento.*
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna
Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

V. art. 2, comma 1, lett. n) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l'opportunità di conservare la procedibilità d'ufficio in tali casi. La procedibilità d'ufficio resta altresì ferma, nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica che giustifica la procedibilità d'ufficio, prevista anche per il concorrente delitto di interruzione di pubblico servizio.

Art. 640 c.p. *Truffa*
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2-*bis*. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente ~~o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7~~.

V. art. 2, comma 1, lett. o) dello schema decreto

L'intervento, da leggere unitamente a quello relativo all'art. 649 *bis* c.p., amplia i casi di procedibilità a querela del delitto di truffa. Viene in particolare eliminata la previsione della

procedibilità d'ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità e ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. La soluzione è coerente con quella in proposta in tema di furto (art. 624, ult. co. c.p.). Invero, la rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Art. 640 *ter* c.p. *Frode informatica.*
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o **la circostanza prevista** dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età~~, e numero 7~~.

V. art. 2, comma 1, lett. p) dello schema di decreto

L'intervento va letto unitamente a quello relativo all'articolo 649 *bis* c.p. ed esclude la procedibilità d'ufficio della frode informatica quando ricorra l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.). La soluzione è coerente con quella adottata in tema di furto e di truffa. La rilevante gravità del danno patrimoniale non preclude la possibilità di un integrale risarcimento, consentendo la definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p., istituto che conseguentemente vede ampliata la propria sfera applicativa, con positivi effetti di deflazione processuale.

Art. 649 *bis* c.p. *Casi di procedibilità d'ufficio.*
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-*ter*, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale**, diverse dalla recidiva,** ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità~~ o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità~~.

V. art. 2, comma 1, lett. q) dello schema di decreto

L'intervento amplia le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita.

In primo luogo, coerentemente a quanto è stato previsto in tema di furto, si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa, della frode informatica e dell'appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma.

Va ribadito che un danno di rilevante gravità non preclude condotte risarcitorie o riparatorie nell'interesse della persona offesa, con rimessione della querela – o applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p. – con effetti deflativi sul carico giudiziario considerevoli se si considera che le figure di reato richiamate dall'art. 649 *bis* c.p. sono oggetto di numerosi procedimenti penali.

In secondo luogo, per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto ad analoga modifica dell'art. 612, co. 3 c.p., si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio. Anche tale intervento promette significativi effetti deflativi. La dimensione personale del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui si tratta giustifica la procedibilità a querela a prescindere dalla condizione soggettiva dell'autore del reato, che non potrà impedire più la remissione della querela o l'applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 612 *ter* c.p., in presenza di condotte risarcitorie o riparatorie.

Art. 659 c.p. *Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 3, comma 1, lett. a) dello schema di decreto

L'intervento rende procedibile a querela della persona offesa la contravvenzione di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, nelle sole ipotesi, previste dal primo comma, in cui la contravvenzione costituisce un *reato contro la persona*, essendo l'offesa diretta verso "le persone" e, in particolari, verso beni personali facenti capo a individui determinati: le loro occupazioni (intellettuali o manuali) e il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne). La procedibilità d'ufficio è fatta salva, in conformità alla legge delega, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità. Restano inoltre procedibili d'ufficio i casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici. Rimane inoltre procedibile d'ufficio, in quanto del tutto eterogenea, la fattispecie di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi cui al secondo comma, che descrive un'offesa spiccatamente pubblicistica.

La scelta di rendere procedibile a querela una contravvenzione è innovativa, nel sistema italiano, essendo le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio (cfr. l'art. 11 disp. att. c.p.). Senonché la procedibilità a querela delle contravvenzioni è frutto di una scelta del legislatore ordinario e può subire eccezioni, non essendo imposta da principi costituzionali o di sistema. La disciplina sostanziale e processuale della querela è compatibile con la procedibilità a querela delle contravvenzioni. L'art. 120, co. 1 c.p., in particolare, stabilisce che ha diritto di querela ogni persona offesa da un "reato" – non, si noti, da un delitto, per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La dottrina è da tempo e

tradizionalmente concorde, d'altra parte, nell'escludere un criterio ontologico di distinzione tra delitti e contravvenzioni. Secondo il classico manuale di Antolisei, "non si tratta di categorie di reati che differiscono per la loro intrinseca natura, ma di categorie che si distinguono per la maggiore o minore gravità". Del pari, secondo un altro autorevole e classico manuale, quello di Bettiol, "l'unico criterio sicuro, ma sempre di carattere estrinseco, è quello della diversa specie di sanzione penale predisposta dal legislatore". In tal senso, è esplicito l'art. 39 c.p. La trasformazione di un reato da contravvenzione in delitto, e viceversa, è d'altra parte possibile e rimessa alla discrezionalità del legislatore, sulla base di scelte orientate a connotare il reato in termini di maggiore o minore gravità. Quando una contravvenzione tutela interessi individuali e concreti, come quelli che fanno capo alla persona, non vi è ragione per escludere la procedibilità a querela, aprendo il sistema alla possibilità di condotte risarcitorie e riparatorie, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela o di applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 *ter* c.p., che non si riferisce ai delitti ma ai reati in genere. Gli obiettivi di efficienza del sistema processuale, perseguiti dalla legge delega, rendono opportuno condizionare l'azione penale alla presentazione di una querela quando, in casi ricorrenti nella prassi, come ad esempio quello del disturbo arrecato un condizionatore rumoroso (cfr. Cass. Sez. VII, 15 gennaio 2021, n. 17745), o di rumori provenienti da un appartamento occupato da studenti, all'interno di un condominio (Cass. Sez. III, 1° febbraio 2022, n. 13685), si è altrimenti costretti a celebrare d'ufficio un lungo procedimento penale, magari attraverso tre gradi di giudizio.

Art. 660 c.p. *Molestia o disturbo alle persone*
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito**, a querela della persona offesa,** con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

V. art. 3, comma 1, lett. b) dello schema di decreto

Si introduce la procedibilità a querela per la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p. Non si ignora che la contravvenzione, al pari di quella prevista dall'art. 659 c.p., è collocata tra quelle contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica. Va tuttavia considerato, come riconosce la dottrina, che la collocazione sistematica non è decisiva, quanto a individuazione del bene giuridico tutelato – nel caso di specie notoriamente controverso –, e, soprattutto, che la disposizione richiama, quale destinatario della condotta, una persona determinata ("taluno"), facendo così luce sulla direzione offensiva della condotta. Si tratta d'altra parte di un reato meno grave rispetto a ipotesi più gravi di molestie personali, inquadrabili tra i delitti e procedibili a querela. È ad esempio il caso delle molestie che integrano gli atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p. Ed è il caso, quanto alle molestie sessuali, di un nuovo delitto che il Disegno di legge n. A.S. 1597 (Sen. Valente e altri) propone di introdurre in un nuovo art. 609 *ter*.1. c.p. Non sembra ragionevole che la procedibilità d'ufficio sia prevista per l'ipotesi meno grave di molestie, e sia invece esclusa, anche nell'interesse della persona offesa, per le ipotesi più gravi.

Va in proposito segnalato che nel recente passato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza dei delitti di cui all'art. 612 *bis* c.p., non prevede la procedibilità a querela della contravvenzione di molestie, "con annessa rimettibilità della querela, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata". La Corte costituzionale (ord. n. 220/2018) – in linea con una precedente decisione (ord. n. 392/2018) – ha dichiarato la questione inammissibile dopo aver considerato che "l'intervento additivo richiesto dal giudice *a quo* sarebbe del tutto eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio" e che "sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 c.p. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata". La Corte costituzionale ha dovuto prendere atto di una situazione, determinata da un assetto normativo che è nella discrezionalità del legislatore cambiare, introducendo eccezioni alla regola della normale procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni. Ciò anche e proprio per accogliere l'indicazione della Corte, che muovendo dal presupposto dato della procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni ha manifestato perplessità sull'inquadramento nell'art. 660 c.p. di molestie dirette contro soggetti determinati. La legge delega non consente la trasformazione della contravvenzione in delitto ma autorizza a trasformare il relativo regime di procedibilità, rimuovendo così, sotto il profilo delle condizioni di procedibilità, la disparità di trattamento con le più gravi ipotesi di molestie inquadrabili tra i delitti.

2. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante (art. 1, comma 15, lett. c)

Art. 153-*bis* c.p.p. *Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.*
1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità previste dall'articolo 111-*bis*, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.
3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto
4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.
5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

V. art. 10, comma 1, lett. e) dello schema di decreto

L'art. 1, co., 15, lett. c) della legge delega prevede l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e che sia possibile indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico. In attuazione di tale criterio di delega viene introdotto nel codice di procedura penale un nuovo art. 153 *bis* (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante).

Il *primo comma* stabilisce che il querelante, nella querela dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La previsione è funzionale ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, imponendo a quest'ultima un obbligo non particolarmente oneroso; ciò, da un lato, indubbiamente snellisce i meccanismi di comunicazione e ha intuitive ricadute sull'efficienza del sistema processuale; dall'altro lato, si rende esplicita la volontà del legislatore di *responsabilizzare* la persona offesa che abbia sporto querela, nella prospettiva di renderla parte realmente attiva in un procedimento penale in cui l'ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell'azione penale e la stessa punibilità dell'illecito.

È in questa prospettiva che la previsione dell'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio da parte del querelante può essere posta in collegamento funzionale con le conseguenze che la legge delega fa discendere dalla mancata partecipazione della persona offesa querelante a determinati passaggi processuali. Il criterio di delega dettato dall'art. 1, co. 15, lett. c), impone al querelante di dichiarare o eleggere domicilio, senza però stabilire quali siano le conseguenze in caso di mancato assolvimento di tale prescrizione di legge. Si ritiene che la mancata dichiarazione o elezione di domicilio (o l'indicazione di un domicilio inidoneo) non possa essere priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili. Si è scelto di non condizionare l'ammissibilità della querela all'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio per evitare il rischio – non privo di elementi di discriminazione – di non assicurare tutela a persone che, magari anche solo in via transitoria, non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio. D'altra parte, non si può escludere che una persona che – al momento di proposizione della querela non sia in grado di dichiarare o eleggere domicilio – riesca successivamente a comunicare all'autorità giudiziaria una adeguata domiciliazione. Nel *secondo comma*, in tal senso, si è ritenuto opportuno chiarire che la dichiarazione o elezione di domicilio *può* avvenire anche in momento successivo alla presentazione della querela; d'altra parte, il querelante può nominare – dopo la proposizione della querela – un difensore di persona offesa, che diventa legale domiciliatario (*ex* art. 33 disp. att. c.p.p.).

Condizionare la ammissibilità della querela – che ha anche natura di *notizia di reato* – all'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio comporterebbe d'altra parte il rischio di rendere impossibili approfondimenti investigativi da parte degli organi inquirenti (non potendosi escludere che una persona offesa presenti una querela sul presupposto di essere vittima di un reato non procedibile d'ufficio e che, viceversa, il

pubblico ministero – dopo opportune indagini, svolte proprio "a partire dalla querela" – ravvisi l'esistenza di reati procedibili d'ufficio).

Ancora, si è ritenuto che la mancata dichiarazione o elezione di domicilio non dovesse condizionare l'ammissibilità (o la validità) della querela in ragione del fatto che essa è atto che ha natura e valenza non solo processuale, ma anche sostanziale (la richiesta di procedere per l'accertamento di fatti penalmente rilevanti e correlate responsabilità e il diritto ad ottenere tutela dall'ordinamento); sicché potrebbe risultare eccessivamente penalizzante condizionare l'esercizio di un diritto della persona offesa (il cui ruolo deve invece essere valorizzato, secondo il disegno complessivo della riforma) all'assolvimento di un obbligo legale che è principalmente funzionale al perseguimento di un obiettivo di semplificazione procedimentale (e non strettamente inerente al contenuto sostanziale intrinseco dell'atto di querela).

Va inoltre rilevato che la legge delega non prevede che dal mancato assolvimento dell'obbligo discendano sanzioni processuali (altre disposizioni della legge delega fanno invece conseguire al mancato assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio la sanzione di inammissibilità di determinati atti; cfr. art. 1, comma 13, lett. a), l. n. 134 del 2021).

Il mancato assolvimento dell'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, dunque, non condiziona l'ammissibilità della querela, né incide sulla sua validità. Conseguentemente, il mancato assolvimento dell'obbligo imposto al querelante di dichiarare o eleggere domicilio ha effetto sul piano della notificazione degli atti (ossia l'attività cui è funzionale l'obbligo imposto al querelante). In tale prospettiva, si è ritenuto necessario intervenire sulla disciplina delle notificazioni da effettuare in favore del querelante, al fine di garantire che la previsione legale dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio produca gli auspicati effetti di semplificazione procedurale e di responsabilizzazione della persona offesa che ha proposto querela. L'attuale sistema di notificazioni alla persona offesa è disciplinato dall'art. 154 c.p.p. e non distingue la posizione della persona offesa che abbia proposto querela da quella della persona offesa che non l'abbia proposta. L'introduzione dell'obbligo legale di dichiarare o eleggere domicilio all'atto della proposizione della querela rende per l'appunto necessario introdurre tale distinzione, con l'introduzione di uno specifico articolo – l'art. 153 *bis* del codice di procedura penale – dedicato al domicilio del querelante e alle notificazioni in suo favore.

I primi tre commi dell'art. 153 *bis* del codice di procedura penale sono dedicati alle modalità di individuazione e aggiornamento del domicilio del querelante.

I successivi commi dell'art. 153 *bis* dettano invece regole relative alle modalità di notificazione degli atti in favore del querelante, esplicitando una gerarchia tra i vari luoghi ove deve perfezionarsi la notificazione degli atti.

L'art. 153 *bis* c.p.p., ai commi 4 e 5, intende stabilire una gerarchia di criteri per individuare le modalità mediante le quali si deve perfezionare la notificazione degli atti.

La notificazione dovrà essere effettuata anzitutto, ed in coerenza con le nuove disposizioni in materia di notificazioni con modalità telematiche, al querelante che non abbia nominato difensore presso il domicilio digitale e, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 148 c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto (o presso il domicilio successivamente

comunicato con dichiarazione depositata presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice); rimane ferma la regola già dettata dal richiamato art. 33 disp. att. c.p.p. che individuano quale legale domiciliatario della persona offesa il difensore, con la conseguenza che, ove il querelante abbia nominato difensore, le notificazioni verranno ex lege effettuate presso quest'ultimo.

In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, o in caso di insufficienza o inidoneità di tale dichiarazione le notificazioni in suo favore avverranno mediante deposito dell'atto da notificare presso la segreteria o la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente.

Tale modalità "semplificata" di perfezionamento delle notificazioni rappresenta il coerente sviluppo dell'imposizione di un obbligo legale di dichiarare o eleggere domicilio e determina conseguenze proporzionate rispetto al mancato assolvimento dell'obbligo legale da parte del querelante (che, nell'attivare lo strumento penale, ha il dovere di *farsi parte diligente*).

La modalità "semplificata" di perfezionamento delle notificazioni con deposito in cancelleria dell'atto da notificare è modellata sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 161 c.p.p. per l'imputato: tale disposizione, come è noto, impone all'imputato l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio e prevede che – in caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio o in caso di dichiarazioni insufficienti o inidonee – le notificazioni possano avvenire con modalità semplificate (mediante consegna al difensore), che, comunque, non pregiudicano la possibilità di conoscenza del soggetto processuale che informi la propria condotta ad un minimo di diligenza.

La modalità "semplificata" di perfezionamento delle notificazioni è, inoltre, coerente con quanto oggi previsto dall'art. 154, comma 4, c.p.p. con riferimento alle modalità di notificazione degli atti in favore del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (in relazione ai quali, il codice di rito prevede che: ove costituiti in giudizio, essi siano legalmente domiciliati presso il difensore; ove non costituiti in giudizio, abbiano l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio; ove manchi la dichiarazione o elezione di domicilio – ovvero essa risulti inidonea – si prevede che le notificazioni avvengano mediante deposito in cancelleria).

3. **Remissione della querela (art. 1, co. 15, lett. d)**

Art. 152 c.p. *Remissione della querela*
Nei ~~delitti~~ **reati** punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di

particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

V. art. 1, comma 1, lett. h) dello schema di decreto

Art. 133 c.p.p. *Accompagnamento coattivo di altre persone*
1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

V. art. 7, comma 1, lett. d) dello schema di decreto

In tema di remissione della querela, una *prima modifica*, relativa al primo comma dell'art. 152 c.p., si rende anzitutto necessaria per consentire che l'istituto operi non solo in relazione ai delitti, ma anche alle contravvenzioni, nelle ipotesi per esse è prevista la procedibilità a querela. È questo il caso, a seguito del presente intervento di riforma, delle contravvenzioni di cui agli art. 659 e 660 c.p. Numerose disposizioni del codice di procedura penale, d'altra parte, già si riferiscono ai "reati" procedibili a querela.

Una *seconda modifica*, che introduce quale ipotesi di remissione, tacita la circostanza che il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, è illustrata nella parte della relazione relativa alla giustizia riparativa, alla quale si rinvia.

Una *terza modifica* è poi realizzata in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 15, lett. d), della legge delega: *"prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone"*. Per attuare tale direttiva è necessario intervenire sulla disciplina della remissione tacita della querela, contenuta nell'art. 152 c.p., prevedendo che la mancata comparizione del querelante senza giustificato motivo all'udienza alla quale sia stato citato a comparire come testimone integri remissione tacita di querela.

Il riferimento al carattere *ingiustificato* della mancata comparizione all'udienza rende superflua l'introduzione di clausole di salvaguardia assimilabili a quella dettata dall'art. 500, comma 4, c.p.p.: è di tutta evidenza che dovrà ritenersi «senza giustificato motivo» la mancata

comparizione del querelante che si ritenga possa essere conseguenza di qualsivoglia forma di indebito condizionamento (violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, diverse dal risarcimento del danno). Ed è altrettanto evidente che il giudice (di ufficio o su impulso di parte) avrà il potere/dovere di svolgere accertamenti sulla prova di un fatto processuale (laddove vi siano elementi suggestivi dell'esistenza di tali indebiti condizionamenti).

Si è ritenuto opportuno chiarire che le previsioni che fanno conseguire l'effetto della remissione tacita di querela alla mancata comparizione del querelante all'udienza in cui questi sia citato a comparire come testimone non possono trovare applicazione in caso di persone offese minorenni, incapaci o in condizioni di particolare vulnerabilità (ai sensi dell'art. 90 *quater* c.p.p.) e in tutte le situazioni in cui il querelante non comparso sia persona che ha proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell'assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico: si pensi alle querele presentate dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori, dagli amministratori di sostegno (allorché ne abbiano il potere), dai curatori speciali. In tali casi, sembra opportuno limitare gli effetti dell'automatismo che annette alla mancata comparizione il valore di remissione di querela; in tal modo si scongiura il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutele per gli interessi sostanziali del rappresentato.

Il fatto che la mancata comparizione del querelante all'udienza ove deve essere esaminato come teste – ove l'assenza sia consapevole (all'esito di un rituale procedimento di notificazione) e ingiustificata – abbia come conseguenza tipica la remissione tacita di querela, suggerisce l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche al codice di rito. Si ritiene opportuno che si provveda alla modifica dell'art. 133 del codice di procedura penale (ossia la disposizione relativa all'accompagnamento coattivo di un testimone non comparso), prevedendo che – nei casi in cui la mancata comparizione del querelante determini l'estinzione del reato per remissione tacita di querela – non si debba disporre relative l'accompagnamento coattivo.

4. Informazioni al querelante

Art. 90 c.p.p. *Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.*

omissis

1-bis. **La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

omissis

Art. 90-*bis* c.p.p. *Informazioni alla persona offesa.*

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-*bis*) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere

effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
a-*ter*) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-*quater*) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
a-*quinquies*) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;
Omissis
n-*bis*) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
Omissis

V. art. 5, comma 1, lett. c) e e), nn. 1 e 3 dello schema di decreto

Art. 142 disp. att. c.p.p. *Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso*
1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
d-*bis*) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita;
e) l'avvertimento che, **fuori del caso previsto dalla lettera d-*bis*),** in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), **d-*bis*),** e) nonché l'indicazione dell'imputato.

V. art. 41, comma 1, lett. t), nn. 1 e 2 dello schema di decreto

Il rilievo delle disposizioni in diretta attuazione dei criteri di delega dettati dall'art. 1, co. 15, lett. c) e d), della legge delega rende necessaria l'adozione di opportune disposizioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della stessa legge delega (disposizione secondo la quale "il Governo è delegato ad adottare (…) uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni (…)").

L’attuazione della legge delega introduce significative novità: sulla dichiarazione o elezione di domicilio da parte del querelante; sulle conseguenze che si determinano in materia di notificazioni degli atti al querelante in caso di domicilio non dichiarato o eletto (o di dichiarazione insufficiente o inidonea); sulle conseguenze che si danno in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia citato a comparire come testimone (che, ove ingiustificata, comporta remissione tacita di querela).

Dato il rilievo degli interventi normativi, si è ritenuto necessario intervenire sul testo dell’art. 90-*bis* c.p.p. (*Informazioni alla persona offesa*), in modo tale da arricchire il corredo di informazioni che intendono assicurare alla persona offesa di partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento. Si tratta di un ampliamento del catalogo di informazioni dovute alla persona offesa che si rende opportuno, onde assicurare la coerenza tra le modifiche qui proposte e lo statuto di garanzie informative che l’ordinamento ha assegnato alla persona offesa, recependo la «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI» (di seguito: *Direttiva vittime*).

Gli interventi sull’art. 90 *bis* c.p.p. sono funzionali, in particolare, ad adeguare l’ordinamento al dettato dell’art. 4 §1, lett. B) della *Direttiva vittime* (che prevede che gli Stati membri abbiano il dovere di dare informazioni in merito alle “procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure) e degli artt. 5 e 6 della medesima direttiva (art. 5, *Diritti della vittima al momento della denuncia*; art. 6, *Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso*).

Le ulteriori informazioni che – con la modifica dell’art. 90 *bis* c.p.p. – debbono essere indirizzate alla persona offesa sono infatti funzionali: a) a rendere il querelante edotto delle possibili conseguenze derivanti dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio, esplicitando così la volontà del legislatore di rendere la persona offesa attivamente responsabile rispetto alla propria partecipazione al procedimento penale; b) a rendere il querelante edotto delle conseguenze derivanti dalla ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza in cui egli sia citato a comparire come testimone.

Nella prospettiva da ultimo considerata, si spiegano poi le ulteriori disposizioni che si introducono, prima fra tutte la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche tematico espressamente riconosciuta alla persona offesa con l'inserimento del comma 1 *bis* all'articolo 90 che disciplina diritti e facoltà della persona offesa dal reato In ordine poi alla esplicitazione delle conseguenze che determina la ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza in cui dovrebbe essere esaminato come testimone, si ritiene opportuno modificare il testo dell’art. 142 disp.att. c.p.p., disponendo che l’intimazione notificata al testimone/querelante contenga l’avviso che la ingiustificata mancata comparizione all’udienza integra remissione tacita di querela. La formulazione proposta nel modificare l’art. 142 disp. att. c.p.p. recepisce un indirizzo giurisprudenziale già esistente ed è tesa a soddisfare il diritto della persona offesa di essere compiutamente informata delle conseguenze processuali che la legge annette ai suoi comportamenti; si tratta di un avviso che, dunque, assicura al querelante la possibilità di operare scelte libere e consapevoli, orientate alla tutela del proprio interesse.

5. Disposizioni transitorie

Art. 85* [del presente decreto]. *Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.

V. art. 85 dello schema di decreto

In attuazione della delega attribuita al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 15, lett. a) e b), della legge n. 134 del 2021, è stato ampliato il catalogo dei reati per cui si procede a querela di parte. Data la natura mista – processuale e sostanziale – della querela, in difetto di disposizioni transitorie, l'azione penale relativa ai reati originariamente perseguibili d'ufficio, commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo – e con esso "diventati" perseguibili a querela di parte – diventerebbe improcedibile per mancata proposizione della querela (in applicazione del principio di *retroattività* della legge penale più favorevole all'agente). Tuttavia, l'improcedibilità dell'azione penale, in questo caso, sarebbe legata ad un *factum principis*, del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che, conseguentemente, vedrebbe diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole. Si tratta di un esito che rischia dunque di "trascurare" le ragioni della persona offesa, il cui ruolo deve essere invece adeguatamente valorizzato e tutelato (secondo svariate linee normative, anche di carattere sovranazionale, affermatesi negli ultimi anni e secondo diversi principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega).

La necessità di scongiurare un risultato normativo che sacrifichi le ragioni della persona offesa dal reato per fatto "incolpevole" costituisce dunque una ragionevole (art. 3 Cost.) giustificazione per introdurre una deroga al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole. Del resto, storicamente, allorché sono state introdotte modifiche normative, con ampliamento del "catalogo" di reati perseguibili a querela di parte, il legislatore ha quasi sempre introdotto disposizioni di carattere transitorio: si richiamano, al riguardo, le previsioni dell'art. 99, legge n. 689 del 1981; dell'art. 19 legge n. 205 del 1999; dell'art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018.

L'art. 1, comma 3, della legge n. 134 del 2021 autorizza il Governo ad adottare le "opportune disposizioni transitorie", senza esplicitare in modo più articolato i principi e criteri direttivi che dovrebbero guidare il legislatore delegato nell'emanazione delle disposizioni transitorie. A fronte di una pluralità di possibili scelte in materia di disposizioni transitorie, si è prediletto un modello che appare capace di regolamentare in modo equilibrato i diritti delle persone offese da reato con gli auspicati effetti deflativi che si perseguono con la novella. Si tratta di una disposizione transitoria che, del resto, ricalca lo schema adottato

dagli interventi più significativi registratisi negli ultimi quarant'anni di esperienza normativa che sono stati già sopra ricordati: i predetti interventi normativi, infatti, hanno associato – all'ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela – l'introduzione di disposizioni transitorie modellate su uno schema (sostanzialmente sovrapponibile), per il quale: a) nei casi di reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge che amplia il catalogo dei reati perseguibili a querela e "diventati" perseguibili a querela per effetto di quest'ultima, nel caso non sia ancora incardinato un procedimento penale, il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della novella; b) nel caso in cui**,** alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già esercitata l'azione penale (relativa ad un reato che, in origine, era perseguibile d'ufficio), la disposizione transitoria prevede che l'autorità giudiziaria informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela (con decorrenza del termine per la sua proposizione a partire dal giorno in cui la persona offesa è stata informata).

Nella prospettiva degli obiettivi di deflazione processuale e di incentivo di condotte riparatorie o risarcitorie, perseguito dalla legge delega, va d'altra parte considerato come l'immediata applicazione del mutato regime di procedibilità a querela, per reati procedibili d'ufficio, può comportare un significativo impatto sulla definizione dei procedimenti in forma alternativa (remissione della querela e applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 *ter* c.p.).

Art. 86 **[del presente decreto].** ***Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante***
1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 del codice di procedura penale.

V. art. 86 dello schema di decreto

La quasi totalità delle modificazioni relative alle disposizioni processuali non richiedono l'emanazione di disposizioni transitorie, valendo per esse il principio del *tempus regit actum*. Si impone tuttavia l'introduzione di una disposizione di carattere transitorio relativamente alle modalità di notificazione degli atti in favore del querelante.

La disposizione transitoria prevede – per l'art. *153 bis*, comma 5, c.p.p. che si propone di introdurre nello schema di decreto legislativo – una deroga al principio del *tempus regit actum*. La *ratio* (e la necessità) della disposizione transitoria è legata al fatto che la modalità di notificazione semplificata (con deposito dell'atto da notificare in cancelleria) costituisce la conseguenza di un mancato assolvimento dell'obbligo legale di dichiarare/eleggere domicilio. Tuttavia, non si può trascurare che tale obbligo legale non sussisteva prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Appare dunque logico che la modalità di notificazione "semplificata" – che è la conseguenza procedimentale di una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio – possa determinarsi nei soli casi in cui l'obbligo legale di dichiarare o eleggere valido domicilio già esisteva.

La disposizione transitoria si occupa pertanto in primo luogo dell'ipotesi in cui il querelante abbia nominato un difensore, disponendo che, in tal caso, le notifiche si effettuino presso quest'ultimo, *ex* art. 33 disp. att. c.p.p.; nei casi di mancata dichiarazione o elezione di domicilio e di assenza di difensore, la norma in questione prevede invece la notifica nelle forme ordinarie (codificate dall'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 c.p.p.).

CAPITOLO V - ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (art. 1, comma 21)

Art. 1, co. 21 della legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*
a) *per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;*
b) *dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa*».

Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel ~~massimo a cinque anni~~ **minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma**, anche in considerazione della condotta susseguente al reato,** l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) **per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;**
2) **per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;**
3) **per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 391-*bis*, 423, 423-*bis*, 558-*bis*,**

582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 600-*bis*, 600-*ter*, primo comma, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*undecies*, 612-*bis,* 612-*ter*, 613-*bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter*;

4) **per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

(omissis)

V. art. 1 co.1 lett. c), dello schema di decreto

art. 174 c.p.m.p. - Rivolta.
Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:
1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
La condanna importa la rimozione.
Non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

V. art. 76 co.1 lett. a) dello schema di decreto

art. 215. Peculato militare.
Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.
Non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

V. art. 76 co.1 lett. b) dello schema di decreto

Legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo).
Art. 3
3. Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
Non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

V. art. 77 co.1 dello schema di decreto

Premessa

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, co. 21 della l. n. 134/2021, si interviene sul primo e sul secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p. in una triplice direzione:

1) generale *estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto* ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a *due anni* (primo comma);
2) attribuzione di *rilievo alla condotta susseguente al reato* ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma);

3) *esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa* – e, pertanto, dell'applicazione dell'istituto – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (secondo comma).

1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità dell'istituto

Il *primo intervento*, attuativo dell'art. 1, co. 21, lett. a) della legge delega, è realizzato sostituendo nel primo comma dell'art. 131 *bis* c.p. le parole "pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni" con le parole "pena detentiva non superiore nel minimo a due anni". Sulle ragioni che hanno ispirato la legge delega nell'ancorare l'ambito di applicazione dell'istituto al minimo edittale della pena detentiva, e non più al massimo, come suggerito dalla dottrina e da precedenti commissioni di studio, si rinvia a quanto illustrato nella relazione finale della Commissione Lattanzi (§ 4.3.).

Per effetto dell'intervento di riforma, la causa di non punibilità vedrà esteso il proprio ambito di applicazione, con positivi effetti deflativi sul sistema processuale e sulla sua complessiva efficienza, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. e con l'attesa riduzione dei tempi medi del processo penale (del 25% in ciascuno dei tre gradi di giudizio, entro il 2026). Oggi la causa di non punibilità riguarda i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché, per effetto di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 156/2020), i reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale di quella pena è superiore a cinque anni (è ad esempio il caso della ricettazione di particolare tenuità, *ex* art. 648, co. 2 c.p., oggetto del giudizio di legittimità costituzionale che ha dato luogo alla citata sentenza, in un caso relativo alla ricettazione di alcune confezioni di rasoi e lamette da barba). Con la modifica normativa, la causa di non punibilità potrà applicarsi in relazione ai reati puniti con pena detentiva edittale determinata nel minimo in misura non superiore a due anni, *indipendentemente dall'entità del massimo edittale della stessa pena detentiva.* L'ampliamento riguarda cioè reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni e non superiore, nel minimo, a due anni, oggi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p.: è ad esempio il caso del furto aggravato *ex* art. 625 c.p., co. 1 c.p., punito con la reclusione da due a sei anni, della ricettazione *ex* art. 648, co. 1 c.p., punita con la reclusione da due a otto anni, o della falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici, *ex* art. 476 c.p., punita con la reclusione da uno a sei anni. Si tratta, in questi e in altri casi, di reati oggetto di procedimenti penali con elevata incidenza statistica nei ruoli d'udienza, che non di rado hanno ad oggetto fatti di particolare tenuità e per i quali – non essendo possibile disporre nel corso delle indagini l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, ovvero il proscioglimento in primo grado, possono addirittura essere celebrati tre gradi di giudizio, impegnando complessivamente nove giudici (uno in primo grado, tre in appello e cinque in cassazione). Basti pensare ad esempio, nella vasta casistica giurisprudenziale in tema di delitti contro il patrimonio, a casi emblematici nei quali – all'esito del giudizio – è oggi applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), ma, per il limite edittale di pena, non la causa di esclusione della punibilità di

cui all'art. 131 *bis* c.p. E', ad esempio, il caso del furto in supermercato (spesso commesso per bisogno) di generi alimentari del valore di pochi euro, aggravato per essere commesso su cose esposte alla pubblica fede, o con destrezza o con mezzo fraudolento; del furto (aggravato per l'esposizione alla pubblica fede) di un cartello stradale arrugginito e in disuso (Cass. Sez. IV, 2 febbraio 2017, n. 23093, rv. 269998); del furto (aggravato per le stesse ragioni) di una melanzana prelevata da un campo (Cass. Sez. V, 2 novembre 2017, n. 12823).

Le potenzialità dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, introdotto nel 2015 in un sistema caratterizzato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale e, pertanto, particolarmente bisognoso di temperamenti, anche e proprio per ragioni di efficienza del sistema processuale, sono testimoniate dai dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, attraverso il Casellario giudiziale. Dal 2015 l'istituto è stato applicato in oltre 150.000 procedimenti penali, con una media di oltre 25.000 applicazioni per anno, tra il 2019 e il 2021. Nel 55% dei casi, tra il 2015 e il 2022, la causa di non punibilità è stata applicata dal giudice per le indagini preliminari e ha portato a oltre 84.000 provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto (16.885 nel 2021), *evitando la celebrazione di altrettanti processi penali*, magari fino al terzo grado di giudizio. Nel 38% dei casi l'applicazione è avvenuta invece da parte del tribunale (oltre 50.000 provvedimenti di proscioglimento per assoluzione e 9.000 per non doversi procedere); nel 5% dei casi da parte della corte d'appello (oltre 6.000 sentenze di proscioglimento per assoluzione e oltre 1.000 sentenze di proscioglimento per non doversi procedere). Questi dati promettono di crescere sensibilmente, per effetto della riforma, in conseguenza dell'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto e, in particolare, della possibilità di escludere la punibilità di furti aggravati ai sensi dell'art. 625, co. 1 c.p. Basti infatti considerare come il furto semplice (art. 624 c.p.) rappresenti oggi di gran lunga il primo reato tra quelli per i quali, secondo i dati del Casellario giudiziale, trova applicazione l'art. 131 *bis* c.p.: oltre 31.000 provvedimenti dal 2015 ad oggi (pari al 17% delle applicazioni complessive dell'istituto, dalla sua introduzione).

Oltre a quelli processuali, non trascurabili sono d'altra parte gli effetti di deflazione sul sistema dell'esecuzione penale, conseguenti alla riforma dell'art. 131 *bis* c.p. Il maggior numero di procedimenti definiti con l'applicazione della causa di esclusione della punibilità contribuirà alla riduzione del numero delle condanne a pena detentiva di breve durata (tale è, in un significativo numero di casi, la pena irrogata in presenza di fatti di particolare tenuità, ai quali l'art. 131 *bis* c.p. non è oggi applicabile in ragione dei limiti edittali di pena prevista per il reato per cui si procede). Ciò promette anche un positivo impatto sulle riformate pene sostitutive delle pene detentive brevi e sull'attività di giudici e magistrati di sorveglianza in sede di esecuzione, nonché dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna.

2. Il rilievo della condotta "susseguente al reato"

Il *secondo intervento*, attuativo dell'art. 1, co. 21, lett. b) della legge delega, è realizzato inserendo la "condotta susseguente al reato" tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa. Anche tale modifica normativa consente di ulteriormente ampliare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, superando in particolare l'orientamento

della giurisprudenza che, sulla base del diritto vigente, ha dovuto necessariamente affermare che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "*post delictum*", atteso che la norma di cui all'art. 131-*bis* c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, co. 1 c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato" (Cass. Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 660, rv. 278555-01).

In piena adesione alla legge delega, si è dato rilievo, con formula generale, alla "condotta susseguente al reato", senza specificare tipologie di condotte riconducibili a quella formula (es., restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, accesso a programmi di giustizia riparativa, ecc.). Si è così inteso non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte *post delictum*, potrà d'altra parte fare affidamento su una locuzione elastica – "condotta susseguente al reato" – ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133, co. 2, n. 3 c.p.

Si è peraltro intenzionalmente omesso di operare un rinvio a tale disposizione codicistica perché nel contesto della disciplina sulla commisurazione della pena la condotta susseguente al reato – come ha sottolineato la Corte di cassazione nella citata sentenza – è uno degli indici da cui desumere la *capacità a delinquere del colpevole*. Nel *diverso* contesto della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., la condotta susseguente al reato non viene in considerazione come indice della capacità a delinquere dell'agente, bensì, secondo l'intenzione della legge delega, quale criterio che, nell'ambito di una valutazione complessiva, può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Ciò comporta, tra l'altro, che la condotta susseguente al reato è apprezzabile, rispetto all'art. 131 *bis* c.p., solo quando concorre alla tenuità dell'offesa e *non* anche quando, al contrario, aggrava l'offesa stessa. Anche per questa ragione è apparso opportuno evitare un espresso richiamo all'art. 133, co. 2, n. 3 c.p.

Va poi precisato che la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131 *bis* c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì *come ulteriore criterio*, accanto a quelli di cui all'art. 133, co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell'ambito di un *complessivo giudizio*, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo. In altri termini, la congiunzione "anche", che apre l'inciso immediatamente successivo al rinvio all'art. 133, co. 1 c.p., sottolinea come la condotta susseguente al reato rilevi, al pari e in aggiunta ai criteri di cui alla citata disposizione codicistica, come *criterio di valutazione* dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, cioè degli indici o requisiti dai quali, congiuntamente, continua a dipendere la tenuità dell'offesa. Ciò significa che condotte *post delictum*, come quelle riparatorie o ripristinatorie, non potranno *di per sé sole* rendere l'offesa di particolare tenuità – dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue – ma *potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità*

dell'offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come *necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto*: la condotta contemporanea al reato e il danno o il pericolo con essa posto in essere. Potrà ad esempio essere senz'altro valorizzata una condotta riparatoria realizzata *nell'immediatezza o comunque in prossimità del fatto*, come nel caso – tratto dalla citata sentenza della Corte di cassazione – di chi, dopo aver cagionato delle lesioni personali dolose, si preoccupi di accompagnare la persona offesa al pronto soccorso. Una simile condotta post delittuosa non potrà di per sé rendere tenue un'offesa che tale non è – in ragione della gravità delle lesioni (ad es. la frattura dello zigomo e della mascella, come nel caso tratto dalla citata sentenza) – ma potrà essere valorizzata per *valutare/confermare la tenuità di un'offesa che già appare tale* – ad es., in ragione del carattere lieve o lievissimo delle lesioni.

3. Ampliamento del catalogo dei reati per i quali non è applicabile la causa di non punibilità

Il *terzo intervento* di riforma, attuativo dell'art. 1, co. 21, lett. a) della legge delega, limita l'ampliamento generale dell'ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità, conseguente alla modifica del limite edittale di pena detentiva di cui al primo comma dell'art. 131 *bis* c.p. La citata disposizione della legge delega contempla due diverse direttive.

Una prima direttiva, specifica, mira a evitare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità interessi i *reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

Una seconda direttiva, generica, rimette poi al legislatore delegato la valutazione circa l'opportunità di "ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131 *bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità".

Per attuare entrambe le direttive della legge delega si è ritenuto opportuno intervenire sul secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p. che, riferendosi in modo generico a determinate modalità della condotta e, in modo specifico, ad alcune figure di reato, delimita l'applicazione della causa di non punibilità elencando una serie di ipotesi in cui, nella valutazione del legislatore, "l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità". Si tratta, pertanto, di ampliare il novero di quelle ipotesi, secondo le indicazioni della legge delega.

Lo stratificarsi di interventi normativi sul secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p. rende opportuno, per maggior chiarezza, introdurre in un nuovo terzo comma una elencazione ordinata delle figure di reato escluse dall'applicazione della causa di non punibilità: quelle inserite in attuazione della legge delega e quelle già precedentemente escluse.

3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Quanto ai reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul, in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, si è ritenuto opportuno, per esigenze di rispetto dei principi di legalità e di precisione che devono informare la legislazione in materia penale (art. 25, co. 2 Cost.), non fare generico riferimento alla Convenzione, richiamata dalla legge delega – dando luogo a possibili incertezze interpretative – bensì individuare le singole figure di reato previste nell'ordinamento italiano che sono, appunto, riconducibili alla predetta convenzione internazionale. Tale soluzione, oltre che più aderente alla legge delega e ai principi del sistema, è parsa preferibile anche rispetto alla generica indicazione di modalità della condotta di violenza contro le donne, o domestica, che avrebbe potuto comportare irragionevoli disparità di trattamento (si pensi, ad esempio, all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. quando la vittima di una violenza sessuale è una donna e alla possibile applicazione della causa di non punibilità quando la vittima dello stesso reato è un uomo).

Va sottolineato che le figure di reato espressamente escluse, secondo l'indicazione della legge delega, sono quelle che, in assenza di un'esclusione espressa, sarebbero rientrate nell'ampliato ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. È il caso dei reati, riconducibili alla Convenzione di Istanbul, che, nella forma consumata, anche per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti autonome o ad effetto speciale (cfr. art. 131 *bis*, co. 4 c.p.), ovvero nella forma tentata (cfr. art. 56, co. 2 c.p.), sono puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. I reati riconducibili alla Convenzione che, invece, sono puniti con pena detentiva superiore a due anni, nella forma consumata, circostanziata o tentata (come nel caso dell'omicidio doloso, di cui all'art. 575 c.p., o della deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'art. 583 *quinquies* c.p., o della riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all'art. 600 c.p., o, ancora, della violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 609 *octies* c.p.), non sono richiamati nel terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p. perché già esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto in ragione del limite di pena edittale.

Ciò detto, le disposizioni della Convenzione di Istanbul che vengono in rilievo, ai fini dell'individuazione delle figure di reato ad essa riconducibili, previste nell'ordinamento italiano, sono quelle di cui agli artt. 33-41, previste nel Capitolo V ("Diritto sostanziale"). Se ne ha conferma dal *Baseline Evaluation Report* sull'attuazione della Convenzione da parte dell'Italia, adottato nel novembre del 2019 dal GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*, istituito presso il Consiglio d'Europa), che riserva le considerazioni in tema di diritto penale sostanziale (*Criminal law*) alla parte del rapporto relativa al Capitolo V della Convenzione. Considerato poi che l'art. 41 della Convenzione dà rilievo anche alla realizzazione *in forma tentata* dei reati di cui si tratta, nell'individuazione dei medesimi, ai fini dell'attuazione del criterio di delega, occorre tenere presente il limite di pena detentiva minima per le forme consumate e anche tentate (cfr., in giurisprudenza, Cass. Sez V, 9.1.2019, n. 17348, rv. 276629-01: "l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo prevista dall'art. 131 *bis* c.p. con riferimento generico ai 'reati', non ulteriormente qualificati, sanzionati con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, si applica anche ai delitti tentati, quando la loro autonoma cornice edittale, determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 c.p., risulti ricompresa entro la soglia di legge"). Inoltre, in considerazione di quanto previsto dall'art. 131 *bis*, co. 4 c.p., per l'attuazione del criterio di delega occorre

tenere presente altresì eventuali circostanze autonome o ad effetto speciale che possano comportare l'applicazione di una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Tanto premesso, la Convenzione di Istanbul menziona tipologie di reato o di condotte che trovano corrispondenza in fattispecie delittuose presenti nell'ordinamento italiano e che, essendo punite con pena non superiore nel minimo a due anni, nella forma consumata o tentata, in assenza di un'espressa esclusione sarebbero riconducibili alla previsione dell'art. 131 *bis* c.p. Tali figure di reato, in attuazione del criterio di delega, vengono incluse nel catalogo di cui all'art. 131 *bis*, co. 2 c.p. e, pertanto, espressamente escluse dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità. Si tratta delle seguenti fattispecie.

- "Atti persecutori (Stalking)" (art. 34 della Convenzione), ai quali è riconducibile il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi.
- "Violenza fisica" (art 35 della Convenzione), alla quale, con specifico riguardo ai fenomeni di violenza contro le donne e di violenza domestica, sono riconducibili, tra i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, le lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma. Si tratta, dal punto di vista sistematico, delle stesse ipotesi in cui le lesioni personali sono considerate dalla legge sul c.d. codice rosso, n. 69 del 2019 (v. ad es. l'art. 165, co. 5 c.p., modificato dalla predetta legge). Quanto ai maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), il minimo edittale della reclusione fissato in tre anni, e l'esclusione della configurabilità del tentativo, in ragione della natura abituale del delitto, secondo quanto si riconosce in giurisprudenza, non rendono necessario includere la fattispecie nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 131 *bis* c.p.
- "Violenza sessuale, compreso lo stupro" (art. 35 della Convenzione), alla quale sono riconducibili: il delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p., che è punito con pena detentiva pari nel minimo a due anni nelle ipotesi di tentativo e nelle ipotesi previste dal terzo comma ("casi di minore gravità"); il delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609 *quater* c.p., che nella forma tentata è punito con la stessa pena prevista dall'art. 609 *bis* c.p. Pur non trattandosi di una fattispecie riconducibile all'art. 34 della Convenzione – poiché non implica una violazione del corpo della vittima, costretta ad assistere agli atti sessuali –, né all'art. 33 della Convenzione stessa, che si riferisce a forme di violenza psicologica realizzate con la coercizione –, per ragioni di opportunità e coerenza sistematica, nonché di conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (art. 22), fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2012, n. 172, si è ritenuto di includere tra i reati sessuali esclusi dalla sfera dell'art. 131 *bis* c.p. anche la corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.), punita con la reclusione da uno a cinque anni (e, pertanto, oggi riconducibile alla predetta sfera). Analoghe considerazioni hanno indotto a contemplare tra i reati esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. la prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), punita con la reclusione da due a otto anni, nella forma tentata di cui al primo comma, e con la reclusione da uno a sei anni, nella forma consumata di cui al secondo

comma, e l'adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.), punito con la reclusione da uno a tre anni.

- "Matrimonio forzato" (art. 37 della Convenzione), al quale è riconducibile il delitto di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'art. 558 *bis* c.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni (al quale oggi è pertanto applicabile l'art. 131 *bis* c.p.).
- "Mutilazioni genitali femminili" (art. 38 della Convenzione), punite nell'ordinamento italiano dall'art. 583 *bis* c.p. con pena detentiva inferiore nel minimo a due anni nell'ipotesi di realizzazione in forma tentata della fattispecie di cui al primo comma (punita nel minimo con la reclusione di un anno e quattro mesi) e di realizzazione nella forma consumata e attenuata della fattispecie di cui al secondo comma (punita con la reclusione pari nel minimo a un anno).
- "Aborto forzato" (art. 39 della Convenzione), cui è riconducibile nel nostro ordinamento il delitto di interruzione della gravidanza non consensuale (art. 593 *ter* c.p.), punito nella forma tentata con la reclusione pari nel minimo a un anno e quattro mesi. Pur in assenza di un consenso estorto – come richiede l'art. 39 della Convenzione di Istanbul – si è ritenuto inoltre opportuno, per ragioni di coerenza sistematica, escludere altresì dalla sfera di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. l'ipotesi, prevista dall'art. 19, co. 5 l. 22 maggio 1978, n. 194, di interruzione volontaria della gravidanza praticata, senza l'osservanza delle disposizioni di legge, su donna minore degli anni diciotto o interdetta (non punibile, per espressa previsione legislativa).
- "Sterilizzazione forzata" (art. 39 della Convenzione), riconducibile nell'ordinamento italiano al delitto di lesioni personali gravissime, di cui all'art. 583, co. 2, n. 3 c.p. (perdita della capacità di procreare), che nella forma tentata è punito con la pena della reclusione pari nel minimo a due anni di reclusione (si tratta di un'ipotesi di tentativo di reato circostanziato, ammessa dalla giurisprudenza). Si ribadisce espressamente, onde evitare possibili dubbi interpretativi, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. nei procedimenti per le lesioni personali dolose gravissime, già richiamate nel primo periodo del secondo comma della disposizione subito dopo l'inciso "conseguenze non volute", che potrebbe far pensare a una limitazione dell'esclusione limitata ai soli fatti colposi.
- "Molestie sessuali" (art. 40 della Convenzione), cui può essere ricondotto il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p., c.d. *revenge porn*), punito con la reclusione da uno a sei anni.

3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare gravità o allarme sociale

La legge (ultima parte della direttiva di cui alla lett. a dell'art. 21) delega il Governo ad ampliare il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. Tale delega, per espressa previsione normativa, deve essere esercitata in conseguenza dell'ampliamento generale dell'ambito di applicabilità dell'istituto, determinata dal riferimento alla pena detentiva

minima edittale del reato (due anni), in luogo di quella massima (cinque anni). Sempre per espressa previsione normativa, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. in rapporto a determinate figure di reato deve essere operata solo "se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica".

La previsione della legge delega mira a bilanciare il generale ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'istituto evitando che lo stesso attragga nella sfera della causa di non punibilità figure di reato di particolare gravità o allarme sociale, rispetto alle quali valutazioni di opportunità, ancorate a evidenze criminologiche o sistematiche, suggeriscono l'opportunità di ulteriori esclusioni in via di eccezione. Il limite della pena detentiva, non superiore a due anni, non sempre esclude che si sia in presenza di reati di particolare gravità o allarme sociale: ad esempio, perché la legge, per alcuni reati, prevede una forbice edittale di pena molto allargata (ad es., per l'usura è prevista la reclusione da due a dieci anni), ovvero perché, in alcuni casi, la pena minima comminata per il delitto tentato – diminuita di due terzi rispetto a quella per il corrispondente delitto consumato – rientra nella nuova e più ampia sfera di applicabilità della causa di non punibilità. Il delitto tentato integra pacificamente una autonoma figura di reato, rispetto a quello consumato, con una propria cornice di pena. E come si è affermato in giurisprudenza, a proposito della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.: "l'autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato e ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato" (Cass. Sez. II, 18.4.2019, n. 25242, rv. 275825 – 01). Per evitare tale esito, l'elencazione inserita nel comma 3 nn. 3 e 4 dell'art. 131 *bis* c.p. fa riferimento a delitti nella forma consumata o, appunto, tentata.

Su queste premesse, nel terzo comma, nn. 3 e 4 dell'art. 131 *bis* c.p. viene esteso il novero dei reati in relazione ai quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. Oltre ai reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul – e a quelli ad essi affini che sono stati sopra menzionati (prostituzione minorile, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni, interruzione volontaria della gravidanza su donna minore o interdetta) – vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. i seguenti delitti, consumati o tentati:

- Delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, che già rientrano nell'area di applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. attualmente in vigore, in quanto puniti con pena massima inferiore ai cinque anni;
- Delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322 *bis* (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione. Si tratta degli stessi delitti contro la p.a. inseriti dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 tra i gravi reati soggetti al regime di cui all'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975);
- Delitto di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario (art. 391 *bis* c.p.);

- Delitti di incendio e di incendio boschivo (artt. 423, 423 *bis*);
- Delitto di pornografia minorile (art. 600 *ter*, co. 1 c.p.);
- Delitto di tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- Delitto di rapina aggravata (art. 628, co. 3 c.p.). Si tratta della stessa ipotesi per la quale opera il regime di cui all'art. 4 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975);
- Delitto di estorsione (art. 629 c.p.);
- Delitto di usura (art. 644 c.p.);
- Delitti di riciclaggio e reimpiego (artt. 648 *bis*, 648 *ter* c.p.);
- Delitti finanziari di cui agli art. e 184 e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato).

L'intervento esclude altresì l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* c.p., in rapporto ad alcuni reati militari previsti dal codice penale militare di pace e da una legge speciale. Si tratta dei reati di rivolta (art. 174, co. 1 c.p.m.p.) e di peculato militare (art. 215 c.p.m.p.), nonché del reato di collusione cui all'art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383. L'estensione dell'ambito di applicabilità dell'art. 131 bis c.p., realizzata dallo schema di decreto in attuazione della legge delega, consentirebbe di applicare l'art. 131 bis c.p. ai predetti reati: a quelli di peculato militare e di collusione, perché puniti con la pena pari nel minimo a due anni; al reato di rivolta perché, nella forma tentata (art. 46 c.p.m.p.), limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, è punito nel minimo con un anno di reclusione.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come riconosce la giurisprudenza, può applicarsi anche ai reati militari (cfr. Cass. Sez. I, 5.6.2017, n. 30694, rv. 270845). L'art. 131 bis fa riferimento, infatti, ai reati per i quali è prevista la "pena detentiva" e tale è la reclusione militare comminata per i reati di cui si tratta.

Si è ritenuto opportuno non intervenire sul codice penale bensì direttamente sulle disposizioni interessate. Ciò è coerente con la collocazione dell'art. 131 bis nella parte generale del codice penale 'comune' e con l'intervento settoriale che interessa un diverso codice.

4. Diritto intertemporale

Trattandosi di un istituto sostanziale, inquadrabile tra le cause di non punibilità, non si ritiene infine necessario adottare una disciplina transitoria, essendo pacifica l'applicabilità dell'art. 2 c.p.; con la conseguenza che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. a nuove figure di reato ha effetto retroattivo, come anche il parametro di valutazione della tenuità dell'offesa alla luce della condotta susseguente al reato. Viceversa, alla luce del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente (art. 25, co. 2 Cost.), le modifiche alla disciplina dell'art. 131 *bis* c.p., che escludono dall'ambito di applicazione dell'istituto talune figure di reato, in quanto sfavorevoli all'agente, avranno effetto solo per i

fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma. Si tratta di soluzioni costituzionalmente obbligate.

CAPITOLO VI - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO ACCERTATORE (art. 1, comma 23)

Art. 1, co. 23 legge delega: «*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
a) *prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;*
b) *individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;*
c) *mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;*
d) *prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.*

Premessa

1. Il Governo è delegato ad introdurre una causa di estinzione delle contravvenzioni operante nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Le contravvenzioni in relazione alle quali consentire l'accesso alla causa di estinzione del reato devono essere individuate tra quelle che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.

La legge delega ha inteso valorizzare ulteriormente un modello estintivo già previsto nella legislazione speciale per alcune contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. gli artt. 20 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e l'art. 301 *bis* del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81),

di ambiente (cfr. gli artt. 318 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e radiazioni ionizzanti (cfr. l'art. 228 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101).

Nel contesto di un intervento volto a migliorare l'efficienza del processo penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R. tesi alla riduzione della durata media dei procedimenti, la legge delega intende valorizzare ulteriormente una causa estintiva del reato già prevista nel sistema e destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, in rapporto a reati di non particolare gravità (contravvenzioni), con un duplice e concorrente effetto utile:

a) evitare la celebrazione del processo *favorendo l'archiviazione del reato durante le indagini* da parte del pubblico ministero, che è per di più sgravato da molti compiti in virtù del ruolo centrale che, nella procedura, riveste l'organo accertatore, con funzioni di polizia giudiziaria;

b) assicurare al contempo una *efficace tutela al bene giuridico tutelato*, grazie alla leva ripristinatoria/risarcitoria sulla quale si basa il meccanismo estintivo del reato.

L'intervento normativo, sul fronte processuale, ambisce dunque a *ridurre il numero dei procedimenti che arrivano a giudizio* e, al contempo, ad *alleggerire il carico di lavoro delle procure*, grazie all'apporto sinergico degli organi accertatori (autorità amministrativa di vigilanza/polizia giudiziaria).

Questa premessa di ordine generale ha suggerito al Governo di esercitare il criterio di delega di cui alla lett. b) dell'art. 1, co. 23 l. n. 134/2021 individuando circoscritti ambiti di materia nei quali sono previste dalla legge contravvenzioni suscettibili di elisione del danno o del pericolo, mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, che si caratterizzano per un *significativo impatto sull'attività giudiziaria*, essendo di frequente contestazione. Gli ambiti di materia sono stati individuati tenendo conto dell'esistenza, a livello normativo e di prassi, dell'esistenza di autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità – N.A.S.) specializzati nell'accertamento di reati in quegli ambiti. L'esistenza di organi accertatori specializzati è una premessa indispensabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell'estinzione del reato.

Su queste premesse sono stati individuati quali ambiti di disciplina quelli delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, previste dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 e da altre disposizioni aventi forza di legge.

2. La disciplina della causa estintiva relativa alle predette contravvenzioni viene inserita nella legge 30 aprile 1962 n. 283. Le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono solo quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie. L'ambito di applicazione, così individuato dalla legge delega, è pertanto diverso da quello proprio dell'analogo meccanismo estintivo previsto in materia di ambiente dagli artt. 318 *bis* e ss. d.lgs. n. 152/2006, che riguarda contravvenzioni "che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale". Per tale ragione, la delega non consente, a giudizio del Governo, di intervenire sulla disciplina stessa, che è stata d'altra parte oggetto di una recentissima riforma ad opera del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), convertito in l. 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, da una lettura congiunta delle direttive di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, co. 23 della legge delega risulta evidente l'intenzione del legislatore di limitare il meccanismo alle contravvenzioni che siano punite con l'ammenda, essendo l'estinzione del reato subordinata al pagamento, da parte del contravventore, di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo della "ammenda prevista per il reato commesso". Tale indicazione esclude senz'altro la possibilità di esercitare la delega in rapporto a contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto. Come nei modelli richiamati, già previsti in alcune leggi complementari al codice penale, il meccanismo estintivo deve essere riferito alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero con l'ammenda alternativa all'arresto. Per estendere la portata applicativa e gli effetti deflattivi dell'intervento di riforma, la causa estintiva viene altresì estesa alle contravvenzioni punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Tale scelta rientra nei limiti della legge delega, che nel fare riferimento all'"ammenda prevista per il reato commesso" si limita a richiedere che la contravvenzione di cui si tratti sia punita con la pena edittale dell'ammenda – rilevante quale parametro di individuazione della somma da pagare in sede amministrativa – senza escludere l'ipotesi della comminatoria congiunta dell'arresto. Sul piano dell'efficacia deflattiva, deve essere sottolineato che l'estensione della causa estintiva alle contravvenzioni punite con pene congiunte consente di definire il procedimento penale nella fase delle indagini preliminari in un numero di ipotesi in cui non è ammessa l'oblazione *ex* art. 162 *bis* c.p. Estendere il meccanismo estintivo ai reati di frequente contestazione, come quelli alimentari, può ridurre l'incidenza della prescrizione, elevare la tutela dei beni giuridici tutelati favorendo condotte ripristinatorie e risarcitorie, nonché migliorare l'efficienza complessiva del processo e del sistema penale, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.

3. Rispetto al modello di disciplina già da tempo sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, la legge delega introduce alcuni elementi di novità:

a) esclude che la causa estintiva operi quando le contravvenzioni concorrono con delitti: l'economia processuale realizzata con l'archiviazione del procedimento non si determina, infatti, quando il procedimento stesso deve proseguire per concorrenti delitti;

b) è applicabile anche a contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda;

b) prevede la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità, in alternativa al pagamento di una somma di denaro;

c) introduce la possibilità di un'attenuazione di pena in caso di adempimento tardivo e, come tale, non utile ai fini dell'estinzione del reato.

Di seguito si illustrano brevemente gli interventi realizzati in attuazione della legge delega, che riproducono, con adattamenti e con gli anzidetti elementi di novità, i modelli di disciplina già presenti nell'ordinamento e ai quali più volte si è fatto riferimento.

1. Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande (l. 30 aprile 1962, n. 283)

Art. 12-*ter*. *Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore*
Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*ocities* e 12-*nonies*.
Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.
Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

Il *comma 1* individua l'ambito di applicabilità della nuova disciplina richiamando i criteri della legge delega. La tecnica normativa, che estende le disposizioni, oltre che alle contravvenzioni previste dalla legge n. 283/1962, alle altre previste da norme aventi forza di legge, nella stessa materia o in materie affini, si ispira all'art. 301 d.lgs. n. 81/2008, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, che pure opera analogo rinvio per materia. Tale tecnica consente di valorizzare maggiormente la nuova causa estintiva, evitando al contempo irragionevoli esclusioni nell'ambito della disciplina penale in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, dislocata in una pluralità di provvedimenti normativi. La delimitazione della sfera di applicabilità della procedura e della causa estintiva alle sole contravvenzioni che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie è conforme al criterio di delega e richiede all'organo accertatore di compiere un tipo di valutazione analoga, metodologicamente, a quella richiesta per le contravvenzioni in materia ambientale dall'art. 318 bis d.lgs. n. 152/2006. È comunque previsto (v. ultimo comma del presente articolo) un potere di intervento del pubblico ministero.

I *commi 2-5* ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, co. 1 d.lgs. n. 758/1994 e 318 *ter* co. 1 d.lgs. n. 152/2006. Il co. 5, in particolare, attua la direttiva di cui alla lett. c) dell'art. 1, co. 23 della legge delega tenendo fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Il *comma 6* attribuisce al pubblico ministero il potere di disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria implica che l'attività dell'organo accertatore debba rimanere sottoposta al controllo del pubblico ministero, funzionalmente competente alla direzione delle indagini preliminari (art. 326 c.p.p.), nonché alla direzione dell'operato della polizia giudiziaria. Per tale ragione, si è previsto (nel comma 5) che l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria trasmetta al pubblico ministero non solo la notizia di reato, ma anche il verbale contenente le prescrizioni impartite al contravventore. Coerentemente con la premessa appena formulata – che vede il controllo e la direzione del pubblico ministero come momenti coessenziali all'attività della polizia giudiziaria – si è ritenuto inevitabile corollario quello che prevede la possibilità che il pubblico ministero, "quando lo ritiene necessario" disponga con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle prescrizioni (potrebbe darsi il caso che l'organo accertatore abbia emanato prescrizioni inutilmente gravose per il contravventore e non tutte indispensabili ad "eliminare la contravvenzione"; oppure potrebbe darsi il caso che l'organo accertatore abbia emanato prescrizioni insufficienti "ad eliminare la contravvenzione", con la conseguenza di consentire al trasgressore di accedere ad una causa estintiva che potrebbe conseguire solo a condizioni più gravose; potrebbe darsi il caso che l'organo di polizia giudiziaria abbia imposto prescrizioni muovendo da erronei presupposti di diritto). In tali ipotesi, l'attribuzione di un potere di controllo da parte del pubblico ministero – e se necessario di sollecitazione all'integrazione/correzione delle prescrizioni che debbono comunque essere apportate dall'organo di polizia giudiziaria – si pone come piana esplicazione delle responsabilità funzionali dell'organo inquirente.

Art. 12-*quater. Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa*
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.
Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.
Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.
Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

L'articolo ripropone, con adattamenti, la disciplina di cui agli artt. 21 d.lgs. n. 758/1994 e 318 *quater* d.lgs. n. 152/2006. Il termine per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni, di cui al *comma 1*, viene però ridotto da sessanta a trenta giorni per imprimere maggior celerità al procedimento, in linea con gli obiettivi di riduzione dei tempi processuali, propri della legge delega.

Il *comma 2* individua una frazione del massimo dell'ammenda da pagare pari a un sesto e, pertanto, inferiore rispetto a quella, di un quarto, prevista dalle procedure affini in materia

di ambiente e sicurezza sul lavoro. Si è inteso infatti prevedere un serio incentivo ad accedere al meccanismo estintivo che elimina la contravvenzione prima del processo, posto che la predetta somma risulterà inferiore alle somme che il contravventore sarebbe chiamato a pagare in caso di accesso all'oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 *bis* del codice penale. Il valore elevato del massimo dell'ammenda per le principali contravvenzioni di cui alla l. n. 283/1962 (cfr. l'art. 6, co. 4, che prevede pene fino a 46.000 euro) suggerisce, per il successo applicativo della causa estintiva, e per i conseguenti effetti deflativi, di aumentare la misura della riduzione della pena. Sempre nel comma 2, riprendendo una formulazione recentemente introdotta nell'art. 228 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, in materia di radiazioni ionizzanti, si precisa che la somma di denaro pagata dal contravventore, ai fini dell'estinzione del reato, è "destinata all'entrata del bilancio dello Stato".

Nel *comma 3*, rispetto allo schema ordinario, viene dimezzato – da 120 a 60 giorni – il termine per la comunicazione al pubblico ministero dell'adempimento della prescrizione e del pagamento della somma di denaro. Analoga riduzione del termine, in questo caso per la comunicazione dell'inadempimento, è realizzata, rispetto allo schema ordinario, dal comma 4 (da 90 a 60 giorni).

Art. 12-*quinquies*. *Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa*

Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La richiesta di cui al primo comma è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l'autorità indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa.

Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la

contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

La previsione della possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità, in alternativa al pagamento della somma di denaro, su richiesta del contravventore, rappresenta una novità rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente; novità introdotta dalla direttiva di cui alla lett. a) dell'art. 1, co. 23 della legge delega. Nell'attuare tale direttiva, il Governo ritiene opportuno limitare l'accesso a tale alternativa alla sola ipotesi in cui il pagamento della somma di denaro, già assai favorevolmente ridotta alla misura di un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, risulti impossibile in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore. In tale prospettiva, il lavoro di pubblica utilità rimuove gli ostacoli all'accesso alla causa estintiva, determinati dalle condizioni economiche del contravventore. Esso assolve a una funzione che, nel sistema, è tradizionalmente propria del lavoro di pubblica utilità quale pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato.

La disciplina riprende, con adattamenti, quella del lavoro di pubblica utilità quale pena da conversione della pena pecuniaria e quale pena sostitutiva della pena detentiva, nonché quale pena principale per i reati di competenza del giudice di pace. La peculiarità della nuova disciplina è che essa configura un'inedita ipotesi in cui il lavoro di pubblica utilità viene disposto senza l'intervento del giudice. Ciò è funzionale alla speditezza della procedura, che realizza le proprie finalità deflative limitando al massimo l'intervento del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero. A quest'ultimo è peraltro attribuito un ruolo centrale, essendosi ravvisata l'opportunità di demandare a un magistrato, e non all'attività amministrativa, la decisione sull'ammissione al lavoro e sulla determinazione della durata e dei modi. Quanto al criterio di ragguaglio tra la somma di denaro da pagare in via amministrativa e il lavoro di pubblica utilità, è parso opportuno, per evitare disparità di trattamento, adottare lo stesso criterio impiegato per la conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità, in caso di insolvibilità del condannato (art. 103, co. 2 l. n. 689/1981; criterio che riprende quello per la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, a seguito di Corte cost. n. 1/2012). Si tratta della somma di 250 euro, corrispondente a quella di cui all'art. 135 c.p. Tale criterio è assai favorevole al contravventore, che, ad esempio, potrà ottenere l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 6, co. 3, secondo periodo, l. n. 283/1962, punita nel massimo con l'ammenda di 46.481 euro, anziché pagando 7.746 euro (pari a un sesto del massimo di quell'ammenda), prestando 31 giorni di lavoro di pubblica utilità, pari a 62 ore (si conferma infatti la regola generale, prevista per il LPU quale pena del giudice di pace e quale pena sostitutiva della pena detentiva, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a due ore di lavoro). Fermo il limite giornaliero di massimo otto ore di lavoro, si introduce un limite massimo settimanale di sei ore, che il pubblico ministero, su richiesta del contravventore, può derogare. Si prevede altresì, per evitare che il lavoro di pubblica utilità si dilunghi eccessivamente nel tempo, procrastinando il momento estintivo

del reato e la conseguente definizione del procedimento penale, che esso non possa durare più di sei mesi.

Si prevede, peraltro, che il contravventore possa in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Per la disciplina transitoria relativa alla previsione del quarto comma v. l'art. 96, co. 2 dello schema di decreto.

Art. 12-*sexies*. *Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*
Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-*ter* e 12-*quater*.
Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

L'articolo riprende la disciplina prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 22 d.lgs. n. 758/1994 (v. anche l'art. 318 *quinquies* d.lgs. n. 152/2006).

Art. 12-*septies*. *Sospensione del procedimento penale*
Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-*quater*, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12-*quinquies*, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-*quinquies*, commi sesto e settimo.
Nel caso previsto dall'articolo 12-*sexies*, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-*sexies*, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

La disciplina, dettata in attuazione della direttiva di cui alla lett. d) dell'art. 1, co. 23 della legge delega, riprende quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 23 d.lgs.

n. 758/1994 (v. anche l'art. 318 *sexies* d.lgs. n. 152/2006). Alcuni adattamenti sono stati resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro. Si prevede, in particolare, che se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta stessa. Posta l'incidenza limitativa del lavoro di pubblica utilità sulla libertà personale, è parso opportuno e ragionevole prevederne la sospensione quando il pubblico ministero chieda l'archiviazione del procedimento per ragioni che prescindono dalla causa estintiva del reato, in funzione della quale il lavoro è prestato.

Art. 12-*octies*. *Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento*
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-*quater*, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-*quinquies*.
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

Per regolare l'effetto estintivo, e la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, viene ripresa la disciplina prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 (v. anche l'art. 318 *septies* d.lgs. n. 152/2006), aggiungendo l'ipotesi in cui l'estinzione del reato sia dichiarata a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilità.

Art. 12-*nonies*. *Adempimento tardivo della prescrizione*
Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita.
Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

V. art. 70 co. 1, dello schema di decreto

Il *comma 1*, in attuazione della direttiva di cui alla lett. a), ultimo periodo, dell'art. 1, co. 23 della legge delega, introduce una circostanza attenuante per l'ipotesi in cui la prescrizione sia adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito. L'adempimento tardivo, in caso di condanna, può comportare una diminuzione della pena fino a un terzo (cfr. art. 65 c.p.), sempre che, nel giudizio di bilanciamento, tale attenuante non sia ritenuta equivalente o soccombente rispetto a una o più circostanze aggravanti con essa concorrenti (cfr. art. 69 c.p.).

Il *comma 2* ribadisce una previsione presente nei più volte richiamati modelli di disciplina della causa estintiva per adempimento delle prescrizioni dell'organo accertatore (cfr. artt. 24, co. 3 d.lgs. n. 758/1994 e 318 *septies*, co. 3 d.lgs. n. 152/2006). Essa è volta a valorizzare l'adempimento tardivo delle prescrizioni e, comunque, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione ai fini dell'oblazione speciale *ex* art. 162 *bis* c.p., ammessa per le sole contravvenzioni punite con le pene alternative dell'arresto

o dell'ammenda. Come è noto, l'ammissione all'oblazione speciale è preclusa quando permangono conseguenze dannose o pericolose eliminabili dal contravventore. L'adempimento tardivo delle prescrizioni dell'organo accertatore viene in rilievo ai fini della valutazione sull'ammissione all'oblazione e, pertanto, è comunque incentivato dal legislatore. In tal caso, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda ed è pertanto inferiore a quella ordinariamente prevista per l'oblazione dell'art. 162 *bis* c.p. (la metà del massimo dell'ammenda). Nell'*incipit* della disposizione si precisa peraltro, a fini di coordinamento con la previsione del primo comma, che l'adempimento tardivo rileva ai fini dell'oblazione prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna, cioè entro i termini previsti dall'art. 162 *bis* c.p. per l'oblazione. Va sottolineato, che la disposizione del secondo comma viene prevista pur in assenza di un espresso criterio di delega in tal senso. Si ritiene infatti, alla luce della disciplina prevista in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge delega imponga di evitare irragionevoli disparità di trattamento, nella materia degli alimenti, quanto alla rilevanza dell'adempimento tardivo delle prescrizioni rispetto all'oblazione. Si tratta, d'altra parte, di coordinare in modo ragionevole e sistematico una nuova disciplina speciale con la disciplina generale prevista per l'oblazione dal codice penale, valorizzando l'adempimento delle prescrizioni, anche quando è tardivo.

2. Disciplina transitoria

Art. 96* [del presente decreto] *(Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti)

1. Le disposizioni dell'articolo 70 del presente decreto non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l'azione penale.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui agli articoli 12-*quinquies*, comma 4 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

V. art. 96 dello schema di decreto

L'articolo introduce la disciplina transitoria relativa alla causa estintiva delle contravvenzioni di cui all'art. 1, co. 23 della legge delega, che si caratterizza per una compenetrazione di aspetti di diritto processuale con aspetti di diritto sostanziale.

Il *primo comma* esclude che la disciplina delle nuove cause estintive previste in materia di alimenti trovino applicazione nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si trovino più nella fase delle indagini preliminari perché è già stata esercitata l'azione penale.

Per espressa previsione del legislatore (art. 1, co. 23 della legge delega), la causa estintiva è "destinata a operare nella fase delle indagini preliminari" ed è in considerazione di ciò concepita e strutturata per operare solo in quella fase, nella quale deve dispiegare i propri effetti deflativi, ai quali è connesso il trattamento di favore accordato dall'ordinamento e che si conclude con la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la successiva declaratoria di estinzione del reato, da parte del giudice per le indagini preliminari. La deroga al principio

di retroattività della *lex mitior*, che indubbiamente riguarda le cause di estinzione del reato, è pertanto ragionevole e compatibile con l'art. 3 Cost., essendo la causa estintiva costruita, appunto, per operare solo nella fase delle indagini preliminari. Se ne ha conferma dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2020, che, proprio in ragione di analoghe considerazioni, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*octies* d.lgs. n. 152/2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Tale disposizione, introdotta insieme ad analogo meccanismo estintivo delle contravvenzioni in materia ambientale, ne escludeva l'applicabilità ai procedimenti in corso, ribadendo una scelta fatta, ancor prima, in materia di sicurezza sul lavoro, con l'art. 25, co. 2 d.lgs. n. 758/1994. E anche con riferimento a tale ultima disposizione, la Corte costituzionale (ordinanze n. 460 del 1999, n. 415 e n. 121 del 1998) aveva già affermato che "è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del d.lgs. n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata – in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale". D'altra parte, come sempre si legge nella citata sentenza della Corte costituzionale, la mancata applicazione retroattiva della nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni "ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare – senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma – una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l'indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. Del resto, il contravventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato può avere comunque accesso all'oblazione prevista dall'art. 162-*bis* c.p.".

Nei procedimenti che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovano nella fase delle indagini preliminari, senza che sia stata ancora esercitata l'azione penale, potrà pertanto trovare applicazione la nuova disciplina introdotta con il decreto stesso e il pubblico ministero potrà investire l'organo accertatore/di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione, attivando così la procedura in vista dell'estinzione del reato.

Il *secondo comma* detta poi una disciplina transitoria in materia di lavoro di pubblica utilità, funzionale all'immediata applicazione della nuova disciplina. Si prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui agli articoli 12-*quinquies*, comma 4 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88 adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Il richiamo di tali decreti ministeriali è rilevante anche ai fini dell'individuazione degli enti convenzionati presso i quali l'attività lavorativa può essere prestata.

PARTE TERZA – GIUSTIZIA RIPARATIVA

CAPITOLO I – DISCIPLINA ORGANICA

1. Principi e disposizioni generali

1.1.1 Definizioni, principi e obiettivi

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 1, comma 18, lett. b) della legge delega: «*definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima*».

Art. 42 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

b) vittima del reato: la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno, patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

c) persona indicata come autore dell'offesa:

1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;

2) la persona sottoposta alle indagini;

3) l'imputato;

4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;

5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;

6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344- *bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;

d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;

e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;

f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;

g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
2. I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.

V. art. 42 dello schema di decreto

L'intero testo normativo si ispira ai principi di giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, in ottemperanza al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lett. a).
In particolare, si è fatto riferimento ai principi e alle disposizioni di cui ai seguenti:
-Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
-Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 (che sviluppa ulteriormente la precedente Raccomandazione no. R (99)19 in materia di mediazione penale);
-Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dalle Nazioni Unite nel 2002 (United Nations, "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters"*, ECOSOC Res. 12/2002).
Il titolo si apre con un capo, dedicato ai principi ed alle disposizioni generali, composto da tre sezioni (sezione I: definizioni, principi e obiettivi; sezione II: diritto all'accesso; sezione III: minori). Nella prima sezione, sono collocate le norme relative alle definizioni (articolo 42), ai principi generali e agli obiettivi della giustizia riparativa (articolo 43). Nella seconda sezione, sono collocate le norme relative ai principi sull'accesso ai programmi di giustizia riparativa (articolo 44) ed ai partecipanti ai medesimi (articolo 45). Nella terza sezione, è collocata la norma relativa ai diritti e alle garanzie per le persone minori d'età (articolo 46).
Si è ritenuto di fornire normativamente la definizione di concetti chiave ricorrenti nell'articolato, a fronte sia dell'assoluta novità di una disciplina organica della giustizia riparativa nell'ordinamento interno, sia dell'uso ormai invalso in tal senso, anche nelle fonti normative nazionali, ogniqualvolta esse richiamano fonti non interne.
L'articolo 42, pertanto, definisce i seguenti concetti:
a) giustizia riparativa: la definizione è costruita sulla base delle nozioni internazionali ed europee, le quali mettono in evidenza la partecipazione attiva e volontaria al percorso – a seguito di consenso libero e informato dei partecipanti – davanti a un terzo imparziale, con l'obiettivo della risoluzione delle questioni derivanti dal reato. L'articolo arricchisce la definizione mediante, da un lato, l'espresso riferimento alla comunità – come del resto indicato dalla legge delega – e, dall'altro, un raffinamento semantico della figura dell'*offender* o "autore del reato" (così nella Direttiva 2012/29/UE, cons. 12), qui denominato "persona indicata come autore dell'offesa", cui è dedicata una autonoma definizione (articolo 42, lett. c);
b) vittima del reato: la definizione, tenendo conto di quanto disposto dalla lett. b) dell'articolo 1, comma 18 della legge delega, che a sua volta riproduce *in toto* l'articolo 1, comma 1, lett. a), alinea i) e ii) della Direttiva 2012/29/UE fa riferimento a "qualunque danno

patrimoniale o non patrimoniale" subito direttamente dal reato, allo scopo di ricomprendere ogni possibile effetto dannoso del reato stesso (tra cui, a titolo esemplificativo, il danno economico, fisico, mentale ed emotivo), in linea con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità attualmente in corso, che va perfezionando e affinando le diverse tipologie di danno, rimanendo tuttavia sempre nell'ambito di tale tradizionale bipartizione. La definizione di vittima, come risaputo, non coincide esattamente con le figure note all'ordinamento nazionale – la persona offesa, il danneggiato dal reato, la parte civile –, sì che la nozione di "vittima del reato", per vincolo di delega, è applicabile solo nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa in materia penale. Si è posta pertanto la necessità di coordinare la disciplina organica della giustizia riparativa con il resto dell'ordinamento vigente, soddisfatta di volta in volta, in base ad esigenze di tassatività e precisione, con il richiamo alla figura autonoma della "vittima del reato" oppure alla "persona offesa" in senso stretto (si vedano, per esempio, le modifiche al codice di procedura penale in tema di avvisi e informazioni). Con lo stesso obiettivo, si è prevista l'espressa estensione dei diritti e delle facoltà attribuiti dalla disciplina organica alla "vittima del reato" anche al "soggetto giuridico offeso dal reato", così da consentire la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa agli enti con o senza personalità giuridica, giusta l'ampiezza del criterio di delega che apre la giustizia riparativa potenzialmente ad ogni reato, quindi anche, per esempio, agli illeciti penali con vittima 'sfumata' o diffusa. Ai programmi di giustizia riparativa può chiedere di partecipare o essere invitata anche la persona offesa di un reato diverso da quello per cui si procede o per cui si avvia il programma (così espressamente nell'articolo 53). Si tratta della "*surrogate victim*" presente nella letteratura internazionale ovvero, secondo la più opportuna locuzione in uso nella letteratura nazionale, della "vittima aspecifica". La vittima del reato differente non è un 'sostituto' della vittima 'diretta' e non è meno vittima di quest'ultima. Anche la vittima aspecifica, infatti, è *vittima*, ancorché vittima di *un* reato e non *del* reato. La possibilità di offrire la partecipazione a programmi di giustizia riparativa, sussistendone l'interesse, la volontà ed il consenso libero e informato, anche alla vittima di *un* reato diverso – magari della stessa specie di quello per cui in ipotesi si procede –, è uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale 'convenzionale': un esempio per tutti è la possibilità di coinvolgere in programmi di giustizia riparativa la persona offesa di un reato che resta a carico di ignoti, persona alla quale, di tutta evidenza, la giustizia penale 'classica' non ha nulla da offrire;

c) persona indicata come autore dell'offesa: la scelta lessicale contempera il doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva, da un lato, e l'esigenza di mantenere l'uguale considerazione della vittima del reato e di colui che, pur ritenuto responsabile in via definitiva del reato medesimo, non sia sminuito per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa. La locuzione ricomprende infatti unitariamente l'ampio ventaglio di soggetti che possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa in materia penale in qualità di: persona sottoposta alle indagini, imputato, persona sottoposta a misura di sicurezza, persona condannata con pronuncia irrevocabile e persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344 *bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva. Ai fini della disciplina organica della

giustizia riparativa, la persona indicata come autore dell'offesa può essere sia una persona fisica, sia un ente con o senza personalità giuridica (ciò anche in virtù dell'estensione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). La vocazione organica della presente disciplina e il divieto di preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, prescritto dal legislatore delegante, impongono di rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001;

d) familiare: la nozione – che ricalca testualmente la legge delega (articolo 1, comma 18, lett. b), la quale a sua volta riprende la Direttiva 2012/29/UE (articolo 42, comma 1, lett. b) – è qui però riferita non solo al familiare della *vittima del reato*, ma altresì al familiare della *persona indicata come autore dell'offesa*. Simile estensione è necessaria nel quadro della giustizia riparativa: per un verso, essa conferma il principio di eguale considerazione dei due principali protagonisti del programma, sancito dalla legge delega e attuato dall'articolo 43, comma 2, lett. b) del decreto legislativo. Per altro verso, i familiari sono soggetti tipici di alcuni importanti programmi di giustizia riparativa, per es. le *family conference* contemplate anche dall'articolo 53 del decreto legislativo. Coerentemente, l'articolo 45, comma 1, lett. c) della disciplina organica annovera tra i possibili "partecipanti ai programmi di giustizia riparativa" i "familiari" di ambedue le parti principali, nonché opportunamente altre "persone di supporto" segnalate da entrambi i soggetti anzidetti. E' bene precisare che la categoria inerente alla persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, indicata nella norma in questione, è mutuata dall'elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di parte civile, sulla base della quale chi ha spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale (la cui configurabilità può essere ricavata in relazione ad una serie di indizi quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), è legittimato a costituirsi parte civile per vedersi riconosciuto il danno subito per la perdita della persona alla quale era legata da una *stabile relazione affettiva. Si è pertanto ritenuto di fondare la nozione di* familiare prescindendo dalla valutazione esclusiva dei rapporti di convivenza, ricollegando altresì la medesima all''affectio familiaris', vale a dire alla relazione, intesa come "punto di contatto emotivo e sentimentale", correlata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, all'interesse all'integrità morale della persona (riconducibile all'art. 2 Cost). ed al diritto all'intangibilità della sfera degli affetti. Quanto alle persone a carico, con esse si intendono i familiari fiscalmente a carico, la cui nozione è mutuata dalla normativa specifica di cui al T.U.I.R.;

e) esito riparativo: quella di esito riparativo è nozione cruciale nell'economia della disciplina organica, anche per gli effetti penali che da esso possono derivare. La locuzione "esito riparativo" si ispira a quella di *restorative outcome* fornita dalle Nazioni Unite (para. I.3); la definizione si muove tra due opposte esigenze, non facilmente conciliabili, sulle quali il legislatore delegato ha speso approfondite riflessioni: da un lato, l'esigenza di tassatività, determinatezza e precisione della "materia penale"; dall'altro, l'esigenza di cogliere nel testo normativo la flessibilità, e financo la 'creatività', della giustizia riparativa. La definizione ruota attorno ai lemmi "accordo", "riparazione dell'offesa", "riconoscimento reciproco" e

"relazione", concetti mutuati dalla scienza della giustizia riparativa, i quali assumono qui la natura di 'risultato' del metodo riparativo stesso. La nozione è da correlarsi strettamente con l'articolo 56, dove l'esito riparativo è tassativamente disciplinato come esito "simbolico" o "materiale" (o entrambi), nonché con le disposizioni di modifica del codice penale, dell'ordinamento penitenziario e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. Se, in particolare, la "riparazione dell'offesa" è nozione già nota alla dottrina e alla cultura penalistiche, nuova e più ricca è la specifica incurvatura data dal programma di *restorative justice* alle condotte di riparazione, le quali possono essere, appunto, sia materiali, sia simboliche. Nuovo è altresì il riferimento all'idoneità dell'accordo che scaturisce dall'incontro a significare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti: concetti indispensabili ad esprimere la tipica vocazione relazionale della giustizia riparativa, necessariamente aperti e flessibili e purtuttavia ricondotti nei confini della materialità, tassatività e determinatezza negli articoli 56, 57, 58, dove la formulazione delle disposizioni è particolarmente attenta a tipizzare indicatori *concreti*, specialmente per le ipotesi in cui essi sono offerti all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria per gli effetti processuali e sostanziali previsti dalla disciplina organica. Anche gli obiettivi di cui all'articolo 43, comma 2, sono da leggersi nello specchio della nozione di esito riparativo;

f) servizi di giustizia riparativa: con questa locuzione nell'articolato si fa riferimento a tutte le "attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione, alla erogazione dei programmi di giustizia riparativa" per distinguerle dai "Centri" (v. sotto) al fine di una più chiara regolazione amministrativa delle prestazioni, come previsto dal capo V del decreto legislativo;

g) Centro per la giustizia riparativa: la nozione si riferisce al soggetto (struttura pubblica) che organizza, gestisce ed eroga i programmi di giustizia riparativa.

Quanto alla figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa (d'ora in poi, mediatore esperto o, più semplicemente, mediatore), non si è ritenuto necessario fornirne una definizione autonoma nell'articolo 42, essendosi reputata sufficiente a tal fine la nozione di "terzo imparziale, adeguatamente formato" che già compare nella definizione di giustizia riparativa stessa (lett. a), nonché le plurime previsioni contenute nel decreto dedicate per l'appunto alla figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa.

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 43 - Principi generali e obiettivi

1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;

b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;

d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;

e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.
2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.
3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è gratuito e assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto.
4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

V. art. 43 dello schema di decreto

L'articolo 43, comma 1, enuncia, con la solennità propria delle norme di principio, le caratteristiche costitutive della giustizia riparativa, articolata in tutte le sue forme, caratteristiche che la distinguono dalla giustizia penale in senso stretto.
È in questa norma che si riflettono i principi consolidati e scolpiti nelle fonti internazionali ed europee: *in primis* la partecipazione attiva e volontaria (*the principle of stakeholder participation*, secondo la locuzione della Raccomandazione 8(2018) del Consiglio d'Europa) e il consenso alla partecipazione, vera e propria cifra della giustizia riparativa e suo coefficiente 'democratico', nonché suo tratto distintivo rispetto al sistema penale coercitivo, punitivo e passivizzante. L'articolo 2 richiama poi il "coinvolgimento della comunità", figura espressamente citata nella legge delega e annoverata nell'articolo 4 del decreto legislativo tra i "partecipanti" ai programmi di giustizia riparativa.
L'articolo 43, comma 1, sancisce inoltre, tra i principi fondamentali, anche i seguenti, sui quali merita soffermarsi:
- l'equa considerazione dell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa (lett. b). Il principio dà attuazione alla delega, dove si afferma esplicitamente che la giustizia riparativa deve essere intesa e disciplinata nell'"interesse della vittima e dell'autore del reato" (articolo 1, comma 18, lett. a), criterio già prescritto dalla Regola 15 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa (*Restorative justice should not be designed or delivered to promote the interests of either the victim or offender ahead of the other*). L'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa è conforme al principio di garanzia previsto dall'articolo 12, comma 1, lett. a) della Direttiva 2012/29/UE, la quale afferma che "si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base a considerazioni di sicurezza". Detta prescrizione (che si limita peraltro a disciplinare l'interesse della sola vittima del reato *ratione materiae)* va riguardata dalla prospettiva, necessariamente plurale, propria del programma di giustizia riparativa, sicché la prescrizione in parola, nel porre quale condizione imprescindibile per lo svolgimento del programma la salvaguardia dell'interesse e delle condizioni di sicurezza della vittima del reato, permette di prestare equa considerazione anche all'interesse della persona indicata come autore dell'offesa;
- la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa (lett. e): anche la riservatezza costituisce una condizione indispensabile allo

svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, i quali sono concepiti come spazi di dialogo libero e quindi necessariamente protetto, appunto, da confidenzialità, specialmente nei casi in cui è pendente un procedimento penale, anche in fase di esecuzione. Al principio in parola, onnipresente nelle fonti internazionali ed europee (Direttiva 2012/29/UE, art. 12 lett. e); Racc. CoE 8(2018)8, Regola 49), la delega dedica un capoverso della lettera d). Il principio permea di sé l'intera disciplina (vedi articoli 50, 51, 52, in materia di dovere di riservatezza, di inutilizzabilità delle dichiarazioni e di tutela del segreto);

- la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti (lett. f): il principio riprende testualmente le Regole 50, 51, 52 Racc. CoE 8 (2018), la Regola 31 Racc. CoE 19(99) e il para. II.7 dei Basic Principles dell'ONU. In particolare, il Consiglio d'Europa raccomanda che gli esiti riparativi consistano solo in adempimenti equilibrati, proposti dagli stessi partecipanti ma sui quali i mediatori devono intervenire se ne ravvisano l'eccessiva gravosità; inoltre, i mediatori sono chiamati a verificare con i partecipanti la concreta realizzabilità dei medesimi. Accanto al ruolo di garanzia dei mediatori, agli effetti penali il decreto legislativo prevede altresì un ruolo di garanzia in capo all'autorità giudiziaria;
- l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (lett. g): anche in questo caso, la disciplina si conforma a un principio cardine delle pratiche di giustizia riparativa come sancite a livello internazionale ed europeo. Il *terzo* – il mediatore – deve essere indipendente e imparziale, come si evince dalla definizione di giustizia riparativa fornita dall'articolo 42, lett. a) del decreto legislativo. La declinazione 'riparativa' della particolare forma di terzietà e imparzialità del mediatore è riassunta nel concetto di "equiprossimità", concetto presente già nella delega (art. 1, comma 18, lett. f). L'equiprossimità del mediatore rispetto ai partecipanti si distingue dalla terzietà 'equidistante' del giudice rispetto alle parti: come autorevolmente osservato, mentre il giudice è terzo in quanto 'neutrale', il mediatore è terzo in quanto sta 'nel mezzo', 'né più in alto né più in basso', bensì accanto a ogni partecipante. *A fortiori* la scelta operata in favore del termine "mediatore", anziché "facilitatore", trova qui una ulteriore conferma anche etimologica (*medium*, *re-med-ium*, *med-iare*);
- la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma (lett. h): è infatti essenziale, come ampiamente sottolineato nelle fonti internazionali ed europee e nei relativi commenti, che i mediatori godano di un tempo sufficiente e adeguato per portare a termine il loro compito, assicurando la dovuta attenzione a ogni partecipante e alle sue esigenze, incluse quelle di protezione (cfr. Regola 29, Racc. CoE). La previsione, con l'introduzione dell'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale di un meccanismo sospensivo per i soli reati perseguibili a querela rimettibile, è finalizzata proprio ad attuare la garanzia indicata nella lett. h.

L'articolo 43, comma 2, enuncia gli obiettivi generali e ideali cui tende la giustizia riparativa. Come si legge nella letteratura: "la struttura simbolica di questa giustizia sostiene il riconoscimento della vittima non solo da parte della persona indicata come autore dell'offesa ma anche da parte dell'intera comunità, considerando anche la cifra emozionale dell'offesa e i sentimenti sociali che ne derivano. Sentimenti sociali che, molto spesso, orientano le vittime verso la perdita del senso di fiducia" nei confronti delle altre persone e delle istituzioni. La giustizia riparativa promuove nella persona indicata come autore dell'offesa l'assunzione di

una “responsabilità *verso* l’altro”, esplorando il contenuto e il significato della norma violata ed entrando in contatto con l’esperienza esistenziale della vittima del reato. Questi due passaggi a loro volta aprono, ove possibile, alla ricostruzione dei legami con la comunità. L’espressa previsione di obiettivi non è disgiunta dalla consapevolezza che talvolta, nella complessità dell’opera riparativa, essi sono innanzitutto orizzonti programmatici. Il ricorso al verbo ‘tendere’ vuole proprio sottolineare come il senso della giustizia riparativa resta intatto anche ove sia impossibile raggiungere quegli scopi ideali.
Merita un cenno il richiamo alla “responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa”, da intendersi come interna alla logica riparativa (come si è detto: responsabilizzazione *verso* l’altro, riconosciuto come vittima del reato), piuttosto che in senso giuridico-penalistico. La giustizia riparativa si muove su binari differenti rispetto all’accertamento della penale responsabilità circa il fatto di reato, sicché la partecipazione al programma di giustizia riparativa, da parte della persona indicata come autore dell’offesa, non può assolutamente essere apprezzata, ai fini processuali, come ammissione di responsabilità penale.
I commi 3 e 4 dell’articolo 43 sanciscono il diritto all’accesso ai programmi di giustizia riparativa coerentemente con il principio sovranazionale secondo cui la giustizia riparativa dovrebbe essere “generalmente accessibile”. L’accesso, innanzitutto, è sempre favorito, è gratuito ed è assicurato non solo alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell’offesa ma potenzialmente a un ventaglio anche più ampio di soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti o toccati dalla vicenda. Questa pluralità di interessati si riflette poi sia nell’articolo 45, concernente i partecipanti, sia nell’articolo 53, che elenca i programmi di giustizia riparativa. Si è poi voluto sottolineare che il rispetto della dignità di ogni persona è il cardine della giustizia riparativa, la quale si offre come spazio e tempo di incontro, senza discriminazioni, tra persone uguali in dignità, nonostante ciò che ciascuna possa avere subìto o compiuto.
Il principio di accessibilità è tendenzialmente assoluto e vede come unico limite il pericolo per l’incolumità dei partecipanti, pericolo che deve essere concreto e derivare dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Pertanto, chi desidera partecipare ad un programma di giustizia riparativa, a seguito di adeguata informazione ed espressione di consenso sempre revocabile, deve essere messo nella condizione di poterlo fare, senza che chicchessia possa impedirglielo, se non l’autorità giudiziaria, nell’unico caso della sussistenza di un pericolo concreto per i partecipanti, derivante dal programma stesso.

1.1.2 Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 44 - Principi sull’accesso

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.
2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.
3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

V. art. 44 dello schema di decreto

L'articolo 44 specifica ulteriormente i termini del principio di accessibilità, fornendo al tempo stesso il perimetro – molto ampio – di applicazione del decreto. Infatti, la fattispecie di reato o la sua gravità non sono ostativi all'avvio di un programma di giustizia riparativa che può quindi aver luogo, potenzialmente, per qualsiasi illecito penale, sussistendo il consenso informato e la partecipazione volontaria delle persone interessate.
Il comma 2 delimita nella materia penale il perimetro del diritto di accesso ai programmi di giustizia riparativa, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato: durante un procedimento, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.
Il comma 3 amplia ulteriormente detto perimetro soltanto per i reati procedibili a querela, stabilendo la possibilità di accesso ai programmi anche prima della proposizione della querela. In tal modo, dunque, da un lato, è possibile accedere a un programma di giustizia riparativa prima e a prescindere dell'eventuale instaurazione di un procedimento penale e, dall'altro lato, si potrebbe ottenere un reale effetto deflattivo sulla stessa instaurazione dei procedimenti.
Pertanto, la disciplina organica della giustizia riparativa consente uno spettro di possibilità di incontri riparativi anche laddove la giustizia penale "classica" termina il suo mandato. Al tempo stesso, restano estranee all'ambito di applicazione della presente disciplina la giustizia riparativa in ambito sociale e scolastico e ovviamente le altre forme di mediazione dei conflitti.

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 45 - Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;

c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.

V. art. 45 dello schema di decreto

Accanto alla vittima del reato e al soggetto indicato come autore dell'offesa – i protagonisti principali di un incontro riparativo, già definiti nella norma di apertura –, l'articolo 45, lettera c) struttura e dà consistenza alla "comunità", figura spesso richiamata in relazione alla giustizia riparativa, ma fluida e poco tassativa come riconosciuto dallo stesso *Handbook on restorative justice programmes* delle Nazioni Unite (p. 64). I soggetti "appartenenti alla comunità" sono sia persone fisiche, sia enti – pubblici e privati –, le famiglie della vittima del reato ma anche della persona indicata come autore dell'offesa, nonché le persone di supporto e i gruppi di appartenenza di entrambi (gruppi etnici, religiosi, politici, linguistici, ecc.). I programmi di giustizia riparativa in materia penale sono aperti a coinvolgere la comunità non soltanto quale destinataria delle politiche di riparazione, ma anche quale "attore sociale" che assume un ruolo attivo nel percorso di ricomposizione. In tal modo si chiarifica ulteriormente come la giustizia riparativa in materia penale è giustizia penale *pubblica* che mai si risolve in una 'questione privata' fra vittima del reato e reo. La giustizia riparativa in materia penale dà bensì concretezza a modi e interventi atti a promuovere cittadinanza attiva ed a far maturare un clima di sicurezza sociale al fine di costruire una società del rispetto, capace di contemplare e accogliere le vulnerabilità individuali e collettive.
In linea con quanto esposto e tenuto conto dei principi dell'ordinamento internazionale richiamati in apertura della legge delega, tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è stato inserito anche "chiunque ne abbia interesse". Nell'ordinamento internazionale può essere, infatti, incluso nel programma di giustizia riparativa chiunque dimostri di avere un particolare interesse che viene leso dal reato (ad esempio, soggetti che pur non appartenendo alla comunità di riferimento, si siano trovati nella medesima condizione della vittima).

1.2 Persone minori di età

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 46 - Diritti e garanzie per le persone minori di età
1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

V. art. 46 dello schema di decreto

Il *favor minoris* domina questa disposizione che intende conformarsi al *Child friendly justice* scandito dalle fonti internazionali, adattando il complesso riparativo alle caratteristiche del minore e mettendo a frutto l'ampia sperimentazione di forme di *restorative justice* nel contesto minorile.
La disciplina che si introduce col presente decreto non va pertanto a sostituirsi al complesso degli istituti di giustizia riparativa già esistenti nell'ordinamento minorile, bensì ad integrare i medesimi, laddove tale integrazione sia compatibile con l'attuale disciplina.
Nel sistema come delineato dal presente decreto, la considerazione paritaria delle esigenze delle vittime di reato e delle persone cui è riferita l'offesa ed il peculiare coinvolgimento della comunità, impongono, laddove nella vicenda siano implicati minorenni, una accentuata valenza relazionale nella ricomposizione del conflitto e nella definizione di interventi riparativi. A questi stessi fini la formazione teorico pratica dei mediatori che si occuperanno dei minori sarà indirizzata in modo adeguato, tenendo conto delle diverse peculiarità e prospettive dei minori (v. art. 59).

2. Garanzie dei programmi di giustizia riparativa

2.1.1 Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; (omissis)*».

Art. 47 - Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.
2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.
3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.

5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua ad essi comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

V. art. 47 dello schema di decreto

Gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52 danno attuazione al principio contenuto nella lett. d) del comma 18, dell'articolo 1 della legge delega.
Il quadro di garanzie di contesto nella disciplina organica ne assicura a livello sistematico la massima estensione per tutti i soggetti coinvolti. Postulata l'assoluta volontarietà dell'accesso ai programmi, il decreto garantisce i diritti difensivi, la riservatezza, i diritti informativi, l'assistenza linguistica, disegnando uno specifico statuto dichiarativo del mediatore e fissando precisi limiti di utilizzabilità processuale per gli esiti dei programmi.
Il dispiegarsi temporale di questo spettro di tutele è assai ampio, operando sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria (o con uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 47) e protendendosi oltre la fase di esecuzione della pena. Completezza, tempestività ed effettività caratterizzano il diritto informativo, in una visione mutata e responsabilizzante dell'intero sistema giudiziario (§ 19 Raccomandazione 2018/8.).
Ai sensi dell'articolo 47, l'autorità giudiziaria è tenuta a fornire alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell'offesa una informazione tempestiva, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nonché sui servizi disponibili. Analoga informazione è fornita agli stessi soggetti dagli istituti e servizi del Ministero della giustizia, anche minorili, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi.
Il diritto informativo si estende poi a tutti i soggetti contemplati nell'articolo 45 (*la vittima del reato; il soggetto indicato come autore dell'offesa; altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, le persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, i rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali*), una volta venuti a contatto con i mediatori. L'informazione che detti soggetti hanno diritto di ricevere dagli stessi mediatori deve risultare «effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti». Tali soggetti vengono informati altresì sulle garanzie e sui doveri previsti nel presente decreto. Sul mediatore si struttura un onere informativo compiuto relativo alla natura del percorso di giustizia riparativa, ai diritti involti, alle conseguenze della partecipazione.
Le medesime informazioni sono fornite pure all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché al difensore della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominato. Tali informazioni, coordinandosi espressamente con quanto dettato dall'articolo 49, devono essere fornite ai destinatari in una lingua comprensibile, in modo adeguato all'età e alle capacità. Va pertanto, per così dire, "personalizzata"

l'informazione, tenendo in adeguata considerazione le caratteristiche peculiari del destinatario della medesima (anagrafiche, socio-culturali, intellettive e di scolarizzazione).
La disposizione mira a consolidare il nesso fra informazione e libera esplicazione del consenso alla partecipazione, con proiezioni sulla «natura del percorso e sui possibili esiti e implicazioni, ivi incluso l'impatto che eventualmente il percorso di giustizia riparativa avrà su futuri procedimenti penali» (§ 16 della Raccomandazione 2018/8), ponendosi l'obiettivo di assicurare l'incontro con la vittima del reato.
Al fine di rendere effettive nel processo penale le informazioni sopra indicate, sono stati modificati, con il presente decreto, come si vedrà più oltre, anche diversi articoli del codice di procedura penale, introducendo anche l'obbligo di avviso nei confronti dell'imputato e della vittima del reato in ordine alla possibilità di intraprendere un programma di giustizia riparativa.

Art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega: «*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)*».

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la ritrattabilità del consenso in ogni momento; (omissis)*».

Art. 48 - Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa
1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.
2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.
3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non presti il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.
4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.
5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante *pro tempore* o da un suo delegato.
6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

V. art. 48 dello schema di decreto

L'articolo 48 disciplina le caratteristiche del consenso di ogni partecipante allo svolgimento del programma di giustizia riparativa, prevedendo che lo stesso debba essere personale,

libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta, ed altresì sempre revocabile, anche per fatti concludenti.
In tanto il consenso del partecipante può rivestire le predette caratteristiche in quanto il dovere informativo del mediatore sia stato adeguatamente adempiuto, sì che la norma prevede, nel comma 6, che a questi, nel corso del primo incontro, sia affidato il compito di procedere alla raccolta del consenso stesso; ciò che può evidentemente accadere soltanto all'esito della compiuta informazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3.
La norma offre poi una garanzia per così dire rinforzata ai protagonisti principali del programma (la vittima del reato e la persona indicata come autore dell'offesa), prevedendo la facoltà, per costoro, di farsi assistere dal proprio difensore, nella raccolta del consenso stesso, a seguito della manifestazione della relativa volontà.
Nel caso si tratti di un ente, infine, il consenso è espresso dal legale rappresentante *pro tempore* o da un suo delegato.
Una peculiare attenzione è riservata dalla norma alla volontà del minore nell'espressione del consenso. Sul punto, già nelle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato (maggio 2019), si prevede che le persone minori di età siano chiamate ad esprimere il proprio consenso, sempre accompagnato anche da quello dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore. Il presente decreto intende attribuire particolare e più incisivo rilievo alla volontà del minore, tenendo conto dell'attuale quadro normativo che riferisce all'ultraquattordicenne molteplici diritti e lo rende responsabile quanto ai suoi comportamenti; infatti, a titolo esemplificativo, il minore ultraquattordicenne è imputabile (art. 97 del cod. pen.), può proporre querela (art. 120 del cod. pen.), per essere adottato deve prestare personalmente il consenso (art. 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184), può impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità tramite il curatore speciale nominato dal giudice su sua richiesta (art. 264 del cod. civ.), può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (art. 2 *quinquies* codice privacy), può proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna resa all'esito del procedimento a suo carico, e, nel caso in cui l'impugnazione sia proposta anche dall'esercente la responsabilità genitoriale, si tiene conto soltanto di quella avanzata dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione (artt. 32 e 34 del DPR 22 settembre, 1988, n. 448, codice del processo penale minorile).
Viene dunque previsto nel presente decreto che se il minore è infraquattordicenne il consenso sia espresso, previo ascolto e assenso dello stesso, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Per il minore che ha compiuto quattordici anni si è intesa garantire la massima esplicazione della volontarietà affiancando anche la sua dichiarazione a quella dell'esercente la potestà; nel caso di difformità nella manifestazione del consenso fra lo stesso minore e l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale si è assegnata prevalenza alla volontà del primo soggetto. Il mediatore, infatti, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse del minore, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultimo. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore, in

una visione sistematica che tiene conto anche delle proiezioni sul fronte della responsabilità civile.
Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è prestato dal tutore soltanto previa audizione dell'interdetto. Se l'interdetto non è in condizioni di poter essere sentito, il consenso non potrà essere dato per suo conto dal tutore.
Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore; nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso sulla base delle specifiche determinazioni che il giudice tutelare assume nel provvedimento con cui nomina l'amministratore di sostegno o in provvedimenti successivi, anche emessi *ad hoc* in relazione allo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Sul punto si è ritenuto di dover richiamare l'attenzione dell'amministratore di sostegno sulla necessità di sottoporre al giudice tutelare la questione della capacità del beneficiario di esprimere o meno da solo il consenso alla partecipazione ad un programma di giustizia riparativa, e, se del caso, di sollecitare un provvedimento espresso di detto giudice, tenuto conto del disposto dell'articolo 405, quinto comma, numero 4 del codice civile (da cui si ricava il principio per il quale tutti gli atti che non sono indicati dal giudice tutelare nel provvedimento in questione come obbligatoriamente "assistiti" dall'amministratore di sostegno devono intendersi effettuabili dal beneficiario senza la predetta assistenza).

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) …. il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; (omissis)*».

Art. 49 - Diritto all'assistenza linguistica
1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è disposta la traduzione della relazione del mediatore.
3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore.
4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

V. art. 49 dello schema di decreto

Nell'articolo 49 in attuazione di una precisa indicazione della legge delega (articolo 1, comma 18, lett. d), si è dedicata un'apposita disposizione alla garanzia dell'assistenza linguistica a favore degli alloglotti: se si considera che il programma di giustizia riparativa consiste in un processo comunicativo e dialogico, è evidente che la partecipazione consapevole da parte di qualsiasi soggetto – si tratti della persona indicata come autore dell'offesa, della vittima del reato o di altro interessato – postula una conoscenza adeguata della lingua italiana. La valutazione circa l'adeguatezza del livello di conoscenza viene affidata al mediatore, il quale – avvalendosi eventualmente di un interprete – non potrà che tener conto degli obiettivi del

programma e della capacità dell'alloglotto di prendere effettivamente parte al programma. L'assistenza linguistica andrà garantita anzitutto nella comunicazione orale, con la nomina di un interprete, in applicazione delle norme fissate dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Per di più, andrà assicurata anche la traduzione della relazione del mediatore.
Di regola, l'interpretazione e la traduzione saranno effettuate nella lingua madre dell'alloglotto; nondimeno, con una disposizione innovativa nell'ordinamento italiano e in conformità a quanto previsto dalle fonti europee, si è prevista la possibilità di utilizzare una lingua veicolare soltanto a condizione che l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma.

2.1.2 Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato… (omissis)*».

Art. 50 - Dovere di riservatezza
1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che dichiarazioni integrino di per sé reato.
2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

V. art. 50 dello schema di decreto

L'articolo 50 disciplina la riservatezza, dalla quale è assistito lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, e di cui costituisce una delle garanzie fondanti la relativa disciplina organica (vedi articolo 43, comma 1, lett. e), imposta dalle fonti internazionali e qui declinata in conformità alla delega. La disposizione sancisce infatti l'assoluta impermeabilità di quanto i mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa apprendono in relazione alle attività e agli atti compiuti, alle dichiarazioni rese dai partecipanti ed alle informazioni acquisite, per ragione o nel corso del programma stesso. Tale riservatezza è vincibile, fermi i divieti di utilizzabilità, quando vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione imminente di reati o la commissione di reati gravi o ancora quando le dichiarazioni integrino di per sé reato, vale a dire allorché le stesse potrebbero tradursi nelle ipotesi, a titolo esemplificativo, di calunnia o di minaccia aggravata.

Al fine di evitare che la divulgazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel corso del programma possa ripercuotersi negativamente sia sul programma stesso che sul procedimento penale, i partecipanti sono tenuti a non rendere pubbliche le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è invece ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Si è disciplinata la proiezione dei contenuti delle dichiarazioni e delle informazioni in un momento in cui l'accertamento penale si è concluso, nel rispetto pieno della consensualità, qui ribadita, e sempre con modalità tali da assicurare, oltre alla riservatezza interpersonale, l'osservanza della normativa sulla privacy.

Anche in tutti i casi in cui il programma di giustizia riparativa non proceda per così dire in parallelo rispetto al procedimento penale (*per i reati procedibili a querela, prima che la stessa sia proposta, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza ed altresì dopo l'esecuzione di queste ultime*), la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è soggetta al regime sopraindicato, sempre a condizione che il programma di giustizia riparativa si sia concluso.

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la confidenzialità delle dichiarazioni …(omissis) …nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena*».

Art. 51 – Inutilizzabilità

1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

V. art. 51 dello schema di decreto

L'articolo 51 sanziona espressamente il valore probatorio delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa per tutta la durata del procedimento, nella fase dell'esecuzione, con riguardo al procedimento penale.

Si tratta di una precisa scelta di campo, ispirata alla tassatività della patologia probatoria, direttamente connessa ai principi sovranazionali che estendono le garanzie processuali alla giustizia riparativa (§ 23 della Raccomandazione 2018/8). Ci si è posti il duplice intento di tutelare in sede processuale sia l'attendibilità dell'accertamento dei fatti che la posizione dell'imputato, escludendo ripercussioni sfavorevoli legate alla partecipazione di costui al programma di giustizia riparativa. In tal modo si è inteso anche rafforzare ulteriormente la portata della riservatezza (§ 17 della Raccomandazione 2018/8).

La prescrizione di inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel contesto riparativo struttura un divieto legale di impiego probatorio che si ripercuoterà sulla decisione, sulla validità della motivazione, e sarà censurabile in sede di impugnazione. Dall'area della sanzione di inutilizzabilità probatoria sono eccettuati in via esclusiva: i contenuti della relazione di cui

all'art. 57, soggetta ad acquisizione e snodo essenziale di tutte le determinazioni processuali conseguenti l'esito riparativo; i casi previsti dall'articolo 50, comma 1 (consenso di tutti i partecipanti al programma alla rivelazione delle dichiarazioni stesse; rivelazione ritenuta indispensabile dal mediatore per evitare la commissione di imminenti o gravi reati; dichiarazioni integranti di per sé reato).

Art. 1, comma 18, lett. d) della legge delega: «*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (omissis) … la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena*».

Art. 52 – Tutela del segreto
1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale.
2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.
4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.
5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.
V. art. 52 dello schema di decreto

L'articolo 52, nel disciplinare la tutela del segreto, prende le mosse dal principio di delega, nella parte in cui prescrive la «*confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato*», procedendo poi a delineare i contorni del segreto stesso. Vengono infatti specificati: i dati conoscitivi coperti da segreto; le autorità dinanzi alle quali il segreto può essere opposto; i casi in cui la tutela del segreto risulta recessiva rispetto alla prevenzione di reati imminenti o gravi ed altresì rispetto alla necessità di perseguire reati integrati di per sé dalle dichiarazioni raccolte dal mediatore.
Vengono, inoltre, estese al mediatore le garanzie di cui all'articolo 200 c.p.p., in quanto compatibili.

Nell'articolo 200 c.p.p. è presente un bilanciamento fra le esigenze di accertamento processuale e la necessità -antitetica- di protezione legale rafforzata di taluni professionisti. La soluzione di equilibrio sistemico consente di garantire la massima esplicazione dell'impermeabilità dei contenuti e dello svolgimento del programma riparativo, in modo da esaltare la fiducia dei partecipanti nei confronti del mediatore, e da evitare qualsiasi ripercussione futura in capo allo stesso, e, al contempo, di circoscrivere l'obbligo di esternazione di quanto appreso in ragione della peculiare attività da questi esercitata.
In chiave di potenziamento delle garanzie del mediatore deve pure leggersi il richiamo ai diritti di libertà dello stesso, assicurati dai commi 2, 3 e 4, a costituire lo statuto della nuova figura professionale che si va a delineare. Invero, che il programma di giustizia riparativa sia un luogo per così dire protetto è assicurato dal divieto di procedere a sequestro, presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che gli stessi costituiscano corpo del reato. Allo stesso modo, e per le medesime finalità, non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.
A completare le garanzie del mediatore, nell'ottica della preservazione della confidenzialità delle dichiarazioni, è stato inoltre inserito un divieto di utilizzazione a fini probatori dei risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni illegittimamente eseguiti, salvo che gli stessi costituiscano corpo di reato oppure, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.
In ossequio alla specificità del modello riparativo, caratterizzato da riservatezza, confidenzialità, informalità, il comma 5 della disposizione prevede che il mediatore non abbia obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, eccettuate le ipotesi (peraltro già previste quali deroghe alla tutela del segreto) di cui all'articolo 50, comma 1, ultima parte (rivelazione ritenuta indispensabile dal mediatore per evitare la commissione di imminenti o gravi reati; dichiarazioni integranti di per sé reato).
Su tutti i contenuti delle interlocuzioni e delle attività dei programmi si dispiega pertanto piena protezione rispetto a scopi investigativi o di accertamento del reato.

3. Programmi di giustizia riparativa

3.1.1 Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 53 - Programmi di giustizia riparativa
1.I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:
a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;
b) il dialogo riparativo;
c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

V. art. 53 dello schema di decreto

Il titolo III del decreto disciplina i programmi di giustizia riparativa, tenendo conto che lo stesso decreto mira ad introdurre nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa (anche) con riferimento ai singoli programmi, alle loro modalità di svolgimento e agli esiti, nel rispetto dei principi di fonte sovranazionale, tra i quali si ricordano, in particolare:
a) la Direttiva 2021/29/UE:
"46. I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni";
b) la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 Consiglio d'Europa:
"II.4. La giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore dell'illecito e può includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato. Ciò può comprendere persone che sostengono le vittime o gli autori dell'illecito, operatori interessati e membri o rappresentanti delle comunità colpite. Di qui in avanti i partecipanti ai percorsi di giustizia riparativa saranno indicati, ai fini di questa Raccomandazione, con le locuzioni "le parti".
5. A seconda del paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini tra gli altri di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione";
c) la ECOSOC Resolution 2002/12 Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters:
"I.2. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles;
III.12. Member States should consider establishing guidelines and standards, with legislative authority when necessary, that govern the use of restorative justice programmes. Such guidelines and standards should respect the basic principles set forth in the present instrument and should address, inter alia: a) the conditions for the referral of cases to restorative justice programmes; b) the handling of cases following a restorative process; c) the qualifications, training and assessment of facilitators; d) the administration of restorative justice programmes; e) standards of competence and rules of conduct governing the operation of restorative justice programmes".

Al fine di dare piena attuazione alla legge delega si è ritenuto opportuno distinguere la *definizione* della giustizia riparativa (di cui all'art. 42) dalla *elencazione* dei programmi che la compongono.
L'articolo 53 fornisce un'elencazione dei programmi di giustizia riparativa aperta e non tassativa, lasciando spazio all'operatività di programmi non espressamente menzionati, dati la costante evoluzione e il progressivo affinamento dei metodi della giustizia riparativa. Sono particolarmente utilizzati i seguenti modelli, sia semplici che complessi: la mediazione, tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali; il dialogo riparativo (*restorative dialogue*) (diretto o indiretto) tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima; ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa (quale ad esempio il *circle*, metodo che non ha un equivalente terminologico nella lingua italiana ma che indica uno spazio di parola e di ascolto aperto a componenti della comunità).
Tra i programmi di giustizia riparativa rientra anche la mediazione con vittima aspecifica (o surrogata), ossia tra una vittima e una persona che ha commesso un reato analogo ma diverso rispetto a quello per cui si procede. L'Handbook delle Nazioni Unite colloca la mediazione con vittima aspecifica (o surrogata) tra i "quasi-restorative programmes" proprio per il fatto che non si indirizza alla vittima del reato per cui si procede.
I programmi di giustizia riparativa sono svolti dai mediatori, soggetti terzi, adeguatamente formati – come espressamente richiesto dalla Raccomandazione CM/Rec 2018(8) – indipendenti e imparziali. È importante che per ciascun programma intervengano almeno due mediatori, in modo da garantire terzietà indipendenza e imparzialità e da minimizzare i rischi di vittimizzazione secondaria.

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 54 - Attività preliminari
1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

V. art. 54 dello schema di decreto

L'articolo 54 disciplina le attività preliminari del programma di giustizia riparativa e, in particolare, l'incontro, che è il momento fondamentale della giustizia riparativa, ciò che consente ai mediatori di conoscere gli interlocutori e di impostare e condurre adeguatamente un programma di giustizia riparativa.

Sin dal primo incontro, i mediatori devono assicurarsi che la partecipazione degli interessati sia libera, consapevole e volontaria e non frutto di coartazione.
Risulta fondamentale, anche ai fini della raccolta del consenso dei partecipanti al programma di giustizia riparativa, che i mediatori forniscano tutte le informazioni necessarie circa le modalità di accesso e di svolgimento del programma, nonché i potenziali esiti, gli eventuali accordi tra i partecipanti e, infine, le garanzie e i doveri previsti nel presente decreto.
Ai colloqui preliminari è consentito alla persona indicata come autore dell'offesa e alla vittima di intervenire assistite dal difensore. Ai successivi incontri con i mediatori, per consentire che il programma di giustizia riparativa possa svolgersi secondo la natura che gli è propria – e quindi garantendo uno spazio protetto di ascolto nonché di gestione delle emozioni e dei bisogni connessi all'esperienza di vittimizzazione –, non è consentito ai difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato di parteciparvi. La figura dei difensori potrà comparire nuovamente sulla scena soltanto in fase di definizione degli accordi relativi all'esito materiale del programma, quando potranno essere necessarie competenze professionali (vedi articolo 56, comma 5).
Le principali indicazioni relative all'importanza dell'articolo in commento sono contenute nelle seguenti fonti sovranazionali:
a) Direttiva 2012/29/UE, in particolare i considerando 46, 52, art. 12
b) Raccomandazione CM/Rec(2018)8, in particolare II, 3 e 4; III, 14 e 16; V, 25-26; VI, 50.

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 55 - Svolgimento degli incontri
1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.
2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.
3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.
4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

V. art. 55 dello schema di decreto

Si è ritenuto opportuno inserire una norma dedicata a spazi e tempi per l'espletamento dei programmi di giustizia riparativa (articolo 55) in quanto essi sono di fondamentale importanza sia per la buona riuscita dei programmi stessi, sia per assicurare un trattamento dignitoso, professionale e rispettoso di coloro che vi partecipano.
È bene anzitutto che i programmi di giustizia riparativa si svolgano in luoghi diversi da quelli propri della giustizia ordinaria: ciò non solo consente di sottolineare l'alternatività del

paradigma della giustizia riparativa, ma soprattutto permette alle parti di accedere a spazi atti a garantire confidenzialità, riservatezza, gestione attenta del primo contatto visivo e del dialogo e, perciò, a promuovere affidamento e fiducia. Tutti gli elementi sopra menzionati sono indispensabili al corretto e proficuo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
Il trattamento dei partecipanti, oltre a essere improntato a rispetto e non discriminazione, deve essere equi-prossimo: quest'ultima indicazione è volta ad assicurare che i mediatori abbiano la capacità di esprimere eguale attenzione e cura nei confronti dei partecipanti, dei loro bisogni e delle loro emozioni, senza assumere atteggiamenti giudicanti, parziali o atti a orientare l'accordo riparativo.
Il fattore tempo è ulteriore elemento di cui tener conto nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, in modo che le parti possano accedere e partecipare al programma quando si sentono realmente pronte ad affrontare gli effetti dell'esperienza di vittimizzazione agita e subita. Una questione delicata è quella del raccordo tra i tempi della giustizia riparativa e quelli del processo, che seguono, rispettivamente, dinamiche soggettive ed interiori, nel primo caso, e dinamiche oggettive e giuridicamente orientate, nel secondo.
Il comma 4 è funzionale a creare l'indispensabile raccordo tra autorità giudiziaria e centri per la giustizia riparativa prevedendo comunicazioni intermedie, finalizzate a condividere tempi e aspettative di svolgimento o di chiusura di un programma di giustizia riparativa. Le principali indicazioni relative all'importanza dell'articolo in commento sono contenute nelle seguenti fonti sovranazionali:
a) Direttiva 2012/29/UE, in particolare i considerando 46, 52, art. 1.
b) Raccomandazione CM/Rec(2018)8, in particolare III, 15 e 17; VI, 46, 47, 48 e 52.

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 56 - Disciplina degli esiti riparativi
1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.
V. art. 56 dello schema di decreto

L'articolo 56 disciplina, in particolare, l'ipotesi in cui il programma di giustizia riparativa si concluda con un esito riparativo, indicandone i tipi.

Rileva ai fini dell'innesto del sistema di giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale classica la circostanza che l'esito riparativo si collochi a monte di un programma svolto con la vittima, che sia anche la persona abilitata, in forza della disciplina processuale, a rivestire un ruolo nel procedimento penale.
Per la disamina ed il commento della nozione di esito riparativo si rimanda all'illustrazione relativa all'articolo 42, comma 1, lett. e).
L'esito riparativo si atteggia in due forme, simbolico o materiale. L'esito simbolico è categoria non tassativa, potendo ricomprendere, tra l'altro, dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. Allo stesso modo, anche l'esito materiale è nozione aperta e proteiforme; nella disposizione del comma 3, sempre a titolo esemplificativo, sono annoverate le evenienze verosimilmente più ricorrenti, quali il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
Il ruolo del mediatore continua ad essere indefettibile, anche nella fase esecutiva degli accordi relativi all'esito simbolico, nella quale costui deve garantire ai partecipanti adeguata assistenza, affinché il programma sia portato a compimento in maniera soddisfacente per tutti costoro.
Quanto invece agli accordi relativi all'esito materiale, la disposizione del comma 5 tiene conto della natura degli interessi coinvolti e delle conseguenze implicate da tale categoria di esiti ed offre pertanto un'ulteriore garanzia alla persona indicata come autore dell'offesa ed alla vittima del reato, prevedendo che questi possano farsi assistere dai rispettivi difensori nella definizione degli accordi in questione.

3.1.2 Valutazione dell'autorità giudiziaria

Art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega: «*introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*».

Art. 57 - Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria
1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

V. art. 57 dello schema di decreto

L'articolo 57 è volto a disciplinare la comunicazione all'autorità dell'esito dei programmi di giustizia riparativa, in modo che di tale esito si possa tener conto nell'ambito del procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena.

La relazione compilata dal mediatore deve contenere la descrizione essenziale dell'accordo di riparazione e del tipo di attività svolte senza nulla dire circa il contenuto del dialogo tra le parti. In tal modo si garantisce il rispetto della confidenzialità e della riservatezza delle dichiarazioni rese dai partecipanti e tuttavia l'autorità giudiziaria è in grado di acquisire il risultato di un percorso di giustizia riparativa nei termini essenziali dell'accordo consensualmente raggiunto.
Anche la mancata effettuazione del programma è opportuno che venga comunicata all'autorità giudiziaria. Quest'ultima non può tuttavia utilizzare l'informazione *in malam partem*. Ciò allo scopo di mantenere nella totale disponibilità e volontarietà delle parti la partecipazione al programma di giustizia riparativa e di rendere il consenso prestato sempre revocabile senza timore, per i partecipanti, di eventuali effetti negativi o pregiudizievoli connessi alla mancata partecipazione o all'interruzione anticipata del percorso.
Le principali indicazioni relative all'importanza dell'articolo in commento sono contenute nelle seguenti fonti sovranazionali:
a) Direttiva 2012/29/UE, in particolare art. 12.
b) Raccomandazione CM/Rec(2018)8, in particolare III, 16 e 17; VI, 49, 50 e 53.

Art. 1, comma 18, lett. e) della legge delega: «*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva*».

Art. 58 - Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa
1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.
2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

V. art. 58 dello schema di decreto

L'articolo 58 dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, la quale detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa al possibile effetto giuridico che lo svolgimento del programma di giustizia riparativa può avere nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, è stata introdotta nel decreto legislativo una norma generale relativa alla valutazione da parte del giudice dell'esito riparativo del programma e sono state modificate talune norme del codice penale, di seguito precisate, che indicano gli istituti che il giudice, nel corso del processo, può applicare a favore dell'imputato, proprio in virtù del programma svolto e dell'esito riparativo raggiunto. Allo stesso modo si è intervenuti anche su talune norme dell'ordinamento penitenziario.
È dunque previsto nella disposizione in esame che l'autorità giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo e che la mancata effettuazione del programma,

l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un accordo non possano produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
Ciò che può incidere, ai fini dell'applicazione, nell'ambito del procedimento penale, di determinati istituti, nei confronti e a favore dell'imputato è soltanto l'esito riparativo come definito dall'articolo 42, comma 1, lett. e) e come disciplinato dall'articolo 56. L'interruzione del programma o il mancato raggiungimento di un accordo non possono dal giudice essere valutati a sfavore dell'imputato. Il medesimo criterio di valutazione deve essere adoperato anche in fase di esecuzione nei confronti del condannato.
Nella valutazione da farsi da parte del giudice in sede di cognizione, in particolare, è stato poi inserito il riferimento all'articolo 133 del codice penale, così introducendosi un ulteriore criterio da utilizzarsi ai fini della determinazione della pena: l'avere partecipato l'imputato a un programma di giustizia riparativa, quando lo stesso si sia concluso con un esito riparativo. Nella discrezionalità dosimetrica prevista dall'art. 133 del codice penale, il giudice tiene conto anche di tale elemento, nell'ambito della valutazione complessiva che il medesimo è chiamato a fare, ovviamente tenendo conto anche dell'adempimento degli obblighi comportamentali, laddove assunti, o del loro mancato adempimento, per cause non imputabili all'imputato.
Può in conclusione affermarsi che l'intera disciplina organica della giustizia riparativa innestata nel procedimento penale sia pervasa dal divieto di valutazione *in malam partem* dell'eventuale fallimento o interruzione del programma di giustizia riparativa.

***

4. Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività

4.1.1 Formazione dei mediatori esperti

Art. 1, comma 18, lett. f) della legge delega: «*disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo*».

Art. 59 - Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.
4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

V. art. 59 dello schema di decreto

Gli articoli 59 e 60 danno attuazione all'articolo 42, comma 18, lett. f), della legge delega, la quale detta al legislatore delegato i criteri da seguire nella previsione della disciplina relativa ai mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, sotto i distinti profili: delle modalità e dei contenuti della loro formazione; dell'individuazione dei requisiti e dei criteri per l'esercizio dell'attività professionale; delle modalità di accreditamento degli stessi presso il Ministero della giustizia. Al fine di dare attuazione ai predetti criteri, sono state introdotte nel decreto legislativo due norme, di cui la prima dedicata alla sola formazione, e la seconda sia ai requisiti e criteri per l'esercizio dell'attività professionale che alle modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia.
La delicatezza del ruolo svolto dal mediatore nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa ha spinto il legislatore a disegnare, nella prima norma (articolo 59), una figura professionale che abbia competenze multidisciplinari e trasversali, idonee a garantire l'ascolto dei percorsi emotivi dei partecipanti e la rielaborazione di eventi traumatici, oltre che di comportamenti che, integrando il disvalore sociale tipico del reato, potrebbero essere, sono o sono stati oggetto di accertamento giurisdizionale.
Pertanto, il percorso formativo, come delineato nella prima norma, si sostanzia nell'acquisizione di attitudini di natura tecnica e pratica, fondate sui principi deontologici posti alla base del ruolo svolto dal mediatore. Nel contempo, la sensibilità e le conoscenze maturate per effetto del percorso formativo in questione assicurano che il mediatore sia in grado, nello svolgimento del programma, di gestire gli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa, tenendo conto delle esigenze sia della vittima che della persona indicata quale autore dell'offesa medesima, ponendosi in una posizione di equiprossimità rispetto ad entrambe.
La nozione di "mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa" è riferita alla figura professionale di nuovo conio, unica deputata allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa in materia penale.

Per accedere ad un corso di formazione finalizzato a conseguire la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa occorre possedere i requisiti previsti dal comma 8. Occorre, infatti, aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e superato una prova il cui contenuto culturale/attitudinale è stato demandato, nella sua puntuale disciplina, dal comma 10, ad un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, in ragione delle relative competenze in materia. La previsione del possesso di una laurea, senza limitazioni oggettive, intende garantire la proficuità del percorso formativo, favorito dal livello culturale dei partecipanti, quanto più possibile omogeneo, ed altresì arricchito dalla varietà delle provenienze universitarie dei medesimi.

La previsione del superamento della prova finale intende poi assicurare la verifica dell'esito positivo del percorso formativo.

Quello appena descritto è l'ambito soggettivo di legittimazione a ricevere la formazione rivolta al mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa.

La norma costruisce poi il percorso formativo del mediatore esperto attraverso la previsione di una formazione iniziale e continua, come stabilito dal comma 2.

La formazione iniziale si snoda attraverso un percorso teorico-pratico di 240 ore, mentre quella annuale o, come definita dalla norma, "continua", si svolge per almeno trenta ore, nell'arco dei dodici mesi. Il comma 4 ne delinea le caratteristiche trasversali, indicando la qualità dell'aggiornamento continuo e l'esigenza del confronto con esperienze internazionali.

La formazione di base così proporzionalmente articolata mira a far conseguire gli strumenti qualitativi e le competenze necessarie allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. Si tratta, a ben vedere, di un'attività che deve far sviluppare attitudini emotive e cognizioni tecniche funzionali all'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Allo sviluppo di capacità relazionali volte a favorire l'incontro che è alla base del programma, deve necessariamente accompagnarsi la conoscenza degli elementi essenziali delle discipline specialistiche correlate alla giustizia riparativa.

Di qui l'esigenza di ripartire in due momenti il percorso di formazione.

Dal punto di vista teorico, considerata la contiguità della giustizia riparativa al sistema della giustizia penale, il comma 5 individua le aree tematiche considerate necessarie alla preparazione del mediatore esperto (principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nozioni basilari di diritto penale, processuale penale, penitenziario e minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate).

La formazione pratica, impostata secondo il modello del *learning by doing*, viene descritta nel successivo comma 6 e punta allo sviluppo delle capacità relazionali, funzionali alla gestione delle ricadute del conflitto, caratterizzandosi per essere orientata ad una precipua sensibilità nei confronti dei soggetti vulnerabili e particolarmente fragili. Il conseguimento della qualifica di "mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa" deriva dalla frequentazione del corso di formazione, nonché dal successivo superamento della prova di fine corso. Detta prova riproduce lo stesso dualismo teorico-pratico valido per la fase di studio e successivo tirocinio.

Nel comma 7 vengono individuati i soggetti istituzionali cui è demandata la somministrazione del percorso formativo. All'Università spetterà la formazione teorica, mentre quella pratica verrà affidata ai Centri di giustizia riparativa, nell'ambito delle rispettive competenze.
Le forme e i tempi della formazione pratica e teorica e le modalità di collaborazione tra Centri e Università trovano la loro disciplina di dettaglio nel ridetto decreto interministeriale.
Quanto in particolare alla formazione pratica, la stessa è affidata agli esperti formatori, che si caratterizzano, tra i mediatori esperti, per la competenza acquisita nel tempo ed in base alle esperienze maturate nella gestione di programmi di giustizia riparativa.
La sede per realizzare la parte pratica della formazione è ciascun Centro di giustizia riparativa avente i requisiti di legge per operare in regime pubblico.

4.1.2 Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 1, comma 18, lett. f) della legge delega: «*disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo*».

Art. 60 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti
1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, nonché i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalità di revisione dell'elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.
3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

V. art. 60 dello schema di decreto

L'articolo 60, insieme all'articolo 59, come già illustrato, dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. f), della legge delega, individuando sia requisiti e criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto che modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 60, al comma 1, stabilisce i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto.
Lo stesso richiama, innanzitutto, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, prerogativa condizionante l'accesso al corso di formazione, indi richiede il superamento della prova finale del corso in questione e del tirocinio di cui al comma 3, ultima parte dell'articolo 59, nonché l'inserimento nell'elenco di cui al comma successivo. Una volta completato infatti il percorso di formazione descritto nel presente decreto, la possibilità di esercitare l'attività di mediatore esperto viene subordinata dal legislatore all'inserimento, da parte del Ministero della giustizia, nell'elenco dedicato, a fronte della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Tale inserimento, come detto, ha natura costitutiva e per ciò solo abilitante all'esercizio dell'attività di mediatore esperto.
L'opzione per una disciplina rigorosa delle modalità di accreditamento si ricollega all'esigenza che lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa sia affidato a soggetti che abbiano conseguito quella preparazione ritenuta adeguata all'assunzione di un compito così delicato, tenuto conto delle possibili ricadute dell'esito favorevole del programma sul processo penale. Per tale ragione la possibilità di esercitare tale attività sulla base della contestuale ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge è legata alla circostanza della permanenza nel tempo del possesso degli stessi requisiti.
All'istituzione dell'elenco dei mediatori esperti si provvede poi, secondo il disposto del comma 2, con separato decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca.
Dal punto di vista del contenuto soggettivo dell'elenco, quest'ultimo contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale ulteriore qualifica di formatori (riconosciuta, come si è visto, a coloro che risultano in possesso delle esperienze e delle competenze di cui al comma 7 dell'articolo precedente, valutate secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale di cui al comma 10 della stessa norma).
Con il decreto istitutivo dell'elenco verranno disciplinati: i criteri/requisiti stabiliti per l'inserimento e per la cancellazione -temporanea o definitiva- nell'elenco; le modalità di revisione dell'elenco medesimo; infine, la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all'articolo 18 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. Tale ultima disposizione si ricollega alla necessità di rendere compatibile l'esercizio dell'attività di mediatore esperto con la tempistica della strutturazione del sistema formativo come delineato dall'articolo 59.
Inoltre, nel medesimo decreto verranno individuati i requisiti di onorabilità per l'iscrizione nell'elenco e si prevederà la misura dell'eventuale contributo da versare per l'iscrizione.
Lo stesso decreto, peraltro, disciplinerà i casi di incompatibilità ad esercitare l'attività di mediatore esperto, in considerazione dei principi di indipendenza e autonomia del ruolo svolto oltre che di equiprossimità da ciascuno dei partecipanti coinvolto nel programma.
Anche per l'individuazione dei criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, la norma rinvia allo stesso decreto.
L'ultimo comma della norma in esame contiene, in relazione all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco dei mediatori esperti, la clausola di invarianza finanziaria.

5. Servizi per la giustizia riparativa

5.1.1 Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria*».

Art. 61 - Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa
1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.
2. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un Sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.
3. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.
5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.
6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

V. art. 61 dello schema di decreto

Il Capo V del decreto disciplina l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, che lo stesso decreto definisce (articolo 42, comma 1, lett. f) come "*tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa*".
Tale organizzazione vede il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici sia a livello nazionale sia a livello locale, con lo scopo di soddisfare due precisi criteri di delega contenuti nella lett. g) del comma 18 dell'articolo 1: il criterio che impone che siano titolari del servizio "*strutture pubbliche facenti capo agli enti locali*" nonché il criterio che impone di assicurare la disponibilità dei servizi di giustizia riparativa sull'intero territorio nazionale.

L'individuazione in concreto delle strutture pubbliche cui compete la titolarità del servizio è disciplinata dall'articolo 63, mentre l'articolo 61, nel rispetto del secondo criterio di delega, individua nel Ministero della giustizia il soggetto competente a coordinare i servizi di giustizia riparativa sul territorio nazionale. Nello specifico, il Ministero è chiamato a programmare le risorse da investire, a proporre i livelli essenziali delle prestazioni e a monitorare i servizi erogati. Per assolvere a tali funzioni il Ministero si avvale di un organo *ad hoc* – denominato Conferenza nazionale per la giustizia riparativa – in cui siedono i rappresentati delle venti regioni e delle due province autonome insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica.
Quanto ai soggetti chiamati a partecipare a detta conferenza, la prima formulazione della norma li aveva individuati nei rappresentati delle venti regioni e delle due province autonome insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica.
Successivamente, in sede di esame preliminare del presente schema di decreto legislativo, è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134.
In detto parere si dà atto del fatto che le Regioni si siano espresse in senso favorevole alla proposta dell'ANCI, circa l'inserimento dei rappresentanti dei Sindaci nella Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, in aggiunta ai rappresentanti delle Regioni. A tal fine, e tenuto conto del numero dei rappresentanti per le Regioni o le Province autonome, che possono partecipare alla Conferenza nazionale, si è provveduto a modificare la norma, prevedendo la partecipazione alla stessa Conferenza anche di un Sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'ANCI.
I membri della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa garantiscono il raccordo con le regioni e le realtà locali, avendo i rappresentanti regionali e delle province autonome nonché i Sindaci la possibilità di riferire in sede di Conferenza nazionale sulle esperienze e sulle esigenze specifiche del territorio da essi governato. D'altra parte, gli esperti sono in grado di valutare la qualità dei servizi offerti, anche in considerazione delle caratteristiche delle comunità locali di riferimento. Inoltre, il contributo scientifico degli esperti risulta rilevante anche per proporre nuovi approcci. La disposizione dell'articolo 61 prevede pertanto che della Conferenza facciano parte esperti della materia che posseggano sia competenze scientifiche sia competenze pratiche proprie dei mediatori esperti. La rappresentanza equilibrata dei due profili costituisce un requisito vincolante per la loro designazione, la quale è demandata a un decreto del Ministro della giustizia di concerto col Ministro dell'università e della ricerca.
Le attività correlate al coordinamento vengono svolte con cadenza annuale, così come con cadenza annuale il Ministro della giustizia deve presentare una relazione – redatta dalla Conferenza nazionale – al Parlamento per renderlo edotto dello stato della giustizia riparativa.
La scelta di convocare la Conferenza nazionale da remoto e di non prevedere maggiori oneri per la finanza pubblica per lo svolgimento delle sue attività viene incontro alla necessità di destinare le attuali risorse stanziate esclusivamente all'istituzione e al funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa. Ciò, sempre nell'ottica di garantire l'erogazione dei servizi

su tutto il territorio, in controtendenza rispetto alla situazione esistente, che vede interessate solo poche realtà locali e, tra l'altro su base volontaria.

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; (omissis)*».

Art. 62 - Livelli essenziali delle prestazioni
1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.

V. art. 62 dello schema di decreto

Nel coordinamento nazionale dei servizi di giustizia riparativa è affidato al Ministero della giustizia il compito di proporre i livelli essenziali delle prestazioni, mentre, a norma dell'articolo 62, la loro determinazione effettiva ricade sulla Conferenza unificata Stato-autonomie locali.
Questa sede appare la più consona visti sia i soggetti coinvolti sia le funzioni attribuite alla Conferenza unificata, in particolare «di discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici» (art. 9, comma 6, lett. b) decreto legislativo n. 281 del 1997).
Nel predeterminare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, la Conferenza è vincolata al rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal decreto legislativo. In particolare, il diritto di accesso e la partecipazione gratuita ai programmi di giustizia riparativa, la corretta informazione degli interessati, lo svolgimento delle attività in luoghi idonei a garantire indipendenza e riservatezza, i doveri di riservatezza e l'inutilizzabilità dell'informazione professionale.
Un ulteriore vincolo è rappresentato dalla necessità di rispettare il limite delle disponibilità dello speciale fondo istituito, per gli interventi in materia di giustizia riparativa, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, di questo stesso schema di decreto.

5.1.2 Centri di giustizia riparativa

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di*

vittimizzazione ripetuta e secondaria».

Art. 63 - Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa
1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Per ciascun distretto di corte d'appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:
a) il Ministero della giustizia;
b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello;
c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello;
d) i Comuni, sede di uffici giudiziari, compresi nel distretto di corte d'appello;
e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di corte d'appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte d'appello, il Procuratore generale presso la Corte d'appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

V. art. 63 dello schema di decreto

Nell'articolo 63, in ottemperanza al criterio di delega che richiede di affidare l'erogazione dei servizi di giustizia riparativa «*a strutture pubbliche facenti capo agli enti locali*», viene disciplinata la procedura per l'individuazione degli enti locali presso cui istituire i Centri per la giustizia riparativa.
Stante l'estrema varietà delle esperienze esistenti di giustizia riparativa, ora in capo ai comuni, ora in capo a province, ora promosse mediante leggi regionali, la scelta del legislatore è stata quella di evitare di individuare direttamente, tramite il decreto legislativo, gli enti locali preposti alla istituzione dei centri. In ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza si è invece scelto di affidare ad un organo *ad hoc* – la Conferenza locale per la giustizia riparativa – il compito di provvedere in tal senso, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto. Lo strumento della Conferenza locale è funzionale a individuare di volta in volta la migliore soluzione, evitando le rigidità di un modello unico di

organizzazione dei servizi che, al contrario, non soddisferebbe l'esigenza di rispettare le peculiarità territoriali.
L'articolo 63 prevede quindi l'istituzione di una Conferenza locale per ciascun distretto di corte d'appello con la funzione di individuare, all'interno del distretto, gli enti locali cui è affidato il compito di istituire i Centri per la giustizia riparativa e organizzare i relativi servizi. Alla conferenza partecipano un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante delle regioni o province autonome e un rappresentante delle province o città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello, un rappresentante per ogni comune ricompreso nel distretto che sia sede di uffici giudiziari o presso il quale siano in atto esperienze di giustizia riparativa.
In una prima formulazione della norma, la convocazione e la presidenza della Conferenza era stata affidata al Presidente della Regione o della Provincia autonoma (o, se il distretto si estende sul territorio di più di una Regione, al Presidente della Regione in cui ha sede l'ufficio di corte d'appello).
Successivamente, in sede di esame preliminare del presente schema di decreto legislativo, è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134.
In detto parere si dà atto del fatto che le Regioni si siano espresse in senso favorevole alla proposta dell'ANCI, circa l'affidamento del coordinamento della Conferenza locale per la giustizia riparativa ad un rappresentante del Ministero della Giustizia. A tal fine, si è provveduto a modificare la norma, affidando la presidenza e il coordinamento della Conferenza locale per la giustizia riparativa ad un rappresentante del Ministero della Giustizia o a un suo delegato.
L'individuazione da parte della Conferenza degli enti locali ai quali affidare l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e l'organizzazione dei relativi servizi soggiace al rispetto dei criteri indicati al comma 5. Oltre a dover tener conto del fabbisogno di servizi per la giustizia riparativa e delle risorse umane, strumentali e finanziarie che possono essere messe a disposizione dagli enti locali, va assicurato che l'insieme dei Centri per la giustizia riparativa fornisca l'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa e che i singoli Centri siano in grado di offrire i livelli essenziali delle prestazioni.
Nell'individuazione degli enti locali cui affidare l'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa, la Conferenza deve inoltre sentire gli esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, i presidenti della Corte d'appello, il Procuratore generale presso la Corte d'appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali delle corti d'appello. Ciò nell'ottica di fornire elementi utili per ricostruire anche la realtà giudiziaria locale.
Lo strumento giuridico attraverso cui si individuano i Centri è il protocollo d'intesa, stipulato tra la Conferenza e gli enti locali cui si affida la loro istituzione.

Art. 1, comma 18, lett. g) della legge delega: «*individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento*

dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria».

Art. 64 - Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.
2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono altresì dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.
3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.
4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.

V. art. 64 dello schema di decreto

L'articolo 64 disciplina le forme di gestione dei servizi per la giustizia riparativa.
Il comma 1 prevede che i Centri, nella prestazione dei servizi, assicurino i livelli essenziali delle prestazioni, come definiti ai sensi dell'articolo 62.
Il comma 4 prevede che i Centri debbano necessariamente affidare lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa solo ed esclusivamente a mediatori esperti, cioè a soggetti che abbiano conseguito la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 59 e che siano stati altresì inseriti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 60.
Quanto alle forme di gestione, il comma 2 prevede che i Centri possano scegliere tra tre diversi modelli: prestare i servizi mediante proprio personale, dotato della qualifica di mediatore esperto; appaltare il servizio a mediatori esperti esterni all'ente di riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli 140 e ss. decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici); affidare il servizio a enti del terzo settore nel rispetto delle procedure previste agli articoli 55 e 56 decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore).
Nell'ipotesi dell'appalto e dell'affidamento a enti del terzo settore il comma 3 stabilisce il contenuto necessario del contratto o della convenzione.
L'ampia discrezionalità di scelta nelle forme di gestione riconosciuta ai Centri si giustifica alla luce delle attuali esperienze di giustizia riparativa. Ad oggi, gran parte dei servizi esistenti sono assicurati tramite la collaborazione tra enti locali e strutture esterne, una formula questa che ha dato buona prova in termini di garanzia e affidabilità nella gestione dei programmi. Solo in pochi casi l'ente locale internalizza la gestione di tutti i servizi. Inoltre, prevedere la possibilità di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e associazioni di

promozione sociale, a norma dell'articolo 56 decreto legislativo n. 50 del 2016, valorizza appieno il principio di sussidiarietà orizzontale *ex* articolo 118, comma 4, della Costituzione.

Art. 65 - Trattamento dei dati personali

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lett. q) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualità di titolari del trattamento.
2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

V. art. 65 dello schema di decreto

L'articolo 65 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, da parte dei Centri per la giustizia riparativa, individuati quali titolari del trattamento stesso.
I primi due commi dispongono che il trattamento dei dati personali avvenga in accordo con la disciplina contenuta nel Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) e nel codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Nel comma 1 è altresì contenuto il cosiddetto principio di "minimizzazione" dei dati personali, secondo il quale la condizione di liceità del trattamento dei dati personali risiede nella limitazione nell'oggetto della raccolta ai soli dati indispensabili, pertinenti e relativi a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui i dati stessi sono raccolti e trattati.
Il comma 3 rinvia per la disciplina di dettaglio ad uno specifico decreto del Ministro della giustizia da adottarsi nel termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 1, comma 19 della legge delega: «*Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia*».

Art. 66 - Vigilanza del Ministero della giustizia

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.
2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

V. art. 66 dello schema di decreto

L'articolo 66, nel disciplinare il potere di vigilanza del Ministero della giustizia sull'intero sistema della giustizia riparativa, prevede, innanzitutto, un onere informativo, gravante sulla Conferenza locale, nei confronti del Ministero stesso, da adempiersi con cadenza periodica (annuale). A detto onere la Conferenza adempie mediante la presentazione di una relazione, avente ad oggetto le informazioni utili e necessarie a ragguagliare il Ministero circa lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa da parte dei Centri.
Il suddetto potere di vigilanza si estrinseca altresì nel potere, attribuito dalla stessa disposizione al Ministero, di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.
Il comma 2 prevede infine che le informazioni acquisite siano valutate ai fini delle determinazioni che lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, andrà ad assumere circa l'individuazione della quota spettante agli enti locali, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa nonché per l'organizzazione e la prestazione dei relativi servizi; risultano quindi chiare le conseguenze concrete, in termini di finanziamento dei Centri, correlate all'esito delle informazioni acquisite, laddove lo stato dei servizi non risulti conforme al presente decreto.

Art. 1, comma 19 della legge delega: «*Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia*».

Art. 67 - Finanziamento
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un *Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa*, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.
2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.
5. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

V. art. 67 dello schema di decreto

L'articolo 67 disciplina il finanziamento dei Centri per la giustizia riparativa. La quota spettante agli enti locali presso i quali sono istituiti i Centri viene determinata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a valere sullo specifico fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Si prevede altresì la possibilità che le Regioni e gli altri enti locali indicati nel comma 2 dell'articolo 63 nonché la Cassa delle ammende possano contribuire con risorse proprie nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.
La legge di delega impone di costruire una rete nazionale di servizi di giustizia riparativa che siano essenziali ed uniformi. Al suo fabbisogno si dovrà dunque provvedere attraverso fondi statali. Ciò non toglie che, anche in un'ottica di miglioramento dei servizi offerti, possano nella rete trovare collocazione ulteriori centri finanziati da regioni ed enti locali. Tuttavia, considerato che gli enti locali non possono giustificare una spesa propria per la parte fuori territorio, se non in regime di convenzione con gli altri comuni interessati, i servizi di giustizia riparativa dei Centri da questi finanziati potranno essere erogati solo a beneficio dei residenti della propria area di competenza.
Si prevede altresì che, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tenga conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.
In conclusione, il Capo V risponde per intero ai criteri dettati dall'articolo 1, comma 18, lett. g), e comma 19, della legge delega.
Infatti:

- vengono individuate le modalità attraverso le quali fissare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni (articolo 61 e articolo 62), nonché il soggetto legittimato a provvedervi (articolo 62);
- viene affidata a strutture pubbliche facenti capo agli enti locali la gestione delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (articolo 63 e articolo 64);
- viene assicurata la presenza di almeno una struttura pubblica in ciascun distretto di corte d'appello (articolo 63);
- viene garantito che le strutture pubbliche cui affidare i servizi si avvalgano delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della Giustizia (articolo 64).

Relativamente al criterio di delega sul convenzionamento delle strutture pubbliche col Ministero della giustizia, il legislatore delegato opera una scelta diversa, ma perfettamente in linea con la *ratio* sottesa alla delega.
Lo strumento della convenzione ha finora permesso di avviare e organizzare i servizi di giustizia riparativa in assenza di una previsione di legge organica atta a disciplinare principi,

obiettivi, garanzie, modalità di svolgimento dei programmi, coi relativi esiti. Perciò, il convenzionamento ha finora rappresentato lo strumento più adeguato a regolamentare rapporti giuridici con un significativo impatto sulla posizione soggettiva delle parti, soprattutto sulle vittime del reato e sulle persone indicate come autori dell'offesa. Le clausole ivi previste hanno garantito l'organizzazione e la gestione dei programmi di giustizia riparativa non senza, tuttavia, escludere l'avallo del Ministero circa i loro contenuti. A titolo esemplificativo, le convenzioni disciplinano la durata, i rapporti finanziari, le forme di controllo, i casi di risoluzione per inadempimento.

Nel sistema che si va a costruire, sulla scorta della puntuale disciplina di cui al capo V (*il quale ha assegnato rilevanti funzioni al Ministero della giustizia, dal coordinamento nazionale dei servizi, all'individuazione degli enti locali cui affidare l'istituzione dei centri insieme agli altri membri delle singole conferenze locali e, soprattutto, alla diretta vigilanza sui Centri, il cui esito può dar luogo alla revoca del finanziamento*), diviene invero ultronea la previsione di convenzioni da stipularsi di volta in volta coi singoli Centri istituiti.

Infatti, il contenuto necessario, in ipotesi, di dette convenzioni finirebbe inevitabilmente per coincidere con il portato della disciplina offerta dal presente titolo e, più in generale, dall'intero decreto legislativo, sicché la stipula delle convenzioni in esame risulterebbe superflua oltre che foriera di un aggravio procedimentale, col rischio correlato di ritardare l'avvio delle attività dei nuovi Centri.

Ciò non toglie che possano essere stipulati protocolli d'intesa tra i Centri per la giustizia riparativa ed i singoli uffici giudiziari volti a disciplinare eventuali forme di collaborazione, ad esempio, disciplinando le modalità di comunicazione tra essi e lo scambio di informazioni sulla valutazione degli esti riparativi.

6. Disposizioni transitorie

Art. 92 - Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63.

V. art. 92 dello schema di decreto

La disciplina transitoria di cui agli articoli 92 e 93 è ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto. Il primo articolo è dedicato ai servizi di giustizia riparativa esistenti ed il secondo ai mediatori.

L'accezione "servizi" viene qui utilizzata con riferimento alla definizione fornita dall'articolo 1, comma 18, lett. f) del decreto legislativo, prescindendo quindi dal lessico invalso nella prassi dove si parla di 'uffici' o 'centri' di mediazione penale e/o di giustizia riparativa.
Quanto ai servizi di giustizia riparativa in materia penale già esistenti, la loro ricognizione è affidata alla Conferenza locale che, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, dovrà censire le realtà pubbliche oppure private che operino in virtù di convenzioni con il Ministero della giustizia ovvero di protocolli d'intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
Oltre alla predetta cornice pubblica-istituzionale, l'articolo 92 prescrive, a garanzia dell'accertamento della qualità dei servizi esistenti, una valutazione del profilo dei mediatori e dell'esperienza maturata da ciascun servizio almeno nell'ultimo quinquennio, nonché la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con le disposizioni dettate dagli articoli 42, 64, 93. Anche tali valutazione e verifica sono affidate alla Conferenza locale. Così, nel primo semestre successivo all'entrata in vigore della disciplina organica, gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 63 potranno attingere a un bacino di esperienze di comprovata qualità.

Art. 93- Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori.
1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.

V. art. 93 dello schema di decreto

La disciplina transitoria, ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto, si focalizza in detta disposizione sulle figure professionali già esistenti.
Quanto, infatti, ai mediatori e sempre con l'intenzione di fissare standard qualitativi, l'articolo 93 prevede l'iscrizione di diritto nell'elenco dei mediatori esperti a tre ordini di soggetti, sussistendo determinate condizioni aggiuntive alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega:

a) i mediatori dei servizi di giustizia riparativa già esistenti, come sopra definiti, sono inseriti nell'elenco a condizione che dimostrino di aver completato un percorso formativo alla giustizia riparativa e siano in possesso di un'esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto;
b) le persone che hanno completato un percorso formativo alla giustizia riparativa in materia penale, coerente con le disposizioni della disciplina organica (cioè una formazione teorica e pratica, seguita da un tirocinio, equivalente o superiore a quella prevista dall'art. 59), saranno iscritte nell'elenco dei mediatori esperti a condizione di aver superato una prova pratica valutativa secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro della giustizia. L'apertura verso soggetti formatisi grazie a corsi strutturati in termini uguali o superiori – per durata, materie, combinazione di attività teoriche, pratiche e tirocinio – alla formazione prevista dal decreto legislativo è dettata dall'opportunità di reperire mediatori nelle more della messa a sistema della giustizia riparativa in materia penale. Consapevoli della necessità che i mediatori siano "adeguatamente formati" (cfr. articolo 42, comma 1, lett. a), la disciplina transitoria prescrive altresì il superamento di una prova pratica valutativa regolata con decreto ministeriale;
c) i funzionari del Ministero della giustizia in servizio presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna sono inseriti nell'elenco dei mediatori esperti a condizione che abbiano completato un percorso formativo alla giustizia riparativa in materia penale e siano in possesso di un'adeguata esperienza almeno quinquennale, acquisita in materia nel decennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto. La disciplina transitoria intende così valorizzare il patrimonio professionale ed esperienziale maturato negli anni in seno al Ministero della giustizia da parte di chi, pur provenendo dai ruoli degli assistenti sociali e/o degli educatori ministeriali, si è formato alla giustizia riparativa e l'ha praticata secondo gli standard internazionali ed europei a partire dalla terzietà rispetto a funzioni trattamentali, (ri)educative e/o di controllo. La norma si riferisce ad una categoria residuale, ad esaurimento.

CAPITOLO II – MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PENALE

1. Modifiche al codice penale

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega («*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva*») **al <u>codice penale</u> sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 62. Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

(Omissis)
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato**; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati**.

V. art. 1, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

La disposizione dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che *"l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva"*.
Pertanto, il giudice – svolto dall'imputato un programma di giustizia riparativa e ricevuta dal mediatore la relazione finale, contenente l'indicazione dell'esito – verifica, innanzitutto, che detto esito possa qualificarsi quale esito riparativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. e), per poi valutarlo unitamente agli atti e documenti acquisiti nel procedimento.
Tale valutazione rileva ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62 n. 6, ultima parte del codice penale, correlata all'aver l'imputato partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.
Posto che l'applicazione della circostanza attenuante comune non permette al giudice una valutazione discrezionale a fronte del riscontrato realizzarsi della stessa circostanza, e considerato che l'esito riparativo, come già chiarito, potrebbe consistere anche nell'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, nella norma viene previsto che, in tal caso, la circostanza si applichi solo a seguito della valutazione del giudice circa il rispetto di detti impegni. Si ritiene dunque l'imputato meritevole di una diminuzione di pena solo qualora gli impegni, oltre ad essere stati da lui assunti all'esito del programma, siano stati anche dallo stesso rispettati.

Art. 152. Remissione della querela.
(Omissis)
La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 1, co. 1, lett. h), n. 2) dello schema di decreto

La disposizione dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che *"l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena",* mediante l'introduzione, nel numero 2 del terzo comma dell'articolo 152 del codice penale, comma di nuovo conio, della descrizione di un'ulteriore condotta integrante un'ipotesi di remissione tacita di querela. La condotta è quella del querelante che abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con un esito riparativo. Considerato che l'esito riparativo potrebbe comportare l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, in tal caso, la querela si intende rimessa solo a seguito della valutazione del giudice circa il loro rispetto. Ciò è stato previsto, analogamente a quanto dettato per la modifica della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 del codice penale, per evitare un'applicazione automatica dell'istituto a fronte della mera assunzione di impegni comportamentali, che potrebbero poi non essere rispettati dall'imputato.
Dunque, la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito riparativo viene inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'articolo 152, secondo comma, terzo periodo, del cod. pen., considerato che l'esito riparativo postula il soddisfacimento dell'interesse alla punizione da parte della vittima. In altri termini, con tale norma si compie una scelta sistematica di grande rilievo: la giustizia riparativa, per i reati perseguibili a querela rimettibile, può essere concepita come una modalità realmente alternativa alla giustizia tradizionale o contenziosa. La premessa fondamentale – anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in seguito – è che il querelante sia stato previamente avvertito (ai sensi dell'articolo 90 *bis*, comma 1, lett. *p-ter*) del codice di procedura penale), della possibilità di definizione del procedimento con remissione tacita della querela *ex* art. 152 c.p. ogniqualvolta lo stesso abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato.
Il giudice, nel verificare che la fattispecie in questione possa qualificarsi quale condotta incompatibile con la volontà di persistere nella querela, è tenuto dunque ad accertare l'avvenuto svolgimento del programma e la sua conclusione con un esito riparativo. A fronte poi di un esito che comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, il giudice dovrà effettuare un'ulteriore valutazione: verificare che gli impegni siano stati rispettati; ciò in quanto non sarebbe altrimenti possibile qualificare la fattispecie, complessivamente valutata, quale condotta incompatibile con la volontà di rimettere la querela, non essendo stato il querelante ancora soddisfatto.
Inoltre, sempre tenuto conto che lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, con riferimento ai reati procedibili a querela, potrebbe comportare l'estinzione del reato, è stato previsto, in tal caso, nella disposizione di nuova introduzione di cui all'articolo 129-*bis* del cod. proc. pen. la sospensione del procedimento, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine di cui all'articolo 344-*bis* del cod. proc. pen. e, in quanto compatibili, dei termini di cui all'articolo 304 cod. proc. pen.

Quanto alla remissione tacita di querela, è bene chiarire che il nostro ordinamento non specifica gli atti o i comportamenti dai quali ricavare una volontà di remissione tacita, posto che l'art. 152, comma 2, terzo periodo, del cod. pen. attribuisce valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, a differenza di quanto previsto nell'art. 340 del cod. proc. pen., il quale, con riferimento alle ipotesi di remissione espressa, distingue il caso di dichiarazione ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria e contempla sia una forma di remissione processuale che una forma di remissione extraprocessuale. La remissione processuale è solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria procedente a seguito di una esternazione di una formale dichiarazione da parte del querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale; le manifestazioni formali di una volontà di rimettere la querela possono pervenire nelle forme più varie all'autorità giudiziaria procedente, la quale potrà valutare se la condotta o l'atto ricollegabile al querelante possa valere come remissione extraprocessuale espressa o tacita.
Secondo le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (sentenza del 21 luglio 2016, n. 31668), integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice di pace che l'eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Nella fattispecie, la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può ben essere inquadrata, secondo i giudici di legittimità, nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'art. 152, secondo comma, terzo periodo, del cod. pen.. In considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti, nei casi di reati perseguibili a querela, può essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalità più opportune per raggiungere tale obiettivo, se del caso rendendo avvertite le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva interpretabile alla stregua di una volontà tacita del querelante di rimessione e mancanza di volontà di ricusa del querelato.
In linea con gli ultimi approdi giurisprudenziali, l'articolo 1, comma 15, lett. d), della legge delega, in materia di condizioni di procedibilità, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, indica anche quello di *"prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone*". Conclusivamente, si è data pertanto attuazione alla delega nella norma di cui all'articolo 152, terzo comma, numero 1, in relazione a detta ultima ipotesi, ed è stata altresì inserita un'ulteriore ipotesi di remissione tacita, nel numero 3 della stessa disposizione, in relazione alla nuova disciplina organica della giustizia riparativa.

Art. 163. Sospensione condizionale della pena
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili **nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo**, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

V. art. 1, co. 1, lett. l) dello schema di decreto

La disposizione dà attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che *"l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena",* mediante l'inserimento, nell'ultimo comma dell'articolo 163 del cod. pen., accanto all'ipotesi di sospensione condizionale della pena per lo svolgimento di condotte riparatorie, di un'ulteriore caso di sospensione condizionale della pena, nell'eventualità in cui il colpevole abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo. Anche in tal caso, qualora ricorrano le condizioni previste nella norma, ovvero che la pena inflitta non sia superiore ad un anno e che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno. La sospensione condizionale della pena opera, dunque, anche in tal caso, nei limiti previsti dall'articolo 164 del cod. pen., ed è, ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Art. 1, comma 18, lett. e) della legge delega: «*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; (omissis)*».

2. Modifiche al codice di procedura penale

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. d) della legge delega** («*prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il*

consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena»), **al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 90 bis. Informazioni alla persona offesa
(Omissis)
***p-bis*) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**
***p-ter*) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.**

V. art. 5, co. 1, lett. e) dello schema di decreto

Art. 90-bis.1 Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.».

V. art. 5, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

Le disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono in primo luogo l'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione.
Accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso viene dato anche alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente. È stato quindi adeguato l'articolo 90 *bis* c.p.p. ed è stato altresì introdotto un nuovo articolo, 90-*bis*.1, che è funzionale ad informare la vittima del reato, al pari della persona offesa, laddove le due categorie non coincidano, con tutte le garanzie previste dalla disciplina organica della giustizia riparativa, della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa, sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria

Art. 129-bis. Accesso ai programmi di giustizia riparativa

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo

attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo *415-bis*, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale e 344-*bis*, comma 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.
6. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

V. art. 7, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede che, quando è in corso un procedimento penale, deve essere l'autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse: si è disegnata pertanto un'apposita norma di portata generale, che disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell'invio al Centro per la giustizia riparativa.
La sede naturale per collocare la disciplina è parsa dunque il libro secondo e, in particolare, il capo dedicato ai provvedimenti del giudice: se l'articolo 129 prescrive al giudice di attivarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per il proscioglimento dell'imputato, il nuovo articolo 129-*bis* stabilisce che il giudice debba, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l'imputato o l'indagato e la vittima del reato, ove individuata – al Centro per la giustizia riparativa di riferimento (cioè quello del luogo o altro indicato dal giudice stesso). Per la verità, in coerenza con quanto stabilito dalla delega, l'invio può essere disposto anche nel corso delle indagini preliminari: in questa fase, la valutazione viene affidata al pubblico ministero, che è l'unico a disporre del fascicolo e a poter attivarsi d'ufficio; dopo l'esercizio dell'azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo. Proprio per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio, si è introdotta apposita previsione – l'art. 45-*ter* – nelle disposizioni di attuazione che individua il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.
Con riguardo al procedimento, la norma prevede che il giudice, in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis* – e, durante le indagini, il pubblico ministero – senta necessariamente le parti e i difensori nominati e, solo ove lo ritenga necessario, la vittima del reato definita nella disciplina organica. La scelta si giustifica con la necessità di non

appesantire eccessivamente il procedimento onerando il giudice della ricerca della vittima e della sua audizione.

L'autorità giudiziaria dovrà disporre l'invio – con provvedimento motivato – al Centro per la giustizia riparativa quando reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l'accertamento dei fatti.

Il primo presupposto è volto a dare attuazione al criterio di utilità contenuto espressamente nella delega, mentre la condizione negativa risponde alla necessità di salvaguardare, per un verso, i soggetti interessati rispetto a pericoli derivanti dalla partecipazione al programma e, per l'altro, la stessa funzione cognitiva del procedimento penale, desumibile da plurime norme costituzionali (artt. 27, comma 2, 111, 112 Cost.). In quest'ottica, andrà escluso l'accesso alla giustizia riparativa quando la prova non sia stata ancora cristallizzata, ad esempio perché la vittima del reato è una fonte di prova dichiarativa decisiva, che rischierebbe di essere alterata proprio dal confronto con l'imputato.

Nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela soggetta a remissione si prevede un meccanismo sospensivo a richiesta dell'imputato. La scelta si spiega con la considerazione che il blocco *ex lege* del procedimento penale in attesa dell'esito del programma di giustizia riparativa si può giustificare –alla luce del canone costituzionale della ragionevole durata– solo quando il raggiungimento di un esito riparativo si traduce nell'estinzione del reato: in questo caso, il ritardo è ampiamente compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale.

Non si prevede invece un'ipotesi sospensiva nei casi in cui la partecipazione a un programma di giustizia riparativa non possa tradursi in una deflazione; resta in questi casi, comunque, salva la possibilità di valorizzare l'istituto – già impiegato nella prassi – del rinvio su richiesta dell'imputato, per consentire di concludere il programma e quindi di permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio.

La sospensione del procedimento ex articolo 129-*bis* comma 4 c.p.p. deve essere comunque richiesta dall'imputato – anche perché determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione – e potrà essere disposta quando il giudice accerti che vi sono effettivamente le condizioni per uno svolgimento proficuo del programma di giustizia riparativa. Viene peraltro fissato un termine massimo di sospensione pari a centottanta giorni.

All'esito del programma, l'autorità giudiziaria deve acquisire la relazione redatta dal mediatore di cui dovrà tener conto in ambito processuale, nei limiti di utilizzabilità stabiliti nella disciplina organica.

Art. 293. Adempimenti esecutivi.
(Omissis)
i-bis **della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

(Omissis)

V. art. 13, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso all'imputato, contenuto nella copia dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, consegnata al medesimo da parte dell'ufficiale o dell'agente incaricato di dare esecuzione al provvedimento in questione.

Art. 369. Informazione di garanzia
(Omissis)
(Omissis)
1-*ter*. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
(Omissis)

V. art. 18, co. 1, lett. c), n. 2) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nell'informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p.

Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
(Omissis)
***i-bis)* della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 19, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso all'arrestato ed al fermato.

Art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
(Omissis)
(Omissis)
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. **La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 3) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso anche alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente (articolo 90 *bis* c.p.p.) e, successivamente, in occasione dell'avviso di richiesta di archiviazione (articolo 408 c.p.p.).

Art. 409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
(Omissis)
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. **La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa**. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. f) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed altresì anche alla persona offesa in occasione della fissazione dell'udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Art. 415 bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. l), n.2) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed altresì anche alla persona offesa in occasione della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., con la conseguente sospensione dei termini di cui all'art. 129-*bis* comma quarto di nuovo conio.

Art. 419. Atti introduttivi
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
3-*bis*. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. *(Omissis)*
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. a) n. 2 dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed alla persona offesa, nella specie in occasione della notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, in uno alla richiesta di rinvio a giudizio (articolo 419 c.p.p.).

Art. 429. Decreto che dispone il giudizio
(Omissis)
***d-bis*) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 23, co. 1, lett. n) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo, ormai divenuto imputato, ed alla persona offesa, nella specie in occasione della notifica del decreto che dispone il giudizio (articolo 429 c.p.p.).

Art. 447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto ~~in calce alla richiesta~~, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. ~~Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.~~ **Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
(Omissis)

(Omissis)

V. art. 25, co. 1, lett. d) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nel decreto di fissazione dell'udienza in seguito alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

Art. 450. - Instaurazione del giudizio direttissimo
(Omissis)
3. La citazione contiene i requisiti previsti ~~dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f),~~ **dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-*bis*), f),** con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

Art. 460. Requisiti del decreto di condanna
(Omissis)
***h-bis)* l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 28, co. 1, lett. b), n. 1), lett. c) dello schema di decreto

Le disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nel decreto di condanna ex art. 460 c.p.p.

Art. 464 bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa **e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa**.
(Omissis)

V. art. 29, co. 1, lett.a), n. 4) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale.
Al fine di adeguare le disposizioni attualmente vigenti in tema di messa alla prova ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale, viene introdotta una modifica al codice di procedura penale, nella forma della lettera c) del comma 4 dell'articolo 464 *bis*: qui si prevede invero la possibilità che il programma allegato all'istanza di messa alla prova contenga (oltre alla, già prevista, mediazione con la persona offesa) anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

Art. 552. Decreto di citazione a giudizio
(Omissis)
***h-bis)* l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa;**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 32, co. 1, lett. b), n. 1), lett. d) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo, ormai divenuto imputato, ed alla persona offesa, nella specie in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio (articolo 552 c.p.p.), nei casi di citazione diretta.

Art. 601. Atti preliminari al giudizio
(Omissis)
(Omissis)
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429**,** comma 1 lettere *a),* ***d-bis),*** *f), g),* nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 34, co. 1, lett. g), n. 3) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all'informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo, ormai divenuto imputato, ed alla persona offesa, sin dalla fase iniziale del giudizio di primo grado, per poi estendersi al grado successivo.
E' stata quindi introdotta una disposizione specifica per l'atto introduttivo del giudizio d'appello, che ricalca, richiamandoli, i requisiti indefettibili previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g), aggiungendovi la previsione del diritto all'informazione di cui alla lettera *d-bis)* della stessa norma.

Art. 656. Esecuzione delle pene detentive
(Omissis)
(Omissis)
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione **nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** L'ordine è notificato al difensore del condannato.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. **Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa …..(omissis)**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 38, co. 1, lett. a), n. 2) dello schema di decreto

Art. 660. Esecuzione delle pene pecuniarie

1. (*omissis*)
2. (*omissis*)
3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4.
Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. (*omissis*)
5. (*omissis*)
6. (*omissis*)
7. (*omissis*)
8. (*omissis*)
9. (*omissis*)
10. (*omissis*)
11. (*omissis*)
12. (*omissis*)
13. (*omissis*)
14. (*omissis*)
15. (*omissis*)

V. art. 38, co. 1, lett. c), dello schema di decreto

Le disposizioni intendono dare attuazione all'articolo 1, comma 18, lett. d), della legge delega, che detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all'informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa anche in fase di esecuzione della pena.

Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, nel quale sono stati adeguati gli artt. 656 e 660 c.p.p..

Nel comma 3 della prima norma si è infatti previsto che l'ordine di esecuzione debba contenere, oltre alle generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione anche l'avviso al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Allo stesso modo, nel comma 5 della stessa norma, si prevede che l'ordine di esecuzione, in uno al decreto di sospensione ed il relativo avviso (caso del c.d. 'libero sospeso') siano notificati al difensore del condannato, fornendogli la relativa informazione circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Analoga informazione è data nell'ipotesi di cui all'art. 660 c.p.p., per l'ipotesi di esecuzione di una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva.

3. Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **alle <u>disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</u> è apportata la seguente modifica:**

Art. 45-ter. Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.
1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma <u>dell'articolo 553</u>, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

<u>V. art. 41, co. 1, lett. c) dello schema di decreto</u>

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede che, quando è in corso un procedimento penale, deve essere l'autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse: si è disegnata pertanto un'apposita norma di portata generale, che disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell'invio al Centro per la giustizia riparativa (art. 129–*bis* c.p.p.*)*, che prescrive al giudice, su richiesta o anche di propria iniziativa, di inviare l'indagato/imputato e la vittima del reato, ove individuata, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento. In fase di indagini preliminari, l'invio è disposto dal pubblico ministero, che è l'unico a disporre del fascicolo ed a poter attivarsi d'ufficio; dopo l'esercizio dell'azione penale, la competenza funzionale viene invece affidata al giudice procedente, ossia a quello che dispone del fascicolo.
Proprio per evitare qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ai momenti di passaggio, si è introdotta pertanto l'apposita previsione, dopo l'art. 45-*bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p., di cui all'art. 45-*ter*, che individua il giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa. Detta disposizione ha il solo obiettivo di chiarire quale sia il giudice funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti in materia di giustizia riparativa, con riferimento ai momenti di transizione tra fasi processuali, in relazione ai quali potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa il criterio di individuazione di cui all'art. 129-*bis* c.p.p. (ossia quello del "giudice procedente"). Si è ritenuto pertanto necessario, coerentemente con la previsione dell'art. 554 c.p.p. in materia di prove urgenti e di provvedimenti sulle misure

cautelari, ed altresì in aderenza al testo formulato nella disciplina organica, individuare nel giudice per le indagini preliminari il giudice competente ad adottare i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa nella fase in cui l'azione penale è già stata esercitata, mediante l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, e purtuttavia il decreto, unitamente al fascicolo, non è stato ancora trasmesso al giudice competente per l'udienza predibattimentale (fase che può essere anche di non minima durata temporale).

4. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **alle disposizioni del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 29. Udienza di comparizione
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività ~~di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio~~ **dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio**. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 72, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente.
La modifica dell'art. 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che riguarda il procedimento davanti al giudice di pace, si è dunque resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale. Il giudice di pace, per i reati perseguibili a querela, qualora sia utile per favorire la conciliazione tra le parti, rinvierà l'udienza e, al fine conciliativo, si potrà avvalere dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio, istituiti ai sensi del presente decreto, anziché,

come in passato, alle strutture pubbliche o private presenti sul territorio, svolgenti attività di mediazione.

5. Modifiche all'ordinamento penitenziario

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega** («*prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva*»), **alle disposizioni <u>dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)</u> sono apportate le seguenti modifiche:**

Art. 13. Individualizzazione del trattamento
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.
(Omissis)
(Omissis
(Omissis)

<u>**V. art. 78, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**</u>

Prendendo le mosse dai principi di delega di cui all'art. 1, comma 18, lett. c) ed e), sono state introdotte disposizioni modificative della legge 26 luglio 1975, n. 354, che vanno ad innestarsi sull'orditura normativa vigente, per disciplinare la condizione dei soggetti che partecipino ai programmi di giustizia riparativa *post rem iudicatam*.
Ci si trova al termine di un percorso, che si snoda attraverso la legge delega n. 103 del 2017, rimasta inattuata per la materia in questione ("*introduzione di disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo – vittima in ambito esecutivo*"), e sulla quale già il Tavolo 13 degli Stati Generali dell'esecuzione penale aveva presentato le proprie proposte di riforma, per poi giungere infine ad alcune limitate modifiche intervenute in ambito ordinamentale con il decreto legislativo n. 123 del 2018.
Non pare in questa sede inutile rilevare come di fronte ad un carcere "infantilizzante", la condizione di minorata difesa del detenuto definitivamente condannato, spesso distolto dalle possibilità di riflessione sul perché della sua condotta ed improntato ad atteggiamenti vittimistici in ragione delle condizioni di detenzione subite, rende disagevole l'incontro ed il

dialogo tra due istanze contrapposte, anche se l'accertamento della penale responsabilità, ormai irrevocabile, facilita, in teoria, il superamento delle resistenze sopra indicate.
Per converso, anche la vittima del reato (specifica o surrogata) potrebbe non avere più interesse a misurarsi con il trauma derivante dal danno patito, ed anche il suo rintraccio e coinvolgimento può risultare arduo. Naturalmente, è noto come anche in ordine a fatti di reato molto gravi possa esservi interesse dei soggetti coinvolti all'incontro *post delictum*, non essendo possibile in ogni caso porre barriere temporali predefinite.
Occorre dunque, in tutti i casi, sfruttando il più ampio arco temporale che contraddistingue la fase esecutiva, l'assenza di scansioni processuali eventualmente irrigidite da termini di fase, e l'apporto che le singole agenzie possono offrire alla valutazione dell'autorità giudiziaria, dare rilievo al tempo della persona, considerando che nessun percorso di giustizia riparativa può essere ristretto dentro una dimensione rigida e stereotipata, sempre procedendo "*nell'interesse della vittima e dell'autore del reato*" (articolo 1, comma18, lett. a), della legge delega).
Ed ancora, recuperare il nesso tra la giustizia riparativa ed il finalismo inclusivo della pena (cfr. sent. nn. 179/2017, 40/2019 Corte cost.), del resto previsto negli articoli 27 e 118 del DPR n. 230/2000 per ciò che riguarda rispettivamente l'osservazione intramuraria e l'attività dell'UEPE, non deve significare trasformare questa forma di giustizia complementare al diritto penale in un succedaneo della pena.
Ed infatti, le potenzialità della nuova disciplina potranno apprezzarsi appieno ove colgano il senso di una *giustizia senza spada*, che compia il difficile, ma prezioso, cammino di una ricomposizione, riqualificando attraverso la sutura il senso della pena inflitta; e ciò a prescindere dall'ipotesi che un'eventuale esperienza di giustizia riparativa possa favorire o meno l'accesso a misure alternative alla detenzione.
Non si tratta, dunque, di individuare un catalogo di reati per i quali prevedere l'accesso ai programmi di giustizia riparativa (come del resto prevede l'art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega) ed altri esclusi da detta possibilità, ma occorre guardare alle singole e concrete circostanze dell'episodio criminoso, e soprattutto alla persona ed al suo percorso. Sul punto, proprio a cagione di una diversa prospettiva dogmatica della giustizia riparativa rispetto al tradizionale "doppio binario" penitenziario, la speculare previsione dell'art.1, comma 18, lett. c) rispetto all'articolo 4 *bis* O.P. finisce con l'offrire un'occasione irripetibile di inversione di senso e verso della reclusione. Particolare attenzione va posta al rischio –assai elevato- della strumentalità nell'accesso a modelli di incontro diretto tra vittima del reato e persona indicata come autore dell'offesa, anche da parte delle vittime medesime.
La giustizia riparativa non deve cedere a logiche moralizzanti, e/o redentive, ma al contempo tagliare i ponti con ogni forma di paternalismo giuridico; per questo, è essenziale che il mediatore sia un soggetto terzo, altamente qualificato, che sappia leggere, e correggere, approcci speciosi da parte di chi si riveli disponibile a riparare la frattura.
Ed allora, lungi dal richiamare l'articolo 47, comma 7, O.P. quale paradigma per il soddisfacimento della vittima (cfr. Cass. Sez. I, 28.10.2021, n. 42739), ché la disposizione richiamata risponde ad altri fini (strettamente connessi alle obbligazioni civili, ex art.185 c.p.), i programmi di giustizia riparativa potranno essere attivati, ove accettati dalle parti, mediante l'intervento dei mediatori, secondo la disciplina organica di cui al presente decreto, viceversa respingendo ogni indicazione a che l'adesione del condannato ad iniziative in favore delle

vittime possa essere incoraggiata solo dal ricorso a meccanismi premiali o, ancora, valorizzando il perdono della persona offesa, ritenuto prodromico (ed espressivo) del sicuro ravvedimento del reo, soprattutto in relazione all'istituto della liberazione condizionale, ex articolo 176 c.p.
E' anche per questa ragione che si è prevista l'introduzione di una norma (un ulteriore comma dopo il comma terzo dell'articolo 13 O.P.) che intende favorire anche nei confronti degli internati il ricorso a programmi di giustizia riparativa. Sul punto, si è ritenuto che il riferimento al "regime sanzionatorio dei reati" espresso dalla legge delega, pur accanto alla "introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa", non consentisse di introdurre modifiche alla materia delle misure di sicurezza. Il riferimento agli "internati" che la novella propone intende dunque offrire anche a costoro l'accesso a programmi di giustizia riparativa, impregiudicato il precipitato di un eventuale esito favorevole di detto percorso rispetto alla loro situazione detentiva e/o di sottoposti a misura di sicurezza detentiva (si pensi, ad esempio, a coloro i quali si trovino soggetti a misure di sicurezza ex art. 215, comma II, n. 1) c.p., o siano stati condannati a pena diminuita ex art. 89 c.p., e siano destinatari della misura di sicurezza da eseguirsi a pena espiata in REMS, o ancora ai soggetti destinatari delle misure di sicurezza di cui all'art. 609 *nonies*, comma 3, c.p., o, a vario titolo, dell'espulsione dallo Stato).
Secondo le univoche indicazioni internazionali, occorre ribadire l'esclusiva base volontaria di accesso ai programmi e raccogliere un consenso informato, revocabile in ogni momento da entrambe le parti, anche in ordine alla possibilità di ostensione delle dichiarazioni raccolte nel percorso di mediazione, fermo il divieto di utilizzo *in malam partem*, laddove il programma di giustizia riparativa fallisca. Occorrerà evitare che anche il diniego allo svolgimento di percorsi di giustizia riparativa (per indisponibilità di una delle parti) possa essere negativamente valutato per l'accesso alle misure alternative o agli altri istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.
Pertanto, si è ritenuto di introdurre, dopo il comma 3 dell'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, 'Individualizzazione del trattamento', significativamente dopo il comma che è stato introdotto con D. Lgs. 2.10.18 n. 123 (*contenente già il riferimento esplicito alla "riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione"*) e quale suo logico corollario, un obbligo per l'amministrazione penitenziaria, per gli operatori che "hanno in carico" la persona condannata, nonché per la magistratura di sorveglianza, di favorire, attraverso le opportune azioni, il ricorso alla giustizia riparativa, offrendo agli interessati l'insostituibile opportunità di accedere ai programmi anche durante l'esecuzione della pena. In altre parole, e solo a questo scopo, l'intervento normativo è attuato all'interno della norma sul trattamento: alla riflessione sulle condotte antigiuridiche cui il trattamento dovrebbe essere in parte orientato (oltre alla finalità primigenia del reinserimento) deve coerentemente seguire un'attività di promozione del ricorso ai programmi di giustizia riparativa, anche con l'obiettivo di integrare lo sviluppo del trattamento individualizzato con eventuali azioni di effettiva riparazione nei confronti della vittima del reato. La formula scelta sventa il rischio che la giustizia riparativa possa essere confusa con gli strumenti del trattamento penitenziario ma nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice tracciata dal trattamento, il

ricorso libero e spontaneo a percorsi di giustizia riparativa come disciplinati organicamente dal presente decreto. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa in questi casi necessariamente prescinde dall'iniziativa dell'autorità giudiziaria (la magistratura di sorveglianza), in quanto non sempre esiste un procedimento di sorveglianza pendente, dovendosi ritenere possibile accedere ai programmi indipendentemente dai requisiti di ammissibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative (ferma restando la competenza del magistrato di sorveglianza, a norma dell'articolo 69 comma 5 o.p, ad approvare il singolo programma di trattamento anche quando contiene l'espresso riferimento all'accesso al programma). In tal caso la magistratura di sorveglianza mantiene quel controllo richiesto all'autorità giudiziaria dal criterio all'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega, in ordine all'"utilità del programma in relazione ai criteri di accesso".

Articolo 15-bis. Giustizia riparativa.

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

V. art. 78, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Premesso quanto già esposto nella relazione illustrativa all'articolo 13, in punto di ricostruzione sistematica dell'innesto del sistema organico della giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena, si apprezza come la disposizione in questione intenda dare attuazione ai principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 18, lettere c) ed e), che prevedono anche in fase di esecuzione della pena, rispettivamente, la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa, nonché la valutazione dell'esito favorevole dei programmi stessi. E tanto mediante l'introduzione di una norma speciale (art. 15 *bis*) nell'ordinamento penitenziario dedicata alla giustizia riparativa, e non un semplice richiamo alla disciplina generale in quanto applicabile anche nella fase dell'esecuzione della pena. Ciò allo scopo di attribuire una propria autonoma valenza ai percorsi riparativi pur complementari al percorso penitenziario volto primariamente alla risocializzazione del condannato. La scelta si giustifica altresì per il fatto che i programmi di giustizia riparativa debbono essere condotti anche nell'interesse delle vittime.
La norma adotta un approccio generalista: i programmi di giustizia riparativa devono poter essere offerti a tutti i condannati e gli internati, debitamente informati della possibilità di accedervi in ogni momento, siano essi ristretti in carcere ovvero liberi in attesa di essere ammessi ad una delle misure alternative previste dall'articolo 656 comma 5 c.p.p. Soprattutto per i condannati liberi al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione del medesimo, la nota distanza tra la notifica *ex* articolo 656, comma 5, c.p.p. e la successiva eventuale udienza camerale potrebbe almeno consentire al condannato di "utilizzare" detta finestra temporale per l'accesso (al) e lo

svolgimento (di) un percorso di giustizia riparativa, successivamente valutabile *ex* articolo 15 *bis*, comma 2, O.P., inserito dal presente decreto.
I programmi vengono avviati spontaneamente e liberamente anche su impulso della magistratura di sorveglianza, la quale per i detenuti conserva il potere, *ex* articolo 69 comma 5 o.p, sull'approvazione del programma di trattamento che contenga esplicitamente l'indicazione dell'avvio, su richiesta o con il consenso dell'interessato, ad un programma di giustizia riparativa. In tal caso la magistratura di sorveglianza mantiene quel controllo richiesto all'autorità giudiziaria dal criterio di cui all'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega in ordine all' "utilità del programma in relazione ai criteri di accesso". Il programma di giustizia riparativa potrà accedere anche ad una misura alternativa chiesta dalla libertà e, se già effettuato o in corso, potrà essere valutato ai fini della sua concessione e/o far parte del programma di reinserimento. Esso potrà anche proseguire dopo la scarcerazione qualora i partecipanti vi consentano: questo permette agli stessi di portare a compimento un progetto potenzialmente molto efficace poiché, da un lato, lavora nel contesto di un percorso risocializzante, agendo su fattori criminogenetici e, dall'altro lato, sui bisogni di riconoscimento e di riparazione da parte delle vittime.

Per quanto riguarda la valutazione dell'esito riparativo raggiunto, si è operata una scelta che si ispira al modello già esistente nell'ordinamento penitenziario all'articolo 13-*bis*, dal tenore generale, per cui la partecipazione e l'esito favorevole ad un percorso psicologico vengono valutati "ai fini della concessione dei benefici previsti". Pur nella consapevolezza della radicale differenza tra i percorsi terapeutici riservati ai *sex offenders* ed i programmi di giustizia riparativa, rivolti viceversa indiscriminatamente alla generalità dei condannati, si è ritenuto che per attuare su questo punto il criterio di cui alla lettera e) del comma 18 dell'art. 1 della legge delega fosse opportuno un richiamo alla possibilità per il giudice di prendere atto sia della partecipazione al percorso riparativo che dell'esito favorevole raggiunto (entrambi necessariamente sussistenti), ai fini della valutazione discrezionale nella concessione dei benefici penitenziari *lato sensu* intesi.

Per evitare dubbi interpretativi le misure sono state espressamente elencate: si tratta di tutte le misure alternative previste dal capo VI (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione anticipata) nonché degli istituti del lavoro all'esterno e del permesso premio, cui va aggiunta la liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 c.p. (laddove, nell'apprezzamento del 'sicuro ravvedimento' quale requisito di accesso all'istituto, deve poter essere valutato anche l'eventuale percorso riparativo già attuato con esito favorevole in quanto indice sintomatico del ravvedimento stesso). Senza introdurre alcun automatismo e tenendo piuttosto conto delle specificità valutative della magistratura di sorveglianza che, come è noto, nella concessione o rigetto dei benefici deve prendere in considerazione molti altri profili (pericolosità residua, collegamenti esterni, percorsi intramurari, proiezioni esterne, revisione critica, adesione al trattamento, etc.), la partecipazione al programma di giustizia riparativa e il suo esito favorevole rimane uno degli elementi di valutazione che, se esistente, deve poter essere preso in considerazione, ferma restando la sua assoluta irrilevanza nel caso di fallimento, interruzione o impossibilità di effettuazione. Si è fatto espressamente richiamo soltanto al momento concessivo delle misure

trattamentali, premiali o alternative alla detenzione, sia dalla libertà che in corso di detenzione, posto che la valutazione del percorso riparativo durante l'esecuzione di una misura può avere effetti solo all'atto della valutazione degli esiti della misura stessa, facoltà concessa al giudice esclusivamente all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale *ex* art. 47 comma 12 o.p., di talché si è preferito a tale scopo operare direttamente sulla norma specifica riguardante l'affidamento medesimo.

Si è infine ritenuto di non fare riferimento alcuno alle altre misure alternative previste dall'ordinamento, come ad es. l'affidamento in prova in casi particolari *ex* art. 94 DPR 309/90 e le misure *lato sensu* volte alla deflazione carceraria (esecuzione pena al domicilio ex l. 199/10 tra tutte) poiché, considerata l'assoluta preminenza in questi casi di esigenze particolari riguardanti, nel primo caso, le prevalenti necessità terapeutiche e, negli altri casi, la *ratio* deflativa, non avrebbe senso collegare, sia pur senza alcun automatismo, l'apprezzamento in ordine alla loro concessione anche ad eventuali percorsi riparativi.

Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. **A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
(Omissis)

V. art. 78, co. 1, lett. c), n. 2) dello schema di decreto

Premesso quanto già esposto nella relazione illustrativa all'articolo 13, in punto di ricostruzione sistematica dell'innesto del sistema organico della giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena, si apprezza come la disposizione in questione (integrazione del dodicesimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario) intenda dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera e), che prevede anche in fase di esecuzione della pena la valutazione dell'esito favorevole della partecipazione ad uno dei programmi di giustizia riparativa. Ferme restando le c.d. 'prescrizioni di solidarietà' verso la vittima del reato, che rientrano tra gli obblighi a contenuto positivo afferenti l'affidamento in prova ai sensi del comma settimo dell'art. 47, con cui gli obiettivi della giustizia riparativa non possono in alcun modo essere confusi, è parso opportuno distinguere la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa nel corso della misura dall'attuale obbligo contemplato

nel comma 7 dell'art. 47. È importante anche tenere distinti gli obblighi risarcitori e restitutori del condannato nei confronti della persona offesa, che discendono unicamente dall'art. 185 c.p. (sanzioni civili), al fine di evitare che anche questo tipo di impegno si confonda con l'obiettivo della giustizia riparativa.

E' stata dunque introdotta la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa e, tanto più, il suo esito riparativo solo in vista della conclusione della misura stessa e, dunque, in sede di valutazione finale a fini estintivi della pena. Come è noto, per la verifica dell'esito positivo della prova non è sufficiente il mero decorso del tempo senza che sia intervenuta la revoca della misura ma è necessario un accertamento del giudice di sorveglianza sull'avvenuta inequivocabile rieducazione del condannato, senza che il soggetto sia incorso in situazioni sintomatiche di uno stile di vita globalmente incompatibile con le finalità rieducative perseguite dalla misura.

Orbene, la dichiarazione di estinzione dipende quindi da una valutazione discrezionale in cui ben può rientrare, in un apprezzamento 'globale' del percorso di *probation*, l'eventuale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa e, tanto più, l'esito riparativo raggiunto che sia, appunto, il sintomo evidente del perseguimento di quella finalità rieducativa che è l'obiettivo della *probation* medesima. La valutazione dell'esito positivo della prova vede coinvolti sia il magistrato di sorveglianza, che accompagna l'esecuzione della misura, sia il Tribunale cui spetta l'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 678 co. 1-*bis* c.p.p.

Analogo intervento non si è ritenuto opportuno adottare in materia di liberazione condizionale, ove pure sussiste l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di dichiarare estinta la pena all'esito del periodo di libertà vigilata previsto dall'art. 177 co. 2 c.p., a causa delle radicali differenze che sussistono tra quest'ultima misura, totalmente estranea alle finalità di *probation* (basandosi essa sul ravvedimento del condannato già avvenuto), e l'affidamento in prova le cui finalità rieducative, come detto sopra, ineriscono invece alla stessa natura dell'istituto.

6. Modifiche a disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) è apportata la seguente modifica:**

Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova
(Omissis)

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato**, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.**
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)

V. art. 83, co. 1 dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente.
La modifica dell'articolo 28 del DPR 448/1988, in tema di sospensione del processo e messa alla prova, si è dunque resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale, anche per i minorenni.
La norma prevede dunque che il giudice possa impartire al minorenne prescrizioni dirette (oltre a, come già previsto, riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa) anche a formulare l'invito a partecipare, ove sussistano le condizioni, ad un programma di giustizia riparativa. In tal caso, resta comunque ferma l'applicazione dei principi imprescindibili della giustizia riparativa, ovvero che debba trattarsi di una scelta libera, personale e consapevole.

7. Modifiche all'ordinamento penitenziario minorile

In attuazione dell'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega («*prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a*») **al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:**

Art 1. Regole e finalità dell'esecuzione.
(Omissis)
2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire ~~percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato~~ **i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134.** Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

V. art. 84, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione, anche nell'ordinamento penitenziario minorile, al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione della pena.
La sostituzione, all'interno del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dei percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato con i programmi di giustizia riparativa si è dunque resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale.

Articolo 1-bis. Giustizia riparativa.

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, i minorenni possono accedere, previa adeguata informazione e su base volontaria, anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

V. art. 84, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

La disposizione intende dare attuazione, anche nell'ordinamento penitenziario minorile, al principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 18, lettera c), che prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione della pena.
L'introduzione dell'articolo 1 *bis* nel decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 prevede infatti, come stabilito per i condannati adulti, la possibilità anche per i condannati minorenni, di accedere, in qualsiasi fase dell'esecuzione, previa adeguata informazione e su base volontaria, anche su iniziativa dell'autorità giudiziaria, ai programmi di giustizia riparativa.
E' altresì stabilito, anche in tal caso analogamente a quanto previsto per i detenuti adulti, in tema di valutazione del giudice, che lo stesso, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo e che, in ogni caso, non tenga conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

22A06018

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134».

RELAZIONE

Il presente schema di decreto legislativo attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "*Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*" e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*".

In particolare, i suddetti criteri di delega prevedono quanto segue:

- articolo 1, comma 18, della legge 26 novembre 2021, n. 206: "*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
  a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;
  b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:
  1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;
  2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
  3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;
  4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;
  5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;
  c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:
  1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;
  2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
  2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
  2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti

giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario";

- articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206:

  "*h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;*

  i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente";

- articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134:

  "*Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;
b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;
d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario".

La disciplina vigente in materia di ufficio per il processo si articola in numerose fonti normative, di rango diverso, le principali delle quali sono le seguenti:

- l’articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale “*1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*” (tale disposizione viene abrogata dal presente decreto);

- il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”* e, in particolare, gli articoli 3, comma 7, e da 9 a 12;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (“*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”) e, in particolare, gli articoli dall’11 al 17;

In materia sono state inoltre emanate circolari del Ministero della giustizia e circolari, risoluzioni e linee guida dal Consiglio superiore della magistratura, tra le quali si segnalano, da ultimo, le due delibere del 13 ottobre 2021 del CSM relative all'ufficio per il processo, con riferimento alle innovazioni previste dal decreto-legge n. 80 del 2021, con la prima delle quali è stata modificata la circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11, mentre con la seconda sono state aggiornate le linee guida del 2019 in materia di ufficio per il processo, in conformità alle nuove disposizioni sugli addetti a tale ufficio.

L'ufficio per il processo è attualmente previsto, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a "*garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*". La norma, tuttavia, prevede l'istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari. Rispetto a tale limitazione, tanto la legge delega n. 206 del 2021 quanto quella n. 134 del 2021 prevedono l'estensione dell'istituto alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Suprema Corte.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 e trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2021, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021, affinché sullo stesso fosse espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La II Commissione (Giustizia) e la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati, nonché la 2a Commissione (Giustizia) del Senato hanno espresso pareri favorevoli senza condizioni né osservazioni. La 5a Commissione del Senato (Programmazione economica, bilancio) ha espresso parere non ostativo con la seguente condizione: «all'articolo 1, dopo il comma 4, sia aggiunto, in fine il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".». La condizione è stata recepita attraverso l'aggiunta del comma 5 all'articolo 1, come meglio specificato *infra*.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi. Il **capo I** contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista. Il **capo II** elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il **capo III** disciplina l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre il **capo IV** contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il **capo I** ("*Diposizioni generali*") si compone degli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1, rubricato "*Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione"* prevede, al comma 1, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale", in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a), della legge n. 206 del 2021 e dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della legge n. 134 del 2021. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, che già prevede queste strutture e che viene abrogato con il presente schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in

attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all'ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell'ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il comma 2 dispone che presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021. Il comma 3 dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera d), della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e), della legge n. 134 del 2021. Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III. Il comma 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria, inserita nello schema di decreto al fine di conformarsi alla condizione posta dalla 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato. La suddetta clausola di invarianza finanziaria "rispetto alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" risulta coerente rispetto a quanto già previsto dall'articolo 16 dello schema di decreto. Quest'ultima disposizione, infatti, da un lato contiene, al comma 1, una specifica previsione relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), per le quali è autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206: la previsione dell'autorizzazione di spesa attraverso la corrispondente riduzione degli importi contenuti nei Fondi citati esclude infatti che si configurino maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. D'altra parte, il comma 3 dell'articolo 16 già prevede che l'attuazione delle disposizioni del presente decreto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della giustizia avvenga "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Si sottolinea pertanto che la formulazione della clausola di invarianza finanziaria, attraverso il riferimento alle risorse disponibili "a legislazione vigente", tiene fermi gli impegni di spesa già previsti.

L'articolo 2 detta la disposizione relativa alle finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo

di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato con il presente provvedimento al fine di evitare duplicazioni di discipline.

L'articolo 3 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura) il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, quanto al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, l'elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, la cui abrogazione non incide pertanto sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l'inserimento nell'ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto, in tal modo aprendo la composizione dell'ufficio per il processo a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. Si precisa che la formulazione della lettera d) del comma 1 è stata modificata rispetto all'imprecisa dizione contenuta nell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, mantenendo, attraverso l'eliminazione delle parole "dei laureati", il solo riferimento alla formazione professionale prevista dall'articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, che individua con precisione concettuale e sintattica i soggetti contemplati dalla norma. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il comma 2 precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e

documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il comma 3 prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. Il comma 4 dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest'ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (*Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants*, 2019). Da ultimo, il comma 5 dispone che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il **capo II** detta le specifiche disposizioni in tema di compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, differenziati in base all'ufficio giudiziario presso il quale sono costituiti gli uffici per il processo, in attuazione degli specifici criteri di delega riferiti a ciascun ufficio giudiziario.

L'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'introducendo articolo 171-*bis* del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-*bis* del medesimo codice.

L'articolo 6 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134. Si precisa che, nel fare riferimento alla predisposizione di "bozze di provvedimenti" si è preferito utilizzare il termine "bozze" con riferimento all'oggetto dell'attività dei componenti dell'ufficio per il processo, per sottolinearne la differenza rispetto alle minute dei provvedimenti, predisposte dal magistrato. Ciò anche in linea con la terminologia utilizzata per l'ufficio per il processo civile, secondo il criterio di delega riferito a quest'ultimo ufficio. Il comma 2 prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 7 stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-*bis*, terzo comma del codice di procedura civile, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-*bis* del medesimo codice.

L'articolo 8 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d)**,** della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d), della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al comma 2 è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1)**,** della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 10 elenca, al comma 1, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f), della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il comma 2 precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L'articolo 11, rubricato "*Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*" attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui i suddetti componenti appartengono.

Il Capo III contiene le disposizioni specifiche relative all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i), della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 12, rubricato "*Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali"* prevede, al comma 1, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui al capi I e II, in quanto compatibili e, al comma 2, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "*Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni"* convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

L'articolo 13, rubricato *"Costituzione dell'ufficio per il processo"* dispone, al comma 1, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al comma 2, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo, al comma 1, che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

L'articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e i compiti dei giudici onorari esperti. Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare, è stata migliorata la formulazione del comma 2, attraverso la sostituzione delle parole "si relazionano", con quella "interloquiscono", più appropriata al fine di descrivere le attività che possono essere delegate ai giudici onorari esperti. È stato inoltre parzialmente riformulato il comma 4, con l'introduzione della appropriata denominazione dei servizi e degli uffici menzionati dalla disposizione, come prevista dalla normativa di settore.

Il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. Si segnala, in particolare, che il comma 3 disciplina i compiti del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia con formulazione sostanzialmente analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 – rispetto a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è prevista l'abrogazione. Ciò al fine di mantenere il contenuto precettivo della disposizione abrogata, specificandolo ulteriormente.

L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al comma 1, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58-*bis* del codice di procedura civile, rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il comma 2 apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole "e collaboratori" all'articolo 124, comma 1, del medesimo codice, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di "collaboratori del giudice" e introducendo il comma 1-*bis* dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati con il presente decreto, al fine di sottolinearne la funzione di supporto all'attività giudiziaria. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nel presente decreto.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si applicano dal 1° gennaio 2025.

22A06019

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-SST-005) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.